



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Sede Amministrativa: Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Storia

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE STORICHE
INDIRIZZO STORIA (ANTICA, MEDIOEVALE, MODERNA, CONTEMPORANEA)
CICLO XX

**PER LA STORIA COMPARATA DEI COMUNI ITALIANI NEL DUECENTO:
STRATIFICAZIONE SOCIALE E COMMISURAZIONE DELLE PENE NEI
COMUNI DI FIRENZE, BOLOGNA, MILANO E NELLE CITTÀ DEL VENETO**

Direttore della Scuola: Ch.mo Prof. Antonio Rigon

Direttore di indirizzo: Ch.mo Prof. Paolo Preto

Supervisor: Ch.mi Prof.ri Sante Bortolami, Silvana Collodo

Dottorando: Claudia Bertazzo

DATA CONSEGNA TESI
31 gennaio 2008

-Abstract

La ricerca concerne il tema “classico” della posizione giuridico-politica dei magnati nel Comune italiano nel Duecento.

La ricerca svolta ha portato a evidenziare in maniera analitica lo specifico tema della legislazione, definita dalla storiografia “antimagnatizia”, emanata dai comuni dell’Italia centro settentrionale nel XIII secolo. Tramite una prospettiva d’indagine focalizzata in particolar modo sul diritto e sull’analisi dei legami esistenti tra queste raccolte normative e statutarie e le produzioni coeve e anteriori, sono state messe in luce analogie e legami sufficienti per poter affermare la non eccezionalità e la natura non politica di tali produzioni normative.

Partendo dalle possibilità interpretative offerte dalla documentazione e alla luce degli studi che sono stati condotti nel tempo, si sono analizzati tre casi importanti della storia comunale: Firenze, Bologna e Milano. Per ognuno dei tre comuni sono stati analizzati più dettagliatamente i nodi considerati dalla storiografia come elementi specifici di lotta politica e di danneggiamento messo in atto dal Popolo nei confronti dei Magnati. Il primo comune esaminato, Firenze, ha permesso di effettuare un percorso a ritroso per individuare la dipendenza esistente nei confronti del diritto romano del sistema di commisurazione penale utilizzato nel capoluogo toscano e, inoltre, il momento della rielaborazione del diritto romano da parte dei giuristi in età medievale. A tale proposito è stato utile portare dettagliati confronti con legislazioni coeve ma molto diverse per ambito e contesto politico di produzione come, ad esempio, le *Constitutiones Regni Siciliae*, i *Libri feudorum* e i testi della legislazione imperiale.

Un percorso parallelo è stato svolto per quanto riguarda il comune di Bologna e di Milano. Quest’ultimo, a causa della particolare situazione documentaria, non ha permesso un’analisi approfondita del fenomeno legislativo in questione ma, allo stesso tempo, ha fornito fondamentali momenti di confronto.

Dall'analisi dei suddetti casi e dall'ampliamento dell'indagine anche all'ambito veneto, si è potuto dimostrare che la differenziazione delle pene nella cosiddetta "legislazione antimagnatizia" costituiva la prosecuzione di antichi criteri secondo i quali la pena era da commisurare con lo "status" del colpevole. Inoltre, l'obbligo di fornire una garanzia, come ad esempio il sodamento fiorentino, si è mostrato essere elemento tipico nei comuni in cui i magnati non detenevano cariche ordinarie nell'apparato amministrativo. Questo obbligo era necessario per creare la saldatura tra cittadino potente, l'apparato di governo e, non meno, le norme vigenti in materia di ordine pubblico, di salvaguardia dei diritti della persona e della proprietà.

Ne è disceso che la legislazione ad hoc per i magnati non era dettata da intenti discriminatori, bensì dal riconoscimento formale delle diversità di "status" tra le componenti cetuali conviventi nel medesimo organismo comunale.

This research focuses on the "classic" topic of juridical and politic identity of the Magnates in the Italian communal society during the 13th century.

Through a point of view, which is based on juridical issues and at the same time on the similarity and links between different sets of rules before and during the 13th century, it is possible to assert non-exceptional and political nature of the normative, which in historiography is known as "antimagnatizia".

Indice

Introduzione	p. 5
I -La cultura politica e giuridica dal secolo IX al XIV	p. 11
-Le fonti: i testi normativi nella <i>koinè</i> giuridica medievale	p. 29
-I <i>Libri Feudorum</i>	p. 31
-La <i>Constitutio pacis</i>	p. 34
-Il <i>Liber Augustalis</i>	p. 39
-Gli statuti e le produzioni normative comunali	p. 42
- La legislazione per i magnati	p. 46
II -Firenze	p. 62
- L'urgenza della pace	p. 65
- La legislazione prima degli Ordinamenti (1281-1293)	p. 71
- Gli ordinamenti del 1293	p. 77
- La riforma dell'estimo: da territoriale a cetuale	p. 79
- Gli ambasciatori. <i>Miles, iudex, honorabilis popularis vel magnas non miles</i>	p. 84
- "Coequando penas". L'adeguamento della sanzione al rango	p. 89
- Le sanzioni per gli ufficiali comunali	p. 105
- Gli Ordinamenti di Giustizia e i <i>Libri Feudorum</i>	p. 108
- Discriminare tramite le liste: la stratificazione giuridica della cittadinanza	p. 115
- Il sodamento dei <i>cives</i> nella cultura politica comunale: il sodamento dei magnati ed il sodamento dei popolani	p. 119
- Il numero dei testimoni	p. 134
- Il ruolo del giuramento nella cultura politica comunale	p. 136
- Presenza ed attività politica dei magnati	p. 139
III Bologna	p. 149
- L'urgenza della pace	p. 151
- Annotazioni dei contemporanei riguardo alla legislazione per i magnati	p. 156
- Bologna prima degli Ordinamenti Sacratati e Sacratissimi	p. 164
- Il sodamento a Bologna: prima e dopo la codificazione normativa	p. 167
- Ancora sulle pene e sul ceto. Gli ordinamenti Sacratati, Sacratissimi e il diritto del XIII secolo	p. 178

- Le sanzioni per gli ufficiali comunali	p. 182
- Il <i>sindacato</i> , l' <i>examen</i> , l' <i>inquisitio</i>	p. 186
- Magnati e persone ecclesiastiche	p. 189
- La partecipazione al governo del Comune. Principi di rappresentanza e competenze	p. 194
- Presenza magnatizia nella vita politica amministrativa comunale. Oltre il consiglio del Popolo	p. 198
IV Milano	p. 211
- Le dinamiche del rapporto tra i ceti e la struttura istituzionale di governo	p. 214
-Brevi accenni di una codificazione consuetudinaria: il <i>Liber Consuetudinum Mediolani</i>	p. 222
- Cenni sulla commisurazione penale	p. 226
V -Nobili e Magnati nel Veneto	p. 235
- Nobili e Magnati a Padova	p. 235
- <i>Iudices</i> nel padovano	p. 247
- <i>Milites pro communi</i> e <i>milites adobati</i> nella cronachistica e negli statuti	p. 252
- Il Veneto	p. 257
Postfazione	p. 265
Appendici	p. 273
Bibliografia	p. 305

-Introduzione

Assumere a oggetto di ricerca la legislazione definita antimagnatizia, al di là di considerazioni che possono esser fatte riguardo all'opportunità di utilizzare una simile formula per definire una raccolta normativa, significa porre la presente indagine nel *mare magnum* degli studi che hanno indagato la natura e la collocazione, nella compagine comunale, di quei soggetti definiti come magnati e, di conseguenza, il loro rapporto con la loro "controparte", i popolani. Dal 1899, dall'uscita di *Magnati e popolani*¹, fino alla più recente pubblicazione di Christiane Klapisch-Zuber, un numero che viene da stimare sommariamente come "difficilmente censibile" ha arricchito la bibliografia sul tema.

Tema usato dunque, frequentatissimo, però ritengo mai abusato. Tale problema dell'identificazione dell'identità magnatizia e della delineazione del rapporto con il Popolo ha affascinato generazioni di studiosi sin dal XIX secolo². Risultò cosa facile, quasi obbligata nel fermento politico dell'epoca, colorire di aspirazioni e necessità ideologiche i moti di un Popolo che rincorreva nei Comuni la libertà e l'autonomia dalle quelle che erano viste come le "tetre" catene di un feudalesimo che aveva assunto le sembianze dei generici mali reazionari di fine Ottocento e inizio Novecento³. Terminata la fase di "identificazione" con il Popolo comunale e in seguito al tramonto di interpretazioni prettamente e dichiaratamente classiste del fenomeno, l'interesse non è andato scemando bensì attestando su nuove e talvolta opposte posizioni⁴.

¹ SALVEMINI, *Magnati e popolani*.

² Probabilmente la prima riflessione di carattere storiografico fu la *Dissertazione Cinquantesimaseconda, Del Governo, e della divisione de' Nobili e della Plebe nelle città Libere*, in MURATORI, *Dissertationes*, vol. III, p. 117-129.

³ Così l'individuazione del parallelismo tra il comune di Firenze e la repubblica romana. PARETO, *I sistemi socialisti*, p. 40. E ancora con la democrazia ateniese: PARETO, *Un'applicazione delle teorie socialiste*, p. 265. Per il dibattito Salvemini-Pareto si veda VALLERANI, *La città e le sue istituzioni*, p. 178-180.

⁴ JONES, *Economia e società nell'Italia medievale*; HEERS, *Partiti e vita politica nell'Occidente medievale*, p. 23, 75-80. Il Comune secondo Heers nasce e vive grazie all'accordo tra le grandi famiglie nobiliari. Inoltre afferma chiaramente come gli scontri e le sommosse popolari non sono segni di un conflitto tra classi bensì la manifestazione di macchinazioni degli esponenti aristocratici. Questo è il caso rappresentato dalla figura di Giano della Bella, di nobili origini che tramite le forze popolari riesce a creare un forte potere popolare.

Una rassegna bibliografica degli studi in merito non risulterebbe a questo punto utile, tanto più che negli ultimi anni numerose riflessioni molto dettagliate sono state apportate⁵. Ciò che credo si possa affermare, una volta osservata l'evoluzione e l'interesse degli studi nei confronti di questo soggetto, è che il piano della ricerca si è andato arricchendo di analisi che hanno osservato il tema da diverse angolazioni e che, ovviamente, si sono rivolte verso differenti aree geografiche e cronologiche. La motivazione di ciò, ritengo, sia piuttosto ovvia. Su di un argomento simile più che su altri nell'ambito della ricerca sulla civiltà comunale, convergono questioni e realtà apparentemente disgiunte ma che in una simile "sede di ricerca" si incontrano, o secondo altre prospettive, si scontrano. Esse sono, solo per citare le più evidenti, la dimensione feudale della società e del diritto, il rapporto tra città e contado, la questione riguardante la nobiltà, i rapporti di forza sia interni sia esterni l'ambito e il territorio urbano, la dimensione clientelare dei rapporti, ovviamente l'economia, le divergenti identità culturali, i processi di ascesa e caduta sociale e infine, lo scontro politico. Un interesse, dunque, che si è ampliato in una struttura a "mosaico", composita, nel desiderio e con la necessità di illuminare di volta in volta un aspetto o una prospettiva di un tema così complesso e difficilmente gestibile in sintesi generali. Un'attenzione simile ritengo sorga, per l'appunto, dalla stratificazione di piani di lettura diversi su di un unico soggetto storiografico.

Ciò che convergeva nel Comune di XII e XIII secolo erano, prima ancora di necessità e interessi di natura politica, economica e sociale, diritti diversi concentrati su di un'entità nuova: il Comune con le sue istituzioni. Sarà chiaro oramai che si sta parlando di quello che è stato definito il *pluralismo giuridico*⁶ proprio dell'età medioevale. In età comunale e più precisamente a partire dall'XII secolo fiorirono con intensità sempre crescente molteplici ordinamenti giuridici fra loro affiancati e talvolta sovrapposti: le grandi città, le piccole comunità rurali, le società di mercanti, le corporazioni artigiane e tutta una varia tipologia di associazioni e corporazioni⁷. Tutti questi baricentri di poteri e di diritti erano limitati sia in senso assoluto sia in rapporto alla reciproca coesistenza. *Permane in ogni dove questo sovrapporsi e convivere, spesso armonizzandosi, più spesso*

⁵ BERTELLI, *Ceti dirigenti e dinamica del potere nel dibattito contemporaneo*; ARTIFONI, *Salvemini e il medioevo*; MAIRE VIGUEUR, *Il problema storiografico: Firenze come modello e mito di regime popolare*, p.1-40; ARTIFONI, *Un carteggio Salvemini-Loira a proposito di «Magnati e popolani» (1895)*, p. 234-255; VALLERANI, *La città e le sue istituzioni*.

⁶ GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, pp. 127-201. L'autore manifesta in questa sede un parziale disaccordo rispetto a quanto sostenuto da VIOLANTE, *Il secolo XI: una svolta? Introduzione ad un problema storico*, p. 7-40

⁷ Magistrale la descrizione di questo pullulare di centri produttori di diritto in CALASSO, *Medio Evo del diritto*, I, p. 409-452.

*integrandosi, talora scontrandosi, tra diritto comune e diritti particolari, fra un patrimonio giuridico di conio prevalentemente scientifico – per sua natura e vocazione – universale e un pullulare locale di istanze consuetudinarie – le più varie [...] – sempre connotate di un forte particolarismo*⁸. Tutto ciò, ovviamente avveniva “al di sotto” di quel principio incrollabile che era l’universalità del diritto comune.

Un diritto peculiare di un’epoca, dunque, a cui bisogna accostarsi *come a una grande esperienza giuridica che nutre nel suo seno una infinità di ordinamenti, dove il diritto- prima di essere norma e comando- è ordine, ordine del sociale, moto spontaneo, cioè nascente dal basso, d’una civiltà che si autotutela contro la riottosità e l’incandescenza quotidiana costruendosi queste autonomie, vere e proprie nicchie protettive per singoli e per gruppi*⁹. Eppure di seguito a enunciazioni descrittive così profonde, convincenti e, oltretutto, quasi unanimemente condivise, permaneva e forse ancora permane una cultura giuridica *pervicacemente statalista [...] inquinata da riserve spesso originate addirittura dall’inconscio*¹⁰. Una tale distorsione dell’identità e dell’esperienza giuridica dell’epoca in questione porta alla non contemplazione dell’esistenza di gruppi e soggetti in grado di portare anche all’interno del nuovo ente, il Comune, diritti e peculiarità derivanti da consuetudini altre, disciplinate da diritti altri. In altre parole, consuetudini magnatizie, signorili o nobiliari, come si preferisce definirle, regolamentate dal diritto feudale e consuetudini proprie. E ancor meno si è voluto vedere in legislazioni emanate in ambito comunale e dirette nei confronti di questi soggetti il tentativo di “armonizzare” elementi e gruppi dotati di connotazioni giuridiche differenti, posti nella necessità di inserirsi in equilibri nuovi, mobili e di continua contrattazione, così come nuove erano le dinamiche della convivenza in una fase storica in cui il concetto stesso di cittadinanza era soggetto a evoluzioni e modifiche progressive.

Eppure, viene da affermare, gli indizi per individuare questa nuova “gerarchia contrattata” all’interno del Comune esistono e in questa sede si tenterà di porli in evidenza. In altre parole, la centralità del diritto e il pluralismo del medesimo non sono mai stati considerati come principi anche solo lontanamente sottesi alla promulgazione di una legislazione atta a regolamentare i comportamenti e i rapporti di un gruppo particolare che viveva all’interno della comunità dei *cives*.

⁸ GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, p. 223.

⁹ Passi tratti ancora una volta da GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, p. 31. Grossi si riconnette alle premesse teoriche di ROMANO, *L’ordinamento giuridico*, p. 27.

¹⁰ GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, p. 32.

Si aggiunga che negli ultimi decenni non si è potuto beneficiare di studi specifici a seguire gli oramai datati lavori di Gina Fasoli, l'unica che della legislazione "antimagnatizia" ha fatto l'oggetto di un'indagine specifica¹¹.

Queste le ragioni di una ricerca su di un tema ritenuto oramai noto e indagato in ogni suo aspetto, a tal punto che nei numerosi studi che per vie più o meno incidentali hanno incontrato tale legislazione mai è stato posto il dubbio sull'effettivo carattere lesivo e sulla effettiva causa prima di tali promulgazioni che con un moto generale hanno contrassegnato la storia normativa comunale dalla seconda metà del XIII secolo. Nonostante, infatti, l'unanime e dichiarato abbandono di visioni classiste della società comunale, la storiografia non è riuscita a scrollarsi di dosso anche solo un epiteto, "antimagnatizio" che non può evocare altro che quei scenari di opposizione politica di stampo idealista più o meno recentemente ripudiati.

Una necessità di verifica che prenderà forma principalmente in due direzioni. La prima cercherà di effettuare controlli e verifiche reciproche su tre casi scelti come "campione"; la seconda direzione porterà, invece, a indagare i singoli momenti messi in atto dalla legislazione stessa per individuare le necessità e le origini insite dietro l'istituto del sodamento, la maggiorazione delle pene per i magnati, la creazione di liste di "discriminazione", l'esclusione da determinati ambiti della vita politica e l'egemonia in altri settori.

Le tre città prese in esame saranno nell'ordine Firenze, oggetto naturale di una simile ricerca e riflessione, Bologna che con Firenze si contende il primato di città più antimagnatizia dell'Italia comunale e, infine, Milano. Se la scelta dei primi due soggetti, ritengo, potrà sembrare scontata, così non è la scelta del capoluogo lombardo. Milano si mostra di primo acchito come una comunità politica assestata su equilibri diversi rispetto alle altre due città menzionate. Comune, come è noto, che fondò ben presto il suo equilibrio sulla rappresentanza della cittadinanza, ovviamente esclusivamente quella dotata di rilevanza politica, per ceti. Sarà il confronto oppositivo tra le realtà prese in esame che fornirà alcuni dati ritengo molto interessanti, sia sul sodamento sia sulla maggiorazione delle pene previste per magnati o cavalieri. Un'ultima sezione sarà dedicata alla realtà veneta, primo nucleo e allo stesso tempo momento di riflessione da cui la presente riflessione muove i suoi passi.

¹¹ FASOLI, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell'alta e media Italia*, p. 86-133, 240-239; FASOLI, *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*, p. 351- 392.

A questo punto apparirà pleonastico illustrare le fonti che saranno utilizzate nel presente lavoro. Fonti normative in primo luogo, gli statuti comunali e corporativi insieme a produzioni normative di poco precedenti o coeve ma non prodotte in ambito comunale. Il confronto, ancora una volta, si mostrerà proficuo e funzionale nel tentativo di muoversi a ritroso per individuare le motivazioni strettamente giuridiche della legislazione per i magnati smontando, ove apparirà possibile, la compagine di “sovrastutture storiografiche” gravanti sullo specifico e parziale tema della legislazione antimagnatizia.

Capitolo primo

- La cultura politica e giuridica dal secolo IX al XIV

Ogni epoca della storia e della cultura possiede un patrimonio di concetti generali comuni a tutte le attività dell'intelletto. Nel medioevo questo patrimonio fu in larga parte composto di concetti giuridici. Equità, giustizia e diritto naturale erano i concetti fondanti della cultura medievale: principi di lontana origine greca che erano giunti nell'occidente medievale attraverso la giurisprudenza romana e attraverso la retorica, disciplina esercitata dagli oratori politici e dagli avvocati che ebbe, negli ultimi secoli di vita dell'Impero romano, un ruolo importante anche nella formazione del pensiero cristiano¹².

La ricezione della natura e del significato profondo attribuito alla giustizia nell'età del fiorire degli studi bolognesi, vero centro propulsore della rinascita giuridica dei secoli XI e XII, passò attraverso l'opera di mediazione su cui per secoli si esercitarono e operarono le maggiori menti filosofiche, giuridiche e teologiche. Le fonti, inoltre, che confluirono in quell'unica poderosa corrente che riuscì a creare l'identità giuridica forte, articolata e originale che fu propria del pieno medioevo, vi giunsero da provenienze diverse. La scuola bolognese ricevette ed elaborò le varie lezioni che il passato le offriva, tanto confacenti allo scopo grazie all'autorità che la fonte emanante, il *populus romanus* come anche l'uso secolare nel tempo, conferiva loro. La società che promosse il rinnovamento del diritto beneficiò dell'impulso dei bisogni nascenti dalla nuova economia commerciale e internazionale e non meno dal nuovo assetto sociale e politico. Proprio per tali ragioni cercò un diritto civile di più ampio respiro e adatto a questa nuova vita più movimentata e ricca¹³: e fu quindi naturale ch'essa abbia resuscitato dall'oblio i testi genuini del diritto giustiniano.

Dunque, come si è detto, oltre alla lezione del *Corpus Iuris*, vennero accolti anche gli insegnamenti provenienti dall'ambiente delle Arti liberali che a loro volta avevano

¹² PARADISI, *Il pensiero politico dei giuristi medievali*, in *Studi sul medioevo giuridico*

¹³ CALASSO, *Medioevo del diritto*, p. 353.

recepito la lezione dalle dottrine dei Padri della Chiesa¹⁴. Insieme a questi non si dimentichi il peso dei teologi, tra cui spicca Tommaso d'Aquino che, allo stesso tempo, aveva contribuito alla divulgazione dell'insegnamento ciceroniano e aristotelico. È proprio in queste fonti, eterogenee per provenienza e origine temporale, che si possono individuare i principi profondi che caratterizzano il pensiero degli uomini di legge e, perché no, di ogni uomo che nella società dell'epoca viveva, operava e per questo desiderava il mantenimento dell'ordine naturale che nella giustizia realizzava la sua manifestazione nell'ambito della sfera umana. Dall'*Etica nicomachea* deriva il principio che conferisce alla giustizia l'importanza precipua tra tutte le altre virtù. Nel *De officiis* Cicerone ricorda come ancora la giustizia sia la regina di tutte le virtù. Immagine tanto suggestiva da essere rappresentata ripetutamente nelle raffigurazioni pittoriche della giustizia. Si pensi, per richiamare uno degli esempi più alti della pittura medievale, allo zoccolo inferiore della cappella degli Scrovegni a Padova¹⁵. Il capolavoro di Giotto mostra la giustizia come regina in cattedra, sotto il cui mantello regna l'ordine. Presupposto grazie al quale le attività umane possono essere svolte senza timore e con le certezze di cui l'uomo può godere quando l'ordine, che solo può garantire l'equità, rende la società umana armonica.

Quello di *aequitas* è un concetto che si trova con grandissima frequenza nelle leggi come nelle opere di elaborazione, nelle famose glosse giuridiche ma che, nel contempo, non si lascia facilmente chiudere nel breve giro di una definizione¹⁶. La sua inafferrabilità non è un caso. L'*aequitas*, ereditata dalla tradizione e dalla cultura classica, conservava chiaramente le tracce della sua origine elaborata in un contesto non giuridico, benché, come scrive Calasso, dissimulata dal velo di una parola che nel diritto romano classico aveva designato un principio squisitamente giuridico, anzi addirittura il fine supremo di tutto il diritto, cioè l'eguaglianza¹⁷.

Diritto naturale, giustizia ed equità sono tre principi, tre realtà che insieme, parimenti, costituiscono la primaria concezione del diritto dell'epoca medievale. Isidoro di Siviglia con una sola definizione riesce a far comprendere la profonda connessione esistente tra le tre diverse sfere. È *aequus*, scrive, colui che vive *secundum naturam*

¹⁴ CORTESE, *La norma giuridica*, II, p. 5.

¹⁵ Recentemente un piccolo e interessante volume illustra nello specifico proprio la parte del ciclo di affreschi menzionati con un'interessante analisi della visione della giustizia da parte di Giotto in rapporto con la cultura dell'epoca. VINCENTI-MARCELLAN, *La giustizia in Giotto*.

¹⁶ CALASSO, *Medioevo del diritto*, p. 331.

¹⁷ CALASSO, *Medioevo del diritto*, p. 331.

*iustus*¹⁸. Dove, ovviamente, *secundum naturam* significa *secundum Deum*. L'*aequitas* è dunque l'adeguamento finale di ogni norma umana al precetto di Dio per l'attuazione della giustizia sulla terra. È qui, in questo passo, che si comprende l'enorme distanza, di cui parlava Calasso, esistente tra il concetto classico e quello medievale che, comunque, dal primo derivava.

La legge, dunque, è la possibilità umana di mantenere l'ordine e dunque la giustizia. Nessuno meglio di Tommaso d'Aquino spiegò il significato della legge. Chiedendosi cosa fosse la legge egli scrisse che non è comando, né prova di superiorità dell'autorità¹⁹. La legge è l'ordinamento della ragione, che traduce l'ordine della natura in ordinamento giuridico. È l'atto conoscitivo con cui si giunge a scoprire la natura stessa della società. La legge allora non è un atto putativo, ma un atto di umiltà. Alla luce di una tale concezione sulla creazione della legge, si possono comprendere molti degli aspetti che caratterizzarono gli ordinamenti giuridici delle società dell'età medievale. Si pensi al ruolo del giudice all'interno dell'ordinamento e alla gravità con cui veniva concepita e di conseguenza punita ogni sua interpretazione non perfettamente "ortodossa" della legge, ogni minima violazione o mancata applicazione di essa. La violazione della legge da parte di chi invece doveva applicarla, farla rispettare e non meno proteggere, assume la luce di un abuso di potere inaccettabile, che rischia di sovvertire l'ordinamento stesso²⁰. La violazione perpetrata da determinati elementi della struttura amministrativo-giuridica era dunque contraddistinta da una maggiore pericolosità, dovuta e legata all'identità stessa del violatore che fa sì che il medesimo meriti una penalizzazione superiore rispetto alla prassi comune ai più. Si noteranno nelle pagine seguenti, attraverso la descrizione specifica di alcune norme cittadine e non solo, le applicazioni di principi ancor una volta di derivazione classica. È dal celebre discorso di Claudio Saturnino²¹ riportato nel Digesto, che i giuristi dell' XI e XII secolo desunsero quel principio secondo il quale i medesimi reati hanno una connotazione più grave in determinate circostanze e, per questa ragione, la sanzione relativa deve essere superiore rispetto al caso ordinario. Questo principio sarà seguito fedelmente dagli statutori e non meno da sovrani quale Federico II,

¹⁸ ISIDORUS HISPANIENSIS EPISCOPUS *Etymologiarum libri*, X, 7.

¹⁹ CORP, *Thomas Aquinas on Friendship, Concord and Justice*; DYSON, *Thomas Aquinas, Political Writings*; GRANADOS, *Scientia speculativa: the theoretical politics of Thomas Aquinas: A Debate on Regime and the Transcendence of the Common Good*; MAIER, *Teleologie und political Vernunft. Entwicklungslinien republikanischer Vernunft bei Aristoteles und Thomas von Aquin*; BEJCZY, *Law and ethics*.

²⁰ NICCOLINI, *Il principio di legalità*, p. 155.

²¹ Digesto, 48, 19, 16, 1 e 2. *Claudius Saturninus libro singulari de poena paganorum*

per poi osservare che lo stesso principio non verrà abbandonato nemmeno da legislazioni cronologicamente successive a quelle che verranno analizzate in questa sede²².

Proprio per l'importanza della legge in relazione alla concezione dell'ordine e della giustizia, Tommaso d'Aquino rileva la necessità di regolare quanto più possibile la vita sociale mediante le leggi, per lasciare all'arbitrio degli uomini il campo più ristretto possibile²³. In questa maniera si garantisce anche che il giudice stesso non possa facilmente eludere o male interpretare la legge.

Erano dunque radici diverse quelle che confluirono nella formazione della concezione di giustizia che caratterizzò i secoli XII e XIII. La definizione di giustizia venne così dilatata fino ad andare oltre i confini della sfera tecnico-giuridica. La definizione, o meglio la rappresentazione medesima dell'ideale di giustizia, ebbe strette e non ignorabili connessioni con la sfera religiosa e morale. E come scrive Brunner, *i fondamenti religiosi sono alla base non solo del diritto ma dell'intero ordinamento di vita antico. Per tale motivo queste acquisizioni devono essere tenute presenti nelle opere di storia e non solo nella storia dello spirito e nella storia della cultura*²⁴ e, aggiungo, nelle opere di storia del diritto.

Diretta e più evidente dimostrazione fu l'inserimento della giustizia da parte dei giuristi civili, si noti bene, tra le virtù cardinali. La lezione proveniente dai teologi fu pienamente accettata anche nell'ambito degli studi di diritto civile.

Il legame stretto tra la sfera del diritto e sfera religiosa si comprende con particolare evidenza mediante la rappresentazione del diritto medesimo dell'epoca medievale come un sistema di sfere giuridiche concentriche che da quella del diritto divino e naturale scendeva fino alla sfera della legge civile²⁵. Fu proprio nel diritto naturale che le esigenze etiche della cultura giuridica, e non solamente giuridica, trovarono il campo più produttivo per soddisfarle. Il diritto naturale mostra ancora oggi quali siano i principi fondanti che ressero ogni manifestazione giuridica dell'età medievale. Il diritto di natura venne, come si è visto nelle parole di Isidoro, saldamente ancorato al principio di equità

²² Solo per fare un esempio, che verrà trattato, anche se non approfonditamente nelle pagine seguenti, si pensi ai passi delle costituzioni di Egidio Albornoz, in *Costituzioni egidiane dell'anno MCCCLVII*.

²³ S. THOMAE AQUINATIS *Summa Theologica*, II^a II^o, questione 95 a, I *ad secundum*. È necessario, scrive l'Aquinate, che gli uomini siano applicati da altri alla disciplina che fa raggiungere la virtù. Poiché non mancano i ribelli e coloro che soggetti e inclini al vizio era necessario stabilire delle leggi per la pace e la virtù degli uomini, insegnando loro a compiere volontariamente quel *giusto* che senza la disciplina della legge compivano solo per timore della punizione.

²⁴ BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, p. 13.

²⁵ CORTESE, *La norma giuridica*, I, p. 37.

che glossatori e giuristi sapevano di dover ricercare in ogni singolo fatto, negli atti giuridici e nei rapporti reali tra soggetti²⁶.

Tutto il sistema dei concetti giuridici, come si è visto, si andò riempiendo di un contenuto morale, ma accadde anche il contrario, che tutta la cultura politica acquistò un colorito giuridico. È questo il passaggio fondamentale per comprendere come, nell'età medievale, ogni costruzione teorica sulla natura e sui poteri degli organismi politici non si fondasse più sulle possibilità effettuali ma, in primo luogo, su parametri etico-giuridici, incentrati cioè sulla giustizia in quanto premessa fondamentale di ogni azione e modo di essere concernente le relazioni umane²⁷. Era un'esigenza prettamente medievale quella di mantenere saldo il legame tra il fenomeno giuridico e il principio etico a esso correlato²⁸. Individuato così un primo concetto fondante la cultura giuridica dell'epoca, è possibile comprendere come, anche quando la scienza del diritto rinacque a Bologna nell'XI secolo, la componente morale del diritto rimase una delle chiavi di volta del pensiero e dell'interpretazione del medesimo diritto di quell'epoca.

La civiltà che si sviluppò nell'epoca medievale fondava le sue radici nel diritto che diversamente da quello moderno non è né un artificio né una violenza imposta da elementi che si pongono al di sopra della società stessa. Dunque, come nota Brunner, si trattava di un diritto che viene dall'alto²⁹, situato in una dimensione superiore a quella degli uomini ma con un'accezione non equiparabile a quella che caratterizzò il diritto proprio dello stato assolutistico moderno. Il diritto, in epoca medievale, viene dall'alto, ma non da un'autorità emanante che sovrasta la società, bensì da principi morali, etici e religiosi che sono le radici del diritto, consolidate dagli uomini stessi, dalla consuetudine all'uso che il popolo proseguì nello svolgersi del tempo. È in questo senso che il diritto nel medioevo si situa al di sopra del popolo e non meno del sovrano³⁰. Si comprende così un punto distintivo fondamentale tra diritto medievale e diritto di antico regime: nel medioevo anche il principe sovrano è vincolato al potere tradizionale e al diritto³¹. Egli ne può interpretare il significato con un'autonomia, seppur di poco, superiore a quella conferita a giudici e alti funzionari, ma egli non fu, e non sarebbe possibile altrimenti, una delle fonti del diritto. In maniera differente, nel passato che si può far risalire all'epoca

²⁶ A questo proposito non si può non fare riferimento alle *Questiones super Institutis* di Rogerio, che trattando i problemi della teoria generale, disquisisce riguardo i temi della giustizia e dell'equità giungendo tramite questa al diritto naturale.

²⁷ PARADISI, *Studi sul medioevo giuridico*, I, p. 263-265.

²⁸ CORTESE, *La norma giuridica*, II, p. 28.

²⁹ BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, p. 210.

³⁰ BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, p. 40-41.

³¹ BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, p. 41.

dell'antico regime e, ancor prima, all'età in cui si formarono i primi stati regionali e nazionali, l'uomo era subordinato al diritto, in quanto struttura che pesava sopra la spontanea organizzazione della società, strettamente controllata dalla politica. Nell'età medievale, al contrario, il diritto era il cuore della civiltà stessa, che animava e regolava usi e norme di realtà plurali conviventi.

Per penetrare e comprendere quanto più possibile il medioevo giuridico e, di conseguenza, le sue ripercussioni e influenze nella sfera pubblica e sociale, bisogna procedere ad una "purificazione"³² mentale, possibile solo abbandonando schemi che invece che essere ordinanti sono deformanti. Applicare l'idea moderna di sovranità al mondo comunale e medievale è fonte di grossolani equivoci, poiché nel mondo medievale non è la politica che crea il diritto, come si è visto, essendo la giustizia e il diritto un ordine superiore e preesistente. Credo sia importante e chiarificatore a questo punto, ricordare le parole del Grossi: nel medioevo non esistono sovranità, ma un pullulare di autonomie politiche, in cui il diritto è la vera costituzione dell'organismo³³. In questo contesto il diritto è una dimensione ontica precedente e sovrastante quella politica³⁴.

Il mondo medievale, osservato nella prospettiva del diritto, si presenta come un reticolato di relazioni giuridiche che, pur autonome e indipendenti, nel momento in cui entrano in reciproco contatto, si mostrano caratterizzate dal rispetto delle realtà locali, secondo un ordine gerarchico chiaro ed inequivocabile. La reciproca posizione dei diversi diritti propri si esplicherà di conseguenza in più livelli, essendo diversi e molteplici i piani di confronto nell'intricato equilibrio della coesistenza. Il diritto di matrice imperiale convive, o meglio dovrà convivere, con quello comunale e consuetudinario locale, e viceversa. Il diritto proprio comunale, con l'ampliarsi della base sociale del comune, si vedrà nella necessità di fare una "collazione" dei diritti che diverse componenti sociali portano con sé. È in questo momento che nella produzione statutaria risuoneranno, come si avrà modo di vedere in seguito, forti echi del diritto feudale. Un tale sistema richiede un preciso ordine. E l'ordine, secondo Tommaso d'Aquino, include distinzioni: non vi è ordine senza distinzioni. Ciò spiega cos'è il diritto nel cuore della società medievale. Il diritto medievale, o meglio, i diversi diritti particolari che convivono nella medesima entità politico-sociale, spiegano la complessità della società civile: l'autonomia è, infatti, una nozione relativa e da calare nel contesto preso in esame. Autonomia non significa,

³² Citando le parole che il professor Grossi pronunciò nel discorso di apertura del convegno internazionale di studi "La civiltà comunale nella storiografia internazionale".

³³ BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*. Si faccia ovviamente riferimento al capitolo *Il concetto moderno di costituzione e la storia costituzionale del medioevo*.

³⁴ GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, p. 35.

dunque, assenza di legami tra le diverse realtà giuridiche, bensì indipendenza relativa dell'ente che necessariamente, a causa dell'ampliarsi delle autonomie, con l'organizzazione sociale che si muove verso forme via via sempre più complesse, deve creare ed intessere relazioni con gli altri enti. E, molto spesso, il terreno dove si incontrano questi poteri è il diritto. La società medievale vive, infatti, un potere politico incompiuto³⁵, poiché a differenza di quanto avverrà nell'epoca moderna, il diritto non era il cemento del potere, bensì la cartina tornasole della società nonché delle diverse società coabitanti nella medesima autonomia.

Altra premessa, piuttosto ovvia, ma ugualmente indispensabile riguarda la natura originaria del diritto. Il diritto medievale alla sua fonte non è un diritto legislativo, bensì un momento consuetudinario che nasce dal basso ed esprime la particolarità della società e le sue esigenze primarie. Il diritto medievale è così, a rischio di apparire ripetitiva, lo specchio di un sostanziale pluralismo che rispetta le micro-entità³⁶. Dal momento in cui l'Italia, per le complesse vicende storiche vissute, subì una divisione del suo territorio in diverse aree di influenza, si aprì un'epoca che Calasso definì singolarmente propizia al fiorire del diritto consuetudinario³⁷. Questo a causa di fattori diversi riconducibili alla situazione del contesto politico. Nelle regioni bizantine, per fare un esempio, l'autorità centrale era decisamente troppo lontana per potersi imporre su usi molto più familiari e abituali nella percezione delle popolazioni locali, soggette, tra le altre cose, a un repentino e continuo cambio dell'autorità loro superiore che con il passare del tempo portò le comunità a sviluppare forme di autonomia più o meno accentuate. L'imposizione di una legislazione creata in un centro lontano principalmente da un punto di vista culturale. Infruttuosa fu l'estensione della compilazione di Giustiniano nel 529 nei territori recentemente conquistati³⁸. Nei territori longobardi, invece, la via che portò alla progressiva affermazione di un diritto consuetudinario fu diversa, ma diede i medesimi frutti. In queste regioni si poteva osservare la convivenza di diritti nettamente distinti, rappresentati dalle due etnie compresenti nel territorio che vivevano secondo usi e diritti differenti, quello romano e quello longobardo³⁹. In questi territori vigeva il principio della

³⁵ GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, p. 35.

³⁶ Illuminanti a questo proposito sono le riflessioni che Paolo Grossi ha esposto al Convegno internazionale di Studi sulla Civiltà Comunale "La civiltà comunale nella storiografia internazionale" svoltosi a Pistoia in 9- 10 aprile 2005. Per la cronaca del convegno BERTAZZO, *La civiltà comunale nella storiografia internazionale. Pistoia 9-10 aprile 2005*, "Quaderni Medievali" 60 (2005), p. 213-219.

³⁷ CALASSO, *Medioevo del diritto*, p. 183.

³⁸ Grazie alla *pragmatica sanctio pro petitione Vigili*. ASCHERI, *I diritti del medioevo italiano*, p. 55.

³⁹ TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, p. 93-136.

personalità della legge⁴⁰ che portava con sé grandi difficoltà e punti di contrasto nel momento in cui due soggetti che vivevano secondo leggi diverse erano le parti di un medesimo negozio giuridico. Accadde così che le numerose difficoltà e le profonde fratture nate in seno a quella società fecero sì che in maniera del tutto naturale emergesse un diritto altro, una sorta di terza via, in cui la tradizione latina e il costume germanico, cedendo ciascuna qualcosa di proprio, si sono adattati in modo da poter servire egualmente alla popolazione romana e a quella longobarda. La consuetudine componeva insomma il contrasto tra due civiltà⁴¹. Come ci ricorda ancora l'insegnamento di Calasso, il diritto consuetudinario non fu il dilagare disordinato di acque senz'alveo⁴². La consuetudine fu posta entro quei limiti di principio validi per spiegare ogni altra manifestazione giuridica medievale: ancora una volta equità, giustizia e diritto naturale.

Il problema, cruciale per l'epoca qui considerata, del valore della consuetudine come fonte di diritto, venne risolto dai commentatori. L'ostacolo venne, infatti, affrontato e sciolto dai civilisti e, primi tra tutti, da coloro che operavano nella scuola di Bologna. Ma ancor prima dei giuristi bolognesi, i canonisti posero la chiave per la risoluzione del controversia nel valore etico della consuetudine medesima, riconducendo l'origine del diritto consuetudinario ai medesimi principi su cui si ergeva il diritto romano. Ma prima di giungere alla soluzione del problema, che tanto dovette affliggere i giuristi, da Irnerio fino a Giovanni Bassiano, il dibattito si articolò tentando di trovare la via conciliatrice che riuscisse a legittimare i diritti consuetudinari in rapporto allo *ius naturae*. Ulpiano attribuì allo *ius commune* il valore di diritto delle genti e quindi di diritto naturale anch'esso⁴³. Irnerio, commentando il passo di Ulpiano volle e riuscì a rappresentare la metamorfosi degli istituti naturali in istituti civili. Fu questo il momento più critico della teoria giuridica dei secoli della rinascita del diritto. Venne infatti ipotizzato che il diritto civile avesse inserito un elemento di iniquità nel diritto naturale, poiché il diritto civile non si rivelava sempre equo se misurato con il metro della giustizia astratta. Per superare l'apparente contraddizione Giovanni da Bassiano⁴⁴ utilizzò il concetto dell'equità civile che riuscì a mitigare la contraddizione tra un'*aequitas* propria del diritto naturale e l'*iniquitas* del diritto consuetudinario.

Questa realtà che presupponeva ovviamente la coesistenza di diritti eterogenei portò per lungo tempo gli storici del diritto a considerare che l'esistenza di un sistema

⁴⁰ CALASSO, *Medioevo del diritto*, p. 105-137.

⁴¹ CALASSO, *Medioevo del diritto*, p. 187.

⁴² CALASSO, *Medioevo del diritto*, p. 197.

⁴³ CORTESE, *La norma giuridica*, p. 66-67.

⁴⁴ GIOVANNI DA BASSIANO, *De regulis iuris*.

delle fonti secondo il quale il diritto nel medioevo organizzava nella vita concreta, e di conseguenza, ritennero esistesse una fonte che al primo grado annullasse le altre. In altre più semplici parole, sostennero che le fonti del diritto in ultima istanza si assommassero fino a culminare nella fonte del diritto più alta. Niccolini⁴⁵, alla fine del XIX secolo, parlò di gerarchia delle fonti anche per il medioevo, presupponendo così una compattezza del diritto inesistente in quell'epoca. L'assenza di unicità dell'entità politica era rispecchiata dalla non compattezza del diritto. Pansolli⁴⁶, Cetti e Santarelli⁴⁷, sul solco di tale teoria, estesero questo genere di studi a diverse città. Santarelli in seguito fece ammenda di quel modo di intravedere la società dell'Età di mezzo, per accettare la constatazione della peculiarità giuridica dell'epoca non accomunabile con quella moderna e contemporanea. È nella modernità, infatti, che si trova la coincidenza tra ordinamento giuridico e Stato. Lo Stato, in senso moderno, è il principale, ma non l'esclusivo, produttore del diritto. Dove non vi è Stato, così come non vi era nel Medioevo, all'interno dello stesso sistema politico si osserva l'esistenza di diverse fonti di diritto che convivono ovunque viga il pluralismo dei diritti.

Una tale organizzazione ebbe delle conseguenze. La conseguenza pratica più diretta fu che all'interno di uno stesso ente politico si viveva secondo usi e tribunali propri. Nel Medioevo, sin dai primi secoli, fioriscono, infatti, consociazioni e associazioni auto-organizzantesi e auto-giudicantesi. Tale fenomeno influenzerà la stessa struttura dell'apparato politico amministrativo, giacché il Comune medesimo si appoggerà agli organismi corporativi e cetuali per svolgere attività di controllo e per esercitare funzioni giurisdizionali. Tale organizzazione del Comune che delega poteri e competenze, oltre ad essere lo specchio stesso del diritto, in qualche modo impedisce (senza dare a ciò un'accezione negativa, non volendo fare un confronto qualitativo con la società propria degli Stati moderni) il processo di centralizzazione dei poteri nelle mani dell'apparato politico-amministrativo centrale. Questa peculiarità del mondo comunale, per l'appunto, propria della struttura organizzativo-amministrativa retta a Comune, emerge con ancora maggior chiarezza se confrontata con la coeva situazione delle corporazioni parigine. Se pure nel diverso contesto francese le corporazioni continuano da un lato a collegare la città con i suoi membri, essendo loro affidati compiti rappresentativi, di polizia, e di controllo⁴⁸; dall'altro mostrano come l'assenza di una qualsiasi forma di autonomia degli

⁴⁵ NICCOLINI, *Per lo studio dell'ordinamento giuridico nel comune medievale*.

⁴⁶ PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*.

⁴⁷ SANTARELLI, *L'esperienza giuridica basso medievale*; SANTARELLI, *Actor iuris homo*.

⁴⁸ OLIVIER- MARTIN, *L'organization corporatif de la France*, p. 232

enti, sottomessi al controllo del sovrano, non portassero a sviluppare forme giuridiche adatte a garantire l'autonomia e la convivenza di diversi enti in un unico apparato politico amministrativo, come avvenne invece nel contesto italiano. Il *Libro dei mestieri* sebbene codifichi le consuetudini corporative e i limiti dell'esercizio delle giustizie signorili, fu fatto redigere nel 1268 sotto impulso e comando del sovrano, Filippo Augusto, e non per l'esigenza spontanea della vita corporativa in relazione all'ente cittadino.

Entrando nello specifico tema del diritto che regolava la vita cittadina italiana del XII e XIII secolo, è utile richiamare ancora una volta alla mente come il diritto medievale non fu certo solo un momento consuetudinario. La riscoperta del *Corpus Iuris Civilis* fu l'evento fondamentale nella storia giuridica del medioevo⁴⁹. Gli esperti di diritto dal XII secolo operarono sul *Corpus Iuris* congiungendo le basi di fondazione romana con successive elaborazioni sapienziali. Si giunse allora alla "codificazione" di un diritto che proprio per la sua discendenza dal diritto romano godeva della caratteristica di universalità dell'antico Impero romano.

Quella del Comune è un'unità giuridica composta che supera i confini della città ma non annulla le sue caratteristiche peculiari. Non si può ipotizzare una gerarchia di fonti, come sosteneva Niccolini, bensì fonti co-vigenti con una proiezione giuridica limitata alla propria sfera di competenza nonché di influenza, in cui il diritto sapienziale sopperisce le lacune degli statuti. In questa realtà l'universalità che proviene dal diritto romano convive con il particolare. Questa teorizzazione della convivenza di molteplici diritti senza una conseguente insorgenza di opposti e contraddizioni, si deve all'opera di Francesco Calasso⁵⁰. Egli constata che la nuova realtà del Comune non poteva più adattarsi al diritto longobardo-franco, né era sufficiente all'organizzazione della società la tradizione delle leggi romane giunte attraverso epitomi o estratti né, tanto meno, lo erano le consuetudini locali, non essendo ancora strutturate negli statuti e dunque non ancora commisurate alle necessità della società comunale. Tale nuova società avrebbe creato un diritto civile di più ampio respiro adatto a un nuovo stile di vita vivace e ricco. Per questa ragione essa ha riportato alla luce i testi del diritto giustiniano e in particolare un testo

⁴⁹ Si può ipotizzare che lo studio del diritto romano fosse già avviata sin dal secolo XI. Si individuata la frase, o meglio formula *Ius et actionem* propria del diritto romano (nello specifico *Digesto* 18, 4, 24) in una carta fiorentina del 1013 in MITTARELLI, *Annales Camaldulenses*, vol. III, col. 5-6, documento numerato 3. Come ha notato Leicht, la comparsa di questo documento in Toscana attesta che i giuristi "Lombardi" erano già nella condizione di studiare il diritto romano. RADDING, *The Origins of Medieval Jurisprudence*, p. 84-86; LEICHT, *Iures et actiones nei documenti del periodo prebolognese*, in *Scritti vari*, vol. II, tomo II, p. 253-262.

⁵⁰ CALASSO, *Il problema storico del diritto comune*.

fino allora sconosciuto: il Digesto⁵¹. Ne Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale Calasso illustra come il sistema del diritto comune medievale dia una spiegazione, un senso ed una collocazione ai diversi *iura propria* coesistenti. Si può allora cogliere il cuore di questa civiltà che fondava la sua stessa esistenza ed organizzazione sul rispetto dei diversi ordinamenti giuridici.

Questa è senza dubbio una delle principali peculiarità, o meglio, la stessa identità giuridica e politica del Comune di XII e XIII secolo. Tale peculiare identità è la ragione stessa per cui non è possibile parlare di Stato in sede di storia della civiltà comunale se, parlando per l'appunto di Stato si accoglie la definizione moderna e, di conseguenza, si fa riferimento a un ente politico con effettività di potere su un territorio⁵², con una sua propria teoria e concezione, o meglio, come la chiama Paolo Grossi, una sua propria "psicologia" del potere. Allora il termine non può essere applicato alle strutture politiche dell'età medievale e dunque al Comune poiché l'odierna definizione sarà riscontrabile solo in seguito alla rivoluzione francese, nello stato giacobino del 1794. È per tale ragione che parlare di Stato facendo riferimento a una realtà pluralistica ritenendola confrontabile con lo Stato moderno può essere fortemente fuorviante. E gli effetti devianti sono riscontrabili nell'opera dello stesso Calasso, nel significato che attribuisce ai termini di "Stato" e di "Sovranità"⁵³. Inserendosi a pieno titolo nella corrente idealista della storia, sostiene come non sia possibile vedere "lo Stato" e "la Sovranità" nell'epoca medievale nel momento in cui ci si aspetti di trovare tali principi ad uno stadio "evolutivo" che verrà raggiunto solo durante i secoli dell'antico regime; se ci si aspetta di trovare cioè, citando le sue stesse parole, due dogmi⁵⁴, due realtà perfettamente strutturate e codificate nella teoria politica. Ma la sovranità medievale, come ricorda Grossi, è superiorità in relazione di dipendenza relativa e reciproca, mentre sovranità, nel mondo moderno, è dipendenza assoluta nei confronti dell'autorità.

La differenza è dunque sostanziale, non limitata alle prospettive ed alle aspettative di storici e giuristi. Dunque, come invita Paolo Grossi, *dobbiamo liberare le nostre coscienze da concetti assoluti: non esiste nel Comune né lo Stato né l'idea di Stato*⁵⁵,

⁵¹ PATETTA, *Sull'introduzione del digesto a Bologna e sulla divisione bolognese in quattro parti*, p. 3-20.

⁵² La bibliografia elgi studi sul tema sono ampi e puntuali. Si faccia riferimento a *Origini dello stato*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera; *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, a cura di G. Chittolini; CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado*

⁵³ CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità*, p. 18- 37.

⁵⁴ CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità*, p. 21

⁵⁵ Queste parole sono riportate dal discorso fatto in apertura dei lavori del già citato convegno del Centro di Studi sulla civiltà comunale di Pistoia.

termine utilizzato anche negli studi riguardanti il medioevo come un concetto universalmente valido, come indicatore di realtà oggettive e indiscusse⁵⁶.

Come indica lo stesso titolo del capitolo, non ci si può esimere in questa sede dal tentativo di illustrare, quanto più coerentemente possibile, seppur in maniera schematica e limitata, le tappe principali dell'evoluzione e del mutamento del pensiero giuridico che si dipana e si evolve tramite l'evoluzione delle strutture e della cultura politica nell'arco cronologico che va dal IX al XIV secolo.

L'impero carolingio fu certamente l'evento politico, se così può essere definito un fenomeno di una tale vasta portata, che forse più di ogni altro segnò ed influenzò la successiva vita politica e istituzionale dei secoli medievali, nonostante il suo territorio abbracciasse solo una piccola parte dell'Occidente⁵⁷. Esso, innanzitutto, rese evidenti per la prima volta dalla fine dell'età tardo antica, il vero mutamento dei tempi e il tramonto del mondo e della civiltà classica. Le forme organizzative dell'Impero mostrarono in maniera chiara e distinta quali fossero i diversi ranghi che componevano la società⁵⁸. L'Impero portò ad una sostanziale uniformità delle istituzioni e, non meno, della civiltà⁵⁹: l'unica civiltà rimasta nell'Europa continentale, nei territori non soggetti all'influenza islamica o bizantina, era per l'appunto quella carolingia. Il gruppo dominante alla guida dei centri del potere del IX secolo era caratterizzato, dunque, da una mentalità politica e culturale che poteva omogeneamente influenzare aree che comprendevano almeno parte della penisola italiana, la Gallia, lembi di quella iberica e i territori degli attuali Belgio e Germania. E in tale organizzazione era palese l'idea che un gruppo sociale fosse predisposto a detenere il potere. Questo gruppo, formato dai membri al seguito del re, curavano gli interessi regi una volta sostituiti gli ultimi residui dell'antica burocrazia romana. Tale concezione era radicata e naturale nella mentalità dei carolingi. In questa visione rigidamente gerarchica della società la terra era il discrimine del potere derivato dalla ricchezza e dal potere sociale direttamente era emanato dal possesso fondiario⁶⁰. Il gruppo dirigente, da taluni storici definito come "classe dirigente"⁶¹, si notava essere

⁵⁶ DUSO, *Il potere*, p. 13.

⁵⁷ BARRACLOUGH, *Il crogiolo dell'Europa*, p. 13. FICHTENAU, *L'impero Carolingio*, p. 148-195.

⁵⁸ In realtà la palese manifestazione della suddivisione in ranghi della società era propria anche degli alamanni, che suddividevano la popolazione in *primi, medi e minofledis*. I longobardi hanno come loro massimo "grado" i *meliorissimi*, mentre gli anglosassoni suddividono la gerarchia in *eorls, ceorls e laets*. VINOGRADOFF, *Le origini del feudalesimo*, p. 420.

⁵⁹ BARRACLOUGH, *Il crogiolo dell'Europa*, p. 14.

⁶⁰ BOUSSARD, *La civiltà carolingia*, p. 49-52

⁶¹ BARRACLOUGH, *Il crogiolo dell'Europa*, p. 26.

formato da un'aristocrazia⁶², ricca ed omogenea al suo interno, costituita per la sua totalità da proprietari terrieri. Tuttavia nei secoli successivi la struttura sociale andò enormemente complicandosi man mano che la società feudale affermava se stessa. Le strutture feudali sin dal tempo di Carlo Magno, e prima ancora, andavano infatti sviluppandosi con una forza tale da limitare strumenti e strutture di potere alternative. Fino all'814, è importante precisare, il controllo regio regolamentava e poneva freni allo sviluppo anarchico di queste forze. Una volta che il potere centrale andò indebolendosi nella fase immediatamente successiva la morte di Carlo, la "realtà" feudale poté esprimere le proprie potenzialità sul resto della società⁶³. Essa andò imponendo all'interno della società una stratificazione a sé stante, retta da proprie consuetudini e leggi valide solo per essa, con tribunali propri e divisa al suo interno in strati gerarchici, complicando quella omogeneità che aveva caratterizzato il ceto di governo franco fino alla prima metà del IX secolo. Ciò, come sottolinea Paradisi⁶⁴, corrispondeva alla propensione verso la gerarchia che investiva ogni aspetto della vita nel mondo medievale di quei secoli e di quelli che seguiranno: dai rapporti tra le entità politiche più diverse, dal Comune all'Impero, senza dimenticare i diversi signori, laici ed ecclesiastici, che completavano il quadro delle strutture del potere nel mondo politico dell'occidente medievale, fino ad arrivare ad influenzare e determinare la cultura politica e lo stesso modo di considerare la realtà del quotidiano. Un'altra grande "struttura" di potere caratterizzata da una forte gerarchizzazione dei suoi organismi non può non essere considerata: la Chiesa. Essa, nel periodo ancora precedente quella fase che vide l'ascesa del ruolo del vescovo di Roma nell'orbe cristiano, si radicò nella società e nel territorio tramite la sua stessa struttura, che vittoriosamente sopravvisse alle vicende politiche europee anche grazie all'organizzazione capillare sul territorio ottenuta tramite la gerarchizzazione dei suoi prelati e dignitari ecclesiastici.

In ogni aspetto della società l'idea della distribuzione gerarchica delle dignità e dei poteri rimaneva dunque ferma e investiva di conseguenza ogni aspetto interno ed esterno la vita giuridica dell'epoca. Nella società la gerarchizzazione delle strutture e delle dignità si manifestava con forza ed evidenza nei rapporti tra i poteri e non meno nei rapporti tra i componenti dei diversi ceti sociali.

La gerarchizzazione della società e delle strutture di potere, l'*aequitas* ed il concetto di giustizia caratterizzato da forti connotazioni morali non sono gli unici

⁶² AIRLIE, *The Aristocracy*, p. 431-450.

⁶³ MITTEIS, *Le strutture giuridiche e politiche dell'età feudale*, p. 124-126.

⁶⁴ PARADISI, *Il diritto e lo spirito nel Medio Evo*, in *Studi sul medioevo giuridico*, p. 1156-1158.

principi, le uniche idee guida da tenere presenti e fermi nel ragionamento che porti all'identificazione dell'identità giuridica della civiltà comunale dei secoli XII e XIII. L'elemento spirituale, insieme agli altri citati, permeava completamente tale concezione gerarchica del mondo, esprimendo un'altra esigenza del pensiero medievale in cui l'elemento spirituale è destinato ad incontrarsi e a compenetrarsi nel mondo dei concetti giuridici⁶⁵. Quanto importante fosse tale visione per il modo di intendere il potere politico e per il progresso del pensiero giuridico lo testimonia, come sostiene ancora Paradisi, la rilevanza che ebbe il *corpus mysticum paolino* per i filosofi, teologi e giuristi: esso esprime il concetto di un'infinità e molteplicità di corpi e di spiriti riuniti in un'unità che trascende i singoli, la sola capace di dare un senso unitario a quella realtà molteplice. L'idea del *corpus mysticum* fu d'ispirazione, nel XIII secolo, anche alla maturazione del concetto di persona giuridica, ciò a testimonianza di quanto centrale e vivo fosse questo concetto, foriero di suggestioni e di profondi sviluppi, nelle menti degli uomini di scienza dell'epoca.

La dottrina della *reductio ad unum*, una delle espressioni che più caratterizzarono il pensiero politico, giuridico e ovviamente teologico dell'età di mezzo, teorizzata dalla cultura classica e da pensatori quali Agostino da Ippona, ma ancora prima da Aristotele, divenne una preoccupazione centrale in età medievale tanto da giungere ad identificarsi con la filosofia stessa, nel tentativo di adattare questo edificio colossale alla civiltà cristiana. E in questa impresa si innalzarono le figure di Tommaso d'Aquino e Alberto Magno⁶⁶. La concezione unitaria del cosmo venne mutuata, come molta parte delle fonti della cultura medievale, da pure speculazioni elaborate in ambiente greco e poi trasfigurate e rese più accessibili grazie alla giurisprudenza romana. In tale ambiente culturale la concezione di un *Corpus* unitario, valido per descrivere e concepire ogni realtà e società, si fa sempre più vivo e forte non solo nelle opere dei teologi, ma anche nella risorta scienza giuridica. L'assioma della *reductio ad unum* per Aristotele e non meno per i filosofi medievali, rappresenta il principio d'ordine universale, che dal mondo della natura si riflette nell'entità sociale. E questo ordine non può coincidere, per Aristotele come per Tommaso, altrimenti che con un Essere trascendente, in cui la molteplicità si dissolve: *omnis multitudo derivatur ab uno*⁶⁷. La speculazione medievale fa proprio, nel profondo, questo principio, facendone il perno di tutta la filosofia politica. Sono frequenti in numerosi trattati e scritti filosofici le immagini simili a quella a cui ci

⁶⁵ PARADISI, *Studi sul medioevo giuridico*, p. 263-433.

⁶⁶ CALASSO, *Medioevo del diritto*, p. 372.

⁶⁷ TOMMASO D'AQUINO, *De regimine principum*, I, 2.

riportano le celebri parole di Giovanni di Salisbury, nel suo *Polycraticus*⁶⁸, in cui la società è paragonata ad un corpo, la cui esistenza è legata al corretto funzionamento di ogni suo organo ed arto⁶⁹. In maniera simile viene con sconcertante frequenza utilizzata la metafora della nave, dagli echi aristotelici⁷⁰, nei contesti più disparati, dalla letteratura a testi normativi comunali. E non si ritenga si tratti di meri e vuoti artifici letterari, privi di un fondamento che attinga alla cultura politica dell'epoca. I notai padovani, in calce al loro statuto s'identificano con il timone di questa nave che è il Comune di Padova, ricordando che essi non hanno il merito di mantenere la struttura a galla. Tuttavia rendono evidente nello stesso passo della rubrica che senza i notai stessi, mai la nave potrebbe giungere al porto⁷¹. Ed ancora una nave è la Chiesa il cui nocchiero è Cristo, e sempre una nave è l'Impero, in una metafora utilizzata da Corrado II. Si può così concludere affermando che la preoccupazione principale della riflessione politica del medioevo non riguarda tanto le forme di organizzazione bensì i fondamenti etici dell'organizzazione stessa. È il concetto ideale di giustizia a fornire lo schema di valutazione della realtà e dell'evolversi dei rapporti politici. La giustizia e la sua categoria etica, dunque, insieme al diritto, sono al centro della riflessione giuridica⁷². È a questo punto che la teoria politica del principio di unità entra nel mondo del diritto, dove troverà il luogo in cui *far fruttare nuove e originali creazioni di pensiero*⁷³. L'*unum ius*, l'unico accettabile dalla speculazione filosofica e teologica non sarà mai un "diritto unico", ma diventerà, in via speculare alla filosofia e alla teologia, l'ente unitario in cui la molteplicità si dissolve nell'unità. *Corpus, universitas e communitas* sono i termini di origine giuridica che ci danno la misura dell'organizzazione della società in enti e, allo stesso tempo, sono i termini che più di altri possono dare la misura di come il diritto e le sue concezioni fondamentali, come la fenomenologia appena descritta, fossero profondamente recepite dall'organizzazione sociale.

Risulterà allora evidente che dagli studi che sin dall'Ottocento si occuparono della civiltà comunale, tale forte connessione tra concezione filosofica, politica e giuridica della

⁶⁸ JONNIS SARESBARIENSIS POLYCRATICUS, coll. 515. La distinzione dei ruoli connessa con una vertical division of society (GOETZ, *Social and military institutions*, p. 454) è rinvenibile ancor prima in AGOSTINO, *De civitate Dei*, 19,13.

⁶⁹ STRUVE, *The importance of the Organism in the Political Theory of John of Salisbury*, p. 303-317. In senso più ampio si consideri il paragrafo *Early medieval "theories" of social classification* in GOETZ, *Social and military institutions*, p. 454-457.

⁷⁰ ARISTOTELE, *Politica*, p. 76-77.

⁷¹ ROBERTI, *Le corporazioni padovane*, p. 158. *Sunt enim notarii quasi navium instrumentum taliter remi, sine quibus nauta, quamvis providus et discretus, complere non poterit iter suum. Quin imo navis ipsa, qua etiam et portantur prorsus, absque remigio portum propositum non attinget.*

⁷² FUMAGALLI BEONIO BROCCIERI, *Il pensiero politico medievale*, p. 59-81.

⁷³ CALASSO, *Medioevo del diritto*, p. 372.

realtà e della società, che fu propria del medioevo, non ha mai influito sull'imperante tendenza degli storici ad analizzare ogni aspetto della vita comunale alla luce del materialismo storico⁷⁴. Lo studio della società comunale, analizzata come un insieme di raggruppamenti separati e conflittuali, non lasciò mai trasparire dal contesto comunale quest'afflato della cultura medievale, che considera l'unità e la partecipazione, e non i contrasti tra classi o ceti, i principi fondanti della società e degli organismi politici.

In maniera più evidente che in qualsiasi altro campo d'indagine, lo studio dei rapporti tra il Popolo e il ceto aristocratico e magnatizio misero in evidenza come per la storiografia la lotta di classe rimanesse la chiave di lettura preferenziale, applicando così un modello anacronistico rispetto al contesto sociale analizzato, causando una falsatura nella prospettiva dell'indagine storica. Credo sia opportuno anche in questa sede riportare le forti e chiare parole di Brunner: *non si può lavorare con ideologie fissate in maniera predeterminata, bisogna ricercare la realtà, non meno quella storica in maniera diretta. Non si possono utilizzare categorie basate su concetti astratti per analizzare una realtà storica: non si avranno per questa via frutti con un qualche valore scientifico*⁷⁵.

Voglio concludere questa premessa con la speranza di aver rievocato, seppur in maniera troppo rapida rispetto all'importanza dei temi trattati, quali sono i principi che definiscono la peculiarità della concezione della giustizia propria dell'età di mezzo. Premessa inadeguata anche per l'impossibilità, in questa sede, di indugiare sui dettagli di quel vivo e complesso dibattito che coinvolse la storiografia giuridica dei decenni passati riguardo alla natura del diritto medievale in opposizione a quello moderna, al problema dell'*aequitas*. Un dibattito, per definirlo in poche parole, inerente la caratterizzazione e raffigurazione del diritto, della giurisprudenza e della giustizia propria dell'età medievale⁷⁶.

Una breve precisazione, legata a tale dibattito, credo sia utile apporre per chiarire le pagine che di diritto proprio e consuetudinario si occuperanno in seguito. Parlando di *aequitas*, del principio di giustizia elevato dalla filosofia e dalla teologia per poi riversarsi nuovamente nel diritto, non si vuole dipingere una giurisprudenza ingenua, pura di ogni malizia, tesa al bene ed incorruttibile grazie alla forza dei suoi principi che alla divinità

⁷⁴ Ovvio il riferimento alle teorie elaborate Marx ed Engels nelle pagine del Capitale e del Manifesto. Tali opere ebbero il merito di fungere da cassa di risonanza del pensiero del filosofo tedesco. Erroneo però sarebbe attribuire al solo Marx la paternità del materialismo storico.

⁷⁵ BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, p. 221.

⁷⁶ BELLOMO, *Parlando di "ius comune"*; BELLOMO, *Medioevo edito e inedito*; LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*; CALASSO, *Lezioni di storia del diritto italiano*.

sono riconducibili⁷⁷. Nemmeno però si può accettare una visione opposta, che trova forse maggiore consenso tra gli storici che tra gli storici del diritto, di una scienza giuridica medievale, soprattutto se calata nel contesto comunale, ostaggio degli interessi particolaristici, economici e non meno politici⁷⁸ che la fazione o parte che deteneva il potere in un determinato luogo e arco di tempo voleva favorire e aumentare. Non ritengo sia necessario aderire a una o all'altra posizione. *In medio* si può rinvenire non solo la virtù, ma spesso anche la verosimiglianza e la ragionevolezza. Allora come oggi, e come in tutte le epoche "umane", la distanza esistente tra principi e prassi, tra ideale e contingente, talvolta corrotta, pratica dà la misura della casistica incostante che la variabile "uomo" sempre comporta. E ciò, si tenga presente, non riduce l'importanza e l'influenza che i principi originari del diritto medievale volevano infondere e, di fatto, infusero, a leggi e norme.

Alla luce di ciò mi sia concessa una breve riflessione. Se è vero che la comprensione di un soggetto d'indagine talvolta deve passare attraverso la via del confronto, allora forse non è fuori luogo constatare come per l'uomo moderno e, non meno, per noi contemporanei, la giustizia è l'insieme di coloro che operano per renderla, per restituirla. La giustizia è da noi concepita come un insieme di apparati costituiti da uomini che invociamo nel momento in cui vengano violati diritti e leggi. Ma ciò che invociamo sono, comunque, uomini. Quando l'uomo medievale invocava giustizia, egli invocava il ripristino dell'ordine voluto da Dio, un concetto lontano dalle menti moderne ma reale per chi riteneva che un ordine naturale esistesse con la stessa forza pragmatica della realtà quotidiana e che, di conseguenza, agli uomini di legge non spettasse altro che ripristinare e salvaguardare la legge: scoprirla, non crearla. Questa la diversità: la concretezza di un ordine divino che scendeva fino a quello naturale e umano da una parte, dall'altra un ideale difficilmente definibile, che noi non possiamo sperimentare se non tramite la sua negazione: l'ingiustizia o la giustizia negata.

⁷⁷ BELLOMO, *I giuristi, la giustizia e il sistema di diritto comune*, p. 149-161.

⁷⁸ A questo proposito si veda innanzitutto SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto*.

- Le fonti. I testi normativi nella «koinè» giuridica medievale

Parlando di fonti in questa specifica sede non si intende nuovamente trattare dei principi originari del diritto medievale bensì, molto più prosaicamente, dei testi legislativi e dunque delle fonti per la storia nella loro accezione più “empirica”, a noi giunte dalle grandi elaborazioni che nel medioevo videro la luce.

Ciò che vuole essere messo in evidenza è la già nota stretta relazione esistente tra le differenti legislazioni che nei secoli XII e XIII regolarono e salvaguardarono il diritto delle comunità che le assunsero a baluardo della giustizia. Importante è porre l’accento sul fatto che le relazioni rinvenibili non riguardarono solo la legislazione comunale ma anche produzioni apparentemente lontane, sia dal punto di vista cronologico sia per il contesto storico e politico che diede loro la luce. Le relazioni possono svilupparsi in molteplici direttrici. Possono essere relazioni di reciproca o univoca influenza, in un rapporto di influenza diretta o indiretta, orizzontale o verticale. Ciò può essere dovuto alla volontaria e vicendevole contaminazione, basti ora pensare all’esempio già qui citato e forse maggiormente noto, dei legami di scambio e interazioni tra legislazioni e legislatori delle città comunali⁷⁹. Ma vi sono anche campi legislativi che, apparentemente separati per il contesto socio politico e per il regime che guidava l’organizzazione comunitaria, mostrano una coesione nei principi di regolazione del diritto molto più forti di quanto la sola osservazione di un unico contesto di produzione legislativa possa mostrare. Constatazione che, d’altronde, si mostra ovvia nel contesto del diritto comune che ordinava le diverse normative emanate. regolare

Se certamente la scuola bolognese fu centro propulsore di una nuova linfa per la materia giuridica che nella legittimazione dell’autorità romana trovò la sua forza autoreferenziale, non si possono ignorare le vicende più antiche del diritto medievale europeo. I capitolari carolingi, per quanto non siano mai riusciti a soppiantare le trame

⁷⁹ Si pensi in primo luogo alla disputa storiografica sulla genesi degli Ordinamenti di Giustizia fiorentini e gli Ordinamenti Sacrali di Bologna. L’acceso dibattito fiorì negli ultimi decenni del XIX secolo. Oggetto della contesa dotta era definire quale delle due legislazioni fosse più antica e dunque, quale avrebbe influenzato le successive normative in materia.

complesse del “sistema” dei diritti personali di coloro che vivevano secondo le *leges romanae* o le *leges barbarorum*, favorirono lo sviluppo di una legislazione maggiormente uniforme grazie all’impegno dei giudici nell’applicazione dei capitolari medesimi. Ciò favorì un primordio di unità per la futura evoluzione del diritto⁸⁰, in cui costituzioni imperiali romane e capitolari degli imperatori franchi ebbero il ruolo di forza unificatrice nella frammentarietà delle entità politiche, delle istituzioni e dei tribunali.

Vi è, ovviamente, una matrice comune, storica e concettuale al medesimo tempo dietro le diverse raccolte legislative di cui le comunità e gli enti si dotarono nel corso dei secoli medievali. Ciò che da queste premesse si vuol fare conseguire è la semplice osservazione delle forti e profonde analogie intercorrenti tra testi normativi apparentemente lontani.

Non per questo si vuole in questa sede fare un confronto tra diverse normative. Si vuole semplicemente mettere in evidenza quei principi, presenti in diverse produzioni di testi per individuare i caratteri peculiari e unici di quelle legislazioni definite “antimagnatizie”. Di conseguenza si vogliono elencare e porre in risalto i dispositivi e le norme di principio che se considerati peculiari di un solo contesto possono facilmente divenire prova di un progetto scente di egemonia politica, mentre se inseriti nella prospettiva di una comune origine mostrano la continuità forte e diretta di un’organizzazione del diritto, e dunque della società, su base cetuale, o più precisamente, di rango e dignità.

La circolazione del diritto, infatti, non può esulare da una comune accettazione e identificazione dei principi e dei valori, religiosi ma anche civili e politici da parte delle diverse forme di organizzazione comunitarie che nei secoli centrali del medioevo vanno a colmare i vuoti di potere lasciati dalle anteriori e oramai scomparse strutture istituzionali.

Tramite le fonti che verranno prese in considerazione in questa sede si cercherà di rinvenire quei principi comuni in grado di collocare idealmente nell’opportuno contesto di principi e consuetudini i tratti peculiari delle normative emanate nei comuni italiani attorno alla seconda metà del XIII secolo.

⁸⁰ HAZELTINE, *Il diritto romano e il diritto canonico nel medioevo*, p. 328-329.

- I Libri Feudorum

I *Libri Feudorum*⁸¹ o, come più propriamente sono chiamati, le *Consuetudines feudorum*, sono un raggruppamento di testi normativi, sia legislativi che dottrinali, nati attorno all'XI- XII secolo⁸². Questo complesso normativo nel Duecento venne inserito accanto al *Corpus Iuris* giustiniano: entrò dunque a far parte del diritto romano "comune".

L'oggetto delle *Consuetudines feudorum* è ovviamente il feudo, il contratto feudale che era sorto in via consuetudinaria attraverso la prassi negoziale e attraverso la giurisprudenza delle corti feudali. Tali consuetudini poggiavano principalmente su di un singolo testo legislativo: la *Constitutio de feudis* di Corrado II. Così come sostiene Brancoli Busdraghi⁸³, il quadro sociale in cui questa legge fu emanata si riconnette al diritto pubblico e all'esercizio del governo regio. Fu per questo motivo che gli imperatori continuarono a prestare attenzione a tale materia, così come fecero Lotario II e Federico I nel 1154. Conseguì che le leggi imperiali entrarono di diritto nelle *Consuetudines*, accanto all'editto del 1037 ed al *Liber legis langobardorum*⁸⁴, comunemente chiamato *Lombarda*.

All'inizio dell' XI secolo si avvertì la necessità di mettere per iscritto questo insieme di norme, fissando ed elaborando la prassi più generalmente seguita. La sua forma definitiva, la *Vulgata*, divisa in due libri, vide la luce all'inizio del XIII secolo. L'opera era composta prima da trattatelli, detti *summulae* di varia provenienza, come il trattato di Ugo di Gambolo, giudice a Pavia. Attraverso vari passaggi e stratificazioni il

⁸¹ Per la consultazione del testo e delle glosse dei *Libri Feudorum* si è presa in considerazione l'edizione in appendice al MONTORZI, *Introduzione allo studio della glossa ordinaria dei Libri Feudorum*.

⁸² DI RENZO VILLATA, *La formazione dei «libri feudorum» tra pratica di giudici e scienza di dottori*. Di Renzo Villalta considera che la genesi può essere fatta risalire tra il 1137 e il 1162, quando Oberto partecipava alla trattativa con il Barbarossa.

⁸³ BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo*, p. 127-198.

⁸⁴ RADDING, *The Origins of Medieval Jurisprudence*, p. 78-84. Definita la più importante innovazione nelle scienze legali di X secolo, la sua compilazione fu probabilmente concepita come ausilio all'attività giudiziale e come testo nelle scuole. La *Lombarda* non è la semplice trascrizione dei capitolari franchi. In essa è, infatti, chiara l'opera di selezione effettuata in base alla contemporanea situazione normativa del *Regnum Italicum*. Fatto che fa chiaramente comprendere che l'operazione non fu effettuata da un semplice copista ma da un intellettuale con una specifica conoscenza in materia.

testo andò arricchendosi anche se in maniera talvolta non uniforme. La terza redazione, la *recensio vulgata* contiene gli editti di Federico I, Enrico IV e prima di Lotario III⁸⁵.

L'eccezionalità di tale opera risiede nel fatto che la sua elaborazione fu dovuta a giureconsulti privati e, pur priva di una convalida ufficiale, fu rapidamente accolta dal diritto positivo in gran parte della penisola italiana dell'XII secolo, dall'Italia settentrionale e padana, attraverso la Toscana, fino al Regno di Sicilia. I giureconsulti delle città comunali non solo erano a conoscenza e si trovavano nella condizione di utilizzare tali testi normativi, ma andando oltre, come ci ricorda Brancoli Busdraghi, *il feudo del diritto comune non è insomma un relitto lasciato da invasioni straniere, né l'espressione di una società storicamente anteriore, e "dialetticamente" contrapposta a quella dei Comuni, ma tutto al contrario, una tipica creazione del mondo comunale italiano dell' XI e XII secolo*⁸⁶. Non vi è dunque la sola conoscenza e attuazione di precetti normativi atti a regolamentare una sezione della società comunale. Non vi è distanza concettuale tra le produzioni statutarie cittadine e la giurisprudenza "dei feudi". E nella comunanza di precetti normativi si devono analizzare anche le peculiarità di alcuni aspetti controversi, a mio parere, della storia del diritto proprio comunale.

Nel corso del XII secoli i dottori bolognesi presero coscienza dell'importanza crescente della materia di diritto feudale. Divenne così oggetto non solo di studio ma anche di insegnamento insieme ad ogni altro testo del diritto giustiniano. Fu Pillio da Medicina, con le glosse che apportò alle *Consuetudines*, ad aprire la strada allo studio e alla diffusione dei *Libri*, che vennero completati nel corso del tempo con la redazione delle glosse di Jacobo Colombi. La redazione venne così inclusa nella *Glossa Ordinaria* di cui Accursio dotò l'intero *Corpus Iuris*. Giunti così nel XIV secolo, seguendo le vicende della redazione di un testo normativo, le *Consuetudines Feudorum* andarono definitivamente a far parte del *Corpus Iuris* come *X Collatio* delle *Novelle*.

Il legame tra questa raccolta e le vicende giuridico- normative dell'Italia comunale è certamente più stretto di quanto possa risultare a una prima indagine sulle produzioni statutarie. Se, infatti, la correlazione è nota per quanto riguarda le reciproche influenze tra le normativa comunali, meno è stato messo in evidenza il nesso con altre produzioni. Solo il particolare caso milanese ha fatto emergere fondamentali commistioni con i *Libri Feudorum*⁸⁷. Il *Liber Consuetudinum Mediolani* non è l'unico caso: la prassi feudale è

⁸⁵ DI RENZO VILLATA, *La formazione dei «libri feudorum» tra pratica di giudici e scienza di dottori*, p. 655.

⁸⁶ BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, p. 143.

stata infatti recepita anche dal comune di Pisa⁸⁸ e in maniera meno diretta anche dal diritto comunale proprio in generale.

Come già enunciato sopra, i *Libri Feudorum* includono nel loro apparato normativo numerosi editti imperiali. Primo tra tutti, ovviamente, la *Constitutio de feudis* dell'imperatore Corrado II e poi gli editti di Federico I ed Enrico IV.

Per i particolari contenuti interessanti ai fini dell'economia del discorso che in questa sede si vuole intraprendere, risulta inevitabile focalizzare l'attenzione sulle costituzioni del Barbarossa, inserite nel corpo dei *Libri Feudorum*, più precisamente nel secondo libro nei titoli XXVII e LIII, denominate rispettivamente *De pace tenenda, et ius violatoribus* e *De pace tenenda inter subditos*. Questa seconda, in maniera particolare, nota con il nome di *Constitutio pacis* o *Hac edictali* mostrerà la sua capacità di influenzare e permeare, in quanto espressione di un potere, o meglio di un ordine superiore e universale, le forme di organizzazione societarie del pieno Duecento.

⁸⁷. La connessione stretta appare nella prassi che prevede l'intervento di dodici sacramentali nella prassi giudiziari della città di Milano. Inoltre molti degli schemi adottati per dirimere controversie riguardanti l'ereditarietà dei feudi e la cessione a terzi, la prassi seguita dai *Libri* ricalca le consuetudini milanesi. Si poteva provare la propria tesi tramite il giuramento integrato all'intervento di dodici sacramentali Il giuramento era così nelle consuetudini come nei *Libri Feudorum* il mezzo nevralgico per dirimere le controversie, soprattutto in assenza di documenti probatori. DI RENZO VILLALTA, *La formazione dei «libri feudorum» tra pratica di giudici e scienza di dottori*, p. 690. A tal proposito si vedano: PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese*, p. 538, CORTESE, *Il processo longobardo tra romanità e germanesimo*.

⁸⁸ DI RENZO VILLALTA, *La formazione dei «libri feudorum» tra pratica di giudici e scienza di dottori*, p. 700.

- La *Constitutio pacis*

Nella seconda dieta di Roncaglia, che ebbe luogo nel novembre del 1158, le funzioni del potere imperiale vennero solennemente riaffermate con l'intervento di alcuni maestri dello studio di Bologna, tra cui gli illustri Martino, Bulgaro, Jacopo e Ugone, che diedero all'imperatore l'apporto dottrinale per una precisa definizione delle regalie, cioè dei diritti di pertinenza del sovrano, che nessuno avrebbe potuto esercitare, salvo che dimostrasse di averli ottenuti in concessione legittima o non versasse un censo in denaro all'erario imperiale⁸⁹. Assieme alla definizione delle regalie, contenuta nella *Constitutio de regalibus*⁹⁰ a Roncaglia venne anche emanata la *Constitutio pacis*⁹¹.

In linea con la definizione delle regalie, la *Constitutio pacis* si presenta come il tentativo di ripristinare, da parte dell'autorità imperiale, l'ordine nelle competenze di gestione della giustizia e, di conseguenza, della guerra, della faida e della vendetta.

Il carattere della *Hac edictali*, inutile ribadirlo, in quanto editto imperiale è investito di carattere universale. Viene, infatti, indirizzato a ogni sottoposto ai poteri di comando dell'imperatore: *universis subiectis suo imperio*⁹². Oltre che essere indirizzata a ogni suddito viene definito anche il carattere di valore perpetuo della costituzione. Ciò risulta fondamentale ai fini di un discorso che voglia proporsi di connettere una particolare produzione legislativa con i più ampi movimenti della dottrina giuridico politica del XII e XIII secolo. E a tal proposito la fonte in oggetto mostra, con chiarezza espositiva non facilmente rinvenibile in altri testi di carattere giuridico, i principi fondanti della giustizia e del controllo della giurisdizione che governarono le aspirazioni delle comunità politiche che nel XII e XIII secolo organizzarono la vita sociale del medioevo europeo. Essa è la traccia tramite la quale le comunità, in accordo e in relazione con il potere universale dell'impero, devono costituire l'ordine.

⁸⁹ MIGLIO, *Progetti di supremazia universalistica*, p. 435-461

⁹⁰ *Constitutiones*, I, n. 175, p. 244-245

⁹¹ *Constitutiones*, I, n. 174-176, pp. 245-246

⁹² *Constitutiones*, I, n. 175, p. 245.

La pace è indubbiamente il tema centrale della fonte. Ciò che appare ovvio invece non lo è. Pace non viene in alcun modo intesa come il mero mantenimento dell'ordine e l'estinzione dei conflitti. Il termine *pax* in questa sede, come poi tutto il dispositivo metterà in evidenza, assume la valenza di patto, di accordo che poi si rivelerà giurato non tra due o più gruppi, ma da parte di ogni singolo elemento assoggettato all'impero. La relazione *pax/pactus* è evidenziata da subito, nella prima rubrica dell'editto, dall'utilizzo del termine *fedus, foedus*. La pace si mostra, dunque, come la conseguenza diretta del mantenimento del *fedus*, di un patto⁹³. Bisogna riconoscere a questo passaggio il valore di norma di carattere generale in grado di illuminare la questione delle sanzioni messe in atto dagli organismi politici in caso di rottura della pace. Si faccia a questo proposito riferimento in particolar modo agli organismi politico amministrativi comunali. Rompere la pace, come ci illumina la *Constitutio*, non è il perturbamento della quiete pubblica o dell'esercizio delle normali funzioni amministrative. Rompere la pace nella cultura politica dei secoli XII e XIII significa mettere in pericolo l'Ordine e commettere il reato di rottura di un patto giurato, che nell'ottica dell'uomo medievale aveva una gravità morale e giuridica di rilevanza primaria, che conteneva, tra le altre cose, implicazioni di principio complesse, già enunciate nella sede dell'editto imperiale qui preso in esame e che, ancora una volta, verrà fatto proprio dalla normativa comunale.

Inscindibile dal concetto di pace nel contesto della *Hac edictali* è certamente il tema dell'esercizio della giurisdizione in materia giustizia e, ovviamente, per opposto, il tema della guerra⁹⁴. Riflettendo sul bagaglio di nozioni e significati che il termine pace porta con sé in questa fonte, cioè con l'accezione di una condizione che consegue il rispetto di un accordo e, di converso, riflettendo sul significato che nel medioevo veniva attribuito all'opposto del termine pace, ovviamente la *werra*, la guerra, allora transitivamente si riuscirà a focalizzare il nucleo originario non solo della *Constitutio*, ma anche delle numerose disposizioni a salvaguardia della pace che i comuni promulgarono a partire dal XIII secolo. La guerra nel medioevo, a differenza delle altre età che videro l'organizzazione sociale basarsi su uno Stato, secondo la definizione moderna di esso, è una forma di giurisdizione, una forma di giustizia penale⁹⁵. Si può così definire la pace di cui si parla nei testi giuridici di XII e XIII secolo. Si può, infatti, individuare il significato insito nello sforzo di ricondurre un conflitto entro le forme della rispettiva giurisdizione di

⁹³ *Constitutiones*, I, n. 175, p. 245. *Hac edictali lege in perpetuum valitura iubemus, ut omnes nostro subiecti imperio veram et perpetuam pacem inter se observent, , et ut inviolatam inter omnes fedus perpetuo servetur.*

⁹⁴ SCATTOLA, *Introduzione*, in *Figure della guerra*, p. 9-42; BRUNNER, *Terra e potere*,

⁹⁵ SCATTOLA, *Introduzione*, in *Figure della guerra*, p. 11.

competenza degli enti politici-amministrativi a ciò preposti. Per pace si deve intendere il ripristino del corretto ordine di competenza degli enti dotati di giurisdizione nell'amministrazione della giustizia. E ciò appare chiaramente nel momento in cui l'imperatore ordina di rivolgersi all'autorità giudiziaria in modo da evitare l'incremento delle faide, l'istituto che di fatto era l'antagonista dei principi enunciati nell'editto di Federico I. Per tale motivo tutti i giudici, i magistrati e i *defensores locorum*, ovviamente nominati o confermati idealmente dall'imperatore⁹⁶, che o per dolo o per inadempienza, non si impegnino nel ripristinare la pace⁹⁷ sono tenuti essi stessi al pagamento di un'ammenda.

L'editto presenta ora uno dei punti fondamentali del suo essere in atto. Ogni suddito, duca, marchese, conte, valvassore, *omnes locorum rectores*, insieme a tutti i *locorum primates et plebis*, devono giurare di mantenere la pace, di difenderla e se necessario di vendicarla.

Due sono i momenti della costituzione da tenere presenti per l'analisi dei dispositivi messi in atto dai comuni per mantenere la pace all'interno della giurisdizione di loro competenza. Primo punto, il fatto che sono chiamati in causa i *locorum rectores*, che con lo sviluppo dell'entità comunale diverranno di fatto i rettori del comune, cioè i consoli prima e il podestà in seguito. Secondo punto, su cui si tratterà in maniera più ampia e approfondita nelle pagine successive, è il giuramento di pace che gli uomini che rientrano nell'arco di anni che segna l'età adulta sono tenuti a prestare e rinnovare ogni cinque anni. Lo stesso giuramento, evento che forse più di ogni altro mette in luce l'influenza della *Constitutio pacis* sui successivi eventi giuridici comunali, viene compiuto, per fare un esempio, nel comune di Firenze dai suoi cittadini, sebbene distinti per ceti e in base agli sviluppi delle istituzioni comunali medesime⁹⁸.

E ancora. Altra enunciazione che per l'economia del discorso che si vuole portare avanti in questa sede assume un'importanza del tutto particolare, è la modalità di punizione per colui che si macchi del reato di rottura della pace e, dunque, come si è già detto, di un accordo giurato. *Si quis vero temerario ausu predictam pacem violare presumpserit*⁹⁹ dovrà corrispondere un'ammenda che è previsto sia differente a seconda del rango e della funzione pubblica, o meglio politica, di colui che si macchia del reato. Si legge, dunque, che una città che si macchi di un simile crimine è chiamata a pagare

⁹⁶ *Constitutiones*, I, n. 176, p. 245.,

⁹⁷ [...] *qui iustitiam facere neglexerint et pacem violatam vindicare legitime supersederint, dampnum omne et iniuriam passis resarcire compellantur* [...].

⁹⁸ Si rimanda ai capitoli successivi dedicati nello specifico al capoluogo toscano.

⁹⁹ *Constitutiones*, I, n. 176, p. 245.

un'ammenda di cento lire d'oro alla camera imperiale; un duca, un conte o un marchese sarà punito con un'ammenda pari a cinquanta lire; un *oppidum*, un capitano o un valvassore maggiore saranno parimente chiamati a versare alla camera imperiale venti lire di ammenda. Infine i valvassori minori e ogni altro soggetto che si macchiasse del reato medesimo è tenuto al versamento di un'ammenda pari a sei lire. Legare la pena alla dignità del colpevole si attua sia nella prospettiva dell'onore legato all'identità sociale sia alla dignità dell'ufficio che un funzionario ricopre. In questo caso quindi la dignità è legata alla carica e non all'identità sociale di colui che svolge l'incarico.

Sono così enunciati due principi di carattere giuridico la cui influenza non può essere sottovalutata nell'analisi degli obiettivi che la legislazione emanata *ad hoc* per i magnati nei comuni dell'Italia centro settentrionale sottendeva nelle sue enunciazioni. Innanzitutto si evincono una commisurazione della pena in base al rango del soggetto. Ciò comparirà nuovamente proprio nella maggiorazione delle pene prevista per quei magnati che, rompendo la pace ed appartenendo a un rango sociale superiore rispetto la media dei *cives* del comune, devono, in forza della *Constitutio* e, ancor prima, di principi chiaramente enunciati dal diritto romano, essere puniti in maniera diversa rispetto a soggetti dotati di un onore sociale certamente inferiore. Al contempo si evince il ruolo e la posizione che ogni ceto o raggruppamento rivestiva all'interno della gerarchia dei poteri e delle dignità nell'orbe dell'impero. Percezione di un ordine gerarchico che permane vivo tanto da venire ancora codificato nelle leggi dei comuni sino a dopo la seconda metà del XIII secolo.

Si vuole ancora, in questa sede introduttiva, annunciare una delle norme presenti nell'editto che tanta risonanza avrà nella normativa del mondo medievale all'indomani di una generale tendenza alla riorganizzazione della società comunale in ceti.

Nella *Constitutio*, così come negli statuti fiorentini, in particolar modo negli Ordinamenti di Giustizia del 1293, compare la disposizione imperativa secondo la quale i beni di colui che si rifiuti di giurare la pace o che violi il giuramento di pace siano confiscati e le case distrutte. Inoltre il violatore medesimo non potrà in alcun modo ricorrere al beneficio della pace¹⁰⁰. Non si vuole anticipare in questo paragrafo ciò che verrà ampiamente trattato nelle pagine seguenti, ma nondimeno è utile ricordare che fu proprio l'applicazione di un dispositivo simile in alcuni comuni italiani a far appellare

¹⁰⁰ *Preterea eius bona publicentur et domus destruantur, qui pacem iurare et tenere noluerit, et leges pacis non fruatur. Constitutiones*, I, n., 176, p. 246.

antimagnatizie le produzioni normative comunali che si sono occupate della salvaguardia della pace e della giurisdizione dei poteri.

-Il Liber Augustalis

Di ritorno dalla Germania Federico II di Svevia reagì con forza di fronte alla situazione torbida ed anarchica in cui si trova il regno di Sicilia. Si riallacciò alla legislazione dei predecessori normanni, ma soprattutto riassoggettò quelle parti della società che nell'ultimo trentennio avevano minato l'autorità regia e l'ordine¹⁰¹. Fece abbattere tutti i castelli che i feudatari avevano costruito a loro arbitrio, punì coloro che si erano rifiutati di comparire di fronte all'ufficiale di giustizia *ad justitiam faciendam*¹⁰².

Solo dopo la promulgazione del *Liber Constitutionum* nel 1231 appaiono maggiormente chiare le linee di governo di Federico II. La costituzione normanna ne rimane il fondamento. Anche Federico, come Ruggero, ne riconobbe l'origine divina, sottolineando che in quanto re ed imperatore in lui risiedevano le facoltà di fare leggi e di farle eseguire, per il potere ricevuto dal popolo di Roma. Nel rapporto tra diritto della corona e consuetudini locali, negò valore di legge alle consuetudini che apparivano contrarie alle sue costituzioni¹⁰³. Tutto ciò che era dissonante con la sua concezione di "Stato" venne sradicato con forza e tenacia, ancor più di quanto fece Ruggero¹⁰⁴. Su ispirazione delle leggi giustinianee e della scuola bolognese, Federico II si considerò l'unico artefice della legge per ispirazione divina. Federico II, traendo i principi del proprio potere dal pensiero politico, giuridico e teologico, segnava una nuova fase nello sviluppo del potere monarchico¹⁰⁵.

Si comprende, dai soli brevi accenni riguardanti le vicende politiche antecedenti la promulgazione delle Costituzioni Melfitane, quanto distante potesse essere questa produzione dagli altri complessi normativi emanati nella Penisola del XIII, primi tra tutte le legislazioni comunali che negli stessi anni si andavano elaborando nelle città dell'Italia

¹⁰¹ CALASSO, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, p. 116-144.

¹⁰² RICCARDY DE SANCTO GERMANO NOTARII *Chronica*, p. 341.

¹⁰³ GAUDIOSO, *Lineamenti di una dottrina della consuetudine giuridica buona e approvata per le città del Regnum Siciliae*; BESTA, *Il diritto pubblico in Italia meridionale*.

¹⁰⁴ CALASSO, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, p. 122-124.

¹⁰⁵ PARADISI, *Studi sul medioevo giuridico*; CORRAO, *Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo*, p. 54-60.

centro settentrionale. Benché la normativa in questione sia da includere tra le legislazioni regie, questa come altre emanate da poteri sovrani nel Duecento, sono profondamente intrise di principi romanisti¹⁰⁶.

Diversità che ha origini nella cultura politica propria dei due sistemi amministrativi, diversi per le finalità e gli ideali che muovevano i legislatori da una parte e gli statuari dall'altra. Ancora una volta oltre le diversità si possono cogliere quelle affinità di principi che solo un'origine comune riesce a conferire a produzioni legislative così differenti. E infatti, se nel pensiero dello Svevo impegnato nel concepire le costituzioni del suo regno confluirono tramite la mediazione araba, le influenze aristoteliche, platoniche e neoplatoniche¹⁰⁷, si deve ricordare che il tema centrale della legislazione rimase sempre lo *ius commune*¹⁰⁸ delle compilazioni giustiniane e dei giuristi e glossatori bolognesi¹⁰⁹. Senza indugiare ulteriormente sulla derivazione romana e sulla mediazione bolognese dei fondamentali principi riguardanti la funzione e i poteri del *princeps*, o ancora, sull'origine stessa del diritto e della giurisdizione, è necessario circoscrivere l'osservazione ad alcuni aspetti che possiamo definire "pragmatici" delle Costituzioni Melfitane.

Vi ritroviamo, infatti, la comune necessità di commisurare la pena al rango del malfattore, la concezione della pace come corretto esercizio della giustizia da parte degli enti di competenza¹¹⁰. Ma ancora, il divieto di portare armi¹¹¹ per evitare il fenomeno delle faide. Ritroviamo, sarebbe anomalo il contrario, titoli che richiamano direttamente le norme in materia feudale¹¹² dei *Libri feudorum*, e in particolare la *Constitutio de Feudis*. Oltre le analogie si possono trovare le motivazioni, il richiamo al principio che origina la determinata norma. Per quanto riguarda la commisurazione delle pene alla dignità è solo nel *Liber Augustalis* che ritroviamo la chiara menzione del principio che mosse il legislatore a mettere in atto la *coaequatio* in luogo della sanzione penale invariata e

¹⁰⁶ Come ricorda HESPANHA, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, p. 90, insieme al Liber Augustalis si possono considerare la legislazione di Edoardo I, la legge danese del 1241, il *Fuero real*, le *Siete Partidas* e, infine, la legislazione di Alfonso III nella penisola iberica.

¹⁰⁷ La bibliografia sull'argomento è quanto mai vasta. Si faccia riferimento a KANTOROWICZ, *Kaiser Friedrich II*; MARONGIU, *Politica e diritto nella legislazione di Federico II*; LANDAU, *Federico II e la sacralità del potere sovrano*; KÖLZER, "Magna imperialis curia"; BELLOMO, *La scienza del diritto al tempo di Federico II*.

¹⁰⁸ MARTINO, *Federico II: il legislatore e gli interpreti*, p. 17-19.

¹⁰⁹ BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, p. 101-102.

¹¹⁰ Rubrica intitolata *De cultu pacis, et generali pace in regno servanda*, HUIILLARD-BRÈHOLLES, *Historia Diplomatica Friderici secundi*, libro I, p. 12-13. A tal proposito: MARTINO, *Federico II: il legislatore e gli interpreti*, p. 23-24.

¹¹¹ HUIILLARD-BRÈHOLLES, *Historia Diplomatica Friderici secundi*, libro I, p.13-14.

¹¹² HUIILLARD-BRÈHOLLES, *Historia Diplomatica Friderici secundi*, libro I, p. 17-19. Dal titolo *De defensis imponendis; et quis eas imponere possit*.

invariabile. Nel titolo XCIX¹¹³ si legge che nel caso di contumacia nelle cause civili la sanzione, prima dell'intervento augusteo, prevedeva il versamento di una somma che ammontava senza possibilità di variazioni a nove once d'oro. Ciò, secondo i giuristi federiciani, rappresentava una grave forma di ingiustizia, e allo stesso tempo, era un dispositivo di legge che non garantiva la reale punizione di colui che fosse incorso nella sanzione. Come recita la rubrica, la stessa somma per un *vilis et pauper* avrebbe rappresentato una pena spropositata in relazione alle sue possibilità, eccedendo dunque in severità. All'opposto i nobili e facoltosi non avrebbero patito il peso della punizione perché una somma simile non si può supporre potesse intaccare un ingente patrimonio. È questa la motivazione che portò Federico II, o per lui il suo stuolo di esperti giuristi, a modificare la norma e la sanzione con una che colpisse un terzo del patrimonio del reo in modo che la proporzione della pena fosse sempre garantita. Non ci si discosta dunque dal principio secondo il quale la pena per ogni trasgressione è proporzionale al rango e alla dignità di colui che si macchi di un reato. Non si tratta di una mera conseguenza logica: sono le parole stesse della rubrica a evidenziare ciò. Siamo di fronte, infatti, ad un ragionamento legato esclusivamente al patrimonio e non vincolato al rango. Si evince dalla lettura ancora, così come nelle rubriche che stilano la casistica delle pene per ogni "categoria" di colpevole, e ancora, come si può leggere negli statuti di numerose città comunali di XIII secolo, che il discorso ruota intorno alla *qualitas personarum*¹¹⁴ e dunque a problematiche riguardanti l'organizzazione cetuale del sistema giudiziario. Su questo argomento specifico e sulla medesima rubrica di cui si è appena fatta menzione si avrà modo di ritornare nelle pagine che seguiranno.

- Gli statuti e le produzioni normative comunali

¹¹³ HUIILLARD-BRÈHOLLES, *Historia Diplomatica Friderici secundi*, libro I, p. 66. Intitolata *De pena contumacie in civilibus causis*. Il testo recita: *Pena novem unciarum auri et tertie que in contumaces hactenus in judiciis obtinebat a nostra republica proscribentes, contumace cujuscunque conditionis sit conventum civiliter vel criminaliter accusatum tertia parte bonorum mobilium nostro erario inferenda in posterum mulctari censemus. Sic enim et judiciorum vigor augebitur et personarum competens discretio inducetur. Plerumque etenim contingebat aliquem vilem et pauperum in predictis novem unciis condemnari, qui non tantum [aliquando] et aliquando amplius non habebat. In quo mulcta predicta nedum fines modestie, sed severitatis etiam terminos excedebat. Contingebat interdum nobilem aliquem et in facultatibus opulentum penam ipsam eludere, dum nihil fere diminui de patrimonio providebat; sed quota detracta mobilium equalem pro qualitate personarum contumacibus pena imponit [...].*

¹¹⁴ HUIILLARD-BRÈHOLLES, *Historia Diplomatica Friderici secundi*, libro I, p. 66: [...] *sed quota detracta mobilium equalem pro qualitate personarum contumacibus pena imponit [...].*

Appare ovvio che gli statuti comunali o, più in generale, la produzione legislativa anche non strettamente statutaria emanata nei Comuni italiani durante il XIII secolo siano il vero oggetto della presente ricerca.

È, infatti, partendo dalla lettura della cosiddetta “legislazione antimagnatizia” che questo lavoro ha preso le mosse per tentare di verificare se l’eccezionalità e una determinata linea politica volta alla discriminazione di un ceto fossero la motivazione più profonda di quei testi normativi. Di essi, infatti, in primis gli Ordinamenti di Giustizia fiorentini, si è sempre messo in evidenza il carattere dell’urgenza dato dal progetto politico messo in atto da un gruppo detentore del potere politico intenzionato a slegarsi dalle superstiti influenze della vecchia élite magnatizia vista oramai come in declino, o per lo meno, avviato verso il declino dalla medesima legislazione. Ponendo in dubbio l’esclusivo carattere politico di una legislazione non si vuole disegnare il quadro di un ceto dirigente ideale che si attenne strettamente al diritto e alla legalità senza mai scadere nei contrasti di potere e per il potere. Tuttavia, anche senza rendere estrema l’ipotesi di lavoro, permane comunque un divario tra una prospettiva che vede la promulgazione di una legge eccezionale con mere finalità di dominio politico da una visione che tenga presente il fatto che giuristi e statuari non si discostarono dalle norme del diritto romano riscoperto e del diritto comune per stilare quella particolare legislazione. Se infatti ogni proposta di legge passava attraverso diverse fasi consiliari non si può, è ovvio, ritenere secondario il fatto che giuristi e statuari, dopo una prima fase di reciproco “sospetto”, il giurista in una seconda fase avanzata della storia comunale viene integrato in maniera tale da divenire parte integrante del sistema di produzione normativa¹¹⁵.

In questo caso non si può dissentire, infatti, dalle affermazioni di Sbriccoli secondo il quale l’uso politico dello statuto non deriva solo dal suo uso strumentale da parte dei comuni, per la difesa della libertà da qualunque ingerenza esterna. Ogni legislazione possiede un carattere politico, in quanto prodotto di un certo ordinamento, con i propri specifici scopi e priorità¹¹⁶. Discostando l’ottica dal conflitto politico non si vuole infatti negarne il carattere politico *tout court*, bensì indagare se da una diversa visuale d’indagine le finalità non possano mutare baricentro. Confutare l’eccezionalità dei

¹¹⁵ QUAGLIONI, «*Civilis sapientia*», p. 44-46; SBRICCOLI, *L’interpretazione dello statuto*, p. 57-58.

¹¹⁶ SBRICCOLI, *L’interpretazione dello statuto*.

provvedimenti giuridici, infatti, potrebbe portare a mutare le finalità politiche da ricercare. Questa fase introduttiva del discorso non è la sede adatta per enunciare le ipotetiche mutate finalità della legislazione *ad hoc* per i magnati. Il discorso sarà rimandato alle pagine successive ma non di meno è utile ora suggerire la rotazione del punto d'indagine: la legislazione indagata come oggetto in sé, tassello con una dignità autonoma nello sterminato ambito di studi della società comunale duecentesca e del rapporto tra il ceto magnatizio e popolare e non, in una visione teleologica della storia, come culmine di un processo e come vittoria di un conflitto tra ceti o classi, comunque li si voglia definire.

Le fonti che saranno analizzate e confrontate saranno, ovviamente, gli Ordinamenti di Giustizia fiorentini, gli Ordinamenti Sacratì e Sacratissimi bolognesi e, infine, il *Liber Consuetudinum Mediolani*, nonostante esso non sia mai stato definito come legislazione antimagnatizia, la sua lontananza e particolarità rispetto alle produzioni statutarie comunali può suggerire interessanti riflessioni tramite il mezzo della comparazione.

Dopo aver ricordato le analogie, gli influssi e le riprese che si possono individuare tra legislazioni differenti e negli statuti comunali, è necessario chiarire che tale commistione di principi non vuole essere in alcun modo interpretata come un'influenza diretta di poteri più alti, soprattutto parlando di influsso delle costituzioni imperiali nelle legislazioni comunali. Non si vuole scadere in anacronistiche tesi, bensì ipotizzare la possibilità che siano stati recepiti echi provenienti da un'autorità che non può che essere considerata, nell'ambito medievale, perpetua nel tempo e nello spazio. Difficile poi risulta stabilire se l'influsso fosse accolto consciamente o per via indiretta tramite la consuetudine nella prassi, ad esempio, del giuramento collettivo dei membri della comunità.

A questo proposito vorrei introdurre un'ultima riflessione riguardante ancora una volta la natura di una legislazione come quella che la storiografia definì antimagnatizia. L'età altomedievale, come è già stato ricordato, è l'epoca in cui fiorirono le forme consuetudinarie del diritto. Insieme a ciò l'Alto medioevo, e non solo, è l'età del pluralismo dei diritti: diritto dell'impero, del regno, delle città nel loro territorio: diritti diversi e disparati per origine e, in particolar modo, per i campi di applicazione.

Si può effettuare una distinzione concettuale tra norme¹¹⁷. Da un lato vi sono le norme generali, imposte dall'alto in virtù del potere politico conferito all'autorità che

¹¹⁷ NICCOLINI, *Autonomia e diritto proprio nelle città italiane del medioevo*, p. 139-162.

legifera. Essi sono ancora di varia origine e natura: possono essere principi morali ricavati dalle Sacre Scritture e proclamate dal Pontefice, somma autorità spirituale, o norme disciplinari, che possono sempre provenire dalla Chiesa nel caso in cui la materia rappresenti la specifica area di competenza dell'istituzione. Oppure si pensi semplicemente all'Imperatore come ente legiferatore di norme generali. Accanto a enti di tale natura ritroviamo, ovviamente, il diritto romano che aveva in sé l'autorità necessaria per imporre una norma generale, tanto che veniva considerata dalla scuola di Pavia *lex generalis omnium*¹¹⁸.

Dall'altro lato vi erano le norme aventi valore particolare su di un determinato territorio soggetto alla medesima autorità o, per essere più precisi, norme valide per una determinata comunità che si sentisse diretta o rappresentata da una certa autorità.

Le norme particolari sorgevano per le necessità che caratterizzavano la comunità medesima, fossero di carattere economico, commerciale, ma anche regole radicate nello stesso patrimonio di valori della comunità; si pensi alle persone che ancora nel XII secolo si definivano viventi secondo l'uso longobardo, o norme locali scaturite da necessità ed esigenze di natura spirituale e religiosa. Tutte queste norme, generali e particolari, convivevano le une accanto alle altre nel fluido succedersi degli eventi della vita associata.

È difficile stabilire una sempre chiara distinzione delle materie, soprattutto in certi ambienti e situazioni. Chi potrà dire con certezza e precisamente cosa intendessero nella realtà effettiva dire i consoli, e poi i podestà, delle città quando giuravano di agire *bene et legaliter*, e soprattutto *secundum ius*¹¹⁹?

Si tratta ora di stabilire, per quanto sia possibile una simile operazione, se la normativa *ad hoc* per i magnati avesse realmente un carattere particolare e dunque strettamente limitato ai progetti e alle finalità politiche del nuovo ceto dirigente o se invece non si rifacesse a principi giuridici più alti e di provenienza in qualche modo "esterna", e pertanto se la legislazione non potesse essere considerata alla lontana, per le sue finalità di norma atta a regolare la pace e l'ordine, come una normativa di carattere generale.

¹¹⁸ NICCOLINI, *Autonomia e diritto proprio nelle città italiane del medioevo*, p. 142.

¹¹⁹ NICCOLINI, *Autonomia e diritto proprio nelle città italiane del medioevo*, p. 142.

- La legislazione per i magnati

Rimanendo fedeli alla storiografia comunale tradizionale, il titolo appropriato per questo capitolo avrebbe dovuto vedere affiancato al sostantivo “legislazione”, l’aggettivo “antimagnatizia”. Pur essendo, in effetti, medesimo il campo d’indagine, la prospettiva d’analisi si avvierà da tutte altre premesse. La storiografia comunale, come in questa sede si è già tentato di mostrare, ha per lungo tempo considerato la lotta tra le *partes*, quando non si chiamavano in causa direttamente le classi sociali, la contingenza storica che ha portato alla creazione di quella particolare legislazione e, nel contempo, la più chiara prova dell’esistenza di un conflitto politico interno a ogni comune che codificò una legislazione indirizzata a questa componente della società cittadina.

La riflessione sulla società e non meno sull’ordinamento giuridico, diretta e più immediata espressione di esso¹²⁰, come già illustrato nelle pagine precedenti, ritengo sia la fondamentale premessa per un’indagine che si prefigga, per lo meno il tentativo, di ricercare i principi che portarono alla riscoperta e alla ripresa di una legislazione che, come è ben noto, differenzia i *cives* di fronte al Comune. Senza la chiarezza di una visuale ampia in grado di inserire il fenomeno all’interno del più vasto movimento culturale, giuridico, politico e filosofico, si rischierebbe, ancora una volta, di applicare uno schema culturale-interpretativo improprio, in luogo dei modelli interpretativi il più possibile connessi con la cultura politica e giuridica dell’epoca presa in esame.

La storiografia ha concentrato sul rapporto tra Magnati e Popolani molta attenzione e numerosissimi studi. La legislazione strettamente connessa a questo tema, con rarissime eccezioni, è stata analizzata come “prova” certa e inconfutabile del conflitto in atto nel Comune italiano del Duecento. Ogni aspetto della normativa, ogni rubrica, venne calata in quella corrente di studi la cui direzione portava verso quella che appariva come l’unica chiave interpretativa. Il conflitto, la lotta tra ceti, o seguendo la terminologia adottata pressoché indiscutibilmente, tra classi.

¹²⁰ PARADISI, *Studi sul medioevo giuridico*, p. 1156-1158.

Mentre la realtà della dinamica sociale, nello specifico il conflitto come realtà storica, non venne mai posto in dubbio, le origini del conflitto medesimo furono ricercate in cause diverse. Radici che si sono individuate di volta in volta nell'approvvigionamento annonario, nella sete di potere, nella lotta per il controllo politico o nella gestione delle direttive economiche mirate talvolta verso l'industria talvolta verso il settore "primario". Teorie¹²¹, come è evidente, consone all'uditorio contemporaneo che in esse può indubbiamente ritrovare motivi ancora oggi attuali e in qualche maniera "familiari". Ottime motivazioni dunque. Motivazioni che possono però, a un certo punto della riflessione, far sorgere il quesito riguardo la chiave interpretativa adottata. Se cioè questa non fosse coeva allo storico piuttosto che all'epoca storica presa in esame. Se così fosse, infatti, eventuali dissonanze e incongruenze con il modello interpretativo utilizzato, difficilmente troverebbero il loro spazio e altrettanto difficilmente sarebbe loro attribuito un sufficiente valore come prova per ipotizzare, anche solamente ipotizzare, una chiave interpretativa anche solo parzialmente alternativa. Mentre una dinamica storiografica come questa appena descritta appare palese guardando indietro alle diverse storiografie apologetiche dell'Ottocento romantico e risorgimentale¹²², la pericolosa tendenza è meno ravvisabile in quelle opere la cui struttura analitica, ideologica e non meno semantica, rinvia a modelli idealisti-materialisti. Tale modello, infatti, applicato alla storia comunale inevitabilmente portò all'individuazione, talvolta forzata, dei momenti di contrasto immancabilmente "trasfigurati" in contrasti strutturali e solo raramente occasionati ai movimenti di assestamento di una società certamente dinamica, turbolenta e, fondamentale, priva di un baricentro di potere compiuto.

Nell'iniziare questa breve panoramica sugli studi che di tale legislazione si occuparono, occorre primariamente riportare due annotazioni. La prima, pressoché scontata, vuole ricordare che la quasi totalità di tali studi si sono concentrati sul solo caso fiorentino, sia per quanto riguarda gli studi ottocenteschi, sia per le più recenti indagini storiche¹²³. L'altra nota è utile per ripercorrere, chiarire e schematizzare la prospettiva con cui il tema stesso è stato trattato nei quasi due secoli di dibattito storiografico. I caratteri salienti della normativa "antimagnatizia" che presumibilmente dimostrarono l'indiscutibilità del conflitto sono riassumibili in pochi punti. In primo luogo, caposaldo

¹²¹ Non si può non partire per considerazioni simili da SALVEMINI, *Magnati e popolani*, edito nel 1899.

¹²² CROCE, *Storia della storiografia italiana nel secolo XIX*, p. 135-7; *Il Medioevo nell'Ottocento in Italia e in Germania*.

¹²³ Se si eccettua il caso Bolognese che recentemente ha visto indagato l'argomento in maniera indiretta da MILANI, *L'esclusione dal Comune* e più nello specifico e ancor più recentemente MENZINGER, *Giuristi e politica nei regimi di popolo*.

della storiografia sul tema fu l'esclusione degli esponenti del ceto magnatizio dai consigli e dagli organismi rappresentativi degli organi legislativi che venne sancita, come si vedrà, in ogni città che promulgherà legislazioni di tale natura. In secondo luogo la legislazione "antimagnatizia" avrebbe previsto un aumento delle pene tale da indebolire economicamente le famiglie del ceto magnatizio. In ultima analisi, sebbene trattato in maniera defilata, il sodamento previsto per i magnati e le particolari modalità di attuazione di esso vennero a pieno titolo inserite in quel presunto sistema politico e, talvolta, *poliziesco*¹²⁴ che scientemente il Popolo, consapevole della sua identità, idealità e dei precisi obiettivi prefissosi, avrebbe messo in atto per favorire sé medesimo. Seguendo questi punti guida cercherò di analizzare, nello specifico dei casi concreti previsti dalle legislazioni cittadine la natura dei rapporti, per lo meno da un punto di vista giuridico, esistenti all'interno della vita politica comunale.

È istintivo aprire con l'opera del Salvemini la panoramica sulle diverse e numerose teorie e opere che nei decenni illustrarono la dinamica del rapporto sociale che interessa queste pagine alla luce della legislazione e della normativa emanata *ad hoc*. È per l'appunto Salvemini che imposta l'analisi e l'indagine sul tema focalizzando l'attenzione sui tre punti prima elencati. Non si può ignorare comunque che ancora prima del Salvemini l'attenzione degli storici fu attratta da quella legislazione che tanta attenzione dedicava al gruppo magnatizio. Innanzitutto già nel 1855 Bonaini editò *Gli Ordinamenti di Giustizia di Firenze*¹²⁵. Da questo momento l'interesse fu coniugato con la diffusione della fonte stessa. Senza dubbio la suggestione che il tema suscitava derivava, più che dalla fonte legislativa medesima, dalle parole che la cronachistica spese per descrivere quegli anni e le motivazioni che portarono il Comune a emanare certa normativa. Così è evidente nell'opera di Hegel¹²⁶, suggestionata nelle pagine dedicate ai municipi italiani dalla cronaca del Villani e dalla cronaca malaspininana. Egli le descrive come *leggi non tanto di giustizia quanto di vendetta. Poiché per esse, continua, i magnati [...] furono esclusi da tutti gli impieghi civici, e inoltre, furono sottoposti ad una terribile legge penale per la quale l'intero parentado era tenuto responsabile per ognuno dei singoli membri che lo componevano*¹²⁷.

Villari¹²⁸ nel 1894, anticipando l'attenzione che il Salvemini rivolgerà all'argomento, dedica un intero capitolo della sua opera ai soli Ordinamenti di Giustizia.

¹²⁴ SBRICCOLI, *L'interpretazione dello Statuto*, p. 456.

¹²⁵ BONAINI, *Gli ordinamenti di giustizia del Comune e del popolo di Firenze compilati nel 1293*.

¹²⁶ HEGEL, *Storia della costituzione dei municipi italiani*, p. 535-540.

¹²⁷ HEGEL, *Storia della costituzione dei municipi italiani*, p. 538.

¹²⁸ VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze*, II, p. 65-112.

*Che cosa dunque ci dicono, che cosa sono questi ordinamenti di giustizia?*¹²⁹ Essi, risponde, hanno il *manifesto intento di promuovere l'uguaglianza civile*, dare forza al governo e alle Arti, assicurare l'unione del Popolo e, soprattutto *metter freno all'albagia dei grandi*¹³⁰.

Tramite la breve illustrazione delle pagine di opere che sull'argomento specifico della legislazione "antimagnatizia" si concentrarono emerge quanto poco spazio, in questi decenni dell'Ottocento, trovarono le legislazioni di altre città oltre la predominante Firenze. Per fare un esempio, gli Ordinamenti Sacati di Bologna, nonostante fossero stati pubblicati nel 1888 dal Gaudenzi non suscitavano il medesimo interesse ed entusiasmo. La motivazione di ciò può essere forse ricercata nel fatto che altre legislazioni non furono accompagnate da una cronachistica di così altro valore come le cronache dei fiorentini Villani e Compagni¹³¹. La predominanza storiografica fiorentina appare dunque già evidente sin dagli ultimi decenni del XIX secolo.

Senza dubbio, nonostante il debito del Salvemini verso il suo maestro Pasquale Villari, fu proprio *Magnati e Popolani* a lanciare nel dibattito storiografico di quell'epoca e di tutto il secolo successivo, la questione sulla natura dei rapporti sociali interni ai Comuni italiani del XIII secolo. È in quest'opera, la cui visione fu fortemente influenzata dalle tesi del Loria, che si pongono i principi dell'analisi di questa legislazione che, come si vedrà, saranno applicati anche nella storiografia successiva.

Salvemini, dunque, e non meno Tabacco, come numerosi altri storici, si mossero sulla scia dell'interpretazione storica in chiave marxista per dare un'identità ontologica a quella produzione legislativa, per l'appunto, denominata "antimagnatizia". In essa si trovò la prova più evidente dell'esistenza di un contrasto di classe tra Popolo e Magnati. Tale legislazione costituirebbe dunque il tracciato di un'evoluzione verso la sempre maggior discriminazione ed indebolimento del ceto magnatizio che, compattamente schierato di fronte al Popolo nella "battaglia" per l'egemonia economica e ancor più politica all'interno del comune, perse miseramente. La sconfitta portò le sue inevitabili conseguenze: tra le quali la più pesante e odiosa sarebbe stata proprio quella legislazione che in questo capitolo sarà presa in considerazione.

L'opera del Salvemini, com'è noto, fu la prima e più incisiva indagine che riuscì, grazie all'alto livello della ricerca svolta, e non meno grazie all'abilità espositiva dello

¹²⁹ VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze*, II, p. 83.

¹³⁰ VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze*, II, p. 84.

¹³¹ Così commenta anche RAVEGGI, *Fortuna degli Ordinamenti nella storiografia dell'Ottocento e Novecento*, in *Ordinamenti di Giustizia fiorentini*, p. 19-32.

storico, ad influenzare la corrente di studio che imperniava i suoi interessi sulla civiltà comunale. Strettamente legato all'impostazione marxiana, Salvemini legò la sua indagine ai problemi connessi all'economia e nello specifico caso all'approvvigionamento annonario. Da questo momento, dal 1899, anno in cui l'opera fu pubblicata, nessuno storico si discostò di molto dalla prospettiva interpretativa del Salvemini. Forse è meglio chiarire. Se in seguito la bipartizione socio-politica incontrò delle rimostranze, la prospettiva di analisi della legislazione non subì modifiche interpretative in alcun modo significative. Per quanto riguarda l'impianto ideologico dell'opera invece, fu Salvemini per primo, a distanza di circa un ventennio a presentare forti dubbi riguardanti il suo lavoro, *tanto da desiderare di non morire prima di aver rifatto (Magnati e Popolani) da cima a fondo*¹³². Dunque, se dopo qualche decennio la storiografia italiana si aprì ad una visione della dinamica sociale comunale maggiormente duttile e aperta, la prospettiva storica con cui gli storici si appro In quegli anni neppure Davidsohn, sebbene proveniente da un ambiente profondamente diverso da quello che formò Gaetano Salvemini, propose una nuova visione di quel fenomeno legislativo. Come scrive Sestan, nel Davidsohn non si ritrova come invece accade negli scritti di Salvemini, quella *forte passione politica che si proietta a investigare e a illuminare il passato anche a costo di deformarlo un poco*¹³³. Certo però non si può negare che anche nello storico tedesco si annidasse una qualche simpatia per il "ceto borghese" fiorentino duecentesco, le cui vicende dovettero colpire il suo spirito liberale tedesco con qualche eredità di matrice illuministica. Detto questo, lo sguardo con cui analizzò gli Ordinamenti del 1293 non si può ritenere in alcun modo originale. Essi sono *la Magna Charta della Repubblica fiorentina*¹³⁴. Negli Ordinamenti di Giustizia lo storico tedesco individua niente meno che la *genesì del capitalismo*¹³⁵, in cui l'operoso borghese impartisce una lezione al magnate che come una cicala non produceva e distoglieva la città dal sano lavoro artigiano. cciarono alla legislazione non virò dalla rotta, forse suo malgrado, irrimediabilmente segnata dal Salvemini.

Un mutamento forte e incisivo, seppure non accolto con entusiasmo nell'ambiente degli addetti agli studi, fu portato da un altro storico straniero che a Firenze visse e lavorò. In questi anni, infatti, a rinverdire *un'interpretazione oramai canonizzata della*

¹³² SALVEMINI, *Carteggio 1921-1926*, p. 62. Salvemini scrive: *i Magnati e popolani, quelli sì, che vorrei rifarli per renderli meno schematici, e per dare della vita comunale un'idea più complessa e meno semplicistica: e vorrei non morire prima di aver rifatto da forte cima a fondo quel lavoro*. A tal proposito si faccia riferimento anche a ARTIFONI, *Un carteggio Salvemini-Loira a proposito di «Magnati e popolani» (1895)*.

¹³³ SESTAN, *Storiografia dell'Otto e Novecento. Scritti vari*, III, p. 287.

¹³⁴ DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, III, p. 418.

¹³⁵ DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, III, p. 538.

*storia comunale fiorentina...informata alle idee del materialismo storico, più o meno consapevole*¹³⁶, si adopera lo storico russo Nicolaj Ottokar. Ottokar con la sua opera, nel 1926¹³⁷ porta indubbiamente una *reazione alla interpretazione, in lato senso, marxistica della storia comunale italiana*¹³⁸. Egli ebbe il grande merito di spostare la focalizzazione del problema dal conflitto di classe a problemi e temi legati all'ordine pubblico e, in particolar modo, individua una situazione in cui non classi bensì oligarchie pressoché “speculari” ma di fatto avverse tra loro lottano per l'egemonia sul comune fiorentino. Entrando nuovamente nello specifico della legislazione fiorentina del 1293, Ottokar la riconduce allo *stato di arbitrio rivoluzionario* (favorito dalla larvata signoria di Giano della Bella), *una legalizzazione della pressione di fatto delle masse popolari*, e dunque nega la possibilità di interpretarle solamente come *un insieme di norme, da applicarsi regolarmente in un determinato regime giuridico e politico*¹³⁹. Tali norme invece, rappresenterebbero delle anomalie *enormi*¹⁴⁰ rispetto alla prassi del diritto comunale proprio, essendo spiegabili solamente riconducendole alla contesto politico rivoluzionario di quegli anni.

Si può dunque già notare che gli storici, qualunque sia la corrente storica, politica o filosofica a cui aderiscono, continuano a individuare negli Ordinamenti di Giustizia, e per traslazione in ogni legislazione emessa *ad hoc* per il gruppo magnatizio, una normativa non solo di emergenza, ma slegata dalla consuetudine e dalla prassi comune. Tale interpretazione e visione di uno specifico e ristretto ambito di storia comunale italiana non viene mai posto in dubbio ma, al contrario, rinverdito e ampliato con nuovi dati portati per rinforzare quello che già allora si presentava come un dogma storiografico.

Una reazione, la proposta seppur parziale di una diversa interpretazione della questione storiografica, proviene dalle pagine di due brevi articoli scritti da Rubinstein¹⁴¹ alla metà degli anni Trenta del XX secolo e apparsi sulle pagine di “Archivio Storico Italiano”. Questo studio, ancora una volta concentrato sul caso fiorentino, non tocca nello specifico gli Ordinamenti di Giustizia. Rubinstein limita, infatti, l'indagine alla prima legge sul sodamento portando illuminanti considerazioni sul dispositivo di legge alla luce del contesto politico giuridico europeo. Egli dunque limita le sue brillanti intuizioni

¹³⁶ SESTAN, *Storiografia dell'Otto e Novecento. Scritti vari*, III, p. 350.

¹³⁷ OTTOKAR, *Il Comune di Firenze alla fine del Dugento*.

¹³⁸ SESTAN, *Storiografia dell'Otto e Novecento. Scritti vari*, III, p. 351

¹³⁹ OTTOKAR, *Il Comune di Firenze alla fine del Dugento*, p. 202.

¹⁴⁰ OTTOKAR, *Il Comune di Firenze alla fine del Dugento*, p. 203.

¹⁴¹ N. RUBINSTEIN, *La prima legge sul sodamento*; RUBINSTEIN, *La lotta contro i magnati a Firenze*.

all'anno 1280 e 1281, anni in cui la legge fu promulgata e applicata tramite deliberazione del consiglio dei Savi il 20 marzo 1281, non addentrandosi nell'analisi e nelle connessioni di questa prima legge con le successive norme del 1293 e del 1295. Nonostante Rubinstein non entri nel merito della legislazione per i magnati, o "antimagnatizia" come la si voglia chiamare, di fatto introduce la possibilità di una diversa interpretazione di un fenomeno giuridico, il sodamento, strettamente connesso in Firenze con la legislazione del 1293. Tale interpretazione della fonte giuridica appare scevra da influenze contemporanee dell'imperante dottrina storica dell'epoca, per calare invece la fonte nel contesto giuridico, politico ed evenemenziale europeo. D'altronde però, lo stesso Rubinstein non dubita, come si può desumere dalle pagine dei suoi scritti, del carattere politico, lesivo e discriminatorio dei successivi Ordinamenti di Giustizia.

La tesi con cui Rubinstein dette spiegazione del fenomeno del sodamento non venne accolta con favore. Molto chiaramente venne ribadita la tesi secondo cui tutta la legislazione che si può rinchiudere in un arco di tempo che va dal 1280 alla metà del XIV secolo fu volta *a porre i Magnati in una posizione di inferiorità giuridica rispetto agli altri cittadini*¹⁴².

Ad ampliare la scia degli studi sull'argomento, sebbene non dedicati nello specifico alla legislazione e al tema del rapporto tra Magnati e Popolani, intervenne l'illustre storico toscano Giovanni Tabacco. Egli non rimase staticamente ancorato sulle posizioni di Salvemini: dalla continua ed approfondita analisi della società comunale e dallo studio delle relative fonti (in particolare di Firenze) giunse ad una propria nuova visione del fenomeno¹⁴³. Attraverso lo studio dei *milites* a Bologna e Firenze, attraverso le cronache di Giovanni Villani e dell'anonima *Cronica fiorentina* arriva a concludere che *la limpidezza di linguaggio di certe fonti anteriori- quella contrapposizione così netta del populus delle nostre città, alla militia o alla nobilitas può creare illusioni: lo schema può celare anche semplificazioni operate da chi parlava o scriveva*¹⁴⁴. Da questa nuova analisi delle fonti giunse ad una fondamentale intuizione: non si può appiattare la condizione sociale in una divisione che Tabacco definisce fittizia, costringendo *le famiglie cospicue in due elenchi rigidi, senza tener conto delle metamorfosi lente e profonde che ciascuna di esse subiva*¹⁴⁵.

¹⁴² CAVALCA, *Il ceto magnatizio a Firenze dopo gli Ordinamenti di Giustizia*, p. 85.

¹⁴³ TABACCO, *Nobili e cavalieri*, p. 74-79.

¹⁴⁴ TABACCO, *Nobili e cavalieri*, p. 76.

¹⁴⁵ TABACCO, *Nobili e cavalieri*, p. 75.

Nonostante l'illustre esempio che uno storico della levatura di Giovanni Tabacco riuscì a dare, bisogna notare che in quegli anni non molti furono gli studiosi disposti a concedere deroghe al modello rigidamente dualista imperante nei decenni passati. D'altronde è lo stesso Tabacco che chiaramente afferma che l'ardita legislazione antimagnatizia ebbe l'obiettivo, peraltro raggiunto, di escludere i magnati da ogni responsabilità di governo. Critica così apertamente e nettamente l'Ottokar per essersi discostato dall'interpretazione classista della storia comunale fiorentina¹⁴⁶. D'altro canto però accetta la tesi dello storico russo, che come si è visto fu ripresa e ampliata anche da Rubinstein, secondo la quale la legge sul sodamento non era mirata all'attuazione di un dispositivo di lotta politica per danneggiare il gruppo magnatizio, bensì non era altro che un mezzo per arginare la violenza che elementi avvezzi all'uso delle armi e alla prevaricazione "esercitavano" quotidianamente per le vie della città. Non giunge però a condividere la brillante posizione dell'Ottokar secondo cui la legge sul sodamento non era mirata alla protezione dei deboli bensì alla salvaguardia della sopravvivenza dei magnati stessi che nelle lotte e faide familiari si stavano da decenni decimando¹⁴⁷.

Proseguendo nella rassegna degli storici che ritengo abbiano più incisivamente lasciato il segno in questo dibattito, non posso escludere Gina Fasoli, autrice dello studio più sistematico su questo genere di legislazione¹⁴⁸. Per quanto riguarda le leggi emanate dai governi comunali contro i potenti, non modifica di molto le concezioni degli studiosi che la hanno preceduta se non per l'ampliamento del campo d'indagine. Gli studi pubblicati fino a quegli anni avevano, infatti, preso in esame la città di Firenze come esempio e paradigma di tutte le diverse vicende comunali italiane, ignorando così ogni diversità politica ed economica, oltre che evenemenziale. Fasoli riconduce la causa prima della stesura della legislazione "antimagnatizia", che definisce come la produzione e l'applicazione di leggi particolari contro i magnati, nelle conseguenze delle fallimentari guerre di espansione che ogni comune si trovò nella condizione di affrontare. Sconfitta militare e gravose spese che il Popolo doveva affrontare a causa degli errori politici dell'oligarchia magnatizia al governo. Così sostiene che *il popolo d'ogni tempo preferisce piuttosto che riconoscere la superiorità del nemico o le proprie mancanze preferisce pensare all'insufficienza o al tradimento dei suoi capi, e sfogare su di essi la*

¹⁴⁶ TABACCO, *Egemonie sociale*, p. 290.

¹⁴⁷ OTTOKAR, *Il Comune di Firenze alla fine del Dugento*, p. 7.

¹⁴⁸ FASOLI, *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*, p. 351- 392; FASOLI, *La legislazione antimagnatizia dei comuni dell'alta e media Italia*, p. 86-133- p. 240-309.

*propria ira e la sua umiliazione, privandoli, come individui e come classe, di ogni autorità*¹⁴⁹.

Per cercare di delineare i lineamenti e i confini di un ceto, si è posta l'attenzione sugli appellativi d'onore propri di una o dell'altra classe. Fasoli riporta le denominazioni ricorrenti nella legislazione antimagnatizia: *potentes, potenciores, nobiles, de maioribus, cattanei, de hospicio, casastici*¹⁵⁰. Altri appellativi, propri anche del Popolo, si possono ricercare nelle cronache contemporanee agli sviluppi comunali. Anche cronache più tarde risultano molto utili per studiare le attestazioni dei titoli d'onore, il loro estendersi ad altre classi o la loro scomparsa. Complementare a questo genere di indagine è lo studio delle famiglie, sia nobiliari che popolari, della loro ascesa sociale o sfortuna¹⁵¹ e, fondamentale, della presenza di loro componenti nell'esercizio delle cariche pubbliche e in quali di queste.

Ancorata alla visione classistica, Fasoli solo attorno agli anni Ottanta del secolo scorso effettua una svolta nella prospettiva di analisi dei suoi studi nel momento in cui si domanda *se siamo nel giusto quando studiamo i rapporti fra il ceto aristocratico e il ceto popolare come un rapporto di conflittualità permanente [...] dovremmo – io credo – cercare di individuare i modi e i momenti di collaborazione fra i due ceti*¹⁵².

Come indicato già dalle ricerche della Fasoli, un passo avanti della storiografia più recente è stato, per l'appunto, l'allargamento dello studio all'intera Penisola. Non per tutti i numerosissimi comuni italiani è stato condotto uno studio approfondito, volto a chiarire le forme dei rapporti tra Popolo e Magnati, ma la ricerca negli anni si è estesa, mettendo in luce le analogie, ma ancor più le diversità esistenti tra comune e comune i diversi tempi di sviluppo degli organi comunali e della produzione statutaria e, non meno, i diversi rapporti economici interni e nel contado. Questi sono solo alcuni degli aspetti¹⁵³ che non si possono non valutare in uno studio sulla composizione cetuale di qualsiasi comune medievale italiano.

Oltre lo studio sistematico di Gina Fasoli, altri storici hanno dedicato l'attenzione diretta al tema dei rapporti tra i due ceti e soprattutto alla legislazione atta a regolamentarli, all'interno di studi sulla composizione delle strutture di governo dei Comuni. Se però si escludesse Firenze nel computo degli studi sulla questione, ben poco rimarrebbe, ed ancor meno uscendo dall'area toscana. Fuori da quest'area si avranno

¹⁴⁹ FASOLI, *La legislazione antimagnatizia dei comuni dell'alta e media Italia*, p. 89.

¹⁵⁰ FASOLI, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia*.

¹⁵¹ KELLER, *Signori e vassalli*.

¹⁵² FASOLI, *Oligarchia e ceti popolari*, p. 39.

¹⁵³ VARANINI, *Istituzione, società e politica*.

allora, nelle opere riguardanti i comuni dell'Italia settentrionale, solo rapidi accenni che si limitano a esportare il modello “anti-magnatizio” fiorentino ad ogni altra realtà comunale¹⁵⁴.

Presto il quadro delineato dalla Fasoli mostrò punti non condivisibili. Il desiderio di compiere una ricerca sistematica sulle legislazioni dei comuni dell'Italia centro settentrionali, la portò a includere anche legislazioni di cui pochi anni dopo venne dimostrato il vero carattere originario. La legislazione padovana, che secondo Fasoli rappresentava uno dei momenti più precoci e ben articolati della lotta tra Popolo e gruppo magnatizio in Italia settentrionale, non rappresentava nella realtà in alcun modo una forma di lotta, bensì un avanzamento della città verso il contado e il potenziamento della centralità delle funzioni del Comune che il centro veneto sviluppò sin dai tempi del Barbarossa. I provvedimenti mostrano, infatti, mai una discriminazione o una limitazione dei poteri, bensì l'affermazione della potestà urbana nella giurisdizione, nella fiscalità e nell'uso della forza militare. Il comune padovano così non fece altro che imporre i legittimi principi del diritto di proprietà e del rispetto dei contratti agrari¹⁵⁵. L'errore della Fasoli appare tanto più evidente se si prendono in mano le liste di magnati presenti negli statuti padovani¹⁵⁶, indicati come liste di oppositori colpiti dai provvedimenti comunali. In realtà emerge con estrema chiarezza come la lista datata 1278 non rappresenti altro che la definizione della responsabilità dei signori del contado nell'arresto di soggetti condannati dai tribunali padovani. Tale disposizione, tra l'altro non rappresentava nemmeno una novità ma il rinnovamento di una norma precedente allora rinnovata con la precisazione dei nominativi e degli ambiti geografici di competenza signorile¹⁵⁷. La lista del 1236, come la suddetta, non mostra forme di discriminazione o limitazione delle sfere di azione dei soggetti indicati ma, al contrario, contiene i nomi degli aderenti al patto di solidarietà cittadina contro il Da Romano¹⁵⁸. Il resto della normativa che indica l'applicazione di sanzioni differenziate nei confronti dei magnati tende, come in ogni altro comune dell'Italia centro settentrionale, a colpire quei soggetti facenti parte dell'aristocrazia cittadini che si sono macchiati di reati penali. Differenziazione delle sanzioni che, come si

¹⁵⁴ Ben poche, se non inesistenti le eccezioni, tra cui il contributo illuminante di COLLODO, *Magnati e clientela partigiana*.

¹⁵⁵ COLLODO, *Magnati e clientela partigiana*.

¹⁵⁶ Si possono ritrovare le liste in HYDE, *Padua*, p. 312-314.

¹⁵⁷ COLLODO, *Magnati e clientela partigiana*, p. 110.

¹⁵⁸ Di ciò non è alcun modo possibile dubitare se si prende atto del fatto che la città nel 1236 fu affidata a sedici *maiores*, di cui ben nove sono rinvenibili nella lista del 1236. E così anche la terza lista, databile tra gli anni 1256 e 1266 rappresenta un altro patto per la rifondazione del reggimento comunale. COLLODO, *Magnati e clientela partigiana*, p. 111.

vedrà in seguito, non è in alcun modo possibile interpretare come una forma di danneggiamento attuata dai comuni di Popolo nei confronti del gruppo magnatizio. Ancora poche parole sulla legislazione padovana. *Male ablati*, termine che tanto dovette apparire suggestivo agli storici che nella lotta tra ceti trovarono la chiave di lettura anche della storia della Padova duecentesca, come ancora una volta ha dimostrato Silvana Collodo, non appare come sinonimo di Magnati ma va a indicare coloro che contravvengono agli statuti in parola, sia appartenenti al gruppo magnatizio che alla comunanza¹⁵⁹. Ciò appare con evidenza nel confronto tra le liste citate, in particolare quella del 1278 e la documentazione relativa a casi di violazione di possedimenti terrieri appartenenti alla comunanza. Nelle liste, infatti, i soggetti elencati sono definiti *nobiles et magnates*¹⁶⁰, mentre nella documentazione relativa alla violazione della rubrica degli statuti relativa a *De afflitio violenciarum et de danpno facto a potencioribus et de male ablati*, stessi nomi vengono appellati come *male ablati*. Dunque, è l'accadimento contingente a determinare l'appellativo stesso¹⁶¹, tanto più evidente se si osserva che la stessa proprietà è stata *invasam, intromissam, occupatam, griffatam* e, si noti bene, *ablatam* dal suddetto *male ablati*.

Lasciando il caso padovano e ritornando al dibattito storiografico inerente l'interpretazione della specifica legislazione, e di conseguenza ritornando nel panorama toscano, ancora una volta l'omogeneità della visione non viene incrinata. Coerentemente con la visione salveminiiana la legislazione del 1293 e 1295 e non meno le cosiddette liste di proscrizione, mostrerebbero la volontà di salvaguardare gli interessi del mondo artigiano e, insieme, la volontà di ricambiare il gruppo dirigente con l'esclusione degli elementi magnatizi dai consigli¹⁶². Si vedrà in seguito in maniera più dettagliata come, in realtà, né la politica economica, né la gestione della politica estera mostrerà mutamenti sostanziali riconducibili in qualche modo alla promulgazione di quegli Ordinamenti cui tanta forza venne attribuita dagli storici. La continuità in numerose cariche istituzionali di primaria importanza e prestigio e la permanenza nei consigli, non certo in tutti, non possono permettere di affermare che il gruppo magnatizio sia stato "escluso", "limitato

¹⁵⁹ COLLODO, *Società e istituzioni*, p. 42-45.

¹⁶⁰ HYDE, *Padua*, p. 274.

¹⁶¹ A tale proposito si noti come *D. Artusius de Dalesmanini*, nobile e magnate appaia in un documento antecedente la lista di un decennio, nel 1268, appellato come *male ablati* insieme al fratello *Iacobus* poiché *invaserunt, intromiserunt, occupaverunt, griffaverunt et abstulerunt sibi quattuor peciolas terre vineate*. Si confronti con il documento contenuto in appendice ASV, *S. Zaccaria*, b. 25 perg., *Monselice. Estere sec. XIII*. P, 1137.

¹⁶² PARENTI, *Dagli Ordinamenti di Giustizia alle lotte tra bianchi e neri*, in *Ghibellini, Guelfi e popolo grasso*, p. 239-275.

nei propri diritti politici” da una legislazione il cui carattere lesivo deve essere ridimensionato e calato in un contesto completamente diverso da quello della lotta politica.

Negli anni a seguire il dibattito non rimase statico e monolitico. Negli anni Novanta del secolo scorso venne chiarito esplicitamente come ognuno di quei provvedimenti fiorentini del 1293 non furono altro che il raggruppamento di norme atte al mantenimento dell’ordine pubblico, della repressione dei crimini e studiate per impedire le prevaricazioni degli elementi più potenti della società¹⁶³. Eppure nonostante queste chiare affermazioni si ricadde subito nella prospettiva della lotta politica, nel momento in cui venne affermato nuovamente che il predominio delle arti si tramutò in monopolio con gli Ordinamenti di Giustizia¹⁶⁴. Non muta di fatto in questi anni la visione secondo cui fu l’aspra lotta tra il ceto popolare e quello magnatizio a portare alla promulgazione degli Ordinamenti fiorentini e ancor prima, degli Ordinamenti Sacrali e Sacratissimi di Bologna¹⁶⁵, nonostante oramai da decenni l’Ottokar avesse dimostrato come negli anni precedenti le leggi del 1293 a Firenze la presenza magnatizia nei centri del potere comunale fosse evidente e costante¹⁶⁶.

In un altro ambiente, forse maggiormente scevro da condizionamenti culturali e filosofici, come si è già illustrato nel primo capitolo, si potrà notare il radicale e chiaro mutamento del modello interpretativo utilizzato nella ricerca storiografica. Analizzando il problema dell’identità del ceto magnatizio e il suo rapporto con il comune e le strutture di Popolo Carole Lansing¹⁶⁷, agli inizi degli anni Novanta, dichiara apertamente il fallimento della *class analysis* come mezzo per illuminare il conflitto tra Magnati e Popolo. Si interrogò, infatti, sul problema più ampio dell’applicabilità del concetto di classe alle società pre-capitaliste e in particolar modo quelle fondate sulla consanguineità come, di fatto, fu la società medievale e non meno comunale. Nonostante ciò non viene data altra spiegazione agli Ordinamenti se non sanzioni contro i magnati messi in atto da un gruppo artigiano che attorno agli anni Novanta del XIII secolo appare in grado di imporsi a pieno titolo nella scena politica. Tali leggi servono per legittimare e

¹⁶³ MAIRE VIGUEUR, *Il problema storiografico: Firenze come modello (e mito) di regime popolare*, in *Magnati e popolani nell’Italia comunale*, p. 12.

¹⁶⁴ MAIRE VIGUEUR, *Il problema storiografico: Firenze come modello (e mito) di regime popolare*, in *Magnati e popolani nell’Italia comunale*, p. 13.

¹⁶⁵ BORTOLAMI, *Le forme «societarie» di organizzazione del popolo*, in *Magnati e popolani nell’Italia comunale*, p. 47.

¹⁶⁶ OTTOKAR, *Il comune di Firenze alla fine del Dugento*.

¹⁶⁷ LANSING, *The florentine magnates*, p. 145.

delineare un nuovo ordine politico¹⁶⁸. Gli Ordinamenti stessi sarebbero stati il frutto della volontà degli artefici di più basso livello che con un repentino riscatto sociale sarebbero riusciti a escludere a loro volta la potentissima aristocrazia cittadina¹⁶⁹ che invece, come è dimostrabile, non venne mai estromessa dalla vita politica né tanto meno dai centri nevralgici del potere cittadino. Nonostante la costanza della presenza magnatizia, gli Ordinamenti fiorentini ancora una volta sono la prova, il *simbolo drammatico*¹⁷⁰, della vittoria delle associazioni corporative di mestiere sulla nobiltà. Dopo quasi un secolo di distanza, dopo un dibattito vivace e pressoché ininterrotto si rileggono parole che potrebbero benissimo essere attribuite a Gaetano Salvemini.

Il dibattito nella realtà fu molto più articolato e, soprattutto, molto più ampio di quanto io sia riuscita a descrivere. Non potendomi dilungare oltre, avendo delineato per lo meno a grandi linee quella che è stata l'analisi e l'interpretazione delle legislazioni indirizzate alla regolamentazione del rapporto dei Magnati con il comune, ritengo opportuno entrare nel merito dell'analisi delle specifiche legislazioni.

La produzione giuridica definita antimagnatizia, come notò Salvemini, può chiarire realmente la dinamica del rapporto tra i due ceti. In seguito si vedrà come la dinamica stessa dei rapporti che emergono dall'analisi delle fonti giuridiche comunali, appaia in maniera ancora più chiarificatrice se posta in relazione con la produzione coeva, specificatamente extra comunale. Non è possibile, infatti, ritenere la produzione atta a regolamentare i rapporti tra il Comune, il Popolo e il ceto magnatizio, slegata dai principi che guidarono l'intera floridissima produzione giuridica del XII e del XIII secolo.

Ancora un'ultima constatazione si rende necessaria. In seguito in maniera maggiormente dettagliata descriverò i processi che portarono alla stesura della legislazione *ad hoc* per i Magnati in ognuna delle città prese come esempio e campione. Ma sin da ora è possibile fare una premessa, seppure generica a causa delle evidenti differenze sociali, culturali nonché di storia evenemenziale che ovviamente intercorsero tra i diversi comuni, riguardante il contesto sociale e culturale in cui si rese necessaria la promulgazione di ordinamenti di tale tenore e natura. La civiltà comunale era in quei secoli attraversata da un generale stato di violenza. Numerosi comuni si trovarono nell'urgenza di limitare atteggiamenti lesivi della legge comune e, prima di tutto, della sicurezza pubblica.

¹⁶⁸ LANSING, *The florentine magnates*, p. 22.

¹⁶⁹ LANSING, *The florentine magnates*, p. 203.

¹⁷⁰ LANSING, *The florentine magnates*, p. 229.

La cronachistica, come si vedrà di seguito, è chiara nel descrivere tale situazione. Quotidiane dovevano essere le aggressioni che esponenti dei ceti più forti perpetravano a danno della popolazione cittadina inerme. Inerme non nel senso di indifesa, bensì non avvezza al quotidiano uso delle armi, priva di una tradizione cetuale che vedeva nell'esercizio militare uno dei parametri più forti di identificazione sociale, e ancora, inerme¹⁷¹ perché non avvezza a scorrazzare per la città con una nutrita clientela di servi e scagnozzi, più o meno ben armati. Ed è indubbiamente questa la situazione che viene descritta negli statuti con dovizia di particolari.

Ma se venivano puniti reati fortemente lesivi nei confronti della popolazione, ciò non significa che tale legislazione fosse un mezzo di lotta politica, un mezzo con cui il Popolo tentò la sottomissione dei Magnati. E i legami giuridici di questa legislazione *ad hoc* con lo *Ius Commune* e soprattutto, con altri e, devo dire, numerosi *iura propria*, mostrano come vi sia una ripresa di concetti giuridici tradizionali e non la creazione di nuovi, creati per la contingenza di una lotta politica per il dominio della città.

L'analisi della legislazione statutaria inerente la normativa che tratta il rapporto giuridico tra Popolo e Comune da una parte e Magnati dall'altra deve, per la stessa natura della legislazione, essere suddivisa in due sezioni. La prima tratterà le pene e in particolar modo il loro ammontare rispetto alla normale legislazione statutaria cittadina, la seconda sezione concentrerà l'analisi sul sodamento, l'altra componente di questa legislazione che quasi costantemente, tranne le eccezioni descritte, è stata valutata dalla storiografia come uno dei mezzi di repressione e danneggiamento politico messo in atto dal Popolo. Legislazione e norma, quella del sodamento, che seppur insieme delineano la natura dei rapporti tra i due ceti hanno origini, come si vedrà in seguito, nettamente differenti. La prima dalla giurisprudenza comune, il secondo da prassi di natura politica che devono essere fatte risalire alle origini della storia comunale.

Come ultime parole introduttive desidero aggiungere che il primo principio da desumere da certa produzione normativa comunale emerge dall'evidenza che nel medioevo cittadino e non solo, come si avrà modo osservare, la legge non era uguale per tutti. Costatazione ovvia per l'epoca medievale, ma che calata nel contesto comunale porta alla mente dell'uomo moderno scenari di ingiustizia e lotta sociale nel momento,

¹⁷¹ La componente comportamentale è strettamente intrecciata con l'identità giuridica. A riprova si pensi allo stato dei Cerchi, il cui comportamento non differisce da quello adottato dalle più alte stirpi magnatizia fiorentine anche se sono descritti come *gente di picciol stato* venuti su grazie ai soldi (VILLANI, *Nuova Cronica*). Anche alcune famiglie popolari avevano i propri scagnozzi. Si pensi agli incidenti a fine '200 tra Cerchi e Donati.

non raro, in cui si applichi la *forma mentis* dell'uomo contemporaneo a quella "dell'uomo giuridico medievale". Il diritto stesso appare allora la chiave di lettura preferenziale per una diversa analisi del fenomeno.

Capitolo secondo

-Firenze

La storia della Firenze duecentesca presenta il sovrapporsi di più questioni storiografiche, ognuna dalla difficile soluzione che, intrecciandosi vicendevolmente, oscurano in qualche modo una visione chiara dei mutamenti sociali, dell'organizzazione della società medesima e dei rapporti tra i gruppi e gli enti che nel comune vivevano e per esso operavano.

*Fracta est civitas magna in tres partes . Una fractio est quia Guelfi dicunt male de Ghibellinis quod non cedunt, et Ghibellinis de Guelfi quod expellere eos volunt. Alia fractio est quia artifices dicunt male de magnis quod devorantur ab eis, quod proditioes committunt, quod bona inimicorum defendunt, et huiusmodi, et contrario magni de artificibus quod dominari volunt et nesciunt quod terram vituperant, et huiusmodi. Tertia fractio est inter clericos et religiosos et laycos[...]*¹⁷². Questa descrizione chiara ed efficace giunge a noi tramite la voce di Remigio dei Girolami, lettore domenicano presso S. Maria Novella di Firenze. I guelfi, secondo la sua osservazione della realtà sociale fiorentina sono dunque avversi ai ghibellini perché questi non volevano sottomettersi ai primi, gli artefici contro i grandi perché i primi soffrivano dell'avidità e l'oppressione dei secondi e questi, a loro volta, non accettavano l'arroganza degli artefici che pretendevano di gestire il Comune senza comprendere che con la loro "ignobiltà"¹⁷³ disonoravano la stessa terra fiorentina. In un'ultima istanza chierici e laici si accusavano vicendevolmente di vivere secondo costumi moralmente corrotti, di essere *fornicarii, glutones, otiosi, raptores* e infine, *vanagloriosi*¹⁷⁴. Tre fronti dunque, in cui la società civile, e non solo, era

¹⁷² *Speculum*, Biblioteca Nazionale di Firenze, Manoscritti conventi soppressi, G.4.936., fol. 76 recto, 76 verso. Il passo è anche citato da DAVIS, *L'Italia di Dante*, p. 207-208; G. SALVADORI, F. FEDERICI, *I sermoni d'occasione, le sequenze e i ritmi di Remigio Girolami fiorentino*.

¹⁷³ Termine non riscontrabile in Remigio che tuttavia ben si adatta alla situazione da lui descritta. Il termine è invece riscontrabile nella cronaca padovana di Giovanni da Nono. CIOLA, *Il "De generatione" di Giovanni da Nono: edizione critica e "fortuna"*.

¹⁷⁴ *Speculum*, fol. 76 verso. DAVIS, *L'Italia di Dante*, p. 207.

spaccata. Un grande fronte di “lotta”, quello tra ghibellini e guelfi, sulle cui basi ancora molto è da chiarire ed analizzare, essendo oramai sfatato il mito della contrapposizione tra le fazioni filo-imperiale e filo-papale¹⁷⁵. Ciò di cui si può essere certi rimane la portata dello scontro tra le fazioni. Più di ogni altro contrasto cittadino, sia a Firenze che in molte altre città dell’Italia centro-settentrionale, la lotta tra le *maledette parti de’ Guelfi e Ghibellini*¹⁷⁶ destabilizzò la pace e la concordia della città¹⁷⁷.

La storiografia ottocentesca ha per lungo tempo accavallato le due questioni¹⁷⁸: il contrasto tra ghibellini e guelfi, e l’opposizione tra magnati e popolani. In tempi più recenti, dal Salvemini in avanti, i due temi sono stati scissi essendo da allora assodata la natura socialmente trasversale delle due fazioni¹⁷⁹. Bisogna però sottolineare che certamente i due sono temi che si intrecciano, a causa della stessa natura trasversale delle *partes*. Troppo spesso però le due questioni sono rese nebulose, quasi indistinguibili per l’ostinazione storiografica di ricercare la realtà politica e sociale dell’epoca nei soli dati che emergono dalle fonti riguardanti la presenza di determinati soggetti nella vita politica attiva. Per questa via emerge l’ovvio dato dell’esclusione degli esponenti della *pars* “perdente” negli organi consultivi del Comune. Emerge inoltre, dato di maggiore interesse in questa sede, la meno rilevante partecipazione di esponenti di rango magnatizio rispetto a soggetti di estrazione popolare. Tale dato ha portato a ritenere che anche quella parte della popolazione cittadina ascrivibile a ranghi di derivazione

¹⁷⁵ CANACCINI, *Ghibellini e ghibellinismo in Toscana tra Campaldino e Montaperti*.

¹⁷⁶ COMPAGNI, *Cronica*, I, 2. FAINI, *Il convito del 1216. La vendetta all’origine del fazionalismo fiorentino*.

¹⁷⁷ TABACCO, *Ghibellinismo e lotte di partito nella vita comunale*, p. 335-343: *Se i nomi di guelfo e ghibellino, verso la metà del Duecento, erano peculiari di Firenze, il colore imperiale o antiimperiale delle città e delle loro fazioni era in verità un fatto generale nel regno italico*

¹⁷⁸ La storiografia, in particolar modo in epoca romantica, ha identificato la parte guelfa con la *pars populi*, e la parte ghibellina con il gruppo magnatizio. Il Salvemini per primo ha scisso le due questioni con chiare parole nel suo *Magnati e Popolani*, Notò, infatti, come il popolo fosse guelfo o ghibellino, a seconda della città e della contingenza politica: *e tutti dimostrerebbero completamente erronea la teoria che guelfismo e partito popolare sieno equivalenti*, p. 9. Il Tabacco così spiegava l’accostamento Popolo-Guelfismo fiorentino: *I nobili, proprio in quanto tradizionalmente impegnati nelle contese per il potere cittadino e perciò divisi in due opposte e radicate fazioni, sulle quali il contemporaneo conflitto fra Impero e papato suscitava forti tentazioni di esterno raccordo militare e politico, non potevano raggiungere agevolmente quell’unanimità di resistenza antiimperiale, che rispondeva al generale sentire della cittadinanza*. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, p. 323; RAVEGGI, *Il regime ghibellino*, p. 19: *Il guelfismo (o all’opposto il ghibellinismo) di alcune grosse famiglie del Popolo, le quali ormai per certi aspetti in poco si differenziano da altre più antiche e nobili schiatte, nasce necessariamente quale scelta politica tendente a tutelare, e possibilmente ad accrescere, l’acquisito peso del proprio gruppo negli organismi dirigenti cittadini*.

¹⁷⁹ CHERUBINI, *Le città italiane nell’età di Dante: Non pare che guelfismo e ghibellinismo dividessero le cittadinanze secondo versanti di classe [...]. Le divisioni spaccavano direttamente, secondo suddivisioni che andrebbero studiate di volta in volta, in primo luogo l’aristocrazia, a cominciare da quella feudale, scendendo poi via via verso i ceti più alti e nobiliari delle città, ma forse meno interessando i settori mercantili e produttivi e meno ancora o per niente i ceti del popolo basso, che si trovò coinvolto nelle lotte e finì probabilmente per assumere gli orientamenti del governo cittadino*.

signorile, che invece a pieno titolo operava nel panorama politico comunale, sia negli anni precedenti che in quelli successivi il 1293, fosse esclusa e limitata nelle sue possibilità di accesso alle cariche negli uffici del comune e negli organismi consultivi. D'altra parte poco può fare uno storico che cerchi di delineare i momenti del passaggio dal governo di primo popolo al secondo, il passaggio dal governo guelfo all'effimero periodo ghibellino e così via, se non farsi strada tra le infinite questioni della storia comunale fiorentina, con alla mano le liste dei consiglieri, dei priori, sperando che la composizione dell'oligarchia di governo sia il perfetto ritratto di una società e delle sue dinamiche interne. Tale operazione rimane però estremamente delicata e talvolta fuorviante se si prendono le percentuali di partecipazione e rappresentanza per ogni ceto come la prova del potere del Popolo e della discriminazione dei Magnati. Numerosi altri fattori devono essere tenuti in considerazione: la presenza di clientele nei consigli, che operano in nome della famiglia e della fazione di cui sono gregari, ma anche gli interessi che taluni magnati spesso rivolgevano più verso il contado che verso le dinamiche di politica cittadina.

Non tenendo conto della complessità di una società come quella comunale, non tenendo conto dei numerosi baricentri di potere che convivevano nel medesimo contesto politico la chiave di lettura che se ne ricava rischia di essere poco rispettosa della realtà comunale dell'epoca.

- L'urgenza della pace

Florido campo di studi nel panorama storiografico fu, ed è tuttora, l'analisi dei rapporti e dei contrasti tra le famiglie fiorentine¹⁸⁰. Contrasti familiari che, come mostrano chiaramente le fonti e la cronachistica, sono uno dei principali motivi di tensione all'interno della città, se non addirittura la causa prima di tali tensioni. I decenni della seconda metà del Duecento furono in generale caratterizzati da forti inquietudini e scontri interni al centro toscano. La loro natura fu sicuramente di varia origine e certamente su essi ebbero influenza gli eventi politici di scala italiana ed europea. Leggendo le fonti, cronachistiche e non solo, si evince come la città fosse per lo più disunita a causa delle proporzioni assunte dai conflitti tra alcune importanti casate. Villani nel XIV secolo, descrivendo il quadro sociale fiorentino al termine delle lotte esterne in cui il comune fu coinvolto, scrive che i fiorentini *per superbia e invidia cominciarono a riottare tra loro, onde nacquero in Firenze più brighe e nimistadi tra' cittadini, mortali, e di fedite. Intra l'altre maggiori era la briga tra lla casa degli Adimari dall'una parte, ch'erano molto grandi e possenti, e dall'altra parte i Tosinghi, e la casa de' Donati, e quella de' Pazzi legati insieme contro agli Adimari, per modo che quasi tutta la città n'era partita, e chi tenea coll'una parte e chi coll'altra*¹⁸¹. Cacciata dalla città la fazione ghibellina o, per lo meno, i maggiori tra i suoi esponenti, i contrasti si ricomposero su altri fronti, in un incessante susseguirsi di disordini sociali, talmente gravi e destabilizzanti che il Comune si trovò nella necessità di far sancire pubblicamente paci *pro bono et pacifico stato civitatis Florentie*. La più eclatante di queste fu certamente la pacificazione del 1280, per il numero di coloro che furono chiamati a garantire, per il nodo politico che il lodo si

¹⁸⁰ FAINI, *Il convito del 1261. La vendetta all'origine del fazionalismo fiorentino*.

¹⁸¹ VILLANI, *Nuova cronica*, I, libro VIII, p. 500 Lo stesso episodio è ovviamente riportato anche dal Compagni (COMPAGNI, *Cronica*, libro I, III, p. 9-12) che sembra quasi riportare lo stesso Villani: [...] *E ciò fatto per lo legato cardinale, fece fare le singolari paci de' cittadini; e la prima fu quella ond'era la maggiore discordia, cioè tra gli Adimari e' Tosinghi, e' Pazzi e' Donati, facendo più parentadi insieme; e per simile modo si feciono tutte quelle di Firenze e del contado, quali per volontà e quali per la forza del Comune, datane sentenza per lo cardinale con buoni sodamenti e mallevadori; delle quali paci il detto legato ebbe grande onore, e quasi tutte s'osservarono, e la città di Firenze ne dimorò buono tempo in pacifico e buono e tranquillo stato[...]*.

prefiggeva di sciogliere, per la presenza del legato pontificio chiamato in città nel disperato tentativo di uscire dalla situazione di stallo in cui si ritrovava la società fiorentina. Si dovette, infatti, raggiungere in Firenze la condizione in cui le fratture tra le parti e le fazioni non poterono più essere ricomposte mediante l'occasionale strumento delle paci private¹⁸² o pubbliche che fossero, amministrate sotto l'egida dell'apparato comunale. La già citata pacificazione del 1280¹⁸³, il lodo del Cardinale Latino fu il tentativo più evidente della necessità in cui versava il capoluogo toscano ma non fu certo l'unico, sebbene vano, mezzo utilizzato.

Entrando nel merito dell'evoluzione degli avvenimenti fiorentini si può notare che nell'anno 1280 si era giunti, da lungo tempo oramai, all'insostenibilità di una situazione troppo conflittuale. Non si conosce la natura della scintilla che fece divampare gli scontri tra le famiglie di fazione guelfa. Probabilmente non furono altro che contrasti riguardanti interessi secondari, che però, calati in un contesto già conflittuale di per sé, aggravato dall'intricata struttura di legami clientelari, andò a creare quello stato di ostilità generale in poco tempo riordinatosi intorno a due grandi famiglie capofila: gli Adimari, i Tosinghi¹⁸⁴. A questi ultimi erano legate le famiglie dei Pazzi e dei Donati e al fianco di questi ultimi troviamo sempre schierati i della Tosa¹⁸⁵.

Innumerevoli sono ancora le discordie che ebbero luogo in Firenze negli anni anteriori il 1280 e che, come sottolinea Davidsohn, alla stregua dei grandi eventi politici, ebbero ripercussioni sulla vita politica interna e sulla comunità intera.

Crisi interna che portò nel 1279 alla pacificazione, imposta dallo stesso cardinale Malabranca, alle due famiglie dei Buondelmonti e degli Uberti¹⁸⁶.

Il 18 gennaio 1280 Latino Malabranca pronunciò la sua sentenza al cospetto del popolo fiorentino, riunito per l'occasione nella piazza di Santa Maria Novella. Si possono schematizzare in pochi punti rilevanti gli obiettivi e i principi che guidarono la volontà del legato pontificio, per comprendere la continuità teorica esistente tra la pace stessa e la

¹⁸² Sulla teoria inerente al tema si veda PADOA-SCHIOPPA. *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi*, p. 269-288.

¹⁸³ ASF, Capit. XXIX, f. 341².

¹⁸⁴ Gli Adimari erano una delle famiglie più in vista e potenti della città. Famiglia legata a Guido Guerra, ma anche ai conti Guidi e agli Ubaldini, il suo capofila era Bonaccorso Bellincioni che ricoprì anche la carica di Capitano della parte Guelfa. I Tosinghi dall'altra parte, grazie alla loro grande potenza si appropriarono dei beni del vescovado. Ad accrescere ulteriormente la loro potenza contribuiva il forte ascendente che questa famiglia aveva sulla parte guelfa che nella gran parte si schierò dalla sua parte. DAVIDSOHN, *Forschungen*, IV, p. 61-65, DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, III, p. 191

¹⁸⁵ DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, III, p. 189-204.

¹⁸⁶ VILLANI, *Nuova cronica*, I, libro VIII, p. 499. *E la prima fu tra gli Uberti e' Bondelmonti (e fu la terza pace), salvo che' figliuoli di messer Rinieri Zingane de' Bondelmonti no'llo assentiro, e furono scomunicati per lo legato, e isbanditi per lo Comune.*

successiva promulgazione degli Ordinamenti di Giustizia che videro la luce più di un decennio più tardi.

La pace del cardinale Latino prevedeva prima di tutto la riammissione in città dei ghibellini esiliati. Ciò avvenne mediante il simbolico *osculum pacis* che furono tenuti a scambiarsi i due sindaci della parte Guelfa, i due sindaci della parte Ghibellina esiliata e infine, i due rappresentanti di quei ghibellini che, non esiliati, vivevano ancora in Firenze. Importante sottolineare che non tutti i ghibellini vennero riammessi in città. Coloro che, invece, per evidenza ed esperienza, per la loro forza e violenza avrebbero messo a serio repentaglio la pace, vennero mantenuti in esilio e confinati all'interno del *Patrimonium Sancti Petri*. I nomi sono giunti sino a noi e appartengono tutti a esponenti delle principali casate magnatizie di Firenze¹⁸⁷. Si tentò dunque di non riammettere quei soggetti violenti che misero, ed avrebbero nuovamente messo, in crisi la pace e la sicurezza cittadina.

Perché la tregua resistesse alle intemperanze dei fiorentini il legato pontificio ebbe l'intuizione di ordinare che le società giurate interne alle due *partes* in lotta venissero sciolte¹⁸⁸. Tale norma, si pone in seguito a quella che vieta i festeggiamenti per le ricorrenze delle rispettive più eclatanti vittorie. Lo scioglimento limitato delle associazioni riguardava solo le congreghe che maggiormente esasperarono il conflitto tra le parti in città. Ogni altra congregazione non ordinaria doveva essere preventivamente sottoposta all'autorizzazione del podestà. Non furono in alcun modo sciolte le altre organizzazioni su cui la cittadinanza fondava il suo ordine. Anzi, la stessa pace trovava le sue colonne portanti nelle medesime organizzazioni che dovevano garantire il rispetto da parte dei propri affiliati delle norme dettate dal Cardinale. Ancora una volta, in un ulteriore episodio, troviamo la riprova di come la società comunale trovasse nelle associazioni la struttura più profonda, non solo della medesima società ma anche, in maniera ancora più evidente, del suo apparato politico amministrativo. Il potere incompiuto dell'apparato politico comunale trova compimento, forza e legittimazione nelle diverse e numerose associazioni che spontaneamente prendono vita in seno alla comunità, siano esse associazioni di mestiere o di parte.

¹⁸⁷ Sono cinquantacinque i confinati che non ottennero di essere riammessi in città. Essi appartengono alle famiglie degli Uberti, Lamberti, Bogolesi, ai conti Gangalandi, Amidei, Fifanti, Scolari, Caponsacchi, Ebriachi, Omodei, Soldanieri, Pazzi del Valdarno ed infine Ricasoli.

¹⁸⁸ Il passo è stato interpretato in maniera discordante dalla storiografia. Mentre Davidsohn (DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, III, p. 226) spiega come la norma fosse limitata solo ai "conventicoli" più riottosi, talvolta segreti all'interno della *pars*, che spesso avevano l'obiettivo di fomentare l'odio e di provocare la parte avversa, Salvemini interpreta il passo come una norma perentoria che prescrive lo scioglimento completo delle organizzazioni di parte; SALVEMINI, *Magnati e popolani*, p. 83.

Le parti, dunque, sono le protagoniste anche in questo evento della storia fiorentina, diedero la garanzia che nessuno dei loro affiliati avrebbe mai rotto la pace versando la spropositata somma di 50000 mila marchi pesanti¹⁸⁹ mediante cento o più fideiussori per ogni parte¹⁹⁰. Il versamento di questa ingente somma di denaro, questo sodamento, nel linguaggio politico- giuridico fiorentino, ha un significato molto particolare e di enorme rilevanza nella cultura politica della Firenze¹⁹¹ di quegli anni e non solo, di tutto il XIII secolo e per almeno la prima metà del XIV. Del significato del sodamento all'interno nel giuramento di pace del 1280 si avrà modo di approfondire quanto più dettagliatamente possibile in seguito.

La pacificazione del 1280 mostra così la risoluzione, che poi si vedrà non avere esiti duraturi nel tempo, di un grave periodo di crisi interno alla città. Se però la tregua non fu durevole, i meccanismi attuati dal dispositivo del lodo, prima tra tutti il sodamento e la conseguente responsabilità che la parte si assumeva in nome del singolo affiliato vennero ripresi e sviluppati negli Ordinamenti di Giustizia del 1293.

La contingenza ricordata e descritta dal Villani è di una tale gravità da richiedere nel 1280 l'intervento esterno del papa, che agì tramite l'opera del Cardinale Latino. In altre occasioni, invece, in cui i conflitti producevano ripercussioni di minore entità sulla comunità, il Comune provvedeva a ricomporre autonomamente le liti senza dover ricorrere all'ausilio di garanti esterni la cittadinanza. Questo è il caso della pace pubblica sancita tra i De la Tosa e i Lamberti nel 1290¹⁹², in cui il Comune stanzia la considerevole

¹⁸⁹ Per rendersi conto dell'ammontare della quota di fideiussione si può confrontare attraverso i libri di riscossione delle decime e tramite l'adeguamento del marco di peso (o di curia) al fiorino piccolo di Firenze. Si giunge così a stabilire che 50000 marchi corrispondevano a 408000 fiorini piccoli. SPUFFORD, *Handbook of medieval exchange*; DAY, *Money and Finance in the age of merchant capitalism*; TRAVAINI, *Monete, mercanti e matematica*.

¹⁹⁰ Il testo è edito in SALVEMINI, *Magnati e popolani*, p. 327-328, nell'edizione del 1899. *Ut autem pax presens eo sincerius observetur, quo multiplices fuerit firmitate vallata, volumus atque precipimus quod utraque pars centum vel plures si nobis videbitur fideiussores idoneos ad beneplacitum nostrum debeat exhibere, qui se pbligent ad pena quinquaginta milium marcharum argenti, si forte pax eadem per altreutram partem non servata seu quomodolibet fuerit violata.*

¹⁹¹ RUBINSTEIN, *La lotta contro i magnati a Firenze. La prima legge sul sodamento e la pace del cardinale Latino*, p. 161-172; SANFILIPPO, *Guelfi e ghibellini a Firenze: la "pace" del cardinal Latino (1280)*, p. 1-24

¹⁹² ASF, *Provvisoni*, II, ff. 84^v 87, trascritta in appendice. *Consulte*, I, 360-362, 395-397, 417. A dimostrazione del comune interesse della città nel buon esito di questo genere di paci familiari si noti come, ad esempio, in data 6 febbraio 1289 vengono stanziate dal comune 2000 lire di fiorini per l'appunto in occasione della pace contratta tra i De la Tosa e i Lamberti. Si legge nel testo delle consulte che ciò venne effettuato secondo la volontà del podestà, dei priori e del Capitano. La medesima pace prevede anche la celebrazione di un matrimonio tra esponenti delle due famiglie che avrà luogo in occasione della pace. Ancora il consiglio del Comune è coinvolto in decisioni inerenti la stipulazione della detta pace il 7 febbraio 1289. Ancora, l'anno successivo, in data 4 agosto 1290, il consiglio generale del Difensore e delle Capitadini, e del capitano proposero, presenti i Priori: *quid sit providendum ordinandum et faciendum pro Communis et pro bono stato Communis super hiis que exposita et narrata sunt per D. Cieddum de Lambertis et d. Henricum de la Tosa, super facto pacis et laudi et sententie dati et late per priores Artium inter illos de*

somma di duemila lire di fiorini in occasione della pace e del matrimonio che sarà contratto tra esponenti delle famiglie in lotta pro *predicte pacis conservatione*¹⁹³. Oltre alle paci pubbliche bilaterali vennero celebrate anche numerose paci collettive che ebbero luogo per sanare contrasti ramificati che generalmente avevano origine dalla lotta tra due famiglie, giungendo poi a coinvolgere più gruppi distribuiti tra i due “fronti” di affiliati e clientele. Significativa è la proposta fatta al consiglio riunitosi nel 1285¹⁹⁴ giacché evidenzia l’urgenza sentita dal comune di Firenze di sancire paci tra le famiglie in lotta, e tra queste con maggiore urgenza tra le famiglie di rango signorile- feudale, o più genericamente aristocratico, che più delle altre senza dubbio arrecavano danno alla popolazione. Si evince così che nel parlamento, riunito nella chiesa di S. Reparata, come era l’usanza, secondo le forme prescritte dagli statuti, in presenza del podestà, dei suoi giudici e dei Priori, Rainiero del Sasso, appellato con il titolo di *dominus* propose che si provvedesse a ricondurre alla concordia i dissidi esistenti tra i magnati della città, attraverso uno degli esponenti di spicco, quello che probabilmente poteva era il patriarca di una casata ed il corrispettivo dell’altra casata.

Ancora una volta la pace e la pacificazione degli elementi della società in contrasto appare come una questione di rilevanza vitale per la società e le strutture politico-amministrative. Di fatto l’istituzione pubblica si prodiga nella ricomposizione delle lotte cittadine di origine familiare, tanto che in consiglio si arriva a discutere circa la promulgazione di una norma di carattere generale per sanare dispute di natura privata. Significativa è la data del consiglio che risale al 26 febbraio 1284 che dimostra come negli anni successivi la promulgazione della legge sul sodamento la violenza non fu riordinata entro i limiti consentiti al confronto sociale pacifico non lesivo della vita comunitarie. L’obbligo di sodamento non dovette risultare idoneo ed efficiente nel quietare gli animi dei riottosi appartenenti alle consorterie familiari, o per inabilità intrinseca al dispositivo o perché il suo obiettivo non era semplicisticamente la punizione o la prevenzione di atti criminali bensì espressione di un retroscena teorico- politica forse celato dal “rumore delle armi”. Lasciando alle pagine che seguiranno l’illustrazione dei meccanismi interni all’istituto del sodamento e delle sue ascendenze storiche e giuridiche, si può per ora constatare l’evidenza inequivocabile di come il problema rappresentato dal

la Tosa et Lambertos. La celebrazione di matrimoni allo scopo di sancire la pace tra consorterie familiari in lotta non era in alcun modo una pratica nuova o riservata a esponenti aristocratici. Se ne trovano esempi a Poggibonsi nel 1288 (documento edito in MASI, *Collectio Chartarum*, p. 219-221) e ancora a San Geminiano nel 1257 (documento edito in MASI, *Collectio Chartarum*, p. 293-298).

¹⁹³ In Appendice.

¹⁹⁴ *Consulte*, I, p. 169, in data 26 febbraio 1285.

L'urgenza della pace

gruppo magnatizio in quegli anni fosse di ordine pubblico. Il fenomeno delle faide familiari superò in maniera allarmante la sfera privata, riversando le inevitabili conseguenze sull'intera cittadinanza e, dunque, su un Comune alla ricerca di risposte istituzionali adeguate.

- La legislazione prima degli Ordinamenti (1281-1293)

Prima di passare all'analisi del testo giuridico degli Ordinamenti, ritengo opportuno riportare all'attenzione tutte quelle norme che vennero promulgate dal Comune negli anni precedenti quelli che videro la nascita degli Ordinamenti, nonché contestualizzare gli eventi politici succedutisi in quegli anni, per individuare in essi lo sviluppo delle necessità di regolamentazione e di pacificazione dell'ordine pubblico.

Nel 1280 morì papa Niccolò III. La politica papale subì con Martino IV una virata verso posizioni filo-angioine. Ciò influenzò di certo la politica toscana e le lotte interne tra le parti guelfe e ghibelline. A Firenze la pacificazione messa in atto nel 1280 dal legato di Niccolò III iniziò a vacillare. Come scrive Salvemini, *in siffatto turbamento di uomini e di cose*¹⁹⁵ avvenne un mutamento a livello istituzionale nel capoluogo toscano, con l'affiancamento della magistratura dei Priori accanto ai Quattordici. L'istituzione del priorato non era ovviamente una novità, né nel panorama toscano, né nella stessa città di Firenze. Il contesto sociale in cui venne istituita la magistratura del priorato è chiaramente descritta dal Compagni¹⁹⁶, il quale narra anche di come l'istituzione del priorato abbia, anziché regolamentato, esasperato ed inasprito la forte conflittualità interna, le violenze ed i soprusi perpetrati da chi ricopriva le sfere della dirigenza comunale. Nel gruppo egemone al governo esponenti del ceto magnatizio e popolare, alla pari, si adoperavano per usare la legge a proprio vantaggio e coprirsi reciprocamente da eventuali sanzioni, trovando ogni espediente per aggirare le leggi vigenti¹⁹⁷. In questo primo periodo, come

¹⁹⁵ SALVEMINI, *Magnati e popolani*, p. 107

¹⁹⁶ COMPAGNI, *Cronica*, I, 4, p. 12-14. [...] *E tanto crebbe la baldanza de' popolani co' detti tre, vedendo che non erano contesi; e tanto li riscaldorono le franche parole de' cittadini, i quali parlavano della loro libertà e delle ingiurie ricevute; e presono tanto ardire, che feciono ordini e leggi, che duro sarebbe suto di rimuoverle. Altre gran cose non feciono, ma del loro debile principio fero assai. Il detto uficio fu creato per due mesi, i quali cominciorono a dì XV di giugno 1282: il quale finito, se ne creò sei, uno per sestiero, per due mesi, che cominciorono a dì XV d'agosto 1282. E chiamoronsi Priori dell'Arti: e stettono rinchiusi nella torre della Castagna appresso alla Badia, acciò non temessono le minaccie de' potenti: e potessono portare arme in perpetuo: e altri brivilegi ebbono: e furono loro dati sei famigli e sei ferrovieri [...].*

¹⁹⁷ COMPAGNI, *Cronica*, I, 5, p. 14-15. [...] *Le loro leggi(dei Priori) in effetto furono, che avessono a guardare l'avere del Comune, e che le signorie facessero ragione a ciascuno, e che i piccoli e impotenti non fussono oppressati da' grandi e potenti. E tenendo questa forma, era grande utilità del popolo: ma tosto si mutò, però che i cittadini che entravano in quello uficio, non attendeano a osservare le leggi, ma ad corromperle. Se l'amico o il parente loro cadea nelle pene, procuravano con le signorie e con li uficiali*

fanno intuire le parole del Compagni, e non meno del Villani¹⁹⁸, la composizione del priorato vedeva la presenza sia di elementi magnatizi che popolari. Nel giro di poco tempo la magistratura dei Quattordici, in precedenza solo affiancata, venne infine soppiantata da quella dei Priori.

Nella composizione del Priorato e nelle prime azioni di questa magistratura possiamo trovare consuetudini, o meglio le linee di gestione e norme, che poi verranno codificate nel 1293 con la stesura degli Ordinamenti di Giustizia. I Ghibellini, innanzi tutto, sono nuovamente esclusi dal governo.

Entrando nello specifico di tali disposizioni, secondo Salvemini, da subito i Magnati vennero esclusi dal priorato per mezzo di una norma che avrebbe prescritto che il Priore *non sit miles*. Tale prescrizione che si ritroverà nel 1293 codificata negli Ordinamenti viene fatta risalire nel tempo dal Salvemini sino ai primi anni del priorato. Tale convinzione nasceva dalla constatazione che nelle liste del priorato, sin dal 1282,

non si trova mai un priore appellato con il titolo di *miles*¹⁹⁹. La scarsa partecipazione magnatizia, è importante sottolineare, non può in alcun caso essere dimostrata per questa via: l'appellativo *miles* non compare, in primo luogo, perché tra gli epiteti usati dai partecipanti al priorato come agli altri consigli del Comune era sempre preferito l'appellativo *dominus*. Si può anche notare nei numerosi elenchi dei partecipanti ai vari consigli dei Savi, di cui abbiamo dettagliata notizia dalle Consulte della Repubblica fiorentina, possiamo vedere che anche coloro che sono certamente magnati e in maniera altrettanto sicura cinti dal cingolo militare, ciò non di meno vengono appellati come *domini* e raramente come *militēs*, evento che dimostrerebbe la preferenza in ambito politico consiliare per il primo appellativo²⁰⁰. Appare evidente che l'appellativo *dominus* viene riferito alla condizione di giudice e non a quella di cavaliere, come d'altronde notò anche il Salvemini, ritenendo precipua in sede consiliare la funzione e l'identità di giudice rispetto a quella di cavaliere. Giudice è Oddo Altoviti²⁰¹, così come Lotto de Agli²⁰², Albizzo Corbinelli²⁰³. *Dominus* Alberto Leoni è cavaliere o giudice²⁰⁴. Allo stesso modo è un giudice *Palmierus* Altoviti e Nicola Acciaiuoli²⁰⁵. Tra i magnati che compaiono nei consigli fiorentini, sia negli anni precedenti che successivi gli Ordinamenti del 1293, troviamo che tra questi nessuno è appellato come *miles*, bensì la maggior parte come *iudex*. Così troviamo che Gherardo de' Visdomini, che sempre compare appellato come

a nascondere le loro colpe, acciò che rimanessero impuniti. Né l'avere del Comune non guardavano, anzi trovavano modo come meglio il potessero rubare; e così della camera del Comune molta pecunia traevano, sotto protesto di meritare uomini l'avesson servito. L'impotenti non erano aiutati, ma i grandi gli offendevano, e così i popolani grassi che erano negli ufici e imparentati con grandi: e molti per pecunia erano difesi dalle pene del Comune, in che cadevano. Onde i buoni cittadini popolani erano malcontenti, e biasimavano l'uficio de' Priori, perchè i Guelfi grandi erano signori [...].

¹⁹⁸ VILLANI, *Nuova Cronica*, I, VIII, 532-534; [...] *E questo trovato e movimento si cominciò per li consoli e consiglio dell'arte di Calimala, de la quale erano i più savi e possenti cittadini di Firenze, e del maggiore séguito, grandi e popolani, i quali intendeano a procaccio di mercatantia ispezialmente, che i più amavano parte guelfa e di santa Chiesa [...].*

¹⁹⁹ SALVEMINI, *Magnati e popolani*, p. 118, nota 1.

²⁰⁰ Per fare qualche esempio nelle *Consulte* viene appellato *dominus* e non *miles* Gherardo Visdomini (25 agosto 1285), Adimari degli Adimari, Aldobrandino Megliorelli, Teghia de Buondelmonti (19 agosto 1292). Allo stesso modo vengono appellati i non magnati, si veda ad esempio Oddo Altoviti e Albizzo Corbinelli (20 gennaio 1279).

²⁰¹ *Consulte* I, p. 6, 20 gennaio 1279. Oddo è console dei giudici e dei notai, DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, II, 600-601.

²⁰² *Consulte*, II, p. 392-293. In data 21 agosto 1292. Lotto è maestro di diritto, come ricorda il Davidsohn in *Storia di Firenze*, III, p. 298, 754; VII, 242, 727. Viene esplicitamente appellato *iudex* in *Consulte*, II, p. 298-299, in data 10 aprile 1293. Lo stesso in VILLANI, *Nuova Cronica*, XIII, CVIII, p. 530-531: *messer Oddo Altoviti giudice*.

²⁰³ Esplicitamente menzionato come *iudex* in *Consulte*, II, p. 298-299, in data 10 aprile 1293. Compare anche nel consiglio del 28 e 30 settembre 1301 al fianco di Dante Alighieri. Insieme propongono la scarcerazione di Neri di Gherardino Diodati. *Consigli della repubblica fiorentina*, I, p. 28-30.

²⁰⁴ *Consulte*, I p. 48- 49 in data 28 maggio 1280; *Delizie degli eruditi toscani*, VII, p. 195.

²⁰⁵ *Consulte*, II, p. 298-299, in data 10 aprile 1293.

dominus, è un giudice²⁰⁶. *Guatanus* de Pillis invece sappiamo essere cavaliere ma non si hanno dati per affermare che fosse anche giudice²⁰⁷. Sempre un giudice è anche Andrea da Cerreto che compare appellato come *dominus*: se ne ha notizia dalla cronaca di Dino Compagni²⁰⁸, in cui appare descritto come *savio legista, d'antico ghibellino fatto guelfo nero*²⁰⁹ e ancora di seguito viene detto giudice nel triste contesto narrato dal Compagni²¹⁰. Giudice è Iacopo da Certaldo che viene appellato come *dominus*²¹¹ dalle fonti consiliari così come da Compagni²¹².

L'assenza dell'appellativo proprio del cavaliere, addobbato o meno, non può portare a far presumere l'esclusione né dei *milites*, né tanto meno dei magnati. Da una parte, dunque, può essere lecito presupporre che una normalizzazione nell'accesso al priorato sia intervenuta sono in seguito. Dall'altra parte, se si considera la norma secondo la quale sin dal 1282 non possono accedere al priorato coloro che non esercitano con continuità un'Arte, così come possiamo desumere preliminarmente dalle parole del Villani e di Stefani, di conseguenza i cavalieri sarebbero esclusi dal priorato delle Arti. In tal guisa, si deve allora constatare che gli Ordinamenti avrebbero solamente codificato lo stato delle cose già in atto e non avrebbero apportato una cesura netta e violenta nelle forme di rappresentanza istituzionale. Due ipotesi che mostrano per lo meno un dato certo: almeno formalmente i magnati non sono esclusi dal priorato. Dato formale che emerge innanzi tutto dalla semplice distinzione di nomenclature tra *magnas* e *miles* ma che nasconde una realtà, a mio avviso, più sostanziale di una semplice questione di

²⁰⁶ *Consulte*, II, p. 298-299, in data 10 aprile 1293.

²⁰⁷ ASF, *Protoc.* di Lando Ubaldino, f. 62v, 3 dicembre 1320. La vedova di *Guatanus* commissiona un quadro in cui appaiono la stessa Mandina di fianco al primo marito, il defunto *Guatanus* inginocchiati a pregare di fronte alla Vergine. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, VII, p. 706.

²⁰⁸ COMPAGNI, *Cronica*, I, 18, in cui il giurista è elencato tra coloro che hanno partecipato alla cacciata di Giano della Bella.

²⁰⁹ COMPAGNI, *Cronica*, II, 10.

²¹⁰ COMPAGNI, *Cronica*, II, 29. [...]Ebbono i Bianchi una altra ria fortuna, per simplicità d'uno cittadino rubello di Firenze, chiamato Gherardino Diedati: il quale stando in Pisa e confidandosi ne' consorti suoi, scrisse loro che i confinati stavano in speranza di mese in mese essere in Firenze per forza; e così scrisse a alcuno suo amico. Le lettere furono trovate: il perché due giovani suoi nipoti, figliuoli di Finiguerra Diedati, e Masino Cavalcanti, bel giovane, furono presi, e tagliata loro la testa; e Tignoso de' Macci fu messo alla colla, e quivi morì; e fu tagliato il capo a uno de' Gherardini. De' quanto fu la dolorosa madre de' due figliuoli ingannata! che con abbondanza di lagrime, scapigliata, in mezzo della via, ginocchione si gittò in terra innanzi a messer Andrea da Cerreto giudice, pregandolo con le braccia in croce per Dio s'aoperasse nello scampo de' suoi figliuoli. Il quale rispose, che però andava a palazzo: e di ciò fu mentitore, perché andò per farli morire. Pe' sopradetti malifici i cittadini che aveano speranza che la città si riposasse, la perdettero; però che fino a quel dì non era sparto sangue, il perché la città posare non dovesse.[...]

²¹¹ *Consulte*, II, p. 310, 30 giugno 1293. Nel Consiglio dei Cento *consuluit dominus Teghia de Ciprianis iudex et domini Iacobus de Certaldo iudex.*

²¹² COMPAGNI, *Cronica*, I, 8.

definizioni. Su questo punto specifico si avrà modo di ritornare nelle pagine che seguiranno.

È possibile effettuare un'ulteriore constatazione. Traendo dalle consulte le liste dei priori dall'anno 1282 al 1293, come fa lo stesso Salvemini, si individuano trecentosettantacinque consiglieri. La percentuale mostra che quasi il 90% dei priori sono popolani, mentre solo poco più del 10% appartengono al rango magnatizio. Il Salvemini²¹³ da questo dato ricava la conclusione che il Popolo, in posizione di forza rispetto ai magnati, riesce ad esautorarli dalla carica. In realtà, per la stessa natura del priorato che si appoggia sulle associazioni di popolo quali le Arti e, insieme, per la maggiore e progressiva partecipazione di esse nella gestione del potere politico, risulta del tutto naturale un rapporto popolani-magnati nella misura di dieci a uno, nel momento in cui si inserisce il dato nelle stime della popolazione fiorentina di quegli anni in cui, ovviamente, i magnati non potevano certo essere un ceto il cui numero di componenti eguagliasse la restante popolazione artigiana. Dunque, se la presenza dei Grandi al priorato va gradualmente calando nell'arco di tempo che va dal 1282 al 1293, l'esclusione dei *milites* nel 1293 non deve in realtà aver fatto grande clamore, in quanto semplicemente cristallizzava una tendenza naturale della partecipazione politica degli anni presi in considerazione.

La storiografia ha fissato al 1281 l'inizio di quel periodo in cui il Popolo, oramai forte nell'ottenere le rivendicazioni relative ad una maggiore partecipazione alla vita politica, ma soprattutto, forte del suo potere economico e sociale, raggiunto tramite l'affermazione delle sue consolidate strutture corporative, inizia l'opera di

²¹³ SALVEMINI, *Magnati e popolani*, p. 118.

danneggiamento e discriminazione a danno dei magnati di Firenze. Nel 1281 vennero promulgate norme, poi accolte nello statuto del Capitano del Popolo. Tali norme stabilirono provvedimenti mirati al mantenimento dell'ordine pubblico, ad arginare le dilaganti lotte di fazione e le violenze messe in atto sia dagli strati inferiori della società sia dai gruppi al vertice della potenza, della ricchezza e del prestigio in Firenze. I magnati, che sono chiamati direttamente in causa proprio in ragione del loro atteggiamento riottoso e quasi indisciplinabile, avrebbero reso ingestibile la convivenza urbana. I magnati, insieme ai soggetti di infima estrazione, senza patrimonio e senza mestiere, due delle componenti della popolazione urbana che seppur agli opposti tra loro sono parimenti di difficile inquadramento da parte della struttura pubblica, avrebbero causato la proliferazione di continue risse verbali, rapine e “guerre”, nell'ovvio significato di faide²¹⁴.

Si prospetta, come mezzo di contrasto allo stato delle cose, l'obbligo di prestare garanzia per gli elementi che con più frequenza si sono dimostrati insofferenti alle norme indispensabili per il vivere comune. Il sodamento, dunque, in aggiunta alla decisione di formare un contingente armato agli ordini del podestà, costituirono, secondo la storiografia, il primo blocco di legislazione antimagnatizia che poi verrà ordinata nel 1293.

Entrando ora nello specifico dei provvedimenti adottati nei primi anni Ottanta del XIII secolo e osservando da vicino ognuno dei punti citati, volgendosi alle fonti e tenendo ben presente il contesto di violenza e i soprusi commessi dagli elementi più potenti della

²¹⁴ ASF, *Capitoli*, XXI, 162-170. *Item quia homines devii et male conditionis et male vite et maxime non habentes artem vel patrimonium unde vivant, et utentes in tabernis et ludis et se exercentes in furando et alia mala committendo et maxime assessini, desiderant malum statum et subversionem boni et pacifici status civitatis et districtus Florentie; at ad hoc inducunt alios, si quos possunt, maxime Magnates et Potentes utriusque partis verbis ignominiosis et improperiis et instigationibus et aliis verbis et modis ad guerram et scandalum inductivis [...]*. Edito nella prima edizione di *Magnati e Popolani*, p. 340-341.

società, ogni giudizio storiografico che ha indicato in queste manovre legislative uno strumento politico di ascesa al potere del Popolo a discapito della componente magnatizia della società, può essere rivisitato e mitigato nelle sue affermazioni più forti. Si tenterà, in altre parole, di dimostrare come molti di tali dispositivi statutari non fossero altro che una prima risposta dell'apparato amministrativo comunale di riportare all'ordine e, soprattutto, nei limiti della legge, manifestazioni e usi propri di determinate componenti della società lesivi nei confronti dell'intera comunità dei cittadini.

L'attenzione degli storici che ha portato ad inserire questa strategia nell'insieme della "legislazione antimagnatizia" prende il via da un passo della norma che, nel descrivere il generale stato di violenza, sottolinea che *maxime magnates et potentes utriusque partis*²¹⁵ sono responsabili della degenerazione dell'ordine pubblico. Uno di quelli che sono considerati i punti cardine della legislazione antimagnatizia fiorentina, il sodamento, ha visto la sua "promulgazione" più di un decennio prima dell'emanazione degli Ordinamenti di Giustizia. Per la rilevanza fondamentale del sodamento ai fini di rilevare le finalità politiche e giuridiche della regolamentazione del rapporto tra ceti nella Firenze di XIII secolo, sarà utile dedicare alla questione una trattazione specifica.

-Gli Ordinamenti del 1293

²¹⁵ Testo edito nella prima edizione di *Magnati e Popolani*, p. 340-341.

La legislazione prima degli Ordinamenti (1281-1293)

Come vuole la tradizione cronachistica²¹⁶ gli Ordinamenti di Giustizia furono fortemente voluti da Giano della Bella²¹⁷. Egli nel periodo in cui ricoprì la carica di priore riuscì a far approvare ordinamenti che tutti gli storici sono stati concordi, come si è visto, nel considerare fortemente lesivi per i Grandi. Ma già dalle pagine del Villani si può intuire che il carattere politico degli Ordinamenti non era volto a danneggiare un ceto ma un comportamento diffuso, lesivo non solo nei confronti dei Popolani ma di tutta la popolazione fiorentina, sia residente in città che nel contado. Leggiamo infatti che *si ordinarono certe leggi e statuti molto forti e gravi contro a' grandi e possenti che facessero forze o violenze contro a' popolari*²¹⁸. Dunque non contro i magnati in quanto ceto, ma contro i magnati che commettono soprusi nei confronti del Popolo, in accordo con quanto verificatosi qualche decennio prima nel comune di Padova che, lungi dal discriminare i *nobiles et magnates* della città, promulga e mette in atto normative volte alla salvaguardia della proprietà tanto minacciata da quei *male ablati* che, come già detto, sottraggono ai legittimi proprietari il bene o la possibilità di poterne usufruire liberamente. E la storia vuole, e i documenti mostrano, che molti di questi *male ablati* fossero allo stesso tempo *nobiles et magnates*. Ma è sempre necessario distinguere gli ambiti e discernere il principio normativo attuato nei diversi ambiti. Repressione della violenza in taluni casi, riorganizzazione sociale dall'altra.

Un ulteriore appunto: se tale legislazione *ad hoc* non fosse altro che un mero strumento di lotta politica, allora i provvedimenti si sarebbero concentrati nella difesa e nel rafforzamento del solo Popolo. La legislazione, come è noto, a Firenze come nella maggior parte dei Comuni italiani, si preoccupa invece di tutelare dalle violenze dei Grandi anche i soggetti che non hanno la facoltà di partecipare alla vita politica del Comune né, come si avrà modo di vedere, sono organizzati in una qualsiasi struttura

²¹⁶ VILLANI, *Nuova cronica*, libro IX, cap. I: *Negli anni di Cristo MCCLXXXII, in calen di febbraio, essendo la città di Firenze in grande e possente stato e felice in tutte cose, e' cittadini di quella grassi e ricchi, e per soperchio tranquillo, il quale naturalmente genera superbia e novità, sì erano i cittadini tra'lloro invidiosi e insuperbiti, e molti micidii e fedite e oltraggi facea l'uno cittadino all'altro, e massimamente i nobili detti grandi e possenti, contra i popolani e impotenti, così in contado come in città faceano forze e violenze nelle persone e ne' beni altrui, occupando. Per la qual cosa certi buoni uomini mercatanti e artefici di Firenze che voleano bene vivere si pensarono di mettere rimedio e riparo alla detta pestilenzia; e di ciò fu de' caporali intra gli altri uno valente uomo, antico e nobile popolano, e ricco e possente, ch'avea nome Giano della Bella, del popolo di Sa-Martino, con séguito e consiglio d'altri savi e possenti popolani. E faccendosi in Firenze ordine d'arbitrato in correggere gli statuti e le nostre leggi, sì come per gli nostri ordini consueto era di fare per antico, sì ordinarono certe leggi e statuti molto forti e gravi contro a' grandi e possenti che facessero forze o violenze contro a' popolari, radoppiando le pene comuni diversamente, e che fosse tenuto l'uno consorto de' grandi per l'altro, e si potessero provare i malificii per due testimoni di pubblica voce e fama, e che ssi ritrovassono le ragioni del Comune: e quelle leggi chiamarono gli ordinamenti della giustizia.*

²¹⁷ MANSELLI, *Della Bella, Giano*, p. 349-350; PINTO, *Della Bella, Giano*, p. 680-686.

²¹⁸ VILLANI, *Nuova cronica*, libro IX, cap. I.

riconosciuta dall'apparato amministrativo comunale. La protezione, infatti, non è estesa ai soli *populares* bensì a tutti i *cives* e, estendendo così ulteriormente il raggio d'azione della legislazione in questione, anche a tutti gli *habitatores* della città e non meno del contado. Si giunge perfino, in taluni casi, a prescrivere la protezione per tutti coloro che *non sint magnates*²¹⁹. La stessa diversità delle categorie protette previste dai Comuni dell'Italia centro-settentrionale chiarisce come la legislazione si adeguasse non a un principio di discriminazione politica rivolto contro un ceto o una determinata categoria di persone, bensì mostra come tale legislazione cercasse di rispondere efficacemente alle diverse modalità con cui i potenti delle città e dei rispettivi contadi manifestavano la loro forza e aggressività in violazione della legge comune e del Comune.

-Le riforme dell'estimo: da territoriale a cetuale

Credo sia utile, giunti a questo punto, cercando di seguire un filo cronologico che porterà infine al 1293, soffermarsi per un istante sulla riformazione dell'estimo della città di Firenze, avvenuto a metà degli anni Ottanta del XIII secolo e sul quale discussero intensamente i Consigli delle Capitadini delle XII Arti maggiori e dei Savi, il Consiglio generale del Difensore e del Capitano del Popolo. Salvemini affermò meglio di chiunque altro, come la suddivisione del carico della libbra non più su base territoriale bensì su base cetuale fosse una norma volta a intaccare gli interessi dei Magnati che in questo modo perdevano la possibilità di gravare sui popolani²²⁰. In precedenza a questi ordinamenti il carico gravava sulle collettività in cui era divisa la società comunale: villaggi nel contado, parrocchie e vicinie in città. Senza spingersi in considerazioni circa il vantaggio o il danno di questa nuova normativa sulla tassazione, non riconducibili in realtà a mere questioni riguardanti il contrasto politico tra i raggruppamenti sociali cittadini, ma piuttosto a quella riorganizzazione su base cetuale di cui gli Ordinamenti

²¹⁹ Per Firenze si faccia riferimento a *Ordinamenti di Giustizia*, rubrica XXIII, facendo un confronto con realtà relativamente lontana dal capoluogo toscano è possibile rivolgere l'attenzione a Modena: *Respublica Mutine*, I, p. 97, 282, 298, in cui la protezione veniva estesa a tutti coloro che non sono magnati e anche a enti religiosi quali i conventi.

²²⁰ SALVEMINI, *Magnati e popolani*, p. 141-147.

stessi sono la più evidente espressione, credo sia rilevante ricordare che nei consigli preposti all'approvazione degli ordinamenti sulla libbra, sia in fase consultiva che in sede d'approvazione, vi è forte la presenza magnatizia. Fatto non sorprendente dato che in questi anni nessuna norma regolamentava le possibilità di accesso degli esponenti magnatizi, così come i cavalieri, negli organi consultivi comunali. Non si tratta però solo di una semplice presenza negli organismi consiliari: gli esponenti del ceto votano proprio in favore di quella norma che apparentemente lederebbe i loro stessi interessi²²¹. Il Consiglio delle Capititudini delle XII Arti maggiori e il Consiglio dei Savi riuniti discutono riguardo la delicata questione dell'estimo. Dalle Consulte si legge che *pro maxima et evidenti utilitate et necessitate dicti Comunis, effectualiter provideri deberet super extimo pro Comuni Florentie de novo facendo, ad hoc ut expense quo cotidie expediunt fieri pro comuni, dalle quali i fiorentini sono gravati ogni giorno, equaliter iuxta possibilitate cuiuslibet substineatur et portentur, maxime cum extimum, ad quod libre et prestancia pro comuni imponuntur, factum fuerit iam est diu, et quod a dicto tempore citra multi qui tunc estimati et alibrati fuerunt facti sint diciores, et innumerabiles sint pauperiores*²²². Un estimo ingiusto, dunque, che grava sulla popolazione fiorentina in maniera iniqua. Per tale ragione i Priori e i *boni homines* devono deliberare su questo fatto e ascoltare anche le querele pervenute alle loro orecchie a causa di quell'estimo ineguale e ingiusto.

Vengono a questo punto elencate le proposte per una risoluzione ottimale della questione. *Manectus Benincase*²²³ consiglia che siano istituiti due, tre o quattro buoni uomini maturi e sapienti, per ciascun sesto, che segretamente e stando in un luogo appartato come era la prassi in questioni vitali per la gestione della cosa pubblica, *provideant et ordinent summam tocius extimi civitatis et comitatus Florentie, facendo bonam et magnam summam sicut visum fuerit expedire, et postmodum per eos fiat divisio dicte summe, civitatis a comitatu, et postmodum fiat divisio summe civitatis inter sextus, et eciam divisio summe extimi comitatus inter plebatus*²²⁴. Manetto propone, dunque, una netta divisione tra città e contado nella ripartizione dell'estimo. Propone, inoltre, l'ulteriore suddivisione dell'estimo in base ai sestri nell'area urbana e in base ai plebati nel contado. Interessante di seguito appare la proposta di un popolare, Segna Orlandini²²⁵, le

²²¹ *Consulte*, I, p. 179-180, 13 marzo 1285.

²²² *Consulte*, I, p. 179-180, 13 marzo 1285.

²²³ La famiglia dei Benincasa appartiene alla nutrita schiera delle famiglie coinvolte nel mondo bancario dell'epoca. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, II, p. 764; VI, p. 862.

²²⁴ *Consulte*, I, p. 179-180, 13 marzo 1285.

²²⁵ Popolare secondo Salvemini: SALVEMINI, *Magnati e popolani*, p. 143; Per quanto riguarda la famiglia Orlandini si veda DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, IV, p. 36.

cui mozioni sono ampiamente riportate dal Salvemini²²⁶. Segna, di estrazione popolare, suggerì l'istituzione di un consiglio di magnati costituito da almeno sei componenti per ogni sesto. Una volta riunito questo consiglio avrebbe dovuto ricevere la comunicazione dell'estimo che era stata in precedenza deliberata. Il consiglio di magnati, a sua volta, avrebbe dovuto fornire deliberazioni a proposito e, in particolar modo, sulla parte dell'estimo relativo ai magnati stessi. Si specifica, inoltre, che per magnati si devono intendere *illi qui satisdent apud comune pro magnatibus; ita quod nullus ex dicti magnates alibretur per artifices seu populares, immo inter ipsos et per ipsos alibrentur*. Nel consiglio del 16 marzo del medesimo anno²²⁷ si continua a discutere alla ricerca di soluzioni concordate riguardo al nuovo estimo della città. Il consiglio coinvolto è quello dei Savi, riunito di fronte al podestà ed ai priori. L'oggetto in questione riguarda ancora l'ammontare della cifra dell'estimo. Ciò che risulta interessante è la totale sintonia nella proposta della suddivisione dell'estimo. Ugho Aldobrandini, in accordo con Chierico dei Pazzi²²⁸ riguardo la somma dell'estimo, propone che questo sia diviso tra città e contado. La parte spettante alla città, inoltre, si concorda sia suddivisa per sestì, esattamente come propose in precedenza il Benincasa. Dopodiché, *quator pro canonica et duos pro populo, inter quos sint de magnatibus, mediocribus et minoribus, dividantur per populos*²²⁹. Il principio della suddivisione dell'estimo su parametri cetuali e, in seconda istanza, censitari è qui chiaramente affermato. Proseguendo nella rassegna delle varie proposte presentate, utili per cercare di dar voce alle diverse posizioni presenti nel consiglio, Bardo Angiolieri suggerì di costituire dei sindaci del plebato con il compito di dividere l'estimo del contado tra i plebani in modo che gli uomini del popolo del contado si allibrino come ritengono opportuno e che i magnati del contado si allibrino a loro volta per sé dividendosi dagli altri.

Ancora una proposta di Segna Orlandini indica che *quibus consiliis Artium et magnatum habitis, videantur per priores cum illis Sapientibus quos habere voluerit, inter quos sint de magnatibus, Capitudinibus et artificibus et aliis*²³⁰. Nel prosieguo della discussione Pella Gualducci²³¹ consigliò che venissero eletti dai priori dieci uomini per sesto, in cui vi fossero magnati, mercanti e popolari che provvedessero diligentemente ad

²²⁶ SALVEMINI, *Magnati e popolani*, p. 143.

²²⁷ *Consulte*, I, p. 183- 185.

²²⁸ Secondo il Davidshon Chierico, che era cavaliere, e banchiere, apparteneva senza ombra di dubbio all'oligarchia di fede guelfa. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, III, 146, 242, 616, 672.

²²⁹ *Consulte*, I, p. 183- 185. In data 16 marzo 1285.

²³⁰ *Consulte*, I, p 188- 189. In data 19 marzo 1285.

²³¹ Il Gualducci ricoprì varie volte il ruolo di priore e ambasciatore per il Comune in missioni di rilevante peso politico economico. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, VI, 499, 746.

espletare i punti predetti. Arnolfo Quintavalle²³² propose a sua volta che a ogni *magnas domus* di Firenze fosse comunicata la somma e che questa venisse divisa per gli uomini di detta casata. A tale proposito si sarebbero dovuti eleggere *boni homines* per ciascun sesto con il compito di “stimare” secondo quanto deciso dai Savi. Si precisa, a questo punto, che si devono intendere *magnas domus ille que satisdent pro casatis*.

Il consiglio di *Gherardus de Buondelmontis*²³³ non è purtroppo stato riportato per esteso nelle consulte, ma non dovette, appunto per tale motivo, discostarsi dalla linea di tendenza del discorso. Nessuno, infatti, sembrava volersi discostare dalla riorganizzazione dell'estimo su base cetuale e non più su quella base territoriale che avrebbe dato vita all'estimo iniquo e ingiusto non sostenuto da nessuna delle voci che ci giungono agli atti consiliari.

Le considerazioni concernenti la riforma dell'estimo del comune di Firenze hanno una duplice utilità. In primo luogo mostrano come il dibattito politico a livello consiliare si muovesse in una direzione omogenea, fondata su una volontà comune e condivisa riguardo a un tema evidentemente molto delicato. Si può, inoltre, osservare, dal dibattito in atto e dal mutamento perseguito da parte delle istituzioni, che la riforma dell'estimo da base territoriale a base censitaria si poneva in linea, o meglio, si poneva come antecedente, delle successive legislazioni e norme emanate dall'apparato comunale. L'evoluzione da un sistema all'altro è esemplificato nella proposta di Pella Gualducci²³⁴. Si nota nella sua proposta la compresenza dei due principi, quello territoriale e quello cetuale: il reclutamento degli addetti preposti all'espletazione dei punti da attuare viene, infatti, effettuata sulla base dei sestieri. Contemporaneamente però si propone che la commissione sia composta da magnati, mercanti e popolari. Il fondamentale consiglio di Segna Orlandini, inoltre, mostra chiaramente il carattere non impositivo delle deliberazioni dei consigli. Il consiglio, infatti, nel momento in cui delibererà una determinata cifra in base alla quale i magnati fiorentini saranno allibrati, a sua volta si aspetta risposta, pareri e approvazione dagli interessati a riguardo della cifra medesima e sull'applicazione di essa.

Partendo dai medesimi presupposti, cioè le relazioni consiliari che sono a disposizione, tale riforma dell'estimo venne interpretata come espressione di contrastanti

²³² *Consulte*, I, p. 188-189. In data 19 marzo 1285. Mercante fiorentino del Popolo di Santo Stefano al Ponte, DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, IV, p. 139. Si tratta dello stesso Arnolfo, detto Noffo, che fu condannato al taglio della lingua per reati politici durante il periodo del priorato di Dante Alighieri. DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, p. 275-279.

²³³ *Consulte*, I, p. 183-185. In data 16 marzo 1285.

²³⁴ *Consulte*, I, p. 188-189, in data 19 marzo 1285.

interessi tra diversi ceti sociali²³⁵. Nella realtà non è possibile addentrarsi troppo in profondità con ipotesi e congetture. Non si conoscono altre informazioni oltre lo scarno dato che recita *libra que nunc fit*²³⁶. La decisione dopo tutta la serie di consigli e pareri, infatti, fu affidata ai Priori che ricevettero il compito di trovare la soluzione migliore a riguardo²³⁷.

Leggendo l'interessante materiale consiliare sento di poter spostare la focalizzazione del discorso dal danneggiamento politico di una parte della cittadinanza, in altre parole dalla manifestazione di un conflitto politico, al non meno vitale, ma probabilmente meno appassionante, ambito del mutamento della strategia politica di gestione della cittadinanza stessa e del suo territorio. Un mutamento, cioè, verso una società gerarchizzata su base cetuale, non solamente nelle più evidenti manifestazioni sociali, bensì anche istituzionalizzata nell'apparato amministrativo cittadino. A ulteriore riprova appare interessante notare che negli Ordinamenti sulla libra del 1286²³⁸ ci si trova di fronte all'applicazione del principio cetuale per quanto riguarda l'allibramento dei nobili del contado. L'allibramento non poteva certamente essere slegato dalla territorialità, in quanto ogni singolo soggetto veniva inserito nelle liste a seconda del popolo di appartenenza e in base, come si è detto prima, alla cifra dell'estimo opportuna. Si legge però che mentre ogni cittadino o, in generale, ogni soggetto che rientri tra coloro che devono versare la libra al comune di Firenze è legato al popolo di appartenenza, i *nobiles* del contado sono allibrati non in base al luogo di residenza bensì in base al principio di appartenenza cetuale²³⁹. Essi, infatti, sono *allibrati per se et ab ipsis Nobilibus ille libre exigantur*. La differenza nel sistema di allibramento non è riconducibile esclusivamente all'esigenza di tassare i nobili in base alle loro proprietà e sostanze senza che questi, approfittando della suddivisione dell'estimo per territorio, esercitassero la loro forza facendo ricadere sulla popolazione del luogo l'onere del carico fiscale da corrispondere al comune. L'esigenza contingente di risoluzione del problema della libra per i nobili del contado fu risolta tramite l'applicazione di un principio che nella seconda metà del XIII secolo a Firenze si mostrò utile per la riorganizzazione di una

²³⁵ SALVEMINI, *Magnati e popolani*, p. 141-146

²³⁶ *Consulte*, I, p. 272. Datato 3 agosto.

²³⁷ *Consulte*, I, p. 190.

²³⁸ Editi nell'appendice nella prima edizione del 1899 di *Magnati e popolani*, p. 351-355.

²³⁹ *Magnati e popolani*, p. 351-355. Edizione del 1899. [...] *Nobiles vero comitatus et qui relati sunt pro Nobilibus comitatus et qui relati et alibrati sunt tanquam nobiles comitatus, debeant esse et stare allibrati per se et ab ipsis nobilibus ille libre exigantur in quibus inter nobiles sunt allibrati et eas solvere compellantur; et accipiantur fideiussores ab eis de eorum libris integraliter persolvendis ita quod eorum occasione alii populi comitatus non gravetur. Et si alibi in civitate vel comitatu invenirentur allibrati per se cum aliis hominibus, ab illis absolvantur et liberentur* [...].

Capitolo II

società che necessitava di nuove strutture amministrative che seguissero l'organizzazione e le strutture spontanee della società stessa. Principio che si mostra non solo al livello delle istituzioni bensì anche, e nella maniera più evidente, sul piano della legislazione statutaria che recepirà con sempre più evidente chiarezza le articolazioni sociali e giuridiche della popolazione urbana e del distretto. Necessità istituzionale che si manifestò prima nel contado fiorentino dove le distinzioni economiche, sociale e giuridiche erano molto più nette ed evidenti rispetto alla realtà urbana.

-Gli ambasciatori. Miles, iudex, honorabilis popularis vel magnas non miles

Un magnate non cavaliere non doveva essere assolutamente un'eccezione nella società fiorentina di metà Duecento se tale realtà fu codificata negli Statuti del podestà²⁴⁰. A chiare lettere in questa sede è descritta la condizione e della rispettiva dignità del *magnas non miles*²⁴¹. Trattando di ambascerie viene fornita un'interessante distinzione dei delegati da inviare ad autorità quali il papa, l'imperatore o un suo vicario, si mostra la distinzione interna al gruppo dei possibili ambasciatori, corredato anche del corrispettivo stipendio e numero di cavalli da assegnare al seguito di ciascuno²⁴². Quattro o più cavalli insieme a una diaria di cinque lire di fiorini devono essere stanziati per un *miles vel iudex*. Diversamente un *honorabilis popularis*, un *magnas non miles* o uno *iudex* si vedranno assegnati tre cavalli e una diaria di tre lire e dieci soldi di fiorini piccoli. Un notaio avrà diritto all'assegnazione di due cavalli e di cinquanta fiorini *per diem*. Nel caso in cui la

²⁴⁰ Si è già parlato della funzione di ambasciatori con frequenza ricoperta da elementi magnatizi. Nel 1306 vengono eletti sindaci per contrarre un accordo con la società dei comuni toscani. Tra essi si trova *Guayranus de Piliis miles (Consigli della Repubblica fiorentina, p. 273)*. Nel 1313 Firenze manda a Napoli due ambasciatori, insieme a quelli di altre città, come Siena e Bologna. Gli eletti per la missione sono un Bardi ed un Acciaiuoli. E ancora, la delegazione mandata in occasione del trattato di pace con il cardinale Napoleone, legato della sede apostolica, è composta da Betto Brunelleschi e Geri de Spini (*Consigli della Repubblica fiorentina, p. 364*).

²⁴¹ *Statuti della repubblica fiorentina, II, Statuto del podestà, I, XX, De ambaxiatoribus, p. 57*. La rubrica parla di *magnas non miles: [...] Et quod ambaxiatores qui ibunt ad dominum Papam vel ad dominum Regem vel ad dominum Imperatorem vel ad eius vicarium habeat quilibet eorum, cum quatuor equis vel pluribus, libras quinque f.p., si fuerit miles vel iudex, si popularis honorabilis vel magnas non miles vel iudex cum tribus equis, libras tres et solidos decem f.p.; notarius vero cum duobus equis solidos quinquaginta f. p. per diem; si autem miles vel iudex iret ad alia loca cum totidem equis, libras quatuor f. p; popularis quoque honorabilis vel magnas cum tribus equis libras tres f. p. [...]*

²⁴² Si vedano ad esempio gli statuti del Comune di Verona del 1276 (*Gli Statuti veronesi del 1276, libro V, rubrica XIII, p. 679*). Le multe per coloro che non rispondono alla chiamata alle armi vengono equilibrate in base a questo principio: persone con un destriero ed un ronzino, cioè con due cavalli, per la mancata risposta o per non aver mandato nessuno al proprio posto sono condannati al pagamento di una multa che ammonta a trenta soldi per il primo giorno di assenza e venti per ogni giorno successivo. Persone che devono partecipare secondo il Comune con un destriero, cioè un solo cavallo, devono pagare una multa di 25 soldi per il primo giorno, e venti per ogni altro. Chi è chiamato a partecipare con un cavallo da armi o una cavalla, deve pagare venti soldi per il primo giorno e quindici per i successivi. Infine ciascuno che è chiamato a rispondere con un *roncino vel roncina*, deve pagare un'ammenda di cinque soldi per ciascun giorno. Si leggerà anche che la tipologia di cavalieri o berrovieri si misura "in cavalli": il *miles* che viene detto *a duobus equibus* deve possedere un certo armamentario, ed il *miles* o *beroavierus ab uno equo vel equa*, deve presentarsi con un altro inferiore armamento (*Gli Statuti veronesi del 1276, libro V, rubrica XIII, p. 680*).

destinazione dell'ambasceria non fosse la curia papale o imperiale un *miles vel iudex* vede mantenuto il suo diritto all'assegnazione di quattro cavalli, mentre un *popularis quoque honorabilis vel magnas* avrà diritto, come sopra a tre cavalli. Si possono desumere da questa rubrica alcuni dati molto interessanti. Si intravede prima di ogni altra cosa la formalizzazione di una gerarchia che viene rispecchiata e dunque formalizzata nello stesso momento in cui viene codificata all'interno del corpo statutario fiorentino. In concomitanza con il momento redazionale della norma, tra XIII e XIV secolo, si assiste nella Penisola al mutamento lento e progressivo del bacino di reclutamento del "personale diplomatico". Sino al XII secolo e oltre, nunzi e ambasciatori erano generalmente selezionati tra le fila della nobiltà laica, in particolar modo per quelle missioni che richiedevano un grado di ufficialità e solennità superiore alle normali relazioni diplomatiche. In Italia, come in Francia e Inghilterra, soggetti di estrazione inferiore, come balivi, castellani e notai ricoprivano normalmente questo genere di incarichi quando le missioni diplomatiche non erano connotate da un livello di ufficialità elevata, generalmente rivolte alla risoluzione o creazione di relazioni a carattere finanziario²⁴³. Dalla metà del XIII secolo, nell'Italia comunale prima che nelle altre aree europee, si manifestò, di pari passo con l'evoluzione sociale della cittadinanza, un mutamento nel reclutamento del personale per le missioni diplomatiche. Giudici e legisperiti furono ingaggiati sempre più frequentemente insieme a mercanti e uomini di diversa estrazione, andando così ad affiancare gli ambasciatori di più antica estrazione cavalleresca e magnatizia²⁴⁴. In seconda istanza la rubrica mostra il medesimo trattamento riservato per un magnate non cavaliere e un "onorabile" popolare. Questa è, di fatto, la situazione che si ritrova nella rubrica degli statuti fiorentina sopra riportata.

Il ruolo che esponenti del gruppo magnatizio svolsero in qualità di ambasciatori del comune di Firenze non fu mai posto in dubbio né in precedenza né in seguito la promulgazione degli Ordinamenti di Giustizia. Le loro competenze e il loro prestigio furono sempre sfruttati dal governo comunale²⁴⁵ senza tema di andare contro legislazioni presunte lesive delle loro possibilità politiche. Nell'*Oculus Pastoralis* si arriva a consigliare che gli ambasciatori, preferibilmente, fossero *de majoribus, nobilioribus et prudentioribus*²⁴⁶. Questo dato costante nella storia amministrativa e istituzionale non può

²⁴³ QUELLER, *The office of ambassador in the Middle Ages*, p. 155.

²⁴⁴ QUELLER, *The office of ambassador in the Middle Ages*, p. 156-157.

²⁴⁵ WALEY, *Le città-repubblica dell'Italia medievale*, p. 116-119; CAGGESE, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, I, p. 47.

²⁴⁶ *Oculus Pastoralis sive libellus erudiens futurum rectorem populorum*, in *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, IV, coll. 99.

essere relegato in secondo piano come un fatto marginale rispetto a questioni di politica interna e di relazioni tra gruppi egemoni e gruppi sottoposti come si è soliti interpretare il rapporto tra popolo e magnati nella Firenze di XIII e XIV secolo. *Nuncii, procuratores* e dunque *ambaxiatores* svolgono un ruolo essenziale nel Comune. La funzione e il ruolo dell'ambasciatore nella realtà comunale è posto, ancora una volta, in una sorta di continuità con la tradizione romanistica. Un *procurator* è definito nel *Corpus Iuris Civilis* come colui che amministra e gestisce affari e questioni di diverso genere su mandato di un superiore²⁴⁷. Questo è il punto da cui evolve la dottrina successiva. La vicinanza semantica e concettuale tra *procurator*, *nuncius* e *ambaxator*²⁴⁸, e soprattutto tra questi ultimi due è stata messa in evidenza da studi sulla legislazione veneziana²⁴⁹ ma non per questo non applicabili ad altri ambiti legislativi duecenteschi²⁵⁰. Il fondamento è, dunque, il mandato ricevuto dal superiore, che sia un principe, il papa²⁵¹ e, per traslazione chi detiene il potere come l'istituzione comunale. I magnati sono dunque contemplati come abili a ricevere il mandato del Comune di Firenze per ricoprire ruoli in ambascerie di altissimo e medio prestigio. La loro presenza è, d'altronde, attestata con molta frequenza nelle fonti che mostrano sia il principio sulla base del quale vengono scelti gli ambasciatori sia, e in più di un'occasione, anche i nomi stessi dei magnati designati per ricoprire quel determinato mandato. È da notare, ancora una volta, l'assoluta continuità dell'incidenza della presenza magnatizia in questo specifico ambito sia nel periodo precedente sia in quello successivo la promulgazione degli Ordinamenti di Giustizia²⁵².

Ritornando nello specifico al testo della rubrica menzionata, si può ravvisare una duplice componente insita dietro l'organizzazione dei funzionari addetti alle relazioni diplomatiche. La scala gerarchica è, da una parte, strutturata sulla base di un ordine

²⁴⁷ ULPIANO, *Digesto*, 3, 3, 1; QUELLER, *Thirteenth-Century Diplomatic Envoys: Nuncii and Procuratores*, p. 202

²⁴⁸ GANSHOF, *Le Moyen age, Histoire des relations internationales*, p. 268.

²⁴⁹ QUELLER, *Thirteenth-Century Diplomatic Envoys: Nuncii and Procuratores*, p. 206. La legge veneziana del 1284 stabilisce l'identità tra *nuncius* e *ambaxator* nella loro estrema vicinanza di significato, poteri conferiti e linguaggio tecnico adottato.

²⁵⁰ QUELLER, *Early Venetian Legislation Concerning Foreign Ambassadors*, p. 8.

²⁵¹ *Legatus est [...] quicumque ab alio missus est, [...] sive a principe, vel a papa ad alios [...] nuncii, quos apud nos hostes mittunt, legati dicuntur [...]*, in GUILLIELMUS DURANDUS, *De legatis*, in HRABAR, *De legatis et legationibus*, p. 32.

²⁵² *Consulte*, I, p. 85, 7 aprile 1281. *D. Talanus de la Tosa consuluit, quod potestas et capitaneus, cum illis sapientibus ambaxiatoribus de magnatibus quos eleigere voluerit, vadant pratum occasione predicta ad petendum dictum ibidem captum [...]*; *Consulte*, II, p. 388, 7 giugno 1293. Il Consiglio delle capitadini e dei savi, riuniti in casa dei Cerchi discutono sul trattato di pace tra Lucca e Pisa. *Consigliano d. Fantonis de Rubeis, d. Teghia Buondelmontis*. Si stabilisce che siano mandati *ambaxiatores populares et magnates*, Rosso de la Tosa, d. Bardo Angiolierii, d. Albizzo Corbinelli; *Consulte*, III, p. 279, settembre 95, 279. Si delibera circa il pagamento da versare a Tegrimo de Mazzinghi e Ugolino Tornaquinci, magnate, entrambi definiti *domini*, per l'ambasciata svolta presso la Curia di Roma.

derivante dalla dignità dell'ufficio che riflette il suo prestigio sul singolo cittadino che ricopre quel determinato incarico. Soggetti individuati in base a tali prerogative di identità sono, non per niente, coloro che sono rivestiti del maggior prestigio tra tutti coloro che possono svolgere la funzione di ambasciatore per il Comune. In tale accezione, legata strettamente all'ufficio svolto all'interno della struttura amministrativa comunale devono essere intesi i cavalieri e i giudici menzionati nella prima parte della rubrica. L'altra componente di identità contemplata nella rubrica si rifà, invece, all'identità sociale del singolo soggetto che potrà rivestire l'incarico in questione. L'importanza, dimostrata sia dalla remunerazione sia dal numero di cavalli affidato rispettivamente a giudici, cavalieri da una parte, popolari e magnati non cavalieri sembra segnalare che la dignità d'ufficio all'interno del sistema istituzionale aveva un ruolo e una funzionalità precipua rispetto alla dignità riconducibile all'appartenenza sociale. Le due componenti, come si vede, non sono assolutamente comunicabili. Componenti non chiuse, tanto più se si considera l'epiteto *honorabilis* come attribuibile, così come avveniva a Padova, a chi aveva già ricoperto incarichi per il Comune.

In ultima istanza, l'importanza della codificazione in sede legislativa della figura di un magnate non cavaliere, del *magnas non miles* si comprende nel momento in cui si nota che molte delle esclusioni considerate a carico del gruppo magnatizio sono in realtà volte nei confronti dei cavalieri. Così si intenda l'esclusione dal priorato delle arti²⁵³ che prevede e sancisce l'esclusione dei cavalieri senza chiamare in causa i magnati.

Eppure se da una parte il cavalierato diventa la linea di confine tra un'identità sociale o giuridica in base alla quale viene precluso l'accesso a determinate cariche della vita politica comunale, dall'altra diventa quasi la *conditio sine qua non* per ricoprire altri incarichi. Gli esempi più evidenti sono forniti nelle fasi dell'elezione della carica di capitano del Popolo. Il capitano deve essere un cavaliere addobbato, ovvero un *miles de corredo*, che abbia ricevuto il cingolo della milizia²⁵⁴. È noto, ad esempio, che Taddeo Bertoli, appena eletto capitano del comune di Perugia ma non ancora investito cavaliere, può solo in via eccezionale presentarsi a Perugia per ricevere l'incarico con una lettera "giustificativa" preparata dai sindaci di Firenze. Tassativo rimane comunque che egli riceva il cingolo militare prima dell'avvento della sua capitaneria. Un'altra deroga alla norma di ha in un consiglio del febbraio 1308²⁵⁵ in cui viene fatta una provvisione in merito a un futuro capitano *qui non est miles*. Si legge che *Baldus f. Raynaldi comes de*

²⁵³ *Ordinamenti di Giustizia*, p. 44-45.

²⁵⁴ *Consigli della Repubblica fiorentina*, II, p. 252

²⁵⁵ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 363- 365.

Carpegno può essere innalzato alla carica di capitano del popolo *non obstante quod non sit miles de corredo*. E appunto nella successiva proposta al consiglio del podestà, si legge che la deroga è necessaria in quanto *comes est, et non miles*. Ed ancora troviamo una deroga grazie alla quale il futuro capitano del Popolo di Firenze, il nobilis vir *Fredericus de Mangialibus de Brixia*, eletto nell'aprile del 1311, può ricevere l'incarico nonostante non sia *miles*²⁵⁶.

La presenza di deroghe mostra, dunque, quale doveva essere in realtà la norma di principio generale. Così come alcune cariche in linea teorica non era aperte a coloro che non appartenevano al Popolo in quanto non immatricolati e non esercitanti un'arte, così chi non era ornato dal cigolo militare, sempre in linea teorica, non poteva accedere alle cariche più elevate del sistema comunale.

Si osservi, inoltre, che ancora una volta a livello istituzionale e giuridico si assiste a una non sovrapposizione perfetta non solo della posizione di cavaliere con quella di magnate, così come anche della figura di *comes* con quella di *miles*. In aggiunta a ciò si viene a conoscere, dalla rubrica dello statuto del podestà²⁵⁷ citata sopra, che la "gerarchia" all'interno delle istituzioni comunali vede la preminenza delle figure di *miles vel iudex* rispetto alle equiparate posizioni di *magnas vel honorabilis popularis*. Sfumature, sovrapposizioni o, al contrario, "mancate coincidenze" che allontanano ancora una volta una prospettiva di divisione tra Popolo e cavalieri, o tra Popolo e magnati.

-“Coequando penas”. L'adeguamento della sanzione al rango

Proseguendo e cercando di muoversi in maniera schematica nell'esposizione di tutti i nodi presenti nella legislazione *ad hoc* per i magnati, in questo caso di Firenze, è necessario ora rivolgere l'attenzione verso quei punti a mio avviso più controversi che la storiografia ha invece unanimemente interpretato come la più tipica, evidente e diretta forma di danneggiamento attuata nei confronti dei magnati per mezzo di una legislazione.

²⁵⁶ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 540.

²⁵⁷ *Statuti della repubblica fiorentina*, II, Statuto del podestà, I, XX, *De ambaxiatoris*, p. 57

Essi sono, innanzitutto, l'aumento delle pene per gli appartenenti al ceto magnatizio, il diverso numero dei testimoni da portare in giudizio a seconda del rango di appartenenza dell'imputato, la prova per la pubblica fama e, infine, come si è già accennato in precedenza, il sodamento.

Intendo aprire l'analisi con il primo dei punti sopra elencati poiché ritengo rappresenti il più evidente tra quegli elementi che sono stati considerati dalla storiografia come qualità specifiche proprie della legislazione "antimagnatizia" e in particolare degli Ordinamenti di Giustizia.

Riguardo all'aumento considerevole delle pene pecuniarie rispetto a quelle previste dalla normale legislazione statutaria in questione, Salvemini incalzò, in maniera quanto mai efficace, per dimostrare il carattere lesivo degli Ordinamenti. La stessa Fasoli, qualche decennio più tardi, indicò nella diversificazione delle pene previste per i magnati uno dei punti più "caratteristici" di una legislazione che fu promulgata con l'obiettivo dell'annientamento in campo politico della "classe" avversaria²⁵⁸. In realtà Salvemini accennò al fatto che l'aumento delle pene per talune categorie di persone poteva essere ricondotto genericamente a usanze proprie delle popolazioni germaniche, senza però attribuire al fenomeno il peso adeguato²⁵⁹ e circoscrivendolo, inoltre, all'ambito comunale senza connetterlo con legislazioni coeve e successive che, così come la legislazione comunale e non meno gli Ordinamenti di Giustizia, vedono la loro genesi dal diritto romano e non certo da momenti di *anomia legislativa*²⁶⁰. Bisogna però notare che la successiva opera della Fasoli fu capace di far dimenticare l'osservazione fugace ma al contempo fondamentale dello storico campano. Si noti, oltre a ciò, che indicazione del fenomeno viene anche dal Villani. Egli scrive che con la promulgazione degli Ordinamenti si venne *radoppiando le pene comuni diversamente*²⁶¹ per i Grandi e per il Popolo, senza però attribuire all'annotazione ulteriori connotati di natura politica.

La pena, e ancor più la sanzione penale, nel Medioevo non era regolamentata da quei principi egalitaristi che sono alla base della contemporanea cultura giuridica nata dagli avvenimenti che scossero l'Europa nel XVIII secolo. Considerazione certo non originale ma che deve, a mio avviso, essere tenuta in considerazione dagli storici molto più di quanto non sia stato fatto finora. Lo stesso Salvemini che individuò il fenomeno

²⁵⁸ FASOLI, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia*, p. 237

²⁵⁹ SALVEMINI, *Magnati e popolani*, p. 300. Salvemini oltre non dare rilevanza al fenomeno e alle conseguenze di cui si avrà modo di parlare non porta esempi riguardanti queste "popolazioni germaniche". A tal proposito: VINOGRADOFF, *Le origini del feudalesimo*, p. 420.

²⁶⁰ OTTOKAR, *Il comune di Firenze*, p. 203.

²⁶¹ VILLANI, *Nuova cronica*, libro IX, cap. I

con una nostalgica nota riguardante la giustizia nel medioevo *molto più giusta della moderna eguaglianza [...] gravante col suo peso più sul debole che sul forte*²⁶², non riesce a focalizzare il discorso sul diritto scivolando ancora una volta nell'interpretazione dualista e dunque quasi inevitabilmente classista della storia comunale fiorentina. È importante invece ribadire come non sia assolutamente possibile ritenere che la sanzione penale nel medioevo comunale fosse un semplice atto punitivo legato a quella lotta politica, a quei contrasti che stavano avendo luogo all'interno della società cittadina. La prova di ciò risuona con forza nel diritto che oltre a fornire la misura reale di un fenomeno come quello della commisurazione delle sanzioni penali su base cetuale, riesce altresì a disegnare un panorama di reciproche influenze, o di ascendenze comuni, tra sistemi legislativi altrimenti apparentemente molto lontani.

Per comprendere la derivazione della commisurazione della pena su base cetuale in ambito comunale bisogna inevitabilmente addentrarsi nei testi del diritto giustiniano connettendoli e confrontandoli con i grandi temi di diritto romano. Tematiche e problemi con cui si dovettero misurarsi i giuristi di XII e XIII secolo.

Il principio di legalità²⁶³ fu uno degli scogli con cui i giuristi dovettero confrontare a lungo e tramite profonde e travagliate analisi il diritto consuetudinario con il diritto romano e, ovviamente, naturale. La questione appare strettamente inerente al problema della pena qui introdotto poiché il principio di “causa” divenne il metro con cui misurare la legalità, o meno, della *plenitudo potestatis*²⁶⁴ del potere coinvolto. Partendo dal diritto romano e dai suoi testi riscoperti, i giuristi si mossero per individuare i diversi ambiti in cui il principio della *plenitudo potestatis* svolgeva le sue funzioni di adeguamento dell'ordine giuridico con l'esercizio di poteri pubblici. Strettamente connesso con tale questione era il problema della funzione del giudice. Il rapporto tra l'ufficio e la carica di *iudex* occupò a lungo e profondamente le speculazioni di giuristi e glossatori. Il problema era di primaria importanza poiché, di fatto, l'esercizio della giurisdizione richiama nell'immediato la dialettica tra legge scritta ed equità²⁶⁵ che a sua volta, rimandava alla più vasta questione del rapporto tra norma astratta e caso concreto. Legalità, *plenitudo potestatis*, facoltà e discrezionalità del giudice, e ancora, consuetudine, legge scritta ed equità appaiono come fattori inscindibili a priori per la comprensione del fenomeno che si vuole descrivere in questa sede. Nel grande movimento di riscoperta del diritto, le fonti

²⁶² SALVEMINI, *Magnati e popolani*, p. 300.

²⁶³ NICOLINI, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane*, p. 3-39.

²⁶⁴ CORTESE, *La norma giuridica*, I, p. 168.

²⁶⁵ CORTESE, *La norma giuridica*, I, p. 169.

romane mostrarono chiaramente spunti utili per rendere legittima la delega al giudice della facoltà di deviare dalla norma di legge. Nella discrezionalità del giudice, infatti, risiede la possibilità di mutare e variare la pena sempre, però, rimanendo all'interno dello spazio consentito dal diritto stesso. Nella commisurazione, dunque, risiederà la vera equità e l'adempimento di una giustizia che non ha come suoi presupposti un'*uguaglianza* di matrice illuministica e rivoluzionaria. Il medesimo delitto, si legge in più parti del Digesto, è da reprimere e punire in maniera diversa a secondo di parametri che vengono chiaramente elencati nel passo di Claudio Saturnino²⁶⁶, interpretato come un tentativo di sistemazione generale del diritto penale romano precedente²⁶⁷. Essi sono classificabili in *quattuor genera e septem modibus*²⁶⁸. I sette modi sono *causa, persona, loco, tempore, qualitate, quantitate* ed infine, *eventu*. Alcune di tali distinzioni si ritrovano espresse anche in altri autori, come Gaio²⁶⁹ e Ulpiano²⁷⁰, solo per citare gli esempi più illustri. Soffermando l'attenzione per un istante su questa distinzione si noterà subito come la considerazione di *loco* e *tempore* nella determinazione della pena sia presente in tutta la normativa comunale. Si osservi preliminarmente come riguardo alla *persona* dovessero essere tenuti in considerazione entrambi i soggetti, sia attivo che passivo, del rapporto con la vittima e la posizione pubblica sia della vittima che dell'aggressore.

Il passo di Claudio Saturnino non è che uno dei numerosi casi in cui il diritto romano indica la via secondo cui commisurare la pena alla situazione contingente. Veniva osservata e distinta anche l'intenzione del criminale, che poteva essere mossa *aut proposito, aut impetu, aut casu*²⁷¹. Lo stesso delitto veniva considerato secondo parametri che ne diversificavano la natura e la gravità. Facendo dunque un ulteriore passo a ritroso si deve lasciare per un attimo la questione dello spazio di discrezionalità del giudice per giungere a quello che è il nucleo "inscindibile" della questione: il reato e l'intenzionalità, il primo tra i parametri in grado di influenzare la sentenza del giudicante.

Lo studio sulle origini del dolo coinvolge sia il diritto penale sia quello processuale. Il dolo non è mai stato descritto in una formula legislativa generale e astratta.

²⁶⁶ Digesto, 48, 19, 16, 1 e 2. *Claudius Saturninus libro singulari de poena paganorum*. A proposito di questa figura BONINI, *D. 48, 19, 16, Claudius Saturninus: De poenis paganorum*, p. 119-137; GIOFFREDI, *I principi del diritto penale romano*, p. 26-28.

²⁶⁷ GIOFFREDI, *I principi del diritto penale romano*, p. 26; IMPALLOMENI, *Teoria generale penalistica in Claudio Saturnino*, p. 201-203.

²⁶⁸ IMPALLOMENI, *Teoria generale penalistica in Claudio Saturnino*, p. 181-182.

²⁶⁹ HONORÈ, *Gaius; Gai Institutiones*, 4. 171-172; BUZZACCHI, *Sanzioni processuali nelle Istituzioni di Gaio*.

²⁷⁰ MAROTTA, *Ulpiano e l'impero*.

²⁷¹ Così si legge in un passo di Ulpiano in *Digesto*, 48, 19, 11, 2.

Si tratta, infatti, di un concetto etico che trova la sua espressione principale nella punizione dei delitti di sangue²⁷². *L'identificazione del male, storicamente precaria, è in origine semplice*²⁷³ e connotata da una spiccata pragmaticità: il “male” erano le aggressioni alla persona e al patrimonio. Le prime elaborazioni in campo giuridico penale riguardanti l'elemento soggettivo implicato in un reato sono focalizzate solitamente sulla repressione dell'omicidio e in generale dei delitti di sangue in cui è implicata in maniera strettissima la componente psicologica che non può, allora come oggi, essere scissa nel momento in cui si consideri l'avvenimento delittuoso. Influenzata dalle dottrine platoniche e aristoteliche²⁷⁴, la prassi che contempla la considerazione dell'elemento soggettivo in sede processuale è descritta nel noto frammento di Marciano²⁷⁵ dove è accennata una sorta “sistematizzazione della colpevolezza”: *Delinquitur autem aut proposito, aut impetu aut casu. Proposito delinquent latrones, qui factionem habent: impetu autem, cum per ebrietatem ad manus aut ad ferrum veniunt: casu vero, cum in venando telum in feram missum hominem interfecit*²⁷⁶. Non solo in Marciano, ma anche in Papiniano e poi in Antonino Pio, ad esempio nel caso dell'uccisione della moglie colta nell'infedeltà, si prevede una mitigazione di pena²⁷⁷. Nel passo di Marciano, come esempio di reato di impeto, viene indicato quello commesso in stato di ubriachezza. Per un fatto avvenuto secondo *casus* si prospetta l'ipotesi del dardo indirizzato contro la fiera e che per errore colpisce un uomo. Insieme a *casus* e *impetus* viene avanzata anche la nozione di *propositum*, in cui è espressa la piena intenzionalità del delitto o del reato. In generale, dunque, si può affermare che la procedura *extra ordinem*²⁷⁸ consentiva una

²⁷² DEMURO, *Alle origini del concetto di dolo: dall'Etica di Aristotele al diritto penale romano*.

²⁷³ DEMURO, *Alle origini del concetto di dolo: dall'Etica di Aristotele al diritto penale romano*.

²⁷⁴ DEMURO, *Alle origini del concetto di dolo: dall'Etica di Aristotele al diritto penale romano*.

²⁷⁵ *Digesto* 48,19,11,2

²⁷⁶ L'influenza su Marciano delle dottrine platoniche e aristoteliche è sostenuta da LÖFFLER, *Die Schuldformen des Strafrechts*, p. 80-81. Impallomeni riporta la distinzione che i romani facevano tra delitto *ex impetu* e quello commesso in uno stato di coscienza normale: IMPALLOMENI, *L'omicidio*, p. 250.

²⁷⁷ *Digesto* 48,5,39,8. *Imperator Marcus Antoninus et Commodus filius rescripserunt: 'Si maritus uxorem in adulterio deprehensam impetu tractus doloris interfecerit, non utique legis Corneliae de sicariis poenam excipiet.'* nam et divus Pius in haec verba rescripsit Apollonio: *'Ei, qui uxorem suam in adulterio deprehensam occidisse se non negat, ultimum supplicium remitti potest, cum sit difficillimum iustum dolorem temperare et quia plus fecerit, quam quia vindicare se non debuerit, puniendus sit. sufficiet igitur, si humilis loci sit, in opus perpetuum eum tradi, si qui honestior, in insulam relegari.'*

²⁷⁸ La repressione *extra ordinem* si sovrappone a quella dei *iudicia publica* per crimini già previsti da questi. Per tali reati viene utilizzata la formula *crimina extraordinaria*. Vengono dunque previste nuove pene per i crimini già esistenti che ora tengono conto di numerose varianti: GIOFFREDI, *I principi del diritto penale romano*, p. 21-22. Il carattere eminentemente processuale del diritto penale romano è più evidente in età classica quando tutte le ipotesi processuali erano assoggettate alla stessa procedura e sbocciavano di conseguenza nella stessa pena. La situazione mutò in epoca imperiale, dato che con la *cognitio extra ordinem* si giunse a un diritto penale di contenuto sostanziale, con figure criminose che venivano repressi con un tipo di processo più semplice ed elastico e meno statico nelle sue procedure: BRASIELLO, *Delitti*, p. 6-7. Tra i vari fattori che portarono a un procedimento penale più duttile e agile contò molto l'espansione territoriale e urbana. I reati “di massa, che minacciavano la sicurezza pubblica, quali congiure, delitti

maggiore flessibilità nel giudizio del fatto delittuoso in sé e nella commisurazione della pena²⁷⁹.

Giungendo finalmente ai giuristi di età medievale e alle loro rielaborazioni, la pena, scrive Piacentino²⁸⁰, è la soddisfazione di un delitto, che può essere commesso in situazioni e con intenzioni diverse, ancora una volta individuate nell'impeto, nel proposito o in una sfortunata casualità, come può accadere colpendo un uomo con una freccia mentre si sta cacciando cioè il medesimo esempio riportato da Marciano. Piacentino fornisce anche delle distinzioni più utili in questa sede rispetto alle precisazioni riguardo all'intenzionalità o la condizione in cui il crimine o il delitto vengono commessi. *Secernuntur nobiles, ab ignobilibus; a viris foemine; a robustis, siquidem foeminae etiam debiles*²⁸¹. Risuonano rielaborate categorie proprie e codificate nel diritto penale romano. Nei passi tratti dal digesto si legge che *decuriones, et alii, et eorum filii* non devono *bestiis subiici, nec suspendi, nec igni exuri* a meno che non si siano macchiati del crimine di lesa maestà oppure *nisi fuerint transfugae, vel preadatores*. Appare importante il fatto perché per provare ciò si ricorre a *vocibus popularium* alle quali *credi oportet*. Ritornando alla distinzione tra *nobiles et ignobiles* ritengo opportuno collegare quel passo di Piacentino con la *condicio personae* del passo di *Paulus* nel *Libro quinto sententiarium*²⁸². Si desume in questo passaggio, infatti, della diversa condanna proposta per un *humilior* e un *honestior*. Il primo si vedrà condannato ai lavori forzati, il secondo alla perdita in perpetuo di metà dei suoi beni. Si vede già da questo passo, oltre alla commisurazione della pena rispetto alla condizione del soggetto anche, in seconda istanza, della commisurazione della pena alle possibilità, anche pecuniarie, del condannato. Non si stabilisce, difatti, una pena pecuniaria stabile ma la si commisura strettamente alle proprietà del condannato: in questo caso la metà del patrimonio. Questo principio, come altri che sulla stessa via interpretativa si pongono, porteranno nelle età

commessi da bande, associazioni per delinquere vengono denunciati, solitamente ad opera di *delatores*, davanti al senato, che esamina i casi e, se ne ravvisa l'opportunità, istituisce una cognizione straordinaria (*quaestio extra ordinem*). I magistrati incaricati della *quaestio* sono investiti del compito di *cognoscere et statuere*, cioè non solo di accertare i fatti ma anche di pronunciare il giudizio: SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, p. 97-98.

²⁷⁹ DEMURO, *Alle origini del concetto di dolo: dall'Etica di Aristotele al diritto penale romano*.

²⁸⁰ *Videamus quid sit poena, et qui varie delinquit differenter poena iniungitur. Poena est satisfactio delicti. Delinquit duobus modis, ex animo et extra animum. Delictum quod sit ex animo assumit nomen speciale et vocatur crimen, et in non parcutur minori [...] Delictum quod extra animum, id est per culpam sit, in nomine generali stat, et vocatur delictum [...]*. PLACENTINUS, *De poenis*, titulus XLVII, p. 451.

²⁸¹ PLACENTINUS, *De poenis*, titulus XLVII, p. 452.

²⁸² *Digesto*, 48, 19, 38, 8 e 9. *Si quis instrumentum litis suae a procuratore adverso proditum esse convincerit, procurator si humilior sit, in metallum damnatur, si honestior, adempta parte bonorum dimidia in perpetuum relegatur. Instrumenta penes se deposits quicumque alteri alteroabsente reddiderit vel adversario prodiderit: prout personae condicio est, aut in metallum damnatur aut in insulam deportatur.*

successive, a ritenere equo fissare anche la pena pecuniaria rispetto alla dignità e non meno alle possibilità economiche del condannato.

In nessun altro testo o fonte di età medievale i principi sopra descritti vengono espressi con la chiarezza propria delle *Constitutiones Regni Siciliae*²⁸³. In esse possiamo ritrovare l'esposizione, mediata e rielaborata dal pensiero giuridico medievale, dei testi del diritto romano giustiniano. La volontà normativa del *titulus XLII*²⁸⁴ si prefigge di riportare *ad unitatem iuris* le pene da comminare ai soggetti connotati per *diversa conditio*. Ritroviamo categorie sulle quali fondare la penalizzazione. Esse sono ancora *persona, tempore e loco*. La nobiltà diventa un ulteriore fattore, connesso con la categoria "persona", da tenere in considerazione in sede di giudizio²⁸⁵. Così come in età romana non si poteva prescindere dalla considerazione della posizione sociale del reo, che variava se egli era un *humilior* o un *honestior*, allo stesso modo in età medievale non si poteva ignorare la condizione socio-giuridica del colpevole. Proseguendo nel tentativo di evidenziare le analogie e le dipendenze dei testi legislativi di età medievale da un diritto anteriore credo sia utile riportare un ulteriore elemento di riscontro. Così come in età antica si prevede la possibilità di stabilire l'ammontare della condanna in base non a una somma fissa ma in proporzione ai beni posseduti²⁸⁶ così i giuristi e legisperiti federiciani elaborarono una norma di primaria importanza e interesse. Trattando di pene per la contumacia nei casi civili si legge del passaggio da una pena fissata in nove onces d'oro a una che prevede la confisca di un terzo del patrimonio mobile del reo²⁸⁷. Interessante oltre modo è la spiegazione fornita. Una pena pecuniaria fissata e invariabile punisce inevitabilmente in maniera iniqua. Per un *vilis et pauper* la multa rappresentava una punizione sproposita rispetto al reato dato che con le loro sostanze non potevano far fronte al pagamento. Diversamente per un *nobilis* o qualcun altro *in facultatibus opulens*

²⁸³ HUIILLARD- BRÈHOLLES, *Historia diplomatica Friderici secundi*, IV, I.

²⁸⁴ HUIILLARD- BRÈHOLLES, *Historia diplomatica Friderici secundi*, IV, I, p. 147-148. Si noti l'importanza del passo presente nel terzo libro, intitolata *De consideratione injurie, temporis et persone*. *Titulus XLII. Varietates penarum super compositionibus iniuriarum secundum diversas hominum conditiones ad unitatem juris communis providimus reducendas, legibus et consuetudinibus que super hujusmodi conditionibus hactenus obtinebant omnino sublatis. Statuimus igitur providentiam juris communis in omnibus observari debere, videlicet ut circa passos injuriam habebatur discretio personarum que injuriam inferunt et que injuriam patiuntur, si sint publice vel private et in qua dignitatis specula constitute. Temporis etiam commisse incurie consideratio est habenda, nec minus in quo loco, quibus presentibus, an in judicio vel extra judicium injuria sit commissa. Illam etiam loci considerationem jubemus habendam in qua parte corporis is qui injuriam patitur, injuriam patitur [...]*.

²⁸⁵ HUIILLARD- BRÈHOLLES, *Historia diplomatica Friderici secundi*, IV, I, p. 148. *Titulus XLIII, De injuriis nobilium personarum*.

²⁸⁶ *Digesto*, 48, 19, 38, 8 e 9.

²⁸⁷ HUIILLARD- BRÈHOLLES, *Historia diplomatica Friderici secundi*, IV, I, p. 66. *Titulus XCIX, De pena contumacie in civilibus causis*.

la pena non sortiva il suo effetto punitivo tanto risultava irrisoria. Motivo per cui si stabilisce che *quota detracta mobilium equalem pro qualitate personarum contumacibus penam imponit*.

La necessità di fissare le pene in maniera chiara e inequivocabile nel momento in cui queste non risultassero univoche rispetto la cittadinanza e la popolazione implicava per i giudici il gravoso compito di giudicare caso per caso secondo quei parametri già indicati dal diritto romano. Celebre a questo proposito la considerazione di Tommaso d'Aquino²⁸⁸ nella quale si paventa la necessità di regolamentare quanto più possibile la vita sociale tramite la promulgazione di una legislazione precisa e particolareggiata, in modo da limitare ove possibile l'arbitrio umano. In questa maniera il giudice non avrà la possibilità né di eludere la legge, né tanto meno di applicarla in maniera errata o arbitraria. È in questa via che credo si debba analizzare la legislazione e le normative emanate per regolamentare il rapporto tra magnati e Comune nell'Italia centro settentrionale. La derivazione dal diritto romano è evidente in moltissimi aspetti della normativa comunale. Il luogo in cui è avvenuto il reato, per fare un esempio, è tenuto in considerazione nel diritto proprio comunale così come nel Digesto. Generalmente la casistica penale legata alla variante *loco* è collegata con quello del rango, cioè *persona*, proprio come i due principi sono considerati contigualmente nei passi del Digesto dedicati alla considerazione del delitto e alla sua equa punizione.

Senza indugiare ulteriormente nell'esposizione dei principi ed entrando nel concreto della situazione fiorentina, si può fare riferimento a quelle norme volte a punire le offese rivolte al podestà e alla sua famiglia²⁸⁹. *Et qui contrafecerit condempnetur et puniatur per ipsum dominum potestatem. Si fecerit miles in libris quinquaginta florenorum parvorum et quotiens. Et si fuerit pedes vel quisquis alius in libris viginti quinque et plus et minus ad voluntatem domini potestatis, inspecta qualitate iniurie,*

²⁸⁸ THOMAE AQUINATIS *Summa Theologica*, I^a IIae, q.95 a. 1 ad 2: Ad secundum dicendum quod, sicut philosophus dicit, I Rhetor., *melius est omnia ordinari lege, quam dimittere iudicium arbitrio*. Et hoc propter tria. Primo quidem, quia facilius est invenire paucos sapientes, qui sufficiant ad rectas leges ponendas, quam multos, qui requirerentur ad recte iudicandum de singulis. Secundo, quia illi qui leges ponunt, ex multo tempore considerant quid lege ferendum sit, sed iudicia de singularibus factis fiunt ex casibus subito exortis. Facilius autem ex multis consideratis potest homo videre quid rectum sit, quam solum ex aliquo uno facto. Tertio, quia legislatores iudicant in universali, et de futuris, sed homines iudiciis praesidentes iudicant de praesentibus, ad quae afficiuntur amore vel odio, aut aliqua cupiditate; et sic eorum depravatur iudicium. Quia ergo iustitia animata iudicis non invenitur in multis; et quia flexibilis est; ideo necessarium fuit, in quibuscumque est possibile, legem determinare quid iudicandum sit, et paucissima arbitrio hominum committere.

²⁸⁹ ASF, *Provvisioni*, I, c. 12r. Il testo delle provvisioni è riportato in appendice alla tesi.

personae et loci. È evidente come in una sola frase siano riportati con estrema fedeltà i principi sopra enunciati.

Sin dagli anni precedenti al 1293 è possibile individuare norme statutarie inerenti alla giustizia penale che richiedono la commisurazione della pena alla situazione e alla condizione del soggetto. Norme che nel tempo sono state sviluppate in una casistica sempre più precisa e minuziosa che vedrà negli Ordinamenti un punto d'approdo normativo. Sarà l'ufficiale preposto all'esercizio della giustizia ad avere la facoltà di valutare caso per caso la pena da infliggere *secundum qualitatem personarum*. Ciò inevitabilmente comportava una non assoluta certezza e oggettività della pena che doveva essere di volta in volta vagliata dal giudizio dell'ufficiale. Giudizio certamente disinteressato ed equo ma, così come sosteneva Tommaso d'Aquino, inevitabilmente arbitrario in quanto emesso da un giudizio soggettivo. Si legge così, secondo una norma anteriore la stesura degli Statuti del Capitano e del Podestà²⁹⁰, che ove non vi siano norme specificamente rivolte alla situazione da giudicare, il podestà è chiamato a commisurare la pena da infliggere al malfattore, considerando la qualità della persona e non meno del delitto, *coequando* dunque, la pena al delinquente. In altri casi si inizia già a delineare una prima commisurazione della pena al rango sociale del contravventore. Dalla rubrica XXVI dei frammenti del Costituto si può notare che la norma atta a regolamentare il porto d'armi mostrava evidentemente l'applicazione²⁹¹ del principio della commisurazione²⁹¹, in questo caso distinguendo tra un *civis* e un *contadinus* (o *foretanus*). Lo stesso principio è rinvenibile in un'altra disposizione del costituto riguardante la taglia per la cattura di fuorilegge²⁹². La taglia per chi denuncia un ladro, un bandito per furto o un colpevole di

²⁹⁰ *I più antichi frammenti*, p. 51. Nella rubrica XXII dello statuto del Podestà, datato al 15 gennaio 1284. *Item quod si aliquod maleficium vel quasi commissum fuerit in civitate Florentie vel districtu, cui pena non esset determinata per aliquod capitulum Costituti, possit d. Potestas talem malefactorem, sibi sicut videbitur esse dignum, condemnare, inspecta qualitate delicti et perosna delinquentis coequando penas, prout sibi melius visum dum fuerit.*

²⁹¹ *I più antichi frammenti*, p. 52-53. *Item cum per Statutum Com. Flor. prohibitum sit deferre arma defensibilia, nisi prestita satisfactione de non offendendo, nec per ipsum Statutum sit pena imposita contrafacientibus; statutum et ordinatum est, quod si aliqua persona, que non satisderit et politia non habuerit secum vel ad domum, ita quod incontinenti ostendat eam, portaverit vel inventus fuerit cum aliquibus armis defensibilibus, puniatur pro panceria corecto vel guarnachia ferrea in sol. centum f. p.; pro gorgiera in viginti sol., si fuerit civis; si fuerit foretanus, in sol. decem; pro gamberiis in sol. viginti, si fuerit civis; et si fuerit contadinus, in sol. decem; et pro bacinello sive cervelaria in sol. XX, si fuerit civis; et si fuerit contadinus, in sol. decem; et pro tabulatio sive bracciarola in sol. XX, si fuerit civis; si fuerit contadinus, sol. viginti, si fuerit civis; si fuerit contadinus, in sol. X, et quotiens: et ipsa arma inventa perdant et deveniant in Com. Flor., si fuerit civis; si contadinus fuerit, non perdat ea.*

²⁹² *I più antichi frammenti*, p. 56. Nella rubrica XLIV dello statuto del Podestà, datato al 15 gennaio 1284. *Item, cum multi latrones famosi, exbanniti pro furtis, roboariis, falsamento, homicidiis, et aliis maleficiis, consueverint uti actenus publice et privatim per civitatem et districtum Florentie, quod est contra honorem Communis Florentie; statutum et ordinatum est, quod si quis indicaverit aliquem ex predictis domino Potestati vel alicui ex suis iudicibus vel militibus, ita quod ea die vel sequent habeantur per familiam ipsius domini Potestatis in fortiam Communis Florentie; habeat talis indicator de avere Communis Florentie*

vizio sodomitico o per qualche altro enorme delitto, *quod enorme sit ad voluntatem domini potestatis*, varierà da un minimo di dieci a un massimo di venticinque lire di fiorini piccoli. La stessa disposizione è rinvenibile nelle Costituzioni melfitane di Federico II di Svevia, a dimostrare l'esistenza di una forte uniformità nelle disposizioni relative al diritto penale in tutto il XIII secolo²⁹³.

Continuando con legislazioni anteriori le promulgazioni del 1293, l'ordinamento del 1289²⁹⁴ pone sotto l'arbitrio del Podestà il compito di infliggere le pene per quei reati non contemplati nel costituito²⁹⁵: ancora una volta si mostra la necessità di commisurare la pena al delitto e alla persona, *cohequando penas prout sibi melius visum fuerit*.

Addentrandosi finalmente nello specifico del testo legislativo su cui verte il nucleo centrale di questa ricerca, gli Ordinamenti di Giustizia, andando a scorrere le pene previste per i Magnati e confrontandole con quelle previste per i Popolani²⁹⁶ nello Statuto del Podestà di Firenze, si può notare un quasi perfetto raddoppiamento della pena pecuniaria rispetto a quella prevista per i secondi in tutto il testo statutario. L'esposizione della varia casistica prevista dalla normativa è utile per mettere in evidenza la strutturazione degli stessi Ordinamenti. Per il reato di omicidio, dunque, la pena prevista è sempre la morte. Ma se il colpevole è un magnate, non è prevista la possibilità di stipulare una pace con la famiglia della vittima²⁹⁷. Diversamente, in maniera più mite, un cittadino può vedersi commutata la pena di morte in un'ammenda di duemila lire di fiorini piccoli²⁹⁸. Per una lesione al volto o ad un'altra parte del corpo che rimanga debilitata, o

libras decem f. p., si talis captus fuerit famosus latro, vel exbannitus pro furto vel roboaria vel falsamento vel vicio sodomitico, vel aliquo alio enormi delicto, quod enormi sit ad voluntatem domini Potestatis. Et si quis vel si qui aliquos ex predictis ceperit et in fortiam Communis reducerit, habere debeat de avere Communis Florentie libras vigintiquinque, salvis aliis maioribus quantitibus in Statutis Communis Florentie[...]

²⁹³ HUIILLARD- BRÈHOLLES, *Historia diplomatica Friderici secundi*, IV, I, p. 76-77. Libro II, titulus III. *De forbannitis et forjudicatis*. In maniera estremamente più articolata vengono distinte le taglia in base al rango del fuorilegge. La "graduazione" varia oltre, come nel Costituto fiorentino, tra cittadino e rustico, anche tra conte, barone e cavaliere.

²⁹⁴ *I più antichi frammenti*.

²⁹⁵ *I più antichi frammenti*, p. 58. 1289, 20 gennaio: [...] *Item, quod si aliquod maleficium vel quasi commisusum fuerit in civitate Florentie vel districtu, cuius pena non esset determinata per aliquod capitulum Constituti, possit dominus Potestas talem malefactorem, sicut sibi videbitur esse dignum, condemnare, inspecta qualitate delicti et persone delinquentis, cohequando penas prout sibi melius visum fuerit [...]*.

²⁹⁶ È importante precisare che la legislazione statutaria, contenuta sia nello Statuto del Capitano, sia nello Statuto del Podestà, talvolta diversifica tra Magnati e Popolani ed in maniera ulteriore tra Popolo e rustico o villani, tra popolare e forestiero. Anche in tutti questi casi è possibile individuare una specifica commisurazione delle pene pecuniarie in base alla "categoria" di soggetti cui il singolo appartiene.

²⁹⁷ *Ordinamenti di giustizia*, rubrica V, *De penis impositis et ordinatis contra magnates offendentes populares*, p. 49-55. [...] *Et in omnibus predictis casibus non prosit aliqua pax que redderetur ab aliquo dicto tali offendentis vel offendi facienti, vel condemnato vel alteri pro eo recipienti quandocumque[...]*.

²⁹⁸ *Statuti della repubblica fiorentina*, II, *Statuto del Podestà*. Libro terzo rubrica XLV, *De puniendo qui studiose percusserit aliquem*, p. 191-192. [...] *Item, si qua persona predicto die duodecimo novembris vel de cetero a dicto die in antea studiose vel premeditate percusserit vel percuti fecerit aliquam personam*

per una ferita a causa della quale si sia verificato lo spargimento del sangue della vittima, un magnate è costretto a pagare un'ammenda di duemila lire di fiorini piccoli. Lo stesso reato commesso da una persona della città, del comitato o del distretto di Firenze, prevede un'ammenda di mille lire di fiorini piccoli²⁹⁹, con la precisazione che se il colpevole fosse di un rango superiore, il podestà si doveva assumere il compito di aumentare la pena, rimandando così, di fatto, al testo degli Ordinamenti, fondamentale strumento concepito per integrare la legislazione fiorentina in materia di diritto penale concernente un ceto il quale non poteva essere regolamentato dalla medesima normativa valida per cittadini e distrettuali. Si può così notare che una lesione al volto o al corpo di minore gravità, vale a dire senza il conseguente spargimento di sangue, comporta per un magnate un'ammenda di cinquecento libbre³⁰⁰, mentre lo stesso reato commesso da un cittadino non magnate prevede il pagamento di sole duecento lire di fiorini piccoli³⁰¹. Già un primo e sommario confronto tra le sanzioni penali previste per coloro che si sono macchiati di un reato contro la persona, appartenenti a due diversi ceti sociali, mostra in ogni caso il raddoppiamento della pena per i magnati. I confronti che si potrebbero fare sono ancora numerosi ma sarebbe quanto mai ridondante riportarli precisamente, uno per uno. Basti dire che nessuna delle rubriche confrontate ha fatto emergere un rapporto tra le pene diverso da quello illustrato. Raddoppiamento che, dunque, conferma la continuità tra legislazione *ad hoc* per i magnati e il riscoperto digesto elaborato dalla scienza giuridica medievale.

civitatis vel comitatus vel disctrictus Florentie, ex qua percussione mors sequatur, tam faciens quam fieri faciens pena capitis puniatur et conmpnatur, ita quod quandocumque contingerit in fortiam Communis Florentie pervenire, caput sibi amputeretur ita quod omnimo moriatur, et eius bona destruantur et vastentur, et medietas ipsorum bonorum publicetur et publica sit Communi Florentie, et alia medietas ipsorum bonorum adiudicetur heredibus occisi et ad ipsos heredes deveniat pleno iure, vastatis prius ipsis bonis, ut dictum est. Salvo tamen quod, si ille qui homicidium commiserit vel commicti fecerit, ut dictum est, pacem habuerit, secundum formam statutorum, et aliquo tempore, ante condempnationem vel post condempnationem, pervenerit in fortiam Communis Florentie et [...] solverit pecunia libras duomila f. p., infra decem dies, [...], in eo casu, quando pacem habuerit, ut dictum est, pena capitis non puniatur [...].

²⁹⁹ *Statuti della repubblica fiorentina*, II, *Statuto del Podestà*, libro III, rubrica XLV, p.190-191. Rubrica che risale all'anno 1295. [...] *aliquam personam civitatis, comitatus vel districtus Florentie in facie seu in vultu percusserit vel vulneraverit vel percuti vel vulnerari fecerit, aut percutiet vel vulnerabit vel percuti vel vulnerari faciet in futurum cum aliquo genere ferramenti vel armorum henormiter vel turpiter, ita scilicet quod ex ipso vulnere sanguis exiverit et vultus seu faciei vituperatio per apparentem cicatricem exinde sequatur, vel in aliquo membro debilitatio per dominum Potestatem Communis Florentie, nulla exceptione fori admissa, in libris mille f.p. pro quolibet vulnere, [...]. Et si de cetero persona que huiusmodi meleficiam commiserit vel commicti fecerit esset de talis quod, considerata eius potentia et etiam persone offense et maleficii et cause maleficii qualitate e t conditione considerata, videtur domino Potestati condempnationem de ipso maleficio fiendam excedere debere quantitatem predictam [...].*

³⁰⁰ *Ordinamenti di Giustizia*, rubrica V, p. 51. [...] *et si sanguinis non exiret, in libris quingentis florenorum parvorum, tam faciens quam fieri faciens. [...].*

³⁰¹ *Statuti della repubblica fiorentina*, II, *Statuto del Podestà*, libro III, rubrica XLV, p. 189. [...] *sed si eum percusserit et sanguinis inde exiverit, puniatur in librsi ducentis f. p. pro quolibet vulnere [...].*

Appare necessario, infatti, a questo punto aprire il confronto con la visione che la storiografia ha fornito di questo preciso aspetto. Per lungo tempo si è sostenuto che con gli Ordinamenti di Giustizia fu sancito un sistema penale che prevedeva l'aumento "sproporzionato" delle pene da infliggere ai magnati. Questo perché il confronto delle stesse due rubriche fatto dal Salvemini³⁰² prendeva in considerazione la casistica posta all'inizio della rubrica LXV³⁰³ dello Statuto del Podestà, che vedeva elencati però reati simili, ma non i medesimi, presenti nella V rubrica degli Ordinamenti di Giustizia. Questo confronto lo ha portato a ritenere che le pene previste per i magnati fossero quintuplicate rispetto alle pene previste per i popolari, aumento che non sarebbe possibile ricondurre ai principi sopra illustrati. I reati riportati dal Salvemini nel suo confronto richiamano zuffe di strada, dal momento che sono elencati sono schiaffi, pedate e tirate di capelli, manifestazioni violente a cui però, forse, i magnati non si lasciavano spesso andare, dato che non ve ne è menzione negli Ordinamenti di Giustizia. Il Salvemini, infatti, confronta reati commessi con l'uso delle armi, per quanto riguarda i magnati nella rubrica V degli Ordinamenti, con percosse, quelle elencate negli statuti del podestà, commesse senza l'uso di armi. Scorrendo la rubrica dello Statuto del Podestà si può notare invece, ad un certo punto, l'elencazione degli stessi reati, descritti con le medesime parole della quinta rubrica degli Ordinamenti: le pene in questo caso sono la metà di quelle previste per i Magnati.

La sesta rubrica degli Ordinamenti mostra una deroga dal principio della normale assegnazione della sanzione penale. Nell'eventualità in cui un magnate danneggiasse, turbasse e molestasse le possessioni di un popolare della città o del distretto di Firenze è stabilito che egli subisca la condanna al pagamento di un'ammenda di cinquecento libbre di fiorini piccoli³⁰⁴, mentre se lo stesso reato è commesso da un cittadino o da un abitante del distretto la pena prevista è di sole cento libbre di fiorini piccoli. Il rapporto sembrerebbe rotto, se la pena non potesse essere mediata dal Podestà, in più o in meno, *secundum qualitatem personarum*³⁰⁵. È noto da altre rubriche e norme fiorentine che la distinzione in materia di sanzioni penali non era limitata a popolari e magnati, bensì riguardava anche rustici e forestieri. Tale formula, infatti, compare spesso negli statuti del

³⁰² SALVEMINI, *Magnati e Popolani*, p.199.

³⁰³ *Statuti della repubblica fiorentina*, II, *Statuto del Podestà*, libro III, rubrica XLV, p. 188. *Cum penas ob maleficia solvi maxima suadeat ratio, statuimus et ordinamus quod, si quis percusserit aliquem vacuis manibus aut calce vel per capillos eum extraxerit vel alapam dederit ei vel spinserit vel alio modo simili offenderit, et ex qua percussione sanguinis, puniatur in libris vigintiquinque; sed de alapa puniatur magis, secundum qualitatem persone, usque in libras quinquaginta [...].*

³⁰⁴ *Ordinamenti di Giustizia*, rubrica VI, p. 55.

³⁰⁵ *Statuti della repubblica fiorentina*, II, *Statuto del Podestà*, libro III, rubrica XXXI, p.181.

podestà, oltre che per i motivi giuridici sopra menzionati, anche quasi a non dover minuziosamente indicare le pene previste per ogni categoria di abitanti della città o del contado. In maniera sempre più frequente gli statuti risultano maggiormente accurati nella casistica delle pene e dei reati. Per portare un esempio, nella cinquantanovesima rubrica del terzo libro dello Statuto del Podestà³⁰⁶, e nella rubrica successiva, che prevedono entrambe il divieto di portare armi in città, sia di difesa che di offesa, vi è una differenziazione tra il cittadino e l'abitante del contado. E anche in questo caso il rapporto tra le pene è di uno a due.

Un'altra interessante rubrica dello Statuto del Podestà, indica la somma di denaro da versare a chi cattura un condannato o un fuorilegge³⁰⁷. Sebbene la norma non riguardi strettamente l'argomento delle sanzioni penali da infliggere, essa consente, se così si può dire, di avere la stima del valore di un magnate, in questo caso fuorilegge: la sua cattura frutterà mille libbre di fiorini piccoli, mentre la cattura di un popolare frutterà solo cinquecento libbre di fiorini piccoli. Ancora una volta si ha la perfetta metà e la conseguente conferma che ogni ceto era caratterizzato da una stima che la legislazione stava cominciando a "quantificare" formalmente in fiorini piccoli. Effettuando un confronto si tenga presente che nella terza rubrica del secondo libro delle *Constitutiones Regni Siciliae*³⁰⁸ si può leggere come il premio per chi cattura un esiliato o un fuori legge vari a seconda del rango del catturato: si evince così che un conte vale cento augustali, un barone cinquanta, un cavaliere venticinque, un cittadino dodici augustali, mentre un contadino solo sei augustali.

Gli esempi che è possibile portare sono talmente numerosi da dover effettuare una selezione, riportando dunque solo alcuni casi per ogni gruppo di fonti o per ogni raggruppamento normativo.

In materia di pene relative la blasfemia ad esempio, come già notò il Davidsohn³⁰⁹, si applica ancora una volta il medesimo principio: la pena per un cavaliere è doppia rispetto a quella per un popolare. Il primo dovrà dunque pagare un'ammenda di venti

³⁰⁶ *Statuti della repubblica fiorentina*, II, *Statuto del Podestà*, libro III, rubrica LVIII, p. 202-203. [...] *si aliqua persona que non satisdederit portaverit vel inventa fuerit cum aliquibus armis defensibilibus, puniatur, de pançeria, corecto vel guarnacchia ferrea, in soldis centum si fuerit civis, si fuerit comitatinus vel forensis in soldis quinquaginta [...]*.

³⁰⁷ *Statuti della repubblica fiorentina*, II, *Statuto del Podestà*, rubrica CXXXI, p. 254-255.

³⁰⁸ *Constitutiones regni Siciliae*, libro II, titulus III, p. 76-78. *Sed in casu presenti pro comite quem ceperit aliquis qui forjudicatus vel bannitus non fuerit, centum augustales; pro barone, quinquaginta; pro milite simplici, viginti quinque, pro burgensi, duodecim; pro rustico, sex, de liberalitate nostri culminis consequetur; offensionis vel occisionis etiam, ut dictum est, capienti licentia non negata.*

³⁰⁹ DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, III, p.380.

libbre, mentre un popolare dieci³¹⁰. Questa provvisione risale agli ultimi decenni del XIII secolo, precisamente al 1285. Nello statuto del Podestà, nella quattordicesima rubrica³¹¹, è invece prevista una pena di cento libbre, senza distinzione circa l'appartenenza sociale. In altre occasioni, oltre alla rubrica riportata come esempio è possibile individuare la non precisazione della distinzione sociale come fattore di adeguamento della sanzione penale. Ciò non accade mai nelle antiche norme del Costituto fiorentino³¹², bensì nei ben codificati Statuti del Podestà e del Capitano. Testi normativi che per *coequare* le sanzioni penali al rango del colpevole rimandavano agli Ordinamenti di Giustizia.

Gli Ordinamenti di Giustizia, dunque, paragonati con la coeva produzione giuridica, emanata in ambito diverso da quello comunale, perdono il loro carattere discriminatorio e lesivo: s'inseriscono perfettamente, invece, nelle consuetudini della società medievale, in senso più ampio e non limitato al contesto comunale. La derivazione della commisurazione della pena come derivazione da un diritto precedente, come si è già sopra accennato, fu notata negli anni passati da Salvemini, che però calò la prassi in un contesto giuridico diverso da quello qui individuato. In tempi molto più recenti il fenomeno è stato notato da altri storici. Hagen Keller³¹³, innanzitutto, seppur non nello specifico contesto fiorentino, ha evidenziato brillantemente come nel milanese la sanzione penale cui furono sottoposti capitanei e valvassori, in confronto alla pena con cui venivano sanzionati i castellani, fosse un indizio fondamentale per comprendere il rango e la posizione nella gerarchia sociale. Negli anni a noi più vicini, partendo dalle pagine del Keller appena citate, Milani riafferma che la distinzione della sanzione penale tra popolari e cavalieri costituisce uno degli aspetti fondanti della giustizia comunale³¹⁴. D'altro canto però, non ritengo si possa affermare alla stregua del Milani che questo aspetto sia stato chiaramente illuminato dagli studi che si sono occupati sino a oggi della società comunale. Se così fosse stato si sarebbe superata in maniera chiara e definitiva l'idea perdurante del carattere discriminatorio e lesivo delle sanzioni che le varie legislazioni "antimagnatizie" prevedevano. Questa non è l'unica considerazione utile da portare a riguardo. Molto più rilevante ai fini di uno studio sull'organizzazione istituzionale dei Comuni dell'Italia centro settentrionale nel XII e XIII secolo, è la constatare come ponendo l'attenzione sulla distinzione su base cetuale delle sanzioni, venga alla luce un processo di riorganizzazione della società cittadina fiorentina, evidenziato anche dalle fasi

³¹⁰ ASF, *Prov. I*, f. 12 e segg. trascritta in appendice.

³¹¹ *Statuti della repubblica fiorentina*, II, *Statuto del Podestà*, III, rubrica XIII, p.172.

³¹² *I più antichi frammenti*.

³¹³ KELLER, *Signori e vassalli*, p. 8.

³¹⁴ MILANI, *L'esclusione dal Comune*, p. 158.

di riforma dell'estimo. Estimo che ora non si fonda più sugli antichi privilegi di alcuni gruppi all'apice della gerarchia cittadina e rurale. Aristocrazia di matrice signorile non più in grado, o non più interessata, a controllare in maniera diretta la vita pubblica e politica comunale. Si delinea, dunque, una distinta e netta concezione gerarchico-cetuale della società. Una gerarchia istituzionalizzata che porta alla spartizione delle cariche e delle funzioni in base al principio della competenza propria, ancora una volta, del medesimo ceto.

In ultima istanza si osservi che la stessa pena riservata ai magnati può essere indicatore della loro stessa identità ricercata nel contesto della gerarchia sociale. Se la sanzione a loro riservata risulta il doppio rispetto a quella prevista per un cittadino, che a sua volta verrà punito con un'ammenda doppia rispetto un rustico, la commisurazione rango-sanzione effettuata nel comune di Firenze è posta sugli stessi rapporti codificati dalle costituzioni melfitane nel regno di Sicilia. Da esse conosciamo, come è già stato sottolineato, che coloro che sono puniti in misura doppia rispetto ai cittadini sono i cavalieri. I magnati, dunque, sono collocabili a questo livello nella scala gerarchica che unisce mondo cittadino e feudale. Si ricordi, nondimeno, che se nel regno di Sicilia la commisurazione prevedeva anche le sanzioni da imporre a baroni, conti e marchesi, nelle città comunali non vi è alcun soggetto punito in maniera superiore rispetto ai magnati. Si deve ritenere che, a tutti gli effetti, i magnati nella gerarchia feudale coincidessero con il ceto cavalleresco? Non credo la risposta possa essere così semplice. Credo, invece, sia più semplice ipotizzare che in ambito cittadino le diversità di rango esistenti all'interno del ceto signorile di origine feudale, siano state "comprese" e semplificate dalla normativa comunale per rendere possibile il riordino delle prassi procedurali penali in sede di giudizio.

Le considerazioni fatte vogliono essere, dunque, un'indagine concernente le motivazioni in prima istanza giuridiche del fenomeno della *cohequatio*. D'altro canto la teorizzazione di ciò non viene esclusivamente dalle fonti normative e del diritto dell'epoca.

[...] Ma insorge uno dubbio, però che in queste città che si reggono per popolo coloro che si chiamano nobili sono meno accepti, come appare nello imporre delle pene, ove appare ch'è più punito il nobile che llo ignobile [...] e per questo appare che costoro non possono esser detti nobili, con ciò sia cosa ch'essi non sieno più accetti, anzi meno. E secondo questo la diffinitione predetta della nobilità non si conta a lloro. Rispondo che lla nobiltà sempre importa accettatione in bene di colui a cui si

riferisce, e questo può essere in due modi: uno modo, cioè quando secondo sé, [...] perché adunque è detto alcuno nobile, perciò ch'è accetto e posto in dignità e messo avanti agli altri. Al secondo modo, cioè secondo il modo della cagione, allora parlano gli argomenti fatti in contrairio, perciò ch'è nobili di ragione comune sono più puniti come per leggi si pruova. E avegna Iddio ch'esser più punito sia in sé male, ma nientedimeno è causato e procede da bene e dalla accettatione fatta di colui che delinque perciò che, perché la nobiltà era a llui conceduta, la legge à per maggiore delitto se gli falla esso e così è più ingrato, e per simigliante modo gli statuti sono fatti acciò che la loro audacia si constringa. Onde questo più essere punito per rispetto alla cagione tende ad bene [...].³¹⁵.

Così Lapo da Castiglionchio il Vecchio da notizia e ancor più rilevante, analizza il fenomeno della commisurazione penale su base cetuale. Le considerazioni di Lapo certo muovono i loro passi dal pensiero di Bartolo e dalle riflessioni di questi sul concetto di nobiltà³¹⁶. Non di meno, ai fini del discorso, sono utili le specifiche considerazioni sul fenomeno della *coheqtio* fornite nelle poche righe sopra riportate.

La nobiltà pone il soggetto che beneficia di tale status *avanti agli altri*. L'essere nobile porta dunque in sé conseguenze sempre positive. Da questa condizione possono derivare delle conseguenze solo apparentemente negative. In tale prospettiva essere punito in maniera superiore può apparire come un danno solo apparentemente. Essendo *ragione comune* che i nobili siano puniti in maniera superiore, ci viene spiegato che ciò è per l'appunto evento giusto, fenomeno che tende *ad bene* poiché si pone nell'ordine delle cose il fatto che a colui a cui è concesso il favore della nobiltà pecca maggiormente di fronte alla legge, degli uomini e di Dio, a causa dell'ingratitude mostrata nel mancato rispetto di essa. Ricoprendo un maggior grado nella gerarchia sociale o giuridica, anche secondo l'opinione di Lapo, doveva corrispondere una maggiore "responsabilità" di fronte alla legge.

³¹⁵ *Epistola al figlio Bernardo*, p. 352-353. Edita in PANERAI, *Lapo da Castiglionchio*.

³¹⁶ DONATI, *L'Epistola di Lapo da Castiglionchio e la disputa sulla nobiltà a Firenze*, p. 33.

-Le sanzioni per gli ufficiali comunali

Vi è un ulteriore ambito, in questo caso prettamente comunale, in cui si assiste ad una *coequatio* della pena commisurata al rango del soggetto che si è macchiato di un reato.

Numerosissime sono le rubriche degli statuti della Repubblica fiorentina riguardanti le pene previste per coloro che, ricoprendo una carica all'interno del sistema amministrativo comunale, si macchiano di un reato connesso allo svolgimento delle funzioni proprie dell'ufficio ricoperto. Si è cercato di mostrare nelle pagine precedenti i principi in base ai quali la pena e la sanzione venivano mitigate o aumentate in relazione alla posizione gerarchica rivestita dal singolo all'interno della società. In tale prospettiva e visuale gli statuti del comune mostrano la popolazione organizzata e stratificata in funzione del rango, determinato e determinabile in una prospettiva giuridica e non discriminatoria.

Negli stessi statuti comunali, nelle rubriche dedicate ai doveri e alle funzioni degli ufficiali comunali, dalle cariche superiori a quelle di minor prestigio, ritroviamo il medesimo principio in base al quale commisurare la gravità del reato: non più legato alla rango giuridico del colpevole ma in relazione alla responsabilità e al prestigio dell'ufficio ricoperto dal medesimo colpevole. Nel contesto delle responsabilità e delle funzioni degli ufficiali comunali muterà il principio in base alla quale commisurare la gravità del reato: non più legato alla rango giuridico del colpevole ma in relazione alla responsabilità e al prestigio dell'ufficio ricoperto dal medesimo colpevole. Conseguirà così che più alta era la carica ricoperta maggiore era anche la penalizzazione prevista come sanzione del

medesimo reato³¹⁷. Ritroviamo, quindi, una gerarchia “d’ufficio” confermata dalla gradazione delle pene relative.

In tale prospettiva i parametri per la gestione delle cariche non saranno più l’appartenenza cetuale di natura giuridica, perché ciò andrebbe a scompensare l’equilibrio basato sulla compartecipazione, escludendo ampie e dinamiche fasce della popolazione cittadina dalla gestione della *res publica*. Un nuovo parametro si rende necessario aggiungendosi al sempre vigente parametro cetuale-giuridico. Questo parametro sarà quello pecuniario, che in maniera più o meno implicita modificherà le strutture politiche di partecipazione ed esclusione. Ciò appare in maniera esplicita negli statuti comunali del comune di Padova. In essi si può osservare come chi ha un patrimonio superiore od inferiore ad un determinato ammontare stabilito non può partecipare alle cariche³¹⁸. Chi ha un patrimonio irrisorio non è cittadino, chi è in possesso di un patrimonio maggiore a quello stabilito, si trova in una posizione di superiorità rispetto alla normale suddivisione degli uffici e degli incarichi nella gestione dell’apparato amministrativo. Così si rivisiterà l’esclusione dei Grandi dalle cariche e dagli uffici comunali. Non esclusione, bensì organizzazione e ripartizione dei compiti e delle specifiche competenze. La partecipazione ai consigli difficilmente poteva interessare soggetti che ragionavano su altri livelli, che consideravano sé stessi superiori per nascita ad ogni artefice e popolare con cui avrebbero dovuto continuamente mediare e discutere. Nel ricoprire una carica, infatti, la posizione socio-giuridica di un ufficiale passava in secondo piano, essendo momentaneamente precipua la posizione socio-politica che il funzionario assumeva

³¹⁷ *Ordinamenti di Giustizia*, rubrica XXII, p. 70-71. *De generali conclusione et observatione predictorum Ordinamentoum Iustitie. [...] Et quod dominus Potestas et dominus Capitaneus, vel aliquis eorum, non possit vel debeat tenere aliqua consilia propter que predicta Ordinamenta vel aliquod eorum tollantur, suspendantur, corrigantur vel prorogentur seu diminuantur. Et si contra fieret per ipsos Dominos vel aliquem eorum perdat de suo salario. Potestas vel Capitaneus qui contrafecerit, libras M florenorum parvorum, quas camerarii qui pro tempore fuerint ei retinere de predicto suo salario teneantur, et ei non solvere ullo modo [...]. Et Priores et Vexillifer qui contra facerant, et quilibet Consiliarius qui contra predicta arengaverit, condempnetur in libris quingentis florenorum parvorum. Et quilibet alius qui contra fecerit, in libris III^c florenorum parvorum [...]; Statuti della Repubblica fiorentina, Statuti del Capitano Popolo, libro I, rubrica X, p. 21-23. *De officialibus eligendis super approbationibus et correctionibus statutorum artium. [...] Et quod nulla ars vel universitas civitatis Florentie possit vel debeat habere vel uti aliquo statuto, reformatione, provisione, stantiamento vel ordinamento quod sit extra statutum approbatum èr approbatores Communis, vel quod non sit infra approbationem ipsius statuti; et si contra factum fuerit, puniatur ars in libris quingentis f. p., et unusquisque consul ipsius artis in libris ducentis f. p., notarius scribens ipsum stantiamentum, reformationem [...] in libris quinquaginta f. p., et numptius, qui pro observatione vel executione alicuius eorum fecerit aliquod preceptum, in libris viginti quinque [...]**

³¹⁸ Chiarissimo a tale proposito è il caso padovano. *Statuti del Comune di Padova*, rubrica 447, p. 143-144. *[...] Ducenti boni milites de comunancia de civitate Padue vel suburbiis eligantur. [...] qui habent in bonis libras mille ad minus, vel sint milites pro comuni Padue, et non ultra decem milium librarum, et habere debeant singulos bonos dextrarius a tribus annis supra et rancinus. Et valeat dextrarius ad minus sexaginta et habent omnes armaturam comunancie et dextrarios copertos et arma militaria et teneatur se presentare singulis duobus mensibus cum equis et armis coram potestate Padue. [...] et habere debeant a Comuni pro remuneratione huius laboris solidos viginti denariorum venetorum grossorum pro quolibet.*

durante il suo mandato. All'interno degli uffici comunali, le differenze giuridiche si annullavano, mentre persistevano nella società sia sul piano socio-giuridico, come testimoniano gli Statuti e gli Ordinamenti di Giustizia, sia sul piano socio-culturale, che riguarda la percezione sociale del soggetto da parte della comunità. All'interno del Comune, inteso come ente amministrativo, i magnati perdevano la loro superiorità sociale e giuridica se inseriti nella struttura dell'unico ceto amministrativo comunale. Per mantenere le specificità del proprio gruppo, i magnati si pongono al di fuori di tale ceto amministrativo, preferendo partecipare alla gestione della *res publica* rimanendo nell'ambito delle proprie condizioni socio-giuridiche, connesse con le specifiche competenze.

Se per gli artefici, dunque, le competenze erano gli affari delle arti, per i signori le competenze erano le guerre, le podesteria esterne e le relazioni diplomatiche con altre città, con altri signori o con l'imperatore. Parafrasando le parole di Giovanni di Salisbury, al capo servono i piedi, ma ciò non vuol dire che il capo sia alla stregua dei piedi³¹⁹.

La città costringe a porsi di fronte a nuovo parametro che in una società de-urbanizzata non si poneva: mi riferisco alla cittadinanza. E' cittadino chi ha una casa in città e contribuisce alla difesa e alla gestione della cosa pubblica. La cittadinanza diventa così un parametro contenitore obbligatorio su cui, ed entro cui, riorganizzarsi in base a principi giuridici e a concetti culturali insiti nella mentalità ed ovviamente, in base alle necessità organizzative connesse con la politica e la gestione del Comune.

³¹⁹ JOANNIS SARESBURIENSES *Polycraticus*, coll. 540-541.

-Gli Ordinamenti di Giustizia e i Libri Feudorum

Affrontando un tema quale quello di una legislazione che tanto condizionò l'interpretazione storiografica della storia comunale, credo sia necessario prestare estrema attenzione al contesto giuridico comune che caratterizzò l'Europa nei secoli XII e XIII. Approfondendo ulteriormente le analisi comparative tra le diverse legislazioni che regolamentarono la società e la vita delle comunità eterogenee che convissero nella Penisola, sono evidenti non solo le analogie ma, ancor più, l'ascendenza comune delle diverse produzioni legislative. Rimanendo nell'ambito dello studio comparativo della legislazione comunale fiorentina, ritengo fondamentale un altro e più incisivo confronto che appare estremamente chiarificatore: quello che si può effettuare con i *Libri Feudorum*.

La fortuna di questo testo normativo deriva probabilmente dall'enorme prestigio dei giudici e causidici, autori dell'opera, che spesso svolgevano anche l'incarico di consoli comunali, come, il già citato esempio di Ugo da Gambolo a Pavia, o di *missi imperatoris*, come Oberto dall'Orto, o giudici quali Stefanardo e Gerardo Cagapisto.

Il nesso tra tale legislazione e la realtà comunale è così introdotto: molti dei dottori di legge e giureconsulti che studiarono e glossarono i *Libri feudorum* sono gli stessi che vissero e operarono nella realtà comunale di quei secoli. Se questa può sembrare un'ovvietà, non lo è invece il nesso individuato da Brancoli Busdraghi e già menzionato in questa sede, tra il feudo lombardo ed il Comune di area italiana³²⁰. Sostiene, infatti, che solo l'Italia ha sviluppato nel XI e XIII un "diritto dei feudi" nel senso proprio dell'espressione: *il feudo del diritto comune non è insomma un relitto lasciato da invasioni straniere, né l'espressione di una società storicamente anteriore, e "dialettamente" contrapposta a quella dei Comuni, ma tutto al contrario, una tipica creazione del mondo comunale italiano dell' XI e XII secolo*³²¹.

³²⁰ BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*.

³²¹ BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, p. 89.

La forma definitiva di questa codificazione legislativa è, dunque, di pochi decenni anteriore la produzione di quella particolare legislazione comunale definita “antimagnatizia”. Gli echi dei *Libri Feudorum*, com’è ovvio aspettarsi, risuonano in maniera tutt’altro che lontana negli *Ordinamenti di giustizia* del 1293 e del 1295. Parallelismi e analogie che, coinvolgendo anche altre produzioni normative, mostrano un panorama di contaminazioni e origini comuni utile a ricollocare il baricentro fondante della legislazione emanata *ad hoc* per i magnati.

Più evidente analogia tra legislazione comunale, regia e feudale è, ancora una volta, il sistema di maggiorazione delle pene, commisurato in base alla natura del soggetto giuridico da sanzionare. Nel *titulus LIII*³²² si stabiliscono le sanzioni per i violatori della pace, differenziando la pena per le città distinte in *oppidum* e *civitas*. Un duca, un marchese o un conte sono multati con una somma equivalente a cinquanta libbre d’oro. I *capitanei* ed i valvassori maggiori sono tenuti a pagare venti libbre d’oro. Tutti gli altri violatori della predetta pace sono chiamati a portare tre libbre d’oro e a risarcire secondo la legge il danno causato. Entrando nel merito specifico del testo giuridico dei *Libri Feudorum*, credo sia importante riportare il testo della costituzione imperiale di Federico I, raccolta nel *titulus LIII*, che significativamente inizia con le parole *De pace tenenda*³²³. Nel testo si legge come la disposizione imperiale abbia validità per tutti coloro che sono soggetti “all’imperio”. Essi devono osservare tra loro una pace perpetua operando per mantenerla inviolata. Sono chiamati a rispettare questo impegno i duchi, i marchesi, i conti, i *capitanei*, i valvassori e tutti i rettori delle comunità, insieme a tutti i primati del luogo e la plebe, dal diciottesimo a settantesimo anno di età. Si legge così come duchi, marchesi, conti, *capitanei* e valvassori siano vincolati al giuramento di mantenere la pace, mentre i rettori locali sono chiamati a cooperare per mantenere questa pace e a vendicarla nel caso in cui se ne verificasse la necessità. La norma prevede inoltre che ogni quinquennio tale giuramento debba essere rinnovato. È evidente come in pochissime righe di testo si trovano concentrati alcuni dei principi e delle formule ricorrenti in molta legislazione comunale, non solamente fiorentina. Il mantenimento

³²² Intitolata *De pace tenenda inter subditos, et iuramento firmanda, et vindicanda: et de poena iudicis apposita, qui eam vindicare, et iustitia facere neglexerunt*

³²³ La *Constitutio Pacis* di Federico, edita anche in *Constitutiones*, I, p. 245-247, confluita in seguito nei *Libri Feudorum*, per i quali si faccia riferimento all’edizione veneziana del 1579. *Libri feudorum*, titulus LIII. *De pace tenenda inter subditos[...]* *Hac editali legge in perpetuum valitura iubemus ut omnes nostro subiecti imperio, veram et perpetuam pacem inter se observent: et ut inviolata inter omnes perpetuo observetur, duces, marchiones, comites, capitanei, valvasores, et omnium locorum rectores, cum omnibus locorum primatibus et plebeiis, a decimo octavo anno usque ad septuagesimum obstringantur giuramento ut pacem teneant, et rectores locorum adiuvent in pacem tenenda atque vindicanda, et in fine unusquisque quinquennii de praedicta pace tenenda omnium sacramentum renoventur.*

della pace ancora una volta risulta come un'istanza di primaria importanza, quasi un principio, su cui ritengo sarà necessario riflettere in maniera più approfondita, sia da un punto di vista giuridico sia della teoria politica.

Nell'*incipit* degli Ordinamenti di Giustizia il richiamo alla pace, da proteggere e mantenere, è immediato e chiarissimo. Nella stessa prima rubrica degli Ordinamenti di Giustizia, sono proprio i reggitori locali a impegnarsi, sotto giuramento, di mantenere la pace, l'ordine e l'osservanza delle leggi: *iurent et promictant inter se ad invicem[...]* *quod dicte Artes et homines ipsarum Artium se ad invicem defendant et iuvabant pro manutenendis et defendendis ipsorum iustitia et iure*³²⁴. Si crea, tramite questo giuramento, un sistema di tutela e di controllo per la salvaguardia dell'ordine e della legge istituito da quelli che nei *Libri Feudorum* sono definiti *locorum rectores*³²⁵. Reggitori che nell'evoluzione della storia comunale hanno preso le sembianze degli apparati politico amministrativi comunali. Gli uomini delle Arti, parte dunque del popolo, o meglio, della *plebs*, attraverso il sistema rappresentativo dei loro sindaci e priori, sono tutti parimente vincolati al patto di proteggere e difendere l'onore della propria corporazione, del Comune e di tutto il popolo fiorentino inteso come l'insieme della cittadinanza e non di un solo raggruppamento sociale. Le Arti, dunque, attraverso i loro rappresentanti, i sindaci, si impegnano ad essere *unanimes et concordēs circa honorem et defensionem et exaltationem et pacificum et tranquillum statum dominorum Potestastis, Capitanei et Defensoris, et offitii dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, et Artium et artificum civitatis et comitatus Florentie et totius Populi florentini*³²⁶. Si può dire, dunque, che le stesse Arti, attraverso i loro rappresentanti, svolgano una funzione di cooperazione nei confronti delle principali cariche istituzionale del Comune, il cui obiettivo principale, come viene con forza sottolineato, è il mantenimento della pace.

In un sistema non certo democratico ma sicuramente allargato rispetto alle prime fasi della storia comunale, gli uomini delle corporazioni non sono chiamati a prestare il giuramento di pace insieme a *duces, marchiones, comites, capitanei valvasores, et omnibus locorum primatibus et plebiis*³²⁷, come previsto dai *Libri Feudorum*, perché di fatto lo fanno per mezzo del giuramento che i loro rappresentanti prestano di fronte alle autorità in seguito alla loro elezione. Attraverso i sindaci ed i priori, gli uomini delle corporazioni sono rappresentati e di conseguenza legati al comune ed alle sue istituzioni.

³²⁴ *Ordinamenti di Giustizia*, rubrica I, p. 40.

³²⁵ *Libri feudorum*, titulus LIII, p.85.

³²⁶ *Ordinamenti di Giustizia*, rubrica I, p. 39.

³²⁷ *Libri feudorum*, titulus LIII, p.85.

Legame che rende di conseguenza superfluo il giuramento di ogni singolo membro della corporazione alle istituzioni del Comune. Tutto ciò non accade per i *cives* appartenenti al gruppo magnatizio il quale non esprime i suoi rappresentanti istituzionalizzati all'interno dell'amministrazione comunale. I magnati, com'è noto, non sono organizzati in *societates* organizzate, inserite all'interno del sistema amministrativo. I magnati devono dunque singolarmente essere portati a giurare di non violare la pace. E così viene fatto, esattamente con la stessa prassi prevista nei *Libri Feudorum*. Nel *titulus* LIII si legge che le già citate categorie sociali *veram et perpetuam pacem inter se observent: ut inter omnes perpetuo observetur[...], a decimo octavo anno usque ad septuagesimum obstringatur giuramento ut pacem teneant, [...] et in fine uniusquisque quinquennii de praedicta pace tenenda omnium sacramenta renoventur*³²⁸. Questo giuramento, nel contesto comunale, prende la forma del sodamento che si mostra come il metodo più efficace per vincolare i magnati al Comune e per impegnarli a mantenere quella pace e quell'ordine che violavano, come è scritto negli Ordinamenti, *cotidie*³²⁹. Così si legge nel testo della rubrica dello Statuto del Podestà a cui riamandano gli Ordinamenti: *ut effrenata Magnatum precipue et potentum de civitate et comitatu Florentie et audax presumptio refrenetur, statuimus et ordinamus, pro tranquillo statu et pacifico civitatis et comitatus Florentie, quod omnes et singuli nomine, a quindecim annis supra et septuaginta infra, infrascriptorum et de infrascriptis domibus et casatis [...] securare debeant*³³⁰.

Il passaggio da semplice giuramento al sodamento è reso ancora più evidente dalla formula con cui il magnate prestava sicurezza al comune, secondo quanto previsto dagli Ordinamenti di Giustizia e dallo Statuto del Podestà. La formula, infatti, non è altro che un giuramento circa il mantenimento della pace, proprio come indicato dai *Libri Feudorum* che, proprio come nel caso fiorentino, prevedono il giuramento di tutti gli esponenti maschi in una determinata forbice di età. L'unica distinzione è rinvenibile nell'età dei soggetti chiamati a giurare. Nella prima fonte è previsto il giuramento dal diciottesimo al settantesimo anno d'età, nello Statuto fiorentino dal quindicesimo al settantesimo³³¹.

³²⁸ *Libri feudorum*, *titulus* LIII, p. 86.

³²⁹ *Ordinamenti di Giustizia*, rubrica XVIII, intitolata *De satisfactione civitatis et comitatus Florentie*, p. 65-66.

³³⁰ *Statuti della repubblica fiorentina*, II, *Statuto del Podestà*, libro IV, rubrica XV, p. 282

³³¹ Il discrimine tra maggiore e minore età poteva sin dall'epoca romana variare a seconda del caso e del contesto. Mentre per le ragazze l'uscita dall'età impubere era fissata a dodici anni, per i ragazzi si accertava caso per caso mediante l'*inspectio corporis*. L'età oscillava tra i ventuno e i venticinque anni. Tale forbice fu adottata per tutto il medioevo e per buona parte dell'età moderna come limite minimo necessario per la

In entrambe le norme, sia comunale che imperiale, è previsto inoltre un intervallo di tempo entro cui è necessario per i medesimi soggetti rinnovare il giuramento di mantenimento della pace e dell'ordine.

Focalizzando la questione sul problema connesso con la pace, nel senso di accordo fondante l'equilibrio della comunità e della società intera, emerge un quadro in grado di mostrare scenari altri rispetto alle sole motivazioni politiche volte al controllo e al dominio del vertice comunale. In tale maniera si individua nella pace non il semplice stato di ordine pubblico e di cessazione delle violenze, bensì un ordine politico imprescindibile per la stessa esistenza della comunità. Bisogna guardare alla pace giurata prevista dal sodamento, così come dalla *Constitutio Pacis*, come al rinnovo del patto di fondazione dell'organismo politico, comunale e cittadino ai livelli più bassi dell'ordine gerarchico, imperiale e regio innalzandosi all'ordine dell'intero orbe medievale europeo.

Insieme alla necessità della pace intesa come ordine, vi è anche la necessità di una pace intesa come mantenimento dell'ordine pubblico. Compare già nella prima rubrica degli Ordinamenti di Giustizia la menzione dei danni e dei provvedimenti da prendere nel caso in cui un appartenente alla società delle Arti sia danneggiato da un magnate o, genericamente, da un potente. Ciò richiama le più elementari norme di giustizia e di legalità: almeno apparentemente non sembra un mezzo per attuare metodi degni di quella che Sbriccoli definisce *polizia politica*³³². Segue subito dopo, nella stessa rubrica, il divieto per gli appartenenti alle Arti, di legarsi in società o tramite giuramenti, tra le singole Arti o tra gli uomini delle Arti³³³. Tale norma, d'importanza fondamentale, è rinvenibile parimenti nella *Constitutio Pacis* di Federico I³³⁴. Nei dispositivi troviamo in primo luogo l'utilizzo di una terminologia comune. Se negli Ordinamenti si proibisce agli uomini delle Arti di legarsi in *coniurationes, promissiones, obligationes vel posturas, vel conventiones aut iuramenta* non istituzionalizzate nell'apparato politico, così Federico I

maturità intellettuale e per le capacità su di essa fondate. Parallelamente si deve segnalare che veniva spesso ritenuta adeguata a tale scopo anche l'età di diciotto anni. PUGLIESE, *Appunti sugli imuberi e i minori in diritto romano*, p. 474-476.

³³² SBRICCOLI, *L'interpretazione dello Statuto*, p. 456.

³³³ *Ordinamenti di Giustizia*, rubrica I, p. 41. [...] *Et promictant inter se ad invicem solempniter, nullas coniurationes, promissiones, obligationes vel posturas, vel conventiones aut iuramenta facere vel servare inter se [...]*.

³³⁴ *Constituiones*, I, rubrica 6, p. 245-246: *Conventicula quoque et omnes coniurationes in civitatibus et extra, etiam occasione parentelae, inter civitatem et civitatem et inter personam et personam sive inter civitatem et inter personam et personam sive inter civitatem et personam omnibus modis fieri prohibemus et in preteritum facta cassamus, singulis coniuratorum pena unius librae auri puniendis Episcopos vero locorum ecclesiastica censura violatores huius sanctionis, donec ad satisfactionem veniant, volumus coercere. Receptoribus etiam malefactorum, qui predictam pacem violaverint et praedam ementibus nostram indignationem subituris, et eisdem poenis feriendis: preterea bona eius publicentur, et domus eius destruantur. Qui pacem iurare et tenere noluerit, beneficio et lege pacis non fruatur.*

vieta *conventicula quoque et omnes coniurationes*, allargando la casistica ai rapporti non leciti tra *personam et personam sive inter civitatem et inter personam et personam sive inter civitatem et personam omnibus modis fieri prohibemus*. Il divieto, in entrambi i casi presi in considerazione, è connesso con la necessità di ordine pubblico e di concordia. Si menziona, infatti, che coloro *qui predictam pacem violaverint, nostram indignationem subituris, et eisdem poenis feriendis: pretera bona eius publicentur, et domus eius destruantur. Qui pacem iurare et tenere noluerit, beneficio et lege pacis non fruuntur*. Si stabilisce dunque la confisca dei beni, la distruzione della casa e l'impossibilità di usufruire della pacificazione. Allo stesso modo gli Ordinamenti prevedono l'impossibilità di ricomporre le parti tramite una pacificazione. *Et in omnibus predictis casibus non prosit aliqua pax redderetur ab aliquo dicto tali ofendenti vel offendi facienti, vel condempnato vel alteri pro eo recipienti quandocumque*³³⁵.

Facendo un passo indietro, la norma che vieta la formazione di patti trasversali è ravvisabile anche nel lodo del cardinale Latino. Anche in esso, come già si è notato in precedenza si trova la disposizione che vieta la formazione di ogni genere di *conventicula* non istituzionalizzati nelle strutture riconosciute dal Comune, in quanto la loro presenza nella società, comunale e non solo, rappresenta una grave minaccia per l'ordine e la concordia pubblica. In quest'ottica gli Ordinamenti di Giustizia possono apparire come il tentativo di regolamentare e ordinare atteggiamenti lesivi la tranquillità della società comunale. In tal modo gli Ordinamenti risponderebbero al principio di *publica utilitas*, tanto spesso utilizzato dai giuristi dell'epoca e non costituirebbero uno dei mezzi per combattere una lotta politica, se non di classe, almeno di fazione. L'annullamento d'ogni tipo d'accordo, patto o monopolio, assunto in precedenza al 1293 e la pena prevista per coloro che non rispettano tale norma richiama, dunque, ancora una volta la necessità di regolamentare una situazione oramai insostenibile per un corretto funzionamento della cosa pubblica. Siamo di fronte ad una forma di centralizzazione dei poteri amministrativi, incompatibili o difficilmente compatibili con l'usanza tradizionale di instaurare accordi e patti trasversali al di fuori della sfera del potere pubblico. Tale usanza ben si accordava, invece, con l'assenza o la carenza di un potere dirigente organizzato ed articolato: in pieno Duecento, raggiunto l'apice dello sviluppo comunale, si deve ammettere ed accettare che qualcosa deve pur mutare e svilupparsi verso una forma di gestione amministrativa della *res publica* più organica ed efficace.

³³⁵ *Ordinamenti di Giustizia*, rubrica V, p. 51.

-Discriminare tramite le liste: la stratificazione giuridica della cittadinanza

Il problema inerente alla natura e alla creazione delle “liste” quali mezzo per la definizione e delimitazione di un determinato gruppo di individui nei confronti dei quali attuare provvedimenti di varia natura, in primo luogo politici, ha visto recentemente analisi molto dettagliate³³⁶. Un sistema in alcune realtà comunali diffuso a tal punto da poter parlare di “governo delle liste”³³⁷. L’eterogeneità dei conflitti, sia interni sia esterni ai Comuni, portarono alla stratificazione della dinamica delle *partes*. A Firenze, così come a Bologna e, in linea con un movimento generale in tutta l’Italia comunale, dinamiche connesse con le realtà filo-sveve, la politica pontificia³³⁸ e quella angioina³³⁹ ebbero un peso profondo sui meccanismi interni la vita cittadina comunale essendo nodi politici che facevano perno e di conseguenza condizionavano i delicati equilibri interni naturalmente tendenti all’organizzazione in fazioni contrapposte.

Numerose a Firenze furono le liste e gli elenchi di banditi emanati in relazione ai rivolgimenti dei governi. Gli accadimenti degli anni Sessanta del XIII secolo a Firenze portarono alla compilazione di grandi elenchi di condanne, in seguito confluite nel “Libro del chiodo”. I nomi dei ghibellini colpiti dai provvedimenti erano organizzati per zona di residenza e per il tipo di bando da infliggere loro³⁴⁰.

Questa tipologia di liste, che raccoglieva i nomi dei banditi dal Comune, aveva origine da motivazioni e presupposti molto distanti da quel genere di liste, contenenti i nomi dei magnati fiorentini, sulle quali è necessario rivolgere ora l’attenzione³⁴¹.

Le liste contenenti i nomi dei magnati e dei gruppi familiari relativi ebbero origine in Firenze in stretta connessione con le evoluzioni istituzionali degli anni Ottanta del XIII

³³⁶ Viene dedicata un’ampia sezione nel recente volume di KLAPISCH-ZUBER, *Retour à la cité*; Si ricordi ovviamente MILANI, *L’esclusione dal comune* e VALLERANI, *Le città lombarde*.

³³⁷ MILANI, *L’esclusione dal comune*, p. 249-251.

³³⁸ CANACCINI, *Ghibellini e ghibellinismo in Toscana tra Campaldino e Montaperti*, p. 104-128.

³³⁹ CANACCINI, *Ghibellini e ghibellinismo in Toscana tra Campaldino e Montaperti*, p. 80-86.

³⁴⁰ MILANI, *L’esclusione dal comune*, p. 175; CANACCINI, *Ghibellini e ghibellinismo in Toscana tra Campaldino e Montaperti*, p. 100-135.

³⁴¹ PINCELLI, *Le liste dei ghibellini banditi e confinati da Firenze nel 1268-69. Premessa all’edizione critica*, p.283-482.

secolo³⁴². Non si conosce quali furono i soggetti e i casati indicati nelle liste che dovettero essere stilate al tempo in cui il cardinale Latino operò in città. Si ipotizza che essi appartenessero alle grandi famiglie che negli anni di poco precedenti il 1280 segnarono la vita urbana con continui disordini e *rumores*³⁴³. Tra il 1281 e il 1287 le persone designate a prestare garanzia erano stabilite di anno in anno dal podestà, dal capitano del Popolo e dai Quattordici³⁴⁴. Di queste liste non è pervenuto nessun esemplare, motivo per il quale non è dato conoscere né i nomi inclusi, né i criteri di scelta, né la stabilità o eventualmente la variabilità di tali liste. Dal 1287 non furono più stilati elenchi a scadenza annuale ma, raggiunta una forma stabile, la lista fu conservata presso le tre magistrature prima preposte alla compilazione. L'ipotesi del Slavemini indica nel mutamento del criterio di "reclutamento" la causa della stabilizzazione di tale lista. Dalla fama di *potentia*³⁴⁵ i Grandi sarebbero dal 1287 in poi sarebbero stati scelti secondo il criterio della dignità cavalleresca³⁴⁶, che doveva essere stata ricevuta nei venti anni precedenti dal membro della casata. Parametro che superò e di conseguenza valutò solo in maniera indiretta fattori quali l'antichità della casata, le fonti e l'ammontare della ricchezza³⁴⁷.

Nel 1293 le liste furono riesaminate e riordinate. Furono così confermate le case magnatizie inserite nel 1286, tranne coloro che riuscirono a farsi esentare dall'obbligo del sodamento per i cinque anni precedenti. Tutti gli altri esponenti e casate furono da allora confermati nella lista senza possibilità di deroghe richieste per indigenza, per l'attività svolta o per comportamenti e aspirazioni personali³⁴⁸. Rimase in vigore sempre il principio che vedeva l'obbligo di inserire nella lista ogni famiglia che contava al suo interno cavalieri. Nella realtà la lista non fu costantemente rimodellata secondo il tale criterio. Si ammise comunque l'aumento l'inserimento nella lista dei nomi di quelle casate in cui almeno due esponenti risultassero cavalieri sin dai venti anni precedenti.

³⁴² Il dispositivo prende il nome di *De securitatibus prestandis a Magnatibus civitatis*, in Le consulte della Repubblica fiorentina, II, p. 33. Secondo Salvemini la rubrica risalirebbe al 20 marzo 1280 (SALVEMINI, *Magnati e popolani*, p. 70-71), mentre secondo Rubinstein si tratterebbe dell'applicazione di una legge stabilita nel marzo 1280 (RUBINSTEIN, *La lotta contro i magnati*).

³⁴³ KLAPISCH-ZUBER, *Retour à la cité*.

³⁴⁴ SALVEMINI, *Magnati e popolani*, p. 71; RUBINSTEIN, *La lotta contro i magnati*, I, p. 162; PAMPALONI, *I magnati a Firenze*, p. 416-417.

³⁴⁵ KLAPISCH-ZUBER, *Honneur de noble*.

³⁴⁶ Sulla coesione del lignaggio e sulla cerimonia dell'investitura MAIRE-VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini*, p. 359-383.

³⁴⁷ Per le famiglie del ceto dirigente fiorentino del XII secolo si faccia riferimento a FAINI, *Il gruppo dirigente fiorentino*, p. 199-232.

³⁴⁸ OTTOKAR, *Il Comune di Firenze*, p. 201.

Nel criterio di “reclutamento” dei magnati e dei lignaggi da inserire, e di fatto inseriti, l’affiliazione guelfa o ghibellina non appare come un fattore determinante. Si possono contare trentatré lignaggi ghibellini e trentaquattro guelfi. Cinque casate sono contraddistinte dalla presenza di appartenenti a entrambe le fazioni, mentre di due casati magnatizi non si conosce l’orientamento di fazione³⁴⁹. Considerazioni recenti hanno giustamente sottolineato come il loro inserimento nella lista nulla ebbe a che fare con motivazioni legate alla divisione interna la città tra i due schieramenti³⁵⁰.

Sono stati stimati trentotto³⁵¹ casati inseriti nelle liste e dunque considerati a tutti gli effetti come magnatizi nel 1293. Filippo Rinuccini³⁵² e Giovanni Cambi³⁵³ contano settantadue casati, mentre la *Cronichetta*³⁵⁴ di Neri degli Stinati ne conta settanta. Cercando di fare una somma complessiva è possibile affermare che negli ultimi anni del XIII secolo si potevano contare nella giurisdizione fiorentina centoquaranta lignaggi magnatizi³⁵⁵.

La funzione principale di queste liste era l’individuazione di quelle famiglie e di quei soggetti chiamati a sodare e che doveva vivere secondo la normativa *ad hoc* fissata in via definitiva nel 1293 con la promulgazione degli Ordinamenti. Eliminate motivazioni riconducibili a problematiche connesse con le lotte di fazione e sottolineato il parametro identificativo della presenza di cavalieri nel gruppo familiare, occorre portare alcune considerazioni.

A lungo nel dibattito storiografico si è parlato di discriminazione messa in atto per mezzo della lista in questione³⁵⁶. Discriminazione, per l’appunto, sancita dalla lista e messa in atto dai successivi provvedimenti normativi. La discriminazione, per l’etimologia stessa del termine, non ha in sé una connotazione negativa. Discriminare, apportare una scelta per distinguere in una società come quella comunale, e in senso più ampio, nell’età medievale, non può che essere considerata una conseguenza diretta e si può dire logica, dell’organizzazione sociale, della cultura politica e del diritto. Il rischio è stato quello di attribuire all’atto teorico insito nella scelta, nella “discriminazione”, una connotazione morale. Sono, in quest’ambito, solo le conseguenze dell’atto teorico che

³⁴⁹ PARENTI, *Dagli Ordinamenti di giustizia alle lotte tra Bianchi e Neri*, p. 264.

³⁵⁰ KLAPISCH-ZUBER, *Retour à la cité*.

³⁵¹ LEONARDO BRUNI, *Leonardi Aretini Historiarum Florentini populi libri XII*, p. 83.

³⁵² FILIPPO DI CINO RINUCCINI, *Ricordi storici*, p. V.

³⁵³ GIOVANNI CAMBI, *Istorie*, vol. XX, p. 14-17.

³⁵⁴ NERI STRINATI, *Cronichetta*, p. LX-LXV.

³⁵⁵ KLAPISCH-ZUBER, *Retour à la cité*

³⁵⁶ Recentemente, senza ripercorrere tutte le fasi del dibattito, KLAPISCH-ZUBER, *Retour à la cité*; più in generale ASCHERI, *Le città-Stato*, p. 131-135.

possono avere una connotazione positiva o negativa. Le distinzioni istituzionalizzate e foriere di conseguenza giuridiche sono numerose nella storia dell'Europa medievale. Generalizzando, sono individuabili distinzioni su base religiosa, geografica e, la più interessante in questa sede, giuridica. L'appartenenza alla milizia come parametro del *discrimen* pone, per l'appunto, l'accento su una distinzione di tipo giuridico della cittadinanza che si riflette necessariamente in una legislazione che prevede innanzitutto una distinzione della sanzione penale commisurata in base al ceto di appartenenza. La cavalleria diventa il parametro distintivo di una parte della cittadinanza, quello magnatizia, certamente dotata di connotazioni diverse e più complesse della sola milizia che ricoprono i suoi esponenti. Il discrimine giuridico tra semplici cittadini e il grado gerarchico superiore risiede proprio nella cavalleria, come mostrano i raffronti con legislazioni differenti ma cronologicamente coeve quella fiorentina:

-Il sodamento dei cives nella cultura politica comunale: il sodamento dei magnati ed il sodamento dei popolani

Si ha già avuto modo di anticipare quelli che, a mio avviso, risultano essere i preamboli teorici alla necessità dell'introduzione formale della prassi del sodamento nella vita normativa e politica della Firenze di XIII secolo.

La prima legge sul sodamento risale al 1280³⁵⁷, allo stesso periodo in cui il cardinale Latino Malabranca, come si è appena esposto, attuò la riforma volta alla pacificazione della città di Firenze³⁵⁸. Il Collegio Cardinalizio nel 1277, infatti, ricevette la petizione del Comune fiorentino con la richiesta di risolvere le controversie interne al ceto magnatizio guelfo. Secondo Rubinstein la legge sul sodamento conteneva in sé elementi avversi e lesivi nei confronti della componente magnatizia e di ascendenze signorili della società fiorentina, nonostante ciò non fosse nelle intenzioni programmatiche del cardinale Latino. Per Salvemini la stessa legge dimostrerebbe inequivocabilmente l'ascesa politica del Popolo e il suo predominio su di un ceto magnatizio oramai succube³⁵⁹. In realtà la disposizione di legge fu promulgata dal governo dei Quattordici che allora guidava la città. Nel governo dei Quattordici sedevano, infatti, sia magnati sia esponenti del ceto popolare³⁶⁰: titolo di principio non appare plausibile, come ritenne invece Salvemini, che esponenti del gruppo magnatizio abbiano approvato un provvedimento a loro sfavorevole. Provvedimento, inoltre, che

³⁵⁷ Salvemini ritiene invece che la prima legge sia del 1281. Così non può essere perché la deliberazione del Consiglio dei Savi del 20 marzo del 1281 si rifà ad una disposizione precedente, una norma già vigente nello Statuto del Comune. La deliberazione del 1281 tende ad attuare in pratica ciò che è già disposto per legge. Secondo il Rubinstein, una volta emanata la legge, vennero fatte provvisioni annuali che elencavano nello specifico tutti coloro che erano tenuti a prestare giuramento e garanzia. L'unica di queste provvisioni annuali a noi pervenuta sarebbe quella del 1281.

³⁵⁸ VILLANI, *Nuova cronica*, VIII, cap. LVI: [...] *E ciò fatto per lo legato cardinale, fece fare le singolari paci de' cittadini; e la prima fu quella ond'era la maggiore discordia, cioè tra gli Adimari e' Tosinghi, e' Pazzi e' Donati, faccendo più parentadi insieme; e per simile modo si feciono tutte quelle di Firenze e del contado, quali per volontà e quali per la forza del Comune, datane sentenza per lo cardinale con buoni sodamenti e mallevadori; delle quali paci il detto legato ebbe grande onore, e quasi tutte s'osservarono, e la città di Firenze ne dimorò buono tempo in pacifico e buono e tranquillo stato [...]*. STEFANI, *Cronaca fiorentina*, p.56, rubrica 152.

³⁵⁹ SALVEMINI, *Magnati e popolani*, p. 96.

³⁶⁰ STEFANI, *Cronaca fiorentina*, p. 57, rubrica 154.

avrà un peso molto significativo nella prassi amministrativa comunale dei decenni successivi.

La storiografia da sempre ha visto il sodamento come uno dei punti fondamentali attorno cui delineare la natura dei rapporti tra il ceto magnatizio e quello popolare, essendo tale mezzo il nucleo giuridico della legislazione “antimagnatizia”³⁶¹. In tempi molto recenti è stato puntualizzato come, tramite il sodamento, il Comune abbia applicato ai magnati in via generale una norma altrimenti applicata ai ribelli in casi ben precisi³⁶². Nel 1286³⁶³ fu data forma legale e definitiva alla norma già codificata nel 1280. Si è già anticipata la descrizione degli obblighi che tale norma sanciva per i magnati. Il giuramento a cui erano tenuti tutti gli uomini dai quindici ai settant’anni prevedeva da una parte il giuramento, di cui si sono esposti i principi teorici, dall’altra il versamento di una cauzione di duemila lire di fiorini piccoli insieme alla presenza dei relativi garanti. Con la promulgazione degli Ordinamenti venne codificata una modifica apportata in relazione all’impossibilità pratica di trovare fideiussori in grado di obbligarsi nei termini del testo del 1286³⁶⁴.

Se sotto una determinata prospettiva l’obbligo di fornire garanzia, come si avrà modo di osservare in seguito, può non essere interpretato come una forma di subordinazione dei Grandi al Popolo, si potrà anche, dopo un’attenta analisi, individuare nell’utilizzo di tale pratica la via per delineare i meccanismi ed i rapporti che legavano i due ceti sociali.

Il sodamento, come prassi per fornire una garanzia, era un istituto ordinario che rimase in vigore in molti ambiti della vita politica, sociale e normativa dell’età medievale. La cauzione in denaro tramite la presenza di fideiussori era una pratica estremamente diffusa anche nell’ambito delle relazioni private tra singoli cittadini e regolamentata dalla legislazione sia comunale sia corporativa. In maniera particolare il versamento di una cauzione era visto come il mezzo idoneo per contrastare lo spergiuro nel momento particolare in cui si trattava di materie delicate quali la pace e il suggello di essa³⁶⁵.

Le modalità stesse, il giuramento di fronte all’autorità competente, la presentazione dei fideiussori *boni et idonei*, in aggiunta, ovviamente, al versamento a

³⁶¹ Non si può che fare riferimento ancora una volta a SALVEMINI, *Magnati e popolani*, p. 70-73.

³⁶² KLAPISCH-ZUBER, *Retour à la cité*.

³⁶³ *Statuti della Repubblica fiorentina, Statuto del Podestà*, libro IV, rubrica XV, p. 346.

³⁶⁴ SALVEMINI, *Magnati e popolani*, p. 374 (nell’edizione del 1899).

³⁶⁵ RUBINSTEIN, *La lotta contro i magnati*, I, 171. RUBINSTEIN. *La prima legge sul sodamento*.

titolo di cauzione di una somma di denaro che variava in relazione alle diverse occasioni della vita pubblica e politica medievale, non risultano essere un obbligo per i soli esponenti magnatizi. A tale proposito ritengo sia opportuno stilare una sorta di casistica nel tentativo di mostrare sia i parametri secondo i quali la somma versata poteva essere variata, sia le differenze esistenti nella stessa pratica del sodamento. In altre parole risulterà opportuno soffermarsi sui principi che mossero l'organismo comunale a far prestare garanzia ai magnati e, allo stesso tempo, sui principi che portarono a stabilire la necessità del sodamento anche per gli *artefices* nell'esercizio delle proprie attività, artigianali, commerciali o produttive che fossero.

Andando a leggere lo Statuto del Capitano del Popolo di Firenze, si legge che tutti gli ufficiali che saranno eletti negli uffici comunali, nel momento in cui fanno giuramento e prima di ancora di entrare in carica, debbono *ydoneas securitates prestare*³⁶⁶. Devono essere nominati dei fideiussori e le *securitates* devono essere ricevute dal giudice delle gabelle. Si desume dalla semplice lettura dei testi statuari che nessun ufficiale può rivestire l'incarico per il quale è stato eletto se prima non presta garanzia al Comune in vista del suo futuro operato.

Altre cariche come quella del Podestà e del Capitano, oltre al giuramento da prestare, non sono chiamate a fornire una garanzia in denaro. La spiegazione della differenziazione risulta evidente. Andando a leggere le rubriche che trattano dei compiti e delle competenze di tali figure, si legge che per ogni omissione o azione effettuata contro quanto previsto dalla legislazione, verrà effettuata una trattenuta nello stipendio. Lo stipendio del Podestà, infatti, veniva corrisposto solo alla fine del mandato, evidentemente "al netto" delle possibili sanzioni. Il versamento di una garanzia pecuniaria risultava così superfluo poiché il Comune aveva la possibilità di rifarsi economicamente sul reo semplicemente decurtandogli il salario³⁶⁷. È stabilito, per fare un esempio, che delle duemilatrecento lire di fiorini che il Comune deve corrispondere al Capitano solo ottocento lire devono essergli versate i primi due mesi, altre ottocento nel terzo e quarto mese del suo mandato, mentre le restanti settecento lire solo al termine del

³⁶⁶ *Statuti della Repubblica fiorentina, Statuto del Capitano del Popolo*, I, XIII, p. 25- 26.

³⁶⁷ *Statuti della Repubblica fiorentina, Statuto del Capitano*, libro I, rubrica I, p. 7-14. Una corrispettiva prassi è rinvenibile anche negli statuti corporativi della medesima città. La rubrica XXXVIII degli Statuti dell'Arte della lana tratta in materia di elezione, giuramento e salario di quelle cariche dell'Arte della lana preposte al ruolo di controllo sopra i crimini perpetrati dagli appartenenti all'Arte. I notai e gli ufficiali che devono vigilare e comminare le pene devono essere forestieri, non risiedenti nella città e nel contado. Il notaio eletto riceverà un salario che deve essergli corrisposto ogni mese, mentre l'ultima paga dell'ultimo mese sia trattenuta *pro satisfaciendo condemnationis*, per reati commessi dallo stesso notaio o da qualcuno *de sua famiglia*.

sindacato *quando fuerit legitime absolutus, ipse et sua familia, et non prius*; se, infatti, egli risultasse colpevole o manchevole le settecento lire *habere non debeat nisi prius condemnatio de eis vel aliquo eorum facta soluta fuerit*³⁶⁸.

Un'altra situazione in cui gli Statuti di Firenze prevedono che sia fornita una garanzia si ha nel secondo libro dello Statuto del Capitano del Popolo, nella rubrica intitolata: *de securitatibus prestandis a mercatoribus et aliis qui recedunt cum pecunia aliena*³⁶⁹. Tale rubrica tratta in materia di appropriazioni di denaro da parte di un mercante *qui recessit vel cessavit*. In caso di mancata restituzione sono chiamati in causa i familiari del mercante i quali, nel caso in cui non saldassero il debito del congiunto, è previsto siano puniti con l'espulsione dalla città ed esclusi con ignominia dalle cariche pubbliche. In realtà, nonostante quanto scritto nell'intitolazione della rubrica, non è menzionata alcuna garanzia che i mercanti dovrebbero versare al Comune o a qualche altro organismo di controllo. La responsabilità del gruppo parentale, come è evidente, viene messa in atto solo nel momento in cui cessano i vincoli giuridici tra il membro della corporazione e la corporazione medesima e dunque quando i meccanismi di controllo esercitabili dalla *societas* sul singolo soggetto si rendessero più difficili o impossibili. L'assenza del collegamento diretto tra singolo ed ente rende necessaria la creazione di un sistema diverso di controllo che trova proprio nella rete di relazioni familiari un idoneo sostituto.

Un'altra interessante rubrica riguarda i tavernieri del contado³⁷⁰. Il Podestà, all'inizio del suo mandato, deve chiamare tutti i tavernieri del contado e del distretto di Firenze perché forniscano una *iuratorias quam fideiussorias cautiones* di non tenere giochi, di non ricevere giocatori né banditi. Ancora, per quanto riguarda i soggetti che esercitano le loro funzioni e le loro attività all'esterno della città ma nel territorio del contado e del distretto, si può esaminare ancora una rubrica dello Statuto del Podestà³⁷¹, riguardante i *pedites castrorum*. Questi soggetti, come si legge dalla stessa intitolazione, sono chiamati a sodare per sé. Essi si impegnano con una somma di venticinque lire di fiorini piccoli a custodire bene, fedelmente e continuativamente il castello loro affidato, e di non allontanarsene senza la licenza dei Priori e del Vessillifero. Viene anche specificato che i fanti non devono essere originari del castello, né della curia del castello, né vicini a tale castello più di dieci miglia.

³⁶⁸ *Statuti della Repubblica fiorentina, Statuto del Capitano*, libro I, rubrica I, p. 10.

³⁶⁹ *Statuti della Repubblica fiorentina, Statuto del Capitano del Popolo*, II, LII, p. 113- 114.

³⁷⁰ *Statuti della Repubblica fiorentina, Statuto del Podestà*, V, XXVI, p. 346.

³⁷¹ *Statuti della Repubblica fiorentina, Statuto del Podestà*, libro V, rubrica XLVII, p. 358.

Estendendo l'indagine circa la prassi del sodamento nel contesto degli statuti delle diverse Arti, emergono ulteriori informazioni.

Nello statuto dell'Arte del Cambio si incontra la rubrica intitolata *De satisdatione prestanda per homines, qui non sunt de Arte, conquerentes de hominibus huius arti*³⁷². La rubrica regola chiaramente il caso in cui un qualunque *actor* estraneo all'Arte intenti una causa di fronte ai consoli contro un cambiatore, circa una somma di denaro o altro. La *satisdatio* risulta essere condizione necessaria perché i consoli possano anche solo ascoltare la petizione e intentare di conseguenza un processo³⁷³. Si specifica anche che colui che non appartiene all'Arte è definito *extraneus*. La somma che un eventuale *extraneus* dovrebbe versare in garanzia non è fissata ma varia *inspecta conditione facti e qualitate persone*.

Ancora più interessanti appaiono alcune rubriche dello statuto dell'Arte degli albergatori³⁷⁴. La rubrica XXXIII³⁷⁵ tratta in materia di rinnovo del giuramento degli appartenenti alla corporazione, sia quelli cittadini sia quelli che risiedono nel contado e nel distretto di Firenze. Oltre a essere indicata la modalità con cui tali promesse venivano ricevute dagli ufficiali preposti a tale mansione³⁷⁶, emerge una differenziazione tra gli albergatori della città e quelli del contado. Gli albergatori del contado, si legge, sono chiamati a sodare alla presenza dell'incaricato a tale mansione, generalmente un notaio dell'Arte. Di seguito è indicato come deve essere redatta la matricola, con l'elenco di coloro *qui sic iuraverint et satisderint* e l'indicazione del luogo. Chi si rifiuti di sodare e giurare viene condannato a pagare un'ammenda di cento soldi *plus et minus, inspecta qualitate et possibilitate delinquentis*³⁷⁷. Fatta la matricola, tutti i nuovi albergatori del contado e coloro che hanno esercitato l'Arte da un anno, sono tenuti a corrispondere al camerario, a titolo di entrata, una quantità di denaro che varia secondo i servizi che

³⁷² *Statuti dell'Arte del cambio di Firenze (1299- 1316)*, LXXXVIII p. 183. La rubrica è datata all'anno 1313. Il ritardo cronologico rispetto alla promulgazione degli Ordinamenti non inficia un'analisi di più ampio raggio sulla pratica di versare una cauzione di garanzia nei diversi ambiti della vita pubblica fiorentina.

³⁷³ [...] *Quod si extraneus satisdationem prestare noluerit, non possint eum consules in sua petitione modo aliquo audire neque aliquem processum facere*[...]

³⁷⁴ *Statuti dell'Arte degli albergatori della città e del contado di Firenze (1324- 1342)*, a cura di Ferdinando Sartini, Firenze 1953. Ancora una volta, e così nei prossimi statuti corporativi che si andrà analizzando, la datazione posteriore alla fine del XIII secolo non inficia l'utilità dell'analisi delle rubriche proposte.

³⁷⁵ *Statuti dell'Arte degli albergatori della città e del contado di Firenze (1324- 1342)*, p. 48-51. Intitolata *Qualiter et quando debeat firmari matricola pro Arte predicta et de giuramento et satisdatione fienda per albergatores de mense ianuarii* e databile al 1324.

³⁷⁶ Interessante appare la modalità del rinnovo della promessa di non agire contro quanto contenuto negli Statuti dell'Arte. Non è, infatti, prevista un'assemblea o una riunione per il rinnovo. Sarà colui che riceve l'incarico dai consoli e dai rettori, generalmente un notaio dell'Arte insieme ad un sindaco, ad andare, da luogo in luogo, a ricevere il rinnovo della promessa.

³⁷⁷ *Statuti dell'Arte degli albergatori della città e del contado di Firenze*, p. 49.

l'albergatore offre alla clientela. Allo stesso modo sono tenuti a giurare e promettere i consoli, i rettori e gli albergatori della città, dei borghi e dei sobborghi, ma per essi deve essere fatta una matricola separata rispetto agli albergatori del contado. Questa matricola deve essere rinnovata di cinque anni in cinque anni, ciò nonostante tutti gli albergatori cittadini sono tenuti a fare giuramento, a promettere e sodare ogni anno nel mese di gennaio. Nel caso in cui ciò non avvenisse la pena da corrispondere ammontava a quaranta fiorini piccoli per ogni trasgressore che citato non si fosse presentato come previsto dagli statuti. Trascorso il mese i consoli erano tenuti a condannare tutti coloro che non hanno sodato commisurando la pena secondo *qualitate et potentia delinquentis*³⁷⁸. Nella rubrica XXXVII³⁷⁹, si legge che nel mese di gennaio i consoli ed i rettori devono chiamare tutti gli albergatori e le albergatrici³⁸⁰, sia della città sia del contado, a giurare e sodare con venticinque libbre di fiorini piccoli. Sono chiamati a sodare anche gli *hospitatores*, sempre nello stesso mese. Ogni soggetto che presta sodamento è inoltre chiamato a corrispondere al notaio, a titolo di salario, quattro denari di fiorini piccoli. Chi non avesse fornito garanzia come previsto da statuto poteva rischiare, oltre al pagamento di un'ammenda di dieci libbre di fiorini piccoli che poteva variare secondo l'arbitrio dei consoli, l'esclusione dall'Arte. Nell'eventualità che qualcuno di tali esclusi dalla corporazione avesse continuato a esercitare l'attività ospitando, dando da bere o da mangiare nella città o nel contado, era prevista un'ammenda di cinquanta libbre, di cui la metà andrà all'Arte, mentre l'altra metà al comune.

La necessità del sodamento è codificata nella rubrica L³⁸¹ e LII³⁸². In quest'ultima rubrica, che sottolinea nuovamente l'obbligo del sodamento per gli appartenenti all'Arte, si sottolinea il divieto e la condanna per ogni molestia perpetrata sui membri della corporazione da singoli individui o persone estranee all'Arte degli albergatori, così come dagli ufficiali comunali. Viene evidenziata per questa via la dipendenza, logica e lampante, degli artefici dai consoli dell'Arte, ai quali gli artefici stessi debbono prestare giuramento, sodare e rispondere. Viene qui delineata con chiarezza la protezione che i vertici dell'organizzazione esercitano nei confronti di coloro che sono iscritti nella

³⁷⁸ *Statuti dell'Arte degli albergatori della città e del contado di Firenze*, p. 51.

³⁷⁹ *Statuti dell'Arte degli albergatori della città e del contado di Firenze*, p. 53-54.

³⁸⁰ Nel testo si specifica *facientes de ministerio dicte artis et dantes commestionem et potum*. p. 53

³⁸¹ *Statuti dell'Arte degli albergatori della città e del contado di Firenze*, rubrica L, *De solutione entrature illorum qui venerint de novo ad artem quos rectores tenentur cogere ad satisfandam*, p. 67-68.

³⁸² *Statuti dell'Arte degli albergatori della città e del contado di Firenze*, rubrica LII, *Quod quilibet possit hanc artem libere exercere et qui intelligantur albergatores de hac Arte*, p. 69- 70.

matricola. Tale collegamento tra giuramento e corresponsione di un bene in cambio di protezione è sempre connesso con l'implicito obbligo del sodante di non contravvenire alle leggi generali del comune e delle norme interne dell'Arte.

Proseguendo nell'analisi degli statuti corporativi, un posto di rilievo merita lo statuto dell'Arte della Lana³⁸³. La rubrica XXIII³⁸⁴ del primo libro espone l'obbligo, per chi volesse prendere dei sensali per vendere panni fiorentini, di fornire ai consoli dell'Arte un numero sufficiente di fideiussori che garantiscano di fronte a loro per la quantità di panni stabilita. Anche la rubrica L tratta in materia di sodamento e fideiussori³⁸⁵. I consoli devono ricevere ed accettare ogni promessa e fideiussione fatta dagli appartenenti all'Arte in occasione del conferimento di un ufficio. La rubrica LII³⁸⁶ specifica che il sodamento per essere valido deve essere ricevuto da almeno due consoli. Proseguendo, la rubrica LIII³⁸⁷ specifica come tutti i sensali, tranne quelli dei panni fiorentini che devono dare garanzia nella curia dell'Arte, devono sodare una volta l'anno con una somma di cento libbre, dando così la garanzia di rispettare e non violare lo statuto e gli ordinamenti di questa corporazione.

L'ultima rubrica dello statuto di questa corporazione che di sodamento tratta riguarda la società dei Sassetti³⁸⁸, famiglia di banchieri fiorentini che a quanto pare era solita fornire garanzia ai consoli dell'Arte ogni anno. Nel testo si pone il problema riguardo l'eventualità che alcuni dei fideiussori, *artefices et merchatores* di cui si specifica anche il nome³⁸⁹, siano ancora della volontà di svolgere la funzione di fideiussori per questa famiglia. Dopo uno o al massimo due anni, infatti, i fideiussori si possono considerare sciolti e liberi da questo patto.

Lo Statuto dei rigattieri, datato 1296³⁹⁰ non parla nello specifico di pratiche di sodamento. Sono comunque riportate alcune rubriche che possono essere utili nell'indagine che in questa sede si cerca di seguire.

Nella rubrica intitolata *De non dandis pannis vel pellibus ad vendendum alicui venditori vel venditrici pannorum, nisi primo dederint fideiussorem*³⁹¹ si prescrive che non possono essere dati panni ai venditori che prima non abbiano dato garanzia in

³⁸³ Statuto dell'Arte della Lana di Firenze (1317-1319).

³⁸⁴ Statuto dell'Arte della Lana di Firenze (1317-1319), libro I, p. 53-55.

³⁸⁵ Statuto dell'Arte della Lana di Firenze (1317-1319), libro I, rubrica L, p. 84.

³⁸⁶ Statuto dell'Arte della Lana di Firenze (1317-1319), libro I, rubrica , p. 85.

³⁸⁷ Statuto dell'Arte della Lana di Firenze (1317-1319), libro I, rubrica LIII, p. 85-89.

³⁸⁸ Statuto dell'Arte della Lana di Firenze (1317-1319), libro IV, rubrica XXVII, p. 199-200.

³⁸⁹ Tuccius Compagni, Gherardus Bonsi e Bartholomeus Bandini, p. 199.

³⁹⁰ Statuti dell'Arte dei rigattieri e lainaioli di Firenze (1296- 1340), a cura di Ferdinando Sartini, Firenze 1940.

³⁹¹ Statuti dell'Arte dei rigattieri e lainaioli di Firenze (1296- 1340), p. 9- 10.

presenza dei rettori e di idonei fideiussori per l'ammontare di cinquanta libbre di fiorini piccoli. Si specifica che non devono svolgere la funzione di fideiussore coloro che appartengono all'Arte. Nel caso si verificasse tale eventualità, i rettori sono tenuti a non ricevere la fideiussione. Il notaio è tenuto a mandare agli atti la fideiussione e la *promissiones*. Una simile cauzione deve essere fornita anche dai tintori *zandadorum* per un ammontare di duecento libbre di fiorini piccoli, eccetto coloro che hanno giurato sullo statuto e che quindi non sono tenuti a dare alcuna fideiussione o promessa. Gli statuti successivi, del 1324 e del 1340 rispettano prevalentemente le disposizioni degli anni precedenti senza sostanziali mutamenti nell'impianto.

Nonostante sia cronologicamente tardo lo statuto dell'Arte dei fornai fornisce alcuni importanti spunti di riflessione³⁹². La rubrica XVIII³⁹³ dello statuto del 1337 indica che gli uomini dell'Arte devono essere chiamati dai rettori a giurare di obbedire e mantenere lo statuto di detta Arte, di dare garanzia per la conservazione di detti statuti tramite la presentazione di fideiussori giudicati idonei. Il tutto deve essere rinnovato una volta l'anno.

Dello statuto dell'Arte dei legnaioli³⁹⁴ prenderò in considerazione le prime due redazioni: quella del 1301 e quella del 1315, essendo le più vicine al periodo qui preso in considerazione.

Ritornando al discorso riguardante lo stipendio degli ufficiali, si può richiamare alla mente la pratica diffusa di corrispondere parte dello stipendio alla fine del mandato dell'ufficiale o rappresentante. Questo per permettere di vagliare l'operato dello stesso ed eventualmente decurtare una parte per solvere una pena di cui risulti colpevole. È difatti previsto che i consoli ricevano una quantità dello stipendio corrisposta in natura all'inizio del mandato, mentre la quota in denaro, che ammonta a quaranta soldi di fiorini, verrà pagata dal camerario solo alla fine del mandato³⁹⁵. Lo stesso vale per i notai della corporazione. Quello del camerario è l'unico incarico che prevede sia la corresponsione di uno stipendio sia la garanzia da prestare e versare. Tale pratica può, però, essere considerata un'eccezione in quanto il camerario deve conservare l'intero patrimonio liquido posseduto dalla corporazione e lo stipendio non sarebbe dunque una garanzia sufficiente in relazione alla responsabilità e in previsione di un eventuale ammanco. E' questa la ragione per cui si rendono necessari dei fideiussori che garantiscano *in solido*³⁹⁶

³⁹² *Statuto dell'Arte dei fornai e dei vinattieri di Firenze (1337- 1339)*

³⁹³ *Statuto dell'Arte dei fornai e dei vinattieri di Firenze (1337- 1339)*

³⁹⁴ *Statuti dell'Arte dei legnaioli di Firenze (1301- 1346)*.

³⁹⁵ *Statuti dell'Arte dei legnaioli di Firenze (1301- 1346)*, p.12.

³⁹⁶ *Statuti dell'Arte dei legnaioli di Firenze (1301- 1346)*, p. 12- 13.

promettendo ed obbligandosi con la loro parola e il loro denaro. In via del tutto simile si può leggere che colui che accetta in deposito denaro da parte dell'Arte è chiamato a prestare sodamento e a fornire due idonei fideiussori³⁹⁷. Ancora nello statuto dell'Arte compare la rubrica che prevede il sodamento per coloro che intentano una causa, in questo caso per coloro che si lamentano presso un console, nei riguardi di un artefice. Nella stesura del 1315 è possibile leggere l'aggiunta che prevede la non necessità del sodamento da parte di *conquerentes secatores et bubulci*³⁹⁸. La stessa prassi, come si ricorda, era prevista per coloro che volessero intentare una causa contro un cambiatore immatricolato nella corporazione.

Interessante e curiosa appare la rubrica secondo la quale chi entra *de novo* nella corporazione è tenuto a fornire un *bonum et ydoneum prandium*, mentre negli altri statuti corporativi fiorentini al posto di *prandium* trovavamo *satisfactione*³⁹⁹.

Come è noto, le dodici arti maggiori⁴⁰⁰ sono inserite a pieno titolo nel sistema amministrativo comunale. Ritroviamo a tale proposito una rubrica che può essere chiarificatrice ai fini del presente discorso: l'artefice che si macchi del reato di frode o che comunque non rispetti quanto previsto negli statuti della sua Arte deve solvere una pena di quaranta soldi di fiorini piccoli, di cui venti spettano all'Arte di appartenenza, mentre la restante metà al Comune di Firenze⁴⁰¹. E' possibile ritrovare la stessa norma nello statuto dell'Arte dei chiavaioli, ferraioli e calderai⁴⁰². Molto chiaramente viene spiegato, di seguito, che *l'accusator, denuntiator vel notificador* esterno all'Arte che volesse accusare un artefice deve sodare per una quantità di dieci libbre di fiorini piccoli indicando un uomo dell'Arte stessa che faccia da fideiussore. Le dieci libbre corrispondono alla pena che l'accusatore è tenuto a versare nel caso in cui il reato non venga provato entro il termine stabilito. Di quei dieci fiorini una metà andrà nelle casse della corporazione, l'altra metà nelle casse del Comune. Appare così chiaro che la garanzia in questo ambito penale serve per creare un collegamento tra la corporazione e il soggetto che con essa si pone momentaneamente in relazione diretta. Attraverso queste rubriche viene creato un sistema di relazioni che unisce e, dunque, pone all'interno di una

³⁹⁷ *Statuti dell'Arte dei legnaioli di Firenze (1301-1346)*, p. 97.

³⁹⁸ *Statuti dell'Arte dei legnaioli di Firenze (1301-1346)*, p. 85.

³⁹⁹ *Statuti dell'Arte dei legnaioli di Firenze (1301-1346)*, XXXII, p. 29-30.

⁴⁰⁰ *Ordinamenti di Giustizia*, p. 38-39.

⁴⁰¹ *Statuti dell'Arte dei Corazzai, dei Corazzai, dei chiavaioli, ferraioli e calderai di Firenze (1321-1344)*, p. 49.

⁴⁰² *Statuti dell'Arte dei Corazzai, dei Corazzai, dei chiavaioli, ferraioli e calderai di Firenze (1321-1344)*, p. 99-100.

giurisdizione di competenza “momentanea” soggetti normalmente non istituzionalizzati all’interno della corporazione.

Questo rapido *excursus* sulla pratica del sodamento nell’ambito del mondo corporativo deve ora essere ricollegato con la problematica del ruolo del sodamento nella delineazione del rapporto tra i magnati ed il Comune, e quindi del rapporto tra i magnati e Popolo.

Dopo avere esposto lo specifico contesto fiorentino in materia di pratiche fideiussorie relative alla vita associativa è necessario fare un passo indietro per richiamare le ascendenze giuridiche e teoriche della prassi in questione. Studi passati, già citati in questa sede, hanno visto una relazione stretta con la situazione generale in Europa verso nel XII e XIII secolo⁴⁰³. Rubinstein concluse, di seguito alla sua analisi, che la legge sul sodamento deve essere posta in stretta relazione con le leggi di *Pace pubblica*, giungendo a ritroso fino alle *Tregue di Dio*. Egli delineò un interessante quadro di respiro europeo in cui le monarchie, in Francia, Germania, ma anche in Sicilia e nel regno Normanno tentarono di appropriarsi dell’esercizio dell’alta giustizia in un contesto di guerre private definite “astatali”⁴⁰⁴. Il diritto di vendetta in Europa, infatti, pur non essendo prerogativa esclusiva del ceto cavalleresco-feudale, essendo prevista anche la vendetta dei ceti inferiori, risulta esercitata con tale frequenza da rendere necessari provvedimenti per arginare il fenomeno e, ancor prima, per creare una forma di regolamentazione del fenomeno. Nel diritto germanico esisteva una codificazione che riguardava quali eventi e quali cause potevano rendere lecita la vendetta. Nel mondo comunale invece non esisteva una discriminazione giuridica che si muovesse in tale senso, come non esisteva nei territori guidati dalle monarchie Due e Trecentesche. La violenza, sin dalla fine dell’XI, veniva arginata con varie tregue e paci. Interessante dal mio punto di vista appare la Pace di Dio del 1090 che viene promulgata in Francia principalmente per difendere i mercanti. Più numerose sono le paci indette per difendere, genericamente, i più deboli: le vedove e gli orfani principalmente. Estremamente interessante risulta la Pace di Dio alsaziana che protegge i contadini durante l’esercizio della propria attività⁴⁰⁵. Le paci appaiono così come il mezzo per permettere la continuità del lavoro e della vita economica. La difesa dei ceti produttivi da parte dei soprusi

⁴⁰³ RUBISTEIN. *La prima legge sul sodamento*.

⁴⁰⁴ RUBISTEIN. *La prima legge sul sodamento*, p. 35. Per l’epoca successiva la bibliografia è amplissima. Recentemente: ROSSI, *Polisemia di un concetto: la pace privata nel basso medioevo*; ROVIGO, *Le paci private: motivazioni religiose nelle fonti veronesi del Quattrocento*, p. 201-233.

⁴⁰⁵ *Acta Sanctorum*, VII, p. 835 ss., art. 4 e 6.

perpetrati dai gruppi potenti e avvezzi all'esercizio della violenza, ricollega la realtà e il contesto sociale che promosse la promulgazione delle Paci e Tregue del XI e XII secolo alle legislazioni comunali che tendono a limitare ed arginare la violenza urbana. I provvedimenti presi in ambito comunale, in primo luogo il sodamento per i magnati, non sono così un mezzo di limitazione politica di una parte della popolazione cittadina, bensì la risoluzione di una problematica sociale non più sostenibile ed attuata nel momento in cui il Comune appare sufficientemente sviluppato da un punto di vista amministrativo e burocratico. Il disciplinamento dei magnati si mostra immediatamente necessario nelle fonti normative del Comune, poiché non vi sono altri "contenitori" normativi preposti alla regolamentazione dei loro comportamenti. Se la violenza dei ceti artigiani e, genericamente, dei ceti "inferiori", tra l'altro intrinsecamente meno pericolosa per l'ordine pubblico di quanto non sia la violenza dei magnati, non viene regolamentata con disposizioni *ad hoc* è perché, come si è visto, il giuramento di fedeltà alla legge comunale e agli statuti delle corporazioni erano prestate nell'ambito interno alla corporazione e non al livello degli organi comunali. In altre parole, se gli artefici "sodavano" di fronte ai consoli della propria Arte, i magnati non organizzati in *societates* mediane dovevano per forza di cose giurare di fronte alla carica rappresentativa dell'intero Comune: il podestà. La popolazione cittadina titolare di "diritti politici", i cavalieri e il popolo, dovevano giurare di mantenere e difendere la legge e la comunità, di difendere la pace in quanto mantenimento dell'ordine costituito. Solo le modalità variano, come si è visto, in relazione alle strutture e all'organizzazione istituzionale della cittadinanza. La paci pubbliche, secondo Rubinstein, si distinguono dunque in due generi: quelle con efficacia immediata per tutti coloro che sono designati nella pace e quelle che prevedono il giuramento da parte dei soggetti interessati, con correlata una pena per coloro che rifiutano di prestare il giuramento e per coloro che lo rompono. Il sodamento sarebbe dunque accomunabile e assimilabile a questo secondo genere di paci pubbliche, sia per principio sia per prassi.

In una riflessione Rubinstein si interroga sulla distinzione da farsi tra processo di pacificazione, rappresentato dalle varie tregue e paci pubbliche e la legge sul sodamento, intravedendo tra di esse una distinzione di tipo formale, essendo il primo il tentativo di risolvere i sintomi del male, la seconda di attaccare la malattia alle radici⁴⁰⁶.

In realtà la distinzione pur sottile, deve essere posta su di un piano evolutivo. In altre parole vi è una evoluzione tra la pace pubblica e la legge sul sodamento. Mentre la

⁴⁰⁶ RUBINSTEIN, *La prima legge sul sodamento*, p. 172.

prima argina momentaneamente la violenza nei confronti di specifiche categorie ed a volte anche in determinati periodi, il sodamento appare come una normalizzazione della tregua ed essendo da rinnovare annualmente secondo la discrezione del comune diventa una sorta di collegamento con cui il magnate è vincolato al Comune. Vincolo non subito ma accettato e, forse, voluto in quanto accettato da un governo “misto” come quello dei Quattordici.

La prassi in questione, il sodamento, risulta ancora una volta priva di una qualsiasi connotazione innovativa nel contesto fiorentino se confrontata con documentazione anteriore la fine la seconda metà del XIII secolo, in una fase in cui il dissidio o la rivalità tra i due ceti cittadini non aveva ragione d’essere.

In un documento datato 4 giugno 1138⁴⁰⁷, il conte Ugucione IV Aldobrandeschi, fa redigere una *cartula pignoris*. Il documento è da porre in relazione con la situazione conflittuale venuta a sorgere tra il Comune di Firenze e la famiglia comitale⁴⁰⁸, il cui baricentro del potere risiedeva nel territorio senese, nella Maremma di Grosseto ma la cui presenza si faceva sentire con forza anche nel contado fiorentino. Il conte concede in pegno alla chiesa di San Giovanni, la quale riceve, a nome del popolo fiorentino, tre castelli con le rispettive corti⁴⁰⁹. Seguono tutta una serie di obblighi che il conte deve rispettare. Molto interessante è la dichiarazione del conte che dichiara che nel caso si trovasse implicato in qualche fatto per il quale *aliquis homo de civitate vel de eius suburbiis* perda la vita, sia ferito e debilitato in qualche parte del corpo, se qualche uomo venga preso in ostaggio e contro la sua volontà o se il conte stesso non difenderà gli uomini nelle sue terre, se non risiederà un tempo stabilito in città, se non costruirà un’abitazione dove stabilito dai consoli nel momento in cui prenderà moglie, se non parteciperà alle guerre del comune o se anche gli uomini dello stesso conte offenderanno i consoli e se egli, una volta chiamato, non si presenti di fronte agli stessi entro trenta giorni, nel tal caso i diritti di possesso sui predetti castelli vadano al popolo della città di Firenze, fatto salvo il diritto di alienazione e di obbligazione⁴¹⁰. Per rendere il contratto

⁴⁰⁷ Editto in *Documenti dell’antica costituzione del comune di Firenze*, I, p. 1-2. Il conte cedette già nel 1098 al vescovo fiorentino castelli e campagne in Val d’Elsa. LAMI, Monumenta, II, p. 725.

⁴⁰⁸ COLLAVINI, «*Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus*». *Gli Aldobrandeschi da “conti” a “principi territoriali”*, p. 176-186.

⁴⁰⁹ Sono i castelli di Colle Valdelsa, Rocca d’Assillano e Tremoli.

⁴¹⁰ [...] *Si ego ab hodie in antea ero in consilio vel facto vel assensu quod aliquis homo Florentine civitatis vel de eius suburbiis perdat vitam aut membrum aut studialiter capiatur vel captus retineatur ad eius dampnitatem, et non salvabo eos et eorum bona per totam meam terram et aquam et meum districtum bona fide in aliena terra absque meo dispendio, et a modo in antea tempore guerre per tres menses in Florentina civitate vel in eius suburbiis non habitabo secundum parabolam consulum, et postquam dederint nobis ubi domum passim edificare, postea quam uxorem accepero, non hedicabo, et si de vestra comuni guerra vobiscum non stetero et non adiuverero per me meosque homines et per meam terram sine vestro*

ancora più chiaro si specifica che se invece il conte ed i suoi eredi osserveranno il patto *in perpetuum*, allora questa cartula *sit inane et vacua et nullamque in se retineat firmitatem*. Seguono le classiche clausole circa il mancato rispetto del contratto, che porta ad una sanzione pari al doppio dei beni pignorati.

In tempi passati è stato ipotizzato, tra l'altro senza sufficienti appigli documentari, che Ugucione stipulò tale trattato mentre si trovava prigioniero dei fiorentini⁴¹¹. L'accordo, in tempi più recenti, è stato interpretato come una garanzia di sicurezza militare e commerciale per i fiorentini⁴¹². L'idea che il documento fosse il mascheramento di un atto di sottomissione della famiglia comitale a Firenze non tiene conto di molteplici fattori. Innanzitutto gli Aldobrandeschi continuarono a detenere il controllo sui castelli dati in pegno⁴¹³. In secondo luogo tale forma di collegamento tra strutture di poteri convergenti fu utilizzata con una certa frequenza tra la famiglia comitale in questione e i vescovi di Lucca nella seconda metà dell'XI secolo. La forma stessa dell'atto si pone in una forma intermedia tra le forme di cessione condizionata dei castelli e le forme più tarde di "sottomissione all'egemonia comunale"⁴¹⁴.

Tra la persona del conte e la sua discendenza e il Comune e il Popolo fiorentino viene sancito un accordo, viene stilato un documento che utilizza le coeve forme messe a disposizione dal diritto per sancire una formula di garanzia che da una parte tuteli il Comune, dall'altra leghi il soggetto in questione al Comune stesso. Lo stesso obbligo di dimorare nel territorio urbano e di costruirvi un'abitazione⁴¹⁵ può essere interpretato come una forma di dominazione della città sugli elementi signorili e feudali del contado, dall'altra bisogna ricordare che il fatto di abitare in città e di possedere una dimora nel territorio urbano diviene uno dei parametri di identificazione della cittadinanza.

Pur con le dovute cautele, pur con le dovute considerazioni, ovvie tra l'altro, circa la differenza contestuale del sodamento e della *cartula pignoris* del 1138, bisogna convenire che quanto viene sancito e codificato è il versamento di una garanzia riguardo

dispendio, et mei homines vobis offenderint in personam vel avere, et infra XXX dies postquam inquisitus fuero per communem vel consulum missum non emendabo, vel non emendare faciam capud tantum si recipere voluerint, tunc sit licentia et potestas supradicto populo predicta castella pignorata cum curtibus suis possidendi tenendi, non autem alienandi vel obligandi, et quod a vobis exinde factum fuerit, excepta alienatione obligationeque, firmum et stabilem sit semper absque mea meorumque heredum contraditione [...].

⁴¹¹ DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, I, 630-632.

⁴¹² COLLAVINI, «*Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus*» *Gli Aldobrandeschi da "conti" a "principi territoriali"*, p. 179.

⁴¹³ LAMI, *Monumenta*, I, p. 469-471.

⁴¹⁴ COLLAVINI, «*Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus*» *Gli Aldobrandeschi da "conti" a "principi territoriali"*, p. 179.

⁴¹⁵ GUIDONI, *Residenza, casa e proprietà nei patti tra feudalità e Comuni*, p. 439-454.

alla promessa di mantenere la pace e l'ordine in relazione ai rapporti con il Popolo e con il Comune di Firenze. Tenendo in considerazione un antecedente di tale natura si toglie alla prassi del sodamento magnatizio ogni carattere innovativo e lontano dalle normali prassi consuetudinarie per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti quali l'ente comune ed elementi dotati di un diritto e di una concentrazione di potere tali da non poter essere regolamentati dalle norme interne la sfera di relazioni cittadine.

Tra i vari obblighi imposti ai magnati, la legge sul sodamento prevede anche la confisca e la distruzione dei beni immobili per coloro che si rifiutino di fornire il giuramento stabilito dalla legge medesima. Rifiutare il giuramento in un tale contesto significa non voler promettere il mantenimento della pace, dell'ordine e dunque, di conseguenza, pone il soggetto nella condizione di *violator pacis*. Ritroviamo un altro "luogo giuridico" in cui è prevista la distruzione dei beni di coloro che si rifiutino di impegnarsi tramite di mantenere e difendere la pace. Si tratta, ancora una volta della *Constitutio Pacis* di Federico I⁴¹⁶. Anche in questa sede *qui pacem iurare et tenere noluerit* è stabilito subisca la confisca e la distruzione dei beni⁴¹⁷. L'analogia, o meglio, il parallelismo con quanto previsto nel contesto statutario fiorentino è evidente.

Si può così constatare che il sodamento a tutti i livelli in cui esso viene stabilito e sancito, sia a livello di legislazione comunale sia di normativa corporativa, funge da mezzo per la creazione di relazioni "unitive" tra singoli ed enti e, in un sistema ascendente, tra i vari organi ed enti giuridici istituzionalizzati all'interno del Comune e contemporaneamente dotati di una propria autonomia.

Dover sodare per sé, per i figli e per i fratelli fa sì che si crei una sorta di rete di reciproco controllo tra magnati di un medesimo casato, utile perché lo stesso gruppo, al proprio interno, limitasse le violenze e le violazioni della legge comunale. Far sì che i magnati diano garanzia, non per lo svolgimento di una carica o di una funzione all'interno del Comune, come era la prassi, li inserisce all'interno del sistema comunale stesso, non essendo altrimenti inquadrati in nessun'altra organizzazione riconosciuta dal comune ed ad esso funzionale. Gli appartenenti alle arti a differenza dei magnati, infatti, sono inseriti nell'apparato gestionale del comune proprio attraverso l'Arte, che è un'organizzazione dalla duplice natura operante su due livelli: il primo, quello interno, regola le attività dei suoi associati, il secondo si rivolge verso l'esterno e fa sì che la corporazione assuma il ruolo di una delle numerose strutture su cui si poggia il comune

⁴¹⁶ *Constitutiones*, I, rubrica 6, p. 245-246

⁴¹⁷ *Constitutiones*, I, rubrica 6, p. 246.

Capitolo II

per lo svolgimento dei suoi compiti amministrativi e politici. Il sodamento diventa così il mezzo per legare, nuovamente, i magnati al comune.

Il primo legame stipulato dai Grandi, si era instaurato, ovviamente, con il *pactus* di fondazione del comune, atto fondante di ogni autonomia e società cittadina nell'Italia centro-settentrionale. Con l'evolversi del contesto cittadino, con la ripresa economica, con l'avvento e l'ascesa di nuovi elementi dinamici, il *pactus* si andò allargando e, di conseguenza, mutarono inevitabilmente anche le strutture politiche.

Gli Ordinamenti di Giustizia e le cosiddette legislazioni anti-magnatizie rientrano in quel *pactus*, nella categoria di tale concetto. Essi vincolano il Magnate a rispettare la legislazione comunale anche con il sodamento, prassi che rientra perfettamente nella mentalità dell'uomo comunale.

Con gli Ordinamenti di Giustizia anche i Magnati riconfermano il *Pactus*. Essi, come gruppo sociale, devono garantire il rispetto delle leggi e si creano reti di reciproco controllo per dare garanzia. Leggi *ad hoc*, perché, di fatto, erano comunque la parte più potente della società e perché nel delineare le dinamiche giuridiche del rapporto tra Popolo, inteso come organizzazione sociale e magnati, si rendeva necessario porre primariamente la fondazione del rapporto stesso sul giuramento, sul rinnovamento del patto antico. Sul giuramento sarà dunque importante ritornare per connettere una prassi così diffusa nell'età medievale con l'utilizzo che il Comune, fiorentino e non solo, ne fece per regolamentare la convivenza istituzionale nell'organizzazione comunale.

-Il numero dei testimoni

Il numero dei testimoni nei processi e negli atti di accusa relativi a elementi magnatizi risulta interessante ai fini della delineazione dell'identità giuridica relativa alla comunità cittadina degli stessi magnati.

Punto di partenza sarà la rubrica degli Ordinamenti di Giustizia che regola il numero di testimoni richiesti in un procedimento penale e civile intentato contro un magnate. Nella sesta rubrica⁴¹⁸ degli Ordinamenti di Giustizia del 1293 si legge che il numero di testimoni sufficienti è per testimoniare contro un magnate ammonta a due, cioè lo stesso numero che si richiede per un procedimento civile o penale intentato contro un qualsiasi altro cittadino o un popolare. Come si è già notato in precedenza, nel *Liber Augustalis* il numero di testimoni necessari in un processo contro un cavaliere previsto è doppio rispetto al numero necessario in un processo contro un semplice cittadino. In questa scala di rapporti rientra il numero di testimoni che può intervenire per provare un reato⁴¹⁹. Per testimoniare contro un conte sono necessari altri due conti, oppure quattro baroni, in alternativa otto cavalieri e dunque sedici cittadini. Lo stesso meccanismo ovviamente vale per i baroni e i cavalieri⁴²⁰. Principi, questi, rinvenibili anche in

⁴¹⁸ *Ordinamenti di giustizia*, p. 55. [...] *Et credatur et stetur in quolibet predictorum casuum sacramento iniurati seu molestati, et sui laboratoris seu inquilini sive coloni, vel sacramento ipsius iniurati vel molestati, cum duobus testibus probantibus de publica fama[...]*.

⁴¹⁹ *Constitutiones regni Siciliae*, Libro II, Titulus XXXII, p. 103-105. La norma è contenuta nella rubrica intitolata *De Pugnis sublatis*. La norma stabilisce l'abolizione dei duelli tranne alcuni casi eccezionali. Viene certamente vietato nei casi in cui il duello sostituisca il procedimento legale. Si legge così che nel caso in cui un individuo, che vive secondo il diritto franco o longobardo, avesse una causa civile o penale pendente con un altro suddito del Regno che vive secondo il medesimo diritto, è chiamato ed obbligato a procedere portando prove e documenti (*per probationes testium vel instrumentorum et similia*) e non a risolvere la questione mediante il duello. Importante inoltre notare come venga con forza sottolineata l'inadeguatezza di certi soggetti a fungere da testimoni: *nullus angarius vel villicus seu quicumque villanus qui in villis et casalibus habitat et postremo nullus vilis conditionis contra comites aut barones aut etiam semplice milites [...] in testem possit induci*. Contro persone di tale rango possono dunque testimoniare solo *milites et burgenses bone et honeste opinionis*. Non solo, con estrema chiarezza si sottolinea che il numero di testimoni nelle predette questioni *volumus esse majorem*

⁴²⁰ *Constitutiones regni Siciliae*, Libro II, Titulus III, p. 104: *videlicet ut contra comitem criminaliter accusatum, vel de statu persone aut de omnibus bonis suis vel de majori parte bonorum seu etiam de castro conventum, duo comites fidem faciant vel quatuor barones aut octo milites se sic per consequentiam XVI burgense probationem plenam inducant. Et sic gradatim contra baronem duo barones aut loco quorum barones quatuor milites et vice quatuor militum octo burgenses; et idem in milite, prout inferioris gradus*

complessi normativi cronologicamente successivi sia al *Liber Augustalis* sia alle codificazioni statutarie comunali. Nelle note Costituzioni Egidiane, infatti, i medesimi meccanismi sono chiaramente espressi, come si avrà modo di notare in seguito.

Il Villani, a proposito del provvedimento previsto negli Ordinamenti, scrive nella sua cronaca⁴²¹, che i magnati insorsero: non insorsero, dunque, per le pene doppie rispetto a quelle che avrebbe dovuto pagare un popolano nel caso in cui avesse commesso il medesimo reato, bensì insorsero nel momento in cui si videro equiparati, tramite la normativa comunale in materia penale, ad un ceto sociale inferiore. Ben più grave ai nostri occhi appare, ad esempio, l'impossibilità di ottenere la pace dalla famiglia della vittima e quindi di potersi veder commutata la pena capitale in un'ammenda di natura pecunaria.

Il numero dei testimoni chiamati a deporre nelle cause civili o penali è già di per sé prova di come l'organizzazione cetuale avesse ripercussioni dirette nella creazione del diritto. Il diverso numero di testimoni che devono essere portati per provare la colpevolezza o l'innocenza di un *nobilis* non poteva dunque essere il medesimo per un appartenente ad un ceto sociale inferiore. Dovettero dunque essere chiamate in causa questioni legate all'onore e ad una gerarchia originata dalla tradizione e dalla cultura feudale che anche all'interno della società comunale rimaneva viva e chiara, così come lo era nel Regno di Sicilia.

se habeat conditio, inducatur in testes.

⁴²¹ VILLANI, *Nuova cronica*, XII. I magnati si rivoltano turbati dalla norma che prevede *che-lla pruova della piuuvica fama fosse per due testimoni.*

-Il ruolo del giuramento nella cultura politica comunale

Il giuramento, così strettamente connesso con la problematica riguardante la natura dei rapporti tra i due ceti sociali presi in esame in questa sede, è uno di quei numerosi aspetti ed ambiti della prassi giudiziale e amministrativa comunale che la storiografia ha per lungo tempo additato come prova della volontà popolare di danneggiare la *pars* avversa, i magnati, con una pervicacia radicata a tal punto da sovvertire e muoversi in disaccordo con il diritto comune vigente in tutta la penisola.

È necessario premettere, innanzitutto, quale fu il valore del giuramento nella cultura politica dell'età medievale. Sin dall'Alto Medioevo l'efficacia politica di questo istituto dipendeva dalla sua posizione, dal suo ruolo all'interno dell'ecclesiologia e della teologia⁴²², nonché del diritto canonico. Il giuramento, come originaria pratica di carattere civile e politico, fu investito dalla spiritualità che nel medioevo pervadeva ogni manifestazione della vita pratica del governo e del potere. In questo contesto lo *iuramentum* divenne allo stesso tempo *sacramentum* cristiano. Termini che difatto ritroviamo intercambiabili nei testi della legislazione comunale dei secoli XII e XIII. Il giuramento è il pegno di una promessa, *pignus sponsionis*, secondo Isidoro di Siviglia e violare ciò che si promette è nella morale cristiana di certo un peccato, un atto malvagio⁴²³. Di certo il giuramento trae la propria legittimazione dal diritto canonico. Autori come Incmaro di Reims giungono a definire il giuramento come quell'atto che rende visibile la *fides* tramite la pronuncia di formule apposite e attraverso la gestualità del corpo⁴²⁴. Il giuramento è un mezzo da utilizzare solo in un limitato numero di casi in cui si verificasse la necessità di stabilire la verità e la pace⁴²⁵. Così il giuramento diventa la via per superare la violenza diffusa dell'Alto Medioevo germanico e, attraverso il suo

⁴²² PRODI, *Il sacramento del potere*, p. 65.

⁴²³ ISIDORUS HISPANIENSIS EPISCOPUS *Etymologiarum libri, De Instrumentis legalibus*, V, 24: *Sacramentum est pignus sponsionis[...] quia violare quod quisque promittit perfidiae est.*

⁴²⁴ HINCMARUS RHEMENSIS ARCHIEPISCOPUS *Opera Omnia*, coll. 125.

⁴²⁵ HINCMARUS *De divortio Lotharii et Tetbergae*, coll. 662: *Sed et quantum temeritas iurandi vitari debeat nisi magna exegerit necessitas, aut aliorum qui non credunt veritatis utilitas, ut credant, et paci ac concordie per sacramentum consulatur.*

uso quotidiano, si iniziano a delineare i tratti della creazione di un diritto e di una giustizia comune. In altre parole, il giuramento diventa il mezzo con cui si superano le consuetudini germaniche dell'ordalia con il fuoco, l'acqua bollente o il ferro incandescente, il cui valore viene trasferito e mediato con il giuramento ammesso e contemplato, come ho già detto, dal diritto canonico. Codificato dall'Editto di Rotari, dalla *Lex Ripuria*, *Baiuvariorum*, *Wisighotorum* e dalla *Lex Alamannorum*, il giuramento diventa il mezzo per affermare nel nuovo mondo germanico un'autorità giudiziaria rinnovata. Importante è il significato del giuramento nel diritto nuovo che si sta affermando nell'Europa di quei secoli: il giuramento non conferisce sacralità e definizione indissolubile all'accordo e alle relazioni tra le parti, in sede negoziale e giudiziaria per un legame che tale prassi aveva con la sfera del magico⁴²⁶ e dell'irrazionale ultraterreno, bensì per il suo legame con il diritto che permetteva così la rifondazione della prassi del sacramento giudiziario come strumento di connessione e di legame tra ceti etnici e sociali diversi ritrovatisi a condividere il medesimo territorio.

La portata del giuramento processuale è valutabile se si considera che, oltre le pratiche e tecniche procedurali di tradizione romana, esso possiede una forte valenza politica grazie al suo collegamento ad una realtà che supera lo stesso esercizio del potere. Il giuramento in sede giudiziaria travalica, infatti, il ruolo di prassi in sede di amministrazione della giustizia, per mostrarsi come tappa di quel lungo processo che dagli albori del medioevo muoverà verso la centralizzazione del potere e della costruzione di strutture costituzionali nell'Occidente europeo. Esso è *l'elemento fondante del diritto in un'epoca di frantumazione del potere, con l'aggancio e la garanzia di un'autorità religiosa da tutti condivisa*⁴²⁷. Nei secoli successivi che vedranno lo sviluppo di quelle forme e strutture corporative associative che caratterizzeranno i secoli centrali del Medioevo fino alla sua fine, il giuramento rimarrà lo strumento fondamentale per mantenere connessi e coesi la molteplicità di strutture politiche, le numerose entità sociali e cetuali in cui è suddivisa la vita medievale cittadina comunale.

È in questo contesto ampio e di lungo periodo che deve essere inserita la lunga storia della prassi del giuramento nella vita politica ed amministrativa comunale. Rilevatane la sacralità non risulta più possibile individuare nella norma che prevede la credibilità a priori del giuramento e della parola data di un appartenente al Popolo, di provata fama e onestà⁴²⁸, che si trovi nella situazione di essere stato danneggiato da un

⁴²⁶ PRODI, *Il sacramento del potere*, p. 79.

⁴²⁷ PRODI, *Il sacramento del potere*, p. 89.

⁴²⁸ VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, p. 48-49.

magnate, una forma lesiva nei confronti del gruppo magnatizio esplicita nelle forme del processo accusatorio. Se, infatti, secondo alcuni storici, tra i primi Gina Fasoli⁴²⁹, questa norma statutaria richiamò alla mente scenari in cui giudizi ingiusti e sommari venivano emessi a detrimento dei Magnati, ciò dimostra come in un tale giudizio non fu tenuto in debito conto come in realtà tale norma di diritto non si scostasse in alcun modo dalla tradizione del ruolo e del valore primario che nel Medioevo e dunque non meno nel Comune italiano, si attribuivano alla testimonianza giurata in sede processuale.

⁴²⁹ FASOLI, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia*, p. 252.

-Presenza ed attività politica dei magnati

L'esclusione dei magnati dagli organi consultivi e deliberativi del Comune fu uno dei capisaldi su cui si costruì la teoria della discriminazione del ceto magnatizio, oramai sconfitto da quello popolare. Così scrive Patrizia Parente⁴³⁰, sostenendo che se le pesantissime sanzioni e l'esclusione alle principali cariche politiche fossero state messe in atto, sarebbe stata decretata la rovina dell'intera "classe" magnatizia. In tempi molto recenti si è potuto giovare di una sostanziale revisione del fenomeno dell'esclusione⁴³¹, sia in base all'osservazione dell'effettiva presenza di essi, seppure per un periodo successivo quello preso in esame in questa sede, sia sulla base delle osservazioni dei contemporanei riguardo al fenomeno⁴³². Come lamenta Klapisch-Zuber⁴³³ pochi studi e ricerche hanno avuto come oggetto la partecipazione magnatizia alla vita politica e amministrativa sempre considerata come marginale. Il "ritiro forzato" in realtà si caratterizza soprattutto per il loro allontanamento, dovuto a mio avviso a una fase di riorganizzazione delle funzioni su base attuale della società, dai posti di direzione nelle corporazioni e dalle cariche dell'esecutivo. Esattamente i due settori sui quali si sono concentrati le ricerche più recenti.

Per effettuare una seppur sommaria indagine in questa direzione estremamente preziosa risulta la serie dei Consigli della Repubblica Fiorentina⁴³⁴ e delle Consulte⁴³⁵, riconducibili tutte ai cosiddetti *Libri Fabarum* fiorentini. Indispensabili risultano in particolar modo i Consigli, che mostrano la composizione di alcuni consigli, le proposte, i testimoni presenti agli atti. Oggetto del paragrafo presente sarà, dunque, l'arco

⁴³⁰ PARENTE, *I magnati, il loro superstito potere, il loro nuovo conflitto*, p. 311- 321.

⁴³¹ KLAPISCH-ZUBER, *Retour à la cité*.

⁴³² GUICCIARDINI, *Storie fiorentine dal 1378 al 1509*, p. 4. [...] *erano allora nella città molte case nobile che si chiamavano di famiglia, il quali pe' tempi adrieto, sendo grande e sopraffacendo gli uomini di manco forze, erano state per opera di Giano della Bella private de' magistrati della città, massime del priorato e de' collegi, e fatto contra loro molti ordinamenti e legge forte che reprimevano la loro potenza, e nondimeno era stato riservato loro alcuno uficio, ne' quali per legge avevono a avere una certa parte, ed oltre ciò nelle legazione e ne' dieci della balia avevono buono corso [...]*.

⁴³³ KLAPISCH-ZUBER, *Retour à la cité*.

⁴³⁴ *Consigli della Repubblica fiorentina*.

⁴³⁵ *Le Consulte della repubblica*

cronologico che comprende i decenni di poco anteriori e successivi l'anno 1293 per tentare di individuare la linea e la tendenza generale della presenza magnatizia nella vita politica ufficiale del comune di Firenze.

Nel 1284 troviamo come testimoni all'approvazione degli statuti un Donato Renaldi *nuntio palatii*⁴³⁶, degli stessi De Renaldis inseriti nella lista del 1296. Allo stesso modo si può leggere che nel Consiglio dei Savi che delibererà pagamento della libbra del 1286⁴³⁷, la presenza di Maffeo Tedaldi⁴³⁸, magnate, inserito nella lista che verrà stilata esattamente dieci anni dopo⁴³⁹. Ma ancora, il 25 giugno del 1286 tra i firmatari di tale provvedimento troviamo tale *dominus Rucchus de Fighino*, appartenente allo stesso casato che compare nella lista dei nobili e magnati che devono prestare garanzia nel 1296.

Passando agli anni successivi, nel 1301 si può con evidenza notare la continua presenza di soggetti di estrazione magnatizia, fatto che inficia la presunta proscrizione dei soggetti di estrazione magnatizia dalla vita politica del Comune. La loro presenza risulta evidente nei consigli della Repubblica, sia nella qualità di testimoni, proponenti mozioni, ma anche, importante, come membri di alcuni consigli speciali, come quello dei Savi. L'elezione del Consiglio dei Savi avveniva secondo il criterio della competenza rispetto alla questione su cui doveva essere avviata la discussione e su cui il consiglio doveva deliberare. Come ci riporta Carlo di Tommaso Strozzi⁴⁴⁰, il consiglio dei Savi, o dei Richiesti, durava solo il tempo di una sessione. Il numero dei Savi e la *qualità di cittadini*⁴⁴¹ che avrebbero composto il consiglio lo decidevano i Priori o i Quattordici. Sempre secondo lo Strozzi, i consigli dei Savi generalmente prendevano decisioni riguardanti la politica, le ambascerie e in esso si decidevano tutti i principali negozi⁴⁴².

⁴³⁶ *I più antichi frammenti del Costituto del Comune di Firenze.*

⁴³⁷ SALVEMINI, *Magnati e Popolani*, Appendice IV, Ordinamenti sulla libbra del 20 maggio- 25 giugno 1286.

⁴³⁸ DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, III, p. 635.

⁴³⁹ Particolarmente importante la presenza di un Tedaldi ad un provvedimento del genere, sul pagamento della libbra, che va a danneggiare, secondo i nostri parametri interpretativi, il ceto magnatizio, in particolar modo i signori del contado, che sono costretti da ora ad allibrare per sé, pagando interamente la tassa e fornendo fideiussori, senza gravare sul popolo. E così nel contado come in città, chiunque sia allibrato insieme ad altri uomini, da questo legame devono essere assolti e liberati.

⁴⁴⁰ È possibile rinvenire la cronaca in diverse edizioni, seppur non in maniera agevole. P. ILDEFONSO DI SAN LUIGI, *Delizie degli Eruditi toscani*, IX e in CAPPONI, *Storia della Repubblica di Firenze*. La più corretta risulta sicuramente quella edita dal Salvemini in appendici alla prima edizione di *Magnati e Popolani* del 1899.

⁴⁴¹ *Del governo della città di Firenze dall'anno MCCLXXX al MCCXCII di Carlo di Tommaso Strozzi*, in Salvemini, *Magnati e Popolani*, nell'edizione del 1899, p. 313

⁴⁴² *Del governo della città di Firenze dall'anno MCCLXXX al MCCXCII di Carlo di Tommaso Strozzi*, in Salvemini, *Magnati e Popolani*, Firenze 1899, p. 313

Dai registri dei consigli comunali, è possibile notare come dai primi anni del XIV secolo il consiglio dei Savi non veniva composto esclusivamente mediante la nomina dei Priori, ma anche secondo il principio della territorialità, cioè per ogni sesto⁴⁴³. Tale consiglio, insieme alle capititudini delle arti, procedeva all'elezione dei priori, del gonfaloniere di giustizia e del vessillifero. Purtroppo non è fatta menzione dei membri che compongono il consiglio. Si vedrà di seguito in quali consigli e in quali diverse occasioni è possibile rinvenire la presenza di soggetti magnatizi nella vita politica comunale.

Numerose sono le petizioni, di cui non si conosce il testo, esposte da soggetti quali Torigiani de Cerchi⁴⁴⁴ che mostrano la vivacità politica e la necessità di questi soggetti di richiamarsi e di essere sostenuti dall'amministrazione comunale. Lo stesso Torigiani necessita del permesso del Comune per comprare i diritti del conte di Romena sul castello di *Fostie et villis Celle, Gelle et Vollie*⁴⁴⁵. La proposta, come tutte quelle sottoposte all'attenzione del consiglio il 13 ed il 14 marzo del 1301, fu approvata.

Il 6 aprile del 1301 Gherardo de Bostichis⁴⁴⁶ è eletto podestà di Pistoia⁴⁴⁷, ed il giorno seguente si concede ad Andrea Gherardini⁴⁴⁸ di accettare la capitaneria del popolo della medesima città. Entrambi sono magnati e i casati inseriti nelle liste del 1293-95 e del 1296.

Il 17 aprile del 1301 si delibera circa il pagamento da effettuare nei confronti di Neri de Giandonati⁴⁴⁹ per il servizio prestato al Comune in qualità di capitano militare presso il pontefice. Ancora nella seconda metà di giugno, lo stesso Neri, ricoprendo la medesima carica vede confermata la quantità di denaro pattuito a titolo di salario, confermata ed eventualmente aumentata in vista di un possibile proseguimento della missione presso il pontefice. E ad approvare la proposta troviamo un altro Giandonati, Tribaldo⁴⁵⁰.

Il 19 aprile il consiglio concede a Gherardo de Visdomini di accettare la podesteria di S. Giminiano con di seguito la sola ed unica clausola di fornire sodamento, da sé o tramite fideiussori. Nella stessa seduta consigliere approva alcune delle mozioni,

⁴⁴³ *Consigli della Repubblica fiorentina*, I, p. 38. In data 13 dicembre 1301.

⁴⁴⁴ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 2, nei giorni 18 febbraio del 1301. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, IV, p. 291, 570; VI, p. 461.

⁴⁴⁵ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 3.

⁴⁴⁶ DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, IV, p. 532.

⁴⁴⁷ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 6.

⁴⁴⁸ DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, IV, p. 134, 204.

⁴⁴⁹ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 8-9. Neri fu capitano della parte Guelfa, DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, IV, p. 197, 230.

⁴⁵⁰ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 15.

tra cui una riguardante l'esazione delle condanne e della libra, *dominus Guatanus de Pillis*, cavaliere⁴⁵¹.

Il 21 giugno del 1301 si delibera che Nicola de Cerchi, eletto alla carica di podestà di Colle per volontà dei Priori e del Vessillifero, accetti la carica medesima. Sempre Nicola de Cerchi pochi mesi dopo sarà eletto podestà di Pistoia⁴⁵². Altro magnate al quale viene concesso l'incarico di podestà è Filippo de Gianfigliuzzi, a cui viene assegnata la podesteria di Castiglione Aretino⁴⁵³. Il 23 ottobre⁴⁵⁴, in occasione del giuramento del nuovo capitano, tra i vari testimoni si trova Biligiardo della Tosa.

Nel mese di gennaio ancora in un consiglio si delibera la concessione del diritto di rappresaglia contro il comune di Gubbio e di Val d'Arno rispettivamente a Simone de Bardi e a Arrigo della Tosa⁴⁵⁵.

Arrivando al 16 e 17 febbraio del 1302 si riunisce un consiglio che deve deliberare circa il da farsi di fronte all'invasione dei Pazzi nel Valdarno Superiore. Si legge che il *consilio quamplurium sapientum, magnatum et popolarium*, riunito di fronte al podestà, al Capitano, ai Priori e al Vessillifero, annovera tra i suoi membri alcuni dei maggiori esponenti del ceto magnatizio fiorentino: Sinibaldo Tornaquinci⁴⁵⁶, Rosso della Tosa, tra l'altro coinvolto in fatti di sangue connessi con le intemperanze e violenze tipiche del gruppo magnatizio⁴⁵⁷, Nerlo de Nerli e Neri de Buondelmonti⁴⁵⁸. I Nerli appaiono dunque attivi nella vita politica comunale, nonostante il casato abbia subito anche gravi condanne. Si legge, infatti, dell'elezione di alcuni sindaci preposti alla vendita dei beni dei Nerli, condannati e banditi⁴⁵⁹.

Ad attestare ulteriormente la presenza in forme diverse e varie di esponenti delle casate magnatizie troviamo che il 2 marzo del 1302 tra i sindaci eletti, senza che venga però data menzione riguardo all'incarico, troviamo anche *dominus* Guarniero Bardi e tra i testimoni vi è ancora una volta Biligiardo della Tosa⁴⁶⁰.

Rodolfo de Guidalotti nel 1302 sarà eletto podestà di Assisi, ed il Comune gli concederà di accettare l'incarico. Ancora un *De Rubeis*, Pino Stoldi, verrà insignito della

⁴⁵¹ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 12; DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, VII, p. 419, 706.

⁴⁵² *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 32.

⁴⁵³ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 28.

⁴⁵⁴ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 33.

⁴⁵⁵ 11- 12 gennaio 1301, *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 40- 41.

⁴⁵⁶ DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, IV, p. 260.

⁴⁵⁷ DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, III, p. 646.

⁴⁵⁸ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 42- 43.

⁴⁵⁹ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 66.

⁴⁶⁰ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 47.

carica di podestà di S. Gimignano⁴⁶¹. Altro magnate cui viene concesso di ricoprire un incarico di prestigio fuori la città è Filippo Cavalcanti, che ottiene la licenza di accettare la podesteria di Colle⁴⁶²; Sgualça d. Lapi de Rubeis, invece, ha facoltà di accettare la podesteria di Cingoli⁴⁶³. Un altro de Rubeis Giacomo è eletto podestà della città di Gubbio⁴⁶⁴. Si ha anche notizia di casi di rinuncia di podesteria da parte dei magnati fiorentini.: Manente Buondelmonti rinuncia alla podesteria di Montevarchi mentre Guido Adimari rinuncia invece alla podesteria di Empoli⁴⁶⁵. Negli anni 1304-1305, solo per citare alcuni dei numerosi esempi che si potrebbero portare, Berto de Adimari è eletto capitano del popolo do Assisi⁴⁶⁶, Cecco *de Alleis* riceve l'incarico di podestà di Orvieto e Pino de Rubeis riceve l'incarico di podestà di Volterra⁴⁶⁷.

Il 13 aprile del 1302⁴⁶⁸ si ha notizia di un accordo tra la città di Pisa e la città di Firenze per l'esportazione ed il trasporto del grano dalla prima alla seconda città. Dei 4 testimoni di fronte agli ambasciatori pisani tre sono magnati: Nerlo de Nerli, Nero de Pigli, Nero Pesta de Buondelmonti.

Nell'ottobre del 1302 ricevono la balia in qualità di ufficiali delle allibrizioni Arrigo della Tosa⁴⁶⁹ e Simone de Bardi, per i quali successivamente si provvederà anche in merito al salario⁴⁷⁰.

La presenza consiliare è attestata per Neri Hostigiani de Pigli, il quale *arengando consuluit* nel consiglio generale dei 300 o dei novanta che si riunì sabato 12 gennaio 1303⁴⁷¹. La sua presenza è ancora attestata nel consiglio del 29 e 30 gennaio. Lotto de Visdomini arena e consiglia secondo le proposizione a fine del febbraio 1303⁴⁷², così come nel giugno dello stesso anno⁴⁷³. Giacomo De Rubeis viene eletto podestà di S. Gimignano, inoltre il *nobilis miles* Rainero de Buondelmonti è eletto capitano del popolo di Assisi. Nello stesso consiglio si istituirono dei sindaci per recuperare ed alienare i beni di alcuni mercanti fiorentini e dei soci. Trai tre sindaci compare *Aglionus Ugholocti de Agliis*⁴⁷⁴.

⁴⁶¹ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 51.

⁴⁶² *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 112

⁴⁶³ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 115

⁴⁶⁴ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 154

⁴⁶⁵ *Consigli della Repubblica fiorentina*, 184- 185

⁴⁶⁶ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 234

⁴⁶⁷ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 235

⁴⁶⁸ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 52.

⁴⁶⁹ DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, IV, p. 362.

⁴⁷⁰ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 68.

⁴⁷¹ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 75.

⁴⁷² *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 86

⁴⁷³ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 102

⁴⁷⁴ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 94- 95

Il 19 giugno del 1303, si delibera in merito alla spedizione da farsi contro i Pazzi, gli Ubertini e gli Aretini. Si riunisce un consiglio dei Savi, in cui compare Corso Donati, Pino e Giacomo de Rossi, Rosso della Tosa, Gerardo de Tornaquinci e Nerlo de Nerli. Corso Donati consiglia che si faccia una spedizione contro i suddetti ma rimette nelle mani del podestà, dei Priori e del Vessillifero la decisione in merito alla tempistica dell'attacco e le stesse modalità e strategie d'attacco. Consiglia inoltre che si istituiscano *boni viri* per fare la stima dei beni dei ribelli che dovranno in seguito essere confiscati⁴⁷⁵.

Il della Tosa consiglia secondo quanto proposto da Corso Donati, aggiungendo che i beni confiscati siano spartiti a coloro che hanno partecipato alla cavallata. Ribadisce, inoltre, che i beni devono essere stimati secondo la rendita e devono essere presto ridistribuiti con la clausola che le case e gli alberi da frutto non possano essere distrutti e che i poteri non possano essere scambiati⁴⁷⁶.

Nel consiglio del 24 e 26 luglio 1303, il capitano del Popolo propone al consiglio dei Cento, presenti i priori ed il vessillifero, che si deliberi in merito a degli ordinamenti editi nuovamente. Tali ordinamenti, sempre salvi gli Ordinamenti di giustizia del popolo di Firenze, prevedono che il podestà debba far bandire qualunque persona che abbia occupato le terre di chiunque o del Comune dal 15 di novembre del 1301. Si istituisce così una commissione di ufficiali per rivedere i conti di tutti i camerari. Tra gli ufficiali eletti si trova anche *Ghinus Marabottini de Tornaquincis*⁴⁷⁷. Sopra questa proposta deliberano e arringano Corso Donati, Guido Accolti de Bardi, Arrigo della Tosa, Neri Pesca de Buondelmonti, Rosso della Tosa e Gerardo Visdomini⁴⁷⁸.

Il consiglio svoltosi la metà del settembre del 1303⁴⁷⁹ prende decisioni in materia di società e patti da contrarre con Comuni, terre e *spacialibus personis* e anche sopra i beni dei ribelli banditi, i cui interessi e le rendite devono andare a beneficio del Comune e per il pagamento di coloro che hanno partecipato alle cavallate nel tempo stabilito. Tra i consiglieri che discutono queste proposte si trova Nerlo de Nerli, che accetta la mozione salvo che questa non tanga Andrea e Bambolo Cavalcanti; Ruggero Tornaquinci propone si istituiscano degli ufficiali per controllare quali diritti ciascuno può rivendicare sui beni dei ribelli. Compare anche la voce di *dominus* Lapo Mannelli, appartenente al casato dei De Mannellis inseriti sia nelle liste del 1293 sia nelle successive.

⁴⁷⁵ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 102-103

⁴⁷⁶ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 102- 103

⁴⁷⁷ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 109.

⁴⁷⁸ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 109- 110

⁴⁷⁹ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 117-120

Si trova ancora un Tornaquinci, Ugolini⁴⁸⁰, che consiglia che i priori e il vessillifero eleggano notai, sindaco e avvocati, e chiunque sia eletto abbia autorità di fronte a questo consiglio.

Galvannus d. de Rubeis nel mese di dicembre è giudice *super libris et prestantibus*. L'11 dicembre farà la proposta che né lui né la sua famiglia vengano sindacati se non per i reati di furto e barateria⁴⁸¹.

Si ha notizia dello stanziamento a favore di Neri Peste de Buondelmonti di 1591 libbre di forni piccoli a titolo di pagamento per due mesi in quanto castellano di Montale⁴⁸². Nel marzo dello stesso anno Banco Cavalcanti appoggia la proposta di affidare la balia generale al cardinale della Sede Apostolica come è contenuto pienamente nella stessa petizione fatta⁴⁸³.

Si trovano esponenti della casate magnatizie anche nella cerimonia di giuramento del nuovo capitano o podestà. Nell'agosto⁴⁸⁴ del 1304, ad esempio, troviamo anche Barna dei Frescobaldi in qualità di testimone al giuramento del nuovo capitano, mentre, ancora un Frescobaldi, Teghia⁴⁸⁵ è testimone al giuramento del nuovo podestà. Ancora una magnate che fa da testimone ad un giuramento, al giuramento del nuovo capitano troviamo Guidone Accolti dei Bardi⁴⁸⁶, ed ancora un Bardi è eletto podestà del Comune di Volterra⁴⁸⁷.

Proseguendo secondo un impianto cronologico, nel novembre del 1304 troviamo Betto Brunelleschi e Neri Peste Buondelmonti eletti ufficiali dei soldati. Si avrà notizia in seguito che i cavalieri e i fanti della città di Firenze sono stati condotti da Betto Brunelleschi, Nero Buondelmonti, Cione Magalotti e Vanni Pucci Benvenuti. Dunque due magnati e due popolani⁴⁸⁸.

Si legge di seguito nelle proposte dello stesso consiglio che il Comune incarica i camerari di pagare a Simone Bardi Spini 337 lire e 7 soldi di fiorini piccoli, ricevuti per l'esercito delle Stinche e per l'approvvigionamento del castello di Tasso, con la ritenzione delle gabelle⁴⁸⁹. Per la soddisfazione del debito *se obligaverunt* il podestà

⁴⁸⁰ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 124.

⁴⁸¹ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 127.

⁴⁸² *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 136

⁴⁸³ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 138-139

⁴⁸⁴ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 155

⁴⁸⁵ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 160

⁴⁸⁶ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 169

⁴⁸⁷ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 172

⁴⁸⁸ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 181-181

⁴⁸⁹ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 181.

Ruggero Duadola, Geri Raniero Rossi Buondelmonti, Rossellino della Tosa, Giovanni Rustichello e Sinibaldo Donati.

Nel consiglio del di fine giugno 1305⁴⁹⁰, si discute ancora all'ordine del giorno il divieto di portare armi di difesa e d'offesa, divieto che non riguarda i priori ed il vessillifero. A proposito di questo ordine del consiglio, si esprime Rosso della Tosa il quale, favorevole, aggiunge comunque la proposta che siano esentati dal divieto senza dover fare la fideiussione proposta dagli statuti anche sei suoi famuli. Gherardo Visdomini si dichiara favorevole rispetto alla medesima proposta purché l'approvazione non pregiudichi la provvisione presa in precedenza riguardo coloro che hanno ricevuto l'incarico di portare armi durante il consiglio del Popolo e del Comune di Firenze⁴⁹¹.

Nel consiglio del luglio 1305, viene eletto capitano del popolo di Perugia Iacobus de Rubeis.

Giunti oramai all'anno 1305 alcuni magnati ottengono che i propri famuli possano portare impunemente armi di difesa e di offesa senza dovere pagare la cauzione. Così si legge nel consiglio del 12 ottobre. Rubeus della Tosa ottiene, grazie al continuo onore che egli portò alla parte guelfa, che sei famuli di sua nomina, possano portare armi di difesa e di offesa senza alcuna garanzia da fornire.⁴⁹²

Nel mese di gennaio del 1306 si prendono provvedimenti riguardo alle denunce anonime. In questo consiglio la presenza magnatizia è rilevante e preponderante sulle altre, per lo meno tra coloro che prendono la parola⁴⁹³. Uberto de Certaldo presiede questo consiglio come ad altri nel periodo. Donato Donati propone che la cassa per le denunce anonime sia rimossa del tutto e che si proceda sulle denunce in essa rinvenute. Corso Donati consiglia alla stregua di Donato aggiungendo che tutte le predette denunce firmate dal consiglio siano mandate in esecuzione e che ciascuno possa denunciare malefici, eccessi o delitti nonostante queste denunce siano contenute nella cassa⁴⁹⁴. L'argomento delle tamburazioni, com'è noto e come è stato giustamente rilevato⁴⁹⁵ è strettamente connesso con il comportamento di numerosi magnati e con il rapporto, spesso molto difficile, dei medesimi con la popolazione urbana e del contado. Magnati non solo deliberano e consigliano in una materia che potrebbe dare adito alla nascita di

⁴⁹⁰ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 212.

⁴⁹¹ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 212.

⁴⁹² *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 231

⁴⁹³ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 248; CADUFF, *Magnati e popolani nel contado fiorentino*, p. 15-63

⁴⁹⁴ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 248

⁴⁹⁵ CADUFF, *Magnati e popolani nel contado fiorentino*, p. 15-63

non irrilevanti “conflitti di interessi” ma, ulteriormente, mostra come i medesimi non si oppongano in via di principio, soprattutto stando alle parole di Donato Donati, a uno dei pochi mezzi con cui la popolazione poteva denunciare eventi delittuosi senza incorrere nelle vendette e in ulteriori danni da parte dei medesimi aggressori.

Solo per dare ulteriormente la misura dell’attività di esponenti delle casate magnatzie nella vita politica fiorentina e toscana si potrebbero citare una serie lunghissima di incarichi da essi ricoperti: nel 1306 eletto podestà di Pistoia Pazzino de Paççi⁴⁹⁶, mentre Betto Brunelleschi viene eletto podestà di Perugia⁴⁹⁷, Manente Buondelmonti è eletto capitano del popolo di Gubbio⁴⁹⁸. Gerardo de Bosticis riceve la podesteria della città di Volterra⁴⁹⁹. Bindo Buondelmonti eletto podestà di Gubbio⁵⁰⁰. Rainiero Buondelmonti eletto podestà di Spoleto⁵⁰¹. Gentile Buondelmonti riceve la podesteria di S. Gimignano⁵⁰². Questo solo per citare alcuni nomi di quello che potrebbe essere un lunghissimo e ridondante elenco.

Negli anni successivi la promulgazione degli Ordinamenti di Giustizia, i magnati esclusi appaiono “troppo presenti” per essere definiti tali. Si è vista, infatti, una certa continuità nella presenza dei magnati nelle attività deliberative e consiliari⁵⁰³ negli precedenti e successivi il cosiddetto inasprimento della lotta contro i magnati. La tendenza sembra anzi delegare ai magnati gran parte delle funzioni legate alla politica esterna e alle materie connesso con la guerra⁵⁰⁴.

Non si può dunque negare la rilevanza di una forma di “specializzazione” assunta dalle componenti della società e, dunque, non meno degli strati più elevati di essa nella formazione di equilibri di gestione delle cariche e delle funzioni pubbliche.

⁴⁹⁶ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 262

⁴⁹⁷ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 264

⁴⁹⁸ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 268

⁴⁹⁹ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 276

⁵⁰⁰ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 292

⁵⁰¹ *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 293

⁵⁰² *Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 294

⁵⁰³ BERTELLI, *Il potere nascosto: i consilia sapientum*, p. 11-31.

⁵⁰⁴ WALEY, *Le città-repubblica*, p. 116-120; ad esempio di ciò nel consiglio del febbraio 1305, si legge che nell’ordine del giorno è prevista l’approvazione della balia da dare ai priori sui negozi di guerra. Consiglia su questo punto Corso Donati (*Consigli della Repubblica fiorentina*, p. 192)

Capitolo terzo

-Bologna

Così come a Firenze anche a Bologna si nota il sovrapporsi di questioni storiografiche di primaria importanza nel quadro della storia comunale della penisola italiana.

Il fulcro delle vicende bolognesi del XIII secolo fu certamente lo scontro con l'imperatore Federico II e, allo stesso modo, la divisione della città tra le due fazioni rispondenti al nome di Geremei e Lambertazzi, dicitura che la storiografia ci tramandò come appellativo rispettivamente della *pars* guelfa e della *pars* ghibellina. Questioni di politica interna ed esterna alla città non scindibili e interdipendenti che, se osservate da una prospettiva di studio che si prefigga di individuare la natura dei rapporti tra il Popolo e i magnati e, ancor più nello specifico, la natura di una legislazione come quella definita antimagnatizia, concorrono a offuscare il soggetto della ricerca a causa del complesso intreccio di trame ed eventi.

Le complesse conflittualità cittadine che si possono schematicamente definire come scontri tra guelfi e ghibellini, a Bologna come nel resto dei comuni italiani dove questi ebbero luogo, furono caratterizzati dalla intercettualità dei medesimi. Per tale motivo la storiografia legò insieme questione magnatizia e questione inerente gli scontri politici tra fazioni opposte.

Se la connotazione cetuale è certamente innegabile, ciò deriva dal semplice fatto che, come si è già detto, gli scontri interessavano esponenti di varie fasce e gruppi sociali fatti partecipi a vario titolo e con diverse finalità. Ma il coinvolgimento del ceto magnatizio non implicò, come conseguenza più o meno diretta nella dinamica degli scontri tra fazioni, che l'esclusione magnatizia o la promulgazione di norme atte a regolamentare il rapporto tra magnati e Popolo fossero inseribili tra le "tecniche dello scontro". La promulgazione di norme che si definiscano "antimagnatizie", o come si voglia definirle, non può, se non in parte, essere fatta rientrare nell'ambito della lotta tra

fazioni. Il contesto ideale di studi in cui calare la questione ritengo sia innanzitutto la cultura giuridica che nella seconda metà del XIII secolo portò numerosi comuni italiani a regolamentare e precisare la normativa fondata su principi gerarchici e cetuali. In altre parole, è possibile accomunare i provvedimenti, quali i bandi e la punizione dei membri della *pars* qualora colpiscano anche i magnati, come parte di un più ampio progetto antimagnatizio. Se nella città di Bologna numerosi furono gli esponenti del ceto magnatizio posti al bando, ciò non significa altro che nella “casualità” degli avvenimenti politici i magnati coinvolti furono colpiti, d'altronde insieme ad altri *cives* di diversa estrazione, per la loro identità sociale. Se l'operazione di studio delle esclusioni effettuate in base al volgersi delle vicende politiche non sono, se non in rari casi, accomunate in tutto e per tutto dalla storiografia come parte della legislazione “antimagnatizia”, il fatto stesso che i due fenomeni non vengano scissi in due filoni di studio, uno giuridico e l'altro storico-politico, se così può essere definito, può portare a creare fraintendimenti sulla natura stessa dell'oggetto analizzato.

-L'urgenza della pace

Rimanendo in ambito urbano e comitatino e tralasciando la sfera della politica “esterna” bolognese, cioè i rapporti con l'impero, o meglio con l'imperatore e le città dell'Italia settentrionale e centro settentrionale, risulta opportuno concentrarsi sulle vicende e gli sviluppi politici e sociali della vita cittadina bolognese.

La situazione di disordini urbani in cui Bologna versava sin dalla prima metà del XIII secolo è ben dimostrata dalle norme statutarie che si datano tra il 1248 e il 1265⁵⁰⁵ e non meno dalle numerose cronache che descrivono gli avvenimenti dell'epoca presa in considerazione in queste pagine.

Partendo dagli statuti medesimi, oltre alle norme numerosissime che regolamentano l'uso e la licenza di portare armi per la città e nel contado, altre rubriche mostrano con evidenza lo stato di generale insicurezza. Si vieta di entrare in città a tutti gli abitanti del contado e della diocesi *tempore alicuius rumoris*⁵⁰⁶, salvo un apposito permesso del podestà. Ancora più significativamente devono essere prese in considerazione le redazioni stesse di alcuni statuti datati agli anni sessanta del XIII secolo. I testi emanati negli anni 1261 e 1265, all'epoca dei podestà Matteo da Correggio e Guglielmo da Sesso, mostrano una normativa in cui sono i podestà stessi, fatto assolutamente inusuale nei comuni dell'epoca, a comandare, ordinare e stabilire norme e regole a nome proprio e non su mandato degli organi consiliari cittadini. Una simile “anomalia” evidenzia e rivela uno spaccato sociale cittadino allarmante a tal punto che la carica usualmente rappresentativa della giustizia comunale e al contempo, l'istituzione garante dei corretti processi amministrativi e legislativi del comune, giunge ad assumersi oneri e facoltà non pertinenti alla carica ricoperta⁵⁰⁷.

⁵⁰⁵ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*.

⁵⁰⁶ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. II, libro XIII, rubrica XXV, p. 289. *Quod nullus intret in Romagnam tempore rumoris*; vol. II, libro XIII, rubrica LXXXIV, p. 270. *Quod nullus forensis tempore rumoris alicuius veniat in civitate Bononie*.

⁵⁰⁷ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. III, p. 576.

Ancora al 1265 risale la redazione degli statuti emanati da Loderingo d'Andalò e da Catalano Catalani, i frati dell'Ordine della milizia della beata Maria vergine, chiamati in quell'anno a reggere la città in via eccezionale.

La cronachistica conferma e amplia le notizie riguardanti le condizioni dell'ordine pubblico e lo stato di violenza urbano. Si attestano già disordini nell'anno 1228⁵⁰⁸, provocati da Giuseppe Toschi⁵⁰⁹, definito dalle cronache *magnus dominus tamen mercator*⁵¹⁰ e appartenente a una delle famiglie consolari bolognesi, che incitato o spinto o semplicemente portavoce del *rumor populi*⁵¹¹, distrusse gli statuti e i libri dei banditi e dei malefici⁵¹².

Nell'anno 1243 la tensione all'interno della città crebbe in maniera esponenziale. A causa dell'uccisione di Guiduccio Lambertazzi *tota civitas fuit ad arma*⁵¹³. Il podestà di Bologna si trovò nella condizione di dover espellere gli esponenti principali delle due fazioni in lotta e, nel 1244, così come accadde anche nella città di Firenze tra il 1280 e il 1290⁵¹⁴, ci si adoperò per ricomporre i dissidi tramite una politica matrimoniale di "pacificazione" unita a trattati di pace bilaterali tra le famiglie in contrasto. Così è descritto dal Cantinelli⁵¹⁵ che scrive di una *pax et concordia* stipulata tra i Lambertazzi e i Soldani per sanare dissidi sorti riguardo *mortibus et inimiciis*. In quell'occasione fu condonata ai Lambertazzi l'ammenda di quattromila lire di bolognini a cui erano stati condannati in occasione degli scontri seguiti alla morte di Guiduccio per mano di Ameo Soldano⁵¹⁶ che, invece, venne decapitato. L'anno successivo, dunque nel 1245, il Cantinelli scrive che i Lambertazzi furono posti in bando dal Comune e i loro beni distrutti⁵¹⁷.

⁵⁰⁸ *Chronicon Bononiense*, p. 48. *Dominus Ubertus Vicecomes potestas. Eo anno dominus Useppus de Tuschis fuit factus capitaneus populi Bononie, et incisit omnia statuta et libros bannitorum comunis Bononie et scrinea qui erant in pallacio [...]*. Il Cantinelli annota i medesimi eventi per l'anno 1231, PETRI CANTINELLI *Chronicon* p. 2. Il Villola (VILLOLA, *Cronaca*, p. 94-95) annota i medesimi eventi senza discostarsi dalle cronaca appena citate.

⁵⁰⁹ Il ceto di appartenenza di Giuseppe è riconducibile alla tradizione consolare, dato che il padre Tommaso, *iudex*, è tra i dodici consoli eletti nel 1193. Si veda WANDRUSZKA, *Die Oberschichten Bolognas*, p. 274-275

⁵¹⁰ PINI, *Magnati e popolani a Bologna nella seconda metà del XIII secolo*, p. 384.

⁵¹¹ PETRI CANTINELLI *Chronicon*, p. 2

⁵¹² I libri dei malefici vennero distrutti insieme agli altri citati secondo la cronaca di Pietro Cantinelli, ma non secondo il *Chronicon Bononiense*.

⁵¹³ PETRI CANTINELLI *Chronicon*, p. 5

⁵¹⁴ Si vedano p. 65-69.

⁵¹⁵ PETRI CANTINELLI *Chronicon*, p.5; Villola data al 1244.

⁵¹⁶ PETRI CANTINELLI *Chronicon*, p. 3-5.

⁵¹⁷ PETRI CANTINELLI *Chronicon*, p. 5; SALVIOLI, *Annali bolognesi*, I, p. 188, ricorda Sopramonte di Rinaldino, Pellegrino di Baluello e Tommaso Landolfi.

Nel 1245 si procedette, infatti, contro i Lambertazzi a causa di nuovi disordini⁵¹⁸. Vennero in quel periodo promulgate norme che limitavano l'uso delle armi, con l'ipotizzabile finalità di interrompere il circolo vizioso della violenza urbana, ma ciò evidentemente non ebbe l'effetto deterrente desiderato⁵¹⁹.

Nell'anno 1258 il Villola annota del *magnum proelium in Bononia inter Geremienses et Lambertatios, inter Carbonenses et Galucios, inter Artinios et illos de Castro Britonum, inter Lambertinos et Scanabichos et quamplures alias domos*⁵²⁰. Nell'anno 1260 gli scontri proseguirono senza che si riuscisse a porre un freno al *magnum prelium inter Galucios et Carbonenses*⁵²¹. Gli uomini delle due casate si combatterono proprio per le vie cittadine e a cause degli scontri vi furono numerose vittime, non è dato sapere se esclusivamente tra i “combattenti” delle fazioni o anche nella popolazione. A causa di questi eventi furono emesse condanne che furono poi saldate. Ancora una volta il cronista ricorda i contemporanei scontri, già citati in precedenza, tra Lambertini e Scannabecchi e tra gli Artinisi e quelli di *Castro Britonum* che si svilupparono in altre battaglie urbane e che indussero il podestà a emettere una sentenza di condanna nei confronti dei Galluzi e dei Lambertini che andava a colpire le loro case e le torri, così come una condanna al pagamento di un'ammenda di milleseicento lire di bolognini. Allo stesso modo vennero condannate le casate dei Carbonesi e Scannabecchi⁵²². I contrasti tra consorterie familiari proseguono, tanto che nel 1265 fu ucciso Scannabecco degli Scannabecchi per mano dei Lambertini, motivo per cui le case di *Guilielmus e Brandelisius* furono rase al suolo su mandato comunale⁵²³.

Negli anni sessanta del XIII secolo vengono annotati dal Cantinelli alcuni omicidi che dovettero scuotere l'ordine cittadino. Nel 1265, anno della promulgazione degli Ordinamenti di Guglielmo da Sesso e dei Frati Gaudenti⁵²⁴, fu perpetrato l'omicidio di *Iacomellus de Magorittis*, che ricopriva la carica di anziano del Popolo, per mano di *Petriçolus Çançarelli* su mandato di *Bartolomeus de Baçacomatrix*⁵²⁵. Ancora nel 1268 si annovera un altro omicidio illustre. Il figlio di Alberto Caccianemici uccise il suo

⁵¹⁸ PETRI CANTINELLI *Chronicon*, p. 5; SALVIOLI, *Annali bolognesi*, I, p. 188.

⁵¹⁹ FASOLI, *La legislazione antimagnatizia*, p. 67.

⁵²⁰ VILLOLA, *Cronaca*, p. 148.

⁵²¹ VILLOLA, *Cronaca*, p. 149.

⁵²² VILLOLA, *Cronaca*, p. 150-151.

⁵²³ VILLOLA, *Cronaca*, p. 164.

⁵²⁴ Sull'operato dei Cavalieri dell'Ordine si veda il recente lavoro di GAZZINI, *Fratres e milites tra religione e politica. Le milizie di Gesù Cristo e della Vergine nel Duecento*, p. 3-78; GAZZINI, *I disciplinati e la milizia dei frati gaudenti, il comune di Bologna e la pace cittadina: statuti a confronto (1261-1265)*, p. 419-437.

⁵²⁵ PETRI CANTINELLI *Chronicon*, p. 6.

consanguineo *Guidonem Paltenam*. Omicidio per il quale Alberto fu condannato al pagamento di duemila lire di bolognini e il figlio posto in bando dal Comune⁵²⁶.

Il 1267 fu indicato dalla cronachistica come l'anno in cui ebbe inizio il *proelium* tra *Lanbertinos et Scanabicos*⁵²⁷. Il passo del Villola è da considerare per alcuni cenni che fornisce: a causa degli scontri morirono in molti da entrambe le parti e molti furono anche i feriti. Negli scontri fu ucciso, inoltre, il "guelfo" Bartolomeo Guidoagni, motivo per il quale i *cives arcium custodiebant palacio*. Annotazione che evidenzia, innanzi tutto, la precarietà causata da una situazione sociale evidentemente degenerata in un clima di violenza di cui facevano le spese tutti coloro che non erano legati, o per lo meno che non lo erano in maniera evidente e diretta, alle numerose consorzierie familiari in lotta.

Giunti al 1274 si apprende dei *magni rumores et prelia*⁵²⁸ tra le *partes*, a causa dei quali fu espulsa la parte dei Lambertazzi. Quattro anni più tardi, nel 1278 si fece un primo tentativo di pacificazione tra le due casate tramite l'operato di frate *Laurencius de Tude*⁵²⁹. Si dovette giungere al 1279, dopo la terribile catastrofe del terremoto di quell'anno che dovette mietere numerose vittime, per vedere a Bologna l'opera di pacificazione del cardinale Latino Malabranca⁵³⁰, tra le fazioni dei Geremei e dei Lambertazzi all'epoca banditi dalla città⁵³¹. Cinquanta dei maggiori di ciascuna parte (fortissime le assonanze con la pace che sarà celebrata in Firenze nel 1280) giurarono sopra il Vangelo di mantenere preservata la pace e a tal proposito si impegnarono sotto pena di diecimila marchi d'argento.

La pace del cardinale Latino, a Bologna così come a Firenze, si dimostrò come un artificio improprio e innaturale, inefficace a sanare le profonde discordie tra casati. La misura dell'inefficacia dell'intervento esterno si ha dalla notizia dei nuovi scontri scoppiati nel periodo di attorno al dicembre del 1280 nella piazza del comune di Bologna, scontri che provocarono la nuova cacciata dei Lambertazzi dalla città e la distruzione delle loro case, torri e proprietà sia all'interno della cinta urbana che nei territori del contado⁵³².

⁵²⁶ PETRI CANTINELLI *Chronicon*, p. 10.

⁵²⁷ VILLOLA, *Cronaca*, p. 170.

⁵²⁸ PETRI CANTINELLI *Chronicon*, p. 12.

⁵²⁹ VILLOLA, *Cronaca*, p. 200.

⁵³⁰ FASOLI, *La pace del 1279 tra i partiti bolognesi*.

⁵³¹ A tale proposito FASOLI, *La pace del 1279 tra i partiti bolognesi*.

⁵³² *Item eo anno dei x exeunte decenbris ora tercię inceptum fuit prelium in latea comunis Bononie inter Iermienses et Lanbertacios, et duravit usque ad vespras. Et tuc Lanberyacii fuerun debelati et expulsi de civitate Bononie, et multi fuerunt mortui per totam terram et illi qui evasserunt iverunt Favenciam; et domos eorum fuerunt derobate et combuste in civitate et comitatu.* Villola, p. 202-204.

Come si può desumere da diverse fonti, il comportamento della fazione Geremea che secondo le parole del filo-lambertazzo Cantinelli, deterrebbe il potere in Bologna, si attirò le ire di Bertoldo conte di Romagna⁵³³ che nel 1280 punì la parte dei Geremei, e insieme molti dei magnati delle casate di detta parte, al pagamento di una multa ingente. La parte Geremea nel giro di un breve arco di tempo inviò al conte Bertoldo un sindaco che a nome della città promise di obbedire ai mandati e agli ordini del conte⁵³⁴.

Non credo sia necessario a questo punto ampliare ulteriormente i dati che la cronachistica bolognese fornisce, e che le redazioni statutarie e normative in genere confermano, riguardo al deteriorato stato sociale della vita urbana, sfregiata da numerosi quanto gravi avvenimenti. D'altro canto, tale panoramica appare funzionale alle considerazioni che seguiranno per quanto riguarda le fasi della produzione normativa e dei legami della medesima con la situazione sociale locale.

La realtà che emerge con immediatezza, e su cui si possono trarre le prime considerazioni, è il movimento con cui le casate aristocratiche, o più genericamente più potenti, si iniziarono a riorganizzare su due fronti che, come è noto, presero il nome dalle due famiglie più potenti⁵³⁵. Nella prima metà del XIII secolo le stese famiglie si erano invece combattute coalizzandosi in gruppi che riunivano solo pochi nuclei familiari.

⁵³³ PETRI CANTINELLI *Chronicon*, p. 41; ASBo, *Diritti e oneri del comune*, n. 44, reg. IX.

⁵³⁴ Bertoldo richiede, in data 2 aprile 1280, degli ostaggi a garanzia del mantenimento degli accordi presi
PETRI CANTINELLI *Chronicon*, p. 41, 206.

⁵³⁵ SALVIOLI, *Annali Bolognesi*, p. 641.

-Annotazioni dei contemporanei riguardo alla legislazione per i magnati

Il violento contesto urbano messo in evidenza dall'annotazione, se pur stringata, degli avvenimenti salienti che accaddero in Bologna nei decenni del XIII secolo, mostra l'urgenza di mettere in atto meccanismi di salvaguardia dell'ordine pubblico da parte del potere politico amministrativo comunale. Ciò che emerge con evidenza dalla cronachistica presa in esame è l'assenza di riferimenti espliciti alla stesura di ordinamenti e dispositivi giuridici volti a colpire nello specifico il ceto magnatizio e i suoi esponenti. A parte pochissime e generiche annotazioni, non compaiono menzioni di norme o complessi legislativi emanati in risoluzione della questione della sicurezza e della pace urbana con specifico riferimento al ceto magnatizio.

Risulterà maggiormente utile prendere in considerazione opere redatte da autori contemporanei agli eventi trattati, in modo da poter cogliere la percezione degli eventi nella maniera il più possibile scevra da successive rielaborazioni e interpretazioni inevitabili, d'altronde, per la penna di autori che si ritrovino a narrare eventi oramai lontani nel passato, talvolta anche di un secolo o più, e percepiti da mentalità già oramai discostate dalla cultura politica del pieno Duecento.

Con questo obiettivo saranno prese in considerazione le cronache o le redazioni annalistiche duecentesche, tralasciando le opere, per quanto numerose e ricche di informazioni di grande interesse, risalenti però oramai alla seconda metà del XIV secolo e oltre ancora. Preziose risulteranno invece la Cronaca Villoliana, la cosiddetta Cronaca Lolliana, la Cronaca di Pietro Cantinelli, così come quelle opere, non strettamente bolognesi ma comunque redatte in ambito romagnolo, di Riccobaldo da Ferrara e Salimbene de Adam.

Seguendo un ordine cronologico, per ricostruire le tracce di annotazioni da parte della cronachistica contemporanea, si possono richiamare per primi gli eventi del 1256, di cui le cronache prese in considerazione danno tutte notizia. L'evento è legato all'elezione di Bonaccorso da Soresina, in quell'anno Capitano del Popolo, alla carica di podestà per l'anno successivo. Il *Chronicon Bononiense* parla di una *maxima discension inter milites*

*et populares*⁵³⁶. Il Villola fornisce una versione di poco distante, annotando al 1256 l'elezione di Bonaccorso a podestà di Bologna, descrivendolo come uomo invisio ai Lambertazzi e di parte geremea⁵³⁷. Cantinelli dà notizia del medesimo evento attribuendo ancora una volta la causa dei disordini all'illecita elezione dell'allora Capitano a podestà, contro il giuramento prestato e contro gli statuti comunali⁵³⁸. Dunque, mentre le cronache dei Villola e quella del Cantinelli imputano all'operato del da Soresina e ai disordini riconducibili alle lotte di fazione tra Geremei e Lambertazzi il *magno periculo* di quelle fasi politiche, solo il *Chronicon* parla di una divisione tra cavalieri e popolari riguardo l'elezione del da Soresina.

Nel 1271 Cantinelli attesta che *multa bona ordinamenta facta fuerunt, per populum Bononie et ipsos potestatem et capitaneum contra malefactores*⁵³⁹. I malfattori e la violazione della normativa comunale sono centro dell'attività consiliare prima, e normativa in un secondo momento, degli organismi di governo. I primi anni Settanta furono gli anni in cui venne presumibilmente emanato il nucleo di ordinamenti e norme che una decina di anni dopo, con probabili variazioni, vennero giurati con il nome di Ordinamenti Sacrati⁵⁴⁰. L'annotazione del Cantinelli appare ancora più interessante alla luce di queste ipotesi per il fatto che egli non lascia trasparire in alcun modo che la normativa fosse emanata contro i magnati, o almeno contro i magnati che si macchiassero di un reato. Il Cantinelli ricorda esclusivamente provvedimenti *contra malefactores*, senza altra precisazione su una eventuale connotazione cetuale, e dunque politica, della promulgazione.

Si giunge ora all'unica menzione degli Ordinamenti Sacrati rinvenibile nelle cronache prese in esame. Stando ancora una volta al *Chronicon Bononiense*, nell'anno 1282 l'allora podestà di Bologna Matteo da Correggio, *miles sensatus*⁵⁴¹, avrebbe rinunciato a completare il mandato per il rifiuto che oppose al giuramento degli Ordinamenti Sacrati che proprio nel 1282 vennero promulgati⁵⁴². Solo il *Chronicon* ci

⁵³⁶ PETRI CANTINELLI *Chronicon*, p. 56.

⁵³⁷ VILLOLA, Cronaca, p. 140. *Eo anno dominus Bonacursus fuit confirmatus potestas, invitis Lanbertacis, qui erat de parte Iermiensium.*[...]

⁵³⁸ Cantinelli, p. 7. *Millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto, indictione quartadecima. Dominus Manfredus del Marengo de Alexandria potestas, dominus Bonacurxius de Soresina de Mediolano fuit capitaneus populi. Hoc anno civitas Bononie fuit in magno periculo, et magni fuerunt ibi rumores, dolo et fraude capitanei, qui tractavit et fecit se eligi in potestatem anno futuro, contra sacramentum suum, et contra formam statuti comunis Bononie.* [...]

⁵³⁹ PETRI CANTINELLI *Chronicon*, p. 10

⁵⁴⁰ Il codice, andato perso e non riportato dal Gaudenzi, secondo la Fasoli è da far risalire al 1272. FASOLI, *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*.

⁵⁴¹ SALIMBENE DE ADAM, *Cronica*, I, p. 140.

⁵⁴² *Chronicon Bononiense*, p. 61. *MCCLXXXII Dominus Rolandinus de Canossa potestas; eodem anno dominus Aymericus de Asandris capitaneus. Dominus Metheus de Corizo que renuntiavit potesterie eoque*

fornisce questa notizia, riportata dalle riformagioni del 1283⁵⁴³, mentre la cronaca villoliana attesta senza alcun commento la podesteria per il 1282 a Matteo⁵⁴⁴ e nell'anno successivo a *Nicholacius* di Iesi⁵⁴⁵. Difficile, se non impossibile è comprendere il motivo del rifiuto da parte dell'allora podestà. Nulle le informazioni a riguardo. Oltre che ricordare la notizia non si può andare, dato che ipotesi e congettura non avrebbero alcun appiglio fondato. Unico spunto per una seppur superficiale riflessione, viene dalle informazioni a disposizione riguardo all'atteggiamento del Da Correggio nei confronti dell'aristocrazia bolognese. Il dato riguarda la podesteria del medesimo attestata nell'anno 1261⁵⁴⁶. Durante questo periodo egli avrebbe, infatti, posto fine in maniera quanto mai drastica ai crimini, furti e distruzioni commessi da un gruppo di giovani di estrazione aristocratica durante delle scorribande notturne⁵⁴⁷. Stando a queste informazioni deve essere allontanato il dubbio di un atteggiamento "filomagnatizio" del Da Correggio, che, se da una parte non volle sottoscrivere leggi come gli Ordinamenti Sacratì, dall'altra non esitò a punire giovani esponenti del ceto magnatizio resisi colpevoli dei suddetti reati. Si può ipotizzare che le motivazioni derivino da difficoltà di tipo procedurale nella prassi di approvazione da parte del consiglio che in via eccezionale fu convocato dagli anziani e dai consoli e non dal Capitano del Popolo⁵⁴⁸. Una tale stortura nella procedura non poteva certo essere avallata da un podestà della levatura e del prestigio del Da Correggio, titolare di numerose podesterie e incarichi di estrema rilevanza e prestigio come, per citare solo un esempio, il delicato incarico di recarsi dal Pontefice in qualità di ambasciatore con lo scopo di inoltrare la richiesta di annullamento della scomunica che gravava su Parma⁵⁴⁹. Egli non poteva esimersi o declinare dal ruolo proprio dei podestà forestieri: la rappresentazione stessa della legge e il baluardo della medesima e di conseguenza di ogni procedura con essa connessa.

noluit iurare ordinamenta sacrata; et fuit potestas tribus mensibus; et dominus Nicholacius de Esio venita ad regimeno loco sui.

⁵⁴³ *Statuti del Popolo di Bologna del secolo XIII*, p. 59, Riformagioni dell'anno 1283. *De approbatione que acta fuerunt per infrascriptos ançianos er consules et sapientes et eorum notarios vacante civitate Bononie regimine propter recessum dom. Mathey de Corregio potestatis et dom. Coradi de Pallaço capitanei populi Bononie.*

⁵⁴⁴ VILLOLA, *Cronaca*, p. 212.

⁵⁴⁵ VILLOLA, *Cronaca*, p. 215.

⁵⁴⁶ *Chronicon Bononiense*, p. 61, VILLOLA, *Cronaca*, p. 157; Cantinelli, p. 8.

⁵⁴⁷ MONTECCHI, da Correggio, Matteo, p. 462-464.

⁵⁴⁸ *Statuti del Popolo di Bologna del secolo XIII, Riformagioni dell'anno 1282*, p. 57. [...] *placet consilio, quod cum dominus capitaneus et eius familia requisiti fuerint per dominos ançianos et consules populi Bononie, quod debeant facere consilium et massam modo coadunare. [...] et predicti dominus capitaneus et eius familia recusaverint dictum consilium facere et massam populi coadunare; quod dominus Athholinus condam Athholini et socii ançiani et consules populi Bononie licite potuerint et possint presens consilium et massam populi coadunare et congregari facere [...].*

⁵⁴⁹ *Annales Parmenses Maiores*, p. 693;

Ritornando a pochi anni indietro, si possono ricordare altre annotazioni riconducibili ai provvedimenti che saranno codificati negli Ordinamenti Sacratì e successivi. Sono le rapide menzioni alle multe che Lambertazzi e Soldanieri, così come le altre casate coinvolte nei *proelia* cittadini, devono versare (fino ad arrivare a somme di denaro che raggiungono le quattromila lire di bolognini).

Elemento più utile ai fini del discorso risiede nella narrazione del già citato omicidio di *Guido Paltena* da parte del figlio di Alberto Caccianemici. Omicidio per il quale Alberto fu chiamato al pagamento di duemila lire di bolognini e il figlio omicida fu condannato. Nel 1268 si può così supporre fosse già in uso la prassi di collegamento tra magnati dello stesso casato nel pagamento di una pena e di un ammenda⁵⁵⁰, a meno che, ipotesi comunque plausibile, anche il padre non fosse coinvolto, seppure in maniera meno grave nell'omicidio.

Oltre a questi pochi dati non affiora la consapevolezza di una virata in senso popolare della produzione normativa bolognese, né negli anni che videro il giuramento degli Ordinamenti Sacratì e Sacratissimi, né da annotazioni riguardanti gli anni a cavallo tra la prima e la seconda metà del XIII secolo. Fatto che può non sorprendere visto che chi si accingeva a redigere una cronaca degli eventi della propria città non doveva ritenere le deliberazioni dei consigli e i pareri dei giudici tra i fatti più eclatanti della vita cittadina. Bisogna nondimeno non ignorare che, come è noto, Pietro Cantinelli non dovette essere immune dal fascino del mondo giuridico dato che esercitò il notariato a Bologna sin dal 1256⁵⁵¹ e, fatto non secondario che rimase sempre legato alla famiglia dei Lambertazzi con cui fu esule nel 1274, anno che vide la sua permanenza pressoché continua a Faenza.

L'altra cronaca esaminata con più attenzione, quella del cartolaio bolognese Pietro da Villola, non presta interesse, o non vede la necessità di annotare, le evoluzioni in senso antimagnatizio dell'apparato politico-amministrativo bolognese, nonostante la sua presunta appartenenza al Popolo⁵⁵². Importante il fatto perché proprio tale cronaca ebbe un'enorme influenza sulla produzione storiografica successiva⁵⁵³. La sua diffusione fu,

⁵⁵⁰ PETRI CANTINELLI *Chronicon*, p. 10.

⁵⁵¹ A proposito del rapporto tra notariato e cronachistica la bibliografia da citare è quanto mai estesa. Si faccia riferimento primariamente alle considerazioni di ARNALDI, *Il notariato e le cronache cittadine*, p. 300-307. In aggiunta: ZABBIA, *Il contributo dei notai nelle codificazioni della memoria storica delle città italiane*, p. 1-16, ZABBIA, *Notariato e memoria storica*, p. 75-122

⁵⁵² SORBELLI, *Le cronache bolognesi*, p. 61-80.

⁵⁵³ ORTALLI, *Alle origini della cronachistica bolognese*, p. 16.

infatti, amplissima sia per i meriti intrinseci all'opera, sia perché l'opera era liberamente consultabile nella bottega villoliana, in una delle zone più centrali di Bologna.

La cronachistica contemporanea non dimostrò, per motivi che possono essere i più svariati, un interesse alla ricezione di dati e notizie significative riguardo alla progressiva codificazione di norme “antimagnatizie” come pure di rivolgimenti in senso popolare degli statuti comunali. Così appare dalla prospettiva “bolognese” riguardo agli avvenimenti di quegli anni. Eppure gli stessi eventi osservati da un punto di vista esterno, non da un cittadino bolognese o romagnolo, mostrano prospettive fortemente differenti che riescono a connotare gli stessi eventi di significati forti e assenti nella cronachistica cittadina e regionale. Esempio a tal proposito è il caso della narrazione degli eventi della battaglia svoltasi nelle vicinanze di *pontem Sancti Proculi*, una località nelle vicinanze di Faenza, nell'anno 1275. Questo passo, forse più di molte altre “occasioni” descritte, riesce, a dare la misura della percezione dei contemporanei della legislazione emanata in quegli anni. La battaglia fu uno dei numerosi episodi di quella lunga e sanguinosa guerra civile che vide schierati gli intrinseci di parte geremea ed estrinseci di parte lambertazza. A proposito di questo evento la Cronaca Villoliana narra di un *magnum proelium* in cui morirono cento cavalieri di Bologna e altrettanti fanti⁵⁵⁴. Molto più generoso nella descrizione degli eventi del 1275 è Pietro Cantinelli⁵⁵⁵, il quale

⁵⁵⁴ VILLOLA, *Cronaca*, p. 191-192. [...] *Eo anno dei vii aprilis iverunt milites de Bononia usque ad portas Fevencie et ociderunt xl Faventinos propre rastellum. In reversione eorum iverunt ii⁶ milites de Lanbertaciis v⁶ ad pontem Sancti Proculi, et ibi fuerunt mortui c milites de Bononia et aliquot pedites [...].*

⁵⁵⁵ PETRI CANTINELLI *Chronicon*, p. 19-21. [...] *Eo anno, dei veneris VII mensis iunii, Bononienses intrinseci, scilicet illi de parte Geremiorum, qui tenebant Bononiam, cum eorum exforcio del Lombardia et Tuscia, et Faventini extrinseci et Imolenses intrinseci venerunt ad exercitum faciendam, et castrametati fuerunt apud pontem Sancti Proculi, a latere sinistro fluminis Senni. Die vero sabati sequenti fecerunt guastum citra pontem versus Faventiam, supra stratam, spanando fossata, incidendo vineas et bladum, usque ad horma tercię et ultra parum [...] Die itaque iovis XIII intrante mense iunii, [...] dominus comes Guido de Montefeltro, qui erat capitaneus generalis guerre totius Romanie pro parte Lanbertaciorum, et illustris vir d. comes Guido Novellus, et Manfredus eius filius, et comites Bandinus, Tancredus, Rogerius, et Tigrinus filii d. comitis Guidonis de Mutilliana, cum eorum apparatu magnifico et potenti, et comune Forlivii, tam milites quam populus universus civitatis et districtus ipsius, et eorum optima maxenata in quantitate militum sexcentorum proborum virorum, et exteriores de Ravenna, de Arimino, de Cesena [...]. Et, in hora tercię omnes homines, tam milites, quam populares, quotquot erant in civitate Fevencie [...] exiverunt [...] euntes ex transverso canporum subius stratam, versus Sanctum Petrum in Laguna, ubi dicebatur quod Bononienses de parte Geremiorum, cum eorum sequacibus, erant. [...]. Cim vero viderunt acies militum de parte Lanbertaciorum et de Faventia ire versus eos, et etiam aciem de maxenata Forliviensium, incontinenti terga vergentes, in fugam conversi sunt, et sic debellati, prostrati et victi et mortui fuerunt, et multi etiam ex eis in flumine suffocati. Et in tunc populus de Bononia, qui erat cum gonfalone carocii, [...] fuerunt circumdati a popularibus de Favencia et de parte Lanbertaciorum et a Forlvensibus. Et cum ipso gonfalone erant VII gonfalones societatum de populo Bononie, et ibidem, in campo, maximum prelium commiserunt. Tandem dictum gonfalone carocii fuit depositum et destructum et sconfitit fuerunt omnes, qui erant cum eo, et capti et mortui pro maiore parte, ita quod inter milites et populares, tot mortui fuerunt, in dicta sconfitta et ipso die, quod fratres et alie religiose persone, que seppelierunt eos, dixerunt quod ultra triamillia fuerunt mortui, ipsa die in dicto conflictu de parte Geremiorum, et qui cum eis erant in dicto exercitu, absque suffocatis in flumine Senni [...].*

nonostante il suo punto di vista faentino, dato il recente bando che lo espulse da Bologna, ci fornisce dati che vanno al di là di un ipotetico odio, o per lo meno risentimento, verso la città natale. Il *pathos* descrittivo supera di molto le scarse annotazioni della Cronaca Villoliana. Molti morirono, chi in combattimento, chi annegato nel fiume. Si legge nel Cantinelli la descrizione del drammatico attacco al gonfalone e al carroccio del comune di Bologna, difeso strenuamente dai bolognesi che *ibidem, in campo, maximum proelium commiserunt*. Il gonfalone fu deposto e distrutto e tutti i bolognesi che combattevano per la sua difesa furono catturati, ma per la maggior parte uccisi⁵⁵⁶. La stima riportata dal Cantinelli dipinge un feroce massacro: tremila furono i morti e dei pochi superstiti almeno trecento furono fatti prigionieri e portati a Faenza. La cronaca aggiunge un'annotazione fondamentale ai fini del discorso: in questo conflitto morirono moltissimi *de magnis et nobiliorum Bononie*⁵⁵⁷, di cui riporta alcuni nomi: *Nicholaus Baçaleriis, Rigucius de Galluciis, Thomaxinus de Riosti, Ugolinus Çanboni doctor legum, d. Nicholaus de Tencarariis iudex*⁵⁵⁸, *Sovranus de Stupa, dominus Lanbertinus Pacis, Ceveninus de Çovençonibus, Lanbertinus Piçella, Ugonittus de Garixinis*. Ma aggiunge che quelli elencati sono solo pochi dei *alii infiniti* che persero la vita nel campo di battaglia. Non emerge nessuna separazione tra le fila dell'esercito geremeo-bolognese che possa anche solo far sospettare una defezione tra le fila della milizia aristocratica-magnatizia. È possibile fare riferimento ai passi di un'ulteriore cronaca, la *Compilatio Chronologica* di Riccobaldo da Ferrara. Riccobaldo ci fornisce una versione differente alle due precedenti. Egli parla del tradimento della cavalleria mercenaria al soldo di Bologna, che abbandona il proprio posto immediatamente, seguita da tutta la cavalleria. La fanteria a questo punto, abbandonata in battaglia, avrebbe subito gravissime perdite⁵⁵⁹. Si noti però che Riccobaldo parla di defezione delle schiere mercenarie a cavallo a cui

⁵⁵⁶ FASOLI, *Le compagnie delle armi a Bologna*; ZUG TUCCI, *Il carroccio nella vita comunale italiana*, p. 1-104; A. A. SETTIA, *Comuni in guerra. Armi ed eserciti nell'Italia delle città*.

⁵⁵⁷ *In quo quidem supradicto conflictu mortui fuerunt de magnis et nobilioribus de Bononia, de parte Geremiorum, scilicet d. Nicholaus Baçaleriis, d. Rigucius de Galluciis, d. Thomaxinus de Riosti, d. Ugolinus Çanboni doctor legum, d. Nicholaus de Tencarariis iudex, d. Sovranus de Stupa, dominus Lanbertinus Pacis, d. Ceveninus de Çovençonibus et duo sui filii, dominus Lanbertinus Piçella, d. Ugonittus de Garixinis, d. Guilielmus de Malavoltis, d. Franciscinus de Ducia, d. Pirulinus domine Hostie, d. Albertus de Sala, d. Albertus de Caçe et Bartolomeus de Baxacomatre, et alii infiniti*

⁵⁵⁸ Di questo personaggio si può leggere il consiglio che diede nel 1272 riguardo la guerra. in ASBo, *Comune, Governo, Provvigioni dei consigli minori*, 210, I, 1248-1303, reg. A+, 35r.

⁵⁵⁹ RICOBALDI FERRARIENSIS *Compilatio Chronologica*, p. 201-202. *Anno Christi .MCCLXXV. festo Beati Antonii mensis iunii Bononienses copioso exercitu transito ponte S. Proculi agrum Favencie populabantur.*

Tunc Guido comes de Monte Feretro dux Lambertacorum exulum, Faventinorum et Forlivensium exeunt Favencia contra hostes. Stipendiarii equites Bononie statim aufugiunt, deinde omnis equitatus ante pugnam consertam; ibi fuga et cedes. Omnis peditatus Bononie a suis equitatibus destituitus captus aut cesus.

seguì la rotta di tutto l'esercito che non tenne le posizioni, prima di tutti proprio della cavalleria. Rimane il fatto che questa versione non collima con le due portate in precedenza che parlano di una "equa distribuzione" delle perdite tra i ceti degli intrinseci bolognesi. Il Cantinelli, che da Faenza ebbe certamente le notizie più vicine al reale svolgimento degli scontri, ci riporta con dovizia di particolari, infatti, non solo le fasi della battaglia, ma anche il numero dei bolognesi geremei rimasti sul campo, tra cui quei nomi dei magnati e notabili che non tradirono certamente l'esercito morendo invece valorosamente in battaglia. E tra i nomi dei magnati uccisi spiccano quelli che di lì a poco verranno iscritti nelle liste⁵⁶⁰ o che erano addirittura già inseriti nelle liste del 1271 e del 1272⁵⁶¹: *Baçaleriis*⁵⁶², *Galluciis*⁵⁶³, *Riosti*⁵⁶⁴, *Malavoltis*⁵⁶⁵, *Albertus dominus Caçe*⁵⁶⁶.

Salimbene de Adam è tra i cronisti contemporanei che diedero notizia della battaglia di San Procolo⁵⁶⁷. Egli ci informa della disfatta della milizia bolognese, che subì gravi perdite, tra morti, feriti e uomini presi come prigionieri. Non vi è alcuna menzione di un tradimento da parte di una qualche ala dell'esercito bolognese; la motivazione della disfatta risiede, infatti, nella volontà di Dio, *sicut Dei placuit*.

⁵⁶⁰ Si veda la lista contenuta in *Statuti del Popolo di Bologna*, a cura di A. Gaudenzi, p. 34-35, risalente all'anno 1282.

⁵⁶¹ La lista del 1271 è in ASBo, *Comune, Governo, Riformazioni e provvigioni dei consigli minori*, 210, vol. I, 1218-1303, reg. A+, c. 13v.; la lista del 1272 è in ASBo, *Comune, Governo, Riformazioni e provvigioni dei consigli minori*, 210, vol. I, 1218-1303, reg. A+, c. 38v. Le liste includono i nomi di coloro che sono tenuti a dare garanzia di rimanere a confini nelle loro case e, se chiamati, di recarsi in città. La garanzia consiste nell'assicurare all'autorità del Comune che, in caso di necessità, il magnate si sarebbe attenuto agli ordini impartitigli.

⁵⁶² I *Baçlerii* sono presenti nella lista del 1282, ma non nella lista del 1271 e in quella del 1272.

⁵⁶³ I Galluzzi sono presenti in tutte le liste di magnati conosciute.

⁵⁶⁴ I Riosti sono presenti nella lista del 1282.

⁵⁶⁵ Un Malavolta, Guglielmo, è presente nella lista del 1271 e del 1272. I Malavolti saranno anche inseriti nelle liste successive.

⁵⁶⁶ In questo caso abbiamo la coincidenza del nome fatto dal Cantinelli e il nome presente nella lista del 1271

⁵⁶⁷ SALIMBENE DE ADAM, *Cronica*, II, p. 714-715. [...] *Et cum essent ante portam Faventine civitatis, Faventini et extriseci Bononie equitaverunt ad quedam castra que detinebantur per Bononienses. Et redeuntes Faventiam invenerunt militiam Bononie, et cum eis tamquam in periculo constituiti viriliter sunt congressi; et sicut Deo placuit. Bononie militia fuit totaliter fugata et suoerata et disconficta, et quidam ex his mortui, quidam capti, quidam mortifere vulnerati. Et hoc fuit iuxta pontem Sancti Proculi, qui est prope Faventiam per duo miliaria seu parva tria. [...]*

Una versione che si discosta nettamente ci viene dal Villani⁵⁶⁸, che da Firenze guarda agli eventi bolognesi, come del resto anche a quelli fiorentini, con un'ottica palesemente posteriore e "ideologizzata". Anche il Villani sostiene che la cavalleria non resse. Il cedimento dell'esercito, e della cavalleria in particolare, è l'unico punto fermo delle versioni differenti giunte fino a noi. Ma il Villani va oltre, abbandonandosi al trasporto letterario proprio di un'opera che, come la sua cronaca, possiede esigui punti in comune con le scarse e poco più che annalistiche elaborazioni di XIII secolo. Secondo il Villani, non solo i "nobili" abbandonano il campo *contenti [...] di lasciargli al detto pericolo* la fanteria bolognese perché, *c'è chi dice, il Popolo trattava male i nobili*. E da qui si giunge alla celebre frase che il conte da Panico avrebbe rivolto alle schiere a piedi prima di andarsene "*Leggi gli statuti, Popolo marcio*". Chiara, e unica, menzione cronachistica alla legislazione "antimagnatizia" bolognese.

La cronachistica non è l'unico testimone vivo degli eventi dell'epoca. Ultima e forse più significativa e incisiva assenza di menzione di una legislazione consciamente recepita come antimagnatizia è il silenzio che ci giunge dalla produzione trattatistica di Alberto da Gandino⁵⁶⁹. Alberto fu giudice del podestà di Bologna in più occasioni negli anni cruciali della storia bolognese ma, nonostante ciò, nel suo *Tractatus de maleficiis* non ci lasciò alcuna annotazione al riguardo.

⁵⁶⁸ VILLANI, *Nuova Cronaca*, libro VIII, capitolo XLVIII. Così recita il passo. *Negli anni di Cristo MCCLXXV, del mese di giugno, i Bolognesi per comune andarono ad oste in Romagna sopra la città di Forlì e quella di Faenza, perché riteneano i loro usciti ghibellini; e di loro era Capitano messer Malatesta da Rimine; dalla parte de' Romagnuoli era Capitano il conte Guido da Montefeltro, il quale col podere de' Ghibellini di Romagna, e cogli usciti di Bologna, e cogli usciti ghibellini di Firenze, ond'era Capitano messer Guiglielmino de' Pazzi di Valdarno, si feciono loro incontro al ponte a San Brocolo aboccandosi a battaglia; nel quale aboccamento la cavalleria de' Bolognesi non resse, ma quasi senza dare colpo si misono alla fuga, chi dice per loro viltà, e chi dice perché il Popolo di Bologna, il quale trattava male i nobili, furono contenti i nobili di lasciargli al detto pericolo; e 'l conte da Panago, ch'era co' nobili di Bologna, quando si partì dal Popolo di Bologna, disse per rimproccio: "Leggi gli statuti, Popolo marcio". Il quale Popolo abbandonato da' loro cavalleria, si tennero amassati in su il campo grande pezza del giorno, difendendosi francamente. Alla perfine il conte da Montefeltro fece venire le balestra grosse, le quali il conte Guido Novello, ch'era podestà di Faenza, aveva tratte della camera del Comune di Firenze quando ne fu signore, e con quelle balestra saettando alle loro schiere, le partì, e le ruppe, e sconfisse, onde molti cittadini di Bologna ch'erano a piè in quella oste furono morti e presi.* MORGHEN, *La storiografia fiorentina del Trecento: Ricordano Malispini, Dino Compagni e Giovanni Villani*; MORGHEN, *Dante, il Villani e Ricordano Malispini*, 171-194.

⁵⁶⁹ ALBERTUS GANDINUS, *Tractatus de maleficiis*.

-Bologna prima degli Ordinamenti Sacratì e Sacratissimi

Bologna e la sua legislazione riservata ai magnati cittadini e comitatini ebbero, di fatto, un rapporto diverso rispetto a quanto si è visto per la città di Firenze.

Primo fatto osservabile risiede nella codificazione stessa contenuta negli statuti del Comune del 1288 che non si presenta, neppure all'apparenza, come una produzione improvvisa e codificata in un arco di tempo breve o relativamente breve. Tali ordinamenti sono l'evoluzione di norme presenti e codificate in Bologna sin dal 1248 e non una produzione improvvisa sorta tra 1272, anno dei primi provvedimenti in materia di magnati, e il 1282⁵⁷⁰, anno della promulgazione degli Ordinamenti Sacratì. L'evoluzione, che in realtà si è vista come attestabile anche in Firenze, mostra ancora con maggior evidenza la non "eccezionalità" di una legislazione, definita antimagnatizia, che avrebbe dovuto, secondo le finalità politiche, indebolire il ceto dei magnati per innalzare il Popolo nella sfera sia politica sia economica.

Il carattere che si può definire principale della legislazione *ad hoc* per i magnati bolognesi, mostra ancor di più di quella fiorentina l'urgente necessità di frenare la dilagante violenza che affliggeva la vita e la società bolognese sin dai decenni addietro. La storiografia, infatti, e in primo luogo l'articolo di Gina Fasoli che della legislazione per i magnati Bolognesi si è occupata nella maniera più puntuale, ha intravisto in queste norme per limitare l'uso delle armi i prodromi della legislazione definita "antimagnatizia"⁵⁷¹. È evidente che per quanto riguarda il caso Bolognese, nonostante la storiografia adducesse sempre a tale normativa un carattere politico, rispetto al caso fiorentino, il baricentro dell'interpretazione storica risiedeva più nella necessità di arginare la violenza dei gruppi cittadini piuttosto che nella componente politica che si esplicava nei tentativi di ascesa sociale del Popolo.

La necessità di prevenire aggregazioni pericolose, per evitarne la degenerazione in scontri urbani o tafferugli porta, già a metà del XIII secolo, a codificare norme che

⁵⁷⁰ Concetto che percorre tutto l'articolo di Gina FASOLI, *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*.

⁵⁷¹ FASOLI, *La legislazione antimagnatizia*, p. 360-366.

possono essere definite di pubblica sicurezza emanate a Bologna come in numerosi altri comuni dell'Italia centro settentrionale nell'arco di tempo che va dalla prima metà del XIII secolo per proseguire nel XIV secolo inoltrato. Così si trova nelle compilazioni degli statuti bolognesi del 1250 la rubrica dal titolo *De non trahendo rumorem alicuius magnatis*⁵⁷². Il carattere inerente l'ordine pubblico e nessun'altra origine di carattere politico viene messa in evidenza dalla terminologia usata nella norma. Nessuno di qualunque società delle armi e della arti *vadat seu trahat rixam seu misclantiam vel rumorem alicuis magnatis*. Chi contravviene è tenuto a pagare un'ammenda di dieci lire o più secondo l'arbitrio degli anziani. *Item dicimus in his qui sociaverint aliquem vel aliquos magnates ad curiam vel alibi occasione alicuis rixe vel rumoris*. Il collegamento ideale alla base della norma è dunque quello di potenza del magnate e della possibilità, per capacità intrinseche alla sua condizione, di creare gravi disordini, *rixae, misclantiae* e *rumores*.

In via del tutto simile si esprime il divieto *De non trahendo cum armis ad rumorem ad domum alicuius magnatis*⁵⁷³. Il divieto consiste nel negare la possibilità ai membri della società delle armi e delle arti di Bologna di recarsi a casa di un qualche personaggio che sia coinvolto in una qualche rissa in atto o che stia facendo una adunata. La norma estende il divieto: viene, infatti, vietato di uscire dalla propria contrada per andare in un'altra in cui si sta svolgendo una rissa o un'adunata. Al contrario paghi un'ammenda di dieci lire, se armato venticinque lire, se con le insegne della società cinquanta lire. La menzione delle insegne delle società delle armi e delle arti, il divieto di ostenderle in occasione di tali disordini urbani mostra per l'appunto, il carattere non politico dei provvedimenti presi per contrapporsi ai frequenti scoppi di violenza e disordini dai quali proprio il potere ufficiale del comune e degli organismi di Popolo istituzionalizzati nel sistema legislativo e amministrativo voleva dissociarsi e, come prescrive la norma, prevenirli. Si apre uno scorcio, per ora certamente solo ipotizzabile, di un comune che tenta da una parte di prevenire disordini, *rixae et misclantiae*, dall'altra di separare nettamente i centri di potere ufficiali e istituzionali dai centri di potere "reali" costituiti dalla potenza magnatizia, occulta nel momento in cui se ne cerchi una testimonianza diretta e ufficiale nelle fonti delle istituzioni comunali, presente solo in via indiretta nel momento in cui l'organismo politico-amministrativo cerchi di limitarne il

⁵⁷² Frammento di Statuti del Popolo, della metà del secolo XIII, p. 5, in Statuti del Popolo di Bologna del secolo XIII.

⁵⁷³ Frammento di Statuti del Popolo, della metà del secolo XII. Statuti del 1250, p. 5-6, in Statuti del Popolo di Bologna del secolo XIII.

raggio d'azione entro i limiti concessi dal diritto proprio del comune, e come si è avuto e si avrà modo di vedere, dal diritto di matrice imperiale.

Focalizzando nuovamente l'attenzione sulla normativa statutaria è evidente che le redazioni della metà del XIII secolo evidenziano in più occasioni un baricentro di necessità collegato al mantenimento dell'ordine pubblico che nel linguaggio giuridico si esplica nel mantenimento della pace e nelle sanzioni per coloro che la infrangono. Commettere un reato, un omicidio come altri atti di violenza implica la rottura della pace⁵⁷⁴, che a sua volta implica conseguenze quali il bando⁵⁷⁵ dalla città e da tutti i territori sottoposti alla giurisdizione comunale diretta o indiretta.

⁵⁷⁴ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. I, libro II, rubrica XV, p. 267-268, *De pace rupta. Statuimus quod si quis pacem factam vel in futurum fatiendam sive pro comunis sive alio quocumque modo rumperit homicidium fatiendo vel vulnerando vel quibuscumque armi percutiendo in banno ponatur et de cetero in civitate Bononie venire non sinatur nec in toto episcopatu nec in comitatu [...]*.

⁵⁷⁵ CAVALCA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*.

-Il sodamento a Bologna: prima e dopo la codificazione normativa

La prassi di fornire una garanzia in denaro tramite la presentazione di un numero variabile di fideiussori è cosa nota per il mondo comunale di XIII secolo. Tale pratica coinvolgeva estesi ambiti della vita associata del comune, dai rapporti di tipo giudiziario come condizione necessaria per il procedimento in giudizio, ai rapporti che coinvolgevano la sfera commerciale, gli ufficiali pubblici, fino a giungere ai magnati.

L'elemento centrale della garanzia in denaro, del sodamento, a Bologna così come a Firenze, era la prevenzione di una trasgressione della norma. Il sodamento, che sono tenuti a prestare, tra gli altri *cives* e funzionari comunali, anche i magnati fiorentini, presenta un dato differente, o per lo meno, aggiunto al meccanismo di prevenzione dei reati rinvenibili in altre città quali Bologna. Il giuramento, come esposto nelle pagine precedenti, in Firenze era connesso strettamente al sodamento in relazione alle motivazioni politico-giuridiche di cui si è detto nelle pagine precedenti⁵⁷⁶.

La situazione bolognese presenta dunque delle diversità che possono essere definite sostanziali. Nelle disposizioni riguardanti la garanzia che devono versare i magnati presenti nelle liste, non vi è alcuna menzione o riferimento a un qualche giuramento che i magnati sono tenuti a prestare nel momento in cui viene versata la cauzione.

A tale proposito si può riflettere su una delle liste di magnati più antiche stilate dal comune di Bologna. Nella provvigione dei consigli minori del 1271 si legge che i magnati elencati sono tenuti a mantenersi al confino nelle loro case e nei loro cortili e, se così comandato, a recarsi fuori dalla città⁵⁷⁷. La *bona securitas* riguarda la promessa,

⁵⁷⁶ Si vedano p. 119-133.

⁵⁷⁷ ASBo, *Comune, Governo, Riformazioni e provvigioni, Provvigioni dei consigli minori*, 210, vol. I, 1218-1303, reg. A+, c. 13r. *Item Placuit duabus partibus dictorum ancianorum et consulum quod ad presens cernantur .xxv. de magnatibus pro qualibet parte qui stare debeant de facere et prestare bonam securitatem coram domino potestate de stando in confinibus in domibus suis et curtilis et eundi extra quando et si videtur domino potestati et domino capitaneo ancianis et consulibus*

ASBo, *Comune, Governo, Riformazioni e provvigioni, Provvigioni dei consigli minori*, 210, vol. I, 1218-1303, reg. A+, c. 13v. *Infrascripti electi sunt per ancianos et consules ad standum in confinibus in domibus et porticibus curtilibus et etiam si oporteret exeundi extra civitatem, et de his prestare debent quilibet ipsorum bonam securitatem coram domino potestati de predictis observandis [...]*

seguita dalla cauzione, di rispondere agli ordini delle istituzioni, podestà, Capitano, anziani e consoli. Sebbene il provvedimento sia rivolto al ceto in questione, quello magnatizio, la disposizione riguarda in maniera che si può definire indiretta, il rapporto tra Popolo e magnati e tra i medesimi magnati e il comune di Bologna. Negli anni Settanta, come sottolinea il fatto che i venticinque magnati *cernantur [...] pro qualibet parte*, indica che ancora precipuo nella disposizione dei consigli minori è la regolamentazione del conflitto tra le fazioni che in quegli anni sta raggiungendo l'apice della violenza. I magnati, non puniti o limitati in quanto tali e dunque in quanto ceto o rango sociale, subiscono un provvedimento poiché implicati in un altro genere di lotta, quello tra le fazioni, che non riguarda direttamente "magnati e popolani", ma porta in primo piano la necessità di provvedere con cautele particolari nei confronti di coloro che durante gli scontri urbani diventavano l'epicentro dei medesimi, vero "luogo" di raccolta delle consorterie pronte a incendiarsi ad ogni *rumor*, e dotate, almeno per quanto si può evincere dalla cronachistica e dalle disposizioni volte a limitare gli spostamenti di persone al tempo degli scontri, di una notevole quanto pericolosa mobilità. Di ciò sono prova le disposizioni statutarie che dagli anni cinquanta del XIII secolo aumentano in maniera esponenziale le rubriche redatte riguardo la pericolosità dei luoghi in cui risiedono i magnati, le loro case e i loro cortili.

Si può giungere ad analoghe conclusioni leggendo la lista del 1272. Essa è un elenco di magnati chiamati a dare garanzia. Si legge che gli anziani e i consoli dovettero eleggere venti magnati per ciascuna parte dei Geremei e dei Lambertazzi, chiamati a dare garanzia riguardo all'eventualità che se comandati, si recheranno al confino in qualunque luogo sarà loro indicato⁵⁷⁸. Il fatto che ancora una volta si evidenzi che i magnati sono scelti in base allo schieramento di appartenenze e che, come nel caso precedente, i magnati non siano colpiti *personaliter*, nome per nome con una programmatica volontà di punire il singolo, ma selezionati, così come nel 1271 vennero distinti (*cernantur*) in base alla sola appartenenza al ceto e per raggiungere il numero prestabilito di venti persone, si evince come l'istituzione Comune cerchi di preservare il rispetto della propria legislazione e delle proprie norme facendo promettere, si noti bene, solo ai magnati e non ad altri, che nel caso in cui le cariche comunali per il *bono et pacifico statu* lo ordinassero, loro, i magnati, avrebbero obbedito all'ordine e si sarebbero sottomessi alle leggi. Il

⁵⁷⁸ ASBo, *Comune, Governo, Riformagioni e provvigioni, Provvigioni dei consigli minori*, 210, vol. I, 1218-1303, reg. A+, c. 38v. [...] *Item placuerit multo maiori parti ançianorum et consulum quod ad presens eligantur .xx. pro qualibet parte de magnatibus civitatis Bononie qui debent facere securitatem bonam et ydoneam domino Petro de eundo ad confinia quocumque preceptum fuerit eis et eligantum per ançianos et consules. Nomina quorum magnatum sunt hic[...].*

comune di Bologna, ancora negli anni Settanta, si trova ancora di fronte alla necessità di ricorrere a vie indirette per far rispettare la legge da certe frange, vogliamo dire violente, riottose, o quant'altro, che di fatto riuscivano a esimersi dal rispetto della normativa vigente.

Siamo, dunque, di fronte a un dispositivo attuato con lo scopo di ribadire il ruolo, assunto dal comune, di guida di ogni *civis*, soggetto all'autorità comunale bolognese, in una prospettiva di difficoltà sociali riconducibile alla lotta tra Geremei e Lambertazzi, probabilmente acuita da una così vasta partecipazione magnatizia che vedeva esponenti del ceto distribuiti e ramificati tra le due parti in maniera pressoché equivalente. Siamo negli anni che precedono la cacciata dei Lambertazzi da Bologna e il parametro di scelta tra i due schieramenti fa apparire la compilazione stessa come funzionale all'arginamento dei conflitti urbani. Così anche queste forme di sodamento *ante litteram*, così come numerosi altri provvedimenti emanati attorno alla metà del XIII secolo, devono essere letti precipuamente nell'ottica della necessità di arginare la violenza cercando di basare i provvedimenti proprio sulla situazione di divisione interna venutasi man mano a creare tra i due schieramenti.

Negli statuti del Popolo di Bologna redatti attorno all'anno 1282 viene codificato in norma statutaria ciò che venne sancito nelle liste del 1272 e del 1273: i magnati, in caso commettano un *mallefcio*, *debeat si potestati videbitur, confinare eum extra districtum*⁵⁷⁹. In realtà non viene utilizzato in questa rubrica degli statuti del Popolo il termine "magnate", bensì la formula suggestiva secondo la quale *lupi rapaces et agni mansuteti ambulent pari gradu* (formula, tra le altre cose, non riferita nello specifico ai magnati, per quanto è possibile dedurre dalla documentazione varia rinvenibile⁵⁸⁰). Ciò che con la *bona et ydonea securitas* si vuole ottenere è l'obbedienza da parte di tutti i lupi rapaci, sia della città che del contado, *indiferenter omnibus et singulis et mandatis et iussionibus domini potestatis et comunis Bononie et eius familie, domino capitaneo et eius familie*⁵⁸¹. Dopo una decina d'anni circa, l'abbozzo di prassi mostrata dalle carte degli anni 1272-1273 divenne legge. Si ritroveranno le rubriche riguardanti il sodamento

⁵⁷⁹ *Statuti delle società del Popolo di Bologna, Statuti del Popolo dell'anno 1282.*

⁵⁸⁰ Nella *narracio* della frode perpetrata dai frati di S. Antonio in Padova, designati tutori di due orfani di cui non furono rispettati i diritti viene utilizzata la medesima dicitura. Siamo nella prima metà del XIV secolo nel 1320:[...] *tutores et curatores guardianus et fratres, consilio malo inito longe alieno a mente et voluptate testatoris, sprete omni modo comoditatem heredum ut lupi rapaces sibi habuerint omnia mobilia semoventia*[...]. "*Liber contractuum*" dei frati minori di Padova e Vicenza, p. 618-620. *Lupi rapaces* con molta probabilità deriva dal linguaggio evangelico, nello specifico da *Mt*, 7.15. Può quasi sembrare che la formula assumesse nel documento padovano, come nei testi bolognesi, la valenza di una formula preconstituita in grado di comunicare con immediatezza il concetto sotteso nel contesto in questione.

⁵⁸¹ *Statuti del Popolo di Bologna del XIII secolo*, p. 32.

dei nobili e dei magnati bolognesi lungo tutte le redazioni degli Statuti del Popolo e degli Statuti del Comune che seguirono cronologicamente la promulgazione degli Ordinamenti Sacri.

Nelle codificazioni successive⁵⁸² troviamo l'evoluzione della norma. Sono stabiliti i limiti di tempo entro cui un magnate può legalmente fornire una garanzia, senza incappare nelle pene stabilite, che vanno da cinquecento lire al bando dalla città. La vera distanza dalle disposizioni degli anni Settanta consiste nella motivazione più profonda e politica che spinge il Comune a imporre la prestazione di una garanzia *de parendo indifferenter omnibus et singulis et mandatis et iussonibus domini potestatis et communis Bononie et eius familie, domino capitaneo et eius familie, et de representando personaliter coram predictiis dominis et quolibet eorum quociens ipsi vel alter eorum fuerint requisiti ex quacumque de causa [...]*⁵⁸³. Dunque ora fulcro è l'obbedienza alle istituzioni e alla legge che riguarda un ceto e non alcuni elementi coinvolti nella guerra tra Geremei e Lambertazzi.

Recitano gli Statuti del Popolo del 1285 che *omnes et singuli nobiles et potentes comitatus et districtus Bononie et omnes singuli alii dicti comitatus et districtus*⁵⁸⁴, devono prestare *securitatem*. Nel caso non obbediscano a quanto stabilito secondo gli ordinamenti e le riformazioni del Popolo fatte al tempo del Capitano del Popolo *comes Tadeus*, siano banditi dalla città e multati⁵⁸⁵. I congiunti possono sodare in luogo del congiunto, il padre per il figlio, il fratello per il fratello, estendendo il vincolo a nipoti e zii. Nello specifico, la mancata corresponsione della garanzia in denaro comporta il bando, che è specificato perpetuo, come se il reo della mancanza avesse commesso un grave maleficio riconducibile al tradimento. Di conseguenza egli può essere offeso impunemente e tutti i suoi beni rasi al suolo. Il fatto che il sodamento, nel caso dei banditi, ma come si vedrà anche in altri ambiti della vita sociale e politica del comune bolognese, non fosse diretto esclusivamente al ceto magnatizio può concorrere a ridimensionare certe perentorie affermazioni secondo le quali il sodamento era il cardine della legislazione antimagnatizia, a Bologna così come a Firenze⁵⁸⁶.

Al sodamento relativo ai nobili e potenti del comitato si aggiunge qualche anno dopo la rubrica secondo la quale i conti da Panico, esclusivamente menzionati nella rubrica, sono chiamati a garantire di non offendere né di far offendere nessuno della città

⁵⁸² *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, I, libro V, rubrica XVI, p. 308-312.

⁵⁸³ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, I, libro V, rubrica XVI, p. 308-309.

⁵⁸⁴ *Statuti delle società del Popolo di Bologna, Statuti del Popolo dell'anno 1282*, p. 103-104.

⁵⁸⁵ CAVALCA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, p. 127-130.

⁵⁸⁶ CAVALCA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, p. 127.

e del distretto di Bologna, di non ingiuriare nessuno e di non dare ricetto e protezione a soggetti banditi o considerati ribelli dal comune di Bologna, dispositivo che verrà ribadito e riformulato negli anni successivi⁵⁸⁷.

Ancora nel 1287, sempre secondo gli statuti del Popolo, i *nobiles de comitatu* sono chiamati a versare la cauzione e garantire *ex forma reformationum*⁵⁸⁸. La garanzia devono versarla sia coloro che non hanno commesso un reato, che in tal modo promettono di non commetterlo, sia coloro che oramai sono già banditi dal comune, garantendo in questo modo di mantenersi al confino. Un *miles*, un *filius militis vel de nobili progenie natus* dovrà garantire con una somma di duecento lire, mentre un popolare con una somma dimezzata, ancora una volta, di cento lire⁵⁸⁹. Nella codificazione degli statuti del comune del 1288 la pena viene proporzionalmente aumentata per entrambi i ceti⁵⁹⁰: cinquecento lire per chi è *nobilis vel de nobili progenie natus*, mentre trecento lire per *quilibet popularis seu de populo*.

Il fatto che anche i popolari banditi fossero tenuti a fornire una garanzia si pone in linea con la teoria secondo la quale il sodamento è, tra le altre cose, un mezzo, una via di collegamento tra elementi altrimenti sciolti dai vincoli istituzionali con il comune. Nessuno più di un bandito era allontanato ed escluso da tali vincoli. Se un magnate, bandito o no, viveva in una condizione difficilmente istituzionalizzata, il popolare invece,

⁵⁸⁷ *Statuti del Popolo di Bologna del XIII secolo, Statuti del Popolo dell'anno 1282*, p. 136-137; p. 136-137, *De securitatibus prestandis a comitibus de Panico*. Si stabilisce che tutti i conti de Panico della parte dei Geremei, tanto chierici quanto laici, siano tenuti e debbano prestare una buona ed idonea garanzia, per ciascuno di loro, di mille lire, da ora entro dieci giorni dalla pubblicazione di questi ordinamenti, e più secondo la volontà del podestà, di non offendere né far offendere alcuno della città e del distretto di Bologna, e di non ingiuriare né molestare nessuno, nei beni e nella persona, e di non dare ricetto ad alcun bandito o ribelle. Duri questa garanzia per un anno: che se non lo facessero siano esentati dalla protezione del comune e del Popolo di Bologna. La rubrica viene riportata anche negli Statuti del Comune del 1288, in Statuti del Comune di Bologna, libro V, rubrica CXXXVIII, secondo la quale i conti da Panico devono versare una cauzione di mille lire; nel caso non rispettino il mandato perderanno la protezione del Comune.

⁵⁸⁸ *Statuti del Popolo di Bologna del XIII secolo, Statuti del Popolo dell'anno 1282*, p. 146-147. I nomi dei nobili del contado chiamati a fare sodamento sono *Lmbertinus de Munçuni, Guidutus e Bratius; Ugolinus* figlio dell'arcipresbitero Guidone e suo fratello *Iacobus*; i fratelli *de Scoveto: Bonacursius e Francischus; Manareta de Caxi, Coradus de Montaguto Argaçe e Guidutius* suo fratello; *Amadore de Moschacha; Guido de Barofaldis, Thomaxinus de Berufaldis; Bartholomeus de Badallo* e il fratello *Mathiolus* e il figlio *Apollonius; Guido de Cuçano, Rustighinus de Scovato, Ulbertinus de Rocha; Ugolinus de Viçano; Laçarus de Monsevero; Ubaldinus, Nicholaus e Desederius de Lauglano* insieme a tutti i *maiores* della casata a partire dai quattordici anni, sia che essi siano figli legittimi sia naturali; *Manuellus e Bocchadefero*, il fratello di questi *Iordanus, de Bochadeferris, Bruniolus e Mostarda comitis Maghinardi; Albertus de Muçoni*; i figli di *Çacharia de Montebellio*; i fratelli e i figli di *Bonifatius de Tingano; Synibaldus, Ribaldus e Napoleonus de Monçorçi; Berofaldus de Berofaldis; Bitinus, Rodoaldo, Albertus detto Guiditius, e Guido de Montaxigo; Symos de Vado; Sovranus e Plevaledes Labanto, Ugolinus de Scovato, Ugolinus de Lamola, i figli di Rustichino de Scoveto*, infine i figli di *Laçarus de Monsevero*.

⁵⁸⁹ *Statuti del Popolo di Bologna del XIII secolo*, p. 162- 163.

⁵⁹⁰ *Statuti del Comune di Bologna dell'anno 1288*, libro V, rubrica LX. *De reformatione quod banniti partis Lambertatorum debeant prestare securitatem nobiles de VC libris, popullares de IIIc et quod nullus del parte Ieremensium possit pro eis fideiubere*.

perdendo le connessioni con il comune, ma ancora prima con la corporazione di appartenenza (sempre che egli ne facesse parte), doveva essere “ricollegato” alla comunità attraverso un'altra via.

Ancora una lista di magnati tenuti a fornire garanzia è presente negli statuti del Comune del 1288. In questo caso un numero limitato di nomi è chiamato a promettere di non pretendere viatici o altri generi di dazi e pedaggi, per il fatto di possedere case e terre, dalle persone che attraversano quei territori⁵⁹¹.

Secondo gli statuti del Popolo redatti nel 1292 viene mutata sostanzialmente la forma e la natura stessa del sodamento magnatizio⁵⁹². Non più una garanzia preventiva per un reato non ancora commesso, ma la garanzia che un reato commesso non venga reiterato dal magnate già condannato in precedenza.

Dopo una simile panoramica sulle pratiche di sodamento magnatizio ma non solo, è necessario tirare le somme su un argomento apparentemente semplice dal punto di vista della pratica e della teoria giuridica, ma in realtà articolato e dotato di numerose variazioni e sfaccettature non solo da comune a comune ma anche nella normativa del medesimo singolo comune.

Come si è visto per Firenze, il sodamento accompagnato dal giuramento di prestare fede alle istituzioni comunali così come alla legge del medesimo comune, risultava un atto necessario per una parte della cittadinanza non altrimenti inquadrata, e di conseguenza controllata, in alcuna struttura istituzionalizzata all'interno dell'apparato politico amministrativo comunale. L'aristocrazia, la nobiltà, il ceto magnatizio, come veniva denominato a Firenze tramite il sodamento si ricollegava al comune in maniera pratica, con una garanzia in denaro e tramite i fideiussori, e con il giuramento creava un legame ideale, o ideologico con il potere che così era tenuto a riconoscere e rispettare tramite un vincolo sacro, che se spezzato con un delitto commesso o ordinato, avrebbe causato al reo l'ignominia del tradimento, così grave da allontanare ogni possibilità di perdono.

⁵⁹¹ *Statuti del Comune di Bologna dell'anno 1288*, libro VIII, rubrica XXIII. Stabiliamo che tutti coloro che sono delle casate dei Lambertinis, de Cazanemicis, Prendipartibus, Rustiganis, Baisanis, Graidanis, aventi più di quattordici anni, i quali hanno case e possessioni nella curia di Gallerie e Luxolini e Ceule e Dugloli e Cavagli o santa Maria di Cavalgi e Noli e tutti gli altri magnati e potenti cavalieri e nobili, aventi proprietà in detti luoghi, siano tenuti e debbano prestare una garanzia di mille lire per ciascuno, di non prendere né di far prendere e prelevare, *nec permettendo auferri vel auferri faceri* alcun pedaggio o dazio o viatico, prelevato a qualunque titolo, dalle persone che attraversano quella curia. La sicurtà sia prelevata dal podestà a gennaio ed abbia la durata di un anno.

⁵⁹² *Statuti del Popolo di Bologna del XIII secolo, Statuti del 1292*, p. 191-192

Per quanto riguarda il caso bolognese si deve rilevare, come già accennato nelle pagine precedenti, l'assenza di un testo secondo il quale i cavalieri e i nobili e tutti coloro che sono nati da una simile progenie avrebbero dovuto giurare insieme in simili occasioni.

Ciò non ritengo sia sufficiente per invalidare il discorso teorizzato per il comune di Firenze.

Andando a scorrere gli statuti delle società del Popolo di Bologna si può, infatti, notare come chiunque fosse iscritto a un'Arte, tramite i suoi ministeriali e tramite le cariche elettive della corporazione che nelle strutture comunali avevano una funzione consultiva e legislativa, in maniera indiretta, per mezzo del giuramento di questi al Comune, promettevano obbedienza al Comune stesso. Tutto ciò, per motivazioni pratiche, non può avvenire per un magnate, per un cavaliere o nobiluomo che nel comune poteva svolgere compiti e rivestire cariche, non si dimentichi, di estremo prestigio⁵⁹³, ma in quanto singolo soggetto non era inserito in un sistema corporativo, o più genericamente associativo, strutturato nella compagine politico-amministrativa ufficiale del comune. In questo modo, sempre tenendo presente l'insita peculiare violenza e familiarità con l'uso delle armi, il magnate o il nobile, come veniva chiamato a Bologna, viveva in una sorta di "indipendenza" dalle istituzioni di cui non godevano, o risentivano, i soggetti popolari inquadrati negli organismi societari di Popolo.

La non necessità di garantire tramite giuramento e fideiussione l'obbedienza alla legge e alle istituzioni del comune, così come ai singoli mandati del podestà e del Capitano, è dunque rinvenibile negli statuti delle società del Popolo, quelle strutture politiche e contemporaneamente di inquadramento cetuale e istituzionale non esistenti per il ceto cavalleresco (riferito al caso bolognese ma valido anche nel caso fiorentino) e magnatizio.

Rappresentativi, in qualche modo, di questa connessione tra giuramento, promessa e unità cittadina e corporativa, sono alcuni passi riportati dagli statuti della società dei notai di Bologna⁵⁹⁴, risalenti all'anno 1304, non troppo tardi, dunque, rispetto al fulcro cronologico attorno al quale ruota il presente discorso, cioè gli anni Ottanta e la promulgazione degli Ordinamenti Sacratì. La rubrica ventitreesima, trattante il *Generale sacramentum cuiuslibet notarii de collegio nostro*⁵⁹⁵ mostra un'indicazione estremamente utile ai fini del discorso. *Ad honorem, laudem et gloriam omnipotentis Dei et gloriose*

⁵⁹³ WALEY, *Le città -repubblica dell'Italia medievale*, p. 116-118.

⁵⁹⁴ Statuti delle società del Popolo di Bologna, a cura di A. Gaudenzi, vol. II, p. 5-53.

⁵⁹⁵ *Statuti delle società del Popolo di Bologna*, a cura di A. Gaudenzi, vol. II, p. 26-28.

virginis beate Marie matris domini nostri Ihesu Christi, si legge nel tradizionale incipit alle rubriche connotate da una maggiore solennità, et quietam et pacificam unionem societatis et artis notarie, et totius civitatis Bononie, populi et comunis, sub hac forma predicta debeat Notariorum societas iuramenti vinculo reformari, quia quod animorum diversitas separat, virtus iuramenti confederat quod [...] est omnium rerum securitas, si parum et nitidum conservetur.

Il vincolo del giuramento, dunque, è per via di principio mezzo di unione di ciò che altrimenti permane scisso. E il giuramento come la promessa, sono gli unici mezzi che l'istituzione comunale riesce a mettere in gioco per vincolare i magnati: *quod animorum diversitas separat, virtus iuramenti confederat.*

Si possono trarre importanti informazioni riguardo la prassi del sodamento anche dalle rubriche delle normative statutarie corporative. Il fatto che anche esponenti del Popolo siano tenuti a versare una garanzia non è in alcun modo una novità. Il dispositivo promissorio è, infatti, ampiamente contemplato non solo per i magnati così come si può rilevare negli statuti del Popolo di XIII secolo.

La prassi di fornire una garanzia, come è noto e già ricordato in questa sede, riguardava numerosi uffici e numerosi ambiti della vita associata. Devono fornire garanzia di svolgere correttamente e legalmente il proprio ufficio i nunzi⁵⁹⁶, così come i custodi delle carceri devono versare una cauzione, *dare securitatem*, nel momento in cui non siano allibrati negli estimi del Comune⁵⁹⁷. In generale deve fornire una garanzia ogni ufficiale del comune che, una volta eletto o incaricato, riceverà uno “stipendio” superiore alle cinque lire⁵⁹⁸.

⁵⁹⁶ Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267, vol. III, libro X, rubrica XXXIII, p. 94. *De securitate a nunciis acciepienda. Item statuimus ita quod nuncii comunis quod si apparuerint procuratoribus quod non habebant xxv. lib. bon. qui vel quod non prestiterit securitatem comuni xxv. lib. bon., et qui non fuerit habitator huius civitatis a v. annis citra continue, ut supra dictum est, C. sol. bon. ei auferrat pro banno; medietas cuius sit accusantis et alia comunis; et alio officio expellatur.*

⁵⁹⁷ Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267, vol. III, libro X, rubrica LXXIV, p. 168. *De electione custodum carceris Ordinamus quod quatuor boni et probi homines et fide digni elligantur ad brevia per quarteria, qui habeant in bonis immobilibus quilibet CC. libr. bon. vel det securitatem CC. libr. bon., qui per sex menses debeant superesse carceri comunis, et custodire ipsam et captos et captivos carceris, et omni die post vespas numerare et videre. Feudum autem eorum sit vigintiquinque libr. bon. pro quolibet, sed nichil accipiant vel precipiant vel habere possint a captis vel ab aliis occasione sui officii; et omnes debeant et de nocte ibi in domo carceris pro eo custodiendo stare et non vagare et semper ad minus debeant esse duo eorum.*

⁵⁹⁸ Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267, vol. III, libro X, rubrica XC, p. 198. *De securitatibus dandis ab officialibus comunis. Statuimus quod quilibet officialis comunis ad quem pervenire possit occasione sui officii pecunia ultra v libr. bon. vel aliquid ultra valens ultra v. libr. [...]*

Si pensi alle redazioni degli anni novanta, che contemplano la garanzia che i banditi Lambertazzi devono prestare. La garanzia implica l'obbedienza a tutti e ai singoli ordini del podestà, del Capitano e del comune. Dunque ancora una volta emerge il problema di astringere con maggior decisione parte della popolazione bolognese, anche se in questo momento "estrinseca", al potere giurisdizionale del comune tramite le sue autorità. La *promissio* riguarda non solo magnati, o meglio, *quilibet nobilis vel de nobili progenie natus* in precedenza banditi, che dovranno versare cinquecento lire, bensì anche *quilibet popularis seu de populo* che dovrà versare nelle casse del comune trecento lire di bolognini.⁵⁹⁹

Dall'analisi degli statuti corporativi riceviamo ulteriori e più specifiche informazioni. Nello statuto della società dei mercanti⁶⁰⁰ si viene a conoscenza della *securitas* che i mercanti sono tenuti a prestare secondo statuto⁶⁰¹. Interessante dispositivo che rispecchia, come in un sistema di scatole cinesi, i provvedimenti che il comune, così come il Popolo nei propri statuti prevedono per i magnati, o i nobili, per i banditi e per tutti coloro che si dimostrano o sono potenzialmente reticenti a sottomettersi ai mandati delle autorità in carica. Viene, infatti, stabilito che i rettori dei mercanti hanno facoltà di imporre di richiedere e ricevere *securitatem, unam et plures, semel et pluries*, da ogni mercante. Dunque vi è un parametro arbitrario insito nelle qualità e nelle azioni commesse dal mercante, tali da spingere le massime autorità della corporazione a richiedere una garanzia: il sodamento. Per quanto riguarda la quantità di denaro da richiedere in garanzia deve essere concertata di volta in volta dai "signori della mercanzia"⁶⁰² *secundum qualitatem et gradum mercatorum*⁶⁰³. Tali provvedimenti diretti ai propri iscritti sono necessari, nella corporazione dei mercanti così come nel Comune come istituzione omnicomprensiva della cittadinanza bolognese, *contra omnes qui nollent stare eorum mandatis et eis hobedire [...]*. Ovviamente, come gli statuti del Popolo e del comune prevedono l'obbedienza ai mandati delle autorità quali il podestà e

⁵⁹⁹ *Statuti del Popolo di Bologna del XIII secolo*, a cura di A. Gaudenzi, p. 189.

⁶⁰⁰ *Statuti delle società del Popolo di Bologna*, a cura di A. Gaudenzi, vol. II, p. 112-160.

⁶⁰¹ *Statuti delle società del Popolo di Bologna*, vol. II, p. 140-141. *De securitate mercatorum*.

⁶⁰² *Statuti delle società del Popolo di Bologna*, vol. II, p. 139. *Rubrica de ellectione et sacramento rectorum seu dominorum Mercadandie*.

⁶⁰³ *Statuti delle società del Popolo di Bologna*, a cura di A. Gaudenzi, vol. II, p. 140. Si confronti anche con la rubrica edita in *Statuti del Popolo di Bologna del XIII secolo*, a cura di A. Gaudenzi, In *Fragmentum Statutorum societatum artium et armorum populi Bononie anno ferme MCCL conditorum*. Rubrica XXXVII, p. 13. *Quo campssores et mercatores Bononie debeant sacramenta hoc anno renovare*.

I banchieri ed i mercanti devono ogni anno rinnovare il giuramento. Non devono recarsi a casa di qualche magnate in occasione di sommosse e disordini, ma sono tenuti a recarsi dal podestà così come sono tenuti a fare gli uomini delle arti e delle armi. E i consoli del cambio e della mercanzia sono tenuti a condannare coloro che non rispettano tale norma che è contenuta negli statuti del Popolo di Bologna.

il Capitano, così gli statuti della mercanzia prevedono obbedienza ai mandati delle cariche istituzionali corporative.

Sono numerosi gli statuti corporativi in cui rinvenire la promessa di fedeltà alle istituzioni, ai mandati e ordini delle autorità cittadine nel contesto del giuramento corporativo. La corporazione appare ancora mediatrice e mezzo di collegamento tra i suoi iscritti e il Comune. Dagli statuti dei mercanti, come si è visto, agli Statuti dei formaggiari e lardaroli⁶⁰⁴, dei falegnami⁶⁰⁵, dei sarti⁶⁰⁶, dell'arte bambagina⁶⁰⁷, la promessa di prestare fede alle istituzioni comunali e agli ordini di ogni suo ufficiale può essere definita la norma comune che si articola tra il giuramento di obbedire prima ai mandati del podestà, del Capitano e delle rispettive famiglie e solo dopo agli ordini dei ministeriali della propria corporazione. E così come i magnati che non vogliono fornire la garanzia di rispettare i precetti e i comandi provenienti dall'autorità comunale sono per statuto posti al bando, così nella società dei fabbri⁶⁰⁸, per citare uno tra gli esempi che è possibile portare, *si ministrales societatis Fabrorum precipient allicui de dicta societate quod iuret ipsorum precepta pro honore societatis, et iurare noluerit; si bannum ei dederint, dictum bannum per sacramentum solvere tenentur qui iurare noluerit, et ministrales auferre*⁶⁰⁹.

⁶⁰⁴ *Statuti delle società del Popolo di Bologna*, vol. II, p. 164-190. L'incipit degli statuti inizia con il giuramento di fedeltà e obbedienza alle istituzioni comunali. *In nomine Domini amen. Ego, qui sum de societate hominum civitatis et subditorum Bononie vendencium caxeum, oleum, carnes, sal et lardum, iuro ad sancta Dei evangelia obedire et oservare omnia precepta seu mandata bona fide, sine omni fraude, que mihi facies seu fieri facies potestas seu rector communis Bononie seu capitaneus populi Bononie et eius famiglia, qui nunc est vel pro temporibus fuerit, aut nuncio, aut litteris, vel alio modo [...]*

⁶⁰⁵ *Statuti delle società del Popolo di Bologna*, vol. II, p. 193-218. Rubrica I, p. 194, *Sacramentum ministrorum et omnium aliorum qui sunt de societate. Iuro ego magister lignaminis qui sum et ero de societate Magistrorum predicorum, ad honorem domini nostri Iesu Christi et beate Marie verginis et omnium sanctorum, et ad honorem potestatis Bononie qui nunc est vel pro tempore fuerit, obbedire et servare precepta potestatis Bononie et illorum omnium qui erunt ad regimen civitatis Bodoni; et servare et obbedire omnia et singola precepta que michi fecerint massarius et ministralles societatis Magistrorum lignaminis vel alter eorum pro honore et bono statu dicte societatis; et servire et mantenere dictam societatem et homines dicte societatis in bono statu, et attendere et observare statuta et ordinamenta dicte societatis ut nunc sunt vel pro tempore fuerint ordinata; salvis in omnibus statutis et ordinamentis comunis Bononie; [...]*

⁶⁰⁶ *Statuti delle società del Popolo di Bologna*, vol. II, p. 265-281. Rubrica III, p. 266-268. *Sacramentum comunale sartorum. Iuro ego sartor bona fide, sine fraude, consulibus qui sunt vel pro tempore erunt eorum precepta obedire et observare, pertinentia ad facta societatis et Sartorum, et omnia statuta et ordinamenta facta a consulibus dicte societatis vel ab aliis eorum mandato vel mandato societatis observabo et manutenebo bona fide, sine fraude, dummodo non sint precepta et ordinamenta contra potestatem vel statuta communis Bononie, et salvo sacramento sequimenti potestatis Bononie, et salvo omnibus statutis, causis et ordinamentis et preceptis a potestate vel eius militibus vel iudicibus sei notariis factis, qui sunt vel pro tempore erunt [...]*

⁶⁰⁷ *Statuti delle società del Popolo di Bologna*, vol. II, p. 395-407. Rubrica I, p. 397. *Sacramentum omnium et singulorum qui sunt de dicta societate.*

⁶⁰⁸ *Statuti delle società del Popolo di Bologna*, vol. II, p. 219-245.

⁶⁰⁹ *Statuti delle società del Popolo di Bologna*, vol. II, p. 235.

In maniera generale è sancito sin dalla prima metà del XIII secolo il giuramento di obbedienza, *secundum quod suus ministralis renovavit*. Formula che evidenzia il mezzo di collegamento degli ufficiali e funzionari della corporazione tra artefici e comune. Seguono le sanzioni per chi si rifiuta di rinnovare il giuramento. Sanzione che prevede l'espulsione stessa dalla corporazione o società di appartenenza⁶¹⁰.

In conclusione, ricordando e ribadendo quanto espresso nelle pagine precedenti, il sodamento dei magnati appare necessario al comune per la non strutturazione dei medesimi in organismi istituzionalizzati nel comune in grado di mediare tra soggetto singolo ed ente cittadino.

⁶¹⁰ *Statuti del Popolo di Bologna del XIII secolo*, In *Fragmentum Statutorum societatum artium et armorum populi Bononie anno ferme MCCL conditorum*. Rubrica VI, p. 4. *De renovatione sacramentum illius qui noluit renovare*.

Si stabilisce che ciascuna società delle armi e delle arti debba rinnovare il giuramento, *secundum quod suus ministralis renovavit et iuravit, exceptis illis, qui non faciunt sequimentum potestatis*.

Chi non volesse rinnovare il giuramento è tenuto a pagare un'ammenda di cento lire e più secondo l'arbitrio degli anziani. Gli anziani sono anche tenuti ad indagare a riguardo ed ad espellere coloro che non rinnoveranno il giuramento da ogni società delle armi e delle arti. Rubrica redatta nel 1233, al tempo del regime del podestà Uberto *Vicecomitis* di Bologna.

-Ancora sulle pene e sul ceto. Gli ordinamenti Sacrati, Sacratissimi e il diritto del XIII secolo

Le redazioni statutarie comparse entro il XIII secolo mettono in evidenza non solo i numerosi provvedimenti presi dall'apparato comunale in materia di armi, ovviamente collegati alle problematiche relative a "pace" e ordine pubblico, ma in seno a tali provvedimenti e norme si intravedono chiaramente i segni di quella *cohequatio*, propria non della legislazione "antimagnatizia", bensì di ogni legislazione del diritto proprio comunale aderente ai precetti romanistici del diritto medesimo. Le rubriche contenenti la commisurazione della sanzione penale in base al ceto di appartenenza sono quanto mai numerose sin dalle redazioni della prima metà del Duecento. La distinzione all'epoca era effettuata tra *milites* e *pedites* e in tale duplice differenziazione penale venivano organizzate le sanzioni. La pena per colui che dà rifugio nella propria dimora a un forestiero sulla cui testa grava un ordine di espulsione sarà punito con cento lire di bolognini nel caso in cui fosse *miles*, cinquanta se *pedes*⁶¹¹. Si legge ancora che *si quis alicui bandito comunis Bononie pro maleficio consilium vel auditorum in Bononia vel eius districtu nisi veniendo ad precepta potestatis vel ad pacem faciendam miles in xxx. libris bonineorum puniatur, et pedes in xxv lib. bon.*⁶¹². In questo caso, uno dei pochi rinvenibili nella legislazione bolognese di questi anni, il raddoppiamento delle pene non appare perfetto ma porta solo un minimo aumento dell'ammenda per il ceto cavalleresco. Ribadendo che nessun bandito può appartenere ai consigli comunali, né della Credenza, né Generale, lo statuto stabilisce che se uno di essi fosse eletto in un qualche consiglio o in qualche ufficio è tenuto a pagare al Comune stesso una somma di venticinque lire se il bandito è un cavaliere, dieci se il reo è un fante.

Secondo un'altra rubrica, risalente ai medesimi anni, la pena per chi non rispetta il divieto di uscire armato dalla città e dal distretto⁶¹³ ammonta a cento lire se il trasgressore

⁶¹¹ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. I, libro II, rubrica VII, p. 260-261.

⁶¹² *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. I, libro II, rubrica, XLV, p. 305, dal titolo *De pena illius qui aliqui bandito consilium vel auditorium dederit*.

⁶¹³ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. I, libro II, rubrica XVIII, p. 273-274.

è cavaliere, a cinquanta se è un fante. Ancora un perfetto raddoppiamento è rinvenibile per la pena da comminare a qualsiasi *civis* che in tempo di guerra abbandona il carroccio nel campo di battaglia. Nell'eventualità che a tradire l'esercito sia un cavaliere ancora una volta la pena ammonterà a cento lire, esattamente il doppio di quanto previsto per un fante.

Vi è un'altra gradazione delle pene che indubbiamente, oltre a richiamare i principi del diritto romano, del Digesto, ancora più da vicino richiama quella *Constitutio Pacis* che tanto seguito ebbe nel mondo giuridico comunale e che presto divenne traccia e modello per la regolamentazione dei rapporti tra i ceti coabitanti nella medesima unità politico-organizzativa e, non meno, nei rapporti tra comunità diverse. L'eco è rinvenibile nella rubrica intitolata *De guarnimento non fatiando*⁶¹⁴, in cui si indica la pena che i sovvertitori dell'ordine costituito erano tenuti a pagare nel caso in cui si crei una *coadunancia hominum* per causare un generico *gravamentum*. I colpevoli contemplati sono la città e i cavalieri, *civitas et miles*, che in caso di reato verseranno nelle casse del comune di Bologna rispettivamente tremila lire di ravignani i primi, trecento lire di ravignani i secondi, *plus in arbitrio domini cardinalis et potestastis Bononie*.

Sulla stessa scia si hanno ulteriori commisurazioni penali per le comunità e i soggetti sottoposti alla giurisdizione del comune bolognese. Si ricordi il divieto di entrare o uscire dalle terre di Romagna *tempore alicuius discordie*⁶¹⁵, nel qual caso una *civitas* sarà punita per mille lire, un *castrum* o *villa* per cinquecento, un cavaliere trecento e, infine, si *fuerit pedes*, duecento. Nell'anno 1255 viene stabilito, *ab hodie in antea* che nessuna società, né delle arti né delle armi, possa associarsi con una qualunque altra società o congrega. Tanto più si vietava una qualunque *conspiratio* tra società. Questa rubrica insieme a quelle citate e a quelle non riportate in queste pagine, mostrano principi risalenti alla costituzione imperiale di Federico I, i cui echi giungeranno almeno fino alla fine del XIII secolo, quando ancora è possibile intravederli codificati nelle normative comunali. Bologna a tal proposito precedette Firenze di un quarantennio. Risalendo a monte, il principio appare ancora più generale e non legato alle sole società di Popolo, nel momento in cui si stabilisce il divieto, nella città così come nel contado, di costituire *coniurationes vel promissiones vel sacramenta vel alia similia*⁶¹⁶ che non si discosta dalle

⁶¹⁴ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. II, libro XIII, rubrica XXV, p. 289. *Quod nullus intret in Romagnam tempore rumoris*.

⁶¹⁵ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. I, libro XIII, rubrica XXII, p. 287-288.

⁶¹⁶ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. I, libro XIII, rubrica XXXIV, p. 294. *De coniuratione non faccenda; De coniurationibus partis non faciendis in bon. vel districtu*.

conventicula, coniurationes[...] occasione parentele, inter civitatem et civitatem, inter personam et personam⁶¹⁷.

Il raddoppiamento relativo all'appartenenza cetuale a Bologna non è questione riguardante strettamente i soli *cives*. La pena per un *forensis* che entrasse in città *tempore alicuius rumoris* incapperà in una sanzione ancora una volta perfettamente raddoppiata nel caso in cui il forestiero, in questo caso si intenda con l'accezione di abitante del contado, o meglio dell'episcopato, fosse un cavaliere rispetto a un fante. Il primo, infatti, si vedrà chiamato al pagamento di cento lire, un fante cinquanta⁶¹⁸.

Il luogo in cui il reato è perpetrato in osservanza dei precetti contenuti nel Digesto e *in primis* quel passo già citato di Claudio Saturnino, implica un aumento della pena e così chi porta armi vietate nella curia o nel palazzo comunale è multato secondo statuto al pagamento di un'ammenda doppia rispetto a quella prevista per il medesimo reato commesso in un luogo non "sensibile"⁶¹⁹. Anche il "tempo" deve essere tenuto in considerazione tra i parametri per la commisurazione di una pena adeguata al reato. Se, infatti, viene "accesa" una rissa o dei disordini hanno luogo nel palazzo del comune nel momento in cui sta avendo luogo un consiglio la pena deve essere raddoppiata rispetto a quella prevista se la rissa ha avuto luogo mentre non era in atto alcun consiglio. Le pene nel primo caso ammonteranno a cinquanta lire per un *miles* e a venticinque per un *pedes*, mentre se il consiglio nel momento del reato non sta avendo luogo rispettivamente si avranno le sanzioni di venticinque e quindici lire⁶²⁰. Presumibilmente giuristi e statuari effettuarono il raddoppiamento in base alla considerazione dell'*eventus*, o per lo meno del parametro *tempus*, due delle categorie contenute nei passi del Digesto⁶²¹.

Si potrebbe continuare per pagine e pagine la rassegna di rubriche statutarie comunali che a Bologna mostrano la *cohequatio* della pena tra *miles* e *pedes*. Interrompendo la descrizione di un fenomeno assodato, la maggiorazione della pena in base al ceto sociale, prima di cercare di trarre le dovute riflessioni dal fenomeno giuridico, è opportuno mostrare per confronto, un campo della normativa comunale in cui la penalizzazione mostrava sensibili variazioni per la punizione del medesimo reato.

⁶¹⁷ *Constitutiones*, I, p. 246.

⁶¹⁸ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. II, libro XIII, rubrica LXXXIV, p. 270. *Quod nullus forensis tempore rumoris alicuius veniat in civitate Bononie.*

⁶¹⁹ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. I, libro II, rubrica XVI, p. 268- 269. *Dicimus autem quod pena dupli patiantur illi qui portaverint arma vetita in curia vel in palladio comunis secundum quod in statuo continebatur de portandis arma vetita per civitatem [...].*

⁶²⁰ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. I, libro XIII, rubrica XLIV, p. 299. *Quomodo puniri debeat faciess rixam vel rumorem in palatio comunis.*

⁶²¹ *Digesto*, 48, 19, 16, 1 e 2. *Claudius Saturninus libro singulari de poena paganorum.*

Capitolo III

-Le sanzioni per gli ufficiali comunali

Così come gli statuti del comune mostrano la popolazione suddivisa in base al rango in una prospettiva giuridica e non discriminatoria, così negli stessi statuti comunali, nelle rubriche dedicate ai doveri e alle funzioni degli ufficiali comunali, dalle cariche superiori a quelle di minor prestigio, ritroviamo il medesimo principio di commisurazione della pena in relazione al medesimo reato.

Una rapida esposizione di alcuni esempi relativi al soggetto ora trattato può essere utile a chiarire il fenomeno stesso.

Appare significativo che al termine degli statuti del Popolo redatti nel 1287 si stabiliscano pene per i funzionari che osino apportare modifiche alle norme appena stabilite: *et si per dictos potestatem, capitaneum vel eorum familias, ançianos et consules vel ministrales vel aliquas alias personas ecclesiasticas vel seculares contra predicta vel aliquod predictorum dictum, factum [...]*⁶²². In tal caso podestà e Capitano o la famiglia del primo o del secondo, *ipso iure*, siano condannati al pagamento di un'ammenda di cinquecento lire; un anziano, un console, un altro ufficiale o un ministrale, o una qualsiasi altra persona registrata relativamente a un dato incarico o ufficio paghi una pena che ammonta a trecento lire, il notaio che eventualmente si prestasse a scrivere tali modifiche illegali è punito per cento lire, mentre il giudice o il giurisperito che consigliò, glossò e pronunciò modifiche alle norme in questione sia bandito dal comune per grave maleficio⁶²³. Risalendo nel tempo di qualche anno, anche al termine degli ordinamenti del 1282 si stabiliscono ancora una volta le pene destinate a quei funzionari che si rivelino irrispettosi della legge per negligenza, o peggio, per coloro che ordiscano trame per mutare gli ordinamenti di recente composizione. Al termine della redazione è stabilito

⁶²² *Statuti del Popolo di Bologna del XIII secolo*, p. 144.

⁶²³ [...] *Si fuerit potestas vel aliquis de sua famiglia, vel capitaneus vel de eius familia, ipso iure sit condemnatus in V^e lib. bon.; et si fuerit ançianus vel consul vel alius offitalis vel ministralis vel consul vel rector vel quivis alia persona quocumque nomine censeatur, ipso iure sit condemnata in CCC libr. bon.; et quilibet qui dixerit vel contionatus fuerit, in C. libr. bon.; et quilibet alius qui esset de partito contra predicta vel aliquid predictorum in l. libr. bon., et notarius qui scripserit in C. libr. bon., et iudex seu iurisperitus qui conulerit, glossaverit vel exposuerit vel subaudiverit vel pronuntiaverit, habeatur ex nunc pro bandito comunis Bononie pro gravi malefitio. [...]*

che il podestà sia punito per cinquecento lire di bolognini, così come le persone che compongono il suo seguito e che quindi agiscono in suo nome. Il Capitano invece, a differenza delle norme successive, viene diversificato nella quantificazione della pena rispetto al podestà dovendo versare, nel caso sia necessario, trecento lire di bolognini; un anziano duecento lire come chiunque altro proponga una riforma agli ordinamenti appena approvati. Chi provocasse, suggerisse o in qualche modo fosse favorevole a mutazioni riguardanti gli statuti si stabiliva fosse multato per cento lire, il doppio di quanto avrebbe dovuto corrispondere un notaio che osasse mettere per iscritto tutto ciò. Il giudice, infine, il giurisperito che consigliò e glossò o che si pronunciò in merito sia bandito dal comune *pro gravi malefitio*⁶²⁴.

Nella stessa maniera, nelle redazioni degli statuti del Comune della fine degli anni Ottanta, ancora una volta si individua una gradazione della pena in base al “rango” dell’ufficiale comunale. Cinquecento lire per podestà e Capitano, trecento per ministeriali, anziani, rettori e consoli, cento lire per tutti coloro che concionano a favore della modifica statutaria e infine cinquanta lire per chi è a favore delle medesime modifiche⁶²⁵.

Alcune considerazioni possono essere pronunciate a proposito di questa rapida e non certo esaustiva panoramica sulla vastissima gamma di esempi tratti dagli statuti del Comune così come delle società del Popolo e delle arti, che trattano delle pene per gli ufficiali comunali.

Si può innanzitutto osservare come nella redazione del 1282 un anziano contravventore doveva essere punito come ogni altro cittadino che partecipava ai consigli senza che, proprio nell’anno della promulgazione di quella che venne considerata la legislazione antimagnatizia bolognese, agli anziani del Popolo venisse conferito quel potere e dignità di carica in opposizione alla limitazione del potere della vecchia aristocrazia in precedenza al potere. Si può, infatti, affermare che la pena viene commisurata al rango e alla responsabilità del singolo ufficiale, che nel ricoprire la carica si sveste della sua posizione socio-giuridica, per assumere la dignità e il ruolo connaturato alla carica ricoperta. E nel 1282 un anziano non possiede maggior prestigio e responsabilità, nella percezione giuridico-amministrativa della carica, di un qualunque altro consigliere. In maniera simile nel 1288, come si è potuto vedere, un anziano è “parificato” a ministeriali, consoli e rettori.

⁶²⁴ *Statuti del Popolo di Bologna del XIII secolo*, p. 46.

⁶²⁵ *Statuti di Bologna dell’anno 1288*, libro V, p. 454.455.

Le pene per gli ufficiali, e la commisurazione di esse in base alla “dignità” dell’incarico ricoperto, si connettono idealmente al principio di responsabilità dei pubblici funzionari. Si deve ricordare che ogni funzionario alla fine del suo mandato doveva essere sottoposto a controlli, il cosiddetto sindacato, necessari per verificare la correttezza dell’operato. Durante il sindacato essi dovevano minuziosamente rendere conto di ogni singola azione mossa in nome del Comune. Pene e sindacato, e infine, il possibile seppur non frequente ricorso all’*arbitrium* del podestà⁶²⁶ mostrano entrambi il legame instauratosi tra ufficiale e istituzione “centrale” che nell’area esterna il mondo comunale e in epoche precedenti la sua nascita non sussistevano. Basti pensare alla franchigia che veniva concessa con le carte feudali il cui valore era legato alla sola parola del signore concedente⁶²⁷ e, di conseguenza, ogni ricorso a un’autorità superiore praticamente impossibile.

Il giudice come ogni altro funzionario comunale, in maniera analoga rispetto a quanto accade per il podestà, è responsabile personalmente del suo operato di fronte alla legge e di fronte alla comunità. Ogni errore commesso in sede di giudizio rende responsabile il giudice, l’ufficiale o il magistrato e non la comunità (o lo stato, come avviene sin dall’età moderna). Dietro ogni errore giudiziario l’uomo medievale vede la cattiva o la mala applicazione della legge e degli statuti nello specifico. Si distingue, appunto, dalla manchevolezza nei confronti del rispetto degli statuti, per cui il giudice ha male applicato una norma o non la ha applicata, dall’emissione di un giudizio, di una sentenza, *contra legem* o meglio, *contra formam iuris et statutorum*. La responsabilità del giudice in questo caso è sia civile sia penale.

Giudice e ufficiale, dunque, sono completamente responsabili del loro operato e punibili indifferentemente sia che abbiano commesso l’errore per *imperitia*, intendendo così un errore d’interpretazione e applicazione, sia che abbiano errato scientemente. Gli statuari prevedono il sindacato sull’operato del giudice anche per una “cattiva” sentenza. La piena responsabilità è stabilita dagli statuari innanzitutto perché nel Comune non erano previsti provvedimenti disciplinari che fungessero da incentivo al corretto operare dei funzionari comunali.

Al giuramento prestato dai funzionari e in primo luogo da giudici e podestà era connesso l’obbligo di restituzione non solo del maltolto per baratteria, ma anche del risarcimento dei danni arrecati a causa di un errore, non solo al Comune, ma anche al

⁶²⁶ NICCOLINI, *Il principio di legalità*, p. 38-40. Recentemente MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*.

⁶²⁷ MOCHI ONORY, *Studi sulle origini storiche dei diritti essenziali della persona*.

singolo cittadino⁶²⁸. Ma oltre al risarcimento, che da solo non garantiva il timore vero di un eventuale errore, si aggiungeva anche la pena. Diversi erano i reati che potevano essere commessi, per dolo o con errore, e dunque differenziate dovevano essere anche le pene. Gli statuari rimandano ovviamente alle rubriche specifiche che prevedono la pena per la già citata baratteria, per spergiuro, distinguendo ulteriormente tra negligenza e dolo. Non era dunque sufficiente quanto previsto dagli statuti comunali in relazione ad un determinato reato. Taluni casi più gravi necessitavano dell'aumento delle pene che talvolta veniva affidato all'esperienza di valutazione del podestà, talvolta veniva previsto dagli statuti stessi. Poteva così capitare, nel caso di dolo, che il colpevole dovesse pagare in *quadruplum*⁶²⁹.

La violazione della legge da parte del funzionario comunale, e di chi più di ogni altro aveva il compito di garantire la legalità nel seno della comunità, assume una particolare gravità e minaccia per la vita politica ordinata. Tutto ciò appare come un abuso di potere che rischia di sovvertire la costituzione stessa del comune⁶³⁰, violazione che per la sua pericolosità maggiore legata all'identità stessa del violatore, merita una penalizzazione maggiore. Derivazione classica di quel principio secondo il quale i medesimi reati hanno una connotazione più grave in determinate circostanze⁶³¹ e, per questa ragione, la sanzione relativa deve essere superiore rispetto al caso ordinario.

⁶²⁸ Per quanto riguarda l'origine della prassi si può considerare: WORMALD, *The making of English law*, p. 96. Sul tema si devono considerare i lavori di VALLERANI, *Il potere inquisitorio del podestà*, p. 380-383, 398-399, 404-407; infine SBRICCOLI, «*Vidi communiter observari*», p. 260-265.

⁶²⁹ Così accadeva ad esempio a Cremona nel 1378, *Statuta et ordinamenta Comunis Cremonae*, rubrica CCLXXIX; e a Bergamo nel XIV: *Statuta magnificae civitatis Bergomi*, coll.2 cap.59.

⁶³⁰ NICCOLINI, *Il principio di legalità*, p. 155.

⁶³¹ Si faccia ancora una volta riferimento al passo del digesto riportante il discorso di Claudio Saturnino.

-Il sindacato, l'examen⁶³², l'inquisitio

Il *sindacato* consiste in un controllo minuzioso di tutti gli errori e le omissioni commesse da funzionari comunali. Ogni funzionario nessuno escluso, dal primo, il podestà, fino a giungere al più umile veniva sottoposto al termine del mandato a questa inchiesta estremamente minuziosa e scrupolosa. Argomento che appare subito di evidente interesse nell'ambiente giuridico comunale, viste le numerose trattazioni dedicate a questo ufficio⁶³³.

Contro il funzionario non si procedeva tramite il tribunale ordinario ma mediante un tribunale speciale con mezzi straordinari e con una procedura tanto più rigida quanto più era alto e prestigioso l'incarico dell'ufficiale⁶³⁴. Il procedimento era generalmente di tipo sommario o comunque risolto in tempi molto stretti, soprattutto nel caso di funzionari forestieri, come giudici e podestà, che venivano trattenuti in custodia nel lasso di tempo necessario perché il loro operato fosse posto sotto sindacato⁶³⁵. Non era certo l'incarcerazione preventiva: come è chiaramente esposto negli statuti fiorentini⁶³⁶ l'ufficiale e la sua famiglia potevano liberamente circolare per la città ma non uscirne per rimanere a disposizione dei sindacatori. La macchina viene messa in moto anche dopo la denuncia di un qualsiasi cittadino e, cosa interessante per comprendere il contesto sociale dell'epoca, non si fermava nemmeno in seguito al ritiro della denuncia⁶³⁷. Come suggerì anche il Masi⁶³⁸, oramai qualche tempo addietro, tale dispositivo dovette essere attuato a causa delle minacce e delle intimidazioni perpetrate dal querelato ai danni del delatore con lo scopo di ottenere il ritiro dell'esposto.

⁶³² Termine perfettamente equivalente a sindacato che è riscontrabile negli statuti del comune di Ferrara del 1288, nel secondo libro, nella rubrica intitolata *De examine*

⁶³³ Si ricordi BALDO DE PERUSIO, *De sindacato officialium*, in *Tractatus universi iuris*, II, f. 224^v, che corrisponde al commento del giurista nel Digesto I, 16, 4. Ancora DOMINI ANGELI DE PERUSIO *De sindacato*, in *Tractatus universi iuris*, VII, f. 226^v e seguenti.

⁶³⁴ NICCOLINI, *Il principio di legalità*, p. 157; MASI, p. 24

⁶³⁵ MASI, *Il Sindacato delle Magistrature Comunali nel sec. XIV*, p. 62.

⁶³⁶ *Statuti della Repubblica fiorentina*, II, *Statuto del podestà di Firenze*, libro I, III, rubrica 132, libro V, rubrica 130.

⁶³⁷ *Statuti della Repubblica fiorentina*, II, *Statuto del podestà di Firenze*, libro I, rubrica I.

⁶³⁸ MASI, *Il Sindacato delle Magistrature Comunali nel sec. XIV*, p. 76.

La pena per l'ufficiale inadempiente non solo è diversa da comune a comune per l'ammontare della somma o la rigidità dell'applicazione ma, soprattutto, si può rinvenire un diverso principio guida della punizione. Caso esemplare è la *retorquatio* che consiste nella punizione dell'ufficiale con il medesimo danno arrecato per mezzo della violazione dello statuto. Se, come nel caso ricordato dal Nicolini⁶³⁹, il podestà condannò a morte ingiustamente un cittadino che in realtà doveva essere punito solo con un'ammenda, il podestà doveva pagare addirittura con la propria vita l'errore commesso in giudizio. Il podestà in questo caso non veniva dunque punito con l'ammenda prevista per l'omicida poiché egli aveva commesso un reato ancora più grave dell'omicidio: egli aveva violato la legge e, in particolar modo, il principio secondo cui la persona deve essere punita secondo quanto previsto dalla legge cittadina e mai secondo un giudizio arbitrario.

Ogni condanna prevedeva il pagamento di un'ammenda. La somma di denaro era detratta dallo stipendio del funzionario del Comune. Non tutto lo stipendio veniva lui versato: parte era conservata nelle casse del comune a titolo di cauzione. In alcuni comuni l'ultima rata dello stipendio veniva conservata non nelle casse comunali ma presso qualche monastero, come avveniva ad esempio a Pisa, che affidava la somma alla sacrestia di S. Paolo a Ripa d'Arno⁶⁴⁰.

Dopo questa breve panoramica sulle modalità di punizione previste dagli statuti bolognesi e di altre città comunali italiane, è possibile trarre una conclusione comune dalle commisurazioni delle pene riguardanti la gerarchia cetuale e quelle riguardanti la "gerarchia" degli incarichi ufficiali.

Nel ricoprire una carica è evidente come la posizione socio-giuridica di un ufficiale passasse in secondo piano, essendo momentaneamente precipua la posizione socio-politica che il funzionario assumeva durante il suo mandato. All'interno degli uffici comunali le differenze giuridiche si annullavano, mentre persistevano nella società sia sul piano socio-giuridico, come era testimoniato da tutta la legislazione bolognese e non solo gli Ordinamenti Sacratì e Sacratissimi, sia sul piano socio-culturale, in relazione cioè alla percezione sociale del soggetto da parte della comunità.

All'interno del Comune, inteso come ente amministrativo, i magnati perdevano la loro superiorità sociale e giuridica se inseriti nella struttura dell'unico ceto amministrativo comunale. Per mantenere le specificità del proprio gruppo, i magnati si pongono al di fuori di tale ceto amministrativo, preferendo partecipare alla gestione

⁶³⁹ NICCOLINI, *Il principio di legalità*, p. 161.

⁶⁴⁰ *Breve pisani populi et compagnarum (1286)*, in *Statuti inediti della città di Pisa*, libro V, rubrica II.

Le sanzioni per gli ufficiali comunali

della *res publica* rimanendo nell'ambito delle proprie condizioni socio-giuridiche, connesse con le specifiche competenze.

-Magnati e persone ecclesiastiche

Gli ecclesiastici, così come i magnati, vivono in una posizione per ovvi motivi particolare rispetto al resto della cittadinanza bolognese. Se i magnati, seppur *cives* a tutti gli effetti, sono inseriti nella struttura comunale in maniera congrua con il loro *status* cetuale e sociale, che ne determinava la posizione istituzionale, allo stesso modo gli ecclesiastici sono inseriti nel *corpus* cittadino in una posizione logicamente particolare.

La storiografia ha legato magnati e persone ecclesiastiche in un binomio unico partendo dalla lettura dei testi statuari che prescrivono norme e pene, seppur differenziate per le due tipologie di soggetti giuridici, riunite insieme nelle medesime rubriche. L'interpretazione delle fonti portò a ritenere che l'intenzione legislativa insita nei dispositivi fosse volta a colpire, oltre ovviamente i magnati laici, anche tutti quegli ecclesiastici che provenivano da famiglie di estrazione magnatizia ma che grazie alla loro posizione sociale riuscivano con ancora più facilità a esimersi dall'obbedienza alla giustizia e alla giurisdizione comunale. In realtà sin dalla metà del XIII secolo gli statuti, del Popolo come quelli del comune, mostrano la necessità di disciplinare la posizione degli ecclesiastici in relazione alla comunità sociale e amministrativa.

La differenza giuridica esistente tra le persone laiche ed ecclesiastiche è constatazione certamente ovvia. Così come nella legislazione dagli anni Settanta in poi si può individuare la regolamentazione dei rapporti tra soggetti che vivono secondo posizioni differenziate rispetto al sistema giudiziario unico del comune, riordinati in testi come gli Ordinamenti Sacrali bolognesi e gli Ordinamenti di Giustizia fiorentini, così anche il rapporto tra laici ed ecclesiastici, esattamente come il rapporto tra magnati e popolani, necessita di norme e regole *ad hoc*.

Già dagli anni Cinquanta del XIII secolo il rapporto tra i diversi "ordini" della società diventa oggetto dell'opera legislativa comunale. Emerge immediatamente la similitudine del rapporto che il comune instaura con il gruppo magnatizio e con il ceto ecclesiastico. In entrambi i casi si tratta di ricondurre nell'ambito della giurisdizione

comunale soggetti che altrimenti sono nella condizione di poter esimersi, a diritto o meno, dalla sottomissione a essa.

Negli statuti del Popolo del 1259 è possibile individuare già norme ai proposito⁶⁴¹. Il problema dell'impunità degli ecclesiastici che commettono delinquere non doveva essere inusuale se l'evento viene codificato da un diritto come quello comunale che, come è noto, viene ampiamente originato dall'occasione. Gli ecclesiastici *que vulnerant homines laicos et non patiuntur aliquam penam unde plura per eos conmtuntur maleficia statuimus et ordinamus quod si aliquis aliquem vulneraverit seu debilitaverit aut interfecerit aliquem vel aliquam personam puniatur ac si esset laicos*. La rubrica continua ipotizzando la possibilità che il vescovo o un *clericus* o un prelado *vellet resistere* al podestà o al comune di Bologna. Nel qual caso sarà consequenziale l'esonazione dell'ecclesiastico dalla protezione del comune, in modo che chiunque possa derubarlo, ferirlo, o peggio, senza incappare nei provvedimenti della giustizia laica bolognese.

Emergono due dati: la volontà di stabilire la certezza della pena per chiunque viva all'interno del territorio sottoposto alla giurisdizione bolognese e, allo stesso tempo, il perentorio proposito di eliminare ogni interferenza nella gestione e nell'amministrazione della giustizia. Programma chiaramente espresso nell'ipotesi che il vescovo o suoi prelati *vellent resistere*⁶⁴² al podestà e al comune. Volontà espressa in maniera ancora più diretta nel momento in cui si stabilisce che i laici non sono tenuti a rispondere di fronte al giudice ecclesiastico per gli affari di natura secolare⁶⁴³. Quotidianamente gli ecclesiastici

⁶⁴¹ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. III, p.277. *Statuti del Popolo dell'anno 1259: De personis ecclesiasticis que interficiunt laicos*.

⁶⁴² *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. III, p.277.

⁶⁴³ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. I, libro IV, p. 421-422. *Quod laici non teneantur respondere coram iudice ecclesiastico pro re seculari. Quia clerici usurpant et nituntur cotidie usurpare iurisdictionem secularem in laicorum preiudicium, et gravamen trahendo et conveniendo laicos malitiose seculari coram iudice ecclesiastico, ut laici potius litibus et sumptibus fatigari quam iure victi ab eis contra justiciam absequantur quod obtant, ideo statuimus et ordinamus quod nulla persona laica de civitate Bononie vel districtus super re seculari respondeat seu cogatur respondere coram iudice ecclesiastico agente clerico vel persona ecclesiastica, sed conveniatur coram potestate et eius iudicibus comunis Bononie cum actor sequi debeat forum rei utriusque iuris canonici et civilis ut si aliqua persona laica de civitate Bononie vel districtus conveniatur invicta coram iudice ecclesiastico ab ecclesia vel ecclesiastico vel a persona ecclesiastica potestas Bononie teneatur manumittere iurisdictionem comunis Bononie, et adjuvare et deffendere laicam personam, nec cogatur respondere coram iudice ecclesiastico et etiam amonere clericum seu personam ecclesiasticam ut laica persona de civitate Bononie vel districtus conveniat coram iudice ecclesiastico, et offerre quod ipse et sui iudices et alii iudices comunis Bononie parati sunt ecclesie vel persone ecclesiastice vel clerico contra laicum vel laicos debitam iusticiam facere et exhibere; et si poestas. talem monitionem non cessaverit ecclesia vel persona ecclesiastica, vel clericus convenire laicam personam coram iudice ecclesiastico, ex tunc potestas et comune bon. eximat de sua defensione et protectione illam ecclesiam vel personam ecclesiasticam vel clericum et res et iura eorum, nec debeant nec possint eis nec alicui eorum reddere rationem aliquam, nec punire iniuriam vel dampnum eis vel alicui eorum illatam vel in personis vel rebus; et de his omnibus et singulis suprascriptis que continentur in hoc statuto teneatur potestas precise, ita quod non possit absolvi, et hoc statutum habeat*

usurpano la giurisdizione secolare e si intromettono nei giudizi spettanti all'autorità giudiziaria comunale. Per questo motivo *potestas et comune Bononie eximat de sua defensione et protectione illam ecclesiam vel personam ecclesiasticam vel clericum et res et iura eorum*⁶⁴⁴. E questa sarà la pena prevista per qualunque ecclesiastico si sarà macchiato di un reato nei confronti del comune o di un cittadino bolognese.

Proseguendo negli anni, quando saranno codificate le norme che porteranno alla stesura degli Ordinamenti Sacrati, si noterà come sempre con maggior frequenza ecclesiastici e magnati vengano accomunati nelle norme in cui si stabiliscono le sanzioni specifiche. Come già accennato in precedenza le sanzioni non saranno uguali per gli uni e per gli altri. Mentre i magnati laici saranno colpiti con sanzioni economiche fino a giungere al bando dalla città, quelli ecclesiastici saranno puniti con la perdita della protezione del comune.

Nel 1282 si stabilisce riguardo al processo *fatiendo contra aliquos magnates et ecclesiasticas personas offendentes homines societatum populi Bononie et penis offendentium ipsos de populo et eorum qui darent ipsis malefactoribus consilium vel favorem [...]*⁶⁴⁵. I reati considerati sono il ferimento di un popolare, l'aiuto concesso in favore di qualche malfattore e la detenzione nella propria dimora di una persona rapita. In una situazione come quella descritta, come si è già detto, si stabilisce che l'ecclesiastico perda la protezione del comune e che in nessun modo egli possa riottenere alcun diritto dal podestà o dal suo seguito.

In altre rubriche, destinate specificamente ai magnati, effettivamente si congiungono gli stati di ecclesiastico e di magnate ma solo nel momento in cui vengono elencate tutte le "tipologie magnatizie" esistenti nella società bolognese: magnati della città o del contado, maschio o femmina, laico o ecclesiastico⁶⁴⁶. A suffragare l'ipotesi della necessaria distinzione nel contesto degli Ordinamenti Sacrati tra magnati ed ecclesiastici si può portare la concessione del permesso di mantenimento dei contratti e dei rapporti di diverso genere tra uomini del Popolo ed enti ecclesiastici, così come singole persone ecclesiali, con la ovvia clausola che tali rapporti abbiano avuto origine secondo la forma corretta prevista dagli statuti⁶⁴⁷. Se si confronta la presente norma con il

locum ab hodie in antea.

⁶⁴⁴ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. I, libro IV, p. 422

⁶⁴⁵ *Statuti del Popolo di Bologna del secolo XIII*, p. 21.

⁶⁴⁶ *Statuti del Popolo di Bologna del secolo XIII*, p. 36, *De pena occupantium possessiones alicuius ratione decimi vel ratione contractus vel aliqua alia*; *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, libro V, rubrica XVII, p. 312-313,

⁶⁴⁷ *Statuti di Bologna del 1288*, libro VII, , rubrica XX, p. 71, *De contractibus factis cum prelati et clericis ecclesiarum seu rectorum observandis.*

divieto perentorio di una qualunque associazione, di qualunque natura essa sia, con esponenti magnatizi si comprende l'impossibilità di intravedere nelle norme degli Ordinamenti Sacrali la volontà esclusiva di colpire insieme ai magnati gli esponenti di quel gruppo che abbracciarono la vita ecclesiastica. In una via che possiamo definire più complessa, l'affiancamento dei due gruppi deriva dalla posizione dei medesimi nei confronti del comune.

Gli ecclesiastici, unico raggruppamento sociale che possa, sempre con un certo margine di incertezza, essere definito come una "classe" in quanto i parametri di appartenenza al gruppo erano univoci e chiari⁶⁴⁸ e le cui condizioni necessarie per l'accesso al gruppo erano distinte e definite, non può, per ovvie ragioni essere inserito nelle strutture istituzionali e amministrative del comune perché, come "classe" distinta, non appartiene e non può in alcun modo appartenere alla comunità dei *cives*. Alla luce di ciò si comprende l'esclusione di tutti gli ecclesiastici dalla comunità politica, sancita negli statuti del comune nel 1288⁶⁴⁹. Al principio del secondo libro degli statuti è data una definizione della cittadinanza abile alle funzioni consiliari. Ne emerge che esclusi sono coloro che compiono i mestieri più umili, chi è forestiero, chi non è allibrato negli estimi del comune e tutti coloro che non abitando con continuità in Bologna devono solvere la colletta con le comunità del contado. Insieme con tutti questi soggetti elencati si aggiungono ovviamente i banditi, cui è stato reciso il collegamento con la comunità dei *cives* tramite l'editto di esclusione. In questo elenco si ritrovano ovviamente gli ecclesiastici e i chierici che sono individuati dal comune come soggetti giuridici differenti dai cittadini bolognesi, caratterizzati da doveri, privilegi e oneri differenti da quelli che caratterizzano un *civis* a pieno titolo.

In ultima istanza è utile, per comprendere la posizione degli elementi ecclesiastici nei confronti della comunità politica comunale, ricordare che gli statuti dei notai di

⁶⁴⁸ PARKIN, *Classi e stratificazioni sociali*, p. 7-21. Parkin sostiene la sostanziale impossibilità di parlare di classi sociali per la difficoltà intrinseca di individuare parametri distintivi netti.

⁶⁴⁹ *Statuti di Bologna del 1288*, libro II, rubrica I, p. 41-42. *De electione consilii quorum militum. Rubrica.[...] Nec possit elligi aliquis scutifer, aburatator, brentator, fornarius, qui manibus propriis operetur cribarium, mulinarius, nec vituralis, nec triculus fructuum, portator sacorum vel fumans vel nuntius comunis nec aliquis continuus pro maior parte temporis habitator comitatus Bononie, vel qui continue faciat laboreria rusticana, vel solvat aliquas collectas cum comitatibus, nec aliquis forensis qui non sit et fuerit continuus habitator civitatis Bononie per viginiti annos, nec aliquis qui non habeat extimum in civitate Bononie per viginti annos, nec aliquis qui non habeat extimum in civitate Bononie et solverit collectas et fecerit publicas factiones ipse, vel eius pater vel mater vel avus vel frater vel patruus cum quo vel quibus habuerit bona communia, nec aliquis clericus vel ecclesiastica persona, nec aliquis qui sit extra aliquam terram, pro parte Gibillinorum vel Lambertaciorum, nec aliquis qui sit bannitus civitatis sue pro aliqua falsitate. [...].*

Capitolo III

Bologna ordinano di cancellare tutti i chierici dalle matricole della loro corporazione⁶⁵⁰, unica arte verso cui gli ecclesiastici potevano forse avanzare pretese di competenze e velleità di partecipazione ma che, a causa del loro stato e per la loro estraneità all'università dei cittadini, non potevano vedere accolta.

⁶⁵⁰ *Statuti delle società del Popolo di Bologna*, vol. II, Società dei notai, p. 41-42. *Quod clerici tollantur et cancellentur de matricola.*

-La partecipazione al governo del Comune. Principi di rappresentanza e competenze

Questione certamente di primario interesse nell'equilibrio di un discorso che tenti di individuare le forme del rapporto tra gruppo magnatizio e istituzione comunale, sono certamente le forme di partecipazione alla vita politica comunale degli esponenti magnatizi. A tale riguardo si considererà l'effettiva esclusione di soggetti facenti parte della cittadinanza comunale e non si riterrà elemento rilevante, ai fini dell'indagine, l'allargamento della rappresentanza nei consigli e negli organismi politici- amministrativi a più ampie fasce cittadine.

L'effettiva esclusione da determinate "zone" di gestione e di potere saranno analizzate man mano, partendo ovviamente dalla normativa statutaria comunale e corporativa, distinguendo caso per caso, se gli esclusi saranno effettivamente esponenti magnatizi o, in maniera più estesa, i *milites* bolognesi.

Sin dalla metà del XIII secolo erano presenti tre consigli: il consiglio dei Duemila, poi diventato dei Quattromila, il consiglio dei Quattrocento, poi degli Ottocento, il consiglio del Popolo e della massa. Mentre il consiglio dei Duemila si occupava dell'elezione degli ufficiali e dei funzionari comunali, al consiglio dei Ottocento spettava il compito normativo⁶⁵¹. Quest'ultimo consiglio, che utilizzava per la sua attività le articolazioni delle società delle arti e delle armi, svolgeva oltre a funzioni normative anche funzioni amministrative e, in un limitato periodo di tempo, anche giurisdizionali⁶⁵².

Tradizionalmente l'origine del consiglio del Popolo si indica attorno agli anni Trenta del XIII secolo e precisamente nell'anno 1228⁶⁵³, quando la tradizionale e antica curia che usualmente coadiuvava il podestà nelle sue funzioni, venne via via sostituita con gli anziani e i consoli, rispettivamente delle associazioni corporative di Popolo e delle società della mercanzia e del cambio⁶⁵⁴. Tutto ciò in linea con quel più ampio

⁶⁵¹ TAMBA, *Consigli elettorali degli ufficiali del comune bolognese alla fine del secolo XIII*, p. 34-95.

⁶⁵² TAMBA, *Le riformazioni del consiglio del Popolo di Bologna*, p. 241.

⁶⁵³ HESSEL, *Storia della città di Bologna*, p. 136.

⁶⁵⁴ TAMBA, *Il consiglio del Popolo di Bologna. Dagli Ordinamenti popolari alla signoria*, p. 51.

processo di differenziazione tra istituzioni unitarie e sistema podestarile⁶⁵⁵ individuabile dalla metà del XIII secolo nei comuni dell'Italia settentrionale⁶⁵⁶.

Anziani e consoli, assistiti dall'opera di consiglieri, davano origine al *consilium parvum populi*, attestato dal 1245⁶⁵⁷. Al 1256 si attesta il *consilium magnum*, composto dai consoli e dai ministeriali delle arti e da due consiglieri per ogni corporazione⁶⁵⁸. *Consilium parvum* e *magnum* se riuniti dovevano dare vita al *consilium populi*⁶⁵⁹, mentre l'assemblea di tutti coloro che fanno parte delle arti e armi costituiscono la *massa populi*.

Per individuare i criteri di partecipazione ai consigli verranno presi in considerazione le norme emanate dopo gli anni Settanta cioè, come già ricordato, gli anni in cui vennero emanate le norme sfociate nella codificazione del 1282.

La partecipazione al consiglio dei Duemila, la partecipazione ad esso in qualità di consigliere tramite l'elezione, era vincolata a determinati parametri chiaramente enunciati negli statuti del comune del 1288⁶⁶⁰. Si stabilisce l'età degli eleggibili, dai diciotto ai settantanni. Altro requisito fondamentale è l'appartenenza alla parte dei Geremei e che già lo fosse al tempo dei primi disordini sorti in città tra le fazioni. Come già riportato sono esclusi tutti i mestieri "infimi", tutti coloro che non appartengono all'*universitas* dei *cives*, dunque oltre coloro che sono forestieri anche chi non è allibrato nel comune e chi, ovviamente è bandito dalla città o aderisca alla parte dei ghibellini e Lambertazzi.

Nel consiglio dei Duemila, dopo la codificazione degli Ordinamenti Sacratì, nessuna norma inficia la partecipazione di magnati e tanto meno di elementi appartenenti tradizionalmente al ceto cavalleresco bolognese. Quando il consiglio dei Duemila divenne il consiglio dei Quattromila nessuna modifica in tal senso viene effettuata⁶⁶¹,

⁶⁵⁵ MILANI, *L'esclusione dal Comune*, p. 155.

⁶⁵⁶ KOENIG, *Il «Popolo» dell'Italia del Nord*; ARTIFONI, *Corporazioni e società di «Popolo»*; DE VERGOTTINI, *Arti e «Popolo» nella prima metà del XIII secolo*.

⁶⁵⁷ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. I, p. 6; HESSEL, *Storia della città di Bologna*, p. 175; ASBo, *Comune-Governo, Riformazioni dei consigli minori*, vol. I, c.3.

⁶⁵⁸ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. III, p. 377; HESSEL, *Storia della città di Bologna*, p. 178; TAMBA, *Il consiglio del Popolo di Bologna. Dagli Ordinamenti popolari alla signoria*, p. 52.

⁶⁵⁹ *Statuti delle società del Popolo di Bologna*, a cura di A. Gaudenzi, p. 12

⁶⁶⁰ *Gli statuti di Bologna del 1288*, libro II, rubrica I, :p. 41-42.

⁶⁶¹ *Statuti del Popolo di Bologna del secolo XIII, Statuti del Popolo di Bologna del 1294*, p. 281-282. [...] *Et electores dicti consilii iiii.^M teneantur et debeant eleigere tales homines qui solvant, ut superius dictum est, et tale qui ese possint de dicto consilio secundum formam statutorum, ordinamentorum et reformationum comunis et populi Bononie loquentium de illis qui esse non possunt de consilio duorum millium vel iiii.^M comunis Bononie, salva semper reformatione populi facta tempore domini Gerardini de Bustichis loquens del Lamberetaçis qui non possunt esse de consilio nec habere officia, et cet.[...]*, rubrica che rimanda agli antecedenti statuti del Popolo: *Statuti del Popolo di Bologna del secolo XIII*, a cura di A. Gaudenzi, Statuti del Popolo di Bologna del 1285. *De binis officis habendis eodem tempore et quod Lambertacii non possint habere officim nec unus de uno quarterio in alium.*

ribadendo la perentoria esclusione della *pars Lambertaciorum* da ogni consiglio e ufficio del comune.

Ulteriori norme incluse negli statuti del Popolo di Bologna danno la misura delle esclusioni dai consigli. È chiaramente sancita l'impossibilità per i forestieri di ricoprire il ruolo, per l'appunto, di consigliere e di ufficiale comunale⁶⁶², da cui si devono celermente dimettere nel caso ne fossero stati investiti. Norma che venne ribadita in una successiva codificazione, risalente all'anno 1292, in cui viene specificata l'impossibilità per coloro che sono di *lingua forastaria*, di ricoprire uffici e di essere eletti anziani e consoli, né di essere eletti in uno dei consigli del Popolo o del comune.

La vera distinzione consisteva nella partecipazione di cavalieri e magnati all'anzianato del Popolo. Non possono ricoprire l'incarico di anziano *aliquis miles vel filius militis vel magnatis, vel capitaneus alicuius contrate, nec vassallus vel filius vassalli*⁶⁶³.

Ritornando alla questione della partecipazione ai consigli, la facoltà di essere tra membri del consiglio del Popolo e della massa era ovviamente legata alla possibilità di far parte di una delle associazioni delle armi o delle arti. *Statuimus et ordinamus quod nullus possit esse de societatibus Arcium vel Armorum, Cambi vel Merchadandie populi Bononie, nec in eis de novo recipi, qui sit milex vel filius militis, vel nepos militis vel filius filii militis, nec frater militis nec filius fratris masculi militis, al aliqui nobilis de nobili progenie natus, sive habeat patrem vivum sive non, salvo quod hoc non intelligatur in fratribus militis vel filius fratrum, qui sunt et fuerunt de societatibus Cambi et Merchadandie populi Bononie, nec aliquid iudex, qui sit de nobili progenie natus*⁶⁶⁴.

Poche parole in realtà sono da aggiungere. Il ceto cavalleresco è il vero escluso. Se dall'anzianato sono esplicitamente esclusi anche i magnati, dal consiglio del Popolo questi non vengono esplicitamente esclusi, a meno che non si voglia ritenere che i *nobiles* nominati in questa sede siano sinonimo di magnati.

Ciò non toglie che, di fatto, magnati non erano inclusi nei consigli del Popolo di Bologna, poiché presupponiamo che per lo meno la gran parte di essi fossero cavalieri

⁶⁶² *Statuti del Popolo di Bologna del secolo XIII, Statuti del Popolo di Bologna del 1287*, p. 135-136. *De forensibus de societatibus extrahendis. [...] nec possint prefati forenses esse de aliquo consilio comunis vel populi Bononie, et si sunt in aliquibus de dictis consiliis, penitus extrahantur, nec officium aliquid habere possint in communi vel populo*

⁶⁶³ *Statuti delle società del Popolo di Bologna*, II, p. 506. La rubrica continua ancora: *scilicet qui a .xv. annis citra se astringenti alicui occasione alicuius fidelitatis vel habuerit aliquod in amititiam ab aliquo a dicto tempore citra vel deinceps habebunt vel astingent[...]*.

⁶⁶⁴ *Statuti delle società del Popolo di Bologna*, II, p. 535.

anche se, come si è visto nel caso fiorentino, la consequenzialità dei due fatti non è sempre sicura.

Nella riorganizzazione su base sociale della società si prevede dunque che il consiglio del Popolo non includa elementi che politicamente del Popolo non fanno parte per motivazioni socio-politiche non legate a un programma di esclusione ma a una constatazione della stratificazione della società comunale bolognese. Da ogni altra commissione e incarico non emergono limitazioni di tal genere⁶⁶⁵, tanto da limitare il discorso di lotta politica tra i ceti al solo ambito delle cariche legate all'organizzazione di Popolo cui, ancora una volta, cavalieri, nobili e magnati non devono far parte per nascita e per le peculiarità di un ceto non consono all'esercizio di una professione, a meno che, come sancito dalla rubrica dello statuto generale delle arti del 1295, questi esponenti di una più o meno vecchia aristocrazia non esercitassero la loro opera all'interno di una delle società del Cambio e della Mercanzia esclusivamente *a quindecim annis retro*. L'ausilio e la partecipazione di giudici di rango aristocratico nobiliare nelle società di Popolo è contemplata dalla normativa societaria, pur sempre con il vincolo dell'impossibilità di rivestire la carica di anziano.

Molto si potrebbe ancora dire a riguardo ma è ora opportuno rimandare riflessioni più ampie sullo specifico tema alla sede conclusiva del lavoro, quando il confronto tra le diverse esperienze analizzate potrà offrire scorci e visuali più larghe.

⁶⁶⁵ Si veda a tal proposito il paragrafo successivo.

-Presenza magnatizia nella vita politica amministrativa comunale. Oltre il consiglio del Popolo

L'esclusione del ceto magnatizio dalla vita politico-amministrativa del comune risulta essere una tesi non sostenuta dalla documentazione normativa. La storiografia ha sostenuto per lungo tempo la progressiva regressione delle possibilità politiche attive degli esponenti magnatizi. Uno studio sull'importanza delle funzioni ricoperte nell'equilibrio politico sia interno sia esterno, piuttosto che una constatazione "quantitativa" della presenza magnatizia potrebbe portare al ridimensionamento dello strapotere del governo di Popolo e, non meno, all'individuazione di equilibri politici attuali non ancora sufficientemente posti in luce⁶⁶⁶.

Senza indugiare, è utile riportare le attestazioni di presenza che compaiono nelle fonti statutarie. Fonti che forniscono dettagliatamente le composizioni, non solamente dei numerosi consigli, ma anche delle commissioni fatte riunire in merito a circostanze più o meno eccezionali o per sciogliere "nodi" riguardo ai quali il gruppo aristocratico possedeva una maggiore competenza. I dati che emergeranno permetteranno non solo di avanzare alcune considerazioni, ma anche, come si vedrà, di effettuare interessanti confronti con situazioni presenti al di fuori della vita politica associata bolognese.

Ciò che deve essere considerato preliminarmente è la composizione dell'elenco di magnati che compare negli Ordinamenti Sacrali del 1282. Essa nel tempo si evolve includendo i discendenti di quegli esponenti dei casati magnatizi che sono chiamati a versare la garanzia. Come è possibile notare dalla lettura dei testi normativi comunali, quelli inclusi nella lista del 1282⁶⁶⁷ e nella successiva lista del 1287 che include i *nobiles de comitatu qui teneatur dare securitatem ex forma ordinamentorum*⁶⁶⁸ non sono gli unici

⁶⁶⁶ WALEY, *Le città-repubblica dell'Italia medievale*, p. 116-119. Anche se sommariamente mostra un dinamica diversa nella ripartizione dei poteri tra Popolo e aristocrazia nei secoli XIII e XIV.

⁶⁶⁷ *Statuti del Popolo di Bologna del secolo XIII*, p. 34-35 e *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli, P. Sella, libro V, rubrica XVI, p. 308-312.

⁶⁶⁸ *Statuti del Popolo di Bologna del secolo XIII, Statuti del Popolo del 1287*, p. 146-147 e *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, libro V, rubrica CXXXXVIII, p. 510-511.

nomi di nobili e magnati che compaiono nella vita politica bolognese dagli anni della promulgazione della cosiddetta legislazione “antimagnatizia”.

Nel 1288 si ha notizia di quali esponenti delle grandi casate sono chiamati a dare garanzia, evidentemente succeduti a un genitore defunto o inseriti a loro volta negli elenchi. Si conosce così che *Mathiolus* e *Oppicus de Galutiis*⁶⁶⁹, prima non inseriti nelle liste sopra indicate, vennero chiamati a versare garanzia. Allo stesso modo si viene a conoscenza dell’inserimento, insieme al già incluso *Chalorius*, anche di *Capriçinus de Lambertis*⁶⁷⁰.

Ritengo funzionale all’economia del discorso elencare, per quanto possibile, i ruoli ricoperti da esponenti di sicura estrazione magnatizia e, non meno, ricordare come altri soggetti, seppure non inseriti nelle liste di sodamento che si susseguirono negli ultimi decenni del XIII secolo, ma in ogni modo collegati da legami di consanguineità con i magnati e nobili teoricamente colpiti da provvedimenti, appaiono attivamente nella vita politica.

Così compare *Baçalerius de Baçaleriis*, inserito nella lista del 1282, dunque magnate “conclamato”, in qualità di *dominus officialis pro communi Bononie super facto guerre*⁶⁷¹.

Nella lista degli anziani del Popolo attestata tra gli anni 1287 e 1288⁶⁷², compare tra i vari nomi di coloro che devono beneficiare del privilegio concesso a coloro che *fecerunt ordinamenta* al tempo in cui fu podestà *Rolandus Putagius*⁶⁷³, il nome di *d. Guidoctinus de Ghiseleris*⁶⁷⁴. Non vi sono dubbi sull’appartenenza del medesimo alla famiglie dei *de Ghiselleris* o *Ghixleris*⁶⁷⁵. La famiglia, compresa nelle liste del 1282, non viene più menzionata nella lista del 1288⁶⁷⁶, ma ciò non implica certamente il dover

⁶⁶⁹ *Statuti di Bologna dell’anno 1288*, I, libro V, rubrica CVIII, p. 465-466, *De nobilibus et potentibus comitatus Bononie afidandis et cançelandis de banno qui securitatem prestabant infra terminum infra ordinatum. Rubrica.*

⁶⁷⁰ *Statuti di Bologna dell’anno 1288*, I, libro V, rubrica CVIII, p. 466.

⁶⁷¹ *Statuti di Bologna dell’anno 1288*, I, libro V, rubrica LCIII, p. 539

⁶⁷² *Statuti di Bologna dell’anno 1288*, I, libro V, rubrica LXXVIII, p. 407.

⁶⁷³ *Statuti di Bologna dell’anno 1288*, I, p. 410.

⁶⁷⁴ *Statuti di Bologna dell’anno 1288*, I, p. 412.

⁶⁷⁵ I Ghisilieri emergono nella prima età podestarile e sono attestati nella cappella di San Fabiano di Porta Stiera. Nel 1198 Gerardo è *miles* del comune Essi partecipano al pari delle famiglie dell’aristocrazia consolare ben quattro volte su ai consigli attestati nei primi decenni del Duecento (MILANI, *Da milites a magnati*, p. 125-154.). Guido, figlio di Oddo, Ugolino e Auselitto compaiono nel *Liber Paradisus* come proprietari di servi. I Ghisilieri sono elencati all’interno delle due liste, di cui si ha già avuto modo di parlare, risalenti agli anni 1271 e 1272. Nello specifico si ha modo di ritrovare i nomi di Tommasino Ghisilieri e di Guido Ghisilieri. In diversi atti pubblicati dal Gozzadini emergono le case e le torri dei Ghisilieri nella cappella di San Fabiano. Si veda GOZZADINI, *Delle torri gentilizie di Bologna*, p. 591, doc. n. 87 e p. 591-592, doc. n. 88.

⁶⁷⁶ *Statuti del Popolo di Bologna del secolo XIII*, Statuti del Popolo del 1287, I, p. 146-147 e *Statuti di Bologna dell’anno 1288*, libro V, rubrica CXXXXVIII, p. 510-511.

considerare la famiglia decaduta dal rango magnatizio, perché la lista del 1288, com'è noto, riporta i nomi dei nobili e dei magnati del contado e non della città. È pur vero che nella lista compresa negli Ordinamenti Sacratì compaiono nello specifico i nomi di *Amadixius* figlio di *Guido* e *Gilglus*, figlio a sua volta di *Amadixius*.

La situazione appare piuttosto intricata e le ipotesi da avanzare quanto mai delicate. Si può ipotizzare che pur appartenendo a un determinato ramo familiare, un membro non iscritto nelle liste magnatizia non si dovesse vedere precluso l'incarico di anziano del Popolo. Rimane il fatto che l'anzianato era sbarrato *aliquis miles vel filius militis vel magnatis, vel capitaneus alicuius contrate, nec vassallus vel filius vassalli*⁶⁷⁷. Dunque, non solo *Guidoctinus* non era annoverato tra i magnati ma, se non si vuole allargare l'ipotesi alla possibilità di deroghe alle norme stabilite dagli Ordinamenti Sacratì, si deve anche supporre che egli non fosse cavaliere. Comunque sia, il fatto che l'esponente di un casato magnatizio, seppur egli non fosse un magnate "conclamato" dalle liste, potesse ricoprire un incarico nevralgico nell'equilibrio politico delle corporazioni porta a illuminare possibili scenari di influenza sulla sfera corporativa e sugli organismi politici di Popolo più diretti e concreti di quanto sia stato illustrato, non solo mediante affiliati popolari ma anche mediante esponenti delle loro stesse famiglie. Volendo ben vedere, nei decenni precedenti una simile, tra le "tante incoerenze del *populus*"⁶⁷⁸, non era di rara genesi. Il Popolo comprende ancora dopo la metà del XIII secolo un numero elevato di "nobili", quando invece esclude chiaramente e tassativamente quella che doveva essere la fascia più larga dei lavoratori a bolognesi. Senza contare che, come ricorda Pini, nel 1274, uno degli anni cruciali della storia comunale bolognese, molti artefici si trovano schierati di fianco all'aristocrazia di parte ghibellina e non a fianco del Popolo "a cui erano del tutto affini socialmente"⁶⁷⁹.

La famiglia *de Samaritanis*, di parte geremea, compare nella lista del 1282 con il nome di Bonifacio, figlio di quel Lambertino presente nelle liste degli anni 1271 e 1272. Giunti all'anno 1294 il consiglio del Popolo discusse riguardo l'utilità di occupare il castello e i fortificati di Cavrenno e Pietramala⁶⁸⁰, due delle rocche degli Ubaldini del

⁶⁷⁷ *Statuti delle società del Popolo di Bologna*, II, p. 506. [...]scilicet qui a .xv. annis citra se astringenti alicui occasione alicuius fidelitatis vel habuerit aliquod in amittitiam ab aliquo a dicto tempore citra vel deinceps habebunt vel astingent[...].

⁶⁷⁸ PINI, *Magnati e popolani a Bologna nella seconda metà del XIII secolo*, p. 384.

⁶⁷⁹ PINI, *Magnati e popolani a Bologna nella seconda metà del XIII secolo*, p. 385.

⁶⁸⁰ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, I, libro V, rubrica CLIII, p. 540; per Cavrenno si veda REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, I, p. 466; per Pietramala si veda ancora REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, IV, p.84.

Mugello⁶⁸¹. A tal proposito vengono riportati *nomina ançianorum et consulum et dominorum duodecim qui interfuerunt ad predicto providenda et fatienda sunt hec*⁶⁸². Tra i nomi dei dodoci compare anche quello di *Bonifacius de Samaritanis*, insieme, tra gli altri a *Dalphinus Prioris*⁶⁸³, magnate cittadino chiamato a dare garanzia sin dal 1282. Di seguito si conosce che Bonifacio è uno dei tre domini eletti per il quartiere di Portasteri, mentre Delfino è in rappresentanza del quartiere di S. Proculo⁶⁸⁴. Ancora una volta, dei magnati sono chiamati a consigliare e prendere decisioni in materia militare.

Un'altra famiglia è coinvolta attivamente nella vita politica degli ultimi decenni del XIII secolo. Filippo de Lambertini, non inserito nelle liste di sodamento, compare nel 1291 tra i nomi dei sapienti eletti dagli anziani del Popolo per ciascun quartiere per dirimere questioni *super facto militum*. Filippo è eletto dagli anziani per il quartiere di porta Ravignana, così come un altro certo appartenente a un casato magnatizio, Ubaldino de Malavolti.

In realtà sono attestabili molti altri nomi riconducibili ai casati magnatizia noti. Rimane altresì necessario, in assenza di una ricerca precisa sui singoli nomi e personaggi che compaiono nelle numerose liste di composizione di consigli e commissioni, non azzardare ipotesi e giungere a conseguenti conclusioni⁶⁸⁵.

Ultima famiglia che si prenderà in considerazione in questa sede è la famiglia *de Langlano*. La famiglia è inserita in entrambe le liste di sodamento: nel 1282 tramite Ubaldino, mentre nel 1287, in quanto nobili del contado, tramite ancora il medesimo Ubaldino, il figlio Nicola, Deterio figlio di Ugolino insieme a tutti i *maiores de domo illorum de Langlano a xiiii annis tam legitimi quam naturales*. Nella rubrica LXXVII, del

⁶⁸¹ MAGNA, *Gli Ubaldini del Mugello: una signoria feudale nel contado fiorentino*, p. 12-63.

⁶⁸² *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, I, libro V, rubrica CLIII, p. 545.

⁶⁸³ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, I, libro V, rubrica CLIII, p. 545.

⁶⁸⁴ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, I, libro V, rubrica CLIII, p. 550.

⁶⁸⁵ Sarebbe comunque interessante individuare se i nomi che rimandano alle grandi casate aristocratiche bolognesi sono in qualche modo legati da rapporti parentali o se si tratta solo di un'omonimia dovuta al luogo di provenienza. Si può riportare in nota alcuni dei nomi che compaiono inseriti lungo la stesura normativa: *dominus Ventura Martini de Panico*, in qualità di ministeriale della società dei fabbri nell'anno 1287 (*Statuti di Bologna dell'anno 1288*, I, libro V, rubrica LXXVIII, p. 417); *dominus Guido domini Blaxi de Medicina*, in qualità di console della società dei notai, nel 1287 (*Statuti di Bologna dell'anno 1288*, I, libro V, rubrica LXXVIII, p. 393); *Dominus Gullielmus de Medicina*, è annoverato tra gli anziani e i consoli del Popolo di Bologna nel 1284 (*Statuti di Bologna dell'anno 1288*, I, libro V, rubrica LXXVIII, p. 296). Tra i *nomina consiliariorum populi societatum artium, cambii et mercadandie* si trova *dominus Iacobus domini Petriçoli de Medicina*, (*Statuti di Bologna dell'anno 1288*, I, libro V, rubrica LXXII, p. 377-378 e 374). Ancora nell'elenco dei *nomina notariorum predictorum ançianorum et consulum* si ritrova *Iacobinus de Medicina notarius condam domini Ugolini*, (*Statuti di Bologna dell'anno 1288*, I, libro V, rubrica LXXVIII, p. 395). Si ritrova ancora a ricoprire la carica di anziano del quartiere di porta San Pietro (*Statuti di Bologna dell'anno 1288*, I, libro V, rubrica LXXVIII; p. 415) e console dei notai (*Statuti di Bologna dell'anno 1288*, I, libro V, rubrica CX, p. 469).

Presenza magnatizia nella vita politica amministrativa comunale. Oltre il consiglio del Popolo

quarto libro, riguardante la regolamentazione dei pagamenti dei pedaggi⁶⁸⁶, si prescrive che nessuno, forestiero o cittadino, possa esigere *pedagium, viaticum, homagium, traçetum vel malatoltam*⁶⁸⁷. Segue la normale differenziazione della pena in base al ceto di appartenenza del reo: mille lire per un cavaliere o un nobile, cinquecento per ogni altra persona e per ogni *universistas*, la perdita della protezione del comune per un chierico. La norma stabilisce inoltre che colui *non venerit in fortia comunis* sia *considerato tamquam proditor comunis Bononie et populi*, e a memoria perpetua dell'ignominia sia dipinto nel palazzo del comune⁶⁸⁸.

Ciò che può riguardare il discorso incentrato sul rapporto tra ceto magnatizio e comune di Bologna, si desume dal fatto che dal divieto sono esentati Bonifacio *de Langlano*, i fratelli e i figli del defunto Deuticherio, così come tutti coloro che appartengono alla detta casata. Alla casata è, infatti, lecito imporre il pedaggio per i motivi che ora si vedranno. Sono anche definiti i limiti e la somma che è possibile da loro esigere, *salvo et reservato eis omni alio eorum iure, si quod habeat vel soliti sunt habere in maioribus pedagiiis a quibuscumque colligendis, et hoc eis concedit comune Bononie*. Come contropartita del privilegio concesso i *de Langlano* sono tenuti a *prestare et dare comuni Bononie pro se ipsis et aliis de domo sua bonam et ydoneam securitatem de tenendo stratam de Langlano securam qua itur Florentiam*⁶⁸⁹. Compito di fondamentale importanza e, infatti, per tale motivo lautamente ricompensato, visto che il comune di Bologna declina al suo diritto di imporre gabelle e dazi in una determinata e non certo ristretta zona, in favore di una delle famiglie magnatizia che, grazie alla presenza in entrambe le liste di sodamento, si può affermare fosse attiva sia in città sia nel contado. Il comune dunque concede un diritto normalmente avvocato a sé in cambio della sicurezza di una delle vie che collegavano il capoluogo emiliano alla città di Firenze. Questo non è il solo compito che Bologna affida ai *da Langlano*. Il dispositivo normativo dichiara chiaramente ciò che il comune intende con l'espressione "strada sicura": *quod nullum mallefitium seu robariam vel incendium seu violentiam fiant in dicta terra seu pertinentiis a curia Planorii supra usque ad curiam Caprenni, vel in curiis sive villis que habuerint capud dictam stratam*. La strada, cioè, che valica il passo della Futa.

⁶⁸⁶ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, I, libro IV, rubrica LXXVII, p. 233-235.

⁶⁸⁷ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, I, libro IV, rubrica LXXVII, p. 234.

⁶⁸⁸ A tale proposito si veda: MASI, *La pittura infamante nella legislazione e nella vita del comune fiorentino. Secoli XIII-XVI*; ORTALLI, *La pittura infamante nei secoli XIII e XVI*.

⁶⁸⁹ Una decina di anni più tardi il compito è affidato al Capitano della Montagna. Nel 1299 al Capitano venne anche affidato il compito di sorvegliare la strada che da Bologna porta a Firenze. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, V, p. 371, ASF, *Provvisioni*, IX, f. 98.

La sicurezza e il mantenimento stradale furono sancite come materie di pertinenza comunale sin dalla pace di Costanza. Nel 1183, infatti, si può dire fu concluso un processo iniziato tempo addietro e che culminò con il riconoscimento della competenza dei comuni su strade e ponti. “La riscoperta del bene «giuridico» strada”⁶⁹⁰, oltre a motivazione di natura giuridica, nasce da necessità concrete derivanti dal movimento di merci e persone e, dunque, dal commercio. Il compito affidato, o meglio, le funzioni delegate alla famiglia non riguardano solo il mantenimento dell’ordine, ma si spinge fino alla consequenziale amministrazione della giustizia in quel determinato territorio. Essi hanno il compito di “correggere”, di emendare i crimini quali furti, rapine e ogni violenza in generale che venga commessa lungo la via. *Et quia teneatur emendare robarias illis quibus facte essent in predictis locis et contratis vel altera ipsarum secundum extimationem facta per dictos derobatos bona fide. [...] ad quam (robariam) emendationem faciendam non teneantur si rapresentaverint malefactores domino potestati et comuni .Bononie qui predicta mallefitia commiterent [...]*⁶⁹¹.

Non ritengo la situazione presenti dubbi riguardo il fatto che una funzione primaria venga affidata dal comune a un casato di estrazione magnatizio-nobiliare⁶⁹². Una funzione che coinvolge l’amministrazione stessa della giustizia, seppur dietro la prestazione di una garanzia, della nota *ydonea securitas* che non inficia in nulla l’importanza del ruolo affidato ai *de Langlano*, visto l’estensione della prassi del sodamento pressoché a ogni aspetto della vita sociale e politica comunale. A propositi della garanzia è utile portare un esempio. La *bona et ydonea securitas* era reciprocamente richiesta anche dai comuni di Bologna e di Pistoia⁶⁹³ nel momento in cui si impegnarono

⁶⁹⁰ SZABÓ, *Comuni e politica stradale in Toscana e in Italia nel Medioevo*, p. 116

⁶⁹¹ *Statuti di Bologna dell’anno 1288*, I, libro IV, rubrica LXXVII, p. 235.

⁶⁹² Data la definizione che si trova negli *Statuti del Popolo di Bologna del secolo XIII*, a cura di A. Gaudenzi, p. 34-35 e 146-147, così come negli *Statuti di Bologna dell’anno 1288*, a cura di G. Fasoli, P. Sella, I, libro V, p. 310-311 e 510-511.

⁶⁹³ ASBo, *Memoriale del 1298 di Matteo di Benvenuto da Rognatico*, c. 48^v. [...] *Item convenit dictus syndicus comunis Pistorii, recipiens nomine dicti comunis Pistorii, accipere ponamet ideneam securitatem ab omnibus terris, comitatibus et universitatibus comunis Bononie, que sunt on confinibus vel circha confinia districtus seu diocesis comunis Pistorii, et spetialiter ab universitate sive comune Montis Acuti de Alpibus Capugnani, Succide, Garnajuni, Casi, Moschache, Stagni, Bargi et Sumani et nichilominus ab aliis comitatibus que sunt circha confinia predicta de non recipiendo vel receptando aliquem banitum vel condempnatus comunis Pistorii, qui sit civis vel districtualis civitatis comunis Pistorii de aliquo infrascriptorum malleficiorum; scilicet pro asasinatu, falsamento, prodizione, incendio, robaria vel furto: et quod dicte terre vel universitates seu aliqui homines dictarum terrarum vel communitatum non offedent in persona vel avere nec offendi facient aliquem in districtu vel diocesi comunis Pistorii[...] et ex converso predictus syndicus Pistorii, nomine dicti comunis, pacto convenit ipsi sindaco comunis Bononie, recipienti vice et nomine comunis Bononie, quod ipsun comune Pistorii accipiet bonas et ydoneas securitates ab omnibus terris, comitatibus et universitatibus comunis Pistorii que sunt in confinibus vel circha confinia districtus sive diocesis comunis Bononie et spetialiter ab universitatibus Sambuce, cum cura que pertinet*

Presenza magnatizia nella vita politica amministrativa comunale. Oltre il consiglio del Popolo

a mantenere la via del Reno praticabile e, cosa più importante ai fini del nostro discorso, sicura da furti e rapine, impegnandosi a ricercare, punire e bandire i malfattori dalla propria città e a distruggere i loro beni⁶⁹⁴.

Si può preliminarmente notare che Bologna si appoggia a magnati, seppur per ora sia individuata la sola famiglia dei *da Langlano*, per esplicitare funzioni che il comune esercita sia a livello di politica cittadina che intercittadina.

Quanto descritto ora richiama quanto avvenne in un altro comune dell'Italia centro-settentrionale e che, a mio avviso, per lungo tempo è stato frainteso dalla storiografia come espressione di una legislazione "antimagnatizia". Faccio riferimento al già citato caso padovano e alla lista di magnati padovani rinvenibile negli Statuti del comune di Padova dell'anno 1278⁶⁹⁵. La norma, in realtà anteriore alla redazione degli statuti comunali, attiva un meccanismo ravvicinabile a quanto avvenne in Bologna con la famiglia *de Langlano*. Tramite l'elenco dei nomi dei potenti del contado sono delineate le responsabilità nominative dei singoli sugli ambiti geografici di competenza *ab antiquo* del casato magnatizio⁶⁹⁶. La norma dovette, infatti, essere una disposizione antica che venne rinnovata con maggiore precisione e più dettagliatamente. La storiografia per lungo tempo, e talora anche in tempi recenti, ha continuato a individuare in essa una lista degli oppositori "magnatizi" colpiti dai provvedimenti normativi "di Popolo". Il testo, almeno i passi maggiormente esplicativi di esso, possono illustrare meglio la somiglianza della pratica bolognese con quella padovana.

Statuimus et ordinamus quod infrascripti nobiles et magnati utriusque sexus quilibet scilicet in villis infrascriptis et earum districtibus sibi subditis, ut inferius designantur, communia et nomina villarum teneantur et debeantur omnes et singulos homicidas et forbannitos pro homicido probato et pro comuni Padue condempnatos ad mortem pro aliquo crimine forbannito pro libris quinquaginta vel ab inde superius si ipsi forbanniti vel aliquis eorum extiterint vel habitaverint seu conservaverint in aliqua infrascriptarum villarum vel eius territorio palam vel occulte, capere et ad potestatem et commune Padue conducere vivos seu in ipsa ora et loco capiendis occisos ab eos. ⁶⁹⁷.

ipsi terre, Turri, Trepì, Fossati, Sancti Mame, Pitecii, Pupilli, Cavinane, Sancti Marçelli et Anguci [...].

⁶⁹⁴ ZAGNONI, *Il medioevo nella montagna tosco-bolognese*, 83-91.

⁶⁹⁵ Edite da HYDE, *Padua in the Age of Dante*, p. 312-314; *Statuti del Comune di Padova*, n. 727, p. 243.

⁶⁹⁶ COLLODO, *Magnati e clientela partigiana*, p. 110.

⁶⁹⁷ HYDE, *Padua in the Age of Dante*, p. 312.

Si comprende che il comune di Padova affida ai magnati e nobili del contado il compito di condurre in forza al comune i criminali sfuggiti dalla città e rifugiatisi nel contado. Ogni magnate, che di seguito è nominalmente indicato, come anticipato sopra, di fianco ai territori di competenza, ha il dovere di amministrare la giustizia criminale nei propri territori in nome del comune di Padova.

Altro elemento che per lungo tempo ha avvalorato l'ipotesi che il documento fosse una lista di coloro che furono colpiti dai provvedimenti antimagnatizi era la finale chiosa in cui si stabiliva la commisurazione della pena per chi contravvenisse agli statuti dando asilo ai banditi nella propria casa, nel territorio, in maniera occulta o palese. *Item si quis tenuerit in aliqua villa paduani districtus palam vel occulte in domo vel alibi aliquem de predicti forbannitis condemnatis in libris quinquaginta vel supra, si fuerit aliquis vel aliqua de predictis nobilibus superius specificatis, condemnetur communi in libris quingentis, et si fuerit aliqua persona non specificata superius, condemnetur in libris ducentis pro quolibet forbannito e qualibet vice [...]*⁶⁹⁸. L'aumento della pena, da duecento lire per una persona non specificata a cinquecento lire per un "nobile", rientra in quel sistema di commisurazione di cui si è ampiamente parlato nelle pagine precedenti.

Le antecedenti liste padovane⁶⁹⁹ non modificano l'interpretazione che qui si è data, essendo esse l'esito di speciali patti di solidarietà tra comune e forze magnatizie. Per la loro stessa natura vennero iscritte nel corpo statutario comunale⁷⁰⁰ senza prestare attenzione all'ordine cronologico.

Si è ritenuto utile ampliare il quadro dall'ambiente bolognese a quello padovano per mostrare come dispositivi simili venissero applicati da comuni diversi. Non essendo ora possibile ampliare ulteriormente la ricerca ad altre città comunali, si può preliminarmente affermare che l'utilizzo della forza magnatizia al servizio del comune e, nello specifico caso, della giustizia comunale, è in grado perlomeno di porre in dubbio teorie secondo le quali la legislazione antimagnatizia sarebbe l'espressione pragmatica dell'avanzamento della città sul contado propugnato dalle forze popolari in essa radicate,

⁶⁹⁸ HYDE, *Padua in the Age of Dante*, p. 314.

⁶⁹⁹ *Statuti del comune di Padova*, n. 636, p. 206 e n. 645, p. 213. Si presentano qui gli elenchi aggiunti in coda ad disposizioni del 1216 e del 1225. La lista più antica è stata datata intorno al 1235 e il 1240 (BORTOLAMI, *Fra «alte domus» e «populares homines»*, p. 44, nota 178); il secondo elenco, databile tra il 1256 e il 1266 (HYDE, *Padua in the Age of Dante*, p. 63) cioè nel periodo successivo l'allontanamento del Da Romano, risulta essere una convenzione tra le forze impegnate nella rifondazione del reggimento *ad commune*.

⁷⁰⁰ COLLODO, *Magnati e clientele partigiana*, p. 110-111. La lista più antica risulterebbe un elenco di coloro che aderirono all'accordo di solidarietà civica in funzione antiezzeliniana e, infatti, dei sedici magnati a cui in quell'anno di rivolgimenti politici fu affidata la città, nove sono presenti nel codice.

Presenza magnatizia nella vita politica amministrativa comunale. Oltre il consiglio del Popolo

se poi è possibile vedere come il gruppo dirigente urbano si appoggiasse alle antiche forze signorili del contado per controllare il proprio territorio. La giustizia e la giurisdizione, seppure sopra limitati territorio, non potrebbe essere affidata a coloro, i magnati, che si vorrebbero cancellare dalla vita politica comunale.

Solo poche considerazioni di massima. È evidente che i parametri per la gestione delle cariche non saranno più l'appartenenza cetuale di natura giuridica, perché ciò andrebbe a scompensare l'equilibrio basato sulla compartecipazione, escludendo ampie e dinamiche fasce della popolazione cittadina dalla gestione della *res publica*. Un nuovo parametro si rende necessario: sarà quello censitario. Negli statuti comunali si vede come chi ha un patrimonio superiore od inferiore ad un determinato ammontare stabilito non può partecipare alle cariche. Chi ha un patrimonio irrisorio non è cittadino, chi è in possesso di un patrimonio maggiore a quello stabilito, si trova in una posizione di superiorità rispetto alla normale suddivisione degli uffici e degli incarichi nella gestione dell'apparato amministrativo. Così si rivisiterà l'esclusione dei Grandi dalle cariche e dagli uffici comunali. Non esclusione, bensì organizzazione e ripartizione dei compiti e delle specifiche competenze. La partecipazione ai consigli difficilmente poteva interessare soggetti che ragionavano su altri livelli, che consideravano sé stessi superiori per nascita ad ogni artefice e popolare con cui avrebbero dovuto continuamente mediare e discutere.

La città costringe a porsi di fronte a nuovo parametro che in una società de-urbanizzata non si poneva: mi riferisco alla cittadinanza. E' cittadino chi ha una casa in città e contribuisce alla difesa e alla gestione della cosa pubblica. La cittadinanza diventa così un parametro contenitore obbligatorio su cui, ed entro cui, riorganizzarsi in base a principi giuridici e a concetti culturali insiti nella mentalità ed ovviamente, in base alle necessità organizzative connesse con la politica e la gestione del Comune.

Capitolo III

Famiglie	1282 Nobili e magnati della città e del contado	1287 Nobili e magnati del contado
	Ugholinus filius naturalis archibresiteri Guidonis Iacobus eius frater	Ugholinus } Iacobus } fratres
de BAÇALERIIS	Baçalerius q. Nicholai Nicholaus Baçalerii Rambertus Baçalerii Rambertus frater Nicholai	
de BADALO	Bertholomeus Paltronus Bartholomei Mathiolus Bartholomei Maghinardus Bartholomei	Bertholomeus Apollonius Bartholomei Mathiolus Bartholomei Maghinardus Bartholomei
de BARUFALDIS	Guido Berufladus Tomaxius Faldus q. Barufaldini	Guido Tomaxius Maxarellus
de BOCHADEFERRIS	Bochadeferro } fratres Iordanus }	Manellus } Bochadeferro } fratres Iordanus }
de CAÇANEMICIS	Monte Guidonis Paltene } Guillelmus (Piliçonus) } Iacobi Frater legiptimi quam } naturales }	
de ÇAGNI	Guido } q. Bertholomei Guidonis } Iacobinus }	
de CASI	Marmoenita Lanfranchi Guido	Manareta
de CUÇANO		Guido
de DOTIIS	Doctinus } Arduini Bertholomeus }	

de GALUTIIS	Antoniolus Bonifacius Gullielmus Guidoclerii Pelegrinus Guidoclerii Gerardutius Comacii Blanchus	
de GHISELERIIS	Amadixius q. Guidonis Gilglus Amadixii	
de GRAIDANIS	Petrus } Çacharie Fucius }	
de HOSELITIS	Lippus	
de LABANTO	Pelevale } Guidonis Sovranus/Fontanus }	Pelevale } Guidonis Sovranus/Fontanus }
de LAMBERTINIS	Gatius q. Ugolini Caprici Chalorius Guillelmi Mandolinus Riçardi Symo	
de LAMOLA		Ugolinus comes
de LANGLANO	Ubaldinus	Ubaldinus Deterius Ugolini Nicholaus Ubaldini Omnes maiores de domo illorum de L. a xiiii annis tam legiitimi quam naturales
		Mostarda comites Maghinardi
de MALAVOLTIS	Ticimanninus } Catelanus } Albertucii Guiducius } Iacobucius }	
de MEDICINA	Rambertus } Guidonis Ieremias } Ugo q. Guidonis	

Capitolo III

de MONÇONI	Lambertucius } Guiducius } Bracius } Albertus }	fratres	Lambertucius } Guiducius } Bracius } Albertus }	†
de MONÇORZI	Synibaldus Napoleonus		Synibaldus Napoleonus Berofaldus Ribaldus	
de MONSEVERO			Laçarus Filii Laçari	
de MONTAXIGO	Bitinus Rambaldus Guido Ugolinus Andree Alexander Iacobus Albertus Iacobi Fontanus Guidonis		Bitinus Rambaldus/Rodoaldus Guido Albertus qui dicitur Guidutius	
de MONTE AGUTO ARGAÇE	Coradinus } Ghidinus }	fratres	Coradinus } Ghidinus /Guidutius }	fratres
de MONTEVELLIO/MONTEBELLIO	filii d. Çacharie Guido de Aybo		filii d. Çacharie	
de MOSCHACA			Amadore Nicholai	
de PANICO	Burniolus Maghinardi Mostarda Comitit			
de PIÇOLIS	Albericus q. Simonis Petruccius q. Alberti Simonis			
de PRIMADICIIS	Lança q. Barufladini			
de PRINDIPARTIBUS	Patucius Guidotini			
de PRIORE	Dalphinus Nicholai			

de RAFEIO	Laçarus cum filiis	
de RIOSTI	Mixinus } Bitucius } q. Bonifacii	
de ROCHA	Ubertus	Ubertus
de ROCHETA	Amador Nicholai	
de ROMANCIIS	Guidestus Rolandini	
de SAMARITANIS	Bonifacius Lambertini	
de SCAPIS	Nicholaus cappelle Sancti Petri	
de SCOVETO	Bonaccursius } Franciscus } fratres Rustichus }	Bonaccursius } Franciscus } fratres Rustichus } Albertus frater Gerardi Fili Rustichini
de TIGNANO	Comacius } Ugolinus } q. Bonifacii	Comacius } Ugolinus } q. Bonifacii
de VADO	Syimon q. Alberti Trepaldus [Deutaie q. Martinelli] ?	Syimon q. Alberti
de VIGANA	Ugolinus	Ugolinus

Capitolo quarto

-Milano

Introducendo la parte che in questa sede è dedicata al comune di Milano, non si può che ricordare, e non meno condividere, le premesse poste da Paolo Grillo nell'introduzione al suo *Milano in età comunale*⁷⁰¹.

Il comune di Milano fu studiato a lungo dagli storici con una visuale *ex post*, viziata dalla prospettiva imposta dai successivi avvenimenti storici che portarono all'instaurazione della signoria viscontea già dal XIV secolo. Nei decenni a noi più vicini si andò formando quasi un modello che andò sempre più identificandosi con il capoluogo lombardo stesso. Il "caso milanese" divenne modello di quel genere di comune nato con l'apporto principale della componente aristocratica legata da rapporti vassallatici al vescovo della città. Accostandosi alla storia comunale milanese partendo da questa *forma mentis* fu nascosta inevitabilmente l'evoluzione politica della città lombarda. In tempi più recenti, in linea con una visione evolutasi nel tempo, è stato affermato che le due *pars*, aristocrazia e popolo, non erano semplicemente due entità in lotta per il potere. *Pars populi* e *pars nobilium* recentemente sono stati considerati come due "partiti politici" distinti per diverse radici sociali⁷⁰², per differenti strategie attuate e non meno per diverse visioni teoriche riguardo alla gestione del potere e, in particolar modo, sulle competenze delle magistrature comunali. La *pars populi* avrebbe così propugnato un rafforzamento nelle competenze delle magistrature mentre la *pars nobilium* non avrebbe voluto sottostare a un disciplinamento imposto dall'evoluzione istituzionale⁷⁰³. Efficace mezzo d'indagine è stato il perseguimento della via della storia sociale. Tramite lo studio e l'interesse rivolto verso la composizione e gli ambiti di interesse familiare e le sfere di

⁷⁰¹ GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 3-35.

⁷⁰² GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 18.

⁷⁰³ SCHIERA, *Disciplina, disciplinamento*, p. 324; GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 18

influenza degli esponenti dei due ceti è stato possibile illuminare il nesso tra la costituzione politica e il sistema sociale⁷⁰⁴.

In questa sede credo risulterà evidente l'impossibilità di addentrarsi in una ricerca orientata in tal senso. Ciò che si vuole individuare, ovviamente in maniera complementare rispetto alle ricerche che in tale ambito si muovono, è il nesso tra la costituzione politica e la teoria e il sistema del diritto. La questione, a mio avviso, risiede nella possibilità o meno di considerare il diritto come una delle componenti in grado di influenzare l'organizzazione politica o se non fosse l'organizzazione politica il cemento e i mattoni necessari per la costruzione dell'edificio giuridico. Un quesito di tale portata non può che partire da una riflessione generica sul ruolo del diritto nella società e in maniera meno generica nella società medievale. *Il diritto è un prodotto nel quale lo spirito di un'età di riflette per intero*⁷⁰⁵. Credo che, senza dubbio con le dovute cautele e riflessioni, un'affermazione di tale portata non possa e non debba essere ritenuta esterna ed estranea alla produzione normativa comunale e ai principi teorici del diritto che presiedero, in particolar modo, a certa produzione diretta alla regolamentazione del rapporto cetuale.

Per lungo tempo il diritto non venne sostenuto da un potere politico né dalla corrispondenza delle condizioni sociali, eppure rimase capace di ispirare nel lungo periodo scienza giuridica e legislazione. Ciò fu reso possibile dall'apporto che il pensiero giuridico del XII secolo diede all'interpretazione, e dunque al rinnovamento, delle norme politiche contenute nel *Corpus* giustiniano⁷⁰⁶. Considerazioni che possono essere utili nel cercare di identificare i momenti di tale influsso sulla regolamentazione giuridica, per quanto sarà possibile, dei rapporti tra le *pars populi* e *pars nobilium*.

Un fattore fondamentale contraddistinguerà le riflessioni sul caso milanese. Per quanto riguarda le città di Firenze e di Bologna si è potuta, infatti, rispettare una certa forma speculare nella struttura della ricerca e dell'analisi, essendo la cosiddetta legislazione "antimagnatizia" il nucleo fondamentale della riflessione. Per ovvi motivi non si potrà rispettare il medesimo percorso in questa parte dedicata a Milano. Non si può, infatti, constatare il limite intrinseco di una ricerca sulla giustizia criminale milanese in età comunale a causa dell'esiguità delle fonti superstiti. La scarsità delle fonti

⁷⁰⁴ TABACCO, *Regimi politici*, p. 32; GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 21.

⁷⁰⁵ PARADISI, *Studi sul medioevo giuridico*, p. 1156-1158.

⁷⁰⁶ PARADISI, *Studi sul medioevo giuridico. Il pensiero politico dei giuristi medievali*, p. XX-XX

non permette, inoltre, di ricostruire neppure eventuali conseguenze giuridiche che potrebbero aver avuto origine dai conflitti che ebbero luogo in città, nei quali, com'è noto, si intrecciarono politiche e interessi legati all'alto clero, al papato, all'impero, alla milizia e al popolo.

La mancata conservazione fu dovuta probabilmente anche al disinteresse dei soggetti coinvolti di mantenere una traccia scritta delle vicende giuridiche che li coinvolsero. A tutto ciò deve essere aggiunta la consuetudine, di cui si legge la chiara espressione nel *Liber Consuetudinum*, secondo cui le sentenze criminali non dovevano mai essere messe per iscritto⁷⁰⁷.

Dinamiche sociali, giustizia, equilibri politici che rimangono relativamente ignoti se confrontati con la mole di fonti a disposizione per altri comuni italiani. Per comprendere e tentare di dare una risposta bisognerebbe avere un quadro più articolato e preciso del ceto dirigente comunale milanese⁷⁰⁸. Non essendo praticabile la via della storia istituzionale e politica a causa della documentazione disponibile, risulta necessario allargare la visuale alla storia sociale per comprendere, almeno da questa visuale, le evoluzioni interne dei ceti cittadini milanesi. Nell'interesse dell'equilibrio della presente ricerca si limiterà, per necessità contingente, l'indagine all'analisi della superstite documentazione legislativa o di natura giuridica per tentare di individuare le dinamiche dell'amministrazione della giustizia del comune nei confronti dei diversi ceti che compongono la cittadinanza, nel tentativo di individuare elementi comuni o, eventualmente, discordanti a quanto individuato per i casi bolognese e fiorentino.

⁷⁰⁷ *Liber Consuetudinum Mediolani*, p. 67. Cap. III, § 4. *Sed si ex illo maleficio, de quo accusatur, poena sanguinis per aliquam legem irrogari postulat, sub fida custodia tamdiu detinetur, donec, consulis arbitrio, idoneam satisfactionem praesterit. Post haec causam per se vel per idoneum procuratorem secundum nostram consuetudinem exercet tam reus quam accusator: et omnia quae in civilibus causis dicta sunt observantur, nisi quod criminis causarum sententiae in scriptis non feruntur. Nec illae causae per alium quam per potestatem, si affuerit, vel per consules reipublicae plerumque deciduntur, licet consules iustitiae ex ordine illam potestatem habeant.*

⁷⁰⁸ GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 19; VARANINI, *Per un contributo alla storia della classe dirigente nel Duecento: un documento del giugno del 1230*, p. 192.

-Le dinamiche del rapporto tra i ceti e la struttura istituzionale di governo

Mostrati i limiti di una ricerca che si vorrebbe muovere principalmente nel campo delle fonti legislative, ritengo sia opportuno soffermarsi brevemente anche sulla storia politica della città, analizzando di pari passo con lo svolgersi degli eventi anche le strutture sociali e istituzionali inevitabilmente coinvolte nelle vicende della Milano comunale.

La storia del comune di Milano fu contrassegnata da una struttura istituzionale ben delineata, in modo tale che la “lotta per il potere politico non poté mai attuarsi al di fuori di gruppi organizzati e, in qualche maniera, istituzionalmente inquadrati”⁷⁰⁹. Come è stato brillantemente notato, il Comune era quell’autorità, o meglio, quell’ente in cui tutti gli organismi si riconoscevano come parte accettandone di conseguenza l’autorità⁷¹⁰. Oltre, conseguenza ovvia, essere arbitro e contenitore di diversi organismi e strutture associative, il Comune era al contempo il luogo d’incontro dei diversi diritti e consuetudini di cui questi raggruppamenti eterogenei erano i portatori e titolari.

Avvenimenti imprescindibili per la comprensione delle dinamiche socio-politiche del contesto comunale milanese sono certamente quelli che contrassegnarono gli anni di fine del XII secolo e della prima metà del XIII secolo.

Le vicissitudini politiche della Milano comunale sono state contrassegnate da continui e, com’è noto, asprissimi conflitti con il potere imperiale. Giunti all’anno 1183, grazie alla promulgazione del privilegio di Costanza, i conflitti esterni cessarono per lasciare spazio a quelli interni, quasi che l’assenza di un *metus hostilis* lasciarono spazio per lo sfogo di tensioni prima sopite.

⁷⁰⁹ GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 22-23.

⁷¹⁰ ARTIFONI, *Tensioni sociali*, p. 470-471; GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 453; NICOLINI, *Il periodo consolare e podestarile*, p. 32

Lungo l'arco di tutto il decennio successivo alla pace di Costanza⁷¹¹ si assiste a movimenti di decadenza e di ascesa di diverse famiglie appartenenti al ceto dei valvassori e di discendenza popolare⁷¹². La forte mobilità e il fermento sociale e istituzionale che caratterizzarono la storia milanese dei decenni successivi il 1183 videro la nascita di *societas* di matrice popolare quali la Motta e la Credenza di Sant'Ambrogio che vide la luce nel 1198⁷¹³. La Credenza, secondo la cronachistica⁷¹⁴, sarebbe nata in un clima di violenza e in particolare da un omicidio i cui protagonisti non appaiono però riconducibili a lotte di natura "politica" legate al contrasto tra popolo e cavalieri⁷¹⁵. Il popolo che gravitava attorno alla Credenza era composta da artigiani, prestatori, notai e varie stirpi popolari, in altre parole, era composta da quei *plebeii* di cui parla Oberto de Orto. Insieme alla Credenza di Sant'Ambrogio anche la Motta si presentava come un'organizzazione di inquadramento del popolo milanese⁷¹⁶. Si presume che in essa rientrassero anche famiglie della vassallità vescovile minore e dei mercanti, senza per questo poter spostare il baricentro delle sue possibilità di intervento dal raggio d'azione delle organizzazioni di popolo⁷¹⁷. Quest'ultima, più antica della Credenza ma di cui non si conosce l'anno di fondazione, riuniva le famiglie che avevano avuto accesso alle cariche consolari⁷¹⁸. Come mostrano molti documenti e atti milanesi, Motta e Credenza agirono concordemente mostrandosi sotto l'unica denominazione di Popolo nel momento in cui fu necessaria l'azione combinata delle diverse componenti della società milanese⁷¹⁹. Quella che naturalmente viene intesa come la controparte del Popolo, la nobiltà, nel milanese, così come nell'Italia padana⁷²⁰ più che in altre aree della Penisola, possiede dei connotati identificativi giuridicamente chiari.

⁷¹¹ BORDONE, *La Lombardia nell'età di Federico I*, p. 374-383.

⁷¹² GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 247-276; 277-401.

⁷¹³ *Annales Mediolanenses minores*, p. 397

⁷¹⁴ *Memoriae Mediolanenses*, p. 400

⁷¹⁵ Alberto Paganus, la vittima, apparteneva probabilmente a una delle famiglie che ricoprirono il consolato nel XII secolo, mentre su Rudello *de Rudelo*, l'assassino, non si alcuna informazione a disposizione. COMBA, *I Cistercensi tra città e campagna*, p. 453; CHIAPPA MAURI, *Paesaggi rurali*, p. 121, GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 646.

⁷¹⁶ Secondo Galvano Fiamma la Credenza raccoglieva in sé i membri del popolo che esercitavano i lavori manuali. GALVANEI DE LA FLAMA *Manipulus Florum*, coll. 600.

⁷¹⁷ VALLERANI, *L'affermazione del sistema podestarile e le trasformazioni degli assetti istituzionali*, p. 395.

⁷¹⁸ KOENIG, *Il «popolo» dell'Italia del Nord*, p. 95; MENANT, *La transformation des institutions*, p. 120.

⁷¹⁹ Si considerino ad esempio: *Atti del Comune di Milano*, I, n° 148; *Atti del Comune di Milano*, II, n° 209, n° 367.

⁷²⁰ KELLER, *Signori e vassalli*, p. 269-310.

La *societas nobilium* milanese non ebbe, così come la Motta, una data precisa di costituzione. Si connette generalmente l'origine a quella *societas Galiardis*⁷²¹ di cui si ha notizia dal 1201. Nel 1204 questa *societas*, che almeno apparentemente si mostra come la struttura armata dell'aristocrazia⁷²², lasciò la città per rientrare quando *fecit populo Mediolani guerram*⁷²³.

Queste, a grandi linee, sono le forme organizzate delle forze in azione nella fase comunale milanese di XII e XIII secolo.

In linea con l'impianto generale della storiografia comunale il rapporto tra le due forze fu individuato nelle dinamiche dello scontro. L'obiettivo del popolo sarebbe stato l'eliminazione dei privilegi della componente nobiliare⁷²⁴ della società e di sottoporla, al medesimo tempo, sotto il controllo e l'influenza del popolare⁷²⁵. Principale oggetto di attrito si considera la forma politica prediletta dalle due rappresentanze cetuali. Il popolo avrebbe tentato l'instaurazione stabile del regime podestarile mentre la nobiltà avrebbe favorito la permanenza di una forma di regime di stampo consolare. In verità l'opzione del consolato avrebbe trovato, benché si possa solo ipotizzare, anche i favori di alcune famiglie facenti parte della Motta⁷²⁶. Da questi, o da altri motivi più complessi e oscuri derivò l'altalenante oscillazione da una forma di reggimento comunale all'altra, passando anche tramite forme ibride tra le due, che contrassegnò i primi anni del XIII secolo⁷²⁷.

La prima metà del XIII secolo fu contrassegnata da una lunga serie di scontri. Nel 1203 è segnalata una discordia *inter Credentia et Galiardos*⁷²⁸ ancora a causa del reggimento comunale. Le tensioni, infatti, sopite a causa del contrasto esterno con la città di Pavia resero necessaria la concordia interna alla cittadinanza. Il problema venne risolto con una podesteria collettiva di cinque elementi⁷²⁹, tra i quali la componente nobiliare risulta preponderante⁷³⁰. Negli anni successivi seguirono ulteriori difficoltà attestate dalle

⁷²¹ *Annales Mediolanenses minores*, p. 397-398.

⁷²² GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 472.

⁷²³ *Annales Mediolanenses minores*, p. 398.

⁷²⁴ Nobiltà, nobile e nobiliare sono utilizzati nell'accezione che se ne dà nello statuto dell'arcivescovo Ottone Visconti: è nobile chi è *de nobili progenie procreatus, videlicet capitaneus vel vavassor*, in CATTANEO, *Gli statuti del venerando Capitolo della Cattedrale di Milano*, p. 111.

⁷²⁵ GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 647.

⁷²⁶ Famiglie che prediligevano il regime dei consoli *et eis favebant totis viribus*. Così si legge in GALVANEI DE LA FLAMA, *Cronica Mediolani, sive Manipulus florum* coll. 660.

⁷²⁷ GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 647. I dati pervengono chiaramente dalla cronachistica. Molte informazioni, in particolar modo, dalla cronaca, seppure tarda di Glavaneus de la Flama

⁷²⁸ *Annales Mediolanenses minores*, p. 398.

⁷²⁹ *Annales Mediolanenses minores*, p. 398.

⁷³⁰ Sarebbero, infatti, tre nobili cittadini, un nobile con tendenze filo-popolari, e un popolare. GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 649.

annotazioni di scontri e disordini urbani. In questo contesto fu chiamato a ricoprire la carica di podestà Guglielmo da Pusterla, un esponente di stirpe capitaneale, considerato come un nobile di posizioni filo-popolari a causa di certi provvedimenti adottati in alcune delle sue numerose podesterie. Parlare, comunque, di vittoria del popolo proprio per la scelta del da Pusterla come podestà⁷³¹ non trova fondamento se si tiene presente che la podesteria stessa venne condivisa dal da Pusterla con Oldebrando de Canavesi, lo stesso che guidò la *societas Galiardorum*⁷³² quando questa nel 1205 uscì dalla città⁷³³. Ancora Oldebrando, inoltre, nel 1215 ricoprì la carica di console di giustizia⁷³⁴.

Gli scontri proseguirono negli anni e sempre si ricomposero con patti tra le due parti in lite. Così accadde nel 1205, quando è annotato che *pactum fecerunt milites cum populo Mediolanenses*⁷³⁵. Si viene a conoscenza di nuovi scontri tramite la pacificazione cui provvide l'imperatore Ottone IV. Questi ultimi scontri sono stati collegati con le misure adottate dal podestà Guglielmo da Lando⁷³⁶. In tali provvedimenti è stato ravvisato un atteggiamento e una programmaticità di matrice popolare⁷³⁷ per il vigore che tali decisioni conferiscono all'istituzione comunale. Il collegamento tra finalità di Popolo e i provvedimenti non appare in realtà così diretta e immediata poiché non appare sostenuta da fonti sufficienti e dirette. La pacificazione, comunque, portò conseguenze stabili e durature nella storia istituzionale del Comune. Nel 1212 venne, infatti, sancita la suddivisione delle cariche tra le due *partes*⁷³⁸. Questa risoluzione rimarrà una costante nella storia istituzionale della Milano comunale. Al di là di interessi discordanti, al di là di ipotetiche diverse visioni della gestione del potere e dell'istituzione omnicomprensiva che è il Comune, le due componenti della società si ritroveranno sempre a mediare all'interno del campo previsto dalle istituzioni riconosciute dalla collettività della cittadinanza. Questa è la principale peculiarità del Comune milanese rispetto ai casi analizzati in questa ricerca, e come è noto, caratteristica che differenzia Milano da gran parte dei Comuni dell'Italia centro settentrionale nel XIII secolo. La bipartizione delle

⁷³¹ GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 648-649.

⁷³² Società che Galvano Fiamma definisce come *quaedam congeries Nobilium juvenum, quae facta in odium Credentiae*. In *Chronica Mediolani, seu Manipulus Florum*, coll 657.

⁷³³ *Memoriae Mediolanenses*, p. 410.

⁷³⁴ MANARESI, *Atti del Comune di Milano*, CCCXCVII, p. 531.

⁷³⁵ *Annales Mediolanenses breves*, p. 391.

⁷³⁶ Si prenda in considerazione il volgarizzamento del Corio. Si confronti con MANARESI, *Atti del comune di Milano*, CCCLII, p. 470-471.

⁷³⁷ GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 651.

⁷³⁸ *Annales Mediolanenses breves*, p. 391. *Die Lunae sexto Februarii dominis Otho Dei gratia Romanorum imperator fecit pactum de discordia, quae erat inter populum et nobiles civitatis Mediolani; dedit medietatem populo et medietatem nobilibus de honoribus*.

cariche e dei consigli è, in realtà, ravvisabile anche in altre realtà e alcuni esempi sono anche stati messi in luce nelle pagine che hanno preceduto⁷³⁹. Quello che è assente, tuttavia, è proprio la codificazione esplicita del principio di bipartizione cetuale dell'onere politico.

La risoluzione dettata dall'imperatore Ottone IV permise, inoltre, quel processo di consolidamento delle istituzioni comunali che poteva essere favorito solo dalla stabilità politica conseguente il provvedimento imperiale. Al contempo tali provvedimenti garantirono alla componente nobiliare le garanzie sufficienti per accettare l'instaurazione definitiva del nuovo regime podestarile⁷⁴⁰. A questo punto la pace promossa dal podestà Uberto de Vialta sancì la stabile bipartizione di cariche e uffici⁷⁴¹. L'importanza del provvedimento è nota e le conseguenze sulla vita istituzionale del Comune sono evidenti al primo sguardo. I consigli comunali e ogni consolato, infatti, dovettero dal 1214 in poi rispettare la bipartizione della società politicamente rilevante e attiva.

Altri provvedimenti di rimarchevole interesse e importanza per la storia milanese di XIII secolo sono gli ordinamenti di Brunasio Porca e di Giacomo Malacorreggia, indicativamente risalenti agli anni dalla stesura del *Liber Consuetudinum Mediolani*.

Proprio nella prima metà del XIII secolo il Comune rafforzò le sue strutture istituzionali. La struttura istituzionale del Comune in tal senso inglobò, o meglio, utilizzò le subalterne "strutture" con cui il Popolo andava sempre più capillarmente organizzandosi. Ciò si rese necessario per gestire la crescita del ruolo stesso del Comune nel panorama politico regionale, così come per gestire un territorio e delle funzioni che aumentavano di pari passo con la crescita della popolazione e dell'economia. In poche parole, di pari passo con quel progressivo processo di "statualizzazione"⁷⁴², nel senso in un processo di consolidamento istituzionale dell'ente Comune nell'ambito della gestione delle competenze sul territorio urbano e sul distretto.

Ogni dinamica sociale inerente alla struttura di governo deve essere inserita nel quadro inerente quest'evoluzione.

Ai decenni successivi, agli anni 1217-1225 risalirebbe il primo periodo di egemonia popolare⁷⁴³. Sono attestati nelle fonti scontri e dissidi di carattere socio-cetuale in

⁷³⁹ Si vedano i capitoli II e III.

⁷⁴⁰ GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 651.

⁷⁴¹ MARANESI, *Atti del comune di Milano*, CCCLXXXIII, p. 505, 506.

⁷⁴² GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 454.

⁷⁴³ GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 652-657.

tutta l'area lombarda⁷⁴⁴. Movimenti che non risparmiarono, a quanto pare, neppure la città ambrosiana⁷⁴⁵. Città e contado furono coinvolti nell'intreccio degli interessi contrastanti di gruppi consortili e di equilibri di potere tra domini signorili e comunità rurali. La conseguente risoluzione si ottenne solo nel giugno del 1225⁷⁴⁶. Questa fase conflittuale fu, con ogni probabilità, più acuta e violenta delle precedenti anche per il sovrapporsi di questioni e problemi irrisolti nel corso dello svolgersi di questo periodo e nella fase precedente. Nel 1218, per menzionare alcuni dei punti principali, furono emanati alcuni provvedimenti fiscali che provocarono malcontento e dissenso. La politica esterna non rimase esclusa dal dibattito acceso del periodo. Nello specifico conteso dovette essere la posizione da assumere nei confronti dell'imperatore e di Onorio III⁷⁴⁷. A tale problematica si conterrebbe l'invito fatto della *pars nobilium* milanese all'imperatore di prendere la corona di ferro. In realtà la opposta posizione del popolo non è ben attestata, se non nel volgarizzamento del Corio, secondo cui la "plebe" si sarebbe opposta. L'ultima fase, la più accesa, risale all'anno 1221, quando un grave problema di pertinenza delle giurisdizioni emerse in tutta la sua gravità. L'arcivescovo di Milano quell'anno scomunicò gli uomini di Monza che si erano posti sotto la protezione e la giurisdizione di Milano. Il podestà milanese, Amizo Sacco, in risposta impose al vescovo di ritirare la scomunica sotto la minaccia del bando dalla città. Nonostante la mediazione del legato pontificio l'arcivescovo fu costretto a lasciare la città seguito da quella parte della nobiltà a lui legata⁷⁴⁸.

Necessità interna di pacificazione o problematiche sempre più stringenti provenienti dalle politiche imperiali spinsero comuni e parti in conflitto a riordinare il dissidio. Il provvedimento emanato sotto il podestà Aveno da Mantova innanzitutto ribadì la validità della pace promossa nel 1214 dal Uberto de Vialta, confermando così la rigida divisione delle cariche e delle assemblee. Prevedeva, inoltre, che le parti si giurassero pace inviolabile e perpetua annullando di conseguenza discordie, ingiurie o malefici perpetrati nel corso degli scontri⁷⁴⁹. Al popolo venne concesso di ricoprire le cariche ecclesiastiche della chiesa ambrosiana nella stesa misura dei capitanei e valvassori, fatta

⁷⁴⁴ Così a Pavia, Piacenza e Monza, Cremona e Bergamo. In VALLERANI, *L'affermazione del sistema podestarile*, p. 393-414.

⁷⁴⁵ Scarsi dati e notizie ci vengono dalle *Notae Sancti Georgici Mediolanenses*, in M. G. H., SS, XVIII, p. 389.

⁷⁴⁶ *Atti del comune di Milano*, II, CXLVIII, p. 213-221.

⁷⁴⁷ VALLERANI, *L'affermazione del sistema podestarile e le trasformazioni degli assetti istituzionali*, p. 397.

⁷⁴⁸ *Notae Sancti Georgici Mediolanenses*, p. 389

⁷⁴⁹ *Atti del comune di Milano*, I, CXLVIII, p. 214.

esclusione della dignità arcivescovile che rimase esclusivo appannaggio della *pars nobilium*. Vennero restituite all'arcivescovo milanese tutte le giurisdizioni che gli erano state sottratte nel periodo degli scontri e, in aggiunta a ciò, vennero rimossi i podestà eletti dal Comune nei borghi. Allo stesso modo vennero rimossi i podestà delle *societates*, quali il podestà del popolo, dei capitani del Seprio, della Martesana e dei mercanti. Altro provvedimento di primaria importanza fu l'estensione della tassazione anche ai *nobiles*, che però, si noti, sarebbero da quel momento stati tassati solo per i beni posseduti in città. I medesimi crediti non sarebbero, inoltre, più stati versati direttamente alla Motta e alla Credenza, che si erano arrogate in precedenza il compito di esazione delle imposte in nome del Comune.

Agli anni 1221-1225, in corrispondenza di un duro periodo di scontri, la *societas capitaneorum et vavassorum* probabilmente fu indotta a darsi una struttura maggiormente unitaria⁷⁵⁰. Si viene a conoscenza della nomina a podestà della *societas* di Guido Landriani⁷⁵¹. Dal 1225 seguì una gestione del vertice della società su forma consolare. Fondamento della società era un'assemblea, probabilmente composta da circa ottanta membri, attestati al 1246⁷⁵². Il consolato indica una gestione composta da undici elementi, provenienti sia dagli ambienti urbani sia rurali⁷⁵³.

Appare evidente il rafforzamento dell'istituzione comunale e podestarile e di conseguenza, il ruolo di coordinatore di tutti gli organismi e *societates* a rappresentanza collettiva in cui era suddivisa la cittadinanza milanese⁷⁵⁴. A conferma e forse suggello di ciò avvenne il trasferimento nel 1228 del palazzo civico dal Brolo arcivescovile a terreni di proprietà pubblica⁷⁵⁵. Non secondario emerge la necessità e al contempo la volontà di ricostituire la concordia sociale tramite il ripristino non solo della spartizione delle cariche su base cetuale, ma anche del coordinamento delle organizzazioni collettive in maniera omogenea, livellando gli estremi reciprocamente inaccettabili.

Con la ripresa degli scontri con l'imperatore la vita politica comunale continua a vivere un periodo di inevitabile difficoltà. La presenza di un potere così influente ma esterno come quello rappresentato da Federico II non poté che smuovere gli equilibri interni alle *partes* cittadine. Si crearono, infatti, divisioni interne all'aristocrazia

⁷⁵⁰ GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 472.

⁷⁵¹ *Atti del comune di Milano*, I, CXLVIII, p. 213.

⁷⁵² *Atti del comune di Milano*, I, CCCCLXX, p. 684.

⁷⁵³ CHIAPPA MAURI, *La costruzione del paesaggio agrario*, p. 281.

⁷⁵⁴ VALLERANI, *L'affermazione del sistema podestarile e le trasformazioni degli assetti istituzionali*, p. 399.

⁷⁵⁵ *Atti del comune di Milano*, I, CCXIX, p. 324-327.

ambrosiana, nonostante le parole di Bonvesin de la Riva⁷⁵⁶. I lunghi decenni del conflitto che ripresero dalla seconda metà degli anni Venti del XIII secolo videro l'alternanza delle istanze delle parti, la cui politica era esponenzialmente complicata dalle influenze esterne del potere imperiale e della curia romana. Le famiglie che infatti aderirono alla parte anti-imperiale non subirono alcuna forma di limitazione o coercizione, come invece accadde ai filo imperiali, perseguitati non solo dalla giustizia comunale ma anche da quella ecclesiastica⁷⁵⁷. Altre famiglie, numerose peraltro, rimasero saldamente inserite tra le fila dell'esercito milanese⁷⁵⁸ mostrando che lo scontro effettivamente non coinvolgeva dinamiche di rapporti sociali e cetuali interni alla comunità milanese bensì alle relazioni intercorrenti tra le famiglie capitanali milanesi e il potere imperiale.

Le ostilità e i conflitti che ripresero nel periodo 1247-1258 videro anche insurrezioni armate di popolo con la conseguente nuova uscita dell'arcivescovo dalla città⁷⁵⁹. Ancora una volta il conflitto fu superato. Innanzitutto fu riconfermata la bipartizione della presenza politica delle due componenti, furono aboliti i bandi emanati in quegli anni e istituita una norma a tutela della *pars capitaneorum et vavassorum*, che prevedeva che un quarto dei consiglieri dei capitani appartenessero alla nobiltà della Martesana e Seprio e che il voto della *pars nobilium* avesse sempre lo stesso peso della *pars populi*, a prescindere dal numero degli aderenti⁷⁶⁰.

Ciò che emerge ancora una volta è la necessità stringente di una concordia pubblica in primo luogo e politica da sempre ricercata dalle istituzioni di governo, non disposte a sacrificare nessuna delle componenti società, nonostante la conflittualità innegabile e insita in interessi contrastanti legati certamente a questioni tributarie, di politica esterna e connessa alle giurisdizioni, in primo luogo quella arcivescovile.

⁷⁵⁶ BONVESIN DA LA RIVA, *De Magnalibus Mediolani*, cap. V, distinzioni XII-XVI.

⁷⁵⁷ Nel 1247 il papa si impose di perseguire i filoimperiali minatesi: *Les registres de Innocent IV*, 2036, p. 302; BISCARO, *Gli estimi del comune di Milano*, p. 419; GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 663.

⁷⁵⁸ *Atti del comune di Milano*, I, CXLXXIII, p. 464.

⁷⁵⁹ GALVANEI DE LA FLAMA, *Cronica Mediolani, sive Manipulus florum*, col. 686.

⁷⁶⁰ *Atti del comune di Milano*, II, CCIX, p. 241.

-Brevi accenni di una codificazione consuetudinaria: il Liber Consuetudinum Mediolani

Le fonti legislative milanesi, a differenza di quanto avviene per la maggior parte dei comuni dell'Italia centro settentrionale, non sono giunte sino a noi, fatta eccezione per alcuni accenni di cui troviamo testimonianza tramite fonti indirette. Fa eccezione in questo panorama il *Liber Consuetudinum Mediolani* che però, pur essendo una fonte di grandissimo interesse, non fornisce se non per via indiretta, le indicazioni e quelle tracce normative seguite nelle legislazioni di Bologna e Firenze. Pur se il *Liber* necessita di un approccio, per forza di cose, diverso, non di meno il suo valore e la sua utilità all'interno di questa ricerca appare di primaria importanza.

Il dibattito riguardo alla natura e alle finalità del *Liber Consuetudinum Mediolani* ha avuto diverse fasi cui hanno partecipato voci autorevoli nel panorama storiografico e degli storici del diritto in maniera particolare. Dalla prima edizione del Berlan a quella più recente del Barni si sono potute individuare le diverse letture date al fenomeno. Il quesito riguardante il carattere ufficiale del *Liber* oggi non sembra più in discussione. Il Barni, infatti, rispose al Lattes⁷⁶¹ con validissimi premesse teoriche in grado di azzerare qualunque dubbio.

La vita del diritto milanese nel XIII secolo, come in molti altri centri italiani, era disciplinata da diverse fonti normative. I precedenti della redazione del *Liber*, come è già stato accennato, possono essere individuati nella lotta contro i Cremonesi e negli scontri contro Innocenzo III. Come si è visto, questa particolare condizione politica creò la necessità di porre le basi per una concordia interna tra i cittadini e, dunque, per formare un fronte compatto contro le minacce esterne.

Le basi della pacificazione in realtà erano fondate sul vincolo del giuramento, il quale seppur non labile, vista la mentalità dell'epoca, non aveva in sé caratteristiche di stabilità e solidità quanto un accordo istituzionalizzato. Solo un'equa ed eguale

⁷⁶¹ LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, p. 986.

amministrazione della giustizia avrebbe evitato attriti e scontri tra i ceti sociali. Il *Liber* sarebbe stato redatto con tale scopo⁷⁶². Per questo motivo un gruppo di giuristi ricevette il compito di fare una ricognizione dei diversi diritti presenti nella città e nel contado, insieme alle consuetudini più consolidate. Le sue trenta rubriche riunivano tutte le norme di diritto, di varia origine, che apparvero come le maggiormente accreditate e di più antica adozione nel territorio milanese. Si può dedurre l'importanza politica di una simile operazione. Il testo assunse, infatti, una funzione mediatrice degli attriti sociali cittadini e ciò appare in maniera ancor più rilevante se si considera lo specifico contesto in cui la giustizia non era ancora accentrata nelle mani dei tribunali comunali ma frammentato tra le diverse curie signorili ed ecclesiastiche nonché corporative.

La consuetudine stava cedendo il passo allo statuto, come è stato notato⁷⁶³. La consuetudine, che tra le altre cose prima del 1216 non risultava neppure codificata per iscritto, non poteva più sopperire alla necessità della “certezza della legge”, sempre necessaria ma ancora più urgente in una città in evoluzione come Milano, sia da un punto di vista economico che politico e dunque, di conseguenza, istituzionale. Codificazione che risultava necessaria per l'evoluzione delle dinamiche comunali che si andava accrescendo, ovviamente, in sintonia con lo spirito proprio della vita giuridica e legislativa del comune. Per riportare ancora le parole e il pensiero di Claudia Storti Storchi, il *Liber Consuetudinum* è il punto di giuntura tra la fase pre-comunale e quella comunale, ed il passaggio verso la concezione volontaristica e moderna del diritto⁷⁶⁴.

La fonte milanese in questione offre interessanti spunti per continuare un tentativo di riflessione sull'influenza diretta delle fonti del diritto romano sulla legislazione comunale. Un breve e agile studio della fine del XIX⁷⁶⁵ secolo mostra chiaramente come anche questo testo, fondato in realtà sulla consuetudine, dovesse molto ai testi in particolare modo delle Costituzioni imperiali e, ancora una volta, del Digesto. Nonostante il principio delle consuetudini fosse naturalmente in opposizione con il diritto romano⁷⁶⁶, troviamo nel *Liber* molte massime giuridiche riconducibili alle Istituzioni giustiniane. Si noti, infatti, che anche dove non è possibile ritrovare i principi di derivazione romana, in quei passi, cioè, in cui le materie trattate sono feudi, decime, regalie o mezzi probatori estranei agli istituti romani, viene comunque dalla fonte adottato linguaggio, frasi e forme

⁷⁶² *Liber Consuetudinum Mediolani*. STORTI STORCHI, *Le consuetudini milanesi*, p. 72-73.

⁷⁶³ *Liber Consuetudinum Mediolani*. STORTI STORCHI, *Le consuetudini milanesi*, p. 73.

⁷⁶⁴ *Liber Consuetudinum Mediolani*. STORTI STORCHI, *Le consuetudini milanesi*, p. 73.

⁷⁶⁵ ANDRICH, *Le fonti romane del «Liber Consuetudinum Mediolani»*.

⁷⁶⁶ ANDRICH, *Le fonti romane del «Liber Consuetudinum Mediolani»*, p. 118.

proprie del linguaggio giuridico romano. Si tenga innanzitutto presente che il *Liber*, così come le Istituzioni è diviso in proemio e in titoli. Numerosi di questi titoli sono evidentemente costruiti sulla falsariga delle Istituzioni⁷⁶⁷. Il proemio del *Liber*, inoltre, mostra forti assonanze con i proemi del Digesto e del Codice. Altre similitudini con i testi del diritto romano si individuano nell'annuncio, alla fine di un capitolo, dell'argomento che si tratterà nel capitolo successivo⁷⁶⁸.

Nonostante l'evoluzione delle forme giuridiche, nonostante l'esistenza di nuovi istituti derivati da realtà estranee al mondo romano, i giuristi e i compilatori non trovano altra via che quella di richiamarsi a un diritto, anche se immobile, necessario per una duplice ragione: per l'autorità che ne deriva ma credo ancor prima, per l'impossibilità di derogare da schemi, modelli improntati sul diritto romano. Digesto, Istituzioni imperiali e così via, diventano per i giureconsulti medievali la manifestazione della "forma del diritto" secondo cui riordinare materie giuridiche seppur di origine lontana, germanica e longobarda⁷⁶⁹.

Accanto al processo di codificazione che sfocerà nel *Liber Consuetudinum Mediolani*, contemporaneamente si elaborava una redazione delle *Consuetudines feudorum*. La connessione tra le codificazioni dei due momenti consuetudinari deve sempre essere tenuta in conto per comprendere l'intero movimento redazionale che impegnò i giureconsulti dell'area milanese. Con la codificazione dei *Libri feudorum*, di cui si ha già tra l'altro avuto modo di parlare, si salvò un patrimonio normativo-giurisprudenziale⁷⁷⁰ che altrimenti rischiava di disperdersi. Per la pace e la concordia delle vecchie e nuove forze era necessario che si elaborassero principi e basi idonee a consentire al ceto feudale una certezza nei rapporti tra le parti in causa, in altre parole, la certezza delle terre trattenute a titolo di feudo in un contesto politico-giuridico che andava complicandosi in una sempre crescente pluralità dei diritti.

Il feudo, a sua volta, in qualità di istituto giuridico è stato certamente alimentato dalle consuetudini. I *Libri feudorum* sono stati definiti da uno storico del diritto della levatura di Calasso, come la più grande creazione consuetudinaria del medioevo. Tuttavia

⁷⁶⁷ De locatione e conductione: Istituzioni, I, III, 24 coincide con il *Liber Consuetudinum*, capitolo VI (p. 74 dell'edizione del Besta). Nelle Istituzioni *De verborum obligatione* (I, III, 15) corrisponde a *De verborum obligatinis* del capitolo decimo del *Liber*, ma sono solo alcuni dei numerosissimi esempi che si possono ricavare.

⁷⁶⁸ BESTA- BARNI, *Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, p. 49, ANDRICH, *Le fonti romane del «Liber Consuetudinum Mediolani»*, p. 115.

⁷⁶⁹ BARNI, *Il diritto longobardo nel Liber Consuetudinum Mediolani*.

⁷⁷⁰ DI RENZO VILLATA, *La formazione dei «libri feudorum» tra pratica di giudici e scienza di dottori*, p. 654.

Capitolo IV

nel XII secolo mancava un testo scritto capace di compendiare le numerose prassi seguite. Vi era, dunque, la necessità di una codificazione che compendiasse le varie prassi e soprattutto che le unificasse. Ulteriore condizione necessaria era di certo che queste fossero accettate da tutti gli interessati.

Il comune milanese andò nel tempo irrobustendo le sue strutture organizzative, delineando anche una sua egemonia territoriale. Viene esercita giustizia da un pugno di uomini di elevata cultura che quotidianamente vanno a dirimere controversie tra signori e grandi proprietari riguardo la trasmissione dei feudi, avvalendosi di un apparato probatorio fondato sulla prassi quali il giuramento in primo luogo, ma anche deposizioni testimoniali e prove documentarie. Tra questi giudici non a caso vi sono nomi quali Oberto dall'Orto, Gerardo Cagapisto e Stefanardo.

-Cenni sulla commisurazione penale

Si è già premesso in queste pagine che in merito all'importante ambito della giustizia criminale si possono approntare considerazioni solo parziali, partendo dai pochi dati rimasti a disposizione.

Alcune seppur scarse e modeste informazioni ci vengono dalle parole di Galvano Fiamma, nel suo *Manipulus Florum*⁷⁷¹. La difficoltà insita nell'utilizzo di fonti cronachistiche in un ambito così delicato credo sia nota e condivisibile⁷⁷² ma in un contesto di grave carenza documentaria nessuna traccia può rimanere ignorata. Entrando nel merito dell'opera del domenicano milanese, si legge che Pagano della Torre arringò il Popolo di Milano facendo perno sulle ingiustizie subite per la violenza dei nobili di Milano. *O vos qui astatis Populares, audite verba mea. Ecce iam transacti sunt plus quam CC anni, quod statuerunt Nobiles, quod quicumque Nobilis interficeret Popularem, non solveret nisi libras VII tertiorum, et XII denarios, ex quo innumerabiles de Populo corruerunt. Multa gravamina nobis imponunt, et Nobiles in suis castris residentes communitati Mediolani non respondent, et sic Populus portat totum pondus in expensis, et quotidie interficiunt Populares sicut canes. Unde consulendo vos rogo ut nobis de aliquo bono capite provideamus, qui sit noster Dominus et a nobilium iugo nos liberet [...]*⁷⁷³. Lo stesso concetto, lo stesso richiamo ad uno statuto iniquo rimasto in vigore per duecento anni si ha un'altra volta nella cronaca di Galvano Fiamma⁷⁷⁴. [...] *Scilicet quod si nobilis interficiebat Popularem, soluta condemnatione librarum VII terciolorum et denariorum XII, salvus esset*. La narrazione continua dipingendo un quadro quanto mai

⁷⁷¹ GALVANEI DE LA FLAMA, *Cronica Mediolani, sive Manipulus florum*, coll 678.

⁷⁷² CHIESA, *Introduzione*, in *Le cronache medievali di Milano*.

⁷⁷³ GALVANEI DE LA FLAMA, *Cronica Mediolani, sive Manipulus florum*, coll 678.

⁷⁷⁴ GALVANEI DE LA FLAMA, *Cronica Mediolani, sive Manipulus florum*, coll. 686. *Nam a tempore Lanzonis de la Curte, usque ad ista tempora fuerunt plusquam CC. anni, et per totum illud tempus duraverat illud statutum iniquum[...]*. Galvano fa risalire l'evento al 1257, nel periodo in cui a ricoprire la carica podestarile vi era *Benus de Guzanis* di Bologna, ottantanovesimo podestà di Milano. Durante la podesteria, stando alla cronaca di Galvano, sarebbero sorti difficoltà e scontri interni alla cittadinanza a causa, ancora una volta di quegli statuti iniqui che da duecento anni gravavano sul popolo di Milano.

inquietante. *Ex quo multi de populo interficiebantur, imo quod est plus, si Popularis requirebat debitum, a Nobili occidebatur. Item si Popularis habuisset filiam, aut uxorem, Nobiles ipsum interficiebant, aut auferebant possessiones et iura et sic ditati sunt Nobiles ultra modum de bonis Populorum.* La gravità e la sproporzione dei reati porta a sospettare la poca aderenza alla realtà della narrazione di Galvano. L'evento è connesso alla famosa narrazione dell'uccisione di Guglielmo di Salvo di Porta Vercellina.

Gli espliciti riferimenti ad una normativa, pregressa e foriera di difficoltà a livello sociale e giuridico, per quanto interessanti e utili e a maggior ragione se inseriti nello scarso contesto documentario milanese, non posseggono comunque i requisiti idonei che solo un testo statutario può fornire. Il fatto, in ogni caso, che l'informazione sia riportata in due sedi della cronaca del domenicano milanese può far presupporre la derivazione da una qualche fonte di carattere legislativo. Le considerazioni che è possibile apportare sono, comunque, limitate. Si viene a conoscere, infatti, di una penalizzazione iniqua in relazione all'insufficienza dell'onere rappresentato dall'ammenda. Tali spunti, tuttavia, non forniscono l'informazione che sarebbe auspicabile possedere in questa sede: se, in altre parole, la multa di sette terzaroli e dodici denari riguardasse solo il ceto nobiliare o se l'ammenda accomunasse nobili e popolari. Quest'ultima può apparire, rimanendo ovviamente sul piano delle congetture, la via più plausibile, dato che non è riportato alcun accenno all'ammontare di altre ammende. Risulterebbe, inoltre, del tutto in linea, come si ha avuto modo di osservare, con i dettami e le consuetudini del diritto medievale, sia che si intenda di derivazione romana o meno, della commisurazione della sanzione penale in base al ceto e al rango di appartenenza. Se nella non commisurazione penale risiedesse l'iniquità del provvedimento, in linea con quanto venne codificato in altre sedi di codificazione legislativa⁷⁷⁵, allora ci si potrebbe ricongiungere idealmente con gli altri documenti superstiti a disposizione in grado di dare un orientamento a questo tentativo di riflessione sui principi guida dell'amministrazione delle sanzioni in ambito comunale milanese.

⁷⁷⁵ HUIILLARD- BRÈHOLLES, *Historia Diplomatica Friderici secundi*, libro I, p. 66. Intitolata *De pena contumacie in civilibus causis*. Il testo recita: *Pena novem unciarum auri et tertie que in contumaces hactenus in judiciis obtinebat a nostra republica proscribentes, contumace cujuscunque conditionis sit conventum civiliter vel criminaliter accusatum tertia parte bonorum mobilium nostro erario inferenda in posterum mulctari censemus. Sic enim et judiciorum vigor augebitur et personarum competens discretio inducetur. Plerumque etenim contingebat aliquem vilem et pauperum in predictis novem unciis condemnari, qui non tantum [aliquando] et aliquando amplius non habebat. In quo mulcta predicta nedum fines modestie, sed severitatis etiam terminos excedebat. Contingebat interdum nobilem aliquem et in facultatibus opulentum penam ipsam eludere, dum nihil fere diminui de patrimonio providebat; sed quota detracta mobilium equalem pro qualitate personarum contumacibus pena imponit [...].*

Le uniche norme penali milanesi risalgono al 1272, giunte fino a noi dal giuramento del podestà Visconte de Visconti⁷⁷⁶.

Dai due documenti si viene a conoscenza di alcune delle norme certamente codificate negli statuti. Nello specifico il podestà giura di perseguire i rei di omicidio nonostante una qualche pace raggiunta, si presume, con la famiglia della vittima, di osservare gli statuti contro gli eretici, i banditi e i traditori⁷⁷⁷.

I reati di cui viene fornito l'ammontare della sanzione sono molteplici. Viene innanzitutto punito la blasfemia, reato che ha svolto la sua funzione di esempio anche nelle altre città prese in esame in questa ricerca. Dal testo, purtroppo, non giunto a noi nella originale lingua latina, si evince che se il colpevole del reato fosse risultato essere un cavaliere o un figlio di cavaliere⁷⁷⁸ (evidente la struttura semantico lessicale simile a quella propria della legislazione bolognese) sarebbe incorso nella pena di cento lire di terzaroli; nel caso, invece, fosse stato un fante avrebbe dovuto corrispondere all'autorità preposta una somma tre lire di terzaroli⁷⁷⁹. Con la stessa pena si indica la punizione per reati contro la sicurezza pubblica cittadina, in previsione di disordini urbani. Così è stabilito il divieto di ospitare in casa soggetti banditi dalla città perché macchiatosi del reato di omicidio, rapina e incendio. Viene inoltre aggiunto non solo che le medesime case sarebbero dovute essere distrutte ma anche che se una qualche terra o "luogo" desse ricezione a tali banditi, essi dovrebbero versare un'ammenda di duecento lire di terzaroli. Viene qui, quindi, fornito un altro piccolo tassello per delineare sommariamente una scala di commisurazione gerarchico cetuale delle sanzioni penali.

Proseguendo nella casistica si indica che anche nel caso in cui qualcuno si macchiasse del reato di danneggiamento di una qualche abitazione fosse condannato secondo gli stessi parametri di commisurazione sopra indicati. In questo caso un cavaliere è chiamato a pagare trecento lire di terzaroli, mentre un fante cento⁷⁸⁰. In maniera del

⁷⁷⁶ Si deducono le tracce di una legislazione commisurata alla posizione sociale del contravventore. *Atti del Comune di Milano*, II/2, DCXXXIX, p. 688-690; *Atti del Comune di Milano*, II/2, DCXL, p. 690-691. Si considerino a riguardo anche le considerazioni di Paolo Grillo che definisce tali provvedimenti e residui di norme statutarie come indicazioni della presenza di una legislazione antimagnatizia anche nel comune di Milano, in GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 551.

⁷⁷⁷ *Atti del Comune di Milano*, II/2, DCXXXIX, p. 689-690

⁷⁷⁸ *Atti del Comune di Milano*, II/2, DCXL, p. 690. [...] *se era milite o figliolo di milite*[...].

⁷⁷⁹ *Atti del Comune di Milano*, II/2, DCXL, p. 690. [...] *se l'era fante a piedi libre tre; non possendo satisfare, se ponesse a la barlina, et inde si flagellasse*[...].

⁷⁸⁰ *Atti del Comune di Milano*, II/2, DCXL, p. 690. [...] *Item intervenendo che qualcuno facesse insulto a la habitatione de qualche persona volevano che inremissibilmente fusse condemnato, se era milite in libre trecento de terzoli, se pedone in lebre cento terzoli, e non potendo satisfare, se li dovesse tagliare la mano dextra* [...].

tutto simile ad altre produzioni statutarie si ha l'ulteriore commisurazione penale riconducibile alla possibilità, o meno, di condurre con sé armi all'interno dell'area urbana. Nel caso di rumori e disordini, infatti, si prevede una sanzione di cinquanta lire nel caso in cui il reo si presentasse armato, della metà nel caso fosse sprovvisto di alcun armamento o simili⁷⁸¹.

La *cohequatio*, come si può vedere, non indica un raddoppiamento della pena da comminare rispettivamente a un cavaliere e a un fante. D'altronde questo non sarebbe nemmeno l'unico momento legislativo in cui una produzione statutaria comunale mostra una commisurazione ben superiore al semplice raddoppiamento della pena⁷⁸².

Ritengo sia opportuno a questo punto, esporre una prima serie di osservazioni a riguardo della presenza di una, più o meno articolata, non è dato sapere, volontà giuridica di regolamentazione cetuale delle sanzioni penali e, dunque, della legislazione.

Ciò che ritengo sia possibile affermare, prima di addentrarsi in questioni relative alla terminologia e all'identità gerarchico- cetuale delle categorie chiamate in causa, è l'impossibilità di ipotizzare per il caso milanese l'esistenza di una legislazione, che alla stregua di quella fiorentina e bolognese, possa anche solo ipoteticamente essere definita "antimagnatizia"⁷⁸³. Partendo dai presupposti già ampiamente esposti in questa sede, la differenziazione penale è riconducibile a questioni di derivazione romanistica e non a politiche interne di rapporti conflittuali tra le parti sociali. A tale proposito è necessario riportare un "antefatto" legislativo atto a illuminare, ancora una volta, l'indipendenza di una pratica giuridica che non può prescindere dagli ordinamenti di rango della società da linee d'azione della pratica governativa legate a contingenti finalità politiche connesse con l'egemonia da imporre, o da esautorare, sul Comune.

L'antefatto cui è necessario fare riferimento risale al 1067, ben due secoli addietro l'attestazione delle scarse informazioni legate alla gestione della giustizia criminale di cui si è parlato sopra. Nel 1067 a Milano venne promulgato in presenza dei legati pontifici uno statuto indirizzato alla riforma del clero e nello specifico a evitare il rischio di ingerenze laiche nella sfera ecclesiastica in un periodo di difficoltà interne alla città ambrosiana connesso, tra le altre cose, con il dilagare della Pataria⁷⁸⁴. In quest'occasione

⁷⁸¹ *Atti del Comune di Milano*, II/2, DCXL, p. 690. [...] *Item chi facesse rixa in boieto senza arma fusse condemnato a libre diece de terzoli, e con arme e lo arbitrio dil pretore [...]. Item che veruno non andasse al rumore che si facesse, et essendocon arme, fusse condemnato in libre cinquanta, e senza ne la mitade.*

⁷⁸² Fenomeno già notato in SALVEMINI, *Magnati e popolani*, p. 300.

⁷⁸³ Come è accennato in GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 551.

⁷⁸⁴ MICCOLI, *Chiesa gregoriana*, p. 205-214; KELLER, *Signori e vassalli*, p. 6.

si viene a conoscenza di un sistema di graduazione delle pene basato sul rango del soggetto in un contesto non riconducibile strettamente a teorie e prassi di lotta politica per l'egemonia sul Comune. Problemi di ordine sociale si congiungevano, intrecciandosi strettamente, con i problemi della Chiesa ambrosiana. Situazione che spinse la legazione di Mainardo, cardinale di Silvacandida e Giovanni Minuto a riportare la pace in Milano in nome del pontefice Alessandro II⁷⁸⁵. Si individuano di conseguenza due ambiti, laico ed ecclesiastico, intrecciati e congiunti nel medesimo contesto legislativo. Le disposizioni contenute in tali costituzioni⁷⁸⁶ riguardano principalmente norme per preservare la chiesa milanese⁷⁸⁷, disposizione rivolte al contrasto della diffusione della simonia e contro la fornicazione del clero⁷⁸⁸. Le pene previste indicano sia i soggetti sanzionabili che le ammende⁷⁸⁹ relative. [...] *Archiepiscopus quidem, de suo centum libras denariorum persolvat, et si contempserit, donec emendat, proprio officio absteineat; clericus autem vel laicus, pro ordinis ac dignitatis suae qualitate ac potestate tali mulctetur damno, ut si quidem de ordine capitaneorum fuerit, viginti denariorum libras, vassorum autem decem, negotiatorum quinque, reliquorum vero pro qualitate et possibilitate componat ad utilitatem huius sanctae matris Ecclesiae: et sicut pro tregua Dei fracta per decem tot civitatem riscattum faciat [...]*⁷⁹⁰.

La fonte mostra, come si è accennato sopra, la compresenza di soggetti giuridici dotati ognuno di un proprio diritto, ecclesiastico gli uni e laico gli altri, riuniti all'interno dello stesso dello stesso momento legislativo. Pluralismo dei diritti che come si è visto, appare con frequenza anche negli statuti comunali bolognesi, nei quali molto frequentemente le pene sono graduate, oltre che in base al rango del soggetto, anche a seconda del suo status, laico o ecclesiastico⁷⁹¹. In questa specifica sede milanese vengono tenute in considerazione *ordo et dignitas qualitate ac potestate* dei soggetti ecclesiastici e laici, che saranno i parametri da tenere in considerazione per l'assegnazione

⁷⁸⁵ ARNULFPHI *Gesta archiepiscoporum mediolanensium*, coll. 20, p. 23.

⁷⁸⁶ *Constitutiones quas legati sedis apostolicae Mediolanensibus observanda praescripserunt*, in MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XIX, coll. 946-948.

⁷⁸⁷ MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XIX, coll. 946.

⁷⁸⁸ MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XIX, coll. 947.

⁷⁸⁹ MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XIX, coll. 948. [...] *Ad haec igitur omnia conservanda, et perenniter stabilienda, quia aliquando nonnullos magis mundana quam aeterna poena a malo retrahit, et ad bonum compellit: si quis ex omnibus, qui pro officio et potestate ecclesiastica vel mundana haec agere debet et potest ea studiose et fideliter perficere, sicut praemissum est, neglexerit aut noluerit [...]*

⁷⁹⁰ MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XIX, coll. 948.

⁷⁹¹ Ad esempio: *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. III, p.277; *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. I, libro IV.

dell'ammontare della sanzione. La *qualitas personae* come parametro essenziale per la commisurazione penale appare anche in una fonte che esula dallo stretto ambito del confronto politico nell'ambito sociale e istituzionale del Comune. La conseguenza risiede necessariamente nella diversificazione tra *capitaneus*, *vassus*, *negotiator* e tutti coloro non inclusi in questi tre ordini ma ancora una volta diversificati reciprocamente *pro qualitate et possibilitate*. Nello specifico la pena viene graduata dalle cento lire che spetterebbero all'arcivescovo nell'eventualità di una trasgressione delle norme, alle venti lire per un capitaneo, dieci per un vasso, cinque per un *negotiator*.

Prima di entrare nel merito delle distinzioni all'interno dell'ordine gerarchico della cittadinanza comunale milanese non si può non constatare ancora una volta che la graduazione della pena non può, a Milano come nella altre città dell'Italia centro settentrionale, essere considerato parametro di identificazione di una legislazione volta all'esautorazione e al danneggiamento delle posizioni più alte della gerarchia socio-giuridica. In altre parole, se mai una legislazione di tale genere vide la luce nelle città italiane rette a comune, la *cohequatio* della pena non può esser fatta rientrare nella programmaticità di una lotta di natura politica.

Ampliando ora, non l'indagine bensì visuale e prospettiva, risulta quasi un passo obbligato rivolgere l'attenzione ai soggetti che vanno a riempire un quadro certamente complesso di reciproche relazioni socio- giuridiche e, di conseguenza, politiche.

Si è visto, nell'esposizione delle vicende salienti della storia milanese come il dialogo tra ceti abbia prodotto situazioni spesso di difficile gestione ma sempre superate grazie al principio che non vide mai deroghe dalla compresenza e compartecipazione delle *pars* alla gestione del potere, o meglio, alla gestione della cosa pubblica. Le parti, dunque, assunsero a seconda del contesto, del caso e della fonte nomenclature variabili ma riconducibili a distinti e definiti gruppi sociali. Da fonti di varia natura veniamo a conoscenza della definizione della composizione della società milanese in base a parametri connessi con la titolarità di benefici *ab antiquo*⁷⁹². *Miles*, *nobilis* sono gli appellativi per quella parte della cittadinanza e più in generale, della società milanese caratterizzata da questo tipo di relazioni giuridiche regolamentate dal diritto feudale. La restante popolazione sono quei *plebeii* di cui ancora ci parla Oberto. Il termine *plebeus*

⁷⁹² Nozioni che ci giungono da Oberto de Orto nel suo Trattato feudale. *Libri feudorum recensio antiqua*, in LEHMANN, *Das Langobardische Lehnrecht* tit. VIII, 16, p. 127

nello svolgersi del tempo va perdendosi per trasformarsi nel meno generico *popularis*⁷⁹³ che frequentemente appare nelle fonti milanesi, cronachistiche e documentarie.

Se dunque il binomio che caratterizza la storia politica della Milano comunale va assestandosi sostanzialmente sull'alternanza di *nobilis/popularis* e di conseguenza sull'organizzazione di essi in *Societas capitaneorum/ Populus*, oppure *Societas capitaneorum/ Credentia- Mota*, la fonte supersite del 1272 presa in esame, in sede di giustizia criminale (tenendo sempre il limite intrinseco rappresentato dalla traduzione del Corio) ci mostra una maggiormente generica relazione oppositiva milite/fante, cioè *miles/pedes*. Non è effettivamente possibile comprendere senza tema di errori e fraintendimenti se fante a piedi sia la semplice traduzione di *pedes*, che insieme al vocabolo *miles*, può avere la doppia valenza di termine militare e contemporaneamente dotato di un valore semantico abile a delineare un gruppo sociale⁷⁹⁴. Non è possibile, in via preliminare, comprendere con assoluta certezza se la distinzione si basi su parametri che si rifanno ai criteri della partecipazione all'esercito o se, a mio avviso più probabile, ci si richiami alle due categorie sociali di popolo e capitanei e valvassori, trasposti per traduzione, o più probabilmente per una necessaria semplificazione effettuata a monte dagli statuari che codificarono le norme da cui deriva il giuramento podestarile.

L'analisi dell'evoluzione e della casistica variabilissima delle nomenclature cetuali ha visto già una ampia e precisa analisi⁷⁹⁵. La differenziazione effettiva nell'utilizzo delle categorie cetuali in ambito statutario legislativo, e dunque penale, può presumibilmente derivare da una necessità di distinzione funzionale al riconoscimento del rango di appartenenza in funzione dell'assegnazione della sanzione. Così come nelle città di Firenze e Bologna, citate poiché sono quelle maggiormente prese in esame in questa sede, si è potuto notare un'evoluzione verso una codificazione sempre più definita delle sanzioni definite sulla base della distinzione cetuale e talvolta, ma in un numero limitato di casi, territoriale con connotazioni ovviamente relativa alla centralità del Comune sul contado e distretto. Si individua, infatti, una mediazione e commisurazione che dalla norma generica da applicare di volta in volta a seconda della situazione, rappresentata dalla formula *secundum qualitate personarum*, verso la distinzione tra *miles* e *popularis*, o *magnas/popularis*, così come accade a Firenze, a Bologna e talvolta a Padova.

⁷⁹³ KELLER, *Signori e vassalli*, p. 14.

⁷⁹⁴ SETTIA, *Comuni in guerra. Armi ed eserciti nell'Italia delle città*, p. 93-95; TABACCO, *Il regno italiaco nei secoli IX-XI*, p. 782-790; VIOLANTE, *La società milanese nell'età precomunale*, p. 261-265.

⁷⁹⁵ KELLER, *Signori e vassalli*, p. 1-30.

Concludendo, è possibile ipotizzare che l'evoluzione della commisurazione penale a Milano seguiti, con le cautele dovute al rispetto della singolarità di ogni caso, il medesimo tracciato di altri comuni italiani di XIII secolo. La commisurazione penale su base cetuale, sganciata da eventuali implicazioni di tipo antimagnatizio mostra un'organizzazione sociale e giuridica della società che fa delle sue distinzioni interne un mezzo su cui fondare, o meglio, continuare a fondare il proprio ordine giuridico, sociale e istituzionale.

Ordine istituzionale che si appoggia alle strutture organizzative spontanee della società. Realtà che a Milano è più evidente ed esplicito rispetto a quanto si può individuare in altre città comunali dell'epoca.

Questo tipo di organizzazione istituzionale, di cui si è ampiamente parlato nelle pagine precedenti, non può sussistere con l'esclusione anche solo di una delle organizzazioni della cittadinanza, ma che al contrario, proprio sulla base di questa bipartizione il comune di Milano riesce a superare le numerose fasi di tensione che attraverserà nel corso della sua storia comunale. La carenza e la perdita di una parte più consistente della documentazione del periodo comunale rende molto complicato poter parlare di "significative assenze" di taluni dispositivi, come le liste di sodamento e di garanzia per magnati e nobili che invece contrassegnarono la storia istituzionale della realtà prese in considerazione. Ci si trova a questo punto di fronte a una duplice ipotesi. L'assenza di attestazioni di fonti di tale genere potrebbe sì essere dovuta a una perdita ma appare considerevole, allo stesso tempo, che nessun eco o accenno possa essere sopravvissuto alle sfortunate vicende degli archivi comunali milanesi. L'altra possibilità da prendere in esame vede l'assenza a priori di dispositivi di tale natura. In altre parole si vuole qui ipotizzare la non produzione di alcun genere di liste di nobili, in quanto non era necessario in alcun modo creare un "collegamento" tra Comune e nobili, tramite la formula del giuramento e il versamento di una garanzia in denaro, poiché gli stessi *nobiles* rappresentavano una componente attiva nella vita istituzionale del Comune. Essi, infatti, tramite la *societas* che li rappresentavano fornivano esponenti ed erano rappresentati dai medesimi nelle forme e strutture del governo comunale.

Il collegamento tra "struttura" e singolo soggetto che porta alla non necessità di fornire una garanzia, una cauzione, un giuramento o entrambi trova una sua embrionale codificazione, ancora una volta, nei *Libri Feudorum*. In un ambito di regolamentazione della prassi giudiziali si prevede e si disciplina il raggio d'azione del giudice del popolo che

si trovi a giudicare un generico “violatore della pace”. Il signore che è titolare del castello in cui è avvenuto il crimine è tenuto a condurre il reo a giustizia⁷⁹⁶. Nel caso in cui il presunto colpevole avesse una mansione all’interno del castello, dunque, nell’ambito della comunità in cui il reato è stato perpetrato, allora il signore potrà fornire a suo nome i beni mobili dell’indagato come garanzia, senza necessità di ulteriori giuramenti o garanzie⁷⁹⁷.

Nel caso invece in cui l’indagato non fosse titolare di alcun ruolo identificato e di alcuna funzione all’interno del castello, il suo signore è tenuto a indurlo a prestare sicurezza, *eum secure adducere*⁷⁹⁸. L’assenza di un legame, in qualche modo istituzionalizzato porta in sé la necessità di richiamarsi a un sistema più alto di garanzia, il giuramento⁷⁹⁹. Nella stessa maniera in cui chi non vede la sua appartenenza alla comunità politica mediata da strutture associative di collegamento con l’organo politico superiore, il Comune, deve fornire la garanzia di essere “assoggettabile” ad esso. Chi, invece, diversamente vede la sua rappresentazione e partecipazione mediata dalla stessa struttura associativa di appartenenza non necessita di ulteriori mezzi di collegamento con l’organismo collettivo.

La *societas capitaneorum et vassorum*, sempre rappresentata e rappresentante delle istituzioni comunali rende non necessaria, o meglio, inabile, il sodamento dei suoi membri. Ove non sia possibile invece, come si è potuto vedere, ricondurre determinati soggetti a organizzazioni mediane rispetto al Comune, così come si è notato a Firenze e a Bologna, la necessità del sodamento e della garanzia diventano di primaria importanza per il corretto svolgimento delle funzioni rappresentative e allo stesso tempo coercitive dell’apparato Comune.

⁷⁹⁶ *Libri Feudrorum*, libro II, p. 168. *Si iudex populi clamore aliquem pacis violatorem ad castrum alicuius domini secutus fuerit: dominus cuius castrum di esse cognoscitur, ad faciendam iustitiam illum producat [...].*

⁷⁹⁷ *Libri Feudrorum*, libro II, p. 168. [...] *Qui si de sua fuerit diffisu innocentia et ante conspectum iudicis venire formidaverit: si mansionem in castro habet, dominus eius omnia bona mobilia sub sacramento iudici repraesentet et eu de cantero in domo sua tamquam proscritum non recipiat.*

⁷⁹⁸ *Libri Feudrorum*, libro II, p. 168. [...] *Si vero mansionem in castro non habuerit, dominus eius securem eum adducere faciat, et post modum iudex cum populo eum tamquam pacis violatorem persequi non desistat [...].*

⁷⁹⁹ PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese*, p. 459-538.

Capitolo quinto

-Nobili e Magnati a Padova

Un'indagine come la presente non può esulare, come credo si è mostrato anche se in maniera indiretta, da una riflessione riguardo al tema e al problema del concetto di nobiltà, o meglio, della distinzione e l'identità di una componente della società italiana di XIII secolo.

Si vuole allora tentare un primo approccio al tema tentando una trattazione specifica e, appunto per tale ragione, circoscrivendola a un campo di indagine più limitato.

Quello di nobiltà, è un concetto solo apparentemente chiaro: su di essa si iniziò ad indagare sin dal medioevo. Se nei secoli precedenti l'organizzazione del Comune essa poteva apparire come una realtà tangibile, sia per l'esercizio esclusivo del potere che avevano i signori feudali, sia per il collegamento più o meno diretto con l'Impero, così non fu nei secoli successivi. In età comunale non fu più il signore a esercitare il potere cosicché anche il concetto di nobiltà andò sfumandosi in accezioni e realtà difficilmente delineabili.

Come punto di partenza per una riflessione di questo genere ho ritenuto utile riportare il noto passo di Oberto de Orto⁸⁰⁰ che con i suoi preziosissimi e puntuali riferimenti fornisce gli appigli e le tracce necessarie per seguire l'evoluzione terminologica-semantiche degli appellativi quali *miles*, *nobilis*, *popularis* e i diversi ambiti di utilizzo dei numerosi appellativi di identità cetuale che compaiono dalle fonti cronachistiche e statutarie. Seguendo, dunque, il filo che ci fornisce Oberto il Popolo, quelli che lui chiama i *plebeii*, è formato da tutti coloro che non sono titolari di benefici *ab antiquo*. In poche parole sono coloro i cui diritti di proprietà e di possesso non sono regolati da quelle consuetudini feudali codificate nel 1037. Il ceto di capitanei e

⁸⁰⁰ Trattato feudale. *Libri feudorum recensio antiqua*, in K. Lehman, tit. VIII, 16, p. 127;

valvassori, così chiaramente definito dal Oberto, non appare più così facilmente identificabile nel momento in cui la gerarchia feudale viene trasportata nel contesto sociale e giuridico comunale. Non poche complicazioni intervengono nel momento in cui si rivolge l'attenzione al ceto signorile, cioè il medesimo ceto feudale osservato e di conseguenza appellato in base a una prospettiva di diritti di giurisdizione relativa alla popolazione e dunque al comune. *Dominus* e *nobilis*, in generale ma con numerose varianti, sono gli appellativi afferenti a questo campo giuridico-semantic, termini meno specifici e dunque sfuggenti.

Bartolo da Sassoferrato⁸⁰¹ “conclude” un lungo dibattito⁸⁰² affermando la non esistenza di una definizione unica e ovunque valida bensì molteplici definizioni e accezioni variabili in base al luogo.

Collocando storicamente il fenomeno, seppur in maniera generale e generica, nella prima età comunale il ceto dirigente, proveniente dalle fila degli esponenti di tradizione signorile trova la sua espressione nel consolato. Giunti alla fase podestarile, quando oramai gli elementi signorili non sono più gli unici titolari delle competenze direttive sull'*universitas* comunale, si delinea un'identificazione prettamente sociale del ceto, o di parte di esso, che viene ora denominato sulla base di qualità e parametri socio-economici e non più direttamente giuridici. Così dai capitani di Oberto, si giunge ai grandi, magnati e *potentiores* che per mobilità e genericità di identificazione andranno a includere anche coloro che non sono direttamente legati al ceto feudale.

Entrando nel merito della realtà veneta Giovanni da Nono⁸⁰³, che scrive nel XIV secolo ma che si ricollega a storie e memorie del XIII, considera nobili coloro che nel passato ricevettero un *privilegium* imperiale, precisando che tale potere doveva essere esercitato a Padova.

Si poteva perdere il titolo nobiliare per indigenza e per l'esercizio di attività ritenute non degne e degradanti, se esercitate da esponenti di una famiglia aristocratica.

Tali teorie fanno intuire che la concezione di nobiltà di sangue propria dell'ancien

⁸⁰¹ BARTOLUS DE SAXOFERRATO, *Codex Iutiniensis in duodecim libros codicis commentaria*, p. 938-945. Devono certamente essere considerata l'amplissima trattatistica in merito. Inerente al tema trattato si consideri LATINI *Li livres dou Tresor*, p. 194, 295; OTTONIS ET RAHEWINI *Gesta Fridrici I imperatoris*, p. 116-117. Studi e ricerche sul tema: DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia*, p. 3-28; HYDE, *Padova*, p. 57-67; RACINE, *Noblesse et chevalerie dans les sociétés communales*; VALORI, *Tra orgoglio aristocratico e identità comunale: Lapo da Castiglionchio sulla "vera nobiltà"*, p. 437-477.

⁸⁰² Non si può non citare anche l'Epistola al figlio Bernardo di Lapo da Castiglionchio, in PANERAI, *Lapo da Castiglionchio*, p. 335-431.

⁸⁰³ CIOLA, *Il "De generatione" di Giovanni da Nono: edizione critica e "fortuna"*.

régime, tra il XII e il XIII secolo, non era ancora formata. Solo Rolandino, attraverso un passo della sua cronaca, sembra concepisse il gruppo aristocratico come un'entità definita e chiusa: parlando di nobiltà di sangue⁸⁰⁴, richiama alla mente proprio quella definizione peculiare dell'ancien régime non individuabile in altre fonti dell'epoca comunale. Secondo Rolandino, Ezzelino voleva annientare *omnes sanguinis nobilitatem de Marchia Tarvisina*. Ovviamente il cronista con queste parole indicava le famiglie di tradizione signorile, ma ciò non significa che egli attribuisca a questa espressione un significato giuridico. Il termine nobiltà mantiene la sua valenza onorifica, mentre la comparsa del "sangue" indica semplicemente la lunga tradizione di valore, coraggio ed onore che queste famiglie hanno dimostrato da generazioni. Una "nobiltà di sangue" che distanzia gli aristocratici dai popolari non secondo parametri giuridici, ma nella percezione che la società stessa aveva di questi gruppi di origine signorile.

Apparentemente esisteva, dunque, un gruppo "aristocratico", nel significato etimologico del termine, ma non parametri giuridici che lo definissero e lo chiudessero entro rigidi confini: non esisteva una definizione di nobiltà ovunque valida e il titolo non era indissolubilmente legato allo *status* ricevuto alla nascita. Queste riflessioni sulla nobiltà, che possono sembrare incomplete, sono in realtà il risultato di un lungo processo iniziato secoli addietro, quando la formula *nobilis vir* era ancora esclusivamente un epiteto esornativo, riferito a personalità potenti o con prestigiosi incarichi di natura strettamente personale e non ereditaria. Ben noto è il processo che portò, in concomitanza con la decadenza del potere centrale, all'accaparramento delle cariche da parte di coloro che godevano di un beneficio. Viene definendosi così un gruppo feudale, tra X e XI secolo, caratterizzato da una fitta rete di legami, sia verticali che orizzontali. Durante questi due secoli esistono *possibilità di ascesa e discesa di rango [...] poiché il "vertice feudale" non era ancora fissato nella sua posizione attraverso un'istituzione, bensì era coinvolto nelle alterne vicende che determinavano i nuovi rapporti vassallatici*⁸⁰⁵. Permangono i legami esistenti sin dall'età carolingia con i vescovi, che assumono su di sé l'onere della gestione e della protezione della popolazione. Tali legami vanno ad estendersi anche fuori dalla cerchia di famiglie comitali o vassallatiche, cosa che rende ancora più fluida la stratificazione sociale dell'élite dei secoli X e XI.

⁸⁰⁴ ROLANDINI PATAVINI *Cronica*, p.94.

⁸⁰⁵ KELLER, *Signori e vassalli*, p.296.

Da quanto si può dedurre dalla lettura del da Nono e dalla cronaca di Rolandino, durante il XII e XIII secolo, l'aristocrazia era tutt'altro che un insieme compatto e uniforme: il *De generatione* elenca ed organizza le famiglie in un ordine decrescente di nobiltà, fino a giungere agli *ignobiles*. Rolandino lo dice esplicitamente: *ubi vidi ego nobiles civitatis, maiores, medios et minores*⁸⁰⁶. Tre gradi di nobiltà dunque. A questo aggiunge che i maggiorenti della città sono i giudici, i cavalieri e i popolari : *de maioribus civitatis, iudices, milites, populares*⁸⁰⁷. Si ha, dunque, una duplice stratificazione della società. La prima riguarda la nobiltà, la seconda i maggiorenti di Padova. Si può notare una sovrapposizione: giudici possono esserlo, e lo sono, anche elementi aristocratici così come i *milites* possono essere di due "matrici": i *milites* per tradizione familiare, di origine aristocratica e i *milites pro commune*, incaricati su base censitaria. I confini sono sfumati, ma non cancellati. Permane nell'aristocrazia la coscienza della propria origine e del proprio ruolo.

Le fonti forniscono un duplice piano di analisi attraverso il quale osservare la società di cui sono frutto ed espressione: se Rolandino parla dell'insieme della cittadinanza, distingue nettamente tra *milites* e *pedites*, tra *milites* e *burgenses*. Eppure, parlando delle sfere alte della cittadinanza, assottiglia i parametri per definire i ruoli, tanto che questi vanno sfumando. La prima opposizione è l'erede dell'organizzazione sociale precedente il primo Comune, quando sussistevano ancora evidenti elementi in grado di definire le divisioni tra i gruppi di tradizione feudale e signorile dalla popolazione urbana. La suddivisione delle fasce superiori della società maggiormente rispecchia la società contemporanea al Rolandino. La duplicità di visione insita nell'opposizione *nobiles/ burgenses*, mostra il permanere di una "mentalità sociale" che continua a rapportarsi ad una concezione della popolazione divisa in due categorie. Dualismo che emerge dalle fonti non a causa dell'esistenza di conflitti sociali, ma per l'effettiva distanza e diversità esistente tra l'élite e la restante popolazione con diritti e oneri civili. Tale suddivisione va appunto sfumandosi nelle sfere elevate, dove ricchezza, potenza e prestigio vanno a coincidere senza che l'originaria provenienza della famiglia crei discordanze e disomogeneità all'interno dell'élite della società.

Pensando a quei nobili "maggiori" di cui parla Rolandino, non si può non pensare ai magnati che tanto spesso compaiono nelle fonti statutarie e cronachistiche. È da

⁸⁰⁶ ROLADINI PATAVINI *Cronica*, p. 33- 34.

⁸⁰⁷ ROLADINI PATAVINI *Cronica*, p. 34.

precisare però che il termine *magnate* non compare nella tarda cronaca del da Nono. Per descrivere lo status dei ranghi più elevati della società egli aggiunge semplicemente l'aggettivo *potens a nobilis vir*. Bisogna però sottolineare che *nobilis* viene utilizzato anche per i *populares* più ricchi e influenti. Rolandino invece usa l'appellativo *magnate* in più occasioni. Talvolta traspare un uso generico del termine, corrispondente al vocabolo "aristocratico", nel momento in cui compare la coppia *magnates/boni populares*⁸⁰⁸, o ancora *magnates/burgenses*⁸⁰⁹. Ma in altri casi si vedono abbinati in opposizione ai *populares* i *milites* o, semplicemente, i *nobiles*. Ciò non differenzerebbe in nulla i magnati dagli altri esponenti di stirpe signorile, neppure quando riferisce il termine ad un soggetto specifico, come ad esempio a Giacomo da Carrara, si riesce a definire meglio il problema⁸¹⁰.

La condizione magnatizia è meglio descritta negli statuti. Discriminati su base censitaria, i cavalieri *pro commune* non devono possedere un patrimonio superiore alle 10'000 lire⁸¹¹. I magnati non appartengono alla comunanza e in caso di controversia con un popolare è sancito che si debba prestare fede al giuramento di quest'ultimo. Ma ogni elemento che sembra determinare una limitazione per i cosiddetti magnati, può essere rivisitato e rivalutato cercando di calarsi nel contesto della società comunale. Così deve essere riconsiderata quella che per lungo tempo è stata ritenuta una delle prove più evidenti della subordinazione dei magnati al potere dei popolari, cioè quella rubrica statutaria che sancisce, in caso di molestia o percossa compiuta da un *magnate* ai danni di un popolare, che si debba ritenere valido come prova il giuramento della parte lesa⁸¹². Si legge, infatti, nelle rubriche che regolamentano le attività delle Fraglie che se un artigiano commette un'infrazione, deve essere ritenuto valido il giuramento dell'accusante sempre che esso venga riconosciuto di buona fama e ben stimato dal podestà⁸¹³. Si deve così pensare ad una prassi valida per la collettività e non ad una discriminazione a danno di una minoranza. Un altro elemento, su cui gli storici basarono le teorie sulla legislazione antimagnatizia, furono le liste di magnati che compaiono negli statuti. Puntando l'attenzione esclusivamente sul caso padovano, è necessaria una rivalutazione della natura stessa di tali liste, come si ha già avuto modo di notare nel confronto con il caso

⁸⁰⁸ ROLANDINI PATAVINI *Cronica*, p. 55.

⁸⁰⁹ ROLANDINI PATAVINI *Cronica*, p. 56.

⁸¹⁰ ROLANDINI PATAVINI *Cronica*, p. 58.

⁸¹¹ *Statuti del comune di Padova*, n° 447.

⁸¹² *Statuti del comune di Padova*, n° 628.

⁸¹³ *Statuti del comune di Padova*, n° 839, 843, 833, 822.

bolognese⁸¹⁴. Non secondarie nella compilazione di tali liste sono le motivazioni di carattere economico: il gruppo dirigente mirava al rafforzamento del mercato cittadino attraverso una sorta di dirigismo, capace di indirizzare la produzione agraria⁸¹⁵. Oltre a ciò si imponeva il rispetto del diritto di proprietà⁸¹⁶ non sempre garantito per i più deboli piccoli proprietari talvolta soggetti a minacce e molestie a causa dello stesso potere, il quale, se situato in prossimità o nel mezzo dei beni fondiari di un potente, diventava causa di controversie e vessazioni. Tale fenomeno si inseriva nel processo poi sfociato nella creazione di grandi latifondi per mano dei magnati padovani e delle più importanti fondazioni religiose monastiche. Le terre dei vinti, infatti, non furono sufficienti all'impoverito gruppo magnatizio per riuscire a ristabilire la situazione economica precedente gli anni trenta del XIII secolo⁸¹⁷. I piccoli proprietari, anch'essi vittime degli anni di guerra, furono costretti a vendere i propri appezzamenti talvolta per indigenza dovuta alla perdita dei raccolti, talvolta perché costretti con la forza. I contadini disorganizzati patirono per la nuova mentalità di profitto che sempre più andava governando le azioni e la politica di gestione dei proprietari terrieri, la cui manifestazione più evidente si esplica nella chiusura dei livelli che diventerà la causa di una crisi sociale nel mondo contadino⁸¹⁸.

Riproponendo l'ideale di ordine e concordia che pervade la cultura politica comunale, si può aggiungere che il fine primo della legislazione, detta antimagnatizia, è il mantenimento dell'ordine, reso difficile dal permanere di comportamenti aggressivi interni al ceto magnatizio. Gli elementi in questione, sono gli stessi che in epoca ezzeliniana si sono impegnati nella lotta al tiranno, dimostrando di essere la potenza militare padovana. Non è così plausibile l'ipotesi che il governo comunale possa imporre ai magnati disposizioni che vanno a ledere i loro interessi, non avendo di fatto, né la forza materiale insita nell'esercizio delle armi, né politica. Queste disposizioni assumono così un nuovo significato. In città sono mezzi di mantenimento dell'ordine, nel contado sono il mezzo per equilibrare le forze signorili che tendevano a sopraffarsi vicendevolmente. Furono, di fatto, proprio gli stessi magnati che posero la città come centro di coordinazione di forze ed interessi⁸¹⁹ molteplici. Si deduce allora che i magnati non

⁸¹⁴ Si confronti la sezione dedicata a Bologna.

⁸¹⁵ COLLODO, *Magnati e clientela partigiana*, p. 109-110.

⁸¹⁶ *Statuti del comune di Padova*, n.º. 628, 629.

⁸¹⁷ RIPPE, *Padoue*, p. 846.

⁸¹⁸ RIPPE, *Padoue*, p. 786.

⁸¹⁹ COLLODO, *Istituzioni e società*, p. 35-46.

partecipino alla *comunancia* perché il loro status è superiore⁸²⁰ e non perché costretti a rimanerne esclusi: l'idea di avere un posto, un ruolo nella società determinato dalla propria condizione sociale permane, infatti, anche negli anni del secondo comune. Ritenere che il ceto magnatizio venga invece posto ai margini della vita comunale è storicamente in contrasto con gli avvenimenti che segnarono la storia padovana nei primi decenni del Trecento, che videro le grandi famiglie osteggiarsi fino all'eliminazione progressiva attraverso la quale giunsero alla definizione dei rapporti di forza. Tali scontri non avrebbero potuto avere luogo se la forza e la vitalità del gruppo magnatizio si fosse spenta lungo i decenni del XIII secolo. Nella realtà la potenza di questo gruppo dovette esprimersi attraverso la capacità di creare legami di clientela e *amicitia*. Un genere di rapporti dei quali non si può avere notizia data la proibizione statutaria di creare altre forme associative oltre a quella della *comunancia*⁸²¹. Ciò portò alla non formalizzazione scritta di questi rapporti, dei quali si può conoscere l'esistenza solo attraverso accenni provenienti da fonti come, ad esempio, ancora il *De generatione* del da Nono. Tali clientele dovettero raggiungere anche soggetti inseriti nella compagine del governo comunale: i giudici, in primo luogo, come anche i notai più in vista, come mostra il caso di Albertino Mussato.

Ciò che invece segnala il dinamismo attuatosi nel vertice della società post-ezzeliniana è l'utilizzo della discriminante patrimoniale⁸²². Il vertice viene ridisegnandosi con l'ascesa di elementi nuovi che per la ricchezza si equipararono, o superarono (dato l'indebolimento economico della ceto signorile causato dalle guerre e dalle confische ezzeliniane) l'antica élite signorile. Fenomeno non solo censitario ma anche sociale: i matrimoni tra aristocratici e *nobiles populares*, crearono una fusione sociale e non solo un'ascesa.

Confrontando i nomi presenti nelle liste statutarie di magnati, si può notare che, a parte piccole variazioni, i nomi rimangono fondamentalmente i medesimi. Per questi personaggi Rolandino non utilizza appellativi in grado di distinguerli dal resto dell'aristocrazia, pur avendo "gerarchizzato" i *nobiles* in maggiori, medi e minori. Il Da Nono similmente non li differenzia dall'aristocrazia minore: gli appellativi sono i medesimi: *nobilis vir*, raramente *nobilissimus vir*⁸²³. Sempre raramente usa *nobilis miles*,

⁸²⁰ COLLODO, *Istituzioni e società*, p. 42.

⁸²¹ *Statuti del comune di Padova*, n° 637.

⁸²² COLLODO, *Istituzioni e società*, p. 41.

⁸²³ CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 104.

con la volontà di conferire a tale epiteto il significato di appartenenza al gruppo aristocratico. Così è appellato, ad esempio, *Nicolaus de Lucio*⁸²⁴, esponente di una famiglia magnatizia, o *Gueçilius de Dalesmaninis*⁸²⁵, altro magnate. Nella maggior parte dei casi compare la formula *ornatus milicia*, in luogo di *milites*, riferito sia ad individui aristocratici che popolari. Nei casi in cui il da Nono usa l'appellativo *miles* in opposizione a *popularis* o *burgensis*, lo fa sulla scia del Rolandino: gli avvenimenti narrati nelle pagine in cui il da Nono oppone i due termini coincidono con quelli narrati dal Rolandino. Da questo appare chiaro che il da Nono percepiva la dicotomia *nobiles/ignobiles*, *nobiles/populares*. La *milicia* ai suoi tempi è uno status ampiamente raggiunto dall'élite popolare.

Confrontando i nomi che appaiono sia negli statuti sia nelle cronache, cercherò di individuare le stratificazioni interne al ceto signorile e accennare ai rapporti e legami interni al governo comunale.

Se è corretto ritenere che i magnati non partecipassero attivamente alla gestione del comune ma che piuttosto la “indirizzassero o manovrassero” attraverso clientele nel contado e in città, motivo di forza e di sopravvivenza anche oltre la crisi che porterà alla fine dei nuovi lignaggi⁸²⁶, allora i loro nomi a logica, non compariranno né tra le file dei giudici, né tantomeno dei notai. La condizione sociale dei giudici ed il ruolo dei notai non erano degni di coloro che per potenza e prestigio si ponevano al vertice della società padovana.

Ciò che dalla cronaca del Da Nono si può dedurre sull'effettiva potenza dei magnati non è molto. Rapidi accenni sono fatti riguardo ad una gerarchia di potenza e ricchezza. Nel già citato capitolo riguardante i signori di Padova che furono tra i più potenti al tempo di Enrico di Lussemburgo (Arrigo VII), è stilata una lista di aristocratici e popolari, ordinati secondo parametri di potenza e ricchezza⁸²⁷. Tiso da Camposampiero e Guezilio Dalesmanini sono i più potenti di Padova. I Carraresi sono i più potenti dopo Tisone da Camposampiero e Nicola da Lucio. Seguiva Vitaliano de Lemizzi, che se non era il più potente era sicuramente il più ricco tra i cittadini padovani. La sua famiglia era annoverata tra le più potenti tra la seconda metà del XIII secolo e i primi decenni del XIV secolo. Un'indagine approfondita su una delle famiglie padovane più note è riuscita a

⁸²⁴ CIOLA, *Il “De generatione”*, p. 231.

⁸²⁵ CIOLA, *Il “De generatione”*, p. 144.

⁸²⁶ RIPPE, *Padoue*, p. 843-851.

⁸²⁷ CIOLA, *Il “De generatione”*, p. 119-123.

fornire un riscontro alle pagine del da Nono⁸²⁸. Nella seconda metà del XIII secolo ebbe inizio l'attività di prestatori di denaro ai grandi della Marca Trevigiana, in particolar modo ai Caminesi. La famiglia Lemizzi si nobilitò attraverso il cavalierato e per mezzo di una politica matrimoniale che riuscì a legare la famiglia con antiche casate venete quali i Collalto, i Porcia, gli Scaligeri e anche i Carraresi⁸²⁹.

Continuando nella lettura del capitolo del *De generatione*, risulta che gli Scrovegni sono più potenti dei Capo di Vacca, i quali non si differenziano in potenza dai Maccaruffi. Come si comprende dalle parole del Da Nono questo è un equilibrio in continuo movimento che varia in base alle alleanze, come quella tra i Camposampiero e i Da Camino, signori di Treviso, così come in base alla potenza, come quella acquisita dai Maccaruffi grazie all'alleanza di *militum et peditum*⁸³⁰ in città. *Amicitia*, o meglio, clientela armata presente entro le mura che, come sostiene il Rippe, è la discriminante di potenza che esisteva tra l'antica aristocrazia ed i nuovi ricchi⁸³¹.

Attraverso una lettura attenta del *De generatione*, ci si imbatte in un appellativo, *procer*, che non viene utilizzato in nessun'altra fonte coeva e che rare volte appare anche nell'opera stessa. Dato il suo utilizzo estremamente limitato, sembra opportuno non ritenere che esso individui un gruppo o un sottogruppo sociale. *Procer*, viene riferito ai *de Campo Sancti Petri*⁸³², *de Silvaçano*⁸³³, *de Peraga*⁸³⁴, *de Limina*⁸³⁵, *de Burgo Richo*⁸³⁶, *de Montisgalde*⁸³⁷, *de Ville Rape*⁸³⁸ e *de Lendinare*⁸³⁹. Questo appellativo, certamente relativo a soggetti di elevata estrazione sociale, veniva utilizzato sin dall'età carolingia. Per Isidoro di Siviglia *proceres* sono i primi della città. È un appellativo che non si distingue da *magnate* od *ottimate*, se non per la patina di antichità che possiede per l'origine tanto antica ed elitaria. Esistono, inoltre, fonti in cui *procer* è sinonimo di vassallo del principe⁸⁴⁰, cosa che ancora una volta ci riporta alla realtà feudale. Calando tale epiteto nel contesto di nostalgico rimpianto dei tempi antichi che pervade il *De*

⁸²⁸ BORTOLAMI, *Famiglia e parentela*, p. 120.

⁸²⁹ BORTOLAMI, *Famiglia e parentela*, p. 121.

⁸³⁰ CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 122.

⁸³¹ RIPPE, *Padoue*, p. 852.

⁸³² CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 18.

⁸³³ CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 82.

⁸³⁴ CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 102.

⁸³⁵ CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 151.

⁸³⁶ CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 164.

⁸³⁷ CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 196.

⁸³⁸ CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 169.

⁸³⁹ CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 252.

⁸⁴⁰ *Proceres*, p. 515.

generatione viene il sospetto che l'autore voglia conferire un maggior prestigio a queste famiglie, se non si vuole accettare che il da Nono utilizzi l'appellativo conferendolo casualmente. Ma da dove deriverebbe il maggior prestigio di queste famiglie? Si può ipotizzare sia il residuo di onore dovuto ad un'antica giurisdizione sui rispettivi territori, da cui traggono il loro nome. I da Selvazzano godevano di *iurisdicionem sanguinis exercendam*⁸⁴¹. Ciò non risulta sufficiente per spiegare l'utilizzo dell'appellativo per questa manciata di famiglie e non per altre che sicuramente ebbero giurisdizioni territoriali. Deve esistere un dato che differenzia i *proceres* dagli altri aristocratici. Tale differenza può essere cercata nel rapporto con il Comune. È risaputo che il ceto signorile partecipa alla nascita del primo Comune, spinto dalla duplicità degli interessi nel contado e nel centro urbano. Si può ipotizzare che il da Nono abbia individuato i *proceres* mediante una discriminazione tra coloro che si accodano nella "corsa" verso la città e coloro che rimangono ancorati ai loro territori, nella cintura attorno a Padova. Questi ultimi, di conseguenza, male accettano la nuova potenza comunale. Ad avvalorare questa ipotesi, è il racconto di una controversia per l'esercizio della giustizia nel contado: i da Selvazzano fanno cavare gli occhi ad una donna colpevole di furto, ciò *tantum displicuit Patavis, quod lege municipali statuerant quod nullus civis urbis Padue sub pena capitis sit ausus uti aliqua iurisdicione*⁸⁴². Quest'informazione, che suona come una "leggenda comunale", collocherebbe questo evento prima del 1236, dunque in un periodo in cui non si erano ancora assestati i rapporti tra il comune e l'aristocrazia del contado. Ma gli stessi da Selvazzano, insieme ai da Limena, da quanto si può apprendere dalla documentazione superstite, risulta appartenessero alle fila delle famiglie di giudici e cavalieri di antica tradizione signorile, dunque perfettamente inseriti nel sistema di gestione del Comune⁸⁴³. Un'ultima osservazione può essere fatta confrontando i beni che il da Nono stima per queste famiglie e per quelle del resto dell'aristocrazia. Pur se molto ricche, come i da Peraga, i *proceres* non hanno case in città, come invece è molto frequente se non quasi una norma per le grandi famiglie padovane, ma ciò certo non vale per i Camposampiero, famiglia vitale e attiva a Padova. Riguardo i Camposampiero, casata che fu una delle protagoniste della storia padovana del XII e XIII secolo, il Da Nono accenna a un rapporto di vassallaggio esistente tra questi e i Villarappa. Può apparire anomalo che una grande famiglia come quella dei Camposampiero fosse vassalla

⁸⁴¹ CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 204.

⁸⁴² CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 204.

⁸⁴³ BORTOLAMI, *Fra «alte domus»*, p. 34.

di un signore del quale nel XIII secolo non si hanno quasi più notizie. Questo legame deve essere fatto risalire ad un'età precedente di almeno due secoli, quando il baricentro di interessi dei Camposampiero erano ancora vitale nella zona di Trento. Si potrebbe allora ipotizzare che tale legame costituisse uno dei primi agganci per la creazione della potenza della famiglia nell'area padovana.

Nelle liste di nobili e magnati che compaiono negli statuti, troviamo che in quella datata presumibilmente 1216⁸⁴⁴, compaiono i da Camposampiero e i da Peraga. Nel 1235⁸⁴⁵ non compaiono più i da Peraga mentre permangono i da Camposampiero. Tre nomi compaiono nella lista di nobili e magnati presenti nello statuto dell'aprile 1278: *Thirennus et Ugucio de Lendinara*, *Tiso de Camposanctipetri* e *Balzanella de Peraga*⁸⁴⁶. Tale lista specifica i nomi di coloro che, possessori di ville, sono obbligati a consegnare alla giustizia comunale gli omicidi e i fuorilegge. Tale presenza non è certo in contrasto con quanto detto in precedenza riguardo i da Selvazzano, lo è piuttosto l'assenza delle altre famiglie. Ma nel 1278, molte famiglie dovevano già essersi estinte, come già il da Nono anticipa per i da Selvazzano e per i da Borgoricco, di cui ricorda solo un discendente naturale, *Frençonus notarius*⁸⁴⁷. Tale non risulta essere una spiegazione sufficiente o adeguata: *Honor et Cataneus de Tergola*, sono tra i prigionieri di Ezzelino⁸⁴⁸. La casata dunque non è ancora estinta alla metà del XIII secolo.

Difficile giungere ad un'ipotesi convincente con questi pochi dati. Un ulteriore tipo d'indagine atto a ritrovare la caratteristica che unifichi queste famiglie, e di conseguenza ciò che le distingue dal resto dell'aristocrazia, può essere l'autore stesso. La sua memoria può essere legata ai territori a cui queste famiglie fanno capo. Se si osserva la disposizione dei territori da cui queste famiglie prendono il nome, si scopre che essi circondano Arsego, luogo d'origine del da Nono. Tutti i centri tranne Selvazzano, Lendinara e Montegalda. Ovviamente una famiglia non si limitava ai possedimenti nel luogo d'origine: si pensi anche solo all'estensione fondiaria dei beni dei da Camposampiero. Abbiamo subito conferma di ciò dal da Nono stesso, quando cita i *proceres de Montisgalde habitanti in Curteroduli*⁸⁴⁹, zona limitrofa ad Arsego. Esclusi i territori di Selvazzano e Lendinara, si vede come tutti gli altri appartengano alla zona

⁸⁴⁴ *Statuti del comune di Padova*, n° 635.

⁸⁴⁵ *Statuti del comune di Padova*, n° 645.

⁸⁴⁶ ZORZI, *L'ordinamento comunale*, p. 199-201.

⁸⁴⁷ CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 165.

⁸⁴⁸ ROLANDINI PATAVINI *Cronica*, p. 95.

⁸⁴⁹ CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 196.

dell'Ultrabrenta⁸⁵⁰. Come scrive Bortolami, si tratta di un territorio appartenente al vescovo di Padova, che vi esercitava anche il diritto giurisdizionale. Il vescovo in tale compito era certamente coadiuvato da gruppi famigliari legati tramite rapporti vassallatici. Si può dedurre allora che i da Selvazzano furono inseriti dal da Nono nell'esiguo gruppo dei *proceres* grazie al legame esistente tra questi ed il vescovo di Padova. Questi signori agli inizi del XII secolo possedevano interessi fondiari disseminati nel territorio padovano, il che rende accettabile l'ipotesi che questi interessi riguardassero anche la zona dell'Ultrabrenta. Inoltre nel 1190 essi sono tra più potenti vassalli della curia vescovile⁸⁵¹. Tali rapporti non si sviluppavano esclusivamente tra vescovo e vassalli, ma anche trasversalmente tra le famiglie. Proprio questi *capitanei*, i da Tergola e i da Limena, sono tra i più potenti dell'Ultrabrenta⁸⁵². Dunque questi *proceres* non sono altro che vassalli del vescovo. Tra di essi vi era certamente anche la famiglia Da Nono, originaria di Non, luogo nelle vicinanze di Arsego. Ciò spiega la ricerca di un epiteto desueto, in grado di conferire a queste famiglie aristocratiche una patina di antichità e prestigio.

⁸⁵⁰ BORTOLAMI, *Pieve e "territorium civitatis"*, p. 95.

⁸⁵¹ BORTOLAMI, *Fra «alte domus»*, p. 34.

⁸⁵² BORTOLAMI, *Pieve e "territorium civitatis"*, p. 96.

-Iudices nel padovano

L'identità dei giudici, la loro funzione nel governo comunale e la posizione sociale nelle città italiane tra il XII secolo e i primi decenni del XIV secolo sono oggetto di recenti studi.

Maire Vigueur ha delineato con sicurezza la fisionomia dei giudici⁸⁵³. Osserva il diverso utilizzo, a seconda della regione e del periodo, dei nomi *causidicus*, *iuris peritus*, *doctor legum*: tre diversi modi di definire l'appartenenza all'*ars iudicum*, con delle sottili varianti. I dottori in legge, pur avendo la medesima qualifica, sono fino alla metà del XII secolo, esclusivamente coloro che abbracciano la carriera universitaria. Dall'inizio del XIII, di tale titolo si possono fregiare anche i laureati che decidono di intraprendere la più brillante carriera di giudice. *Causidicus* è il termine che compare principalmente nel nord dell'Italia fino al XII secolo, il cui significato coincide con quello del più raro *iuris peritus*. Nella metà del XIII secolo a Padova è un termine ormai in disuso. Raramente compare nella *Cronica* di Rolandino e ancora più raramente nel *De generatione* di Da Nono.

Secondo lo storico francese, dalla prima metà del XIII secolo, il termine *iudex* definisce una qualità e non una carica: non è una professione, come lo è invece il notariato. Essere giudice permette di accedere a determinate cariche di cui questi soggetti posseggono il monopolio quasi incontrastato: essi sono i consiglieri del podestà nelle questioni tecnico giuridiche, sono giudici nei tribunali minori, sono avvocati e giudici forestieri⁸⁵⁴. Di seguito a quest'attenta analisi, Maire Vigueur afferma con certezza che *iudices* e *milites* appartengono al medesimo ceto⁸⁵⁵, così che la funzione di giudice rimane appannaggio esclusivo della nobiltà. Non nega che dal XIII secolo elementi popolari riescano a penetrare tra le loro fila per un allargamento della base di reclutamento ma ciò non cambiò, di fatto, la situazione.

⁸⁵³ MAIRE VIGUEUR, *Gli «iudices»*.

⁸⁵⁴ MAIRE VIGUEUR, *Gli «iudices»*, p. 161.

⁸⁵⁵ MAIRE VIGUEUR, *Gli «iudices»*, p. 164.

Già Hyde⁸⁵⁶ tratteggiò l'origine e i compiti di questa funzione, ricordando che il giudice, che lo diventi per nomina o per diritto, è di fatto un consigliere che pronuncia giudizi nei tribunali ecclesiastici, feudali e comunali. Per tale via un membro della curia feudale, nella metà del XIII può essere giudice senza aver intrapreso studi legali⁸⁵⁷.

Lo storico inglese non individua il binomio *iudices-milites*, anzi, considera i giudici quasi come un ceto sociale a sé stante, formato dai giudici e dalle loro famiglie. Nei fatti, i giudici sostenevano parte del carico del lavoro giudiziario del comune. La carica comunale veniva assegnata dal Collegio dei giudici⁸⁵⁸, dopo aver scelto uno degli iscritti nella Matricola dei dottori in legge. Nei documenti notarili sono sempre citati genericamente come *iudices*, non viene mai specificata la loro carica. Questo indica come la funzione o la carica siano aspetti secondari dell'essere giudici, almeno nella Padova del XIII secolo.

Quella dei giudici è un'associazione che appare superiore a tutte le altre corporazioni, compresa la fraglia dei notai. Un giudice non può essere membro di alcuna corporazione o svolgere un mestiere, almeno fino alla fine del comune. È un aspetto che credo debba essere indagato: secondo Hyde, l'essere giudice solo in rarissimi casi diventava un impegno gravoso in termini di tempo⁸⁵⁹. I guadagni inoltre non erano così elevati da far considerare tale ruolo come mezzo di arricchimento. L'innegabile prestigio che veniva dall'essere giudice, congiunto d'altro canto la mancanza di un corrispettivo in denaro, fa pensare che nella volontà del governo e della città, il gruppo dei giudici doveva rispettare parametri di imparzialità e competenza. La loro funzione è di controllare e salvaguardare il corretto funzionamento del governo comunale: essi devono controllare la corretta rotazione dei funzionari nelle rispettive cariche⁸⁶⁰ e la competenza dei funzionari stessi. Essi coadiuvano gli organi comunali, come il podestà. Nel giuramento⁸⁶¹ il giudice si impegna affinché il podestà adempia a tutte le norme statutarie e al suo stesso giuramento. Inoltre, a testimonianza della trasparenza che un giudice deve sempre dimostrare, non può evitare in alcun modo eventuali querele a suo carico, ma deve attenersi alla legge comunale come ogni altro cittadino. In un altro giuramento⁸⁶², i

⁸⁵⁶ HYDE, *Padova*, p. 117-141.

⁸⁵⁷ HYDE, *Padova*, p. 118.

⁸⁵⁸ HYDE, *Padova*, p. 121.

⁸⁵⁹ HYDE, *Padova*, p. 135.

⁸⁶⁰ HYDE, *Padova*, p. 122.

⁸⁶¹ *Statuti del comune di Padova*, n° 117.

⁸⁶² *Statuti del comune di Padova*, n° 135.

giudici del podestà si impegnano ad aiutare in buona fede il podestà e a pacificare eventuali contrasti nella città o nel contado.

Alla luce della cronaca del Da Nono non è rinvenibile in Padova un legame indissolubile tra *iudices- milites*⁸⁶³, quando per cavalieri si intendono i soggetti appartenenti al gruppo di tradizione feudale signorile. Leggendo il *De generatione*, ciò che emerge chiaramente è la diversa appartenenza sociale dei membri del Collegio dei giudici.

Citerò solo alcuni esempi, poiché tra le famiglie descritte dal Da Nono sono numerosissime quelle da cui proviene almeno un giudice. Giudici appartenenti all'aristocrazia sono *Fulcus* e *Saliones de Buçacharinis*⁸⁶⁴. Scrivendo dei da Conselve, si viene a sapere che essi *antiquitatis nobiles fuerunt et potentes*⁸⁶⁵, aggiunge inoltre che *multi ex hiis ornati milicia fuerunt et etiam iudices*⁸⁶⁶. Oltre giudici di nobile stirpe incontriamo anche *Çeraldi Crosne iudicis divitis civis Padue*⁸⁶⁷. I Crosna sono cittadini padovani appartenenti all'élite dei popolari ma non sono di antica stirpe signorile, come non lo sono i *de Nigro: Niger fuit homo popularis et iudex divesque multum ex usuris*⁸⁶⁸. I *de Campanatis*, popolari e indigenti, secondo il Da Nono, raggiungono il notariato nell'arco di tre generazioni. Aldrevandino riesce a diventare giudice e altri membri della famiglia sono avvocati (il che presuppone che siano anch'essi giudici). Per ultimi cito *Çamboni*⁸⁶⁹ e *Schinella*⁸⁷⁰ da Doto, appartenenti ad una famiglia che il Da Nono inserisce nelle fila dell'aristocrazia per personali motivi di prestigio familiare ma che in realtà sono popolari arricchiti, privi di qualsiasi rapporto con il contado e con la realtà signorile che su di esso facevano perno.

Si può così affermare che, almeno nel caso padovano, il gruppo di tradizione feudale-signorile, in particolare i *milites* per stirpe, non abbiano il monopolio della funzione di giudice. Molti sono i notai i cui figli riescono a diventare giudici e non così rari i figli di artigiani. Già lo aveva osservato Hyde: oltre ai giudici che con la loro carriera migliorarono la propria posizione sociale, definisce lo status da cui proveniva la maggior parte dei giudici: famiglie con un potere inferiore a quello dei magnati, ma

⁸⁶³ MAIRE VIGUEUR, *Gli «iudices»*, p. 164.

⁸⁶⁴ CIOLA, *Il «De generatione»*, p. 177.

⁸⁶⁵ CIOLA, *Il «De generatione»*, p. 149.

⁸⁶⁶ CIOLA, *Il «De generatione»*, p. 150.

⁸⁶⁷ CIOLA, *Il «De generatione»*, p. 194.

⁸⁶⁸ CIOLA, *Il «De generatione»*, p. 222.

⁸⁶⁹ CIOLA, *Il «De generatione»*, p. 251.

⁸⁷⁰ CIOLA, *Il «De generatione»*, p. 128.

superiore a quello delle famiglie corporative e notarili⁸⁷¹. I giudici diventano così la dimostrazione della mobilità sociale del comune nel XIII secolo. Non ci sono limitazioni od ostacoli per gli *ignobili*. Se un figlio di artigiano ha la possibilità di compiere studi legali, non troverà ostacoli “teorici” e giuridici all’accesso al Collegio dei giudici.

Scorrendo l’opera del Da Nono, si nota che i giudici che appartengono alle famiglie di estrazione signorile sono insieme definiti anche cavalieri, più precisamente *ornati militia*. Eppure il dottorato e l’appartenenza ai *milites*, si constata anche per *Simeon de Hengelfredis*⁸⁷², la cui famiglia in passato esercitava i mestieri di sarti e stracciaroli. Guglielmo da Santo Leonardo è giudice e ricco usuraio. Con i proventi di quest’ultima attività acquistò terre per un valore di dieci mila lire e un’armatura⁸⁷³, il che significa che egli prestava servizio armato a cavallo. Altri esempi di esponenti del popolo che possiedono insieme la qualifica di cavaliere e di giudice sono gli appartenenti alla famiglia Dotti, i quali anche se popolari, sono inseriti dall’autore tra i *nobiles*.

Il gruppo dei giudici diventa una realtà necessaria per la salvaguardia del corretto svolgimento della vita amministrativa. Dagli statuti comunali, in particolare dalla rubrica riguardante il giuramento dei giudici, emerge una figura ideale: un uomo che rettamente e nell’ombra si adopera per gli interessi del Comune, che principalmente sono la pace e l’ordine⁸⁷⁴. Basse remunerazioni garantiscono, in teoria, che colui che diventa giudice e viene incaricato di svolgere una determinata funzione nell’apparato amministrativo, non persegua fini pecuniari. Dalle pagine del Da Nono veniamo a conoscenza di giudici che si arricchiscono con l’usura e che non sono noti per la trasparenza delle loro attività. Bisogna tenere sempre presente che il da Nono preferiva eccedere in diffamazioni che in lodi, ma il fenomeno dell’usura a Padova non deve essere sottovalutato⁸⁷⁵. Forse l’esercizio dell’usura paradossalmente, essendo un fenomeno così imponente, passava inosservato ai Padovani, ma non certo ai forestieri come Dante. Fenomeno ignorato o accettato per cause di forza maggiore, dato che parte degli usurai attivi a Padova e, contemporaneamente, parte dei loro migliori clienti, erano proprio quei potenti che, lungi dall’essere esclusi dalle attività comunali, dovettero gestire nell’ombra gli ambiti che rientravano nei loro interessi economici e politici.

⁸⁷¹ HYDE, *Padova*, p. 133.

⁸⁷² CIOLA, *Il “De generatione”*, p. 259.

⁸⁷³ CIOLA, *Il “De generatione”*, p. 229-230.

⁸⁷⁴ *Statuti del comune di Padova*, n° 135.

⁸⁷⁵ RIPPE, *Padoue*, p. 627-638.

Capitolo V

Maire Vigueur vede nei giudici un ceto corrotto a causa delle alleanze con i magnati, che vengono difesi a danno dei più deboli mediante le loro conoscenze giuridiche. Teoria che certo aderisce alla realtà padovana di XIII secolo. In linea ancora teorica, infatti, si può ipotizzare un collegamento del gruppo in questione con i magnati, che sicuramente possedevano il mezzo per partecipare ed indirizzare il governo comunale. Che essi lo facessero tramite i giudici o i notai è ancora una questione da chiarire.

-Milites pro communi e milites adobati nella cronachistica e negli statuti

L'appartenenza al ceto militare non è più ovunque sinonimo di aristocrazia: a Padova, in età comunale, i *milites pro commune* sono reclutati su base censitaria, secondo una rubrica statutaria del 1274⁸⁷⁶. Il caso padovano presenta enormi lacune data la carenza di fonti a riguardo. Nonostante le due importanti cronache da cui si ricavano numerose notizie di storia padovana, il caso dei cavalieri non viene mai trattato nello specifico, ma toccato trasversalmente, motivo per cui l'analisi storica del gruppo cavalleresco padovano si fonda più su congetture che su dati certi.

Non si conosce l'esistenza di una *societas militum* a Padova come invece accade in altri comuni della Marca. Hyde ipotizza che Rolandino, pur essendo informato riguardo la storia dei *milites* padovani nell'arco di tempo che va dal XII secolo al XIII secolo, abbia eliminato dalla sua cronaca ogni riferimento a conflitti sociali svoltisi a Padova, in questo caso tra la *societas militum* e il *populus*⁸⁷⁷.

Hyde constata l'innalzamento di elementi popolari al rango di cavaliere individuando la causa nella necessità del popolo stesso di costituire una propria forza militare a cavallo. Senza questa, prosegue Hyde, il popolo non sarebbe riuscito ad imporsi sui *nobiles*⁸⁷⁸. Una tale visione riconduce ad una lotta tra ceti che non credo da sola sia sufficiente a spiegare questo fenomeno. Partendo dal contesto storico, è chiaro che il XIII secolo rappresenta un'epoca di cambiamento, non solo sociale, ma anche dei conflitti e delle guerre: l'espansione comunale oltre i confini del proprio contado fa emergere la necessità di una forza d'urto obbligatoriamente più numerosa. I conflitti non sono più combattuti esclusivamente tra le consorterie aristocratiche, ma tra le città. Ciò implica sia l'aumento del numero dei soldati adoperati in battaglia, sia una nuova concezione di guerra che, configurandosi come conflitto intercittadino va a riguardare

⁸⁷⁶ *Statuti del comune di Padova*, n° 447.

⁸⁷⁷ HYDE, *Padova*, p. 94-116.

⁸⁷⁸ HYDE, *Padova*, p. 93-94.

tutte le sfere della società e non solo il gruppo di tradizione signorile. Come nota il Rippe⁸⁷⁹, nei decenni centrali del XIII secolo, si constata un inasprimento dei conflitti che superano in violenza ed estensioni le guerre feudali, relativamente poco distruttive. In questo nuovo contesto si deve anche collocare il periodo ezzeliniano, con le distruzioni e le battaglie che contraddistinsero questo periodo. La difficoltà insita nello studio del cavalierato è causata, a mio avviso, dai molteplici campi di utilizzo dell'appellativo *miles* e dall'evoluzione dell'uso e del significato nel corso del tempo. Rolandino attribuisce l'appellativo *dompnus*, come qualifica personale e generica a tutti quegli esponenti considerati eminenti nella società padovana e nella Marca trevigiana. *Miles* viene utilizzato con una connotazione riconducibile a un ceto, o meglio a un gruppo, distinto da *burgenses* o *populares*. La non corrispondenza tra uso generico e uso personale dell'appellativo fa intuire l'esistenza di un residuo culturale di un'epoca precedente, quando solo esponenti di estrazione signorile potevano essere cavalieri. Da Nono sembra usare più attenzione nel definire chi è cavaliere e chi non lo è. L'appellativo *nobilis militis* viene utilizzato con estrema parsimonia: per Gueçilio Dalesmanini, per Nicolao de Lucio e per Gerardo da Camino, di cui si viene anche a conoscenza della facoltà di creare a sua volta cavalieri⁸⁸⁰. Questi cavalieri appartengono all'antica aristocrazia militare e per questo sono degni di tale appellativo.

Oltre ai magnati di antico retaggio signorile, che il da Nono appella *nobilis militis*, compaiono nella cronaca in numero più cospicuo personaggi che sono detti *ornati cingulis militaris*⁸⁸¹, *milicia decorati*⁸⁸² o *militari calcario decorato*⁸⁸³. Costoro sono i *milites adobati* del comune di Padova. I *milites adobati* sono stati considerati da molti storici una categoria separata e differente da quella dei *milites pro comune*, in particolar modo è stato negato che questi costituiscano un sottogruppo del più ampio gruppo dei cavalieri addobati⁸⁸⁴. In realtà tale divario non esiste: tutti i cittadini del comune di Padova che godono di diritti civili, cioè che posseggono un imponibile che va dalle 1'000 alle 10'000 lire devono sostenere il servizio militare come fante o come cavaliere⁸⁸⁵. Chi non paga il tributo al Comune e non partecipa al servizio militare a cavallo o come fante (a seconda dell'imponibile posseduto), non può ricoprire uffici o cariche nel governo

⁸⁷⁹ RIPPE, *Padoue*, p. 782-783

⁸⁸⁰ CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 195.

⁸⁸¹ CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 161.

⁸⁸² CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 172.

⁸⁸³ CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 192.

⁸⁸⁴ GASPARRI, *I milites cittadini*, p. 67.

⁸⁸⁵ *Statuti del comune di Padova*, n° 447.

comunale⁸⁸⁶. Solo chi è cavaliere può ricoprire le cariche di anziano e podestà, per citare gli uffici più prestigiosi. Cariche, come appunto quella di podestà, può essere svolta solo da un *miles adobbatus*⁸⁸⁷, la cui base di reclutamento è sempre quella dei *milites pro comune*, il cui servizio obbligatorio e oneroso, può essere definito un servizio di leva obbligatorio e a pagamento, dato che le spese di armamento ricadono sul cittadino stesso, sia esso cavaliere o fante. I cavalieri addobbati non si discostano da questo più vasto gruppo dei cavalieri se non per la cerimonia di investitura che non è un privilegio proprio degli elementi aristocratici, come ritiene il Salvemini, convinto dell'esistenza di una nobiltà di sangue che rappresenta l'unica via d'accesso al cavalierato. Viene addobbato chi può permettersi la costosa cerimonia di investitura e, soprattutto, chi ha interesse in un ritorno di prestigio. Come scrive Gasparri, gli addobbiamenti sono eventi molto costosi, soprattutto verso la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo⁸⁸⁸. Non si può legare in maniera esclusiva il cavalierato all'aristocrazia per le prove evidenti che ci giungono dalle fonti: da Nono definisce cavalieri addobbati sia soggetti popolari sia appartenenti a famiglie di tradizione feudale. Per citare qualche esempio, ricordo i Capodivacca, *quorum plures sunt ornati milicia*⁸⁸⁹ o *Çachus de Çachis*⁸⁹⁰. Ottone di Frisinga racconta delle investiture di cavalieri meccanici, appartenenti quindi al ceto artigiano, che avevano luogo nei comuni italiani⁸⁹¹. Si può dunque affermare che il ceto dei *cives* si sovrappone a tutti gli altri comprendendoli tutti, dato che nessuno è escluso dal servizio militare e quindi dagli uffici, se non per motivi patrimoniali.

La difficoltà che si incontra nel cercare di definire la categoria dei cavalieri nasce dall'uso dello stesso termine per definire situazioni differenti. Il termine *miles* poteva assumere, a seconda del contesto in cui veniva utilizzato, un'accezione militare, nobiliare o censitaria, e talvolta più significati contemporaneamente. Non si può infatti pensare che l'appellativo *miles* si sia nel tempo spogliato di ogni carattere militare, per diventare esclusivamente spia di uno status sociale. Nei principali castelli del contado, secondo norme statutarie, in funzione esclusivamente difensiva, devono risiedere due capitani, di

⁸⁸⁶ Statuti del comune di Padova, n. 236.

⁸⁸⁷ A Padova come in altre città, tra le quali Firenze, l'addobbamento era *conditio sine qua non* per l'accesso alla podesteria e al capitanato. Si ricordi il già citato caso di Taddeo Bertoli (*Consigli della Repubblica fiorentina*, II, p. 252) per il quale si stabilisce l'obbligo di ricevere il *cingulum militie ante adventum sue capitanerie*.

⁸⁸⁸ GASPARRI, *I milites cittadini*, p. 78.

⁸⁸⁹ CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 146.

⁸⁹⁰ CIOLA, *Il "De generatione"*, p. 217.

⁸⁹¹ OTTONIS ET RAHEWINI *Gesta Fridrici I*, p. 116.

cui uno deve essere un cavaliere⁸⁹². Inoltre i podestà di origine padovana che venivano messi a capo dei principali centri assoggettati al comune, svolgevano assieme alla funzione governativa, anche una funzione militare-difensiva. Anche per questo motivo il podestà di una città come Vicenza doveva essere un cavaliere addobbato, così da poter adempiere alle funzioni cerimoniali e militari insieme⁸⁹³. Rolandino non ci parla delle cerimonie di addobbamento, ma se ne può intuire l'esistenza nel caso della creazione di *milites novi*, cioè cavalieri appena investiti, in situazioni di emergenza difensiva. Gasparri osserva che tali cerimonie frettolose servivano per creare nuovi cavalieri da mettere in prima fila durante la battaglia: viene così il sospetto che un cavaliere addobbato possedesse una preparazione tecnica superiore.

Come ho accennato prima, essere cavaliere aveva anche un significato censitario: i quattro anziani della comunanza devono essere *milites pro comune*, con indicato di seguito il livello minimo di beni posseduti. I *milites pro comune* possono essere così anche visti, come gli elementi più ricchi della comunanza⁸⁹⁴.

La cronaca del da Nono dà la possibilità di individuare i nomi e alcune delle attività svolte da questi cavalieri quando “smettevano” le vesti militari. Si viene a scoprire che alcuni esponenti del gruppo giudiziario sono sia giudici sia cavalieri addobbati, il che suggerisce che non esistesse una *societas militum* bensì che l'esercizio delle armi tra le fila dei cavalieri nell'esercito comunale fosse un dovere per i numerosi cittadini benestanti padovani. I da Conselve sono aristocratici e giudici, come membri della famiglia Buzzaccarini. Vediamo affiancati nelle file dei cavalieri i potenti Dalesmanini e Francesco *de Mangaspicis*⁸⁹⁵ che l'autore precisa essere discendente di una famiglia i cui membri erano venditori. Molti i casi simili a questo che dimostrano e sanciscono l'ascesa recente di soggetti il cui umile passato non si era ancora dimenticato. Un'impressione che si può avere, leggendo la cronaca con occhi attenti al cavalierato, è che i membri delle famiglie discendenti dal gruppo di tradizione feudale sono definiti *ornati milicia*, facendo riferimento più alla casata che al nome del singolo. L'inverso accade per quanto riguarda membri che provengono da famiglie popolari: in questi casi è il nome dell'individuo e non della famiglia a comparire. Si può dedurre che la cerimonia di addobbamento fosse un rito di passaggio quasi obbligato per i figli di quelle famiglie

⁸⁹²90 *Statuti del comune di Padova*, n° 355-374.

⁸⁹³ *Statuti del comune di Padova*, n° 337.

⁸⁹⁴ HYDE, *Padova*, p. 96.

⁸⁹⁵ CIOLA, *Il “De generatione”*, p. 244.

che, sin dai secoli che precedettero il comune, avevano dimestichezza con le armi e le guerre o perché signori o perché fedeli, cioè vassalli, di tali signori. Diversamente gli esponenti popolari giungevano all'addobbamento non per tradizione di famiglia, ma come rito di passaggio che sancisse l'ascesa sociale, frutto della ricchezza patrimoniale.

Si può concludere dicendo che i cavalieri nel comune, in questo specifico caso quello padovano, costituiscano un gruppo definito da un punto di vista fiscale e prima di tutto sociale e politico, in quanto svolgono importanti funzioni nella gestione del governo comunale: tra le loro fila sono scelti i podestà dei centri maggiori assoggettati a Padova. Nello stesso momento si è di fronte a una porzione della cittadinanza aperta che va espandendosi proporzionalmente al benessere dei *cives*.

Quella dei cavalieri come quella dei giudici, è una struttura trasversale la società: pur possedendo una propria fisionomia ingloba al suo interno elementi eterogenei per origine sociale. Ancora una volta traspare la grande mobilità sociale della Padova post-ezzeliniana, in cui ancora non si sono formati confini netti e individuabili tra le componenti sociali. Anche volendo ricercare due gruppi definiti e contrapposti nella lotta per il potere, si deve cedere all'evidenza che ogni raggruppamento sociale sfuma verso l'altro creando molteplici intersezioni, impossibili da classificare in schieramenti contrapposti.

-Il Veneto

Ampliando, seppur non di molto il campo di indagine, seguendo ancora una volta il filo delle distinzioni terminologiche, mi sono accostata alle fonti statutarie e cronachistiche venete, limitando la riflessione al solo Duecento. La profonda complessità nell'utilizzo delle categorie semantiche connesse alla definizione dello stato cetuale e sociale delle varie componenti della cittadinanza emerge al primo sguardo. Varietà terminologica che si mostra evidente non solo confrontando tra loro le città venete ma anche all'interno di ogni singolo Comune. Appare evidente, ad esempio, che il binomio magnati/popolani non sembra essere identificativo in alcun modo della realtà sociale cittadina veneta. Evidente appare l'organizzazione sociale fondata sulla bipartizione *miles/pedes* che si arricchisce però di una vastissima gamma di varianti e variabili. A Padova Rolandino parla di due ranghi di cavalieri: *milites* e *plus quam milites*, organizzandoli di seguito in forma gerarchica nell'ordine *nobiles-milites-iudices*. Per quanto riguarda coloro che non appartengono al ceto cavalleresco, ancora a Padova, le articolazioni non sembrano essere meno complesse. Sempre da Rolandino si può desumere che i *burgenses* formavano un raggruppamento vasto e generico che includeva in sé i *populares* e gli *honorabiles populares*. Andando a guardare le fonti statutarie dei primi anni del XIII secolo si coglie la combinazione *nobilis/civis* che si evolverà in seguito nell'espressione *milites nobiles sive consueti*.

Passando a Vicenza, il cronista Gerardo Maurisio usa i termini *nobilis* e *miles* senza alcuna distinzione. Le fonti legislative d'altro canto mostrano una puntuale differenziazione interna ai ceti, così come accade a Verona, dove l'organizzazione fondata sulla bipartizione cetuale tra *pedes* e *miles*, mutuata dal linguaggio militare, non manca di articolarsi in sottogruppi, quali i *gentiles*⁸⁹⁶, i *milites consueti*⁸⁹⁷, senza

⁸⁹⁶ *Liber iuris civilis*, n. 190, p. 145-146.

⁸⁹⁷ *Liber iuris civilis*, n. 266, p. 196-197.

soffermarsi troppo, per motivi di tempo, sulle articolazioni dei raggruppamenti dei *burgenses* e *mercatores*⁸⁹⁸.

L'articolazione delle compagini cetuali rende evidente l'impossibilità di appiattare una realtà sociale complessa e quanto mai varia. Si può invece anticipare l'ipotesi che l'istituzione di governo non fosse semplicemente lo specchio dell'organizzazione del secondo ceto, del *populus*, ma che la realtà insita dietro la minuziosa gerarchizzazione sociale vada in realtà anche a complicare il quadro della rappresentazione istituzionale della cittadinanza. Difficilmente parlando di Popolo, di Comune e di governo di Popolo non si concentra l'attenzione su un'unica componente cetuale della vita politica comunale, per la connotazione naturalmente attribuita al termine Popolo, *populares* e alla conseguente espressione congiunta di "regime e governo" di Popolo. Storiograficamente la cristallizzazione della partecipazione, e dunque dell'esclusione, nei comuni veneti e così in gran parte dell'Italia centro settentrionale, si considera cosa compiuta nel momento in cui si individuano nella legislazione cittadina meccanismi giuridici che fanno perno e si muovono tenendo conto delle oggettive e reali distinzioni cetuali della cittadinanza. E, infatti, in Veneto come nel resto dell'Italia comunale parte della normativa statutaria, quella, per la precisione, cui fu data l'etichetta di legislazione antimagnatizia, appare a mio avviso un buon terreno per individuare dinamiche e strutture di partecipazione e gestione della cosa pubblica.

A Treviso la curia degli Anziani apparve nel 1245⁸⁹⁹. Nel 1262 pare che l'istituzione non avesse ancora una composizione stabile e regolata da parametri determinati statutariamente. Per tale motivo Popolo e militi nominarono il Vescovo che, riunito il consiglio dei Trecento, ordinò che come anziani fossero eletti due tra i cavalieri, otto delle *scole*, denominazione trevigiana per le corporazioni, e due del Popolo che non fossero delle *scole*. Dunque i cavalieri non sono esclusi dalla carica. Bisogna però anche ricordare che, nella stessa occasione, venne precisato come non dovessero essere ritenuti eleggibili *Comitibus seu Guidoctis, Cataneis et Advocatis, quia non est conveniens officium sue nobilitatis, nullus alius excludimus*⁹⁰⁰.

⁸⁹⁸ Vedi Rolandino. Anche il secondo ceto era in movimento e tali mutazioni e identità erano riconosciute dalla collettività.

⁸⁹⁹ *Gli statuti del comune di Treviso*, I, LIV.

⁹⁰⁰ Estratto dagli statuti del 1263, rubrica 746. Scoti II, c. 95. *Ancianos autem volumus esse duos de militibus, octo de scolis et duos de populo qui non est in scolis.*

A Vicenza attorno alla metà degli anni Sessanta del XIII secolo i parametri per l'eleggibilità dei membri del consiglio dei 40⁹⁰¹ sono chiari. Le sole clausole di esclusione sono legate all'età senza alcuna limitazione di carattere cetuale.

Ancora a Vicenza l'elezione dei dodici anziani del Popolo prevede che i gastaldi delle fraglie⁹⁰² forniscano ognuna quattro nomi. Insieme devono essere scelti otto elettori, due per quartiere che eleggano quattro uomini per quartiere con la specificazione *qui non sint de frataliis exercentes ministeria illius fratalie*. Il principio territoriale dell'elezione basato sull'organizzazione civica del quartiere, che si verifica a Vicenza, a Verona⁹⁰³ e con qualche differenziazione anche a Padova⁹⁰⁴, porta a non poter parlare ancora una volta di discriminazione su base cetuale per quanto riguarda la possibilità di elezione nel consiglio degli anziani⁹⁰⁵.

Ritornando ancora una volta a trattare la commisurazione delle pene in relazione al ceto di appartenenza si constata che nella prima metà del XIII secolo il fenomeno è solo apparentemente assente. Compare molto spesso invece quella che dallo studio di numerose legislazioni statutarie e della loro evoluzione nel tempo appare come lo stadio precedente alla commisurazione "dichiarata" in base al rango sociale. La formula suona simile al *secundum qualitatem personarum* degli statuti bolognesi o di alcune rubriche fiorentine. A Treviso troviamo che la pena, l'ammenda deve essere aumentata *tantum plus quantum potestati vel consulibus placuerit* oppure *secundum qualitatem rei et persone*. Ma anche questa non è la prassi obbligata. Già nelle redazioni del 1207-1218 in una delle numerose rubriche sulle armi vietate⁹⁰⁶ si nota un'importante precisazione riguardante la stratificazione sociale trevigiana di quegli anni. La sanzione prevede un'ammenda doppia per un *civis* o un *nobilis*, mentre la metà per un *burgensis* o un *rusticus*.

A partire dagli statuti degli anni Sessanta la commisurazione delle pene su base cetuale comincia a diventare sistematica. La differenziazione viene fatta utilizzando la terminologia mutuata non dall'organizzazione politica ma da quella militare. Così un

⁹⁰¹ *Statuti di Vicenza*, p. 72

⁹⁰² Le corporazioni dei giudici, notai, mercanti, ceroni, merciai, sarti, carnefici, tavernieri.

⁹⁰³ Nella redazione del 1276.

⁹⁰⁴ *Statuti del comune di Padova*, n° 465: i 1000 uomini eletti dagli anziani su base territoriale per quartiere. Di questi 2 di almeno 30 anni per quartiere, i più esperti in legge, devono partecipare al consiglio degli anziani, dei 60 e al consiglio maggiore. Direttamente gli anziani della comunanza devono esercitare il mestiere e aver un censo minimo.

⁹⁰⁵ *Statuti di Vicenza*, p. 74.

⁹⁰⁶ *Gli statuti del comune di Treviso* i, I, CLXXXVI, p. 118.

miles è punito sempre con un'ammenda doppia rispetto a un *pedes*⁹⁰⁷. Tra gli anni '30 e '60 del XIII secolo si iniziano a fare distinzioni tra un *rusticus qui sit miles* e un *miles nobilis vel consuetus*. Questi ultimi, tra l'altro, godevano di non pochi privilegi, tra cui l'esenzione dall'imposta per lo stipendio degli arcieri e dei balestrieri⁹⁰⁸.

La legislazione statutaria vicentina prosegue con numerosi esempi di diversificazione delle pene che non si limita alla distinzione "canonica" cavalieri/fanti o magnati/popolani. Parlando di diritti di giurisdizione⁹⁰⁹ si prescrive, infatti, che nessuno *magnus homo* possa acquistare diritti di giurisdizione nel distretto vicentino. Pena di cento lire per il signore, cinquanta lire per il suo *vicecomes*, mentre il decano delle ville che non denuncia il fatto è sanzionato con un'ammenda di venticinque lire. Esempio questo delle numerose distinzioni attuali non risolvibili in semplici binomi ma che sono invece l'espressione di quel pluralismo giuridico vigente nella medesima realtà comunale. Tale pluralismo appare evidente nelle gerarchie, come quella appena citata, che mescola elementi feudali con incarichi elettivi di stampo popolare. In altri casi, dove la "convivenza" dei diritti non porta a commistioni immediate permane l'impronta gerarchica mutuata dalla struttura militare⁹¹⁰. Eppure ancora a Vicenza si trovano affiancati un *comes*, un *miles* e un *pedes* nella stessa rubrica, le cui pene rispettivamente devono ammontare sempre al doppio⁹¹¹.

Nel contesto statutario vicentino le rubriche "dedicate" alla componente magnatizia della società non sono numerose e, tra l'altro, non indicative dell'attuazione di dispositivi che escano dalla normale gestione della giustizia criminale. Entrando nel merito della rubrica che sancisce la punizione per le violenze causate dai potenti compare finalmente il termine *magnate* senza però una connotazione identificativa, di un ceto o di un gruppo delineabile di persone, bensì in maniera del tutto relativa. Mi spiego. Si stabilisce che chi ha un potere nel territorio di *alicuius magnatis vel magni hominis* e subisce una violenza o un sopruso, *ille dominus* è tenuto a rifondere il danno. Viene di

⁹⁰⁷ *Gli statuti del comune di Treviso*, II, CCCIX, p. 114-115. Liberali, II, p. 207.

⁹⁰⁸ *Gli statuti del comune di Treviso*, II, CCCXCVI, p. 147, CCCXCIX p. 148, DCCXXII p. 282.

⁹⁰⁹ *De iurisdictionis non utendis in Vicentino*, in *Statuti di Vicenza*, p. 89-90: sempre sotto la rubrica si legge che nessun *magnus homo*, *nec aliquis de sua famiglia per se vel per alium modo*, *vel aliqua causa* possa comprare per qualche motivo o occasione nel distretto vicentino giurisdizioni di qualsiasi competenza, castelli o altro ne monti su cui si possano costruire castelli e chi contraffacesse a questo ordine perda le giurisdizioni, le *marigantie*, il comitato e altre pertinenze alle giurisdizioni acquisite, castelli e tutto ciò diventi del comune di Vicenza.

⁹¹⁰ *Statuti di Vicenza*, p. 129.

⁹¹¹ *Statuti di Vicenza*, p. 100. *De forbannitis non tenendis*: chi da asilo in casa sua a un bandito dal comune di Vicenza paghi se conte mille lire, se cavaliere cinquecento, se *pedes* duecento.

seguito una delucidazione molto importante per quanto riguarda l'applicazione della norma. Il principio enunciato è da intendersi applicabile ogni qualvolta ci si trovi di fronte *unusquisque potentior* che eserciti la propria forza su *aliquis minus potens*⁹¹². Dunque una norma generica che relativizza i rapporti di forza e non una normativa applicabile a un determinato ceto. A conferma di ciò interviene anche la non declinazione della sanzione penale su base cetuale che rimane invece fissata a cento lire.

Si desume che, in parte del linguaggio tecnico degli statuari, per *miles* si intende chi ha il potere, al pari di *comune* e *universitas*, di costruire un castello e dunque di esercitare almeno una “quota” di monopolio della violenza⁹¹³. I cavalieri in questo caso sono puniti meno di un *comune* o *universitas*, rispettivamente novecento e diecimila lire, cosa che può fornire indizi per un eventuale tentativo di comprensione della gerarchia effettiva all'interno dei poteri giurisdizionali che gravitavano sul comune vicentino.

Un'altra norma che ci allontana dagli scenari di lotta politica ben noti per città quali Firenze e Bologna è l'assenza completa di norme che prevedono la distruzione di case o torri o una qualsiasi proprietà. Al contrario si stabilisce tramite statuto che nessuna casa sia in città sia nel comitato può essere distrutta se non per bloccare un incendio facendo spazio al fuoco⁹¹⁴.

Lasciando ora Vicenza, la legislazione padovana che regola il rapporto tra magnati e popolani presenta dei dati molto interessanti. La commisurazione pena/rango è teoricamente enunciata in una norma generale del 1261 che prescrive genericamente che chiunque assalga o ferisca qualcuno di proposito deve essere condannato e punito dal podestà secondo la crudeltà del reato e la gravità del crimine e la condizione del colpevole⁹¹⁵.

Le ultime considerazioni devono essere dedicate a Verona, l'unica città del Veneto che si considera priva di una legislazione mirata all'indebolimento del ceto magnatizio. In realtà le sanzioni penali mostrano forti analogie con le disposizioni di altre città, non solo venete, connotate secondo tradizione storiografica da provvedimenti antimagnatizi. Nelle rubriche dedicate ai reati contro la persona, la netta distinzione delle sanzioni penali su base cetuale è evidente e mutuata dal modello organizzativo militare basato sulla distinzione cavalieri/fanti.

⁹¹² *Statuti di Vicenza*, p.120

⁹¹³ *Statuti di Vicenza*, rubrica dal titolo *De Maleficiis*, p. 119

⁹¹⁴ *Statuti di Vicenza*, rubrica dal titolo *De domibus non prosternandis*, p. 144.

⁹¹⁵ *Statuti del comune di Padova*, p. 766.

Facendo un bilancio credo si possano avanzare alcune osservazioni. Gli indizi sembrano dunque evidenziare la difficoltà di intendere il regime di Popolo come l'espressione di un ceto o di una realtà univoca all'interno del più ampio gruppo che compone la cittadinanza comunale nel Veneto post-ezzeliniano. L'esclusione dall'anzianato, dai consigli e in generale dagli uffici non può, almeno per quanto riguarda l'area veneta, essere considerata la norma e l'obiettivo programmatico delle forze al governo. Gli stralci di fonti riportate evidenziano, credo, quello che è in realtà già stato messo in luce in passato: la non comunicabilità tra ceti, e in particolar modo tra Popolo e magnati. I modi della coesistenza sono evidenti nella presenza magnatizia nei collegi degli anziani, come accade a Padova, città in cui più che negli altri comuni veneti si è codificata una sola apparente esclusione di parte della cittadinanza su base cetuale.

In seconda istanza la diversificazione delle sanzioni penali, evidente per quanto riguarda i reati contro la persona e la proprietà, non rappresenta un elemento che possa essere ricondotto a legislazioni di carattere anti-magnatizio e anti-cavalleresco, bensì piuttosto a echi del diritto romano e nello specifico del Digesto. In tempi recenti il fenomeno è stato notato da altri storici. Innanzitutto Hagen Keller⁹¹⁶ evidenziò come la sanzione penale cui furono sottoposti *capitanei* e valvassori, in confronto alla pena con cui venivano sanzionati i castellani, fosse un indizio fondamentale per comprendere il rango e la posizione nella gerarchia sociale, nonché per comprendere la posizione giuridica dei castellani in confronto a *capitanei* e valvassori e non meno ai *milites ville*.

Questa non è l'unica considerazione utile da portare a riguardo. Molto più rilevante ai fini di uno studio sulla società e sull'organizzazione istituzionale comunale nel XII e XIII secolo, è la constatazione che, ponendo l'attenzione sulla distinzione della sanzione penale, si palesa un movimento di riorganizzazione su base cetuale della società cittadina che ora non si fonda più su antichi privilegi di alcuni gruppi che nel passato comunale costituirono l'aristocrazia cittadina di stampo signorile. Aristocrazia non più in grado, o non più interessata, per la diversificazione delle competenze delle diverse componenti cittadine, a controllare in maniera diretta la vita pubblica e politica comunale. Si delinea, dunque, una distinta e netta concezione gerarchico-cetuale della società. Una gerarchia istituzionalizzata da un punto di vista giuridico che porta alla spartizione delle cariche e delle funzioni in base al principio della competenza del proprio gruppo di appartenenza.

⁹¹⁶ KELLER, *Signori e vassalli*, p. 8.

La situazione veneta, come era opportuno ipotizzare non mostra distinzioni rispetto alla generale tendenza normativa dell'Italia comunale. In ultima istanza si osservi, dunque, che la stessa pena riservata ai magnati o cavalieri, a seconda del contesto cittadino, può essere indicatore della loro stessa identità ricercata nel contesto della gerarchia sociale. Se la sanzione a loro riservata è il doppio rispetto a quella prevista per un popolare, che a sua volta verrà punito con un'ammenda doppia rispetto ad un rustico, pone la commisurazione rango-sanzione sugli stessi rapporti codificati dalle costituzioni melfitane nel regno di Sicilia. Da esse sappiamo che coloro che sono puniti in misura doppia rispetto ai cittadini sono i cavalieri, e dunque i magnati sono collocabili a questo livello nella scala gerarchica che unisce mondo cittadino e feudale. Si ricordi però che se nel regno di Sicilia la commisurazione prevedeva anche le sanzioni da imporre a baroni, conti e marchesi, nelle città comunali raramente si trova un soggetto punito in maniera superiore rispetto ai magnati. Per questo credo si possa ipotizzare che in ambito cittadino le diversità di rango esistenti all'interno dell'aristocrazia cittadina e del contado da un punto di vista prettamente giuridico siano state "comprese" e semplificate per rendere possibile il riordino delle prassi procedurali penali in sede di giudizio.

Cercando di riprendere il filo del discorso, ritornando dalle distinzioni cetuali e giuridiche al regime di Popolo, credo si possano avanzare alcune ipotesi conclusive. Allentata l'identità tra il ceto popolare e il regime di Popolo, si dovrebbe poter parlare di una forma di governo che struttura la sua organizzazione più su base territoriale e censitaria che secondo parametri cetuali. In altre parole al Popolo, inteso come comunità politica, spetterebbe l'organizzazione e la gestione dell'ambito cittadino, mentre al Comune, e dunque al podestà, rimarrebbe la gestione del sistema che somma città e distretto⁹¹⁷.

⁹¹⁷ Si ha un'esplicita enunciazione di ciò e dell'evoluzione stessa del sistema quando a Padova, oramai nel 1288 si delibera che cittadino può dirsi tale solo nel caso in cui abbia ricoperto un qualsiasi incarico pubblico e ovviamente che si trovandosi in regola con gli oneri fiscali dovuti.

Il Veneto

-Postfazione

In data 10 febbraio 2004, sul quotidiano *La Repubblica*, comparve questo articolo.

Helsinki - Viaggiava a 80 chilometri all'ora al volante della sua autovettura, in una zona del centro di Helsinki in cui la velocità massima consentita era di 40 km/h: gli è stata inflitta una multa di 170.000 euro. È accaduto a Jussi Salonoja, 27 anni di età, erede di una ricchissima famiglia proprietaria di una grande industria di insaccati. Il fatto è che in Finlandia, per aumentare il potere di dissuasione delle multe, il loro ammontare viene modulato a seconda del reddito del trasgressore da punire: il reddito dichiarato da Jossi Salonoja per l'anno 2002 era vicino ai sette milioni di euro. La multa di Salonoja, che già era stato multato per 40.000 euro nell'anno 2000 per essere stato pescato a 200 chilometri all'ora sull'autostrada, costituisce il nuovo primato nazionale per la Finlandia: fino ad ora, il primato apparteneva ad un altro miliardario finlandese, Jaakko Rysola, che sempre nel 2000 aveva dovuto pagare 80.000 euro per un'infrazione di traffico stradale. Anche quella multa era stata rapportata al reddito del multato: Rysola era un fortunato imprenditore su Internet. Nella gara per questo poco invidiato primato nazionale si era inserito per breve tempo un altro miliardario, Anssi Vanjoki, ex membro del Consiglio di Amministrazione della Nokia, il colosso finlandese della telefonia mobile. Nel 2002 Vanjoki era stato multato di 116.000 euro per eccesso di velocità in motocicletta, ma Vanjoki era successivamente riuscito a dimostrare che il suo reddito aveva subito un tracollo, e si era così fatto ridurre la multa da pagare.

Non viene certamente da pensare, alla luce di un provvedimento simile, che in Finlandia coloro che posseggono un patrimonio consistente siano danneggiati da una progettualità politica attuata dal governo al potere. Credo venga spontaneo invece riflettere sul fatto che, affinché l'uguaglianza reale della legge sia effettiva, è necessario considerare e valutare *in loco* le dinamiche e gli equilibri di una società. Non credo questa sia la sede per addentrarsi in una *querelle* tanto delicata sulla società contemporanea e sull'effettiva attuazione dell'idea di giustizia per mezzo dei suoi fondamenti giuridici. Ho ritenuto

comunque curioso notare che le motivazioni addotte dal governo finlandese per mettere in atto meccanismi di commisurazione delle sanzioni penali siano gli stessi enunciati nel *Liber Augustalis* di Federico II nel lontano, suona piuttosto ridicolo dirlo, 1231. Parlando della già citata ammenda di nove onces d'oro di cui si parla nella rubrica *De poena contumacie in civilibus causis*, di cui si è già fatta menzione nelle pagine che hanno preceduto, si spiega che:

[...] *Plerumque etenim contingebat aliquem vilem et pauperem in predictis novem unciis condemnari, qui non tantum aliquando et aliquando amplius non habebat. In quo multa predicta nedum fines modestie, sed severitas etiam terminos excedebat. Contingebat interdum nobilem aliquem et in facultatibus opulentam penam ipsam eludere, dum nihil fere diminui de patrimonio providebat [...]*⁹¹⁸.

Altre suggestioni risuonano nell'articolo di giornale riportato. Lo sfortunato Vanjoki, che si meritò una multa di 116.000 euro, riuscì a dimostrare che il suo reddito aveva subito un tracollo riuscendo così a farsi ridurre l'ammontare della sanzione. Credo che pochi, avvezzi alle vicende della storia comunale fiorentina, non sentano nella descrizione di questi fatti recenti l'eco della voce di quei, per fare un esempio, Cipriani, che tanto trafficarono per essere tolti dalle liste di magnati, o ripensare a quelle petizioni presentate da un qualche magnate il quale implora gli venga abbassata la somma prefissata per il sodamento, in quanto *pauper magnas*.

Slegando la commisurazione penale da fattori sostanziali quali la diversa *dignitas* dei cittadini del Comune del XIII secolo, non si può ritenere comunque valida una chiave di lettura che pone il fenomeno in un contesto di lotta politica e di volontà di indebolimento talvolta della *pars nobilium* talvolta dei magnati, a seconda del contesto, che invece nel XIII secolo continuavano ad avere non solo un ruolo preminente, ma anzi, fondamentale. Il confronto con Milano ha, infatti, mostrato che persino ove la storiografia non ha mai osato parlare di legislazione antimagnatizia, ma solo di alcuni provvedimenti antimagnatizi⁹¹⁹, la commisurazione connessa con la dignità del colpevole è risultata espressione propria dell'esperienza giuridica di una città dalla storia e dalle istituzioni così diverse rispetto a Firenze e Bologna.

Tutta la storia medievale è costellata di esempi simili. Uscendo ancora una volta dall'ambito comunale le testimonianze della derivazione comune di una tale prassi

⁹¹⁸ HUIILLARD- BRÈHOLLES, *Historia diplomatica Friderici secundi*, IV, I, p. 66. *Titulus XCIX*.

⁹¹⁹ GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, p. 551

normativa sono individuabili anche nelle Costituzioni egidiane⁹²⁰. Anche in esse notiamo la commisurazione della sanzione a partire dall'identificazione del rango del colpevole⁹²¹.

Credo si possa concludere affermando che i due fattori in questa prassi coincidono: la considerazione delle possibilità pecuniarie e, soprattutto, il rispetto e la codificazione di un ordine sociale che non era semplicemente la forma dell'organizzazione pratica e quotidiana della comunità, bensì anche modello teorico di un Ordine che nella gerarchia vedeva la sua esplicazione. Esisteva una propensione verso la gerarchia che investiva ogni aspetto della vita e non meno delle strutture politiche e istituzionali: dai rapporti tra Comune e Impero, senza dimenticare i diversi signori, sia laici sia ecclesiastici, fino ad arrivare ad influenzare e determinare la cultura politica e lo stesso modo di considerare la realtà del quotidiano all'interno dell'ambito urbano del Comune di XII e XIII secolo⁹²².

Questo rappresenta uno dei nuclei dell'indagine della presente ricerca.

⁹²⁰ *Costituzioni egidiane dell'anno MCCCLVII*, a cura di P. Sella.

⁹²¹ Così nella rubrica *De victualibus non portandi extra provinciam*, in *Costituzioni egidiane dell'anno MCCCLVII*, p.110-112. Il testo riporta: [...] *Presentis constitutionis auctoritate sancimus quod nulla civitas, comunantia, castrum vel villa aut quivis baro vel nobilis aut alia singularis persona, undecumque et cuiuscumque condicionis existat, extra provinciam seu extra terram seu fines granum, ordeum seu bladum aliquod sive victualia aut aliquam grassiam portare aut extra agere seu extrahi facere per terram vel mare seu per alium deferri aut in predictis opem, auxillium, consillium vel favorem, publice vel occulte, directe vel indirecte seu quovis alio colore, prestare presumant. Qui vero contra predicta vel aliquod predictorum fecerit, si comes in .III^f. florenos auri, baro in .C. et alia singularis persona in .L. florenos auri camere Romane ecclesie condempetur ac et in admisionem bladi, victualium, bestiarum, currium, navium predicta portancium puniantur[...].* Segue un'ulteriore rubrica: *De pena substinentis sententiam excommunicationis, interdicti animo indurato ultra dictum tempus*, p.129: [...] *Si qua civitas sententiam excommunicationis in potestatem, rectorem, consiliaros vel officiales sue terre, occasione suorum officiorum per rectorem vel legatum Romane ecclesie vel iudicem in spiritualibus aut episcopos prolatam aut eiam interdicti sententiam in terra ipsa promulgatam, spacio quorum mensium animo substinerit indurato, comunitas vel universitas in .c. florenos auri, rector sive potestas civitatis vel universitas in viginti quinque florenos et quilibet alius officialis in .x. florenos auri camere condempnetur. Singularis vero persona que excommunicationis sententiam a suo iudice promulgatam (et idem si episcopus) sustinerit, nec cum effectu petierit se absolvi, si comes vel baro fuerit .c. florenos auri, nobilis alius .XXV., si plebanus in .x. florenorum auri penam se noverino subiacere. Si vero premissi videlicet universitas vel singulares persone per duos menses substinuerint animo ostinato, predictis pene dicte in singulis duplicentur et gravius iudicium arbitrio puniantur, si tempore prolixiori in sua duricia contumaciter duxerint persistendum, [...].* E ancora la rubrica *De pena impediendum officiales in eorum officio*, p. 172-174: [...] *Volentes igitur talium presumptuosa temeritatis audacia cohercere, statuimus quod si quis in hoc genus sceleris, quod absit, irreperit, quod legatum apostolice sedis aut rectorem province pro ecclesia in execucione officii et maxime dum parlamenta sive sinodum celebrerent vel audienciam publice preberent vel sententias proferrent aur iua redderent, impedire vel impedire ausus fuerit aut contra fecerit, ne per quascumque civitates, terras, castra et loca sue iurisdictionis liberum habeant accessum et ingressum et egressum et transitum, eciam sub colore custodie vel alio quocumque velamine, vel quod predicta vel aliquod predictorum fierent, tractaverint, mandaverint, vel prebuerint auxilium, consilium vel favorem, penis omnibus a iure pro dictis contra reos criminis lese maiestatis et perduellionis et penis contentis in constitutione papali incipiente: «dierum crescente malicia», ipso facto decernimus subiacere. Si vero predicta commiserit contra iudicem vel marescallum et eorum officiales, si quidam comunitas fuerit, mille marcharum argenti, si autem comes vel baro, .v^f. marcharum argenti, vel si alius nobilis aut potestas aut quicumque .II^f. marcharum argenti et, si alia singularis persona, .c. marcharum argenti pene decernimus subiacere; quas penas si non solverit infra terminum in sententia per iudicem statutum, de ex tunc acriori pena iudicis arbitrio puniatur.*

⁹²² PARADISI, *Il diritto e lo spirito nel Medio Evo*, in *Studi sul medioevo giuridico*, p. 1156-1158.

Non si può che proseguire seguendo una linea che pone, e ha posto lungo tutto questo lavoro, la comparazione come sistema e metodo per individuare nuovi spunti e nuove prospettive di osservazione con cui indagare la questione della legislazione *ad hoc* per i magnati calata nel contesto giuridico di XIII secolo.

Dalla Finlandia alla Spagna. In Spagna nel 2004 è stata approvata all'unanimità, anche se solo in seguito a grandi dibattiti parlamentari che hanno attraversato l'intera società, la "Legge organica contro la Violenza di Genere" che ha rivoluzionato il diritto penale e ha visto una riorganizzazione del sistema giudiziario spagnolo⁹²³.

Questa la situazione precedente la promulgazione della legge. Tra il 2000 e il 2004 un totale di 309 donne persero la vita in Spagna per mano del proprio marito, fidanzato o ex compagno, secondo le stime dell'Istituto della Donna (Instituto de la Mujer). Tre dei primi dieci omicidi del 2005 sono stati per violenza di genere. Una media di una vittima di omicidio ogni sei giorni.

La gravità della situazione, lo stato endemico di violenza perpetrata all'interno della coppia nei confronti delle donne ha dato il via a manifestazioni di piazza, giornate internazionali delle donne e cortei per le strade delle città spagnole capeggiati dai movimenti femministi appoggiati finalmente dalle istituzioni. Tutto ciò è proseguito fino all'ottenimento della "Legge integrale contro la Violenza di Genere", entrata pienamente in vigore il 29 giugno del 2004. Grazie alla *LEY ORGÁNICA 1/2004* sono state introdotte nuove misure di protezione per le donne oggetto di maltrattamenti.

In materia di sicurezza questa legge prevede la creazione d'unità speciali del Corpo nazionale di Polizia. Questi corpi nazionali e speciali partecipano in tutti i piani di collaborazione integrale con le Amministrazioni dello stato spagnolo. È prevista inoltre la sospensione cautelare della licenza d'armi ai colpevoli o ai sospettati d'atti di violenza contro una donna.

In materia di giustizia il dispositivo prevede la creazione di 430 giudici speciali, con competenze civili e penali, dedicati alla lotta contro la violenza di genere, di coppia e domestica e la già citata figura del "Procuratore contro la violenza di genere", in funzione del delegato fiscale dello Stato, competente in materie penali e civili pertinenti al discorso di genere.

⁹²³ *LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.*

La nuova norma ha, inoltre, modificato anche il Codice Penale, stabilendo pene più dure e severe riguardo alla violenza di genere e di coppia, ma soprattutto stabilisce pene di peso differente a seconda che l'aggressore sia un uomo o una donna. All'aggressore di sesso maschile, infatti, è previsto sia comminata una pena superiore. È questo l'argomento che ha creato le polemiche accese che hanno preceduto il varo della norma e che ha posto la *LEY ORGÁNICA* come oggetto di verifica d'incostituzionalità da parte del Tribunale Costituzionale spagnolo, in quanto discriminatoria nei confronti degli uomini e violante il principio costituzionale secondo cui tutti gli uomini sono uguali dinanzi alla legge.

Nuovi organismi hanno preso vita dalla *LEY ORGÁNICA*: è stata creata una Delegazione di Governo contro la violenza di Genere, in aggiunta al Difensore del Popolo e a un Osservatorio incaricato di valutare le azioni di governo e le nuove misure.

Questi esposti sono solo alcuni sommari momenti del lunghissimo testo di legge spagnolo che sta facendo scuola in molti paesi europei, tra cui l'Italia, in cui la violenza contro le donne sta assumendo le dimensioni di una piaga sociale. Senza coloriture politiche, senza cadere in vaghi discorsi femministi, la sopravvivenza e la sicurezza appare in Europa come un bene da conservare e salvaguardare anche con il varo di riforme e provvedimenti forti che dovrebbero riscuotere il consenso unanime. Eppure è utile andare a cercare le reazioni "dal basso".

In uno dei tanti forum in merito è comparso, in data 22 maggio 2006, un messaggio anonimo di un uomo quantomeno allarmato:

Sono Spagnolo ma non credo nella giustizia del mio paese, questa legge non è a favore delle donne, come voi, straniere, credete, è una legge contro gli uomini, nel senso che ha tolto la presunzione di inozenzia agli uomini (in spagna un uomo puo andare in galere solo per la parola di una donna!!!!) e allo stesso fa punire uno stesso fatto dipende del sesso (cioe discriminazione contro gli uomini.).

El instituto de la mujer non è una fonte d'informazione utile perche soltanto racconta i deliti cometiti per gli uomini contro le donne, e non ha la inversa.

Ritengo sia sconcertante la somiglianza rinvenibile tra la *LEY ORGÁNICA* spagnola e i vari ordinamenti duecenteschi volti a limitare l'uso della violenza. La sanzione penale variabile a seconda del reo e della vittima, la creazione di organi di sicurezza e militari preposti alla salvaguardia dell'integrità "di genere", organismi quali il

“Procuratore contro la violenza di genere” dotato di una settoriale e bene specifica competenza, e così via, senza dover ripetere quanto appena esposto.

A cosa erano preposti l’Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia? E i mille *pedites* che dovevano accorrere ogni qual volta si creassero disordini urbani, in special modo di matrice magnatizia?

E che dire delle preoccupazioni di quel cittadino spagnolo? Si penserà, tra qualche secolo, che nel 2004 le donne al potere in Spagna raggiunsero una posizione di forza tale da riuscire a ledere i diritti degli uomini?

Con questi esempi appartenenti al nostro recente passato non vogliono certamente essere condotte comparazioni azzardate. Risulterebbe certo interessante addentrarsi in riflessioni riguardo la validità o meno di macro-comparazioni o l’esistenza di concetti giuridici universali⁹²⁴, in questo caso riguardanti i diversi parametri e mezzi attuati per dare forma al generale concetto di uguaglianza del singolo di fronte alla legge, o ancora, l’identificazione di “equivalenti omeomorfi” tra legislazioni così lontane⁹²⁵. Non sarebbe questa la sede adeguata. Alimentare e introdurre riflessioni tra sistemi giuridici così differenti non implica in alcun modo concezioni di una storia come un lungo susseguirsi ciclico di avvenimenti simili e sempre raffrontabili. Le infinite variabili che competono l’incognita uomo non possono essere quantificate né imbrigliate in analisi esaustive né, tanto meno, lo può essere l’infinita serie di combinazioni che tale variabile crea nel momento in cui incontra contesti ambientali, tecnologici, economici e di conseguenza culturali ogni volta differenti. *La specie umana è segnata dalla variazione culturale, poiché per forgiare la propria identità, l’uomo produce differenza*⁹²⁶. Nel confronto che è stato trattato in questo lavoro non si vuole negare tale dato e osservazione incontrovertibile.

⁹²⁴ GLUCKMAN, *The Judicial Process among the Barotse of the Northern Rhodesia*; GLUCKMAN *Law and Ritual in Tribal society*; Con Thurnwald, invece, diviene esplicito “il rifiuto di leggi universali della Storia applicabili allo sviluppo giuridico. Non ammette comparazione allorché i diritti presi in esame, solo apparentemente simili, provengano da gruppi di diversa origine, ognuno con la propria storia e con la propria mentalità: società diverse producono sistemi giuridici diversi ed è impossibile comparare forme giuridiche *evolute* con quelle *primitive*.”

⁹²⁵ PANIKKAR, *Is the Notion of Human Rights a Western Concept?*, p. 89-90. Le similitudini tra concetti e istituti viene dedotta principalmente dalle loro equivalenze funzionali. La traduzione di linguaggi giuridici in altri idiomi normativi dovrebbe avvenire a partire dalla ricerca degli "equivalenti omeomorfi" in altre culture. Al fondo di questa proposta sta l'idea che il linguaggio dei diritti presupporrebbe un ordine normativo, una qualche superiore nozione di giustizia e di bene comune.

⁹²⁶ ROULAND, *Antropologia giuridica*, p. 4.

Eppure la comparazione tra sistemi giuridici differenti non è né un'innovazione né una via non codificata da riflessioni metodologiche puntuali e collaudate⁹²⁷. È nella visione dell'antropologia giuridica che si possono cogliere alcune nozioni e considerazioni fondamentali sia per l'analisi dei diritti vigenti nel mondo contemporaneo sia nel passato storico. La comparazione può, infatti, essere fatta su base geografica, storica o tematica⁹²⁸. Possono essere comparati non solo elementi propri di sistemi giuridici differenti ma, ancor meglio, gli stessi sistemi giuridici ai quali gli elementi appartengono. In un contesto giuridico come quello medievale europeo, giocoforza, il diritto comune porta a risolvere a monte il problema eventualmente insito nella comparazione tra modelli culturali diversi. Nel momento in cui espressioni di sistemi giuridici diversi appartengono allo stesso modello culturale la comparazione si presenterà come un'operazione relativamente semplice⁹²⁹. In un simile contesto la comparazione significa effettuare un confronto delle risposte identiche date a domande identiche: la necessità di risolvere contrasti e violenze e, ancor prima, la necessità di adeguamento dell'ordinamento giuridico all'ordine sociale.

La stessa fase di codificazione in ambito comunale di una normativa atta a sancire e delineare l'ordine socio giuridico della società conferma la condizione politico-istituzionale di un Comune che alla fine del XIII secolo si trova nella necessità di regolamentare componenti sociali portatrici di diritti molteplici costretti nell'ambito urbano. In questa prospettiva la società comunale risponde perfettamente alla definizione stessa di pluralismo giuridico, cioè una *situazione di coesistenza di una molteplicità di sistemigiuridici (o ordinamenti, o livelli, o insiemi ordinati di regole) che interagiscono su di un medesimo territorio*⁹³⁰

Il Comune si vede nella necessità di mediare e uniformare componenti e diritti dunque diversi. Una constatazione che si ricollega a quel processo di "intensificazione del diritto" individuato da Rouland⁹³¹. Il diritto, infatti, inizia nel momento stesso in cui una società prende vita attraverso processi la cui origine primaria è di difficile se non impossibile individuazione. Molto più semplici da individuare sono invece i momenti, per

⁹²⁷ ROULAND, *Antropologia giuridica*, p. 120. *L'antropologia giuridica tenta in ultimo stadio di giungere a ordinare la cultura umana nelle sue generalità relativamente all'ambito del diritto attraverso la comparazione tra i sistemi giuridici di tutte le società osservabili.*

⁹²⁸ LÉVI-STRAUSS, *Anthropologie structurale*.

⁹²⁹ ROULAND, *Antropologia giuridica*, p. 171.

⁹³⁰ GUADAGNI, *Legal Pluralism*, p. 542.

⁹³¹ ROULAND, *Antropologia giuridica*, p. 121.

l'appunto, dell'intensificazione, in cui ogni società si sforza di precisare con maggiore rigore, precisione e forza i comportamenti che reggono una vita sociale sottoposta a un sempre crescente processo di complessificazione⁹³². In questa specifica fase di "intensificazione" ritengo sia da collocare la promulgazione di quella normativa emanata dalla seconda metà del XIII.

Pluralismo giuridico e intensificazione del diritto sono risultate essere, dunque, le matrici teoriche principali della normativa che è stata presa in esame in queste pagine. Fenomeni giuridici che non sono propri solo dell'epoca medioevale né tanto meno della fase comunale della storia italiana. Un allargamento di visuale che ha permesso, tra le altre cose, di sfatare il mito dell'unicità di una legislazione che con tanta tenacia è stata definita "antimagnatizia", ove mai una simile definizione è emersa dalle fonti coeve.

⁹³² ROULAND, *Antropologia giuridica*, p. 121

Appendici

Estratto dagli ordinamenti del podestà Gigliolo de' Maccaruffi.

ASF, *Provvisoni*, I, c. 12r.

In nomine domini nostri Iesu Christi amen. Hec sunt ordinamenta domini potestatis et comunis Florentie compilata, edita et facta ad honorem et reverentiam omnipotentis Dei et beatissime virginis Marie matris eiusdem et beati Iohannis Batiste appendici ac reverende sancte Reparate sub quorum vocabulo Florentie civitas gubernatur. Et ad honorem et exaltationem sacrosante romane Ecclesie ac etiam ad honorem et fortificationem regiminis magnifici militis Giglioli de Maccharufis potestatis civitatis et comunis Florentie. Et ad pacificum et quietum statum civitatis et districtus eiusdem valitura toto tempore regiminis ipsius domini potestatis videlicet usque ad kalendas januarii proxime venture solempniter approbata secundum formam statutorum ut in fine ipsorum ordinamentorum constat aperte.

In primis statutum et ordinatum est quod nulla persona civitatis Florentie vel districtus seu aliunde audeat vel presumat in civitate Florentie, comittatu vel districtu blasphemare, negare seu renegare Deum vel beatam virginem Mariam matrem eius aut aliquos sanctos vel sanctas Dei vel aliquem istorum aliquo modo vel causa vel aliquid dicere in obrobrium predictorum vel alicuius eorum et qui contra fecerit, si miles fuerit puniatur in libris si popularis in libris decem secundum florinorum parvorum et quotiens. Et licet unicuique accusare vel denunciare contrafacientes vel contrafacientem. Et habeat medietate banni accusator et credatur et stetur iuramento ipsius accusantis vel denunciantis cum uno teste bone fame et teneantur in credentia. Ita tamen quod si dictus accusatus vel denunciatus predictum bannum solvere non poterit, nudus verberetur vel fustigetur per civitatem Florentie et in predictis sit salvum capitulum constitutus in (lusoribus).

Appendici

Item statutum et ordinatum est quod nullus de civitate Florentie vel districtus vel aliunde dicat vel dicere presumat aliqua verba iniuriosa vel obprobria domino potestati vel alicui iudicibus vel de notariis vel alii de sua familia vel de beroariis vel de aliquo predictorum vel alicui dominis prioribus in aliquo loco. Et qui contrafecerit condempnetur et puniatur per ipsum dominum potestatem. Si fecerit miles in libris quinquaginta florenorum parvorum et quotiens. Et si fuerit pedes vel quisquis alius in libris viginti quinque et plus et minus ad voluntatem domini potestatis, inspecta qualitate iniurie, personae et loci et super hiis steterit dicto domini potestatis et cuiuslibet de iudicibus vel notariis vel de sua familia coram quo fuerint dicta aliqua obprobria vel verba iniuriosa. Si vero alibi nec coram eo dicta fuerint seu contra ipsos beroarios vel aliquem eorum, eis presentibus steterit sacramentum duorum vel trium ex eis. Et condempnetur per potestatem.

Item quod nullus dicere debat vel presumat aliqua verba iniuriosa alicui vel contra aliquem seu aliquos coram domino potestate vel aliquo ex suis iudicibus, militibus vel notariis vel aliquo alio officiali comunis Florentie. Et qui contrafecerit pro qualibet iniuria condempnetur et puniatur per ipsum dominum potestatem in librem decem florinorum parvorum et plus et minus ad voluntatem domini potestatis vel alicui alterius de predictis coram quo iniuria predicta dicta foret si dixerit se audivisse alioquin stetur dicto duorum de beroariis vel aliquorum testium bone fame et oppinionis.

[...]

Sulla pace tra i Grandi delle famiglie Della Tosa e dei Lamberti.

ASF, *Provvisioni*, II, cc. 84v-87v.

In Dei nomine amen. Anno sue salutifere incarnationis millesimo CC° LXXXX° indictione tertia, die undecimo, intrante mense Aprelis. Nobilis vir dominus Rubeus de Gabrielis de Eugubio, civitatis et comunis Florentie potestas, Consilium Generale Trecentorum et Speciale Nonaginta virorum et capitudinum XII maiorum artium eiusdem civitatis et comunis Florentie, preconata convocatione campaneque sonitu in ipsius comunis pallatio fecit, more solito, congregari. In quo quidem consilio per me B. notarium subscriptum, lecta fuerunt per ordinem omnia que die predicto XI presentis mensis Aprelis in consilio centum virorum et subsequenter et successive in consiliis speciali et generali .d. defensorum et capitudinum XII maiorum artium provis et deliberata ac firmata fuerunt super eo videlicet quod usque in quantitate librarum duorum milium florenorum parvorum de ipsius comunis pecunia possit expendi et per cameram dicti comunis possit et debeat solvi, converti et dari in pace et pro pace et occasione pacis fiende et complende inter nobiles viros illos scilicet de laTosa et illos de Lambertis. Et etiam in hiis que videbuntur expedire et utilia fore ad ipsam pacem faciendam eo more et forma et prout et secundum quod in predictis consiliis centum virorum ac etiam speciali et generali .d. defensorum et capitudinum predictarum de quibus supra dicitur per me B. notarium in actis consiliorum de capite publice scriptis plenius est expressum. Quibus omnibus sic lectis et expositis sapiens vir dominus Monaldellus de Eugubio, iudex et collator assessoris predicti domino ipso, domino potestate presente, et iubente (c. 87r) et presentibus et volentibus dominis prioribus artium predicta omnia propotiens in iamdicto presenti consilio, consilium pro comuni sibi dari petens quid et quod videlicet et placet dicto presenti consilio in hiis et de hiis providere et firmare utile pro comuni.

Ser Bene del Vaglia, notarius, surrexit et arguit, consuluit quod predicta omnia et singula in dicto presenti consilio supra proposita que ut predicatur iam provis et deliberata sunt in predictis consiliis Centum virorum, speciali et generali .d. defensorum et capitudinum predictorum huius presentis consilii auctoritatem plenam obtineant, firmitatem et in hiis omnibus et singulis procedatur, observetur et fiat in omnibus et per omnia prout et secundum quod in iamdictis consiliis de quibus supra dicitur plenius est expressum.

Appendici

Cuius sapientis dicto et consilio facto et revoluto partito ad sedendum et levandum secundum formam status per predictum iudicem et assessorem predicti domini potestatis super predictis, supra propositis et consultis in ipsius consilii reformatione quasi totum predictum consilium acquevit. Et totaliter secundum dictum et concilium ipsius sapientis superius annotatum per iamdictum presens consilium in hiis omnibus obtentum extitit et firmatum.

Presentibus testibus domino Alberico de Eugubio, milite dicti domini potestatis, Gerardino Bonafedis et Johanne Conradi, preconibus dicti comunis et aliis. Et Ego Bonsegnore olim Gueczy, civis mutinensis, imperiali auctoritate notarius et nunc consiliariorum domini capitanei et comunis Florentie scriba, hiis omnibus interfui eaque publice scripsi.

Ancora sulla pace tra i Della Tosa e i Lamberti.

In Dei nomine amen. Anno sue salutifere incarnationis millesimo CC° LXXXX°, indictione tertia, die quartodecimo, intrante mense Aprelis. Nobilis vir dominus Fulcho de Buczaccherinis de Padua, defensor artificum et artium, capitaneus et conservator pacis civitatis et comunis Florentie ac sapientes et boni viri dominus Fulcho medicus olim magistri Johannis, Ubertus de Pulcis, ser Datus Cacciafuori, Cante de Ardinghellis, Orlanduccius Orlandi et Bartholus Orlandini, priores Artium et artificum eiusdem civitatis Florentie, occasione providendi super infrascriptis in choro ecclesie sancti Petri Scradii, unanimiter congregati, considerantes quod voluntaria et salutifera pax nuper facta inter nobiles viros, honorabiles cives Florentie, illos videlicet de laTosa ex una parte, et illos de Lambertis, ex alia parte, non modicum facit et confert ad pacificum et tranquillum statum civitatis Florentie conservandum. Et quod per opportuna consilia domini capitanei et comunis Florentie absolute et correctis capitulis et ordinamentis in hiis contradicentibus provisum est solempniter et firmatum quod in matrimoniis inter predictos nobiles contrahendis et etiam in pace et pro pace predicta et in hiis que viderentur expedire et utilia fore ad ipsam pacem faciendam de pecunia dicti comunis Florentie possit expendi et solvi usque in quantitate librarum duorum milium florenorum parvorum modo et forma et prout et secundum quod in ipsorum consiliorum reformationibus scriptis per me B. notarium infrascriptum plenius continetur. Et manifeste cognoscentes quod absque predicta pecunie quantitate pro predicto comuni, modo et occasione infrascriptis expendenda iamdictum optentum negocium pacis predictae non poterat fieri laudabiliter et compleri. Necnon secundum quod eisdem visum fuit in huiusmodi negocio expedire per se ipsos et alios bonos et sapientes viros in hiis provisione et deliberatione prehabita diligenti vigore, auctoritate et bailia dictorum consiliorum eisdem dominis capitaneo et prioribus una cum domino potestate Florentie in hiis et circa ea atributis et concessis prout per ipsa consilia plene patet. Concorditer providerunt, voluerunt, deliberaverunt, ordinaverunt (c. 87v) et disposuerunt quod predicta quantitas librarum duorum milium florenorum parvorum que auctoritate et secundum reformationes dominorum consiliorum in predictis et predictorum occasionum ut predicatur expendi et solvi potest et debet de pecunia dicti Comunis expendatur, detur et convertatur ac solvatur et expendi, dari, converti et solvi possit et debent licite et impune per ipsius comunis camere presentes et

futuros personis modo, forma et occasionibus infrascriptis. Ut predicta omnia debitum et optatum sortiantur effectum.

Primo videlicet domino Scolario de Pulcis, honorabili civi Florentie, libras nonagintas florenorum parvorum in una parte, et libras quingentas florenorum parvorum in alia parte, de prescripta summa librarum duorum milium in premissis expendandarum ut dictum est, convertendas, expendendas et solvendas per eundem dominum Scolarium in dotibus et pro dotibus duorum matrimoniorum pro predictae pacis conservatione, contrahendorum, faciendorum et complendorum inter partes predictas secundum quod pronuntiatum, sententiatum, laudatum et preceptum et arbitratum est vel fuerit per suprascriptos dominos priores artium, arbitros, arbitratores et amicabile compositores et amicos comunes inter partes predictas et prout procuracione scriptum est ubi fuerit per ser Arnoldum Arrighi de Riccio notario.

Item domino Fornario de Pulcis, honorabili civi Florentie, libras quingenta septuaginta florenorum parvorum de prescripta summa librarum duorum milium in premissis expendandarum ut dictum est, convertendas, expendendas, dandas et solvendas per eundem dominum Fornarium, nobiles viris de Lambertis, illis videlicet quibus dari et solvi debere continetur vel continebitur in summa, laudo et arbitrio suprascriptorum dominorum priorum artium, arbitrorum et arbitratorum et amicabilium compositorum et amicorum comunium inter partes predictas, sicut publice scriptum est vel fuerit per ser Arnoldum notarium antedictum.

Item sapientibus viris peritis dominis Octaviani de Rigalectis, Andree de Cerreto, Claro de Goctolis et Niccole de Acciaiuolis ac etiam ser Arnoldo Arrighi notario, de residuo suprascripte summe librarum duorum milium predictorum occasione expendandarum ut dictum est pro ipsorum salario remuneratione et satisfactione continui et magni laboris ac consilii, auxilii et favoris per eos habiti et prestiti in predictis omnibus et circa predicta omnia, ac alia expedientia pro predictorum complemento et executione. Et etiam pro scripturis quampluribus super hiis et predictorum occasione editis et factis, sine quibus dictum negocium debitum finem consequi non poterat vel habere videlicet dictis dominis Ocatviati, Andree, Claro et Niccole viris peritis et cuilibet eorum soldos centum florenorum parvorum et domino ser Noddo notario libras decem florenorum parvorum in summa inter omnes librarum triginta florenorum parvorum.

Presentibus testibus domino Ranono de Vicentia, iudice dicti domini capitanei,
domino Henrico Gattario, milite eiusdem domini capitanei et ser Arnoldo Arrighi notario
priorum et aliis.

Sulla multa da infliggere a un magnate, Simone Novello dei Donati, macchiatosi di omicidio.

ASF, *Provvisioni*, IV, c. 159v

In Dei nomine amen. Anno sue salutifere incarnationis millesimo CC° LXXXVIII° indictione octava, die undecimo, intrante mense Februarii. Nobilis vir dominus Guillelmus olim domini Conradi de Madiis de Brixia, Comunis et Populi florentini potestas, Capitaneus et Defensor Consilium Generale Trecentorum et Speciale Nonaginta virorum Comunis Florentie et capitudinum XII maiorum artium civitatis eiusdem, preconata convocatione campaneque sonitu in ipsius comunis pallatio fecit, more solito, congregari. In quo quidem consilio infrascripta presentibus et volentibus dominis prioribus artium et vexillifero iustitie proposita fuerunt sub hac forma.

Cum dominus Symon Novellus olim Vinciguerra de Donatis tanquam magnax et potens civitatis Florentie secundum formam ordinamentorum iustitie et status comunis Florentie in anno et pro anno proxime preterito de libris duabus milibus florenorum parvorum satis dedit comuni predicto. Et in ipsa et pro ipsa satisfactione domino comuni quum plures fideiussores dederit prestiterit. Qui fideiussores, fideiussorio nomine, pro predicto domino Symone se obligaverunt Comuni predicto in dicta quantitate librorum duarum milium florenorum parvorum secundum quod in ipsa fideiussione et obligatione plenius continetur. Cumque idem dominus Symon ante finem temporis et termini ipsius satisfactionis condempnatus fuerit Comuni Florentie per dominum Johannem de Lucino de Como, tunc potestatem Florentie, occasione homicidii commissi in personam olim Pucci filii quondam Junte populi sancti Michaelis Vicedominorum modo et forme et secundum quod in ipsa condempnatione plenius continetur. Cumque pro ipsa tali condempnatione et etiam pro iam dicta satisfactione dicto comuni ut dictum est facta per formam dictorum ordinis iustitie ipsi fideiussores per predictum dominum Symonem dati et prestiti ut dictum est coacti fuerint per dictum dominum Guillelmum presentem potestatem et capitaneum adsolvendum et iam solverunt integraliter Comuni predicto pro eodem domino Symone libras duo milia florenorum parvorum. Et per formam dictorum ordinamentorum iustitie predicti fideiussores debeant habere reg[...]

ssim in bonis eiusdem domini Symonis principalis devastatis et destructis pro ipsa quantitate pecunie quam Comuni Florentie pro eodem domino Symone solverunt ut dictum est, facta diligenti

extimatione de talibus bonis ita quod illud quod superfuerit de talibus bonis perveniat in Comuni Florentie secundum quod in Ordinamentis Justitie de hoc loquenti plenius continetur. Predictus dominus Potestas et Capitaneus in dicto presenti consilio suprascripta et infrascripta proponens in hiis et super hiis sibi pro Comuni consilium exhiberi et dari petiit sub hac forma videlicet si videtur et placet iamdicto presenti consilio quod pro ipso Comuni Syndicus seu Sindici constituentur et ordinentur cum pleno et sufficienti mandato ad dandum pro Comuni predicto regressum ut dictum est eisdem fideiussores eiusdem domini Simonis in huiusmodi bonis dicti domini Symonis devastatis et destructis ut supra dictum est, pro iamdicta quantitate quam pro ipso domino Symone sovetur Comuni predicto ac etiam pro expensis per eos dicat occasione factis et fiendis. Et ad dimidium eisdem si solum ipsa bona devastata et destructa pro quantitate et modo predictis. Et quod ad ipsa bona extimanda extimatores eligantur pro Comuni predicto. Et quod qui et quot esse debeant ipsi extimatores et quorum et per quos eligantur dicant et consulant Sapientes.

Dinus Pecora consiliarius predicti consilii surrexit et arguit. Consuluit quod ad predicta omnia in prescripta propositione contenta constituentur syndicus seu sindici pro comuni predicto secundum quod in ipsa propositione plenius continetur. Et per dominos priores artium et vexilliferum justitie nunc in officio residentes ad dicta bona extimanda ut predicatur eligantur. Que idem electo de eis ut dictum est facienda valeat et teneat ac si facta esset per presens consilium universum [c. 160r]

In reformatione cuius consilii, preaudito consilio in premissis exhibito et dictum secundum formam status per predictum dictum potestatem et capitaneum, facto et revoluto partito ad sedendum et levandum super predictis supra propositis, placuit quasi omnibus in dicto consillio existentibus, et per eos provisum, obtentum et firmatum fuit quod ad predicta omnia et singula in ipsa propositione contenta constituentur syndicus seu sindici pro comuni predicto, secundum quod in predicta propositione plenius continetur. Et quod extimatores dictorum bonorum de quibus in ipsa propositione dicitur sint sex boni et legales viri, et per dominos priores artium et vexilliferum justitie nunc in officio residentes, ad dicta bona extimanda ut predicatur, eligantur. Que quidem electo de ipsis sex extimatoribus ut predicatur facienda valent et tenent et firmitatem obtinent ac si facta esset per presens consilium universum.

Item in dicto presenti consilio predictus dominus potestas et capitaneus, in presentia, auctoritate, voluntate et expresso consensu ac etiam decreto dominorum

priorum artium et vexilliferi justitie civitatis iamdictae et etiam consiliariorum et capitulorum eiusdem consilii in dicto consilio existentium et ipsi domini priores, vexillifer et consiliiarii et capitulorum unanimiter et concorditer cum domino potestate et capitaneo predicto pro se ipsis et dicto comuni Florentie et ipsius comunis nomine et inde fecerunt, constituerunt et ordinarunt Masum Guidecti, populi Sancte Marie supra Arnum, et Cinum Dini Joseppi, populi Sancte Trinitatis, nunc pro ipso comuni masse camere dicti comunis, licet absentes et quemlibet eorum in solido ita quod occupantis conditoris non sit melior eorum et dicti comunis syndicos, procuratores et nuntios speciales exequendo ea et pro executione eorum que per predictum presens consilium, ut supra scriptum est, iam provisum et firmata sunt ad concedendum et dandum pro predicto comuni Florentie et ipsius comunis nomine et vice, secundum formam ordinis justitie, domino Bindo domini Bonaccursi de Adimaribus, domino Goccie et domino Bindo fratribus, filiis quondam domini Filingni de Adimaribus, domino Lapo Rubeo de Adimaribus, domino Guerre domini Lapi de Adimaribus, domino Symoni de Giocto, domino Maso Vinciguerra de Donatis, domino Marcello domini Donati et domino Donato eius fratri de Donatis, fideiussoribus apud comune Florentie superscripti domini Simonis Novelli de Donatis in quantitate et de quantitate et occasione et modo predictis. Regressum in bonis et de bonis predicti domini Symonis Novelli de Donatis devastatis et destructis occasione predicta et contra ipsa bona destructa et devastata ut dictum est. Et ad assignandum, dandum et ad iudicandum insolutum eisdem fideiussoribus huiusmodi bona dicti domini Symonis destructa et devastata ut dictum est et de ipsis bonis sic destructis et devastatis usque ad quantitatem, valutam et extimationem librarum duarum milium florenorum parvorum per ipsos fideiussores dicta decem factarum et fiendarum facta prius secundum formam dictorum ordinamentorum justitie extimatione de ipsis bonis per bonos viros extimatores ad hoc secundum reformationis presentis consilii electos seu eligendos pro comuni predicto.

Et ad inducendum ipsos fideiussores in tenutam et possessionem corporalem ipsorum bonorum. Et ad dandum, cedendum et concedendum pro comuni predicto quocumque titulo, modo et more melius fieri poterit iamdictis fideiussoribus eiusdem domini Symonis, omnia iura et actores reales et personales, utiles et directas et alias quascumque dictum comune habet se habere posset et sibi competunt et competere possunt adversus et contra dicta bona eiusdem domini Symonis devastata et destructa ut dictum est, predictis occasionibus in quantitate et pro quantitate predicta et in expensis et

pro expensis ut predicatur factis et fiendis. Et ad ponendum ipsos fideiussores in predictis et predictorum occasionum in locum dicti comunis. Et ad constituendos eos procuratores ut in rem suam. Et ad asserendum et confitendum ipsos fideiussores et quemlibet eorum [c. 160v] coactos et compulsos fuisse per Regimen et comune Florentie ad solvendum dimidium quantitatis librarum duarum milium florenorum parvorum dicto comuni Florentie pro predicto domino Symone Novello de Donatis occasionibus antedictis. Et ad alia omnia singula cum solempnibus et opportunis confessionibus, promissionibus, obligationibus penarum, approbationibus ac etiam renunciationibus et cum solempnium instantiarum et preceptorum guarentisie roboratione et cum aliis omnibus solempnitatibus confutenda, promictenda, facienda et exercenda que in predictis et ante predicta fuerint opportuna et eisdem sindicis vel alteri eorum videlicet utilia et que eisdem negotii postulabunt qualitas et natura, dummodo dicti syndici vel alter eorum non promictant vel ipsum comune obligent ad pretii restitutionem seu ad bonum nomen faciendum vel ad eius bonum seu defensionem ipsorum virium et actionum nisi solummodo pro dato et facto comunis iamdicti, promictentes predicti domini potestas et capitaneus, priores et vexillifer, consilarii et capitudines, michi B. notario subscripto stipulanti et recipienti nomine et vice omnium quorum interest vel (...) seu interesse posset se ratum et firma perpetuo habuerint quicquid predicti syndici vel alter eorum in predictis et circa predicta dixerunt faciendum sub dicti comunis honore omnium ypotheca.

Item in eodem presenti consilio predictus dominus potestas et capitaneus in presentia, auctoritate, voluntate et expresso consensu ac etiam decreto dominorum priorum artium et vexilliferi justitie civitatis predictae et etiam consiliariorum et capitudinum eiusdem consilii in dicto consilio existentium. Et ipsi domini priores, vexillifer, consilarii et capitudines unanimiter et concorditer cum domino potestate predicto, pro se ipsos et dicto comuni Florentie et ipsius comunis nomine et vice iuxta consuetudinem in dicto comuni hactenus observata fecerunt, constituerunt et ordinarunt Masum Guidecti, populi Sancte Marie supra Arnum, et Cinum Dini Joseppi, populi Sancte Trinitatis, nunc pro ipso Comuni pro mensibus februarii presentis et Martii proxime venture, massarios camere dicti comunis licet absentes et quemlibet eorum in solido ita quo occupantis condicio non sit melior eorum, et dicti comunis syndicos procuratores et nuntios speciales ad sortiendum et dividendum seu sortiri et dividi faciendum fructus et proventus rerum et bonorum et etiam bona et res mobiles et immobiles illorum qui pro comuni Florentie per aliquod regimen vel officialem dicti

comunis hactenus exbanniti seu condempnati fuerunt. Et etiam qui exbannientur se condempnabuntur in futuro usque ad kallendas mensis Aprelis proxime venture ad ipsum comune pertinentes et pertinentia et spectantes et spectatura ex vigore ipsorum bonorum seu condempnationum vel ex forma et vigore capitulorum constitutus seu ordinamentorum Comunis vel populi Florentie. Et ad partem et partes ipsorum fructuum et proventium ac etiam rerum et bonorum huiusmodi exbannitorum seu condempnatorum seu exbanniendorum et condempnandorum ut dictum est pro ipso comuni et ipsius comunis nomine et vice recipiendum et confitendum. Et ad concedendum, vendendum et alienandum pro comuni predicto ipsas partes ipsorum fructuum et proventium ac etiam bonorum et rerum mobilium et immobilium ad dictum comune Florentie ut dictum est pertinentium et spectantium que per formam et secundum formam status comunis Florentie vel domini capitanei et defensoris vendi et reddimi possunt cuicumque et quibuscumque predicta vel aliquod predictorum emere seu reddimere volentibus et cui et quibus licitum est ipsos fructus et proventus ac etiam ipsas res et bona emere et reddere et cum quo vel quibus iidem syndici comunis Florentie vel alteri eorum super hiis duxerint concedendum pro pretio seu pretiis quo vel quibus prefati syndici vel alter eorum cum emptore vel emptoribus convenerint et concordaverint. Et ad confitendum et asserendum pretium et pretia quod et que pro predictis [c. 161 r] vel aliquo predictorum seu eorum nomine et occasione ex conventionione facienda inter ipsos syndicos vel alterum eorum ex ima parte. Et emptorem seu emptores huiusmodi ex altera parte camerariis comunis Florentie solvi contingerit integraliter pervenisse et solutum et soluta esse dicto comuni Florentie. Seu ad ipsum pretium et pretia nomine et vice ipsius comunis recipiendum et confitendum et exinde sibi pro predicto comuni solutum asserendum et postmodum per ipsos syndicos vel alterum eorum exhibendum et camere dicti comunis recipientibus pro comuni predicto. Et ad inducendum ipsos emptores in corporalem possit de predictis et in predictis bonis et rebus sic concedendis, vendendis et alienandis sicut magis iniudice fieri poterit pro comuni predicto. Et ad promictendum eisdem fieritis emptoribus et cuilibet eorum de evictione et defensione ipsorum fructuum et proventuum ac etiam ipsorum bonorum et rerum vendendum et alienandum ut dictum est, cum apositione pene et penarum et promissione refectionis dampnorum expensarum et interesse. Item ad conducendum pro comuni Florentie et ipsius comunis nomine et vice ad pensionem domos et apothecas dicto comuni quamcumque decem expedientes pro illa pensione et quantitate per ipsum comune Florentie et de ipsius comunis pecunia prosolvenda et cum

illis pactis, modis, conditionibus, promissionibus et obligationibus et pro illo tempore et termino quo re quilibet dicti syndici comunis Florentie vel alter eorum cum locatore et locatoribus ipsarum domorum et apothecarum duxerint concordandum dummodo tempus huiusmodi conductoris unius anni tempus et terminum non excedat. Ac etiam ad locandum et concedendum ad pensionem seu ad affictum domos, apothecas, casolaria et terrena comunis Florentie ubicumque sint, tam in civitate, burgis et suburgis, quam in comitatu Florentie pro illa pensione, affictu seu quantitate pecuniae a conductoribus dicto comuni Florentie solvenda et cum illis pactis, conditionibus, modis, promissionibus et obligationibus et pro illo tempore et termino quo et quibus prefati syndici comunis Florentie vel alter eorum cum huiusmodi conductoribus concordabunt, dummodo tempus ipsarum locationum vel alicuius earum annum non excedat. Et ad faciendum, stipulandum et recipiendum pro ipso comuni et ipsius comunis nomine et vice omnes et singulas promissiones, conventiones, confessiones, renunciationes et bonorum dicti comunis obligationes et solempnes contractus et instrumenta cum pene et penarum apositione et precepto et preceptis guarentisie super predictis omnibus et singulis et circa predicta et pro predictorum omnium observatione et rati habitatione cum solempnitate viris et facti secundum conuetudinem que in civitate Florenite in S(...)libet observatur. Necnon ad alia omnia et singula facienda et exercenda que in predictis et quolibet predictorum et circa predicta eisdem sindicis vel alteri eorum videbunt utilia et necessaria fore pro comuni iamdicto et que huiusmodi negotii seu negotiorum postulabunt qualitas et natura, promictentes michi B. notario subscripto, stipulanti et recipienti nomine et vice omnium quorum interest vel intererit seu interesse posset se ratum et factum perpetuo habiturum quicquid iamdicti syndici comunis Florentie vel alter eorum in predictis et circa predicta duxerint faciendum sub dicti comunis bonorum ypotheca.

Presentibus testibus Tura del Grillo et Albiczo Redde prioribus comunis Florentie et cetera.

Ego Bonsegnore olim Gueczi, imperiali auctoritate notarius Mutine et nunc consiliorum et infrascriptorum sindicatus comunis et populi Florentie pro ipso comuni scriba hiis omnibus interfui eaque publice scripsi.

[c. 161v]

In Dei nomine amen. Anno sue salutifere incarnationis millesimo CC° LXXXVIII°, indictione octava, die sextodecimo, intrante mense Februarii. In consilio

Appendici

generali trecentorum et speciali Nonaginta virorum et capitudinum duodecim maiorum artium civitatis et comunis Florentie mandato nobilis viri domini Guillelmi olim domini Conradi de Madiis de Brixia potestatis et capitanei comunis et populi Florentie preconata convocatione, campaneque sonitu in ipsius comunis pallatio, more solito congregato. Predictus dominus potestas et capitaneus [*il testo si interrompe*]

Sulla scelta, quale Podestà del Comune di Padova, del fiorentino *miles Fantone de Rubeis*.

ASF, *Provvisioni*, IV, c. 162v

In Dei nomine amen. Anno sue salutifere incarnationis millesimo ducentesimo nonagesimoquarto indictione octava, die decimooctavo, intrante mense Martii. Nobilis vir dominus Guillelmus olim domini Conradi de Madiis de Brixia, Potestas et Capitaneus Comunis et Populi florentini. Consilium Generale Trecentorum et Speciale Nonaginta virorum et capitudinum XII maiorum artium eiusdem comunis Florentie, preconavocacione campaneque sonitu in ipsius comunis pallatio fecit, more solito, congregari. In quo quidem consilio predictus dominus potestas et capitaneus presentibus, volentibus et consentientibus dominis prioribus artium et vexillifero justitie populi Florentie infrascripta proponens in hiis et super hiis omnibus et singulis infrascriptis sibi pro comuni consilium exhiberi et dari petiit, videlicet si videtur et placet iamdicto presenti consilio providere, ordinare et firmare et licentiam dare et concedere pro Comuni predicto nobili et potenti milite domino Fantono de Rubeis, civi honorabili florentino, per Comune Padue, per tempus sex futurorum mensium intrandorum in kallendis mensis Juli proxime venture in potestatem et pro potestate eiusdem comunis Padue quod Idem dominus Fantonus sub felici nomine iamdictum regimen et electionem potestarie predicte acceptare et recipere. Et ad ipsum exercendum regimen utinam feliciter accedere possit et valeat licite et impune. Satisdando prius ydonee comuni Florentie ipse vel alter pro eo ante quam ad ipsum exercendum Regimen accedat secundum capituli constituti Comunis Florentie de hoc loquentis continentiam et tenorem.

Item si videtur et placet iamdicto presenti consilio providere, ordinare et firmare et licentiam dare et concedere pro comuni predicto honorabili viro domino Bindo Vernatii, civi florentino, per nobilem et potentem virum Maghinardum Paganum de Susinana a kallendis mensis Januarii proxime preterite usque ad futuras kallendas mensis Januarii proxime venture. Electo in potestatem et pro potestate et rectore infrascriptorum castrorum communium et terrarum poderis Maghinardi predicti videlicet Susinane, Mantigni, Visani, Campanarie, Bubiane, Pedemontis, Cipete, Montis Bovarii, Plani Castelli et Crespini et pertinentiarum eiusdem quod idem dominus Bindus licite et impune iamdictum regimen et electionem potestarie predicte acceptare et recipere et ad ipsum

Appendici

exercendum regimen et officium sub felici nomine accedere possit et valeat satisdando prius ipse vel alter pro eo ydonee comuni predicto ante quam vadat ad ipsum officium et Regimen exercendum, sciendum formam capituli constitutum comunis Florentie de hoc loquentis. Si per formam et secundum formam dicti capituli constitutum dicto comuni satisfactionem prestare tenetur et debet occasione predicta.

Ser Ninus de Canteribus notarius, consiliarius predicti consilii, surrexit et arguit, consuluit quod suprascripta omnia et singula que in hoc presenti consilio supra proposita et plenius specificata et expressa sunt super predictis licentiis et circa predictas licentias acceptandi et recipiendi predicta regimina et quodlibet eorum et ipsorum regiminorum et cuiuslibet eorum electores. Et ad ipsa regimina et quodlibet eorum exercenda accedendi iamdictis dominis Fantono de Rubeis et Bindo Vernatii secundum quod superius dictum et expressum est et cuilibet eorum pro predicto Comuni Florentie dandum et concedendum huius presentis consilii auctore et vigore totaliter admissa sunt et valeant et teneant et firmitatem plenissimam obtineant in omnibus et per omnia secundum predictorum propositionum continentiam et tenorem.

Ancora sull'omicidio ad opera di Simone Novello Donati.

ASF, *Diplomatico, Santa Maria degli Angeli*, 1294, 31 gennaio.

In Dei nomine amen. [...] Sub millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione octava, die lune, ultimo Ianuarii.

Pro domino Simone Novello de Donatis, Populi Sancte Marie Alberici, condempnato per dominum Iohannem de Lucino potestatem Florentie, quoniam calumpniatus, inculpatus et accusatus fuit per Puccium filium quondam Ionte, Populi Sancti Michaelis Vicedominorum, qui erat civis et popularis et de Populo florentino, percussisse cum uno gladio dictum Puccium in spatulis, ex qua percussione multus sanguis exivit et ex predicta percussione mortuus est ipse Puccius, ut legitime probatum est; quod vulnus eidem Puccio, illatum fuit per suprascriptum dominum Symonem Novellum hoc anno, die mercurii, decimonono Ianuarii, in platea Sancti Petri Maioris, et repertum fuit per suprascriptum dominum potestatem et dominum Ulpianum, eius iudicem, et probatum fuit legitime per sacramentum dicti Pucci et per testes receptos per suprascriptum iudicem, qui dixerunt et testificaverunt quod erat publica vox et fama, dictum dominum Symonem Novellum de Donatis percussisse in spatulis dictum Puccium cum uno gladio sive cultello, ex qua percussione multus sanguis exivit, et etiam probatum fuit ipsum Puccium ex dicto vulnere mortuum esse; quod, si aliquo semper pervenerit in fortiam domini Potestatis et Comunis Florentie, amputetur ei capud ita quod moriatur; et quod bona eius debeant devastari et devastata perveniant in Comuni. Et nichilominus fideiussores ipsius domini Symonis, qui pro ipso fideiusserunt apud Comune Florentie, compellantur et compelli debeant per dominum Potestatem solvere Comuni Florentie illam quantitatem pecunie pro qua fideiussissent pro ipso domino Symone. Et ipsi fideiussores pro ipsa quantitate pecunie quam solverint, habeant regressum in bonis ipsius domini Symonis devastatis et destructis, facta diligenti examinatione de illius bonis prout hec omnia et alia plura plenius et latius continetur in forma condempnationis facta de eo die dominico, vigesimo tertio Ianuarii.

Dominus Donatus quondam domini Donati de Donatis, dominus Martellus quondam domini Donati de Donatis, dominus Lopus Rubeus de Adimaribus, dominus Bindus quondam domini Bonaccursi de Adimaribus, Cantinus filius domini Guerre de Adimaribus pro ipso domino Guerra, patre suo, et dominus Symon de Giochis,

Appendici

fideiussores dicti domini Simonis, ut dixerunt, qui fideiusserunt pro ipso tamquam magnate apud Comune Florentie, coacti, ut dixerunt, de ipsorum propriis denariis et pecunia, spe et animo rehabendi etc., dederunt et solverunt predictis Camerariis recipientibus pro Comuni, scilicet quilibet predictorum fideiussorum, libras ducenti viginti duas et solidos quattuor et denarios sex florenorum parvorum, qui fuerunt et ceperunt in summa librarum mille trecenta triginta tres et solidos septem florenorum parvorum.

Dominus Gherardus de Vicedominis iudex, consiliarius predicti consilii surexit et arguit, consuluit in omnibus et super omnibus et singulis in hoc presenti consilio supra propositis in omnibus et per omnia secundum ipsarum propositum et cuiuslibet earum continenti et tenorem.

Ser Tedaldus Orlandi notarius, consiliarius predicti consilii, surexit et arguit, consuluit quod non est utile pro comuni predicto teneri vel fieri aliqua consilia super predicta petitione porrecta et facta pro parte predictorum fidelium canonice Florentie.

In aliis vero super scripti sapientes dicto et consilio acquievit.

Neri Attigliante consiliarius predicti consilii surexit et arguit, consuluit super predicta petitione ut supra scriptum est porrecta et facto super facto predictorum fidelium canonice Florentie in omnibus et per omnia secundum domini predicti [...] sapientis.

[1268], [Padova o Monselice]. Originale [A]: Venezia, AS, *S. Zaccaria*, b. 25 perg., *Monselice. Estere sec. XIII. P*, 1137.

§ Coram vobis domino Berto de Friscobaldis, Padue honorabili potestate, exponit et dicit et denunciatur Ubertus Pavaratus dictus Pavaratus notarius condam Girardi Pavari de Montescilice, civis Padue et de comunancia populi Padue in qua sustinet honera et fationes Padue, suo nomine et nomine hereditatis et successionis Marie condam⁹³³ sororis sue et [...]ius condam Anthonii notarii condam Bertramis Merçarii qui fuit de Verona qui moram habuit in Montescilice, quod domini Artosinus et Iacobus fratres, filii condam domini Uberti de Dalesmanino de Padua, qui sunt maleablati, invaserunt, intromiserunt, occupaverunt, griffaverunt et abstulerunt sibi quattuor peciolas terre vineate simul se tenentes et ipsarum possessiones que possunt esse duo campi et dimidium idcirca, iacentes in confinio sive pertinenciis Arquade in hora ubi dicitur Breledus: cui coheret ad duabus lateribus via comuna, ab uno capite iura monasterii de Çemula et ab alio Gabriel de Cereda qui moratur in Montescilice.

Unde cum predictus Ubertus Pavaratus sit paratus iurare de invasione, occupatione, griffatione, ablatione omnium peciarum terrarum vinearum et possessionem⁹³⁴ secundum formam statutorum comunis Padue positorum sub rubrica «De afitio violenciarum et de danpno facto a potencioribus et de male ablatiis» in predicto libro, petit quod faciatis idem Ubertum restitui dictas pecias terre veneatas et tantundem invasionem invasam, intromissam, occupatam, griffatam et ablatam cum frugibus omnibus et omni dampno et interesse quas ipse Ubertus Pavaratus notarius percipere potuisset a viginti annis preteritis citra usque nunc, quas exstimat libras cccc denariorum parvorum.

⁹³³ *aggiunto in seguito nell'interspazio*

⁹³⁴ *si vorrebbe possessionum*

Podestà che hanno ricoperto l'incarico di podestà in Toscana: 1280- 1300

1280, aprile 29.

Azolinus comes de Certaldo podestà di Colle Val d'Elsa.
Consulte I, 41.

1281, Luglio 27.

Rubeus de Tosinghis podestà di Volterra.
Forsch, IV, p. 563.

1282, Febbraio 20.

Rubeus de la Tosa podestà di Volterra;
Forsch, IV, p. 564.

1282, Aprile 14.

D.s Gerardus Sgrane de Adimaribus podestà di Colle Val d'Elsa.
Consulte, I, 87.

1282, Novembre 28.

D. Bottacius de Cavalcantibus podestà di San Gimignano.
Consulte, I, 123.

1282, Novembre 28.

D. Cante de Cavalcantibus capitano di San Miniato.
Consulte, I, 123.

1282, Dicembre 31.

D. Rubeus de la Tosa podestà di Colle Val d'Elsa.
Consulte, I, 130.

1283, Gennaio.

D. Boccacicus de Cavalcantibus podestà di S. Gimignano.
Forsch. II, Reg. 1661, p. 223

1283, Aprile 7.

D. Lucas de Gerardinis podestà di S. Miniato.
Forsch, IV, p. 564; 11 maggio 1283, Archivio Roncioni, Pisa.

1283, Aprile 7.

D. Cante de Cavalcantibus capitano di S. Miniato.
Forsch, IV, p. 564; 11 maggio 1283, Archivio Roncioni, Pisa.

1283, Maggio 11.

D. Henricus de la Tosa podestà di S. Miniato.
Forsch, IV, p. 564.

1284, Ottobre 18.

Appendici

D. Cante d. Bernardi de Cavalcantibus capitano del popolo di S. Miniato
Forsch, IV, p. 565.

1284, Ottobre 18.

D. Cante d. Bernardi de Cavalcantibus capitano di Volterra.
Forsch, IV, p. 565.

1285, Gennaio.

D. Lopus de Rossis podestà di S. Gimignano.
Forsch, II, Reg. 1677, p. 225.

1285, Maggio 7.

D. Cavalcante Bernardi de Cavalcantibus capitano di Volterra.
Consulte, I, 213.

1285, Maggio 10.

D. Philippus Stremus de Gherardinis *podestà di S. Miniato*.
Consulte, I, 215.

1285, Giugno 7.

D. Bernardi de Jaccoppis podestà di Poggibonsi.
Consulte, I, 238.

1286, Ottobre 17.

Messer Guelfo del fu Messer Tegghiaro Cavalcanti podestà di Colle Val d'Elsa.
Forsch, IV, p. 566

1287.

Giannello Gianfigliuzzi podestà di Colle Val d'Elsa.
Forsch, IV, p. 566.

1288, Gennaio 2.

D. Ceffus de Aglis podestà di San Gimignano.
Forsch. II, Reg. 1710, p. 228.

1289, Giugno.

Corso Donati podestà di Pitoia.
Villani, VII, 131; Forsch, IV, p. 566.

1290, Gennaio 3.

D. Benghus de Buondelmontis podestà di San Gimignano.
Forsch. II, Reg. 1754, p. 323..

1290, Giugno 13.

Bernardus Ugholini Jacoppi de Rubeis podestà di Montepulciano.
Consulte, I, 430.

1290, Giugno 22.

D. Paczinus de Paczis Poggibonsi

Consulte, I, 433.

1290, Giugno 22.

Bingerius de Tornaquincis podestà di Colle Val d'Elsa.

Consulte, I, 433.

1290, Novembre 24.

D. Bindus de Cavalcantibus capitano di San Miniato.

Consulte, I, 505.

1290, Dicembre 9.

Gherardus de Tornaquincis podestà di Colle Val d'Elsa.

Consulte, I, 515.

1290, Dicembre 11.

D. Spinellus de Gianfiliacis podestà di Poggibonsi.

Consulte, I, 516.

1290, Dicembre 22.

Frescus de Frescobaldis podestà di San Gimignano.

Consulte, I, 521.

1291, Aprile 23.

D. Teghia de Frescobaldis podestà di Montepulciano.

Consulte, II, 85.

1291, Aprile 28.

D. Jacobus de Rubeis podestà di Castiglion Aretino.

Consulte, II, 85.

1291, Maggio 15.

D. Neri de Pillis podestà di Volterra

Consulte, II, 88.

1291, Maggio 15.

D. Niccola de Cerchiis podestà di San Miniato.

Consulte, II, 88.

1291, Giugno 5.

Synibaldus de Tornaquincis podestà di Poggibonsi.

Consulte, II, 89.

1291, Giugno 5.

D. Freschus de Frescobaldis podestà di San Gimignano.

Consulte, II, 92.

1291, Ottobre 24.

D. Bernardus de Rubeis capitano di Montepulciano.

Consulte, II, 102.

1291, Ottobre 24.

D. Ubertus de Vicedominis capitano di San Miniato.
Consulte, II, 102.

1291, Novembre 14.

Teghia de Buondelmontis podestà di Volterra.
Consulte, II, 105.

1291, Dicembre 20.

D. Loctus de Alleis podestà di Borgo San Sepolcro.
Consulte, II, 108.

1291, Dicembre 27.

D. Pinus. Stoldi de Rubeis podestà di Poggibonsi.
Consulte, II, 110.

1292, Novembre 5.

Nicchola de Cerchis podestà di San Gimignano.
Fosch. II, Reg. 1818, p. 237.

1293, Gennaio 25.

D. Loctus de Alleis capitano di San Miniato.
Consulte, II, 352.

1293, Maggio 30.

D. Fantone de Rubeis podestà di San Gimignano.
Consulte, II, 360.

1293, Giugno 15.

D. Phylippus de Spinis podestà di Poggibonsi.
Consulte, II, 361.

1293, Agosto 19.

D. Nerlus de Nerlis capitano di Montepulciano.
Consulte, II, 363.

1293, Novembre 19.

D. Guelfus de Cavalcantibus podestà di Volterra.
Consulte, II, 375.

1294, Giugno 9.

D. Spinellus de Jamfigliazzis capitano di Montepulciano.
Forsch., IV, p. 569.

1294, Ottobre 30.

D. Neri de Bardis capitano di Volterra.
Consulte, II, 437.

1295, Novembre 30.

D. Arrigus de la Tosa podestà di ColleVal d'Elsa.

Consulte, II, 505.

1295, Dicembre 8.

D. Bindus de Cavalcantibus capitano di Colle Val d'Elsa.

Consulte, II, 509.

1295, Dicembre 20.

D. Locteringhus de Gherardinis capitano Colle Val d'Elsa.

Consulte, II, 512.

1296, Maggio 8.

D. Lopus de Bardis podestà di Pistoia.

Consulte, II, 549. Contemporaneamente è capitano del Popolo d. Palmerius de Altovitis.

1296, Maggio 8.

D. Gerardus de Vicedominis capitano di Borgo San Sepolcro.

Consulte, II, 549.

1296.

Neri Buondelmonti podestà di Colle Val d'Elsa.

Forsch., IV, p. 570.

1296.

Lotteringo de Gherardini podestà di Colle Val d'Elsa.

Forsch., IV, p. 570.

1297, Luglio.

D. Bindus de Cavalcantibus podestà di San Gimignano.

Forsch., II, Reg. 1873, p, 243.

1297, Novembre 29.

Ranerius de Bardis capitano di San Miniato.

Forsch., IV, p. 570.

1297, Dicembre 10.

D. Freschus de Frescobaldis podestà di San Gimignano.

Consulte, II, 595.

1297, dicembre 26.

D. Jacobus de Rubeis capitano di San Miniato.

Consulte, II, 599.

1298, aprile 26.

Guido de Bardis podestà di Pistoia.

Forsch., IV, p. 570.

1298, maggio 10.

Tegghia de Tedaldis podestà di San Gimignano.
Forsch., IV, p. 571.

1298, maggio 17.
D. Jacobus de Rubeis podestà di Volterra.
Consulte, II, 638.

1298, maggio 31.
D. Bindellus de Adimaribus podestà di Pistoia.
Consulte, II, 642.

1298, giugno 11.
D. Neri de Bardis podestà di San Gimignano.
Consulte, II, 647.

1300, giugno 20.
D. Scholaius de Giandonatis podestà di Pistoia
Forsch., IV, p. 571.

1264

ASBo, *Comune, Governo, Provvigioni dei consigli minori*, 210, I, 1248-1303, reg. A+, 8r.

Et de bestiis et bobus et de omni animali pro libra unum boninorum et dimidium, exceptis equis militum et clericorum qui non ducuntur a causa vendendi de quibus nichil accipi possit. Item quo qualibet soma cuilibet mercadandie superius non specificate pro extimo ipsius mercadandie, hoc salvo quod non sit licitum alicui persone aliquid mercadandi extrahere seu portare de civitate Bononie et burgum seu districtum quod sit prohibitum per statutum [...]

1271

ASBo, *Comune, Governo, Provvigioni dei consigli minori*, 210, I, 1248-1303, reg. A+, 12v.

Die jovis .xxvi. novembris.

In congregacione ancianorum et consulum, facta in cammara superiori palatio populi, placuit omnibus ancianis et consulibus quod domini ambaxatores et unus notarius eligantur per dominum capitaneum, ancianos et consules ad eundum Ferrariam ad dominum marchionem pro comuni Bononie causa denunciandi ei et marchioni Ferrarie pacta et convenciones bladi pro comune Bononie.

Dominus (Bonigritus) Beccapannis }
dominus Albertuccius de Maranensibus } electi fuerunt per dominum capitaneum alios
ancianos mittendum spias et nuncios pro comuni et populo Bononie

ASBo, *Comune, Governo, Provvigioni dei consigli minori*, 210, I, 1248-1303, reg. A+, 12v.

Die veneris .xxvii. novembris

dominus capitaneus de voluntate omnium ancianorum et consulum et ipsi anciani et consules omnes concorditer elegerunt infrascriptos viros causa eundi Ferrariam ad dominum marchionem et comunen Ferrarie pro ambaxatoribus. Et eligerunt infrascriptum notarium similiter concorditer qui cum ipsis ire debet ad denunciandum pacta et convenciones que habent cum comuni Bononie super blado.

Dominus Ugolinus de Pepolis

Dominus Albertucius domini Philippi de Asinellis } ambaxatores Ferrarie

Iacobus Boneventure notarius eorum

ASBo, *Comune, Governo, Provvigioni dei consigli minori*, 210, I, 1248-1303, reg. A+,
13r

Item placuit duabus partibus dictorum ancianorum et consulum quod ad presens cernantur xxv de magnatibus pro qualibet parte qui stare debeant facere et prestare bonam securitatem coram domino potestate et stando in confinibus, in domibus suis et curtilis et eundi extra quando et si videretur domino potestati et capitaneo, ancianis et consulibus.

1271

ASBo, *Comune, Governo, Provvigioni dei consigli minori*, 210, I, 1248-1303, reg. A+,
15r

Die mercurii secundo mensis decembris

In congregacione ançianorum et consilii facta per dominum capitaneum in cammara superiori palaci Populi. Placuit omnibus ançianis et consulibus quod dominus Caffirus de Graidanis et dominus Bonacosa de Baxacomare esse et stare debeant in terris citra ... supra stratam et subter stratam maxime castris et occupatis per comuni Bononie in eis melius et utilius videbitur expedire. Ita tamen quod habitare habitare generalem omnia faciendi in predictis que crediderint meliora et utiliora ficenda ad maiorem utilitatem comunis Bononie et quod melius et plenarie ad impleatur que ordinata supra et firmata super predictis faciendis per communi Bononie. In ordinamentis et (promissionibus) populi Bononie.

1272

ASBO, *Comune, Governo, Provvigioni dei consigli minori*, 210, I, 1248-1303, reg. A+,
24v

Die dominico III mensis Januari

In congregacione ançianorum et consilium facta in cammara novi palatii populi per dominum capitaneum. Placuit omnibus ançianis et consulibus quod ambaxatores XII mittantur pro comuni cum domino Lanfranchino de Maloxellis olim potestas Bononie

causa associandi ipsum quousque Pisturam. Medietas quorum sit Populi et alia de Magnatibus.

Nomina ambaxatorum sunt hic

De Porta .teri

(il documento termina qui)

1272

ASBo, *Comune, Governo, Provvigioni dei consigli minori*, 210, I, 1248-1303, reg. A+, 33r

Item placuit quod ponatur ad consilium et massam populi de reddificando et aptando viam publicam qua itur Mutinam que est inter Burgum (Panialis-ponialis-panigalis) et Pontem Peri per homines et coram infrascriptarum terrarum, tam nobiles quam exemptos et omnes habitantes in eis scilicet comune burgi, comune Sancte Clare, Sancti Iohannis in Persiceto, comune (Sale Anghini), comune Sancte Aghate, comune Crevacore, comune Unzole (Henzola), comune Sancte Marie in Strate, comune Castri Franchi, comuni Mançolini, comune Urnicule, comune Plumacci, comune Coltrarie et per illos de Pomali Veclo et fiat et compleatur infra mense posteri futuri [refor] in consilio populi et ad predicta si facienda compellantur per dominum Guidonem (Beatorum), Albertum de Guastavillanis, dominum Aldrenandinum de Sala et non possint occasione predicta hoc aliquid a comuni Bononie nec a comunibus dictarum terrarum nec ab aliqua singula persona predicta de causa et quod habent plenam potestatem compellendi dicta communia et terras et omnes habitatores in eis tam nobiles quam exemptus et omnes alias personas ad predictum laborem faciendum et compellendum.

ASBo, *Comune, Governo, Provvigioni dei consigli minori*, 210, I, 1248-1303, reg. A+, 35r

[Tra 11 e 16 febbraio 1272]

Consilium mei Nicolai de Tenchararis super dicto ordinamento tale est: quod si contradictum ordinamentum factum fuit per aliquod comune vel universitatem quod comune bene habeat illud comune et universitatem pro inimicis comunis Bononie et eis guerram facere debet et omne malum toto posse.

[canc]

1272

ASBo, *Comune, Governo, Provvigioni dei consigli minori*, 210, I, 1248-1303, reg. A+,
37v

Die dominico .xxi. februari.

In congregacione ançianorum et consulum facta per dominum capitaneum placuit omnibus ançianis et consulibus ex auctoritate et bailia eis data et concessa ex forma et vigore ordinamentorum factorum per dominorum XL quod dominus potestas possit, teneatur et debeat mittere ad confines longe a civitate Bononie per unam dietam et populo ad suam voluntatem, omnes illos magnates, nobiles, milites et potentes qui fecerunt ad amassamentum factum predicta die ad ecclesiam Sancti Petri episcopatus Bononie vel qui venerunt cum dicto amassamento in platea comunis vel iuxta palacio comunis seu populi Bononie. Et qui ad dictum amassamentum faciendum tractatum fecerunt vel auxilium seu iuramentum, consilium vel favorem dederunt qui omnia predicta predicti domini capitanei, ançiani et consules voluerunt et firmaverunt et firmata fuerunt in camera predicti domini potestatis, ipso presente et consenciente.

Item placuit predictis ançianis et consulibus quod ponatur ad consilium et massam populi de removendis illis qui sunt ad custodiam tuttis seu campanilis episcopatus Bononie. Et quod alii duo eorum loco ponantur quod (tamcumdem) habere debeant per eorum salario quantum haberount seu hoc debent illi quod nunc sunt pro quolibet anno, die vel mense et quomodo et qualiter debeant eligi et per quos.

Item placuit predictis ançianis et consulibus quod ponatur ad consilium et massam populi de arbitrio dando et concedendo domino potestati ed eius familie contra omnes et singulos qui fuerunt dictum amassamentum factum in ecclesia beati Petri episcopatu Bononie vel qui cum ipso amassamento venerunt in platea comunis vel iuxta palacium comunis vel populi Bononie.

Et qui ad dictum amassamentum faciendum tractatum, auxilium, consilium, favorem vel iuramentum dederunt vel fecerunt tam in puniendo quam in cognoscendo et multando ac inquisendo seu condempnando ad suam voluntatem non obstante

Bibliografia

-Fonti

ASBo

Archivio di Stato di Bologna

Comune, Governo, Provvigioni dei consigli minori, 210, I, 1248-1303, reg. A+, 12v

Comune-Governo, Riformagioni dei consigli minori, vol. I.

Diritti e oneri del comune, n. 44, reg. IX.

Memoriale del 1298 di Matteo di Benvenuto da Rognatico

ASF

Archivio di Stato di Firenze

Capit., XXI

Capit., XXIX

Diplomatico, Santa Maria degli Angeli, 1294, 31 gennaio

Protoc. di Lando Ubaldino, f. 62v, 3 dicembre 1320

Provvisioni, I

Provvisioni, II

Provvisioni, IV

Provvisioni, IX

ASV

Archivio di Stato di Venezia

S. Zaccaria, b. 25 perg., *Monselice. Estere sec. XIII*

Bibliografia

- AGOSTINO, *De civitate Dei*, a cura di P. G. Walsh, Cambridge, Aris & Phillips, 2007.
- Annales Mediolanenses*, a cura di G. H. Pertz, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, XVIII, Hannover, 1863, p. 357-382.
- Annales Mediolanenses breves, a cura di G. H. Pertz, in Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, XVIII, Hannover, 1863, p. 389-391.***
- Annales Mediolanenses minores*, a cura di J. P. Jaffé, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, XVIII, Hannover, 1863, p. 383-402.
- Annales Parmenses Maiores*, a cura di G. H. Pertz, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, XVIII, Hannover, XVIII, 1866, p. 664-790.
- ARNULFPHI *Gesta archiepiscoporum mediolanensium*, a cura di L. C. Berthmann, W. Wattenbach, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, VIII, Hannover, 1854.
- Gli Atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, a cura di C. Manaresi, Milano, Capriolo & Massimino, 1919.
- Gli Atti del Comune di Milano nel secolo XIII, I, 1217-1250*, a cura di M. F. Baroni, Milano, Ottavio Capriolo, 1976.
- Gli Atti del Comune di Milano nel secolo XIII, II/I, 1251-1262*, a cura di M. F. Baroni, R. Perelli Cippo, Alessandria, Tipolitografica Ferraris, 1982.
- Gli Atti del Comune di Milano nel secolo XIII, II/II, 1263-1276*, a cura di M. F. Baroni, R. Perelli Cippo, Alessandria, Tipolitografica Ferraris, 1987.
- Gli Atti del Comune di Milano nel secolo XIII, III, 1277-1300*, a cura di M. F. Baroni, Alessandria, Tipolitografica Ferraris, 1992.
- BONVESIN DA LA RIVA, *De Magnalibus Mediolani*, a cura di M. Corti, Milano, Bompiani, 1974.
- I brevi del Comune e del Popolo di Pisa dell'anno 1287*, a cura di A. Ghignoli, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1998.
- BRUNETTO LATINI *Li livres dou Tresor*, a cura di F. J. Carmody, Berkley-Los Angeles, 1948 (ristampa anastatica Geneve, Slatkine Reprints, 1975).
- R. CIOLA, *Il "De generatione" di Giovanni da Nono: edizione critica e "fortuna"*. Tesi di laurea discussa presso l'Università degli studi di Padova, Facoltà di lettere, a.a. 1984-85.
- Chronicon Bononiense*, in G. ORTALLI, *Alle origini della cronachistica bolognese. Il Chronicon Bononiense (o Cronaca Lolliana)*, Roma, Viella, 1999, p. 41-67.
- Collectio chartarum pacis privatae medii aevi ad regionem Tusciae pertinentium*, a cura di G. Masi, Milano, Vita e pensiero, 1943.

Constitutiones et Acta Publica Imperatorum et Regum, I, ab 911 ad 1197, in Monumenta Germaniae Historica, Leges IV, a cura di L. Weiland, Hannover, 1893.

Constitutiones et Acta Publica Imperatorum et Regum, II, ab 1198 ad 1272, in Monumenta Germaniae Historica, Leges IV, a cura di L. Weiland, Hannover, 1893.

Le Consulte della Repubblica fiorentina dall'anno MCCLXXX al MCCXCVIII, per la prima volta pubblicate da A. Gherardi, Firenze, Sansoni, 1896-1898.

Corpus chronicorum Bononiensium, a cura di A. Corbelli, in Rerum Italicarum Scriptores, XVIII/I, Città di Castello, Lapi, 1910-1940.

Corpus Iuris Civilis, Volumen primum, Institutiones. Recognovit Paulus Krueger. Digesto. Recognovit Theodorus Mommsen. Retractavit Paulus Krueger, Berlino, Weidmann, 1962.

Costituzioni egidiane dell'anno MCCCLVII, a cura di P. Sella, Roma, Ermanno Loescher & C°, 1912.

Delizie degli eruditi toscani, a cura di I. di San Luigi, 25 voll., Firenze, Cambiagi, 1770-1789.

DINO COMPAGNI, *Cronica*, a cura di G. Luzzato, Torino, Einaudi, 1968.

DINO COMPAGNI, *Cronica*, a cura di D. Cappelletti, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 2000.

FILIPPO DI CINO RINUCCINI, *Ricordi storici*, a cura di G. Aiazzi, Firenze, Piatti, 1840.

GAI *Institutiones*, a cura di B. Kuebler, G. Seckel, Stuttgartiae, B. G. Teubner, 1969.

GALVANEI DE LA FLAMA, *Cronica Mediolani, sive Manipulus florum*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, XI, Bologna, Arnaldo Forni editore, 1976, coll. 600-730.

GIOVANNI CAMBI, *Istorie*, in *Delizie degli eruditi toscani*, a cura di I. di San Luigi XX-XXIII, Firenze, Cambiagi, 1785-1786.

IOHANNES BASSIANUS, *De regulis iuris*, a cura di S. Caprioli, F. Treggiari, Rimini Maggioli, 1983.

GIOVANNI VILLANI, *Nuova Cronica*, a cura di C. Porta, Guanda, Parma.

GUILLELMUS DURANDUS, *De legatis*, in V. E. HRABAR, *De legatis et legationibus*, Dorpat, 1906.

J.- L.- A. HUIILLARD- BRÈHOLLES, *Historia Diplomatica Friderici secundi sive constitutiones, privilegia, maadata, instrumenta quae supersunt istius imperatoris et filiorum ejus*, Parisiis, Plon fratres, 1854, IV, I (ristampa anastatica Torino, Bottega d'Erasmus, 1963).

HINCMARUS RHEMENSIS EPISCOPUS *De divortio Lotharii Regis et Tetbergae Reginae*, in J. P. MIGNE, *Patrologia Latina*, CXXV, Parisiis, Garnier, 1852, coll. 619-772.

Institutiones Divi Caesaris Iustiniani, quibus Iuris Civilis elementa singulari Methodo libris

Bibliografia

quatuor comprehenduntur. Cum Accursii Commentariis et doctissimus virorum annotationibus, a cura di Ægidius Perrinius, Venetiis, Francesco De Franceschi & Gaspare Bindoni & Damiano Zenarolo, 1579, edito in M. MONTORZI, *Diritto feudale nel basso Medioevo*, Torino, G. Giappichelli, 1991.

ISIDORUS HISPANIENIS EPISCOPUS *Etymologiarum Libri Viginti*, in J. P. MIGNE, *Patrologiae Latina*, LXXX, Parisiis, Garnier, 1855, coll. 73-854.

JOANNIS SARESBERIENSIS Polycraticus Sive De Nugis Cuarialium Et Vestigiis Philosophorum, in J. P. MIGNE, *Patrologiae Latina*, CXCIX, Parisiis, Garnier, 1855, coll. 379-822.

G. LAMI, *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, IV, Florentiae, ex Typographio Deiparae ab Angelo Salutatae, 1758.

LAPO DA CASTIGLIONCHIO, *Epistola o sia ragionamento di Messer Lapo da Castiglionchio*, a cura di L. Mehus, Bologna 1753; nuova edizione a cura di S. Panerai in *Antica possessione con belli costumi*, p. 323-445.

LEONARDO BRUNI, *Leonardi Aretini Historiarum Florentini populi libri XII et Rerum suo tempore gestarum commentarius*, a cura di E. Santini e C. Di Pierro, in *Rerum Italicarum Scriptores*, XIX/III, Città di Castello, 1926.

Liber Consuetudinum Mediolani, anni MCCXVI. Nuova edizione interamente rifatta, a cura di E. Besta, G. L. Barni, Milano, Giuffrè, 1949.

Il Liber contractuum dei frati minori di Padova e di Vicenza, 1263-1302, a cura di E. Bonato, Roma, Viella, 2002.

Liber Juris Civilis Urbis Veronae. Ex Bibliothecae Capitularis Ejusdem civitatis autographo Codice, qui Wilielmus Calvus Notarius Anno Dominici MCCXXVIII scripsit, per Bartholomaeum Campagnolam Cancellarium amplissim et reverendissimi Capituli Ecclesieae Veronensis & Archiepiscopum Parochie S. Ceciliae nunc primum editus, Veronae, Pietro Antonio Berni, 1728.

D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, Graz, Akademische Druck u. Verlagsanstalt, 1960-1961.

MARCHIONNE DI COPPO STEFANI, *Cronaca fiorentina*, a cura di N. Rodolico, in *Rerum Italicarum Scriptores*, XXX/1, Città di Castello, Lapi, 1903.

Memoriae Mediolanenses, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, XVIII, Hannover, 1863, p. 399-400.

G. B. MITTARELLI, *Annales Camaldulenses ordinis Sancti Benedicti quibus plura interseruntur tum ceteras Italico monasticas res, tum historiam ecclesiasticam remquediplomaticam illustrantia*,

Venezia 1755- 1773 (ristampa anastatica Farnborough, Gregg, 1970).

NERI STRINATI DEGLI ALFIERI, *Cronichetta*, in *Storia della guerra di Semifonte scritta da messere Pace da Certaldo e Cronichetta di Neri degli Strinati*, Firenze, Stamperia imperiale, 1753, p. 97-127.

Notae Sancti Georgii Mediolanenses, a cura di J. P. Jaffé, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum*, XVIII, Hannover, 1863, p. 386-389.

Oculus Pastoralis sive libellus erudiens futurum rectorem populorum, anonimo autore conscriptus circiter Annum 1222 ex manuscripto codice Philippi Argelati Bononiensis, in *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, IV, Bologna, Arnaldo forni editore, 1965, coll. 95-128.

Ordinamenti di giustizia: 1293- 1993, a cura di F. Cardini, Firenze, SP 44 editore, 1993.

OTTONIS ET RAHEWINI *Gesta Fridrici I imperatoris*, a cura di G. Waitz, B. Simson, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum*, XLI, Hannover-Leipzig, 1912.

PETRI CANTINELLI *Chronicon* (aa. 1228-1306), a cura di F. Torraca, in *Rerum Italicarum scriptores*, XXVII/II, Città di Castello, Lapi, 1902.

PIETRO e FLORIANO VILLOLA, *Cronaca*, in *Corpus chronicorum Bononensium*, a cura di A. Sorbelli, in *Rerum Italicarum scriptores*, XVIII/I, Città di Castello, Lapi, 1906.

PLACENTINI *Summa codicis*, a cura di F. Calasso, Torino, Bottega d'Erasmus, 1962.

I più antichi frammenti del Costituto fiorentino raccolti e pubblicati da Giuseppe Rondoni, Firenze, Le Monnier, 1882.

Respublica Mutinensis (1306-1307), a cura di E. P. Vicini, Milano, Hoepli, 1929.

RICCARDY DE SANCTO GERMANO NOTARII *Chronica*, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum* XIX, a cura di G. H. Pertz Hannover, 1866, p. 321-386.

RICCOLBALDI FERRARIENSIS *Compilatio Chronologica*, a cura di A. T. Hankey, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2000.

ROLANDINI PATAVINI *Cronica circa facta et in factis Marchie Trivixane*, a cura di A. Bonardi, in *R.I.S.*, VIII/I, Città di Castello, Lapi, 1906- 1908.

SALIMBENE DE ADAM, *Cronica*, a cura di G. Scalia, Bari, Laterza, 1966.

Statuta et ordinamenta Comunis Cremonae. Facta et compilata corrente anno 1339, a cura di U. Gualazzini, Milano, Giuffrè, 1952.

Statuta magnificae civitatis Bergomi, Sala Bolognese, Forni, 1981.

Statuti del Comune di Padova dal secolo XI all'anno 1285, a cura di A. Gloria, Padova, F. Sacchetto, 1872.

Gli statuti del comune di Treviso, a cura di G. Liberali, Venezia, Deputazione di storia patrie per le

Bibliografia

Venezie, 1950- 1955.

Statuti del Comune di Vicenza, A cura di F. Lampertico, Venezia, Deputazione veneta di Storia Patria, 1886.

Statuti della Repubblica fiorentina, a cura di R. Caggese, nuova ed. a cura di G. Pinto, F. Salvestrini e A. Zorzi, 2 voll., Firenze, Olschki, 1999.

Statuti dell'Arte degli albergatori della città e del contado di Firenze (1324-1342), a cura di F. Sartini, Firenze, Leo S. Olschki, 1953.

Statuti dell'Arte del cambio di Firenze (1299- 1316), a cura di G. Camerani Marri, Firenze, Leo S. Olschki, 1955.

Statuti dell'Arte dei legnaioli di Firenze (1301- 1346), a cura di F. Morandini, Firenze, Leo S. Olschki, 1958.

Statuti dell'Arte dei rigattieri e linaioli di Firenze (1296- 1340), a cura di F. Sartini, Firenze, Le Monier, 1940.

Statuti delle Arti dei Corazzai, dei Corazzai, dei chiavaioli, ferraioli e calderai di Firenze (1321- 1344), a cura di G. Camerani Marri, Firenze, Leo S. Olschki, 1957.

Statuti delle Arti dei fornai e dei vinattieri di Firenze (1337- 1339), a cura di F. Morandini, Firenze, Leo S. Olschki, 1956.

Statuti delle società del popolo di Bologna, a cura di A. Gaudenti, Roma, Forzani e C. Tipografi del Senato, 1889-1896.

Statuti del popolo di Bologna del secolo XIII. Gli Ordinamenti Sacri e Sacratissimi con le riformazioni da loro occasionate e dipendenti ed altri provvedimenti affini, a cura di A. Gaudenzi, Bologna, Regia tipografia fratelli Merlani, 1888.

Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267, a cura di L. Frati, Bologna, Regia tipografia, 1869-1877.

Statuti di Bologna dell'anno 1288, a cura di G. Fasoli, P. Sella, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937-1939.

Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo, a cura di F. Bonaini, Firenze, Tipografia Galileiana, 1852.

Gli Statuti veronesi del 1276. Colle correzioni e aggiunte fino al 1323, a cura di G. Sandri, Verona, La Tipografica Veronese, 1940.

Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-25, in *Statuti della Repubblica fiorentina*, a cura di R. Caggese, nuova ed. a cura di G. Pinto, F. Salvestrini e A. Zorzi, 2 voll., Firenze, Olschki, 1999.

Statuto dell'Arte della Lana di Firenze (1317- 1319), a cura di A. M. E. Agnolotti, Firenze, Le Monnier, 1940.

Statuto del Podestà dell'anno 1325, in *Statuti della Repubblica fiorentina*, a cura di R. Caggese, nuova ed. a cura di G. Pinto, F. Salvestrini e A. Zorzi, 2 voll., Firenze, Olschki, 1999.

THOMAE AQUINATIS *De regimine principum ad regem Cypri et de regimine Judaeorum ad ducissam Brabantiae: politica opuscola duo*, a cura di G. Mathis, Torino, Marietti, 1924.

THOMAE AQUINATIS *Summa Theologiae*, Cinisello Balsamo, Editiones paulinae, 1988.

Tractatus Universi Iuris, duce auspice Gregorio XIII, a cura di F. Ziletti, Venetiis, Societas Aquilae se renovantis, 1584-586.

-Studi

D. ABULAFIA, *Federico II. Un imperatore medievale*, Torino, Einaudi, 1988.

G. ALESSI, *Il processo penale. Profilo storico*, Bari, Editori Laterza, 2001.

G. ALESSI, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli, Novene, 1979.

G. ANDENNA, R. BORDONE, F. SOMAINI, M. VALLERANI, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino, UTET, 1998.

L. ANDRICH, *Le fonti romane del «Liber Consuetudinum Mediolani»*, Padova, Tipografia Gio. Ratt. Randi, 1897.

ARISTOTELE, *Politica*, a cura di R. Laurenti, Roma-Bari, Editori Laterza, 2005.

S. AIRLIE, *The Aristocracy*, in *The New Cambridge Medieval History*, II, a cura di R. McKitterick, Cambridge. Cambridge University Press, 1995, p. 431-450.

G. ARNALDI, *Il notaio cronista e le cronache cittadine in Italia*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche*, Firenze, Leo S. Olschki editore, 1966, p. 293-309.

G. ARNALDI, *Dino Compagni cronista e militante "popolano"*, "La Cultura", 21 (1983), p. 37-82.

E. ARTIFONI, "Cives dissidentes atque feroces". *Note su popolo, nobiltà e discordie dell'età comunale in L. A. Muratori*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", 75 (1977), p. 655-684.

E. ARTIFONI, *Sull'eloquenza politica nel Duecento italiano*, in "Quaderni medievali", 35 (1993), pp. 57-78.

E. ARTIFONI, *Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, a cura di P. Cammarosano, Roma 1994.

E. ARTIFONI, *Corporazioni e società di «popolo»: un problema della politica comunale nel secolo XIII*, "Quaderni storici", 25(1990), p. 387-404.

E. ARTIFONI, *Salvemini e il medioevo. Storici italiani tra Otto e Novecento*, Napoli,

Liguori editore, 1990.

E. ARTIFONI, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea*, a cura di N. Tranfaglia, M. Firpo, I, *Il Medioevo*, II, *Popoli e strutture politiche*, p. 461-491.

E. ARTIFONI, *Un carteggio Salvemini-Loira a proposito di «Magnati e popolani» (1895)*, "Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino", 79 (1981), p. 234-255.

Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo medioevo in Italia e in Germania. Atti della settimana di studio 7-14 settembre 1981, a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli, Bologna, Il Mulino, 1984.

M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma, Carocci, 2000.

M. ASCHERI, *Istituzioni medievali. Una introduzione*, Bologna, Il Mulino, 1994.

M. ASCHERI, *Il «dottore» e lo statuto: una difesa interessata*, "Rivista di storia del diritto italiano", 69(1996), p. 95-113.

M. ASCHERI, *Le città-Stato*, Bologna, Il Mulino, 2006.

Aspetti e componenti dell'identità urbana in Italia e in Germania. Secoli XIV-XVI, a cura di G. Chittolini, P. Johanek, Bologna, Il Mulino, 2003.

D. BALESTRACCI, *Medioevo italiano e medievistica. Note didattiche sulle attuali tendenze della storiografia*, Roma, Il Calamo, 1996.

G. L. BARNI, *Il diritto longobardo nel Liber Consuetudinum Mediolanum*, in *Atti del congresso internazionale di studi longobardi*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1951.

G. BARRACLOUGH, *Il crogiolo dell'Europa. Da Carlo Magno all'anno mille*, Roma-Bari, Laterza, 1978.

BARTOLUS DE SAXOFERRATO, *Codex Iustinianus in duodecim libros codicis commentaria*, Basel 1562 (reimpressio immutata Frankfurt, Vico Verl, 2007).

M. J. BECKER, *A study in political failure. The Florentine magnates, 1280-1343*, "Mediaeval studies", 27(1965), pp. 246-308.

M. J. BECKER, *Some Aspects of Oligarchical, Dictatorial and Popular Signorie in Florence. 1282-1382*, "Comparative Studies in Society and History", 4(1960), p. 421-439.

M. J. BECKER, *The Republican City State in Florence: An Inquiry into Its Origin and Survival (1280-1434)*, "Speculum", 35(1960), p. 39-50.

M. J. BECKER, G. BRUCKER, *The Arti Minori in Florentine politics, 1342-1378*, "Mediaeval studies", 18(1956), p. 93-104.

Bibliografia

M. BELLOMO, *I giuristi, la giustizia e il sistema del diritto comune*, in *Legge, giudici, giuristi. Atti del convegno tenuto a Cagliari nei giorni 18-21 maggio 1981*, Milano, Giuffrè, 1982, p. 149-161.

M. BELLOMO, *La scienza del diritto al tempo di Federico II*, in *Federico II e le scienze*, Palermo, a cura di P. Toubert, A. Paravicini Bagliani, Sellerio editore, 1994, p. 86-106.

M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1998.

M. BELLOMO, *Medioevo edito e inedito II. Scienza del diritto e società medievale*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1997.

M. BELLOMO, *Parlando di "ius comune"*, "Rivista Internazionale di Diritto Comune", 5(1994), p. 187-195.

M. BELLOMO, *Società e istituzioni dal Medioevo all'inizio dell'età moderna*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1999.

M. BELLOMO, *Una nuova figura di intellettuale. Il giurista*, in *Il secolo XI: una svolta? Atti della XXXIII settimana di studio, 10-14 settembre 1990*, a cura di C. Violante, J. Fried, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 237-256.

M. BERNOCCHI, *Le monete della Repubblica fiorentina*, Firenze, Leo S. Olschki, 1974.

S. BERTELLI, *Il potere oligarchico nello stato città medievale*, Firenze, La nuova Italia, 1978.

S. BERTELLI, *Ceti dirigenti e dinamica del potere nel dibattito contemporaneo*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento, Atti del V e VI Convegno del Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana*, Firenze 1987, p. 1-47.

S. BERTELLI, *Il potere nascosto: i consilia sapientum*, in *Forme e tecniche del potere nelle città (sec. XIV-XVIII)*, Perugia, Università di Perugia, 1980, p. 11-31.

S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, Napoli, Istituto italiano per gli Studi Storici, 1960.

E. BESTA, *Il diritto pubblico in Italia meridionale dai Normanni agli Aragonesi*, Padova, CEDAM, 1929.

I. P. BEJCZY, *Law and ethics: Twelfth-century jurists on the virtue of justice*, "Viator. Medieval and renaissance studies", 36(2005), p. 197-216.

G. BISCARO, *Gli estimi del comune di Milano nel secolo XIII*, Milano, Tip. San Giuseppe, 1929.

F. BONAINI, *Gli Ordinamenti del Comune e del Popolo di Firenze compilati nel 1293, nuovamente pubblicati da Francesco Bonaini, soprintendente al R. Archivio di Stato*,

sopra l'abbozzo che si conserva nel medesimo archivio, "Archivio Storico Italiano", 1(1855), p. 1-93.

R. BONINI, *D. 48, 19, 16, Claudius Saturninus: De poenis paganorum*, "Rivista italiana per le scienze giuridiche", 10(1962), p. 119-137.

R. BORDONE, *La società urbana nell'Italia comunale (secoli XI- XIV)*, Torino, Loescher, 1984.

BORDONE, *La Lombardia nell'età di Federico I*, in G. Andenna, R. Bordone, F. Somaini, M. Vallerani, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino, UTET, 1998, p. 374-383.

L. BORGIA, *Concessioni araldiche durante il Concilio di Firenze*, "Archivio storico italiano", (120) 1967, p.289- 309.

S. BORTOLAMI, *Famiglia e parentela nei secoli XII- XIII: due esempi di «memoria lunga» dal Veneto*, in *Viridarium floridum: studi si storia veneta offerta dagli allievi a Paolo Sambin*, a cura di M. C. Billanovich, G. Cracco, A. Rigon, Padova, Antenore, 1984, p. 117-157.

S. BORTOLAMI, *Fra «alte domus» e «populares homines»: il comune di Padova e il suo sviluppo prima di Ezzelino*, in *Storia e cultura a Padova nell'età di sant'Antonio*, Padova, Istituto per la storia ecclesiastica padovana, 1985, p. 3- 73.

S. BORTOLAMI, *Le forme «societarie» di organizzazione del popolo, in Magnati e popolani nell'Italia comunale. Quindicesimo convegno di studi: Pistoia, 15- 18 maggio 1995*, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1997, p. 41-80.

S. BORTOLAMI, *Pieve e "territorium civitatis" nel Medioevo. Ricerche sul territorio padovano*, in *Pievi, parrocchie e clero nel Veneto dal X al XV secolo*, a cura di P. Sambin, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venezie, 1987, p. 1-94.

J. BOUSSARD, *La civiltà carolingia*, Milano, il Saggiatore, 1968.

U. BRASIELLO, *Delitti* in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1964, XII, p. 6-7.

P. BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, Milano, dott. A. Giuffrè editore, 1965.

P. BRANCOLI BUSDRAGHI, *Rapporti di vassallaggio e assegnazioni in beneficio nel regno italico anteriormente alla costituzione di Corrado II*, in *Il feudalesimo nell'alto medioevo*, Spoleto, Centro italiano di Studi sull'alto medioevo, 2000, I, p. 149-169.

O. BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P. Schiera, Milano, Vita e pensiero, 1970.

F. BRUNI, *La città divisa: le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini*, Bologna, Il Mulino, 2003.

Bibliografia

C. BUZZACCHI, Sanzioni processuali nelle Istituzioni di Gaio: una mappa narrativa per Gai., inst. 4.171-172, in Atti del Convegno “Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del mondo antica”, <http://www.ledonline/rivistadirittoromano/attipontignano.html> .

C. CADUFF, *Magnati e popolani nel contado fiorentino. Dinamiche sociali e rapporti di potere nel Trecento*, in «Rivista di storia dell’agricoltura», 33/2 (1993), pp. 15-63.

R. CAGGESE, *Roberto d’Angiò e i suoi tempi*, Firenze, Bemporad, 1922-1930.

F. CALASSO, *La legislazione statutaria dell’Italia meridionale*, Roma 1929 (reimpresso immutata Romae, Edizioni Roma, 1971).

F. CALASSO, *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti del diritto (secoli V-XV)*, Milano, dott. A. Giuffrè, 1948.

F. CALASSO, *Lezioni di storia del diritto italiano. Ordinamenti giuridici del Rinascimento*, Milano, dott. A. Giuffrè, 1948.

F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, Milano, dott. A. Giuffrè, 1954.

F. CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, Milano, dott. A. Giuffrè, 1957.

F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, Milano, Dott. A. Giuffrè, 1949.

F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano, Dott. A. Giuffrè, 1951.

P. CAMMAROSANO, *Il ricambio e l’evoluzione dei ceti dirigenti nel corso del XIII secolo*, in *Magnati e popolani nell’Italia comunale. Quindicesimo convegno di studi: Pistoia, 15- 18 maggio 1995*, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d’arte, 1997.

F. CANACCINI, *Ghibellini e ghibellinismo in Toscana tra Campaldino e Montaperti*, tesi di dottorato discussa presso l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 2006-1007.

F. CARDINI, *Alle radici della cavalleria medievale*, Firenze, La nuova Italia, 1981.

F. CARDINI, *Ancora sulla cavalleria medievale*, “Quaderni storici”, 57 (1984), p. 985-994.

F. CARDINI, «Nobiltà» e cavalleria nei centri urbani. *Problemi e interpretazioni*, in *Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII*, Monterolo, F. Parafava, 1982, p. 13-28.

F. CARDINI, *Simboli e rituali a Firenze*, “Quaderni medievali”, 27 (1989), p. 78-92.

A. CASTAGNETTI, *La feudalizzazione degli uffici pubblici*, in *Il feudalesimo nell'alto medioevo*, Spoleto, Centro italiano di Studi sull'alto medioevo, 2000, II, p. 723-819.

G. CASTELNUOVO, *L'identità politica delle nobiltà cittadine (inizio XIII-inizio XVI)*, in *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, a cura di G. Castelnuovo, G. M. Varanini, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 195-243.

E. CATTANEO, *Gli statuti del venerando Capitolo della Cattedrale di Milano*, "Ambrosius", 30(1954), p. 283-324.

D. CAVALCA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano, Dott. A. Giuffrè, 1978.

D. CAVALCA, *Il ceto magnatizio a Firenze dopo gli Ordinamenti di Giustizia*, "Rivista di storia del diritto italiano", 40(1967)-41(1968), p. 85-132.

I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale, Atti del I Convegno del Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Firenze, 2 dicembre 1978, Pisa, Pacini, 1981.

I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII. Atti del II convegno del Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Firenze 14-15 dicembre 1979, Pisa, Pacini Editore, 1982.

I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale. Atti del III Convegno del Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Firenze, 5-7 dicembre 1980, Impruneta, Francesco Papafava, 1983.

I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento. Atti del V e VI Convegno, Firenze, 10-11 dicembre 1982, 2-3 dicembre 1983, Impruneta, Francesco Papafava, 1987.

G. CHERUBINI, *Città comunali di toscana*, Bologna, Clueb, 2003.

G. CHERUBINI, *Il lavoro, la taverna, la strada. Scorci di Medioevo*, Napoli, Liguori, 1997.

G. CHERUBINI, *L'Italia rurale del basso Medioevo*, Roma, Laterza, 1996.

G. CHERUBINI, *Le città italiane nell'età di Dante*, Pisa, Pacini, 1991.

L. CHIAPPA MAURI, *La costruzione del paesaggio agrario padano: la grangia di Valera*, "Studi Storici", 26(1985), p. 263-314.

L. CHIAPPA MAURI, *Paesaggi rurali di Lombardia. Secoli XII-XV*, Roma, Laterza, 1990.

G. CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV-XV*, Torino, Einaudi, 1979.

Bibliografia

- G. CHITTOLINI, *Signorie rurali e feudi alla fine del medioevo*, in *Comuni e Signorie. Istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino, UTET, 1981, p. 589-676.
- S. M. COLLAVINI, «*Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus*» *Gli Aldobrandeschi da "conti" a "principi territoriali". Secoli IX-XIII*, Pisa, ETS, 1998.
- P. COLLIVA, *Il cardinale Alborno, lo stato della Chiesa, Le "Constitutiones Aegidiane" (1353- 1357)*, Bologna, Publicaciones del Real Colegio de España, 1977.
- S. COLLODO, *Magnati e clientela partigiana nel Comune padovano nel Duecento (con edizione di cinque documenti)*, Firenze, Leo S. Olschki, 1986.
- S. COLLODO, *Società e istituzioni in area veneta. Itinerari di ricerca (secoli XII-XV)*, Fiesole, Nardini editore, 1999.
- S. COLLODO, *Signore e mercanti. Storia di un'alleanza a Padova nel Trecento*, "Nuova Rivista Storica", 71 (1987), p. 498- 530.
- S. COLLODO, *Una società in trasformazione: Padova tra XI e XV secolo*, Padova 1990.
- R. COMBA, *I Cistercensi tra città e campagna nei secoli XII e XIII. Una sintesi mutevole di orientamenti economici e culturali nell'Italia nord-occidentale*, "Studi Storici", 26(1985), p. 237-261
- L. CORIO, *Storia di Milano*, a cura di A. Morisi Guerra, Torino, Einaudi, 1978.
- D. CORP, *Thomas Aquinas on Friendship, Concord and Justice*, Oxford, Oxford University Press, 2002.
- P. CORRAO, *Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema storiografico da riformulare*, in *La Libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo, Atti del convegno nazionale di studi, Cento 6-7 maggio 1993*, a cura di R. Dondarini, Ferrara, SIACA, 1995, p. 35-60.
- E. CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, Roma, Giuffrè, 1962-1964.
- E. CORTESE, *Legisti, canonisti, feudisti: la formazione di un ceto medievale, in Università e società nei secoli XII-XVI. Atti del Convegno Internazionale, Pistoia 20-25 settembre 1979*, Pistoia, 1982, p. 195-281.
- E. CORTESE, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Roma, Bulzoni, 1966.
- E. CORTESE, *Il Rinascimento giuridico medievale*, Roma, Bulzoni, 1992.
- E. CORTESE, *Il processo longobardo tra romanità e germanesimo*, in *La giustizia nell'Alto medioevo (secoli V-VIII)*, Spoleto 1995, p. 621-656.

P. COSTA, *Iurisdiction. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè Editore, 2002.

La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento, a cura di G. Chittolini, Bologna, Il Mulino, 1979.

E. CRISTIANI, *Nobiltà e popolo nel comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli 1962.

E. CRISTIANI, *Sul valore politico del cavalierato nella Firenze dei secoli XIII e XIV*, "Studi medievali", s. III, 3(1962), p. 365-371.

B. CROCE, *Storia della storiografia italiana nel secolo XIX*, Bari, Laterza, 1967.

Le cronache medievali di Milano, a cura di P. Chiesa, Milano, Vita e Pensiero, 2001.

G. DAMERON, *Revisiting the italian magnates: church property, social conflict, and political legitimisation in the thirteenth-century commune*, "Viator. Medieval and renaissance studies", 23(1992), p. 167-187.

J. DAY, *Money and Finance in the age of merchant capitalism*, Oxford, Malden Balckwell, 1999.

R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, Firenze, Sansoni 1956-1973.

R. DAVIDSOHN, *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, I-IV, Berlin, Mittler und Sohn, 1896-1908 (ristampa anastatica Torino, Bottega d'Erasmus, 1964).

C. T. DAVIS, *L'Italia di Dante*, Bologna, Il mulino, 1988.

L. DE ANGELIS, *Territorial offices and officeholders, in Florentine Tuscany. Structures and practices of power*, a cura di W. Connell, A. Zorzi, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p.165-182.

Demografia e società nell'Italia medievale. Secoli IX-XIV, a cura di R. Comba, I. Naso, Cuneo, Società di Studi storici e archeologici Provincia di Cuneo, 1994.

G. DE VERGOTTINI, *Arti e popolo nella prima metà del secolo XIII*, Milano, dott. A. Giuffrè, 1943.

A. DEL VECCHIO, *Le legislazione di Federico II imperatore*, Torino 1874 (ristampa anastatica Sala Bolognese, A. Forni, 1984).

G. P. DEMURO, *Alle origini del concetto di dolo: dall'Etica di Aristotele al diritto penale romano*, "Diritto e storia. Rivista internazionale di Scienze giuridiche e Tradizione Romana", 5(2006). <http://www.dirittoestoria.it/5/Contributi/Demuro-Dolo-Etica-Aristotele-diritto-penale-romano.htm>

S. DIACCIATI, *Popolo e regimi politici a Firenze nella prima metà del Duecento*, in

Bibliografia

Annali di Storia di Firenze, I, 2006.
<http://www.dssg.unifi.it/sdf/annali/2006/Diacciati.htm>

M. G. DI RENZO VILLATA, *La formazione dei «libri feudorum» tra pratica di giudici e scienza di dottori*, in *Il feudalesimo nell'alto medioevo*, Spoleto, Centro italiano di Studi sull'alto medioevo, 2000, II, p. 651- 721.

Diritto e potere nella storia europea. IV congresso internazionale della società italiana di storia del diritto: atti in onore di Bruno Paradisi, Firenze, Leo S. Olschki, 1982.

Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze, a cura di P. Santini, Firenze, Leo S. Olschki, 1952.

Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Treccani, 1960.

Documenti di Storia italiana, Firenze, Deputazione sugli studi di storia patria per le provincie di Toscana dell'Umbria e delle Marche, 1867.

C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari, Laterza, 1988

C. DONATI, *L'epistola di Lapo da Castiglionchio e la disputa sulla nobiltà a Firenze fino al consolidamento del Principato*, in *Antiche possessioni con belli costumi. Due giornate di studio su Lapo da Castiglionchio il Vecchio (Firenze-Pontassieve, 3-4 ottobre 2003)*, a cura di F. Sznura, Firenze, Aska, 2005, p. 30- 45

A. DOREN, *Le arti fiorentine*, Firenze, Le Monnier, 1940.

U. DORINI, *Il diritto penale e la delinquenza in Firenze nel secolo XIV*, Lucca, Corsi, 1923.

Il potere. Per la storia della filosofia politica moderna, a cura di G. Duso, Roma, Carocci, 1999.

R.W. DYSON, *Thomas Aquinas, Political Writings*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

A. M. ENRIQUES, *La vendetta nella vita e nella legislazione fiorentina*, "Archivio storico italiano", s. VII, 91(1944), p. 181-223.

E. FAINI, *Il convito del 1216. La vendetta all'origine del fazionalismo fiorentino*, *Annali di Storia di Firenze*, 1, 2006. <http://www.dssg.unifi.it/sdf/annali/2006Faini.htm>

E. FAINI, *Il gruppo dirigente fiorentino in età consolare*, "Archivio Storico Italiano", 162(2004), p. 199-232.

G. FASOLI, *La pace del 1279 tra i partiti bolognesi*, "Archivio storico italiano", s. VII, 20(1933), p. 49-75.

G. FASOLI, *Gli Statuti di Bologna nell'edizione di L. Frati e la loro formazione*, "Atti e

memorie della Deputazione di Storia patria per le Province di Romagna”, s. I, 1(1936), p. 26-52.

G. FASOLI, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell’alta e media Italia*, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, 12-17(1939), p. 86-133, 240-239.

G. FASOLI, *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, 6 (1933), p. 351- 392.

G. FASOLI, *Le compagnie delle armi a Bologna*, Bologna, Zanichelli, 1933.

Federico II e il mondo mediterraneo, a cura di P. Toubert, A. Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 1994.

Federico II e le città italiane, a cura di P. Toubert, A. Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 1994.

Federico II e la Sicilia, a cura di P. Toubert, A. Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 1998.

Federico II e le scienze, Palermo, a cura di P. Toubert, A. Paravicini Bagliani, Sellerio editore, 1994.

V. FEDERICI- G. BUZZI, *Regesto della Chiesa di Ravenna. Le carte dell’Archivio Estense*, I, Roma, Loescher, 1911.

H. FICHTENAU, *L’impero Carolingio*, Roma, Laterza, 1986.

E. FIUMI, *Nobiltà feudale e borghesia mercantile*, “Archivio storico italiano”, 115(1957), p. 385-439.

Florentine Tuscany. Structures and practise of power, a cura di W. J. Connel, A. Zorzi, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

Le forme della propaganda politica nel Due e Trecento. Relazioni tenute al convegno internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di Trieste, dall’École française de Rome e dal Dipartimento di storia dell’Università degli studi di Trieste, a cura di P. Cammarosano, Roma, École française de Rome, 1994.

D. FRIEDMAN, *Terre nuove. La creazione delle città fiorentine nel tardo Medioevo*, Torino, Einaudi, 1996.

M. FUMAGALLI BEONIO BROCCIERI, *Il pensiero politico medievale*, Roma, Laterza, 2000.

F. L. GANSHOF, *Le Moyen age, Histoire des relations internationales*, Paris, ed. Pierre Renouvin, 1953.

F. L. GANSHOF, *Che cos’è feudalesimo*, Torino, Einaudi, 1989.

Bibliografia

- S. GASPARRI, *I milites cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1992.
- M. GAUDIOSO, *Lineamenti di una dottrina della consuetudine giuridica buona e approvata per le città del Regnum Siciliae*, Milano, Giuffrè, 1948.
- M. GAZZINI, *Fratres e milites tra religione e politica. Le milizie di Gesù Cristo e della Vergine nel Duecento*, "Archivio storico italiano", 162 (2004), p. 3-78.
- M. GAZZINI, *I disciplinati e la milizia dei frati gaudenti, il comune di Bologna e la pace cittadina: statuti a confronto (1261-1265)*, in "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", 101 (2004), p. 419-437.
- E. GENTA, *Genealogia, araldica, nobiltà nella storia del diritto tra realtà e finzione*, "Rivista di storia del diritto italiano", 72(1999), p. 155-176.
- M. GIANSANTE, *Retorica e politica nel Duecento. I notai bolognesi e l'ideologia comunale*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1998.
- C. GIOFFREDI, *I principi del diritto penale romano*, Torino, G. Giappichelli, 1970.
- G. GIULINI, *Memorie spettanti alla storia, al governo e alla descrizione della città e campagna di Milano ne' secoli bassi*, Milano, Colombo, 1854-1857.
- M. GLUCKMAN, *The Judicial Process among the Barotse of the Northern Rhodesia*, Manchester, Manchester University Press, 1955.
- M. GLUCKMAN *Law and Ritual in Tribal society*, Oxford, B. Blackwell, 1971.
- H. W. GOETZ, *Social and military institutions*, in *The New Cambridge Medieval History*, II, a cura di R. McKitterick, Cambridge. Cambridge University Press, 1995, p. 451-480.
- G. GOZZANDINI, *Delle torri gentilizie di Bologna e delle famiglie alle quali prima appartennero*, Bologna, Arnaldo Forni editore, 1875.
- R. GRECI, *Forme di organizzazione del lavoro nelle città italiane tra età comunale e signorile*, in *La città in Italia e in Germania nel Medioevo: cultura, istituzioni vita religiosa*, a cura di R. Ehlze e G. Fasoli, Bologna, Il Mulino, 1981.
- P. GRILLO, *Milano in età comunale (1183 – 1276). Istituzioni, società, economia*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2001.
- P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari, Laterza, 1995.
- P. GROSSI, *Scienza giuridica e legislazione nella esperienza attuale del diritto*, "Rivista di storia del diritto italiano", 69(1996), p. 5-16

M. GUADAGNI, *Legal Pluralism*, in *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law*, a cura di P. Newman, Palgrave-McMillan, London, 1998.

G. GUARISCO, *Il conflitto attraverso le norme*, Bologna, Clueb, 2004.

F. GUICCIARDINI, *Storie fiorentine dal 1378 al 1509*, a cura di R. Palmarocchi, Bari, Laterza, 1968.

G. GUIDI, *Sistemi elettorali agli uffici del Comune di Firenze nel primo Trecento*, "Archivio storico italiano", (123)1965, p. 345-407.

E. GUIDONI, *Residenza, casa e proprietà nei patti tra feudalità e Comuni (Italia, sec. XII-XIII)*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (X^e-XIII^e siècles)*, Rome, Ecole française de Rome, p. 439-454

A. JA. GUREVIČ, *Lezioni romane. Antropologia e cultura medievale*, a cura di C. Castelli, Torino, Giulio Einaudi editore, 1991.

A. HAVERKAMP, *La lega lombarda sotto la guida di Milano (1175-1183)*, in *La pace di Costanza 1183. Un difficile equilibrio di poteri fra società italiana e impero*, Bologna, Cappelli, 1984.

H. D. HAZELTINE, *Il diritto romano e il diritto canonico nel medioevo*, in *Storia del Mondo Medievale*, V, *Il trionfo del papato e lo sviluppo comunale*, a cura di Z.N. Brooke, C. W. Previté-Orton, J. R. Tanner, Milani, Garzanti, 1980, p. 295-369.

C. HEGEL, *Storia della costituzione dei municipi italiani. Dal dominio romano fino al cadere del secolo XII, con appendici intorno alle città francesi e tedesche*, Milano-Torino, Casa editrice italiana di Maurizio Guidoni, 1861.

J. HEERS, *Partiti e vita politica nell'Occidente medievale*, Milano, Monadori, 1983

D. HERLIHY, *Direct and indirect taxation in Tuscan urban finance, ca. 1200-1400*, in *Finances et comptabilité urbaines du XIII^e au XVI^e siècle. Colloque international, Blankenberge, 6-9 settembre 1962*, Bruxelles, Pro Civitate, 1964, p. 385-405.

D. HERLIHY, *The rulers of Florence (1282-1530)*, in *City-States in classical Antiquity and medieval Italy*, a cura di A. Molho, K. Raaflaub e J. Emlen, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1991, p. 197-221.

A. HESSEL, *Storia della città di Bologna dal 116 al 1280*, a cura di G. Fasoli, Bologna, Alfa, 1975.

A. M. HESPANHA, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna, Il Mulino, 1999.

T. HONORÈ, *Gaius*, Oxford, Clarendon Press, 1963.

H. HOSHINO, *L'Arte della lana in Firenze nel basso medioevo. Il commercio della lana*

Bibliografia

e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV, Firenze, Olschki, 1980.

V. E. HRABAR, *De legatis et legationibus*, Dorpat Livinorum, Typographeo mattiesiniano, 1905.

J. K. HYDE, *Padova nell'età di Dante. Storia sociale di una città-stato italiana*, Trieste, Lint, 1986.

J. K. HYDE, *Contemporary Views on Faction and Civil Strife in Thirteenth- and Fourteenth Italy*, in *Violence and Disorder in Italian Cities. 1200-1500*, a cura di L. Martines, Berkeley, University of California Press, 1972.

J.- L.- A. HUILLARD- BRÈHOLLES, *Historia Diplomatica Friderici secundi sive constitutiones, privilegia, maadata, instrumenta quae supersunt istius imperatoris et filiorum ejus*, Parisiis, Excudebant Plon fratres, 1854, IV, I (ristampa anastatica Torino , Bottega d'Erasmus, 1963).

Il vincolo del giuramento e il tribunale della coscienza, a cura di N. Pirillo, Bologna, Il Mulino, 1997.

G. IMPALLOMENE, *Riflessioni sul tentativo di teoria generale penalistica in Claudio Saturnino*, D. 48, 19, 16, in *Studi in onore di A. Biscardi*, Milano, Cisalpino-La goliardica, 1982, III, p. 176-203.

G. B. IMPALLOMENE, *L'omicidio nel diritto penale*, Torino, Unione tipografico editrice, 1900.

P. J. JONES, *The Italian City- State. From Commune to Signoria*, Oxford, Clarendon Press, 1997.

P. J. JONES, *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino, Einaudi, 1981.

H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik, Die Praxis*, Berlin, Guttentag.

H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik, Die Theorie*, Berlin-Lipzig, W. de Gruyter & co., 1926.

H. KANTOROWICZ, *Kaiser Friedrich II. und das Königsbild des Hellenismus*, in *Varia Variorum. Testausgabe für Karl Reinhardt*, Münster- Köln 1952, p. 163-193

H. KELLER, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII)*, Torino, UTET Libreria, 1995.

D. R. KELLEY, *De origine feudorum. The beginning of an Historical Problem*, in "Speculum", 39 (1964), p. 207-228.

C. KLAPISCH-ZUBER, *Honneur de noble, renommée de puissant: la définition des magnates italiens (1280-1400)*, "Médiéevales" 24(1993), p. 81-100.

C. KLAPISCH-ZUBER, *Les doubles fonds de la consorteria florentine. Les Tornaquinci de Florence entre XIVe et XVe siècles*, in Alberto Tenenti. *Scritti in memoria*, a cura di P. Scaramella, Napoli, Bibliopolis, 2005, p. 381-410.

C. KLAPISCH-ZUBER, *Nobles or Pariahs? The Exclusion of Florentine Magnates from the Thirteenth to Fifteenth Centuries*, "Comparative Studies in Society and History", 39(1997), p. 215-230.

C. KLAPISCH-ZUBER, *Retour à la cité: les magnats de Florence, 1340-1440*, Paris, Ecole des hautes études en sciences sociales, 2006.

C. KLAPISCH-ZUBER, *Une identité citoyenne troublée. Les magnats citadins de Florence*, in *Aspetti e componenti dell'identità urbana in Italia e in Germania. Secoli XIV-XVI*, a cura di G. Chittolini, P. Johanek, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 265-276.

F. KLEIN, *Tribunali civili e criminali*, in *L'Archivio di stato di Firenze*, a cura di R. Manno Tolu, A. Bellinazzi, Fiesole, Nardini, 1995, p. 107-113.

J. KOENIG, *Il «popolo» dell'Italia del Nord nel XIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 1986.

L. KOLMER, *Promissorisches Eide im Mittelalter*, Kallmunz, Lassleben, 1989.

T. KÖLZER, "Magna imperialis curia", in *Federico II e la Sicilia*, a cura di P. Toubert, A. Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 1998, p. 46-64.

LANDAU, *Federico II e la sacralità del potere sovrano*, in *Federico II e il mondo mediterraneo*, a cura di P. Toubert, A. Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 1994, p. 31-47.

C. LANSING, *The florentine magnates. Lineage and faction in a medieval commune*, Princeton, Princeton University Press, 1991.

A. LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano, Hoepli, 1899 (ristampa anastatica Milano, Cisalpino- Goliardica, 1972).

Legislation and Justice, a cura di A. Padoa-Schioppa, New York, Clarendon Press, 1997.

J. LE GOFF, *La civiltà dell'Occidente medievale*, Firenze, Sansoni, 1969.

K. LEHMANN, *Das Langobardische Lehnrecht. Handschriften, Textentwicklung, ältester Text u. Vulgattext nebst d. capitula extraordinaria.*, Göttingen, Dieterich, 1896.

P. S. LEICHT, *Iures et actiones nei documenti del periodo prebolognese*, in *Scritti vari di storia del diritto italiano*, Milano, Dott. A. Giuffrè editore, 1943, vol. II, tomo II, p. 253-262.

P. S. LEICHT, *Scritti vari di storia del diritto italiano*, Milano, Dott. A. Giuffrè editore, 1943- 1948.

Bibliografia

C. LÉVI-STRAUSS, *Anthropologie structurale*, Paris, Plon, 1958.

The Liber Augustalis or Constitutions of Melfi promulgated by Emperor Frederick II for the Kingdom of Sicily in 1231, a cura di J. M. Powell, Syracuse, New York, Syracuse University Press, 1971.

La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale nel medioevo. Atti del convegno nazionale di studi Cento, 6-7 maggio 1993, a cura di R. Donarini, Ferrara, Comune di Cento, 1995.

L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, Giuffrè, 1967.

D. MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano, Giuffrè, 1956

L. MAGNA, *Gli Ubaldini del Mugello: una signoria feudale nel contado fiorentino*, in *I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII*, Pisa, Pacini editore, 1982, p. 12-63.

E.M. MAIER, *Teleologie und political Vernunft. Entwicklungslinien republikanischer Vernunft bei Aristoteles und Thomas von Aquin*, Baden-Baden, Nomos, 2002.

J. C. MAIRE VIGUEUR, *Gli iudices nelle città comunali: identità, cultura ed esperienze politiche*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert, A. Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 1994, p.161-176.

J. C. MAIRE VIGUEUR, *Il problema storiografico: Firenze come modello e mito di regime popolare*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale. Quindicesimo convegno di studi: Pistoia, 15- 18 maggio 1995*, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1997, p.1-40.

Magnati e popolani nell'Italia comunale. Quindicesimo convegno di studi: Pistoia, 15-18 maggio 1995, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1997.

R. MANSELLI, *Della Bella, Giano*, in *Enciclopedia Dantesca*, II, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1970, p. 349-350.

A. MARONGIU, *Politica e diritto nella legislazione di Federico II*, "Archivio Storico Pugliese", 26(1973), p. 3-22.

V. MAROTTA; *Ulpiano e l'impero*, Napoli, Loffredo, 2000.

F. MARTINO, *Federico II: il legislatore e gli interpreti*, Milano, Dott. A. Giuffrè editore, 1988.

G. MASI, *Il Sindacato delle Magistrature Comunali nel sec. XIV. Con speciale riferimento a Firenze*, Roma, Attilio Sampaolesi editore, 1930.

G. MASI, *La pittura infamante nella legislazione e nella vita del comune fiorentino. Secoli XIII-XVI*, Roma, Soc. Ed. del Foro Italiano, 1931.

M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1998.

Il Medioevo nell'Ottocento in Italia e in Germania, a cura di R. Elze e P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1988.

F. MENANT, *La féodalité italienne entre XI^e et XII^e siècles*, in *Il feudalesimo nell'alto medioevo*, Spoleto, Centro italiano di Studi sull'alto medioevo, 2000, I, p. 347-383.

F. MENANT, *Lombardia feudale: studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Milano, Vita e Pensiero, 1992.

S. MENZINGER, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo: Siena, Perugia e Bologna. Tre Comuni a confronto*, Roma, Viella, 2006.

G. MICCOLI, *Chiesa gregoriana. Ricerche sulla Riforma del secolo XI*, Roma, Herder editrice, 1999.

M. MIGLIO, *Progetti di supremazia universalistica*, in *Storia Medievale*, Donzelli, 1998.

Milano e la Lombardia in età comunale. Secoli XI-XIII, a cura di E. A. Arslan, C. Bertelli, M. T. Fiorio, C. Paganini, G. Vismara, Milano, Silvana Editore, 1993.

G. MILANI, *Da milites a magnati. Appunti sulle famiglie aristocratiche bolognesi nell'età di re Enzo*, in *Bologna, re Enzo e il suo mito. Atti della Giornata di Studio (Bologna, 11 giugno 2000)*, a cura di A. I. Pini, A. L. Trombetti Budriesi, Bologna, Presso la Deputazione di Storia Patria, 2001.

G. MILANI, *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2003.

Milano e la Lombardia in età comunale. Secolo XI- XIII, Cinisello Balsamo, Silvana editoriale, 1993.

H. MITTEIS, *Le strutture giuridiche e politiche dell'età feudale*, Brescia, Morcelliana, 1962.

MOCHI ONORY, *Studi sulle origini storiche dei diritti essenziali della persona*, Bologna Zanichelli, 1937

G. MONTECCHI, *Da Correggio, Matteo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1988, p. 462-464.

M. MONTORZI, *Diritto feudale nel basso Medioevo. Materiali di lavoro e strumenti critici per l'esegesi della glossa ordinaria dei Libri Feudorum*, Torino, G. Giappichelli, 1991.

M. MONTORZI, *Processi istituzionali: episodi di formalizzazione giuridica ed evenienza*

Bibliografia

di aggregazione istituzionale attorno e oltre il feudo, Padova, Cedam, 2005.

J. B. MORRAL, *Political thought in medieval times*, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 1980.

R. MORGHEN, *La storiografia fiorentina del Trecento: Ricordano Malispini, Dino Compagni e Giovanni Villani*, in *Secoli vari ('300-'400-'500)*, Firenze, Sansoni, 1965, p. 69-93.

R. MORGHEN, *Dante, il Villani e Ricordano Malispini*, "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano", 42(1921), p. 171-194.

L. A. MURATORI, *Dissertazioni sopra le Antichità Italiane*, Milano, Società Tipografica de' Classici italiani, 1836-1837.

J.M. NAJEMY, *Corporatism and consensus in Florentine electoral politics, 1280-1400*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1982.

J. M. NAJEMY, *Guild Republicanism in Trecento Florence: The Successes and Ultimate Failure of Corporate Politics*, "American Historical Review", 84(1979), p. 53-71.

C. J. NEDERMAN, *The Virtues of Necessity: Labor, Money, and Corruption in John of Salisbury's Thought*, "Viator. Medieval and renaissance studies", 33(2002), p. 54-68.

F. NICCOLAI, *I consorzi nobiliari ed il Comune nell'Alta e Media Italia*, "Rivista di storia del diritto italiano", 58 (1984).

U. NICOLINI, *Per lo studio dell'ordinamento giuridico nel comune medievale. Raccolta di fonti*, Milano, CELUC, 1972

U. NICOLINI, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politico-giuridica dell'età comunale*, Milano, dott. Carlo Marzorati editore, 1946.

U. NICOLINI, *Autonomia e diritto proprio nelle città italiane del medioevo*, in *Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi*, I, Firenze, Leo S. Olschki editore, 1982, I, p. 139-162.

Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII. Strutture e concetti, Monterolo, F. Parafava, 1982

E. OCCHIPINTI, *Podestà «da Milano» e «a Milano» fra XII e XIV secolo*, in *I podestà dell'Italia comunale, I, Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. – metà XIVsec.)*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2000, p. 47-73.

F. OLIVIER-MARTIN, *L'organisation corporative de la France d'ancien régime*, Paris, Libraire du Recueil Sirey, 1938.

Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi in occasione del VII centenario, a cura di V. Arrighi, Firenze, EDIFIR, 1995.

G. ORTALLI, *Alle origini della cronachistica bolognese. Il Chronicon Bononiense (o Cronaca Lolliana)*, Roma, Viella, 1999.

G. ORTALLI, *La pittura infamante nei secoli XIII e XVI*, Roma, Jouvence, 1979.

A. OSBAT, "È il perdonar magnanima vendetta". *I pacificatori tra bene comune e amor di Dio*, "Ricerche di storia sociale e religiosa", 53(1998), p. 121-146.

N. OTTOKAR, *A proposito della presunta riforma costituzionale adottata il 6 luglio dell'anno 1295*, "Archivio storico italiano", s. VII, 19 (1933), p. 173-179.

N. OTTOKAR, *Il Comune di Firenze alla fine del Duecento*, Torino, Einaudi, 1963

La pace di Costanza 1183. Un difficile equilibrio di poteri fra società italiana e impero. Milano-Piacenza, 27-30 aprile 1983, Bologna, Cappelli, 1984.

A. PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in *Atti dell'undicesimo congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Milano 26-30 ottobre 1987*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1989, p. 459-549.

A. PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note*, "Studia gratiana post octava decreti secularia collectanea historia iuris canonici", 20(1976), p. 269-287.

A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2003.

A. PADOA SCHIOPPA, *La giustizia milanese nella prima età viscontea (1277-1300)*, in *Ius Mediolani, studi di storia del diritto offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, Giuffrè, 1966, p. 1-46.

A. PADOA SCHIOPPA, *Le rôle du droit savant dans quelques actes judiciaires italiens des XI^e et XII^e siècles*, in *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du colloque de Montpellier*, Milano, Dott. A. Giuffrè editore 1979, p. 341-361.

A. PADOA SCHIOPPA, *Note sulla giustizia nel XII secolo*, in *Milano e la Lombardia in età comunale, secoli XI-XIII*, Milano, Silvana Editore, 1993, p. 66-70.

G. PAMPALONI, *I magnati a Firenze alla fine del Duecento*, "Archivio storico italiano", (129) 1971, p. 387- 423.

S. PANERAI, *Lapo da Castiglionchio, Epistola al figlio Bernardo. Lettere di Bernardo al padre. Nuova edizione*, in *Antiche possessioni con belli costumi. Due giornate di studio su Lapo da Castiglionchio il Vecchio (Firenze-Pontassieve, 3-4 ottobre 2003)*, a cura di F. Sznura, Firenze, Aska, 2005, p. 317- 450.

R. PANIKKAR, *Is the Notion of Human Rights a Western Concept?*, "Diogène", 120(1982), p. 75-102.

Bibliografia

- L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1970.
- B. PARADISI, *Studi sul medioevo giuridico*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1987.
- P. PARENTI, *Dagli Ordinamenti di giustizia alle lotte tra Bianchi e Neri*, in S. RAVEGGI, M. TARASSI, D. MEDICI, P. PARENTI, *Ghibellini, guelfi e popolo grasso. I detentori del potere a Firenze nella seconda metà del Duecento*, Firenze, La nuova Italia, 1978, p. 239-326.
- V. PARETO, *I sistemi socialisti*, Torino, Unione tipografica editrice torinese, 1951.
- V. PARETO, *Un'applicazione delle teorie socialiste*, in V. PARETO, *Scritti sociologici* a cura di G. Busino, Torino, UTET, 1966, p. 232-292.
- V. PARETO, *Scritti sociologici* a cura di G. Busino, Torino, UTET, 1966.
- F. PARKIN, *Classi e stratificazioni sociali*, Enciclopedia delle scienze sociali, II, Roma, Treccani, 1992, p- 7-21.
- F. PATETTA, *Studi sulle fonti giuridiche medievali*, 1890 (reimpresso immutata Torino, Bottega d'Erasmus, 1967).
- PATETTA, *Sull'introduzione del digesto a Bologna e sulla divisione bolognese in quattro parti*, "Rivista italiana per le scienze giuridiche", 14 (1892), p. 3-20.
- Pievi, parrocchie e clero nel Veneto dal X al XV secolo*, a cura di P. Sambin, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venezie, 1987.
- M. A. PINCELLI, *Le liste dei ghibellini banditi e confinati da Firenze nel 1268-69. Premessa all'edizione critica*, "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo", 107(2005), p.283-482.
- A. I. PINI, *Città medievali e demografia storica. Bologna, Romagna, Italia (secc. XIII-XV)*, Bologna, Clueb, 1996.
- A. I. PINI, *Magnati e popolani a Bologna nella seconda metà del XIII secolo*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Pistoia, Centro studi di Storia e d'Arte, 1997, p. 371-396.
- G. PINTO, *Della Bella, Giano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1988, p. 680-686.
- J. PLESNER, *L'emigrazione dalla campagna alla città libera di Firenze nel XIII secolo*, Firenze, Francesco Papafava editore, 1979.
- J. G. A. POCOCK, *The Ancient Constitution and the feudal Law. A study of English historical thought in the seventeenth century*, Cambridge, Cambridge University

Press, 1957.

I podestà dell'Italia comunale, I, Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. – metà XIVsec.), Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2000

Politic Assemblies in the Earlier Middle Ages, a cura di P. S. Barnwell, M. Mostert, Turnhout Belgium, Brepols Publishers n. v., 2003.

Politica e vita religiosa a Firenze tra '300 e '500, Pistoia, Centro riviste della provincia romana, 1985.

A. POLONI, *Il ricambio dei ceti dirigenti delle città comunali italiane del Duecento: nuove osservazioni sul caso pisano*, "Archivio storico italiano", 162(2004), p. 415-452.

Proceres, in C. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, VI, Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1954, p. 515

P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, Il Mulino, 1992.

G. PUGLIESE, *Appunti sugli impuberi e i minori in diritto romano*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, IV, Milano, Istituto editore cisalpino La Goliardica, 1983, p. 469-488.

D. QUAGLIONI, «*Civilis sapientia*». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini, Maggioli editore, 1989.

D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De Tiranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati "D Guelphis et Gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tiranno"*, Città di Castello, Leo S. Olschki, 1983.

D. E. QUELLER, *The office of Ambassador in the Middle Ages*, Princeton, Princeton University Press, 1967.

D. E. QUELLER, *Thirteenth-Century Diplomatic Envoys: Nuncii and Procuratores*, "Speculum", 35(1960), pp. 196-213.

D. E. QUELLER, *Early Venetian Legislation Concerning Foreign Ambassadors*, "Studies in the Renaissance", 12(1965), pp. 7-17.

P. RACINE, *Noblesse et chevalerie dans les sociétés communales*, in *Les élites urbaines au Moyen Âge*, Paris-Roma, Publications de la Sorbonne-École française de Rome, 1997, p. 137-152.

C. M. RADDING, *The Origins of Medieval Jurisprudence. Pavia and Bologna 850-1150*, New Haven and London, Yale University Press, 1988.

S. RAVEGGI, M. TARASSI, D. MEDICI, P. PARENTI, *Ghibellini, guelfi e popolo*

Bibliografia

grasso. *I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del Duecento*, Firenze, La nuova Italia, 1978.

S. RAVEGGI, *Fortuna degli Ordinamenti nella storiografia dell'Ottocento e Novecento, Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi in occasione del VII centenario*, a cura di V. Arrighi, Firenze, EDIFIR, 1995, p. 19-32

A. REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca Garfagnana e Lunigiana*, Roma, Multigrafica, 1883-1885

F. RICCIARDELLI, *L'esclusione politica a Firenze e Lapo da Castiglionchio*, in *Antiche possessioni con belli costumi. Due giornate di studio su Lapo da Castiglionchio il Vecchio (Firenze-Pontassieve, 3-4 ottobre 2003)*, a cura di F. Sznura, Firenze, Aska, 2005, p. 46-61.

G. RIPPE, *Padoue et son contado (X^e- XIII^e siècle). Société et pouvoirs*, Rome, École française de Rome, 2003

M. ROBERTI, *Le corporazioni padovane d'arti e di mestieri. Studio storico-giuridico con documenti e statuti inediti*, Venezia, Officine grafiche di Carlo Ferrari, 1902.

S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, Sansoni, 1946.

G. ROSSETTI, *Elementi feudali della prima età comunale*, in *Il feudalesimo nell'alto medioevo*, Spoleto, Centro italiano di Studi sull'alto medioevo, 2000, II, p. 875-909.

G. ROSSETTI, *Le istituzioni comunali nel XII secolo*, in *Atti dell'11° Congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo*, I, Spoleto, Centro italiano di Studi sull'alto Medioevo, 1989, p. 83-112.

M. ROSSI, *Polisemia di un concetto: la pace privata nel basso medioevo*, in *La pace fra realtà e utopia*, Sommacampagna, Cierre, 2005.

N. ROULAND, *Antropologia giuridica*, Milano, Dott. A. Giuffrè editore, 1992.

V. ROVIGO, *Le paci private: motivazioni religiose nelle fonti veronesi del Quattrocento*, in *La pace fra realtà e utopia*, Sommacampagna, Cierre, 2005, p. 201-233.

N. RUBINSTEIN, *La lotta contro i magnati a Firenze. La prima legge sul "sodamento" e la pace del Card. Latino*, "Archivio storico italiano", XCIII, II (1935), p. 161-172.

N. RUBINSTEIN. *Le origini della legge sul sodamento*, Firenze, Leo S. Olschki editore, 1939.

G. SALVADORI, F. FEDERICI, *I sermoni d'occasione, le sequenze e i ritmi di Remigio Girolami fiorentino*, in *Scritti vari di filologia dedicati a Ernesto Monaci per l'anno XXV del suo insegnamento agli scolari*, Roma, Forzani & C., 1901.

G. SALVEMINI, *La dignità cavalleresca nel comune di Firenze*, in *Opere di Gaetano Salvemini*, I, *Scritti di storia medievale*, a cura di E. Sestan, Milano, Feltrinelli, 1972.

G. SALVEMINI, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, a cura di E. Sestan, Milano, Feltrinelli, 1966.

G. SALVEMINI, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Firenze, Pubblicazioni del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, 1899.

G. SALVEMINI, *Carteggio 1921-1926*, A cura di E. Tagliacozzo, Roma-Bari, Laterza, 1985.

G. SALVEMINI, *Carteggio 1894-1902*, a cura di S. Bucchi, Roma, Laterza, 1988.

L. V. SALVIOLI, *Annali bolognesi*, Bassano, 1784-1791.

M. SANFILIPPO, *Guelfi e ghibellini a Firenze: la "pace" del cardinal Latino (1280)*, in "Nuova rivista storica", 64(1980), p. 1-24.

B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, Giuffrè, 1998.

U. SANTARELLI, *L'esperienza giuridica basso medievale: lezioni introduttive*, Torino, G. Giappichelli, 1977.

U. SANTARELLI, *Actor iuris homo: introduzione allo studio dell'esperienza giuridica basso medievale*, Torino, G. Giapichelli, 1997.

U. SANTARELLI, *La gerarchia delle fonti secondo gli statuti emiliani e romagnoli*, "Rivista di storia del diritto italiano", 33 (1960), p. 49-165.

P. SANTINI, *Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze*, Firenze, Leo. S. Olschki, 1952.

P. SANTINI, *Studi sull'antica costituzione del comune di Firenze. La città e le classi sociali in Firenze nel periodo che precede il primo popolo*, "Archivio storico italiano", s. V, tomi 31- 32(1903), p. 165-293.

P. SANTINI, *Quesiti e ricerche di storiografia fiorentina*, rist anast Firenze 1903, Roma, Multigrafia editrice 1972.

A. SAPORI, *Una compagnia di Calimala ai primi del Trecento*, Firenze, Leo S. Olschki, 1932.

N. SARTI, *Maximum dirimendarum causarum remedium. Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica die secoli XI-XIII*, Milani, Dott. A. Giuffrè Editore, 1995.

F. K. SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel Medioevo*, Torino, 1854-1857 (ristampa anastatica Roma, Multigrafica, 1972).

Bibliografia

M. SBRICCOLI, *Legislation, Justice, and Political Power in Italian Cities. 1200-1400*, in *Legislation and Justice*, a cura di A. Padoa-Schioppa, New York, Clarendon Press, 1997, p. 37-56.

M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello Statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi sull'età comunale*, Milano, A. Giuffrè, 1969.

M. SBRICCOLI, «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 27(1998), p. 231-268.

M. SBRICCOLI, *La benda della Giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal Medioevo all'Età moderna*, in M. Sbriccoli, P. Costa, M. Fioravanti, *Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano, A. Giuffrè, 2003.

M. SBRICCOLI, P. COSTA, M. FIORAVANTI, *Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano, A. Giuffrè, 2003.

Figure della guerra. La riflessione su pace, conflitto e giustizia tra medioevo e prima età moderna, a cura di M. Scattola, Milano, Franco Angelo, 2003.

A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, Einaudi, 2005.

P. SCHIERA, *Disciplina, disciplinamento*, "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", 18(1992), pp. 315-35.

P. G. SCHMIDT, «*Colores rhetorici*» *nelle cronache cittadine*, in *Le cronache medievali di Milano*, Milano, Vita e Pensiero, 2001.

Secoli vari ('300-'400-'500), Firenze, Sansoni, 1965.

E. SESTAN, *Storiografia dell'Otto e Novecento. Scritti vari*, a cura di G. Pinto, Firenze, Casa editrice Le Lettere, 1991.

P. SELLA, *Il procedimento civile sulla legislazione statutaria italiana*, Milano, Hoepli, 1927.

M. SENSI, *Per un'inchiesta sulle paci private alla fine del medioevo*, in *Studi sull'umbria medievale e umanistica. In ricordo di O. Marinelli, P. Meloni, U. Nicolini*, a cura di M. Donnini, E. Menestò, Spoleto, Centro italiano di studi sull'altro Medioevo, 2000, p. 527-564.

A. A. SETTIA, *Rapine, assedi, battaglie. La guerra nel medioevo*, Roma, Laterza, 2002.

A. A. SETTIA, *La fortezza ed il cavaliere: tecniche militari in Occidente*, in *Morfologie sociali e culturali in Europa fra Tarda Antichità ed Alto Medioevo*, I, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1998.

- A. A. SETTIA, *Comuni in guerra. Armi ed eserciti nell'Italia delle città*, Bologna, Clueb, 1993.
- A. A. SETTIA, *Lo sviluppo di un modello: origine e funzione delle torri private urbane nell'Italia centrosettentrionale*, in *Paesaggi urbani dell'Italia padana ne secoli VIII- XIV*, Bologna, Capelli, 1988.
- L. SIMEONI, *La liberazione dei servi a Bologna nel 1256- 1257*, "Archivio storico italiano", (109) 1951, p. 3-26.
- F. SINATTI DAMICO, *La gerarchia delle fonti nelle città lombarde. Milano fino alla metà del XIII secolo*, Firenze, Le Monnier, 1962.
- P. SKINNER, *When was southern Italy «feudale»?* , in *Il feudalesimo nell'alto medioevo*, Spoleto, Centro italiano di Studi sull'alto medioevo, 2000, I, p. 309-340.
- A. SORBELLI, *Le cronache bolognesi del XIV secolo*, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1900.
- P. SPUFFORD, *Handbook of medieval exchange*, London, Offices of the Royal Historical Society, 1986
- C. STORTI STORCHI, *Le consuetudini milanesi*, in *Milano e la Lombardia in età comunale. Secolo XI- XIII*, Cinisello Balsamo, Silvana editoriale, 1993, p. 72-73.
- Studi sul medioevo per Girolamo Araldi*, a cura di G. Barone, L. Capo, S. Gasparri, Viella, 2001.
- T. STRUVE, *The importance of the Organism in the Political Theory of John of Salisbury*, in *The World of John of Salisbury*, a cura di M. Wilks, Oxford, Basil Blackwell, 1984, p. 303-317.
- T. SZABÓ, *Comuni e politica stradale in Toscana e in Italia nel Medioevo*, Bologna, Clueb, 1992.
- G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino, Einaudi, 1974.
- G. TABACCO, *Ghibellinismo e lotte di partito nella vita comunale*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert, A. Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 1994, p. 335-343.
- G. TABACCO, *Il regno italiaco nei secoli IX-XI*, in *Ordinamenti militari in Occidente nell'alto Medioevo*, II, Spoleto, Centro italiani di studi sull'alto Medioevo, 1968, p. 782-811.
- G. TABACCO, *Muratori medievista*, in *L.A. Muratori storiografo. Atti del convegno internazionale di studi muratoriani. Modena, 1972*, Firenze, Leo S. Olschki, 1975.

Bibliografia

G. TABACCO, *Nobili e cavalieri a Bologna e a Firenze fra XII e XIII secolo*, "Studi medievali", 17(1976), p. 41-79.

G. TAMBA, *Consigli elettorali degli uffici del comune bolognese alla fine del secolo XIII*, "Rassegna degli Archivi di Stato", 42(1982), p. 34-95.

G. TAMBA, *Il consiglio del popolo di Bologna. Dagli Ordinamenti popolari alla signoria (1283-1336)*, "Rivista di storia del diritto italiano", 69(1996), p. 49-93.

G. TAMBA, *Le riformazioni del consiglio del popolo di Bologna. Elementi per un'analisi diplomatica*, "Atti memorie della Deputazione di storia patria per le Province di Romagna", n.s., 46(1995), p. 237-257.

G. TAMBA, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna, Clueb, 1998.

L. TRAVAINI, *Monete, mercanti e matematica. Le monete medievali nei trattati di aritmetica e nei libri di mercatura*, Roma, Jouvence, 2003.

W. ULLMANN, *The influence of John of Salisbury on medieval italian jurists*, "English historical review", 59(1944), p. 384-392.

W. ULLMANN, *Principi di governo e politica nel Medioevo*, Bologna, Il Mulino, 1982.

G. M. VARANINI, *Istituzioni, società e politica nel Veneto dal comune alla signoria (secolo XIII-1329)*, in *Il Veneto nel medioevo. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca*, a cura di A. Castagnetti, G. M. Varanini, Verona, Banca popolare di Verona, 1991, p. 263- 422.

G. M. VARANINI, *La popolazione di Verona, Vicenza e Padova nel Duecento e Trecento: fonti e problemi*, in *Demografia e società nell'Italia medievale (secoli IX- XIV)*, a cura di R. Comba e I. Naso, Cuneo, Società per gli studi storici, archeologici e artistici della Provincia di Cuneo, 1994, p. 165- 202.

M. VALLERANI, *L'affermazione del sistema podestarile e le trasformazioni degli assetti istituzionali*, in G. Andenna, R. Bordone, F. Somaini, M. Vallerani, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino, UTET, 1998, p. 384-426.

M. VALLERANI, *La città e le sue istituzioni. Ceti dirigenti, oligarchia e politica nella medievistica italiana del Novecento*, "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", 20(1994), p. 165-230

M. VALLERANI, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia, Deputazioni di storia patria per l'Umbria, 1991.

M. VALLERANI, *Il potere inquisitorio del podestà. Limiti e definizioni nella prassi bolognese di fine Duecento*, in *Studi sul medioevo per Girolamo Araldi*, a cura di G. Barone, L. Capò, S. Gasparri, Viella, 2001, p. 379- 415.

A. VALORI, *Tra orgoglio aristocratico e identità comunale: Lapo da Castiglionchio sulla "vera nobiltà"*, "Archivio storico italiano", 154(1996), p. 437-477.

G. M. VARANINI, *Per un contributo alla storia della classe dirigente nel Duecento: un documento del giugno del 1230*, in *Viridarum floridum. Studi di storia offerti dagli allievi a Paolo Sambin*, a cura di M. C. Billanovich, G. Cracco, A. Rigon, Padova 1984, p. 98-228.

P. VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze*, Firenze, Sansoni, 1893-1894.

P. VINOGRADOFF, *Le origini del feudalesimo*, in *Storia del Mondo Medievale, II, L'espansione islamica e la nascita dell'Europa feudale*, a cura di H. M. Gwatkin, J. M. Hussey, C. W. Previté-Orton, J. R. Tanney, J. P. Whitney, Milano, Garzanti, 1979, p. 397-421.

U. VINCENTI, F. MARCELLAN, *La giustizia di Giotto*, Napoli, Jovene, 2006.

C. VIOLANTE, *La società milanese nell'età precomunale*, Roma-Bari, Laterza 1974.

C. VIOLANTE, *Il secolo XI: una svolta? Introduzione ad un problema storico*, in *Il secolo XI: una svolta? Atti della XXXIII settimana di studio, 10-14 settembre 1990*, a cura di C. Violante, J. Fried, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 7-40.

M. VIROLI, *Dalla politica alla ragion di stato. La scienza di governo tra XIII secolo e XVII secolo*, Roma, Donzelli, 1994.

D. WALEY, *Le città -repubblica dell'Italia medievale*, Torino, Einaudi, 1980.

N. WANDRUSZKA, *Die Oberschichten Bolognas und ihre Rolle während der Ausbildung der Kommune. XII und XIII Jahrhundert*, Frankfurt am Main, Lang, 1993.

K. WEYMANN, *Vergleichung der lehnrechtlinchen Capitel des Mailandischen Stadtrechts von 1216 (Francesco Berlan, Le due edizioni delle consuetudini di Milano. Venezia 1872. Historiae patriae monumenta, Leges Municipales, tom. II pars prior 1876) mit dem Liber feudorum*, Berlin, C. Feicht, 1887.

C. WICKHAM, *Le forme del feudalesimo*, in *Il feudalesimo nell'Alto medioevo*, Spoleto, Centro italiano di Studi sull'Alto medioevo, 2000, I, p. 15-46.

C. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzioni delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma, Viella, 2000.

P. WORMALD, *The Making of English Law: King Alfred to the Twelfth Century*, I, *Legislation and its limits*, Oxford, Blackwall Publishers Ltd, 1999.

M. ZABBIA, *Il contributo dei notai nelle codificazioni della memoria storica delle città italiane (secc. XII- XIV)*, "Nuova Rivista Storica", 82(1998), p. 1-16.

Bibliografia

M. ZABBIA, *Notariato e memoria storica. La scrittura storiografica notarile delle città dell'Italia centro settentrionale (secc. XII-XIV)*, "Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano", 97(1991), p. 75-122.

R. ZAGNONI, *Il medioevo nella montagna tosco-bolognese. Uomini e strutture in una terra di confine*, Tipografia Ferri, Vergato-Bologna, 2001

G. ZANETTI, *Il Comune di Milano dalla genesi del consolato fino agli inizi del periodo podestarile*, "Archivio Storico Lombardo", 60(1933), p. 74-133, 290-337; 61(1934), p. 122-168, 483-530.

A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Firenze. Aspetti e problemi*, Firenze, Leo S. Olschki, 1988.

A. ZORZI, *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal Comune allo Stato territoriale*, Firenze, Tip. Grazia, 1995.

A. ZORZI, *Istituzioni giudiziarie e aspetti della criminalità nella Firenze tardomedievale*, "Ricerche storiche", 18(1988).

A. ZORZI, *The Florentines and their public offices in the Early Fifteenth Century. Competition, abuses of power and unlawful acts*, in *History from crime*, a cura di E. Muir e G. Ruggero, Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press, 1994, pp. 110-134.

A. ZORZI, *I rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193-1313)*, in *I podestà dell'Italiacomunale, I, Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIVsec.)*, a cura di J. C. Maire Vigueur, Roma, Istituto storico italiano per il Medio evo, 2000, p.453-594.

A. ZORZI, «*Jus erati in armis*». *Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello stato*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, p. 609-629.

M. A. ZORZI, *L'ordinamento comunale padovano nella seconda metà del XIII secolo: studio storico con documenti inediti*, Venezia, Miscellanea della Regia Deputazione di storia patria per le Venezie, 1931.

H. ZUG TUCCI, *Il carroccio nella vita comunale italiana*, "Quellen und Forschungen aus Italische Archiven und Bibliotheken", 65 (1985), p. 1-104.